SENATO DELLA REPUBBLICA

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 9 GIUGNO 2015
210ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
BUCCARELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,35.

Omissis

IN SEDE REFERENTE

(14) MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili
(197) Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza
(239) GIOVANARDI ed altri. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà
(314) BARANI e Alessandra MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi
(909) Alessia PETRAGLIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto
(1211) MARCUCCI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza
(1231) LUMIA ed altri. - Unione civile tra persone dello stesso sesso
(1316) SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di unioni civili
(1360) Emma FATTORINI ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso
(1745) SACCONI ed altri. - Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto
(1763) ROMANO ed altri. - Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili convivenze
- e petizione n. 665 ad essi attinente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 26 marzo.

Il presidente BUCCARELLA, in sede di avvio dell'illustrazione degli emendamenti riferiti al testo unificato adottato dalla Commissione come testo base nella seduta del 26 marzo scorso, pubblicati in allegato al resoconto, comunica che l'illustrazione avrà luogo a partire dalla seduta odierna suddividendo gli interventi con riferimento a ciascuno dei due titoli di cui si articola il testo unificato, rispettivamente in materia di unioni civili (articoli da 1 a 7) e disciplina della convivenza (articoli da 8 a 19). Sarà quindi previsto un unico intervento per ogni senatore, della durata massima di venti minuti, per ciascuno dei suddetti titoli.

La Commissione conviene.

Si procede quindi all'illustrazione degli emendamenti relativi al titolo I.

Il senatore GIOVANARDI (*AP (NCD-UDC)*) dichiara che i numerosi emendamenti presentati testimoniano la sua totale ed assoluta contrarietà, espressa anche a nome del proprio Gruppo parlamentare, al testo unificato proposto dalla relatrice. La disciplina delle unioni civili che verrebbe a configurarsi dall'eventuale approvazione di tale articolato si porrebbe in radicale contrasto con l'articolo 29 della Costituzione e con l'orientamento stabile della giurisprudenza costituzionale, in quanto si verrebbe a determinare, nei fatti, una equiparazione con l'istituto del matrimonio, inteso come unione tra un uomo e una donna, che affonda le proprie radici in una immemorabile e consolidata tradizione giuridica e sociale. Come emerso anche nel corso delle audizioni informali, una siffatta surrettizia assimilazione tra istituti giuridici diversi non appare in linea nemmeno con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, che demanda all'autonomia normativa degli Stati membri la competenza ad intervenire sul punto. Pur essendo convinto della opportunità di assicurare il riconoscimento di diritti alle convivenze tra persone dello stesso sesso, ribadisce - coerentemente con l'impostazione di fondo di cui sopra - la propria netta contrarietà ad estendere a queste ultime istituti giuridici che caratterizzano il matrimonio, quali la reversibilità - anche per esigenze di copertura finanziaria - e l'adozione.

Il senatore LO GIUDICE (*PD*) dichiara, in premessa, che il testo unificato adottato dalla Commissione come testo base è volto a riconoscere diritti sociali alle unioni civili tra persone dello stesso sesso attraverso una disciplina che - nelle condizioni date - rappresenta una soluzione equilibrata rispetto alle posizioni emerse nel corso del dibattito, anche se certo tale soluzione non può considerarsi particolarmente avanzata. Tali considerazioni appaiono rafforzate alla luce del fatto che l'Italia è praticamente l'unico paese europeo a non aver esteso l'istituto del matrimonio civile alle persone dello stesso sesso, dovendosi inoltre rilevare che la strada dell'elaborazione di una normativa volta ad assicurare protezione alle coppie omosessuali attraverso una disciplina autonoma e separata rispetto al matrimonio ha un solo precedente europeo, in Estonia. Con riferimento alle due proposte emendative al titolo I da lui sottoscritte, sottolinea che l'emendamento 3.993 è volto ad estendere all'unione civile tra persone dello stesso sesso l'istituto dell'adozione legittimante di cui all'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184. Tale intervento si rende opportuno al fine di evitare qualsiasi forma di discriminazione legata al sesso e tenuto conto del fatto - come emerso dalle audizioni informali - che non vi è alcuna evidenza scientifica che dimostri un *vulnus* psicologico o educativo per la crescita del bambino nel contesto di un'unione omosessuale.

Coglie altresì l'occasione di questo intervento per soffermarsi sui contenuti dell'emendamento 19.0.2, finalizzato ad introdurre il titolo VII-*bis* al libro primo del codice civile in materia di responsabilità genitoriale, osservando che tale proposta intende riconoscere ad una o due persone maggiorenni la facoltà, anche congiunta, di dichiarare di assumersi ogni responsabilità nei confronti di una persona minorenne, attraverso una dichiarazione resa all'ufficiale di stato civile all'atto di nascita della persona o successivamente, in ogni tempo. L'introduzione dell'istituto della responsabilità genitoriale nell'ordinamento interno - in analogia con quanto disciplinato in altri sistemi stranieri - consentirebbe di dare copertura giuridica a situazioni affettive ampiamente diffuse nella società.

Si rammarica infine del fatto che la maggior parte degli emendamenti presentati abbiano finalità meramente ostruzionistiche, dichiarando peraltro fin da ora la disponibilità ad esaminare nel merito proposte invece idonee a migliorare ulteriormente il contenuto del provvedimento.

Il senatore D'ASCOLA (*AP (NCD-UDC)*), aderendo alle considerazioni svolte dal senatore Giovanardi, rileva che la disciplina delle unioni civili tra persone dello stesso sesso - così come introdotta nel titolo I del testo unificato - pur non essendo formalmente equiparata al matrimonio, presenta numerosi rinvii e sovrapposizioni con le previsioni codicistiche riferite al matrimonio. Una siffatta anomalia, oltre ad apparire del tutto irragionevole, è anche pericolosa in quanto crea le condizioni per successivi interventi giurisprudenziali. E' infatti orientamento pretorio ormai consolidato - anche a livello europeo - che, al di là del *nomen iuris* utilizzato, non si può disciplinare in modo differenziato situazioni giuridiche qualificate in termini sostanzialmente sovrapponibili. A tale riguardo esprime profonda preoccupazione, in particolare, per l'estensione alle unioni civili tra persone dello stesso sesso di istituti tipici del matrimonio, quali ad esempio la pensione di reversibilità, in questo caso anche per le ricadute sul bilancio dello Stato.

Il senatore MARINELLO (*AP (NCD-UDC)*) osserva che il dibattito sul tema in esame è molto acceso e le posizioni profondamente diversificate, anche se è condivisa l'opinione che si debba procedere ad una regolamentazione *in subiecta materia*. Uno dei temi maggiormente controversi è senz'altro rappresentato dal rischio, insito nel testo unificato, di creare un'assimilazione del matrimonio (i cui

requisiti, anche se impliciti, sono rappresentati ormai da tempo immemore dalla diversità di sesso dei *nubendi* e dalla volontà di entrambi di sposarsi) all'unione civile tra persone dello stesso sesso. Il testo Cirinnà, nella parte relativa alla disciplina delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, a grandi linee configura una *civil partnership* alla tedesca con reversibilità della pensione e *stepchild adoption, cioè* l'adozione del figlio del partner.

All'articolo 1 si prevede che due persone dello stesso sesso costituiscano un'unione civile mediante una dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni e viene istituito, presso ogni comune, il registro delle unioni civili tra persone dello stesso sesso. Vengono dettate espressamente le cause impeditive, il contenuto del certificato di attestazione dell'unione civile, le cause di nullità.

L'articolo 3 prevede che all'unione civile tra persone dello stesso sesso si applichino numerose previsioni del codice civile (dai diritti e doveri reciproci dei coniugi, all'indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia, ai doveri verso i figli, agli ordini di protezione contro gli abusi familiari, all'indennità al coniuge in caso di morte, alla costituzione del fondo patrimoniale e alla separazione dei beni); l'articolo 4 estende all'unione civile i diritti successori previste dal Capo X del Titolo I, dal Titolo II e dal Capo II del Titolo IV del Libero II del codice civile; l'articolo 5 introduce la cosiddetta *stepchild adoption*, ossia l'adozione - da parte di uno dei due componenti di una coppia - del figlio, naturale o adottivo, del partner. L'articolo 6 dispone che all'unione civile si applichi la disciplina relativa allo scioglimento del matrimonio (separazione e divorzio), mentre l'art. 7 prevede, infine, una delega al Governo per la ulteriore regolamentazione dell'unione civile.

Il testo detta quindi una regolamentazione delle unioni omosessuali modellata sul matrimonio, per cui sarebbe certa l'estensione di tutti i diritti connessi, dall'adozione alle provvidenze pubbliche. Ciò determina una equiparazione quasi totale tra il matrimonio e l'unione civile tra omosessuali, il che appare chiaramente in contrasto con le previsioni costituzionali e con numerose pronunce della Corte Costituzionale. Non è giuridicamente corretto invocare l'applicazione della prima parte dell'articolo 3 della Costituzione, quale ragione giustificatrice dell'estensione del diritto a contrarre matrimonio in favore delle coppie omosessuali, in quanto il matrimonio è un istituto comunque preordinato alla procreazione che è "naturalmente" esclusa nelle coppie omosessuali. Non trattasi, dunque, di situazioni "uguali e omogenee". La normazione non deve, dunque, risolversi nella previsione di istituti i quali, dispiegando effetti e conferendo diritti coincidenti con quelli che sorgono dal matrimonio, finirebbero per contravvenire alle chiare indicazioni contenute nell'articolo 29 della Costituzione.

Qualora dovesse essere approvato il testo unificato in esame si aprirebbero scenari preoccupanti che rischiano non soltanto di stravolgere il concetto stesso di famiglia così come sancito dalla Costituzione e come consolidato da un tradizione storica ormai millenaria, ma di destrutturare l'intera società. La deriva morale cui si sta assistendo - dal divorzio breve sino al presunto diritto di decidere sui vari stadi della vita, fino al riconoscimento nei fatti delle adozioni di bambini anche alle unioni tra persone delle stesso sesso, bambini che, in assenza di un padre e di una madre, saranno privati di un loro essenziale diritto - rischia di superare ogni ipotizzabile limite sino al punto di prevedere nelle scuole l'insegnamento dell'ideologia *gender*, bollata da Papa Francesco come "totalitaria e dittatoriale", con la scusa di educare le nuove generazioni al rispetto di tutti.

La seduta sospesa alle ore 15,50, riprende alle ore 16,15.

CONVOCAZIONE DI NUOVA SEDUTA E POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA GIA' CONVOCATA PER DOMANI

Il presidente BUCCARELLA dispone per la giornata di domani, mercoledì 10 giugno, la convocazione di un'ulteriore seduta alle ore 16,15, nonché la posticipazione alle ore 21 della seduta già convocata alle ore 19.

La seduta termina alle ore 16,20.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE NN.

N. 14, 197, 239, 314, 909, 1211, 1231, 1316, 1360, 1745, 1763

G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/1/2

FUCKSIA

Il Senato

in sede di esame dei disegni di legge recanti disciplina delle coppie di fatto e unioni civili,

premesso che:

la Suprema Corte di Cassazione – Sezione I Civile – con l'Ordinanza 6 giugno 2013, n. 14329 ha osservato che, pur essendo l'ordinamento italiano tuttora caratterizzato dall'assenza di norme che attribuiscano riconoscimento giuridico alle è cosiddette famiglie di fatto ed alle coppie formate da persone dello stesso sesso, il rilievo costituzionale di tali unioni, anche con riferimento ai parametri interposti costituiti dalla CEDU, è stato sancito dalla Corte Costituzionale (sentenza 138 del 2010) e dalla giurisprudenza di legittimità (sentenza n. 4184 del 2012), oltre che dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo (sentenza 24 giugno 2010 caso Schalk e Kopf). Alla luce dei nuovi principi stabiliti in queste pronunce, secondo la Cassazione, si può affermare che la scelta di estendere il modello matrimoniale anche ad unioni diverse da quella eterosessuale è rimessa al legislatore ordinario. Non sussiste infatti un vincolo costituzionale (articolo 29 della Costituzione) o proveniente dall'articolo 12 della CEDU in ordine all'esclusiva applicabilità del modello matrimoniale alle unioni eterosessuali (Corte Cost. n.138 del 2010; CEDU caso citato). L'articolo 12, da leggersi anche alla luce dell'articolo 8 della Carta dei diritti dell'Unione europea, tutela anche modelli matrimoniali diversi da quello eterosessuale, lasciando alla legislazione degli Stati e al loro apprezzamento la scelta di estendere o limitare le tipologie di unioni che possono legarsi anche mediante il vincolo matrimoniale vero e proprio (CEDU sentenza 24/6/2010). Il carattere dell'eterosessualità non costituisce più, di conseguenza, un canone di ordine pubblico nè interno (Corte Costituzionale 138 del 2010; Cass. 4184 del 2012) nè internazionale (CEDU sentenza Schalk e Kopf);

con la sentenza n. 138 dei 15 aprile 2010 la Corte costituzionale ha ricordato come l'articolo 2 della Costituzione disponga che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. Per formazione sociale – secondo la Consulta – deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico. In tale nozione è da annoverare anche l'unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge – il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri. Nella medesima sentenza si afferma che i concetti di famiglia e di matrimonio non si possono ritenere «cristallizzati» con riferimento all'epoca in cui la Costituzione entrò in vigore, perché sono dotati della duttilità propria dei princìpi costituzionali e, quindi, vanno interpretati tenendo conto non soltanto delle trasformazioni dell'ordinamento, ma anche dell'evoluzione della società e dei costumi. Per quanto concerne il riferimento al parametro riferito all'articolo 117, primo comma, Cost. secondo la Corte, gli articoli 12 della CEDU e 9 della Carta di Nizza prevedono specificamente il diritto di sposarsi e di costituire una famiglia. L'articolo 12 dispone che «Uomini e donne in età maritale hanno diritto di sposarsi e di formare una famiglia secondo le leggi nazionali regolanti l'esercizio di tale diritto». A sua volta l'articolo 9 stabilisce che «Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio». In ordine a quest'ultima disposizione va premesso che la Carta di Nizza è stata recepita dal Trattato di Lisbona, modificativo del Trattato sull'Unione europea e del Trattato che istituisce la Comunità europea, entrato in vigore il 1º dicembre 2009. Infatti, il nuovo testo dell'articolo 6, comma 1, del Trattato sull'Unione europea, introdotto dal Trattato di Lisbona, prevede che «1. L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i princìpi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati». Anche se la citata normativa non impone la piena equiparazione alle unioni omosessuali delle regole previste per le unioni matrimoniali tra uomo e donna – ricorda la Corte – ancora una volta, con il rinvio alle leggi nazionali, si ha la conferma che la materia è affidata alla discrezionalità del Parlamento;

se alcuni paesi europei hanno deciso di estendere alle coppie omosessuali alcuni o tutti i diritti del matrimonio attraverso nuovi istituti giuridici analoghi al matrimonio, è pur vero che numerosi paesi europei hanno previsto l'estensione del matrimonio civile alle coppie dello stesso sesso e che tale misura è stata adottata in altri stati del mondo. La Corte di giustizia europea, dal canto suo, ha ribadito in più occasioni la necessità di pari trattamento fra coppie. Appare dunque

opportuno, alla luce della giurisprudenza costituzionale, della giurisprudenza della Corte di Giustizia europea e dei trattati internazionali, avviare, nelle forme e nelle sedi opportune, il cammino verso l'estensione à tutte le coppie dell'istituto matrimoniale, con ciò assicurando la piena eguaglianza tra tutti i cittadini nell'accesso al matrimonio;

impegna il Governo:

a sostenere le iniziative volte a rendere l'istituto del matrimonio accessibile anche a coppie formate da persone dello stesso sesso, nel rispetto dei principi di uguaglianza e pari dignità delle persone e di tutela dei diritti fondamentali della persona.

G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/2/2

MALAN

Il Senato, nel corso dell'esame del disegno di legge A.S. 197,

impegna il Governo:

a definanziare le iniziative dell'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (UNAR) che non riguardino le discriminazioni razziali.

G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/3/2

MALAN

Il Senato, nel corso dell'esame del disegno di legge A.S. 197,

impegna il Governo:

a revocare il documento denominato «Strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere (2013-2015)» approvato in data 29 aprile 2013.

G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/4/2

MALAN

Il Senato, nel corso dell'esame del disegno di legge A.S. 197,

impegna il Governo:

ad impedire la predisposizione della modulistica scolastica amministrativa e didattica «in chiave di inclusione sociale, rispettosa delle nuove realtà familiari, costituite anche da genitori omosessuali» e a non procedere o annullare l'accreditamento delle associazioni LGBT, presso il MIUR, in qualità di enti di formazione; come invece previsto dalla «Strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere (2013-2015)».

G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/5/2

MALAN

Il Senato, nel corso dell'esame del disegno di legge A.S. 197,

impegna il Governo:

a non espropriare la famiglia, ambito privilegiato e naturale di educazione, del compito di formazione in campo sessuale, disconoscendo il fatto che la stessa famiglia rappresenti l'ambiente più idoneo a tal fine, limitando al massimo la possibilità di traumi e di violazione della personale sensibilità ed intimità;

a non violare i due diritti fondamentali riconosciuti, garantiti e tutelati dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo: la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, sia in pubblico che in privato, i propri valori religiosi nell'educazione, e il diritto di priorità dei genitori nella scelta di educazione da impartire ai propri figli (artt. 18 e 26);

a garantire e tutelare il diritto dei genitori ad educare i propri figli.

G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/6/2

MALAN

Il Senato, nel corso dell'esame del disegno di legge A.S. 197,

impegna il Governo:

a mai omettere la consultazione di tutte le parti sociali interessate nei progetti educativi scolastici, nel rispetto del principio previsto nella raccomandazione CM/REC(2010)5 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa nella parte in cui invita espressamente gli Stati membri a «tenere conto del diritto dei genitori di curare l'educazione dei propri figli» nel «predisporre e attuare politiche scolastiche e piani d'azione per promuovere l'uguaglianza e la sicurezza e garantire l'accesso a formazioni adeguate o a supporti e strumenti pedagogici appropriati per combattere la discriminazione»;

a tenere conto del diritto dei genitori alla «corresponsabilità educativa» previsto dalle «Linee di indirizzo sulla partecipazione dei genitori e corresponsabilità educativa», diramate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 22 novembre 2012.

G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/7/2
MALAN
Il Senato, nel corso dell'esame del disegno di legge A.S. 197,
impegna il Governo:
a revocare le «linee guida per un'informazione rispettosa delle persone LGBT» pubblicate alla fine del 2013 dal Dipartimento per le Pari opportunità;
a non tentare di modificare il modo di esprimersi delle istituzioni ecclesiastiche, come invece auspicano le dette linee guida.

G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/8/2
MALAN
Il Senato, nel corso dell'esame del disegno di legge A.S. 197,
impegna il Governo:
a non tentare di imporre ai mezzi di informazione o alle scuole il recepimento dell'ideologia *gender* o comunque il concetto per il quale i bambini non nascono necessariamente da un uomo e una donna, come si legge invece nelle linee guida;.
a non elaborare in futuro documenti che riguardano tutti consultando unicamente associazioni «LGBT».

S1.1
MALAN
Stralciare il Titolo I.

Art. 1

1.1
FUCKSIA
Sopprimere il Titolo I.

1.2
MALAN
Sopprimere il Titolo I.

1.3
DI BIAGIO
Sopprimere il Titolo I.

1.4
SACCONI, GIOVANARDI
Al titolo I, sopprimere gli articoli da 1 a 7.

1.5
STEFANI, CENTINAIO
Sopprimere l'articolo 1.
Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

1.6
FATTORINI, LEPRI, CUCCA, PAGLIARI
All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.
(Finalità)

1. In attuazione degli articoli 2 e 3 e nel rispetto delle prerogative di cui all'articolo 29 della Costituzione, la presente legge istituisce l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale istituto giuridico originario.
2. Le due parti che costituiscono l'unione civile tra persone dello stesso sesso sono denominate ''*partner*''.
3. La presente legge disciplina i diritti e i doveri dei *partner*, tra di loro e verso i terzi, che discendono dall'unione civile».

1.7

FASANO

All'articolo 1 premettere il seguente:

«Art. 01.

(Unione civile)

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 2 della Costituzione disciplina i diritti e i doveri delle unioni di persone maggiorenni quali formazioni sociali custituite da due persone stabilmente conviventi che intendono instaurare un vincolo solidaristico tra loro.

2. Tale unione, ai fini della presente legge, viene denominata ''unione civile''».

1.8

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA

All'articolo 1 premettere il seguente:

«Art. 01.

(Definizione e finalità)

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 2 della Costituzione disciplina i diritti e i doveri delle unioni di persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, quali formazioni sociali costituite da persone legate da vincoli affettivi e stabilmente conviventi.

2. Tale unione, ai fini della presente legge, viene denominata ''unione civile''».

1.9

MARIO MAURO

All'articolo 1 premettere il seguente:

«Art. 01.

(Unione civile)

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 2 della Costituzione disciplina i diritti e i doveri delle unioni di persone maggiorenni quali formazioni sociali costituite da due persone stabilmente conviventi che intendono instaurare un vincolo solidaristico tra loro.

2. Tale unione, ai fini della presente legge, viene denominata ''unione civile''».

1.10

SACCONI, GIOVANARDI

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Ambito di applicazione)

La presente legge disciplina i diritti individuali e i doveri di due maggiorenni conviventi, non legati da rapporti di parentela né coniugati, a condizione che la convivenza duri stabilmente da almeno tre anni, in assenza di figli comuni, o almeno da uno, in presenza di figli comuni. L'inizio e la cessazione della convivenza sono stabiliti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.»

Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 1 a 8.

1.11

STEFANI, CENTINAIO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Esclusività della famiglia)

1. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.

2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica».

1.12

MALAN

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Società economiche volte alla gestione domestica)

Nel presente titolo sono trattate società economiche volte alla gestione domestica, non assimilabili alla famiglia o al matrimonio».

1.13

MALAN
Sopprimere l'articolo 1.

1.14
STEFANI, CENTINAIO
Sopprimere l'articolo 1.

1.15
GASPARRI, CALIENDO
Sopprimere l'articolo.

1.16
D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA
Sopprimere l'articolo 1.

1.17
SACCONI, GIOVANARDI
Sopprimere l'articolo 1.

1.18
DI BIAGIO
L'articolo 1 è così sostituito:

«Art. 1. – *(Convivenze e iscrizione anagrafica) – 1.* Ai sensi degli articoli 1,4, 6 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223, l'anagrafe della popolazione residente è la raccolta sistematica dell'insieme delle posizioni relative, fra le altre, ai componenti di una convivenza che hanno fissato nel comune la propria residenza.

2. L'anagrafe è costituita da schede individuali, di famiglia e di convivenza. In tali schede sono registrate le posizioni anagrafiche desunte dalle dichiarazioni degli interessati, dagli accertamenti d'ufficio e dalle comunicazioni degli uffici di stato civile.

3. Agli effetti anagrafici, per convivenza si intende l'unione fra due persone maggiorenni legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune, insieme con i familiari di entrambi che condividano la dimora.

4. Ciascun componente della convivenza come sopra definita è responsabile per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela delle dichiarazioni anagrafiche di cui al comma S. Ciascun componente può rendere inoltre le dichiarazioni relative alle mutazioni delle posizioni degli altri componenti del nucleo di convivenza.

5. te dichiarazioni anagrafiche di cui al comma precedente concernono i seguenti fatti: *a)* trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero ovvero trasferimento di residenza all'estero; *b)* costituzione di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella. composizione della convivenza; *c)* cambiamento di abitazione.

6. La vigilanza sulla corretta tenuta degli adempi menti anagrafici, anche per la parte riguardante le dichiarazioni riguardanti le convivenze e la verifica della loro rispondenza al vero, e le relative sanzioni, sono regolate dagli articoli da 51 a 56 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223».

1.19
MALAN
Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1 – *(Esclusività delle prerogative del matrimonio). – 1.* In applicazione dell'articolo 29 della Costituzione, le prerogative proprie del matrimonio tra un uomo e una donna non sono attribuibili ad alcun tipo di unione o formazione sociale».

1.20
MALAN
Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel presente titolo sono trattate società economiche volte alla gestione domestica, non assimilabili alla famiglia o al matrimonio».

1.21
DI BIAGIO
Sopprimere il comma 1.

1.22
MALAN
Sopprimere il comma 1.

1.23
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficio di stato civile ed alla presenza di due testimoni», *sono sostituite dalle seguenti:* «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile che è cosa diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso, diverso, ai sensi dell'articolo 29 costituzionale, mediante, dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.24
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni», *sono sostituite dalle seguenti:* «Due persone dello stesso sesso non possono contrarre matrimonio tra Toro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro, privo di valore giuridico, possono costituire un'unione civile, diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 costituzionale, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.25
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed *alla presenza di due testimoni», sono sostituite dalle seguenti:* «Due persone dello, stesso sesso non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro, privo, di valore giuridico, possono costituire un'.unione civile, diversa dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 costituzionale, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.26
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni», *sono sostituite dalle seguenti:* «Due persone dello stesso sesso non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro possono costituire un'unione civile, diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi, dell'articolo 29 costituzionale e priva di effetti giuridici, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.27
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile, ed alla presenza di due testimoni» *sono sostituite dalle seguenti:* «Due persone dello stesso sesso non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro possono costituire un'unione civile, distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 costituzionale e priva di valore giuridico, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.28
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni», *sono sostituite dalle seguenti:* «Due persone dello stesso sesso non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro possono costituire un'unione civile, diversa dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 costituzione e priva di valore

giuridico, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.29
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni», *sono sostituite dalle seguenti:* «Due persone dello stesso sesso non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro possono costituire un'unione civile, distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 costituzionale, e priva di effetti giuridici, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.30
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni» *sono sostituite dalle seguenti:* «Due persone dello stesso sesso non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo, tra loro, privo di valore giuridico, possono costituire un'unione civile, distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29costtituzionale, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato, civile ed alla presenza di due testimoni».

1.31
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni», *sono sostituite dalle seguenti:* «Due persone dello stesso sesso, sia esso maschile o femminile, non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro, privo di valore giuridico, possono costituire un'unione civile, diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 costituzionale, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.32
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni» *sono sostituite dalle seguenti:* «Due persone dello stesso sesso non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro possono costituire un'unione civile, diversa dal matrimonio fra persone-di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 della costituzione priva di effetti giuridici, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.33
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni» *sono sostituite dalle seguenti:* «Due persone dello stesso sesso non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro possono costituire un'unione civile, diversa dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 della costituzione, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.34
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni» *sono sostituite dalle seguenti:* «Due persone dello stesso sesso non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro possono costituire un'unione civile, distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 della costituzione, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.35

MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato Civile ed alla presenza di due testimoni» *sono sostituite dalle seguenti:* «Due persone dello stesso sesso non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro possono costituire un'unione civile, diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 della costituzione e priva di valore giuridico, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.36
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1 le parole: «Due persone dello stesse sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni» *sono sostituite dalle seguenti:* «Due persone dello stesso sesso non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro possono costituire un'unione civile, diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 della costituzione, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.37
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni» *sono sostituite dalle seguenti:* «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile, distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 della costituzione, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.38
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni» *sono sostituite dalle seguenti:* «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile che è cosa diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 della costituzione, e non ha valore giuridico, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.39
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1 «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni» *sono sostituite dalle seguenti:* «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile che è cosa diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 della costituzione e non ha effetti giuridici, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due-testimoni».

1.40
ZIZZA
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile, alla presenza di due testimoni e mediante il contratto di convivenza stipulato dinanzi ad un notaio».

1.41
ZIZZA
Sostituire il comma 1 con il seguente:.
«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante il contratto di convivenza di fronte ad un notaio».

1.43
CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone maggiorenni e capaci, anche dello stesso sesso, che intendono connotare la loro convivenza di obblighi- di solidarietà e di reciproca assistenza morale e materiale, possono

costituire un'unione civile, rendendo entrambi, contestualmente, specifica dichiarazione anagrafica al Comune di residenza».

1.44
GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone dichiarano all'anagrafe della popolazione residente, disciplinata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223, la costituzione di una nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della convivenza o nella residenza».

1.45
DI BIAGIO
Il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Due persone dichiarano all'anagrafe della popolazione residente, disciplinata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1985 n. 223, la costituzione di una nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della convivenza o nella residenza».

1.46
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:,
«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al Sindaco di Roma ed alla presenza di due testimoni».

1.47
MARIO MAURO
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al Sindaco di Roma ed alla presenza di due testimoni».

1.48
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due o più persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al Sindaco di Roma ed alla presenza di due testimoni».

1.49
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di dieci testimoni.».

1.50
MARIO MAURO
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di dieci testimoni».

1.51
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due o più persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di dieci testimoni.».

1.52
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due o tre persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni.».

1.53
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due o più persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni.».

1.82

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituto dal seguente:

«Due persone omosessuali (anche transessuali) costituiscono un unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico, ovvero a mezzo posta elettronica (eventualmente certificata) inviata per conoscenza all'Ufficiale di Stato Civile della residenza di entrambi».

1.83

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituto dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile indissolubile quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico, ovvero a mezzo posta elettronica (eventualmente certificata) inviata per conoscenza all'Ufficiale di Stato Civile della residenza di entrambi».

1.84

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituto dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un'unione quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico, ovvero a mezzo posta elettronica (eventualmente certificata) inviata per conoscenza all'Ufficiale di Stato Civile della residenza di entrambi».

1.85

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituto dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione affettiva quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico, ovvero a mezzo posta elettronica (eventualmente certificata) inviata per conoscenza all'Ufficiale di Stato Civile della residenza di entrambi».

1.87

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituto dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Prefetto o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico, ovvero a mezzo posta elettronica (eventualmente certificata) inviata per conoscenza all'Ufficiale di Stato Civile della residenza di entrambi».

1.88

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituto dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Questore o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico, ovvero a mezzo posta elettronica (eventualmente certificata) inviata per conoscenza all'Ufficiale di Stato Civile della residenza di entrambi».

1.89

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituto dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione difronte al Questore o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico, ovvero a mezzo posta elettronica (eventualmente certificata) inviata per conoscenza all'Ufficiale di Stato Civile della residenza di entrambi».

1.226

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituto dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.229

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituto dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un gruppo omogeneo quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.231

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituto dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione difronte ad un dottore commercialista».

1.232

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituto dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso costituiscono una comunità d'amore quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.234

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituto dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un'unione di seti menti quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.235

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituto dal seguente:

«Due persone omosessuali (anche transessuali) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.236

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituto dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile indissolubile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.237

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituto dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un'unione quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.238

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituto dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione difettiva quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.239

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituto dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Prefetto».

1.240

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituto dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Questore».

1.241

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituto dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Questore».

1.242

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituto dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Prefetto».

1.243

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituto dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione difronte al Prefetto».

1.244

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituto dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso costituiscono un'amicizia civilmente rilevante quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.245

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituto dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'Ufficiale di stato civile».

1.248

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituto dal seguente:

«Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per alto ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un gruppo omogeneo quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'Ufficiale in stato civile».

1.250

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituto dal seguente:

«Due persone omosessuali (purché non sposati, ovvero accompagnati, nemmeno. all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un 'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte ad un dottore commercialista».

1.251

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituto dal seguente:

«Due persone ,dello stesso sesso (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono una comunità d'amore quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'Ufficiale di stato civile».

1.253

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituto dal seguente:

«Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione di sentimenti quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.254
GIOVANARDI
Il comma 1 è sostituto dal seguente:
«Due persone omosessuali (anche transessuali) (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.255
GIOVANARDI
Il comma 1 è sostituto dal seguente:
«Due persone omossessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile indissolubile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.256
GIOVANARDI
Il comma 1 è sostituto dal seguente:
«Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o peraltro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione quando, dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.257
GIOVANARDI
Il comma 1 è sostituto dal seguente:
«Due persone dello stesso sesso (purché non sposati ovvero accompagnata nemmeno all'estero o peraltro ordineremo riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione affettiva quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.258
GIOVANARDI
Il comma 1 è sostituto dal seguente:
«Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un 'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Prefetto».

1.259
GIOVANARDI
Il comma 1 è sostituto dal seguente:
«Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Questore».

1.260
GIOVANARDI
Il comma 1 è sostituto dal seguente:
«Due persone dello stesso sesso (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un 'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Questore».

1.261
GIOVANARDI
Il comma 1 è sostituto dal seguente:
«Due persone dello stesso sesso (purché non sposati ovvero accompagnai, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler Fondare tale unione di fronte al Prefetto».

1.262
GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituto dal seguente:

«Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Prefetto».

1.263

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituto dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'amicizia civilmente rilevante quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.264

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituto dal seguente:

«Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione difronte al Prefetto, ovvero a mezzo posta elettronica (eventualmente certificata) inviata per conoscenza all'Ufficiale di Stato Civile della residenza».

1.265

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituto dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.268

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituto dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un gruppo omogeneo quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione difronte all'Ufficiale di stato civile».

1.270

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituto dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione difronte ad un dottore commercialista».

1.271

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono una comunità d'amore quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.273

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione di sentimenti quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.274

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (anche transessuali) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.275
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile indissolubile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale)fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.276
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale)fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.277
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione affettiva quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale)fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.279
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al Prefetto».

1.280
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al Questore».

1.281
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al Questore».

1.282
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al Prefetto».

1.283
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al Prefetto».

1.284
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone transessuali costituiscono un'unione, comune quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.285
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone transessuali costituiscono un'unione indissolubile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.286
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'amicizia civilmente rilevante quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.287
GIOVANARDI
Il comma 1 è sostituto dal seguente:
«Due persone dello stesso sesso (anche di derivazione transessuale) costituiscono un'amicizia civilmente fondante quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'Ufficiale di stato civile».

1.288
GIOVANARDI
Il comma 1 è sostituto dal seguente:
«Due persone dello stesso sesso (anche di derivazione transessuale) costituiscono un'amicizia civilmente fondante quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione difronte al comandante dei Vigili Urbani».

1.289
GIOVANARDI
Il comma 1 è sostituto dal seguente:
«Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione difronte all'ufficiale di stato civile».

1.292
GIOVANARDI
Il comma 1 è sostituto dal seguente:
«Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnanti, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un gruppo omogeneo quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'Ufficiale di stato civile».

1.294
GIOVANARDI
Il comma 1 è sostituto dal seguente:
«Due persone omosessuali, (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte ad un dottore commercialista».

1.295
GIOVANARDI
Il comma 1 è sostituto dal seguente:
«Due persone dello stesso sesso (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono una comunità d'amore

quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.297
GIOVANARDI
Il comma 1 è sostituto dal seguente:
«Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione di sentimenti quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione difronte all'Ufficiale di stato civile».

1.298
GIOVANARDI
Il comma 1 è sostituto dal seguente:
«Due persone omosessuali (anche transessuali) (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione difronte all'ufficiale di stato civile».

1.299
GIOVANARDI
Il comma 1 è sostituto dal seguente:
«Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile indissolubile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di n:conoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.300
GIOVANARDI
Il comma 1 è sostituto dal seguente:
«Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'Ufficiale di stato civile».

1.301
GIOVANARDI
Il comma 1 è sostituto dal seguente:
«Due persone dello stesso sesso (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un 'unione affettiva quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione difronte all'Ufficiale di stato civile».

1.303
GIOVANARDI
Il comma 1 è sostituto dal seguente:
«Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnanti, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento anomale) fondare tale unione di fronte al Prefetto».

1.304
GIOVANARDI
Il comma 1 è sostituto dal seguente:
«Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare mie 'unione di fronte al Questore».

1.305
GIOVANARDI
Il comma 1 è sostituto dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al Questore».

1.306

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituto dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevole di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione difronte al Prefetto».

1.307

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituto dal seguente:

«Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnato nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al Prefetto».

1.308

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituto dal seguente:

«Due persone transessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione comune quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione difronte all'ufficiale di stato civile».

1.309

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituto dal seguente:

«Due persone transessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione indissolubile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.310

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituto dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'amicizia civilmente rilevante quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.311

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituto dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso (anche di derivazione transessuale) (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'amicizia civilmente fondante quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale fondare tale unione di fronte all'Ufficiale di stato civile».

1.312

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituto dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso (anche di derivazione transessuale) (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'amicizia civilmente fondante quando dichiarano di voler (esclusivamente per

interessi altamente meritevoli di riconoscimento a parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al comandante dei Vigili Urbani».

1.313
GIOVANARDI
Il comma 1 è sostituto dal seguente:
«Due persone omosessuali costituiscono un Unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomunata con ricevuta di ritorno in plico».

1.316
GIOVANARDI
Il comma 1 è sostituto dal seguente:
«Due persone omosessuali costituiscono un gruppo omogeneo quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomunata con ricevuta di ritorno in plico».

1.318
GIOVANARDI
Il comma 1 è sostituto dal seguente:
«Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte ad un dottore commercialista o a mezzo reciproca raccomunata con ricevuta di ritorno in plico».

1.319
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono una comunità d'amore quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno il plico».

1.321
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione di sentimenti quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.322
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone omosessuali (anche transessuali) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.323
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile indissolubile quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.324
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.325
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione oggettiva quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.326

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Prefetto o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.327

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Questore o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.328

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione dl fronte al Questore o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.329

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Prefetto o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.330

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Prefetto o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.331

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone transessuali costituiscono un'unione comune quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.332

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone transessuali costituiscono un'unione indissolubile quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.333

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'amicizia civilmente rilevante quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.334

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso (anche di derivazione transessuale) costituiscono un'amicizia civilmente fondante e quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta dintorno in plico».

1.335

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso (anche di derivazione transessuale) costituiscono un'amicizia civilmente fondante quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al comandante dei Vigili Urbani o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.336
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.339
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un gruppo omogeneo quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.341
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte ad un dottore commercialista o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.342
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono una comunità d'amore quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.344
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione di sentimenti quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.345
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone omosessuali (anche transessuali) (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.346
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile indissolubile quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.347
GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.348

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione affettiva quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.349

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Prefetto o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.350

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Questore o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.351

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Questore o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.352

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Prefetto o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.353

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Prefetto o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.354

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'amicizia civilmente rilevante quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.355
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone dello stesso sesso (anche di derivazione transessuale) (purché non sposati ovvero accompagnanti, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'amicizia civilmente fondante quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.356
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone dello stesso sesso (anche di derivazione transessuale) (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'amicizia civilmente fondante quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al comandante dei Vigili Urbani o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.357
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone dello stesso sesso (anche di derivazione transessuale) costituiscono un'amicizia civilmente fondante e quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.358
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.361
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone omosessuali costituiscono un gruppo omogeneo quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.363
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte ad un dottore commercialista o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.364
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono una comunità d'amore quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.366
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione di sentimenti quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.367
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone omosessuali (anche transessuali) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.368
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile indissolubile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.369
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.370
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione affettiva quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.371
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al Prefetto o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.372
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al Questore o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.373
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al Questore o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.374
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al Prefetto o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.375
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione difronte al Prefetto o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.376
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone transessuali costituiscono un'unione comune quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.377
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone transessuali costituiscono un'unione indissolubile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.378
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'amicizia civilmente rilevante quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.379
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione di sentimenti quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.380
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione di sentimenti quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.381
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone dello stesso sesso (anche di derivazione transessuale) (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'amicizia civilmente fondante e quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.382
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.385

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU), costituiscono un gruppo omogeneo quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.387

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte ad un dottore commercialista o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.388

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono una comunità d'amore quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.390

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione di sentimenti quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.391

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone. omosessuali (anche transessuali) (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.392

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile indissolubile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.393

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.394

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione effettiva quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.396

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due ,persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnanti nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al Prefetto o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.397

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al Questore o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.398

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello, stesso sesso (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al Questore o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.399

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al Prefetto o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.400

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al Prefetto o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.401

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone transessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione comune quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.402

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone transessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione indissolubile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.403

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'amicizia civilmente rilevante quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.404

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso (anche di derivazione transessuale) (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'amicizia civilmente fondante quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.405

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso (anche di derivazione transessuale) (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'amicizia civilmente fondante quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al comandante dei Vigili Urbani o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.406

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione di sentimenti quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.407

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione di sentimenti quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.408

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno

due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.409
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.410
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per iI cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.411
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.412
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.413
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone omosessuali cbe dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediana dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.414
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.415
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transigerebbe* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.416
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.417
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.418
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.419
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.420
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.420/bis
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.421
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.422
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.423
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile, di un qualunque comune italiano».

1.424
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale distato civile di un qualunque comune italiano».

1.425
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.426
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.427
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.428
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.429
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.430
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'Ufficiale di Stato civile».

1.431
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.432
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.433
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano, intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.434
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.435
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ ovvero *transgender* e/ ovvero *queer* e/ ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.436
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.437
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.438
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.439
GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.440

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.441

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.442

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.443

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.444

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.445

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.446

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.447

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.448

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.449

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone. omosessuali e/ovvero transessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.450

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.451

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e /o ovvero transessuali e /ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono. un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.452

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.453

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.454

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato .sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.455

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.456
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazone di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.457
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.458
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedute per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.459
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.460
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.461
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.462
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.463
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.464
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.465
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.466
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.467
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.468
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.469
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.470
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.471
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.472
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.473
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.474
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.475
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.476
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.477
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.478
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone omosessuali e/o ovvero, transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.479
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.480
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.481
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.482
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.483
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.484
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.485
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.486
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.487
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.488
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.489
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.490
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.491
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.492
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.493
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender e/ovvero queer* e/ovvero lesbiche costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.494
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.495
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.496
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.497
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.498
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone dello stesso, sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.499
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o vero *transgender* e/ ovvero *queer* e/ ovvero lesbiche salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.500
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone omosessuali e/ o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ ovvero *queer* salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.501
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone omosessuali, e/ o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale distato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.502
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.503
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone omosessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.504
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero transgender e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il

cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.505
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* / ovvero queer anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.506
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso, le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.507
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.508
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambi abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.509
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.510
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenti di due testimoni».

1.511
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso, costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.512
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.513
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.514
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.515
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.516
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.517
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.518
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.519
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.520
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.521
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.522
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.523
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Due persone dello stesso sesso e/ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.524
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.525
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.526
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.527
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.528
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.529
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.530
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.531
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.532
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.534
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.535
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.536
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.537
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.538
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile, distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 della costituzione, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.539
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile che è cosa diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 della costituzione, mediante. dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.540
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e /ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.541
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.542
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.543
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.544
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* che dimostrino la propria convivenza continuativa, ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.545
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e /ovvero *transgender* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante ,dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.546
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.547
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato».

1.548
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.549
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.550
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.551
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.552
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.553
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ ovvero *transgender* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.554
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'Ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due»

1.555
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'Ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.556
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante

dichiarazione di fronte all'Ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.557
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'Ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.558
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.559
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'Ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.560
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.561
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone omosessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.562
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa- ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'Ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.563
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.564

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero transgender anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.565

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.566

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero transgender e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.567

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.568

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero transgender e/ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.569

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.570

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.571

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.572

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.573

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.574

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.575

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* o/ovvero lesbiche salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.576

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero transgender e/ovvero *queer* salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.577

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.578

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed

ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.579
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.580
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone dello stesso sesso e/ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.581
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno. due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.582
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.583
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.584
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.585
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero*queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.586

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte .all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.587

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.588

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.589

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino fa propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.590

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno tre anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.591

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno tre anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.592

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.593

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza

continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.594
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.595
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.596
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.597
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Due persone omosessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.598
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.599
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.600
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.601
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.602
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.603
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.604
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.605
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.606
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Due persone omosessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.607
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.608
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.609
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.610
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Due persone omosessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.611
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.612
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.613
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone omosessuali, che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di di due testimoni».

1.614
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone omosessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno un anno, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.615
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.616
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due o più persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno un anno, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.617
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.618
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.619
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.620
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.621
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.622
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone dello stesso sesso e/ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.623
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.624
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.625
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.626
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.627
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'Ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.628
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'Ufficiale di stato civile».

1.629
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.630
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.631
GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.632

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso e/ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.633

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.634

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'Ufficiale di stato civile».

1.635

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer*, e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.636

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.637

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione

civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.638
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civica mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermino lo *status* di convivenza continuativi».

1.639
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, prema ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.640
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.641
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.642
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.643
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* che dimostrino la propria convivenza. continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonzione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.644

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, prema ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.645

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazioni che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.646

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.647

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno .due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.648

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile

circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.649
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone omosessuali e/ovvero *transessuali* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.650
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.651
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone, omosessuali, e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso, le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.652
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.653
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.654
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.655

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo status di convivenza continuativa».

1.656

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero transgender e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.657

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso e/ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.658

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.659

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.660

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze

penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.661
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficio di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.662
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.663
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.664
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.665
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.666
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.667
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Due persone omosessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.668
GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.669

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.670

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.671

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.672

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.673

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.674

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.675

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.676

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.677

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.678

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.679

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.680

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso chi dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.681

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possino costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.682

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.683

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile

mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.684
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.685
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.686
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.687
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone omosessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza, continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.688
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbiano mutato sesso che dimostrino la propria convivenza, continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.689
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.690
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.691
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possano costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.692
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possano costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.693
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.694
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.695
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.696
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.697
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed

ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.698
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.699
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.700
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.701
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Due persone omosessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.702
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.703
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Due persone dello stesso sesso e/o ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.704
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.705
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.706
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.707
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.708
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire, un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.709
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.710
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.711
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.712
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone omosessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le

conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.713
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.714
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.715
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora ,una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.716
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono- costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.717
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile ,mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.718
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.719
GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.720

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.721

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.722

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.723

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza, continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.724

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche qualora una a entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta di almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.725

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.726

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.727

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali ,e/ovvero *transgender* e/ ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza, continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.728

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile ,mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.729

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.730

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.731

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.732

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.733

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.734

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.735

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta di almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.736

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora un o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.737

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.738

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.739

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.740

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenta di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo status di convivenza continuativa».

1.741

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.742

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.743

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.744

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.745

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte stato civile di un qualunque comune italiano».

1.746

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso e/ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.747

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.748

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali, che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenta di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo status di convivenza continuativa».

1.749

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuava ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.750

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.751

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.752

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.753

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.754

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e ovvero transessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo status di convivenza continuativa».

1.755

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.756

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.757

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.758

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status*, di convivenza continuativa».

1.759

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.760

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.761

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.762

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgerder* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.763

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.764

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false. sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.765

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.766

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.767

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.768

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.769

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due o più persone ,dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.770

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.771

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.772

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.773
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni, false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.774
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.775
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Due persone dello stesso sesso non possono contrarre matrimonio tra loro ai sensi dell'articolo 20 Costituzionale. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro possono costituire un'unione civile, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.776
MALAN
Al comma 1, primo periodo, premettere le seguenti parole: «Senza che ciò possa in alcun modo costituire famiglia o istituto paragonabile al matrimonio,».

1.777
MALAN
Al comma 1, sopprimere la parola: «Due».

1.778
MALAN
Al comma 1, sostituire le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono»*, con le seguenti:* «Una persona costituisce».

1.779
MARIO MAURO
Al comma 1, sostituire le parole: «due persone dello stesso sesso»*, con le seguenti:* «due o più persone dello stesso sesso o di sesso diverso, previa verifica e certificazione dell'identità di genere di ciascuno».

1.780
MARIO MAURO
Al comma 1, sostituire le parole: «due persone dello stesso sesso»*, con le seguenti:* «due o più persone dello stesso sesso o di sesso diverso».

1.781
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso»*, sono sostituite dalle seguenti:* «due o più persone dello stesso sesso».

1.782
CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN
Al comma 1, sostituire le parole: «due persone dello stesso sesso»*, con le parole:* «due persone maggiorenni e capaci, anche dello stesso sesso».

1.783
MALAN
Al comma 1, sostituire la parola: «due»*, con le seguenti:* «coloro che sono coinvolti nella gestione domiciliare cui l'unione è volta e tre».

1.784
GIOVANARDI, TORRISI
Al comma 1, sostituire la parola: «Due»*, con la seguente:* «Le».

1.785
MALAN
Al comma 1, dopo la parola: «due»*, inserire le seguenti:* «o più rappresentanti diplomatici del paese di provenienza estero che ha richiesto il riconoscimento dell'unione che ne siano».

1.786
MALAN
Al comma 1, dopo la parola: «Due»*, inserire le seguenti:* «gruppi di».

1.787
MARIO MAURO
Al comma 1, sostituire le parole: «persone dello stesso sesso»*, con le seguenti:* «due o più persone dello stesso sesso o di sesso diverso».

1.788
MALAN
Al comma 1, sostituire la parola: «persone»*, con la seguente:* «comunità».

1.789
MARIO MAURO
Al comma 1, dopo le parole: «due persone»*, aggiungere la parola:* «anche».

1.790
GIOVANARDI, TORRISI
Apportare le seguenti modifiche:
– *sopprimere le parole:* «tra persone dello stesso sesso»*, alla rubrica e ovunque ricorrano;*
– *al comma 1, sopprimere le parole:* «dello stesso sesso»;
– *al comma 3, sopprimere le lettere* b), d) *ed* e);
– *al comma 3 alla lettera* c) *sopprimere le parole:* «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice-civile»;
– *al comma 4 sopprimere il secondo periodo;*
– *al comma 5 sopprimere le parole da:* «che deve contenere» *fino alla fine del periodo.*
– *sopprimere il comma 6.*
Conseguentemente sostituire, ovunque ricorrano nel testo, le parole: «unione civile»*, con le seguenti:* «unione solidale».

1.791
FASANO
Al comma 1, sopprimere le parole: «dello stesso sesso» *e sostituire le parole:* «un'unione civile»*, con le seguenti:* «un'unione solidale».

1.793

MALAN
Al comma 1, sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

1.794
GIOVANARDI
Al comma 1, sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

1.795
SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI
Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «dello stesso sesso».

1.796
GASPARRI
Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «dello stesso sesso».

1.797
PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, URAS, CAMPANELLA, CASALETTO, SIMEONI, GAMBARO, BENCINI, BOCCHINO
Al Capo I, sostituire le parole: «dello stesso sesso»*, con la seguente:* «maggiorenni»*, ovunque ricorrano.*

1.798
MARIO MAURO
Apportare le seguenti modifiche:
1) *Al comma 1, sostituire le parole:* «dello stesso sesso»*, con le seguenti:* «maggiorenni e capaci non legate da rapporti di parentela».
2) *Al comma 2 eliminare le parole:* «tra persone dello stesso sesso».
3) *Al comma 3 lettera* a) *eliminare le parole:* «tra dello stesso sesso».
4) *Al comma 3 sopprimere le lettere* b, c *e* d.
5) *Al comma 3 lettera* e) *eliminare le parole:* «tra dello stesso sesso».
6) *Al comma 4 sopprimere le parole da:* «tra persone dello stesso sesso»*, fino alla fine del comma.*
7) *Al comma 5 sopprimere le parole:* «tra persone dello stesso sesso».
8) *Sopprimere il comma 6.*

1.800
FASANO
Al comma 1, sostituire le parole: «dello stesso sesso»*, con le seguenti:* «maggiorenni e capaci non legate da rapporti di parentela».

1.801
MALAN
Al comma 1, sostituire le parole: «dello stesso sesso»*, con le seguenti:* «che abbiano l'esigenza pratica di condividere un'abitazione a prescindere da qualsivoglia legame».

1.802
GIOVANARDI
Al comma 1, sostituire le parole: «dello stesso sesso»*, con le seguenti:* «che intendono convivere stabilmente e coabitare».

1.803
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, sostituire le parole: «dello stesso sesso»*, con le seguenti:* «di sesso diverso».

1.804
MALAN
Al comma 1, sostituire la parola: «stesso» *con le seguenti:* «strumento militare indipendentemente dal».

1.805
MALAN
Al comma 1, dopo la parola: «stesso» *inserire le seguenti:* «comune a prescindere dal».

1.806
MALAN
Al comma 1, sostituire la parola: «sesso» *con le seguenti:* «domicilio».

1.807
MARIO MAURO
Al comma 1, dopo le parole: «due persone dello stesso sesso» *aggiungere:* «che intendono connotare la loro convivenza di obblighi di solidarietà e di reciproca assistenza».

1.808
MARIO MAURO
Al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso» *aggiungere le seguenti:* «unite da vincolo amicale».

1.809
MARIO MAURO
Al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso» *aggiungere le seguenti:* «di cui almeno una in possesso della cittadinanza italiana».

1.810
MARIO MAURO
Al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso» *aggiungere le seguenti:* «unite dal medesimo centro di interessi di cura ed assistenza reciproca».

1.811
MARIO MAURO
Al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso» *aggiungere le seguenti:* «unite dal medesimo centro di interessi solidaristici».

1.812
MARIO MAURO
Al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso» *aggiungere le seguenti:* «unite dal riconoscimento reciproco del diritto di mutuo soccorso».

1.813
MARIO MAURO
Al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso» *aggiungere le seguenti:* «unite da reciproco riconoscimento di parità e dignità umana».

1.814
MARIO MAURO
Al comma 1 dopo le parole: «due persone dello stesso sesso» *aggiungere la seguente:* «biologico».

1.815
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, dopo la parola: «sesso», *vengono aggiunte le seguenti parole:* «conviventi da almeno tre anni secondo i criteri di cui all'articolo 8 della presente legge».

1.816
MALAN
Al comma 1 dopo la parola: «sesso» *inserire le seguenti:* «o di sesso diverso».

1.817
MARIO MAURO
Al comma 1, sostituire le parole: « costituiscono un'unione civile» *con le seguenti:* «un contratto civile al fine di regolamentare i propri rapporti solidaristici».

1.818
MALAN

Al comma 1, sostituire le parole: «costituiscono un'unione» *con le seguenti:* «dichiarano la propria residenza».

1.819
MALAN
Al comma 1, dopo la parola: «costituiscono»*, inserire le seguenti:* «, ai soli effetti anagrafici,».

1.820
MARIO MAURO
Al comma 1, sostituire le parole: «unione civile»*, con le seguenti:* «di costituire un'associazione i cui componenti siano vincolati dal reciproco rispetto e dal mutuo soccorso».

1.821
MARIO MAURO
Al comma 1, sostituire le parole: «un'unione civile»*, con le seguenti:* «un accordo civile al fine di regolamentare i propri rapporti solidaristici».

1.822
MARIO MAURO
Al comma 1, sostituire le parole: «un'unione civile»*, con le seguenti:* «un aggregato civile al fine di regolamentare i propri rapporti solidaristici».

1.823
MARIO MAURO
Al comma 1 sostituire le parole: «un'unione civile»*, con le seguenti:* «un patto di comunione civile al fine di regolamentare i propri rapporti solidaristici».

1.824
MARIO MAURO
Al comma 1, sostituire le parole: «un'unione civile»*, con le seguenti:* «un accordo di comunione civile al fine di regolamentare i propri rapporti solidaristici».

1.825
MARIO MAURO
Al comma 1, sostituire le parole: «un'unione civile»*, con le seguenti:* «una comunione di civile e reciproco rispetto al fine di regolamentare i propri rapporti solidaristici».

1.826
MARIO MAURO
Al comma 1, sostituire le parole: «un'unione civile»*, con le seguenti:* «un patto civile al fine di regolamentare i propri rapporti solidaristici».

1.827
MARIO MAURO
Al comma 1, sostituire le parole: «un'unione civile»*, con le seguenti:* «una associazione senza scopo di lucro reciproco».

1.828
MARIO MAURO
Al comma 1 sostituire le parole: «un'unione civile»*, con le seguenti:* «un'associazione con finalità di assistenza reciproca».

1.829
MARIO MAURO
Al comma 1, sostituire le parole: «un'unione civile»*, con le seguenti:* «un'associazione con scopi mutualistici».

1.830
MALAN
Sostituire le parole: «un'unione civile»*, con le seguenti:* «un'unione renziana».

1.831

MALAN
Al comma 1, sostituire le parole: «un'unione»*, con le seguenti:* «una società economica per la gestione di abitazione».

1.832
MALAN
Al comma 1, sostituire la parola: «civile»*, con le seguenti:* «economica di gestione domestica».

1.833
MALAN
Al comma 1, dopo la parola: «civile»*, inserire le seguenti:* «di gestione domestica».

1.834
MALAN
Al comma 1, sopprimere le parole: «mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed».

1.835
CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN
Al comma 1, sostituire le parole: «mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni» *con le seguenti:* «rendendo entrambi, contestualmente, specifica dichiarazione anagrafica al comune di residenza».

1.836
MARIO MAURO
Al comma 1 sostituire le parole: «mediante dichiarazione difronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni,»*, con le seguenti:* «quando l'ufficiale di stato civile perfeziona l'iscrizione nel registro nazionale delle unioni civili».

1.837
MALAN
Al comma 1, sostituire la parola: «mediante» *con le seguenti:* «senza».

1.838
MALAN
Al comma 1, sostituire la parola: «mediante» *con le seguenti:* «senza».

1.839
MALAN
Al comma 1, dopo la parola: «mediante» *inserire le seguenti:* «messaggio di posta elettronica, fax o sms, sostitutivi di».

1.840
MALAN
Al comma 1, sopprimere le parole: «dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla».

1.841
MALAN
Al comma 1, sostituire la parola: «dichiarazione» *con le seguenti:* «esibizione della documentazione di costituzione di società».

1.842
MALAN
Al comma 1, dopo la parola: «dichiarazione» *inserire le seguenti:* «avvenuta costituzione di società economica».

1.843
MARIO MAURO
Al comma 1, dopo la parola: «dichiarazione» *aggiungere la parola:* «contestuale».

1.844
MALAN
Al comma,1, sopprimere le parole: «di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza».

1.845
MALAN
Al comma 1, dopo le parole: «mediante dichiarazione», *sostituire la parola:* «di» *con le seguenti.* «autenticata di avvenuta costituzione di società economica».

1.846
MALAN
Al comma 1, dopo le parole: «dichiarazione di» *inserire le seguenti:* «gestione comune di un domicilio».

1.847
MALAN
Al comma 1, sopprimere le parole: «fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di».

1.848
MALAN
Al comma 1, sostituire le parole: «all'ufficiale di» *con le seguenti:* «a un funzionario dell'agenzia delle entrate di qualunque».

1.849
MALAN
Al comma 1, sostituire la parola: «ufficiale» *con le seguenti:* «impiegato che non sia».

1.850
MALAN
Al comma 1, dopo la parola: «ufficiale» *inserire la seguente:* «non»

1.851
MALAN
Al comma 1, sopprimere le parole: «di stato».

1.852
MALAN
Al comma 1, sostituire la parola: «stato civile» *con le seguenti:* «guardia di finanza».

1.853
MALAN
Al comma 1, dopo la parola: «stato» *inserire le seguenti:* «improntato alla supremazia della legge e che sia».

1.854
MALAN
Al comma 1, sopprimere le parole da: «civile» *al termine del comma.*

1.855
MALAN
Al comma l, sostituire la parola: «civile» *con la seguente:* «estero».

1.856
MALAN
Al comma 1, dopo la parola: «civile» *inserire le seguenti:* «di paese estero che abbia stipulato apposito trattato con cui per reciprocità accetta qualsiasi tipo di variazione di stato civile avvenuto in Italia, incluso i riconoscimenti di nullità di matrimoni concordatari da parte di tribunali ecclesiastici».

1.857
DI BIAGIO
Al comma 1, sopprimere le parole: «ed alla presenza di due testimoni».

1.858
GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO
Al comma l, sopprimere le parole: «e alla presenza di due testimoni».

1.859
GIOVANARDI
Al comma 1 dopo le parole: «di fronte all'ufficiale di Stato-Civile» *sopprimere le parole:* «e alla presenza di due testimoni».

1.860
MALAN
Al comma 1, sopprimere le parole da: «ed alla presenza di due testimoni».

1.861
MALAN
Al comma 1, sostituire la parola: «ed» *con le seguenti:* «, al notaio davanti al quale hanno precedentemente stabilito le condizioni della loro comune gestione domestica».

1.862
MALAN
Al comma 1, dopo la parola: «ed» *inserire le seguenti:* «un notaio che abbia precedentemente steso il contratto con le condizioni della loro comune gestione domestica».

1.863
MARIO MAURO
Al comma l, sostituire le parole: «alla presenza di due testimoni» *con le parole:* «alla presenza di un testimone».

1.864
MALAN
Al comma 1, sostituire la parola: «alla» *con le seguenti:* «un funzionario del paese estero interessato».

1.865
MALAN
Al comma 1, dopo la parola: «alla» *inserire le seguenti:* «alla sola ragione di gestire un'abitazione, ciò dichiarando».

1.866
MALAN
Al comma 1, sostituire la parola: «presenza» *con le seguenti:* «condizione di volere unicamente attestare una comune gestione domiciliare con l'ausilio».

1.867
MALAN
Al comma 1, dopo la parola: «presenza» *inserire le seguenti:* «di persone attestanti che essi intendono unicamente dare un quadro alla comune gestione domiciliare senza alcuna prerogativa di carattere matrimoniale o familiare e senza oneri per lo Stato, il cui numero deve essere almeno».

1.868
MALAN
Al comma 1, dopo la parola: «presenza» *sostituire la parola:* «di» *con le seguenti:* «obbligatoria dei rispettivi familiari conviventi e obbligatoria dei».

1.869
MALAN
Al comma 1, dopo le parole: «presenza di» *inserire le seguenti:* «tutti i rispettivi familiari conviventi e».

1.871
MALAN
Al comma 1, al termine, aggiungere le seguenti parole: «che attestino il carattere puramente pratico economico dell'unione».

1.872
GIOVANARDI

Al comma 1 dopo le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni» *sono aggiunte le seguenti:* «l'unione civile fra persone dello stesso sesso è cosa diversa e distinta dal matrimoni fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 cost.».

1.873
MARINELLO, GIOVANARDI
All'articolo 1 del Titolo I dopo il comma 1: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni», *aggiungere il seguente di periodo:* «l'unione civile fra persone dello stesso sesso è cosa diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 cost. e non ha valore giuridico».

1.874
MARINELLO, GIOVANARDI
All'articolo 1 del Titolo I dopo il comma 1 «Due persone dello, stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni» *aggiungere il seguente periodo:* «l'unione civile fra persone dello stesso sesso è cosa diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 costo e non ha effetti giuridici».

1.875
MARINELLO, GIOVANARDI
All'articolo 1 del Titolo I dopo il comma 1: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni», *aggiungere il seguente periodo:* «l'unione civile i fra persone dello stesso sesso è cosa diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 cost.».

1.876
MALAN
Al comma 1, aggiungere il seguente periodo: «Tale unione non ha carattere familiare né matrimoniale».

1.877
GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Agli effetti anagrafici, per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune, medesimo con i familiari di entrambi che condividano la dimora.»

Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Ciascun componente della convivenza come definita dal comma 1-*bis* è responsabile per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela delle dichiarazioni anagrafiche di cui al comma 5. Ciascun componente può rendere inoltre le dichiarazioni relative alle mutazioni delle posizioni degli altri componenti del nucleo di convivenza».

1.878
DI BIAGIO
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Agli effetti anagrafici, per convivenza si intende l'unione fra due persone maggiorenni legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune, insieme con i familiari di entrambi che condividano la dimora».

1.879
GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Agli effetti anagrafici, per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune, insieme con i familiari di entrambi che condividano la dimora».

1.880
MALAN
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. In sede di costituzione dell'unione, l'ufficiale di stato civile, fa presente che essa non ha carattere familiare né matrimoniale».

1.881

MALAN
Sopprimere il comma 2.

1.882
CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN
Sopprimere il comma 2.

1.883
MALAN
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. In applicazione dell'articolo 29 della Costituzione, le prerogative proprie del matrimonio tra un uomo e una donna non sono attribuibili ad alcun tipo di unione o formazione sociale».

1.884
MARIO MAURO
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Presso ogni comune italiano è istituito un registro delle associazioni affettive non aventi finalità familiari di rango costituzionale».

1.885
MARIO MAURO
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Presso ogni comune italiano è istituito un elenco delle associazioni affettive non aventi finalità di tipo familiare».

1.886
MARIO MAURO
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Presso ogni comune italiano è istituito un elenco dei sodalizi solidaristici tra persone con struttura non familiare».

1.887
MARIO MAURO
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Presso ogni comune italiano è istituito un elenco dei sodalizi solidaristici per la tutela dei diritti fondamentali della persona».

1.888
MARIO MAURO
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Presso ogni Tribunale della Repubblica è istituito il registro delle associazioni affettive tra due o più persone anche stranieri o apolidi».

1.889
DI BIAGIO
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Ai sensi degli articoli 1, 4, 6 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223, l'anagrafe della popolazione residente è la raccolta sistematica dell'insieme delle posizioni relative, fra le altre, ai componenti di un'unione civile o di una convivenza che hanno fissato nel comune la propria residenza.
Ciascun componente dell'unione definita dal comma 1 e della convivenza, come definita dal presente comma, è responsabile per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela delle dichiarazioni anagrafiche di cui al comma 5. Ciascun componente può rendere inoltre le dichiarazioni relative alle mutazioni delle posizioni degli altri componenti del nucleo di convivenza».

1.890
GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Ai sensi degli articoli 1, 4, 6 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223, l'anagrafe della popolazione residente è la raccolta sistematica dell'insieme delle posizioni relative, fra le altre, ai componenti di una convivenza che hanno fissato nel comune la propria residenza».

1.891
MARIO MAURO
Sostituire il comma 2, con il seguente:
«2. Presso gli uffici dello stato civile di ogni comune italiano è istituito il registro delle unioni civili in cui possono essere inseriti a richiesta e previo accertamento della sussistenza delle condizioni di legge e in assenza dei motivi ostativi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* due persone o più persone anche dello stesso sesso, maggiorenni e capaci di intendere e di volere, unite da reciproco vincolo di amore o comunque di tipo solidaristico o di assistenza».

1.892
MARIO MAURO
Sostituire il comma 2, con il seguente:
«2. Presso gli uffici dello stato civile di ogni comune italiano è istituito il registro delle unioni civili in cui possono essere inseriti a richiesta e previo accertamento della sussistenza delle condizioni di legge e in assenza dei motivi ostativi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* due persone o più persone anche dello stesso sesso, maggiorenni e capaci di intendere e di volere, unite da reciproco vincolo di amore».

1.893
MARIO MAURO
Sostituire il comma 2, con il seguente:
«2. Presso gli uffici dello stato civile di ogni comune italiano è istituito il registro delle unioni civili in cui possono essere inseriti a richiesta e previo accertamento della sussistenza delle condizioni di legge e in assenza dei motivi ostativi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* due persone o più persone anche dello stesso sesso, maggiorenni e capaci di intendere e di volere, unite da reciproco vincolo affettivo anche *more uxorio* e non solo».

1.894
MARIO MAURO
Sostituire il comma 2, con il seguente:
«2. Presso gli uffici dello stato civile di ogni comune italiano è istituito il registro delle unioni civili in cui possono essere inseriti a richiesta e previo accertamento della sussistenza delle condizioni di legge e in assenza dei motivi ostativi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* due persone o più persone anche dello stesso sesso, maggiorenni e capaci di intendere e di volere, unite da reciproco vincolo di amore».

1.895
MARIO MAURO
Sostituire il comma 2, con il seguente:
«2. Presso gli uffici dello stato civile di ogni comune italiano è istituito il registro delle unioni civili in cui possono essere inseriti a richiesta e previo accertamento della sussistenza delle condizioni di legge e in assenza dei motivi ostativi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* due persone o più persone anche dello stesso sesso, maggiorenni e capaci di intendere e di volere, unite da reciproco vincolo affettivo anche *more uxorio* e non solo».

1.896
MARIO MAURO
Sostituire il comma 2, con il seguente:
«2. Presso gli uffici dello stato civile di ogni comune italiano è istituito il registro delle unioni civili in cui possono essere inseriti a richiesta e previo accertamento della sussistenza delle condizioni di legge e in assenza dei motivi ostativi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* due persone o più persone anche dello stesso sesso, maggiorenni e capaci di intendere e di volere, unite da reciproco vincolo affettivo anche *more uxorio*».

1.897
MARIO MAURO
Sostituire il comma 2, con il seguente:
«2. Presso ogni registro di cui all'articolo 449 del codice civile è istituita una apposita sezione denominata ''sezione relativa alle associazioni affettive tra persone dello stesso sesso o di sesso diverso non riconosciute ai sensi dell'articolo 29 della Costituzione''».

1.898
MARIO MAURO
Sostituire il comma 2, con il seguente:
«2. Presso ogni registro di cui all'articolo 449 del codice civile è istituita una apposita sezione denominata ''sezione relativa alle associazioni affettive tra persone dello stesso sesso o di sesso diverso non riconosciute dall'articolo 29 della Costituzione''».

1.899
MARIO MAURO
Sostituire il comma 2, con il seguente:
«2. Presso ogni registro di cui all'articolo 449 del codice civile è istituita una apposita sezione denominata ''sezione relativa alle associazioni affettive differenti dalla società naturale di cui all'articolo 29 della Costituzione''».

1.900
MARIO MAURO
Sostituire il comma 2, con il seguente:
«2. Presso ogni registro di cui all'articolo 449 del codice civile è istituita una apposita sezione denominata ''sezione relativa ai sodalizi affettivi tra persone dello stesso sesso o di sesso diverso non aventi struttura familiare''».

1.901
MARIO MAURO
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Presso ogni registro di cui all'articolo 449 del codice civile è istituita una apposita sezione denominata ''sezione relativa alle associazioni affettive tra persone dello stesso sesso o di sesso diverso non aventi finalità familiare''».

1.902
MARIO MAURO
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Presso ogni registro di cui all'articolo 449 del codice civile è istituita una apposita sezione denominata ''sezione relativa alle associazioni affettive tra persone dello stesso sesso o di sesso diverso non aventi natura familiare''».

1.903
MARIO MAURO
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Presso ogni comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia è istituito il registro delle unioni civili delle persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer* e/o lesbiche ed è designato il responsabile del registro delle unioni il quale vigila sul contenuto, sulle annotazioni, sulle modifiche ed iscrizioni di sua competenza. I soggetti residenti in altri comuni, per registrare l'unione si rivolgono al responsabile presso il corrispondente comune sede di provincia o di *ex* provincia a cui detto comune appartiene ovvero apparteneva. Ai fini della presente legge, laddove si parli di ''comune'' e di relativo registro delle unioni, si intende comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia. Ovunque ricorra l'espressione ''ufficiale di stato civile'' nel codice civile o in altre leggi e/o regolamenti, ai fini della presente legge si intende il riferimento al ''responsabile del registro delle unioni''».

1.904

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso ogni comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia è istituito il registro delle unioni civili delle persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer* e/o lesbiche ed è designato il responsabile del registro delle unioni il quale vigila sul contenuto, sulle annotazioni, sulle modifiche ed iscrizioni di sua competenza. I soggetti residenti in altri comuni, per registrare l'unione si rivolgono al responsabile presso il corrispondente comune sede di provincia o di *ex* provincia a cui detto comune appartiene ovvero apparteneva. Ai fini della presente legge, laddove si parli di ''comune'' e di relativo registro delle unioni, si intende comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia. Ovunque ricorra l'espressione ''Ufficiale di stato civile'' nel codice civile o in altre leggi e/o regolamenti, ai fini della presente legge si intende il riferimento al ''responsabile del registro delle unioni''».

1.905

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso ogni comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia è istituito il registro delle unioni civili delle persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer* ed è designato il responsabile del registro delle unioni il quale vigila sul contenuto, sulle annotazioni, sulle modifiche ed iscrizioni di sua competenza. I soggetti residenti in altri comuni, per registrare l'unione si rivolgono al responsabile presso il corrispondente comune sede di provincia o di *ex* provincia a cui detto comune appartiene ovvero apparteneva. Ai fini della presente legge, laddove si parli di ''comune'' e di relativo registro delle unioni, si intende comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia. Ovunque ricorra l'espressione ''Ufficiale di stato civile'' nel codice civile o in altre leggi e/o regolamenti, ai fini della presente legge si intende il riferimento al ''responsabile del registro delle unioni''».

1.906

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso ogni comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia è istituito il registro delle unioni civili delle persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer* ed è designato il responsabile del registro delle unioni il quale vigila sul contenuto, sulle annotazioni, sulle modifiche ed iscrizioni di sua competenza. I soggetti residenti in altri comuni, per registrare l'unione si rivolgono al responsabile presso il corrispondente comune sede di provincia o di *ex* provincia a cui detto comune appartiene ovvero apparteneva. Ai fini della presente legge, laddove si parli di ''comune'' e di relativo registro delle unioni, si intende comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia. Ovunque ricorra l'espressione ''Ufficiale di stato civile'' nel codice civile o in altre leggi e/o regolamenti, ai fini della presente legge si intende il riferimento al ''responsabile del registro delle unioni''».

1.907

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso ogni comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia è istituito il registro delle unioni civili delle persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* ed è designato il responsabile del registro delle unioni il quale vigila sul contenuto, sulle annotazioni, sulle modifiche ed iscrizioni di sua competenza. I soggetti residenti in altri comuni, per registrare l'unione si rivolgono al responsabile presso il corrispondente comune sede di provincia o di *ex* provincia a cui detto comune appartiene ovvero apparteneva. Ai fini della presente legge, laddove si parli di ''comune'' e di relativo registro delle unioni, si intende comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia. Ovunque ricorra l'espressione ''Ufficiale di stato civile'' nel codice civile o in altre leggi e/o regolamenti, ai fini della presente legge si intende il riferimento al ''responsabile del registro delle unioni''».

1.908

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso ogni comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia è istituito il registro delle unioni civili delle persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* ed è designato il responsabile del registro delle unioni il quale vigila sul contenuto, sulle annotazioni,

sulle modifiche ed iscrizioni di sua competenza. I soggetti residenti in altri comuni, per registrare l'unione si rivolgono al responsabile presso il corrispondente comune sede di provincia o di *ex* provincia a cui detto comune appartiene ovvero apparteneva. Ai fini della presente legge, laddove si parli di ''comune'' e di relativo registro delle unioni, si intende comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia. Ovunque ricorra l'espressione ''Ufficiale di stato civile'' nel codice civile o in altre leggi e/o regolamenti, ai fini della presente legge si intende il riferimento al ''responsabile del registro delle unioni''».

1.909

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso ogni comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia è istituito il registro delle unioni civili delle persone omosessuali e/o transessuali ed è designato il responsabile del registro delle unioni il quale vigila sul contenuto, sulle annotazioni, sulle modifiche ed iscrizioni di sua competenza. I soggetti residenti in altri comuni, per registrare l'unione si rivolgono al responsabile presso il corrispondente comune sede di provincia o di *ex* provincia a cui detto comune appartiene ovvero apparteneva. Ai fini della presente legge, laddove si parli di ''comune'' e di relativo registro delle unioni, si intende comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia. Ovunque ricorra l'espressione ''Ufficiale di stato civile'' nel codice civile o in altre leggi e/o regolamenti, ai fini della presente legge si intende il riferimento al ''responsabile del registro delle unioni''».

1.910

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso ogni comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia è istituito il registro delle unioni civili delle persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* ed è designato il responsabile del registro delle unioni il quale vigila sul contenuto, sulle annotazioni, sulle modifiche ed iscrizioni di sua competenza. I soggetti residenti in altri comuni, per registrare l'unione si rivolgono al responsabile presso il corrispondente comune sede di provincia o di *ex* provincia a cui detto comune appartiene ovvero apparteneva. Ai fini della presente legge, laddove si parli di ''comune'' e di relativo registro delle unioni, si intende comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia. Ovunque ricorra l'espressione ''Ufficiale di stato civile'' nel codice civile o in altre leggi e/o regolamenti, ai fini della presente legge si intende il riferimento al ''responsabile del registro delle unioni''».

1.911

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso ogni comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia è istituito il registro delle unioni civili delle persone omosessuali ed è designato il responsabile del registro delle unioni il quale vigila sul contenuto, sulle annotazioni, sulle modifiche ed iscrizioni di sua competenza. I soggetti residenti in altri comuni, per registrare l'unione si rivolgono al responsabile presso il corrispondente comune sede di provincia o di *ex* provincia a cui detto comune appartiene ovvero apparteneva. Ai fini della presente legge, laddove si parli di ''comune'' e di relativo registro delle unioni, si intende comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia. Ovunque ricorra l'espressione ''ufficiale di stato civile'' nel codice civile o in altre leggi e/o regolamenti, ai fini della presente legge si intende il riferimento al ''responsabile del registro delle unioni''».

1.912

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso ogni comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia è istituito il registro delle unioni civili delle persone omosessuali ed è designato il responsabile del registro delle unioni il quale vigila sul contenuto, sulle annotazioni, sulle modifiche ed iscrizioni di sua competenza. I soggetti residenti in altri comuni, per registrare l'unione si rivolgono al responsabile presso il corrispondente comune sede di provincia o di *ex* provincia a cui detto comune appartiene ovvero apparteneva. Ai fini della presente legge, laddove si parli di ''comune'' e di relativo registro delle unioni, si intende comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia. Ovunque ricorra l'espressione ''ufficiale di stato civile'' nel codice civile o in altre leggi e/o regolamenti, ai fini della presente legge si intende il riferimento al ''responsabile del registro delle unioni''».

1.913
MARIO MAURO
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Presso ogni comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia è istituito il registro delle unioni civili delle persone dello stesso sesso ed è designato il responsabile del registro delle unioni il quale vigila sul contenuto, sulle annotazioni, sulle modifiche ed iscrizioni di sua competenza. I soggetti residenti in altri comuni, per registrare l'unione si rivolgono al responsabile presso il corrispondente sede di provincia o di *ex* provincia a cui detto comune appartiene ovvero apparteneva. Ai fini della presente legge, laddove si parli di ''comune'' e di relativo registro delle unioni, si intende comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia. Ovunque ricorra l'espressione ''ufficiale di stato civile'' nel codice civile o in altre leggi e/o regolamenti, ai fini della presente legge si intende il riferimento al ''responsabile del registro delle unioni''».

1.914
GIOVANARDI
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Presso ogni comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia è istituito il registro delle unioni civili delle persone dello stesso sesso ed è designato il responsabile del registro delle unioni il quale vigila sul contenuto, sulle annotazioni, sulle modifiche ed iscrizioni di sua competenza. I soggetti residenti in altri comuni, per registrare l'unione si rivolgono al responsabile presso il corrispondente sede di provincia o di *ex* provincia a cui detto comune appartiene ovvero apparteneva. Ai fini della presente legge, laddove si parli di ''comune'' e di relativo registro delle unioni, si intende comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia. Ovunque ricorra l'espressione ''ufficiale di stato civile'' nel codice civile o in altre leggi e/o regolamenti, ai fini della presente legge si intende il riferimento al ''responsabile del registro delle unioni''».

1.915
MARIO MAURO
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.916
GIOVANARDI
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.917
MARIO MAURO
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.918
MARIO MAURO
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.919
GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.920

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.921

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer* e/o ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.922

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer* e/o ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un 'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.923

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer* e/o ovvero lesbiche salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alta presenza di due testimoni».

1.924

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer* e/o ovvero lesbiche salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.925

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer* e/o ovvero lesbiche salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.926

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer* e/o ovvero lesbiche salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.927
GIOVANARDI
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer* e/o ovvero lesbiche salvo il caso in cui una, e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.928
MARIO MAURO
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer* e/o ovvero lesbiche salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.929
GIOVANARDI
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/ ovvero *queer* e/o ovvero lesbiche salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.930
MARIO MAURO
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer* e/o ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.931
GIOVANARDI
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.932
MARIO MAURO
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.933
GIOVANARDI
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.934
MARIO MAURO
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.935
GIOVANARDI
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.936
MARIO MAURO
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.937
GIOVANARDI
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.938
MARIO MAURO
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.939
MARIO MAURO
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.940
GIOVANARDI
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.941
MARIO MAURO
Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.942
GIOVANARDI
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.943
MARIO MAURO
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsablle del registro».

1.944
GIOVANARDI
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.945
GIOVANARDI
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Presso gli uffici dello stato civile di ogni comune italiano è istituito il registro delle unioni civili tra persone omosessuali e/ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/o *queer* e/o lesbiche».

1.946
MARIO MAURO
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.947
GIOVANARDI
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.948
MARIO MAURO
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.949
GIOVANARDI
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.950

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer*, anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso, costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.951

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.952

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.953

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.954

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.955

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.956

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.957

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.958
MARIO MAURO
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.959
MARIO MAURO
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.960
GIOVANARDI
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.961
MARIO MAURO
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza dì due testimoni».

1.962
GIOVANARDI
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.963
MARIO MAURO
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.964
GIOVANARDI
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Due persone omosessuali e/ o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.965
MARIO MAURO
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.966
GIOVANARDI
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.967
MARIO MAURO
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.968
GIOVANARDI
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.969
MARIO MAURO
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.970
MARIO MAURO
Sostituire il comma 2, con il seguente:
«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.971
GIOVANARDI
Sostituire il comma 2, con il seguente:
«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.972
GIOVANARDI
Sostituire il comma 2, con il seguente:
«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.973
MARIO MAURO
Sostituire il comma 2, con il seguente:
«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.974
GIOVANARDI
Sostituire il comma 2, con il seguente:
«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.975
GIOVANARDI
Sostituire il comma 2, con il seguente:
«2. Presso gli uffici dello stato civile di ogni comune italiano è istituito il registro delle unioni civili tra persone omosessuali e/ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/o *queer*».

1.976
MARIO MAURO
Sostituire il comma 2, con il seguente:
«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.977
GIOVANARDI
Sostituire il comma 2, con il seguente:
«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.978
MARIO MAURO
Sostituire il comma 2, con il seguente:
«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.979
GIOVANARDI
Sostituire il comma 2, con il seguente:
«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.980
MARIO MAURO
Sostituire il comma 2, con il seguente:
«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso, costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.981
GIOVANARDI
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.981/bis
MARIO MAURO
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.982
GIOVANARDI
Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.983
MARIO MAURO
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.984
GIOVANARDI
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.985
MARIO MAURO
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.986
GIOVANARDI
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.987
MARIO MAURO
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.988
GIOVANARDI
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.989
MARIO MAURO
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.990
GIOVANARDI
Sostituire il comma 2, con il seguente:

Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.991
MARIO MAURO
Sostituire il comma 2, con il seguente:
«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.992
GIOVANARDI
Sostituire il comma 2, con il seguente:
«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.993
MARIO MAURO
Sostituire il comma 2, con il seguente:
«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.994
GIOVANARDI
Sostituire il comma 2, con il seguente:
«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.995
MARIO MAURO
Sostituire il comma 2, con il seguente:
«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.996
GIOVANARDI
Sostituire il comma 2, con il seguente:
«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.997
MARIO MAURO
Sostituire il comma 2, con il seguente:
«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.998

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.999

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1000

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali, ovvero transessuali, ovvero *transgender* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1001

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali cl o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1002

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1003

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1004

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1005

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso gli uffici dello stato civile di ogni comune italiano è istituito il registro delle unioni civili tra persone omosessuali e/o ovvero transessuali e /o ovvero *transgender*».

1.1006

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso e/o ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1007

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso e/o ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due».

1.1008

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso e/o ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intraprese le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1009

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso e/o ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per ti cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte ai responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1010

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso e/ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1011

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso e/ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1012

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso e/ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1013

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso e/ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1014

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1015

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1016

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali, anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso, costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1017

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1018

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1019

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali, anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1020

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1021

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1022

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1023

MARIO MAURO
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1024
GIOVANARDI
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1025
MARIO MAURO
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1026
GIOVANARDI
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1027
MARIO MAURO
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1028
GIOVANARDI
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1029
MARIO MAURO
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1030
MARIO MAURO
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1031
GIOVANARDI
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1032
MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali, ovvero transessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1033

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1034

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1035

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile».

1.1036

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1037

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1038

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali salvo il caso In cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di Una delle due».

1.1039

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1040

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1041

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1042

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1043

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso gli uffici dello stato civile di ogni comune italiano è istituito il registro delle unioni civili tra persone omosessuali e/ovvero transessuali».

1.1044

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1045

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione difronte al responsabile del registro del comune e di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1046

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1047

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1048

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1049

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1050

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1051

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1052

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1053

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro dei comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1054

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1055

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1056

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1057

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1058

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1059

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1060

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1061

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile. del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1062

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1063

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1064

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali salva il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1065

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1066

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1067

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1068
GIOVANARDI
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di tesidenza di una delle due».

1.1069
MARIO MAURO
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1070
GIOVANARDI
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1071
MARIO MAURO
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1072
GIOVANARDI
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1073
GIOVANARDI
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Presso gli uffici dello stato civile di ogni comune italiano è istituito il registro delle unioni civili tra persone omosessuali».

1.1074
MARIO MAURO
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1075
GIOVANARDI
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1076
MARIO MAURO
Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1077
GIOVANARDI
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1078
MARIO MAURO
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1079
GIOVANARDI
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1080
MARIO MAURO
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1081
GIOVANARDI
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1082
MARIO MAURO
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1083
GIOVANARDI
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1084
MARIO MAURO
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1085
GIOVANARDI
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1086
MARIO MAURO
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1087
GIOVANARDI
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un 'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1088
MARIO MAURO
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1089
GIOVANARDI
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per ti cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1090
ZIZZA
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. È istituito il registro delle unioni civili tra persone dello stesso sesso presso gli uffici dello stato civile dei comuni».

1.1091
ICHINO, MARAN
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Gli atti di unione civile di cui al comma 1 sono registrati nei registri dello stato civile tenuti presso ogni comune».

1.1092
MALAN
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Fatto salvo che le prerogative della famiglia e del matrimonio restano riservate a tali istituti,».

1.1093
MALAN
Al comma 2, sopprimere le parole: «Presso gli uffici dello stato civile di ogni comune italiano».

1.1094
MALAN
Al comma 2, sostituire la parola: «Presso» *con le seguenti:* «Secondo principi e criteri del tutto distinti dal matrimonio, con».

1.1095
MALAN
Al comma 2, dopo la parola: «Presso» *inserire la seguente:* «non».

1.1096
MALAN
Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «gli uffici di stato civile di».

1.1097
MALAN
Al comma 2, dopo la parola: «gli» *inserire le seguenti:* «organismi sindacali che ne abbiano fatto richiesta degli».

1.1098
MALAN
Al comma 2, sostituire la parola: «uffici di stato civile» *con le seguenti:* «uffici territoriali dell'Agenzia delle entrate competente».

1.1099
MALAN
Al comma 2, sostituire le parole: «uffici dello stato civile» *con le seguenti:* «enti *pro-loco* che si rendano disponibili con apposita istanza in carta bollata».

1.1100
MALAN
Al comma 2, sopprimere le parole «dello stato civile».

1.1101
MALAN
Al comma 2, sostituire le parole: «dello stato» *con le seguenti:* «della protezione».

1.1102
MALAN
Al comma 2, sopprimere la parola: «civile».

1.1103
GIOVANARDI
Al comma 2, dopo le parole: «presso gli uffici dello Stato Civile» *sopprimere le parole:* «di ogni comune».

1.1104
GIOVANARDI
Al comma 2, sostituire le parole:« lidi ogni comune italiano» *con le seguenti:* «dei comuni italiani che sceglieranno di aderire».

1.1105
MALAN
Al comma 2, sostituire la parola: «di» *con le seguenti:* «, i cui impiegati si rendano disponibili su base volontaria,».

1.1106
MALAN
Al comma 2, sostituire le parole: «ogni comune italiano» *con le seguenti:* «capoluogo di provincia».

1.1107
MALAN
Al comma 2, sostituire le parole: «comune italiano» *con la seguente:* «provincia».

1.1108
MALAN
Al comma 2, sopprimere la parola: «italiano».

1.1109
MALAN
Al comma 2, sostituire la parola: «italiano»*; con la seguente:* «libico».

1.1110
MALAN
Al comma 2, dopo la parola: «italiano» *inserire le seguenti:* «che, con delibera della Giunta si renda disponibile a scopo di rilevamento statistico».

1.1111
MALAN
Al comma 2, sostituire le parole: «è istituito il registro delle unioni civili tra persone dello stesso» *con le seguenti:* «si fa».

1.1112
MALAN
Al comma 2, sostituire la parola: «è» *con le seguenti:* «non viene».

1.1113
MALAN
Al comma 2, dopo la parola: «è» *inserire le seguenti:* «, con delibera del Consiglio comunale a scopo di rilevamento statistico,».

1.1114
MALAN
Al comma 2, sostituire la parola: «istituito» *con la seguente:* «vietato».

1.1115
MALAN
Al comma 2, dopo la parola: «istituito» *inserire le seguenti:* «, a finalità statistiche,».

1.1116
MARIO MAURO
Al comma 2 sostituire le parole: «il registro nazionale delle unioni civili tra persone dello stesso sesso» *con le seguenti:* «unioni solidaristiche a garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo e della pari dignità dei cittadini».

1.1117
MALAN
Al comma 2, sostituire la parola: «il» *con le seguenti:* «per un periodo sperimentale di trenta giorni un».

1.1118
MALAN
Al comma 2, dopo la parola: «il» *inserire la seguente:* «piccolo».

1.1119
MALAN
Al comma 2, sostituire le parole: «registro delle unioni civili tra» *con le seguenti:* «consultorio per».

1.1120
MALAN
Al comma 2, dopo la parola: «registro» *inserire la seguente:* «delle *onlus* a favore».

1.1121
MALAN
Al comma 2, sostituire le parole: «delle unioni civili tra persone dello stesso» *con la seguente:* «dei lavoratori e delle lavoratrici del».

1.1122
MALAN
Al comma 2, sostituire le parole: «delle unioni civili tra persone dello stesso» *con la seguente:* «del».

1.1123
MALAN
Al comma 2, sostituire la parola: «delle» *con le seguenti:* «per un periodo sperimentale di trenta giorni un».

1.1124
MALAN
Al comma 2, dopo la parola: «delle» *inserire la seguente:* «associazioni a favore».

1.1125
MALAN
Al comma 2, sopprimere le parole: «unioni civili tra».

1.1126
MALAN
Al comma 2, sostituire le parole: «unioni civili tra» *con le seguenti:* «società in accomandita semplice formate da».

1.1127
MALAN
Al comma 2, dopo la parola: «unioni» *inserire le seguenti:* «per la gestione di abitazioni».

1.1128
MALAN
Al comma 2, sopprimere le parole: «civili tra persone dello stesso sesso».

1.1129
MALAN
Al comma 2, sostituire la parola: «civili» *con le seguenti:* «per la gestione domestica».

1.1130
MALAN
Al comma 2, dopo la parola: «civili» *inserire le seguenti:*«per la gestione domestica».

1.1131
MALAN
Al comma 2, sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1132
SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI
Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1133
GIOVANARDI
Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1135
FASANO
Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1136
MALAN
Al comma 2, sostituire la parola: «tra» *con le seguenti:*«volte alla gestione comune di abitazioni per».

1.1137
MALAN
Al comma 2, dopo la parola: «tra» *inserire le seguenti:*«gruppi di».

1.1138
MALAN
Al comma 2, sostituire la parola: «persone» *con le seguenti:*«associazioni di volontariato i cui iscritti sono».

1.1139
MALAN
Al comma 2, dopo la parola: «persone» *inserire le seguenti:*«che non sono».

1.1140
MALAN
Al comma 2, sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

1.1141
MARIO MAURO
Al comma 2 sostituire le parole: «dello stesso sesso» *con le seguenti:* «anche di sesso biologicamente diverso».

1.1142
MARIO MAURO
Al comma 2 sostituire le parole: «dello stesso sesso» *con le seguenti:* «anche di sesso biologicamente uguale».

1.1143
MALAN
Al comma 2 sostituire la parola: «dello» *con le seguenti:* «che non appartengono allo».

1.1144
MALAN
Al comma 2, dopo la parola: «dello» *inserire le seguenti:* «*status* diverso da quello dello».

1.1145
MALAN
Al comma 2, sostituire le parole: «stesso sesso» *con le seguenti:* «stradario cittadino ai fini del rispetto delle pari opportunità nell'assegnazione dei toponimi».

1.1146
MALAN
Al comma 2, dopo la parola: «stesso» *inserire le seguenti:* «cognome, con elenchi separati a seconda del».

1.1147
MALAN
Al comma 2, sostituire la parola: «sesso» *con le seguenti:* «orientamento sessuale».

1.1148
MALAN
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che intendono condividere un'abitazione indipendentemente da qualsivoglia legame affettivo o sessuale».

1.1149
GIOVANARDI
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; la decisione di istituire i registri delle unioni civili è demandata alle singole giunte comunali.».

1.1150
MARIO MAURO
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «se uno o entrambi i dichiaranti hanno figli minorenni e salvo che questi non siano legittimamente formalmente e concretamente affidati a terzi soggetti e altresì nel caso di figlio maggiorenne convivente con uno dei dichiaranti il quale non presti il consenso alla detta iscrizione di cui al comma 1».

1.1151
MALAN
Al comma 2, aggiungere il seguente periodo: «Tali unioni hanno il solo scopo di gestire in modo condiviso un'abitazione indipendentemente da qualsivoglia legame affettivo o sessuale».

1.1152

MALAN
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-*bis*. Le unioni di cui alla presente legge hanno il solo scopo di gestire in modo condiviso un'abitazione e non possono in nessun modo assumere le caratteristiche del matrimonio o della famiglia».

1.1153
ORELLANA, MUSSINI
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-*bis*. All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni della Sezione II del Capo III del Titolo VI del Libro I del Codice Civile.».

1.1154
MALAN
Sopprimere il comma 3.

1.1155
CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN
Sostituire il comma 3, con il seguente:
«3. Sono cause impeditive della costituzione dell'unione civile:
a) la sussistenza di un vincolo derivante da matrimonio per il quale non sia stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
b) la sussistenza del vincolo derivante da unione civile in atto;
c) la minore età anche di una sola delle parti, salvo l'autorizzazione del Tribunale ai sensi dell'articolo 84 del codice civile;
d) l'interdizione anche di una sola delle parti per infermità mentale. Se il procedimento di interdizione è in corso, non può procedersi alla costituzione dell'unione civile sino al passaggio in giudicato della sentenza di rigetto della istanza di interdizione;
e) la sussistenza delle ipotesi di cui all'articolo 87, comma l°, del codice civile, nonché il vincolo di parentela tra lo zio e il nipote e tra la zia e la nipote;
f) la condanna per il delitto di omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra parte o sulla persona vincolata da unione civile con l'altra parte».

1.1156
DI BIAGIO
Sostituire il comma 3, con il seguente:
«3. Sono cause impeditive per la registrazione dell'unione di fatto:
a) la sussistenza di un vincolo matrimoniale per il quale non sia stata pronunciata cessazione degli effetti civili;
b) la presenza di un'unione civile registrata all'anagrafe;
c) la minore età;
d) l'interdizione per infermità di mente. Qualora l'istanza di interdizione sia solo promossa, la registrazione dell'unione è comunque sospesa fino ad avvenuta sentenza passata in giudicato;
e) la sussistenza delle ipotesi di cui all'articolo 87 del codice civile. Si applicano le disposizioni dell'articolo 87 codice civile;
f) la sussistenza di fattispecie penali di cui all'articolo 88 del codice civile. Qualora sussista unicamente un rinvio a giudizio, la registrazione dell'unione di fatto è sospesa fino ad avvenuta sentenza di proscioglimento».

1.1157
GIOVANARDI
Sostituire il comma 3, con il seguente:
«3. Sono cause impeditive per la costituzione della unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer* e/o lesbiche».

1.1158
GIOVANARDI
Sostituire il comma 3, con il seguente:
«3. Sono cause impeditive per la costituzione della unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer*».

1.1159
GIOVANARDI
Sostituire il comma 3, con il seguente:
«3. Sono cause impeditive per la costituzione della unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender*».

1.1160
GIOVANARDI
Sostituire il comma 3, con il seguente:
«3. Sono cause impeditive per la costituzione della unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali».

1.1161
GIOVANARDI
Sostituire il comma 3, con il seguente:
«3. Sono cause impeditive per la costituzione della unione civile fra persone omosessuali».

1.1162
MALAN
Al comma 3, premettere le seguenti parole al primo periodo: «Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5,».

1.1163
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 3, sostituire le parole: «Sono cause impeditive per la costituzione della unione civile tra persone dello stesso sesso» *in seguente:* «Sono cause impeditive per la costituzione della unione civile di natura affettiva tra persone dello stesso sesso».

1.1164
MARIO MAURO
Al comma 3 sostituire le parole: «dell'unione civile» *con le seguenti:* «dell'unione solidaristica di cui ai commi precedenti».

1.1165
MALAN
Al comma 3, sostituire le parole: «unione civile tra» *con le seguenti:* «società in accomandita semplice formata da».

1.1166
MALAN
Al comma 3, dopo la parola: «unione» *inserire le seguenti:* «per la gestione di un'abitazione».

1.1167
MALAN
Al comma 3, sostituire la parola: «civile» *con le seguenti:* «per la gestione domestica».

1.1168
GIOVANARDI
Al comma 3 sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso» *ovunque ricorrano.*

1.1169
MALAN
Al comma 3, sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1170
FASANO
Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «tra persone dello steso sesso».

1.1172
MALAN
Al comma 3, sostituire la parola: «tra» con le seguenti: «volta alla gestione comune di abitazione per».

1.1173
MALAN
Al comma 3, dopo la parola: «tra» *inserire le seguenti:* «gruppi di».

1.1174
MALAN
Al comma 3, sostituire la parola: «persone» *con le seguenti:* «associazioni di volontariato i cui iscritti sono».

1.1175
MALAN
Al comma 3, dopo la parola: «persone» *inserire le seguenti:* «che non sono».

1.1176
MALAN
Al comma 3, sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

1.1177
MALAN
Al comma 3, sostituire la parola: «dello» *con le seguenti:* «che non appartengono allo».

1.1178
MALAN
Al comma 3, dopo la parola: «dello» *inserire le seguenti:* «*status* diverso da quello dello».

1.1179
MALAN
Al comma 3, sostituire le parole: «stesso sesso» *con le seguenti:* «stradario cittadino ai fini del rispetto delle pari opportunità nell'assegnazione dei toponimi».

1.1180
MALAN
Al comma 3, dopo la parola: «stesso» *inserire le seguenti:* «cognome, con elenchi separati a seconda del».

1.1181
MALAN
Al comma 3, sostituire la parola: «sesso» *con le seguenti:* «orientamento sessuale».

1.1182
MALAN
Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che intendono condividere un'abitazione indipendentemente da qualsivoglia legame affettivo o sessuale».

1.1183
MALAN
Al comma 3, prima della lettera a) *inserire la seguente:*

«*0)* non appartenere a sessi diversi;».

1.1184
MALAN
Al comma 3, sopprimere la lettera a).

1.1185
DI BIAGIO
Al comma 3, apportare le seguenti modifiche:

«1) – sostituire la lettera *a)* con la seguente:

''*a)* la sussistenza di un vincolo matrimoniale per il quale non sia stata pronunciata cessazione degli effetti civili;''

– 2) – dopo la lettera *a)* inserire la seguente:

''*a-bis)* la sussistenza di una unione civile registrata presso l'anagrafe, per la quale non sia stata resa idonea comunicazione di cessazione;''

– 3) – alla lettera *b)* le parole da: ''salvo'' fino a ''codice civile'' sono soppresse;

4) – alla lettera *c)*, le parole: '', si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile'' sono sostituite dalle seguenti '', qualora l'istanza di interdizione sia solo promossa, la registrazione dell'unione è comunque sospesa fino ad avvenuta sentenza passata in giudicato'';

5) – alla lettera *d)*, le parole: ''di cui ai commi primo, secondo e terzo dell'articolo'' sono sostituite dalle seguenti: ''di cui all'articolo''».

1.1186

GIOVANARDI

Al comma 3, sostituire la lettera a), *con la seguente:*

«*a)* la sussistenza di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone omosessuali, e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer* e/o lesbiche».

1.1187

GIOVANARDI

Al comma 3, sostituire la lettera a), *con la seguente:*

«*a)* la sussistenza di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer*».

1.1188

GIOVANARDI

Al comma 3, sostituire la lettera a), *con la seguente:*

«*a)* la sussistenza di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender*».

1.1189

GIOVANARDI

Al comma 3, sostituire la lettera a), *con la seguente:*

«*a)* La sussistenza di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali».

1.1190

GIOVANARDI

Al comma 3, sostituire la lettera a), *con la seguente:*

«*a)* la sussistenza di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone omosessuali».

1.1191

ZIZZA

Al comma 3, sostituire la lettera a), *con la seguente:*

«*a)* la sussistenza di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso e la sussistenza dello *status* di genitore;».

1.1192

MARIO MAURO

Al comma 3, sostituire la lettera a), *con la seguente:*

«*a)* l'unione solidaristica di cui al comma precedente non produce effetti confliggenti con i diritti nascenti da un vincolo matrimoniale vigente».

1.1193

MALAN

Al comma 3, sostituire la lettera a), *con la seguente:*

«*a)* avere una seconda casa;».

1.1194

MALAN

Al comma 3, lettera a), *sopprimere le parole:* «la sussistenza di un vincolo matrimoniale o».

1.1195

MALAN

Al comma 3, lettera a), *sopprimere le parole:* «o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso».

1.1196
SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI
Al comma 3, lettera a) *e lettera* e), *sopprimere le seguenti parole:* «tra persone dello stesso sesso».

1.1198
MARIO MAURO
Al comma 3, lettera a), *sopprimere le parole:* «tra persone dello stesso sesso».

1.1199
SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI
Al comma 3, lettera a), *sopprimere le seguenti parole:* «tra persone dello stesso sesso».

1.1200
MALAN
Al comma 3, lettera a), *sopprimere le parole:* «tra persone dello stesso sesso».

1.1201
FASANO
Al comma 3, lettera a), *sopprimere le seguenti parole:* «tra persone dello stesso sesso».

1.1202
MALAN
Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

1.1203
MARIO MAURO
Al comma 3, alla lettera a), *aggiungere in fine le seguenti parole:* «se uno o entrambi i dichiaranti hanno figli minorenni e salvo che questi non siano legittimamente formalmente e concretamente affidati a terzi soggetti».

1.1204
FASANO
Al comma 3 sopprimere le lettere b), c) *e* d).

1.1205
SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI
Al comma 3), sopprimere le lettere b), c) *e* d).

1.1206
SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI
Al comma 3), sopprimere le lettere b) *e* c).

1.1207
SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI
Al comma 3, sopprimere le lettere b) e d).

1.1208
MALAN
Al comma 3, sopprimere la lettera b).

1.1209
GIOVANARDI, TORRISI
Al comma 3 sopprimere la lettera b).

1.1211
FASANO
Al comma 3, sopprimere la lettera b).

1.1212
MARIO MAURO
Al comma 3, sostituire la lettera lettera b) con la seguente:

«*b)* la condizione di clandestinità presso il territorio italiano o di altro paese dell'Unione Europea».

1.1213
MARIO MAURO
Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:
«*b)* età inferiore ai 25 anni»

1.1214
MARIO MAURO
Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:
«*b)* età inferiore ai 24 anni».

1.1215
MALAN
Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:
«*b)* essere morosi nelle spese condominiali».

1.1216
GASPARRI
Al comma 3, sostituire la lettera b), con la seguente:
«*b)* la minore età».

1.1217
GIOVANARDI
Al comma 3, sostituire la lettera b), con la seguente:
«*b)* la minore età».

1.1218
MALAN
Al comma 3, lettera b), *sopprimere le parole:* «salvo apposita autorizzazione del tribunale, per cui si procede conformemente a quanto previsto dall'articolo 84 del codice civile».

1.1219
DI BIAGIO
Al comma 3, lettera b), *le parole da:* «salvo» *fino a:* «codice civile» *sono soppresse*.

1.1220
MARIO MAURO
Al comma 3, lettera b), *sopprimere le parole da:* «salvo apposita autorizzazione del tribunale» *a:* «codice civile».

1.221
SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI
Al comma 3, lettera b), *sopprimere le parole da:* «salvo apposita autorizzazione» *ad:* «articolo 84 del codice civile».

1.1222
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 3, lettera b), *le parole:* «salvo apposita autorizzazione del tribunale, per cui si procede conformemente a quanto previsto dall'articolo 84 del codice civile» *sono eliminate.*

1.1223
GIOVANARDI
Al comma 3, lettera b), *sopprimere le parole:* «salvo apposita autorizzazione del tribunale, per cui si procede conformemente a quanto previsto dall'articolo 84 del codice civile».

1.1224
GIOVANARDI, TORRISI
Al comma 3, lettera b), *sopprimere le parole da:* «salvo apposita autorizzazione» *fino alla fine del periodo.*

1.1225

FASANO
Al comma 3, lettera b)*, sopprimere le seguenti parole:* «salvo apposita autorizzazione del tribunale, per cui si procede conformemente a quanto previsto dall'articolo 84 del codice civile».

1.1227
MALAN
Al comma 3, lettera b)*, sostituire le parole:* «del tribunale, per cui si procede conformemente a quanto previsto dall'articolo 84 del codice civile» *con le seguenti:* «di chi esercita la potestà dei genitori».

1.1228
GASPARRI
Al comma 3, dopo la lettera b)*, inserire la seguente:*
«*b-bis)* la presenza di figli minori;».

1.1229
SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI
Al comma 3, sopprimere le lettere c) *e* d).

1.1230
MALAN
Al comma 3, sopprimere la lettera c).

1.1232
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 3, sostituire la lettera c) *con la seguente:*
«*c)* l'interdizione per infermità mentale; si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;».

1.1233
MALAN
Al comma 3, sostituire la lettera c) *con la seguente:*
«*c)* essere morosi nel pagamento dell'Imu;».

1.1234
GIOVANARDI
Al comma 3 lettera c) *sopprimere le parole:* «per infermità di mente; si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;».

1.1236
GIOVANARDI
Al comma 3 lettera c) *le parole:* «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;» *sono eliminate.*

1.1237
GIOVANARDI, TORRISI
Al comma 3, lettera c)*, sopprimere le parole:* «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile».

1.1238
SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI
Al comma 3, lettera c)*, sopprimere le seguenti parole:* «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile».

1.1239
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 3 lettera c) *le parole:* «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;» *sono eliminate.*

1.1240
FASANO

Al comma 3, lettera c), *sopprimere le seguenti parole:* «; si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile».

1.1241
GIOVANARDI
Al comma 3, lettera c), *le parole:* «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;» *sono sostituite dalle seguenti:* «anche se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, e fino a che l'istanza non sia stata rigettata, l'unione civile non può avere luogo e in caso di registrazione della dichiarazione essa è inefficace e chiunque ne può domandare la cancellazione direttamente all'ufficio di stato civile, semplicemente presentando copia autentica o conforme dell'istanza o della sentenza d'interdizione».

1.1242
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 3, lettera c), *le parole:* «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;» *sono sostituite dalle seguenti:* «anche se l'stanza di interdizione è soltanto promossa, e fino a che l'istanza non sia stata rigettata, l'unione civile non può avere luogo e in caso di registrazione della dichiarazione essa è inefficace e chiunque ne può domandare la cancellazione direttamente all'ufficio di stato civile, semplicemente presentando copia autentica o conforme dell'istanza o della sentenza d'interdizione».

1.1243
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 3, lettera c), *le parole:* «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;» *sono sostituite dalle seguenti:* «anche se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, l'unione civile non può avere luogo e in caso di registrazione della dichiarazione essa è inefficace e chiunque ne può domandare la cancellazione direttamente all'ufficio di stato civile, semplicemente presentando copia autentica o conforme dell'istanza o della sentenza d'interdizione».

1.1244
GIOVANARDI
Al comma 3, lettera c), *le parole:* «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;» *sono sostituite dalle seguenti:* «anche se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, l'unione civile non può avere luogo e in caso di registrazione della dichiarazione essa è inefficace e chiunque ne può domandare la cancellazione direttamente all'ufficio di stato civile, semplicemente presentando copia autentica o conforme dell'istanza o della sentenza d'interdizione».

1.1245
GIOVANARDI
Al comma 3, lettera c), *le parole:* «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;» *sono sostituite dalle seguenti:* «anche se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, e fino a che l'istanza non sia stata rigettata, l'unione civile non può avere luogo e in caso di registrazione della dichiarazione essa è inefficace e chiunque ne può domandare la cancellazione direttamente all'ufficio di stato civile, semplicemente presentando copia autentica dell'istanza o della sentenza d'interdizione».

1.1246
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 3 lettera c), *le parole:* «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;» *sono sostituite dalle seguenti:* «anche se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, e fino a che l'istanza non sia stata rigettata, l'unione civile non può avere luogo e in caso di registrazione della dichiarazione essa è inefficace e chiunque ne può domandare la cancellazione direttamente all'ufficio di stato civile, semplicemente presentando copia autentica dell'istanza o della sentenza d'interdizione».

1.1247
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 3 lettera c), *le parole:* «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;» *sono eliminate sostituite dalle seguenti:* «anche se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, e fino a che l'istanza non sia stata rigettata, l'unione civile non può avere luogo e in caso di registrazione della dichiarazione essa è inefficace e chiunque ne può domandare la cancellazione

direttamente all'ufficio di stato civile, presentando copia autentica o conforme dell'istanza o della sentenza d'interdizione».

1.1248
GIOVANARDI
Al comma 3 lettera c)*, le parole:* «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;» *sono sostituite dalle seguenti:* «anche se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, e fino a che l'istanza non sia stata rigettata, l'unione civile non può avere luogo e in caso di registrazione della dichiarazione essa è inefficace e chiunque ne può domandare la cancellazione direttamente all'ufficio di stato civile, presentando copia autentica o conforme dell'istanza o della sentenza d'interdizione».

1.1249
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 3, lettera c)*, le parole:* «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;» *sono sostituite dalle seguenti:* «anche se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, e fino a che l'istanza non sia stata rigettata, l'unione civile non può avere luogo e in caso di registrazione della dichiarazione essa è inefficace e chiunque ne può domandare la cancellazione direttamente all'ufficio di stato civile, presentando copia autentica dell'istanza o della sentenza d'interdizione».

1.1250
GIOVANARDI
Al comma 3, lettera c)*, le parole:* «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;» *sono sostituite dalle seguenti:* «anche se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, e fino a che l'istanza non sia stata rigettata, l'unione civile non può avere luogo e in caso di registrazione della dichiarazione essa è inefficace e chiunque ne può domandare la cancellazione direttamente all'ufficio di stato civile, presentando copia autentica dell'istanza o della sentenza d'interdizione».

1.1251
GIOVANARDI
Al comma 3, lettera c)*, le parole:* «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;» *sono sostituite dalle seguenti:* «anche se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, e fino a che l'istanza non sia stata rigettata, l'unione civile non può avere luogo e in caso di registrazione della dichiarazione essa è inefficace e chiunque ne può domandare la cancellazione direttamente all'ufficio di stato civile, semplicemente presentando copia conforme dell'istanza o della sentenza d'interdizione».

1.1252
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 3 lettera d)*, le parole:* «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile,» *sono sostituite dalle seguenti:* «anche se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, e fino a che l'istanza non sia stata rigettata, l'unione civile non può avere luogo e in caso di registrazione della dichiarazione essa è inefficace e chiunque ne può domandare la cancellazione direttamente all'ufficio di stato civile, semplicemente presentando copia conforme dell'istanza o della sentenza d'interdizione».

1.1253
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 3 lettera c) *le parole:* «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;» *sono sostituite dalle seguenti:* «anche se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, e fino a che l'istanza non sia stata rigettata, l'unione civile non può avere luogo e in caso di registrazione della dichiarazione essa è inefficace e chiunque ne può domandare la cancellazione direttamente all'ufficio di stato civile, presentando copia conforme dell'istanza o della sentenza d'interdizione».

1.1254
GIOVANARDI
Al comma 3 lettera c) *le parole «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;» sono sostituite dalle seguenti:* «anche se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, e fino a che l'istanza non sia stata rigettata, l'unione civile non può avere luogo e in caso di registrazione della dichiarazione essa è inefficace e chiunque ne può domandare la cancellazione direttamente all'ufficio di stato civile, presentando copia conforme dell'istanza o della sentenza d'interdizione».

1.1255
GIOVANARDI, TORRISI
Al comma 3, sopprimere le lettere d) *ed* e).

1.1256
SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI
Al comma 3, sopprimere la lettera d).

1.1257
MALAN
Al comma 3, sopprimere la lettera d).

1.1258
FASANO
Al comma 3, sopprimere la lettera d).

1.1260
MALAN
Al comma 3, sostituire la lettera d) *con la seguente:*
«*d)* essere morosi nel pagamento delle utenze domestiche;».

1.1261
MALAN
Al comma 3, sostituire la lettera d) *con la seguente:*
«*d)* non essere cittadini italiani;».

1.1262
DI BIAGIO
Al comma 3, lettera d), *le parole:* «di cui ai commi primo, secondo e terzo dell'articolo» *sono sostituite dalle seguenti parole:* «di cui all'articolo».

1.1263
MARIO MAURO
Al comma 3 lettera «d» *sopprimere la seguente parola:* «secondo».

1.1264
GIOVANARDI
Al comma 3, lettera d), *sopprimere la parola:* «, secondo».

1.1265
GIOVANARDI
Al comma 3 lettera d), *sopprimere le parole:* «si applicano le disposizioni dell'articolo 87 codice civile».

1.1266
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 3 lettera d), *le parole:* «si applicano le disposizioni dell'articolo 87 codice civile» *sono sostituite dalle seguenti:* «in nessun caso può essere autorizzata l'unione civile fra persone dello stesso sesso legate dai vincoli di parentela ed affinità elencati nell'articolo 87 del codice civile, nemmeno su autorizzazione del Tribunale».

1.1267
GIOVANARDI
Al comma 3 lettera d), *le parole:* «si applicano le disposizioni dell'articolo 87 codice civile» *sono sostituite dalle seguenti:* «in nessun caso può essere autorizzata l'unione civile fra persone dello stesso sesso legate dai vincoli di parentela ed affinità elencati nell'articolo 87 del codice civile, nemmeno su autorizzazione del Tribunale».

1.1268
GIOVANARDI
Al comma 3, lettera d), *aggiungere dopo le parole:* «si applicano le disposizioni dell'articolo 87 codice civile» *le parole:* «ad eccezione del comma 1 numero 5 dello stesso articolo;».

1.1269
MARIO MAURO
Al comma 3 lettera «d»*. dopo le parole:* «articolo 87 del codice civile»*, aggiungere le seguenti:* «ad eccezione del comma 1 numero 5».

1.1270
MARIO MAURO
Al comma 3, alla lettera d)*, aggiungere in fine le seguenti parole:* «salvo che l'unione solidaristica non abbia mero fine di assistenza e dunque estranea a finalità di convivenza *more uxorio*».

1.1272
FASANO
Al comma 1, sopprimere la lettera e).

1.1273
MALAN
Al comma 3) sopprimere la lettera e).

1.1274
SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI
Al comma 3, sopprimere la lettera e).

1.1275
GIOVANARDI
Al comma 3, la lettera e)*, è sostituta dalla seguente:*
«*e)* la condanna di cui all'articolo 88 del codice civile, se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sottoposizione a misura cautelare per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile, la procedura per la costituzione dell'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer* e/o lesbiche».

1.1276
GIOVANARDI
Al comma 3, la lettera e)*, è sostituta dalla seguente:*
«*e)* la condanna di cui all'articolo 88 del codice civile; se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sottoposizione a misura cautelare per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile, la procedura per la costituzione dell'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer*».

1.1277
GIOVANARDI
Al comma 3, la lettera e)*, è sostituta dalla seguente:*
«*e)* la condanna di cui all'articolo 88 del codice civile; se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sottoposizione a misura cautelare per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile, la procedura per la costituzione dell'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender*».

1.1278
GIOVANARDI
Al comma 3, la lettera e)*, è sostituta dalla seguente:*
«*e)* la condanna di cui all'articolo 88 del codice civile; se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sottoposizione a misura cautelare per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile, la procedura per la costituzione unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali».

1.1279
GIOVANARDI
Al comma 3, la lettera e)*, è sostituta dalla seguente:*
«*e)* a condanna di cui all'articolo 88 del codice civile, se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sottoposizione a misura cautelare per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile, la procedura per la costituzione dell'unione civile tra persone omosessuali».

1.1280
GASPARRI

Al comma 3, sostituire la lettera e), *con la seguente:*

«*e)* la condanna di cui all'articolo 88 del codice civile;».

1.1281

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3 lettera e), *le parole:* «se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sottoposizione a misura cautelare per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile, la procedura per la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento» *sono sostituite dalle seguenti:* «il divieto rimane valido anche in caso di proscioglimento, e l'Unione civile non può avere lungo nemmeno su autorizzazione del Tribunale».

1.1282

GIOVANARDI

Al comma 3 lettera e), *le parole:* «se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sottoposizione a misura cautelare per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile, la procedura per la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento» *sono sostituite dalle seguenti:* «il divieto rimane valido anche in caso di proscioglimento, e l'unione civile non può avere luogo nemmeno su autorizzazione del Tribunale».

1.1283

MARIO MAURO

Al comma 3, lettera e), *dopo le parole:* «per la costituzione dell'unione civile tra persone» *aggiungere la seguente:* «anche».

1.1284

FASANO

Al comma 3, lettera e), *sopprimere le seguenti parole:* «tra persone dello stesso sesso».

1.1285

SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 3, lettera e), *sopprimere le seguenti parole:* «tra persone dello stesso sesso».

1.1287

MARIO MAURO

Al comma 3, lettera e), *sopprimere le parole:* «dello stesso sesso».

1.1288

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3, dopo la lettera e), *aggiungere la seguente:*

«*e-bis)* la condanna di cui all'articolo 570 del codice penale (violazione degli obblighi di assistenza familiare)».

1.1289

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3, dopo la lettera e), *aggiungere la seguente:*

«*e-bis)* la condanna di cui all'articolo 571 del codice penale (Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina)».

1.1290

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3, dopo la lettera e), *aggiungere la seguente:*

«*e-bis)* la condanna di cui all'articolo 572 del codice penale (maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli)».

1.1291

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3, dopo la lettera e), *aggiungere la seguente:*

«*e-bis)* la condanna di cui all'articolo 573 del codice penale (sottrazione consensuale di minorenni)».

1.1292
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 3, dopo la lettera e), *aggiungere la seguente:*
«*e-bis)* la condanna di cui all'articolo 574 del codice penale (sottrazione di persone incapaci)».

1.1293
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 3, dopo la lettera e) *aggiungere la seguente:*
«*e-bis)* la condanna di cui all'articolo 574-*bis* del codice penale (sottrazione e trattenimento di minore all'estero)».

1.1294
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 3, dopo la lettera e), *aggiungere la seguente:*
«*e-bis)* la condanna di cui all'articolo 575 del codice penale (omicidio)».

1.1295
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 3, dopo la lettera e), *aggiungere la seguente:*
«*e-bis)* la condanna di cui all'articolo 578 del codice penale (Infanticidio in condizioni di abbandono morale e materiale)».

1.1296
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 3, dopo la lettera e), *aggiungere la seguente:*
«*e-bis)* la condanna di cui all'articolo 578 del codice penale (percosse)».

1.1297
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 3, dopo la lettera e), *aggiungere la seguente:*
«*e-bis)* la condanna di cui all'articolo 591 del codice penale (abbandono di minore)».

1.1298
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 3, dopo la lettera e), *aggiungere la seguente:*
«*e-bis)* la condanna di cui all'articolo 600 del codice penale (riduzione in schiavitù)».

1.1299
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 3, dopo la lettera e), *aggiungere la seguente:*
«*e-bis)* la condanna di cui all'articolo 600-*bis* del codice penale (prostituzione minorile)».

1.1300
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 3, dopo la lettera e), *aggiungere la seguente:*
«*e-bis)* la condanna di cui all'articolo 600-*ter* del codice penale (pornografia minorile)».

1.1301
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 3, dopo la lettera e), *aggiungere la seguente:*
«*e-bis)* la condanna di cui all'articolo 600-*quinquies* del codice penale (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile)».

1.1302
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 3, dopo la lettera e), *aggiungere la seguente:*
«*e-bis)* la condanna di cui all'articolo 600-*octies* del codice penale (impiego dei minori nell'accattonaggio)».

1.1303
MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3, dopo la lettera e) *aggiungere la seguente:*

«*e-bis)* la condanna di cui all'articolo 601 del codice penale (tratta di persone)».

1.1304

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3, dopo la lettera e) *aggiungere h. seguente:*

«*e-bis)* la condanna di cui all'articolo 605 del codice penale (sequestro di persona)».

1.1305

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3, dopo la lettera e) *aggiungere la seguente:*

«*e-bis)* la condanna di cui all'articolo 609-*bis* del codice penale (violenza sessuale)».

1.1306

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3, dopo la lettera e) *aggiungere la seguente:*

«*e-bis)* la condanna di cui all'articolo 609-*quater* del codice penale (atti sessuali con minorenne)».

1.1307

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3, dopo la lettera e) *aggiungere la seguente:*

«*e-bis)* la condanna di cui all'articolo 609-*quinquies* del codice penale (corruzione di minorenne)».

1.1308

MARIO MAURO

Al comma 3, aggiungere: «lettera *f)* il vincolo di parentela tra zio/zia e nipote».

1.1309

MARIO MAURO

Al comma 3, aggiungere: «lettera n la condanna per il delitto di omicidio consumato o tentato su coniuge o altra parte».

1.1310

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3, viene aggiunta la seguente lettera:

«*f)* La mancanza dell'accertamento di cui al comma 1, o il rigetto irrevocabile in ordine a tale accertamento».

1.1311

MALAN

Sopprimere il comma 4.

1.1312

MARIO MAURO

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer* e/o lesbiche. All'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer* e/o lesbiche si applicano gli articoli 65 e 68 nonché le disposizioni della Sezione VI del Capo III del Titolo VI del Libro I del codice civile».

1.1313

GIOVANARDI

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer* e/o lesbiche. All'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *trangender* e/o *queer* e/o lesbiche si applicano gli articoli 65 e 68 nonché le disposizioni della Sezione VI del Capo III del Titolo VI del Libro I del codice civile».

1.1314
MARIO MAURO
Sostituire il comma 4, con il seguente:
«4. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer*. All'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer* si applicano gli articoli 65 e 68 nonché le disposizioni della Sezione VI del Capo III del Titolo VI del Libro I del codice civile».

1.1315
GIOVANARDI
Sostituire il comma 4, con il seguente:
«4. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer*. All'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *trangender* e/o queer si applicano gli articoli 65 e 68 nonché le disposizioni della Sezione VI del Capo III del Titolo VI del Libro I del codice civile».

1.1316
MARIO MAURO
Sostituire il comma 4, con il seguente:
«4. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender*. All'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* si applicano gli articoli 65 e 68 nonché le disposizioni della Sezione VI del Capo III del Titolo VI del Libro I del codice civile».

1.1317
GIOVANARDI
Sostituire il comma 4, con il seguente:
«4. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender*. All'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* si applicano gli articoli 65 e 68 nonché le disposizioni della Sezione VI del Capo III del Titolo VI del Libro I del codice civile».

1.1318
MARIO MAURO
Sostituire il comma 4, con il seguente:
«4. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali. All'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali si applicano gli articoli 65 e 68 nonché le disposizioni della Sezione VI del Capo III del Titolo VI del Libro I del codice civile».

1.1319
GIOVANARDI
Sostituire il comma 4, con il seguente:
«4. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali. All'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali si applicano gli articoli 65 e 68 nonché le disposizioni della Sezione VI del Capo III del Titolo VI del Libro I del codice civile».

1.1320
GIOVANARDI
Sostituire il comma 4, con il seguente:
«4. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone omosessuali. All'unione civile tra persone omosessuali si applicano gli articoli 65 e 68 nonché le disposizioni della Sezione VI del Capo III del Titolo VI del Libro I del codice civile».

1.1321
CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN
Sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al comma comporta la nullità dell'unione civile.».

1.1322
MALAN
Al comma 4, sopprimere il primo periodo.

1.1323
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 4 sostituire le parole: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» *con le seguenti:* «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta l'inesistenza dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. La cancellazione dell'iscrizione dell'unione civile nel registro delle unioni civili può essere chiesta da chiunque vi abbia interesse».

1.1324
GIOVANARDI
All'articolo 1 del Titolo I al comma le parole: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» con le seguenti: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta l'inesistenza dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. La cancellazione dell'iscrizione dell'unione civile nel registro delle unioni civili- può essere chiesta da chiunque vi abbia interesse».

1.1325
MARINELLO, GIOVANARDI
All'articolo 1 del Titolo I il testo del comma 4 le parole: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» *sono eliminate e sostituite dalla seguente dizione:* « La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta l'inesistenza dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. L'inefficacia può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse».

1.1326
GIOVANARDI
All'articolo 1 del Titolo I al comma 4 le parole: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» *sono sostituite dalle seguenti:* «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta l'inesistenza dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. L'inefficacia può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse».

1.1327
MARINELLO, GIOVANARDI
All'articolo 1 del Titolo I il testo del comma 4 le parole: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» *sono eliminate e sostituite dalla seguente dizione:* «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta l'inesistenza dell'unione civile tra persone dello stesso sesso».

1.1328
GIOVANARDI
All'articolo 1, comma 4 le parole: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» *sono sostituite dalla seguente dizione:* «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta l'inesistenza dell'unione civile tra persone dello stesso sesso».

1.1329
MARINELLO, GIOVANARDI
Articolo 1 comma 4. La dicitura: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» *è sostituita da:* «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la rescissione del contratto tra le parti relativo all'unione civile tra persone dello stesso sesso».

1.1330
MALAN
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «unione civile tra» *con le seguenti:* «società in accomandita semplice formata da».

1.1331
MALAN
Al comma primo periodo, dopo la parola: «unione» inserire le seguenti: «per la gestione di un'abitazione».

1.1332
MALAN
Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «civile» *con le seguenti:* «per la gestione domestica».

1.1333
MALAN
Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «civile» *inserire le seguenti:* «per la gestione domestica».

1.1334
FASANO
Al comma 4, sopprimere le parole da: «tra persone dello stesso sesso.» *fino alla fine del comma*.

1.1335
SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI
Al comma 4, sopprimere le parole da: «tra persone dello stesso sesso» *fino alla fine del comma*.

1.1337
FASANO
Al comma 4, sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1338
SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI
Al comma 4, sopprimere le seguenti: «tra persone dello stesso sesso».

1.1339
MALAN
Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1340
MARIO MAURO
Al comma 4, sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1341
MALAN
Al comma 4) primo periodo, sostituire la parola: «tra» con le seguenti: «volte alla gestione comune di un'abitazione per».

1.1342
MALAN
Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «tra» con le seguenti: «volta alla gestione comune di abitazione per».

1.1343
MALAN
Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: «tra» *inserire le seguenti:* «gruppi di».

1.1344
MALAN
Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «persone» *con le seguenti:* «associazioni di volontariato i cui iscritti sono».

1.1345
MALAN
Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: «persone» *inserire le seguenti:* «che non sono».

1.1346

MARIO MAURO
Al comma 4, dopo le parola: «tra persone» *aggiungere la parola:* «anche».

1.1347
MALAN
Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

1.1348
MALAN
Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «dello» *con le seguenti:* «che non appartengono allo».

1.1349
MALAN
Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: «dello» *inserire le seguenti:* «*status* diverso da quello dello».

1.1350
MALAN
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «stesso sesso» *con le seguenti:* «stradario cittadino ai fini del rispetto delle pari opportunità nell'assegnazione dei toponimi».

1.1351
MALAN
Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: «stesso» *inserire le seguenti:* «cognome, con elenchi separati a seconda del».

1.1352
MALAN
Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: «sesso» *con le seguenti:* «orientamento sessuale».

1.1353
MALAN
Al comma 4, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «che intendono condividere un'abitazione indipendentemente da qualsivoglia legame affettivo o sessuale».

1.1354
MARIO MAURO
Al comma 4, dopo le parole: «dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» *aggiungere le seguenti:* «la specificazione della natura del sodalizio, se meramente solidaristico o anche *more uxorio*».

1.1355
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 4, dopo le parole: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» *aggiungere le seguenti:* «Chiunque vi abbia interesse può far valere la nullità. La cancellazione dell'iscrizione dell'unione civile nel registro delle unioni civili può essere chiesta da chiunque vi abbia interesse».

1.1356
GIOVANARDI
Al comma 4, dopo le parole: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» *è aggiunta la seguente dizione:* «Chiunque vi abbia interesse può far valere la nullità. La cancellazione dell'iscrizione dell'unione civile nel registro delle unioni civili può essere chiesta da chiunque vi abbia interesse».

1.1357
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 4, dopo le parole: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» *è aggiunta la seguente dizione:* «La nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse».

1.1358
GIOVANARDI
Al testo del comma 4 dopo le parole: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» *è aggiunta la seguente dizione:* «La nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse».

1.1359
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 4 dopo le parole: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» *è aggiunta la seguente dizione:* «La cancellazione dell'iscrizione dell'unione civile nel registro delle unioni civili può essere chiesta da chiunque vi abbia interesse».

1.1360
GIOVANARDI
Al comma 4 dopo le parole: ''La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unionecivile tra persone dello stesso sesso'' *è aggiunto il seguente periodo:* «La cancellazione dell'iscrizione dell'unione civile nel registro delle unioni civili può essere chiesta da chiunque vi abbia interesse''.

1.1361
MALAN
Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

1.1363
FASANO
Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

1.1364
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 4 sopprimere le parole: «All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano gli articoli 65 e 68 nonché le disposizioni della Sezione VI del Capo III del Titolo VI del Libro I del codice civile».

1.1365
SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI
Al comma 4, sopprimere le parole da: «All'unione civile» *a* «Libro I del codice civile».

1.1366
GIOVANARDI
Al comma 4 le parole: «All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano gli articoli 65 e 68 nonché le disposizioni della Sezione VI del Capo III del Titolo VI del Libro I del codice civile» *sono eliminate.*

1.1367
MARIO MAURO
Al comma 4 sostituire le parole: «All'unione civile tra persone dello stesso sesso» *con le seguenti:* «all'unione solidaristica tra persone di sesso diverso o dello stesso sesso».

1.1368
MALAN
Al comma 4 secondo periodo, sostituire le parole: «unione civile tra» *con le seguenti:* «società in accomandita semplice formata da».

1.1369
MALAN
Al comma 4, secondo periodo, dopo la parola «unione» *inserire le seguenti:* «per la gestione di un'abitazione».

1.1370
MALAN

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: «civile» *con le seguenti:* «per la gestione domestica».

1.1371
MALAN
Al comma 4, secondo periodo, dopo la parola: «civile» *inserire le seguenti:* «per la gestione domestica».

1.1371/bis
MALAN
Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1372
MALAN
Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: «tra» *con le seguenti:* «volte alla gestione comune di un'abitazione per».

1.1373
MALAN
Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: «tra» *con le seguenti:* «volta alla gestione comune di abitazione per».

1.1374
MALAN
Al comma 4, secondo periodo, dopo la parola: «tra» *inserire le seguenti:* «gruppi di».

1.1375
MALAN
Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: «persone» *con le seguenti:* «associazioni di volontariato i cui iscritti sono».

1.1376
MALAN
Al comma 4, secondo periodo, dopo la parola: «persone» inserire le seguenti: «che non sono».

1.1377
MALAN
Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

1.1378
MALAN
Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: «dello» *con le seguenti:* «che non appartengono allo».

1.1379
MALAN
Al comma 4, secondo periodo, dopo la parola: «dello» *inserire le seguenti:* «*status* diverso da quello dello».

1.1380
MALAN
Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «stesso sesso» *con le seguenti:* «stradario cittadino ai fini del rispetto delle pari opportunità nell'assegnazione dei toponimi».

1.1381
MALAN
Al comma 4, secondo periodo, dopo la parola: «stesso» *inserire le seguenti:* «cognome, con elenchi separati a seconda del».

1.1382
MALAN
Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: «sesso» *con le seguenti:* «orientamento sessuale».

1.1383
SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI
Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «gli articoli 65 e 68 nonché».

1.1384
SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI
Al comma 4, sostituire le parole: «gli articoli 65 e 68» *con le seguenti:* «l'articolo 65».

1.1385
SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI
Al comma 4, sostituire le parole: »gli articoli 65 e 68« *con le seguenti:* »l'articolo 68».

1.1386
MALAN
Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: «65» *con la parola:* «2251».

1.1387
MALAN
Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: «68» *con la parola:* «2252».

1.1388
SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI
Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: nonché le disposizioni della Sezione VI del Capo III del Titolo VI del Libro I del codice civile».

1.1389
MALAN
Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «Sezione VI del Capo III del Titolo VI».

1.1390
MALAN
Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «Titolo VI» *con le seguenti: «Titolo II».*

1.1391
MALAN
Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «Libro I» *con le seguenti:* «Libro VI».

1.1392
MALAN
Al comma 4, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «che intendono condividere un'abitazione indipendentemente da qualsivoglia legame affettivo o sessuale».

1.1393
MARIO MAURO
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
«4-*bis.* Il Giudice Tutelare viene preventivamente notiziato e comunque prima della richiesta di iscrizione nel registro di cui al comma 2, al fine di poter ascoltare il minore, raccoglierne il consenso e valutare l'incidenza psicologica ed esistenziale sul minore dell'atto richiesto dal genitore. Se il Giudice ritiene il minore non maturo per esprimere il consenso o se rileva che la realizzazione della richiesta iscrizione possa dar luogo a nocumenti psicologici o esistenziali, dichiara formalmente l'impossibilità dell'iscrizione stessa fino al compimento della maggiore età del medesimo».

1.1394
MARIO MAURO
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-*bis.* Il Giudice Tutelare viene preventivamente notiziato e comunque prima della richiesta di iscrizione nel registro di cui al comma 2, al fine di poter ascoltare il minore, raccoglierne il consenso e valutare l'incidenza psicologica ed esistenziale sul minore dell'atto richiesto dal genitore».

1.1395
MALAN
Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis.* Le norme di cui al comma 4 si applicano limitatamente agli aspetti procedurali, restando le unioni civili del tutto diverse e distinte dal matrimonio».

1.1396
MALAN
Sopprimere il comma 5.

1.1397
CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN
Sopprimere il comma 5.

1.1398
GIOVANARDI
Il comma 5, è soppresso.

1.1399
GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO
Sostituire il comma 5, con il seguente:
«5. La vigilanza sulla corretta tenuta degli adempimenti anagrafici , anche per la parte riguardante le dichiarazioni riguardanti le convivenze e la verifica della loro rispondenza al vero, e le relative sanzioni, sono regolate dagli articoli da 51 a 56 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223».

1.1400
GIOVANARDI
Sostituire il comma 5, con il seguente:
«5. L'unione civile tra persone dello stesso sesso è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni e di eventuali figli avuti all'estero tramite la pratica di maternità surrogata».

1.1401
MARIO MAURO
Sostituire il comma 5, con il seguente:
«5. L'unione civile tra persone dello stesso sesso è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni e di eventuali figli avuti all'estero tramite la pratica di maternità surrogata».

1.1402
GIOVANARDI
Sostituire il comma 5, con il seguente:
«5. L'unione civile tra persone dello stesso sesso è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici, la residenza dei testimoni e la loro patente di guida.».

1.1403
MARIO MAURO
Sostituire il comma 5, con il seguente:
«5. L'unione civile tra persone dello stesso sesso è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'Unione, che deve contenere i dati anagrafi ci delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici, la residenza dei testimoni e la loro patente di guida».

1.1404
GIOVANARDI
Il comma 5, è sostituto dal seguente: «L'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer* e/o lesbiche è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicandone del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni».

1.1405
MARIO MAURO
Il comma 5, è sostituito dal seguente:
«5. L'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o transgender e/o *queer* e/o lesbiche è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni».

1.1406
GIOVANARDI
Il comma 5, è sostituto dal seguente:
«5. L'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer* è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni».

1.1407
MARIO MAURO
Il comma 5, è sostituito dal seguente:
«5. L'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer* è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni».

1.1408
GIOVANARDI
Il comma 5, è sostituto dal seguente:
«5. L'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni».

1.1409
MARIO MAURO
Il comma 5, è sostituito dal seguente:
«5. L'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni».

1.1410
GIOVANARDI
Il comma 5, è sostituto dal seguente:
«5. L'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni».

1.1411
MARIO MAURO
Il comma 5, è sostituito dal seguente:
«5. L'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni».

1.1412
GIOVANARDI
Il comma 5, è sostituto dal seguente:
«5. L'unione civile tra persone omosessuali è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni».

1.1413
GIOVANARDI
Il comma 5, è sostituto dal seguente:
«5. L'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali cl o *transgender* e/o *queer* e/o lesbiche è certificata dal relativo documento attestante la costituizione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza».

1.1414
MARIO MAURO
Il comma 5, è sostituito dal seguente:
«5. L'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer* e/o lesbiche è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza».

1.1415
GIOVANARDI
Il comma 5, è sostituto dal seguente:
«5. L'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer* è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza».

1.1416
MARIO MAURO
Il comma 5, è sostituito dal seguente:
«5. L'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer* è certificata dal relativo documento atte stante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza».

1.1417
GIOVANARDI
Il comma 5, è sostituto dal seguente: «L'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenzda».

1.1418
MARIO MAURO
Il comma 5, è sostituito dal seguente:
«5. L'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza».

1.1419
GIOVANARDI
Il comma 5, è sostituto dal seguente: «L'unione civile tra persone omosessuali e/ o transessuali è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza».

1.1420
MARIO MAURO
Il comma 5, è sostituito dal seguente:
«5. l'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza».

1.1421
GIOVANARDI
Il comma 5, è sostituto dal seguente:

«5. L'unione civile tra persone omosessuali è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza».

1.1422
MARIO MAURO
Il comma 5, è sostituito dal seguente:
«5. L'unione civile tra persone omosessuali è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza».

1.1423
MARINELLO, GIOVANARDI
Sostituire il comma 5 con il seguente:
«5. L'unione civile tra persone dello stesso sesso è documentata da dichiarazione dell'Ufficiale di Stato civile che attesta l'esistenza di trascrizione dell'unione civile nell'apposito registro. La dichiarazione non ha valore giuridico».

1.1424
MARINELLO, GIOVANARDI
Sostituire il comma 5 con il seguente:
«5. L'unione civile tra persone dello stesso sesso è documentata da dichiarazione dell'Ufficiale di Stato civile che attesta l'esistenza di trascrizione dell'unione civile nell'apposito registro. La dichiarazione non ha valore legale di certificazione».

1.1425
MARINELLO, GIOVANARDI
Sostituire il comma 5, con il seguente:
«5. L'unione civile tra persone dello stesso sesso è documentata da dichiarazione dell'Ufficiale di Stato civile che attesta l'esistenza di trascrizione dell'unione civile nell'apposito registro. Il documento non ha valore legale di certificazione».

1.1426
MARINELLO, GIOVANARDI
Sostituire il comma 5, con il seguente:
«5. L'unione civile tra persone dello stesso sesso è documentata da dichiarazione dell'Ufficiale di Stato civile che attesta l'esistenza di trascrizione dell'unione civile nell'apposito registro».

1.1427
GIOVANARDI
Sostituire il comma 5, con il seguente:
«5. L'unione civile tra persone dello stesso sesso è documentata da dichiarazione dell'Ufficiale di Stato civile che attesta l'esistenza di trascrizione dell'unione civile nell'apposito registro».

1.1428
MARINELLO, GIOVANARDI
Sostituire il comma 5, con il seguente:
«5. L'unione civile tra persone dello stesso sesso è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione» è sostituita da «L'unione civile di natura affettiva e tra due o più persone dello stesso sesso è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione».

1.1429
MALAN
Al comma 5, sopprimere le parole: «unioni civili tra».

1.1430
MALAN
Al comma 5, sostituire le parole: «unione civile tra» *con le seguenti:* «società in accomandita semplice formate da».

1.1431

MALAN
Al comma 5, dopo la parola: «unione» *inserire te seguenti:* «per la gestione di abitazioni».

1.1432
MALAN
Al comma 5, sopprimere le parole: «civile tra persone dello stesso sesso».

1.1433
MALAN
Al comma 5, sostituire la parola: «civile» *con le seguenti:* «per la gestione domestica».

1.1434
MALAN
Al comma 5, dopo la parola: «civile» *inserire le seguenti:* «per la gestione domestica».

1.1436
FASANO
Al comma 5, sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1437
SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI
Al comma 5, sopprimere le seguenti parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1438
MALAN
Al comma 5, sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1439
MALAN
Al comma 5, sostituire la parola: «tra» *con le seguenti:* «volte alla gestione comune di abitazioni per».

1.1440
MALAN
Al comma 5, dopo fa parola: «tra» *inserire le seguenti:* «gruppi di».

1.1441
MALAN
Al comma 5, sostituire la parola: «persone» *con le seguenti:* «associazioni di volontariato i cui iscritti sono».

1.1442
MALAN
Al comma 5, dopo la parola: «persone» *inserire le seguenti:* «che non sono».

1.1443
MALAN
Al comma 5, sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

1.1444
MALAN
Al comma 5, sostituire la parola: «dello» *con le seguenti:* «che non appartengono allo».

1.1445
MALAN
Al comma 5, dopo la parola: «dello» *inserire le seguenti:* «*status* diverso da quello dello».

1.1446
MALAN
Al comma 5, sostituire le parole: «stesso sesso» *con le seguenti:* «stradario cittadino ai fini del rispetto delle pari opportunità nell'assegnazione dei toponimi».

1.1447

MALAN
Al comma 5, dopo la parola: «stesso» *inserire le seguenti:* «cognome, con elenchi separati a seconda del».

1.1448
MALAN
Al comma 5, sostituire la parola: «sesso» *con le seguenti:* «orientamento sessuale».

1.1450
FASANO
Al comma 5, sopprimere le parole da: «che deve contenere» *fino alla fine del comma*.

1.1451
SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI
Al comma 5, sopprimere le parole da: «che deve contenere» fino a: «testimoni».

1.1452
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 5, sopprimere, le parole: «l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni».

1.1453
GIOVANARDI
Al comma 5, sopprimere le parole: «l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni».

1.1454
MARIO MAURO
Al comma 5, sopprimere le parole: «del loro regime patrimoniale e».

Aggiungere alla fine del comma 5 il seguente periodo: «Con la costituzione dell'unione civile le parti mantengono il regime patrimoniale di separazione dei beni, fatto salvo quanto eventualmente previsto della convenzione di cui al successivo comma. La costituzione dell'unione civile comporta la perdita delle provvidenze eventualmente spettanti alle parti in relazione a precedenti matrimoni o unioni civili».

Aggiungere il seguente comma 6:

a) al momento della costituzione dell'unione civile ovvero in qualsiasi momento successivo ad essa le parti possono stipulare convenzioni di convivenza relative, tra l'altro, alla contribuzione economica alla vita in comune, al mantenimento reciproco, al godimento della casa dì abitazione, al regime di appartenenza e gestione dei cespiti conseguiti nel corso della convivenza, all'assistenza reciproca nei casi di malattia, alla designazione reciproca quale amministratore di sostegno, ai doveri reciproci nei casi di scioglimento dell'unione civile e ad altri aspetti che ritengano opportuno regolare;

b) le convenzioni e le loro successive modifiche sono stipulate con atto pubblico o con scrittura privata autenticata a pena di nullità;

c) ai fini dell'imponibilità ai terzi, il notaio che ha redatto l'atto in forma pubblica o il pubblico ufficiale che ha autenticato la scrittura privata devono trasmetterne copia al comune di residenza delle parti per l'annotazione a margine della scheda di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989;

d) tali convenzioni perdono efficacia nei casi di cessazione dell'unione, salvo per la parte relativa ai doveri reciproci in caso di cessazione dell'unione.

Conseguentemente il comma 6 diventa comma 7.

1.1455
GIOVANARDI
Al comma 5, sopprimere le parole: «oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni».

1.1456
DI BIAGIO
Al comma 5, le parole: «e la residenza dei testimoni» *sono soppresse*.

1.1457
MARIO MAURO

Al comma 5, sostituire le parole: «dei testimoni» *con le seguenti:* «del testimone».

1.1458
MALAN
Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che intendono condividere un'abitazione indipendentemente da qualsivoglia legame affettivo o sessuale».

1.1459
MALAN
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-*bis*. Detto documento può includere o allegare condizioni particolari concordate tra le parti».

1.1460
ZIZZA
Sopprimere il comma 6.

1.1461
GIOVANARDI, TORRISI
Sopprimere il comma 6.

1.1462
GASPARRI
Sopprimere il comma 6.

1.1463
GIOVANARDI
Sopprimere il comma 6.

1.1464
CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN
Sopprimere il comma 6.

1.1466
MARIO MAURO
Sopprimere il comma 6.

1.1467
SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI
Sopprimere il comma 6.

1.1468
MARINELLO, GIOVANARDI
Il comma 6 è soppresso.

1.1469
FASANO
Sopprimere il comma 6.

1.1470
MALAN
Sopprimere il comma 6.

1.1471
MARIO MAURO
Il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Mediante dichiarazione al responsabile del registro le parti possono stabilire il cognome dell'unione civile scegliendolo tra i loro cognomi. Lo stesso è conservato fino al perfezionamento di nuova unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer* e/o lesbiche. La parte può anteporre o posporre allo stesso il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione al responsabile del registro».

1.1472
MARIO MAURO
Il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Mediante dichiarazione al responsabile del registro le parti possono stabilire il cognome dell'unione civile scegliendolo tra i loro cognomi. Lo stesso è conservato fino al perfezionamento di nuova unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer*. La parte può anteporre o posporre allo stesso il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione al responsabile del registro».

1.1473
MARIO MAURO
Il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Mediante dichiarazione al responsabile del registro le parti possono stabilire il cognome dell'unione civile scegliendolo tra i loro cognomi. Lo stesso è conservato fino al perfezionamento di nuova unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender*. La parte può anteporre o posporre alto stesso il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione al responsabile del registro».

1.1474
MARIO MAURO
Il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Mediante dichiarazione al responsabile del registro le parti possono stabilire il cognome dell'unione civile scegliendolo, tra i loro cognomi. Lo stesso è conservato fino al perfezionamento di nuova unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali. La parte può anteporre o posporre allo stesso il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione al responsabile del registro».

1.1475
MARIO MAURO
Il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Mediante dichiarazione al responsabile del registro le parti possono stabilire il cognome dell'unione civile scegliendolo tra i loro cognomi. lo stesso è conservato fino al perfezionamento di nuova unione civile tra persone omosessuali. La parte può anteporre o posporre allo stesso il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione al responsabile del registro».

1.1476
MUSSINI
Il comma 6 è sostituito dal seguente:
«Le parti dell'unione civile mantengono i propri cognomi, i figli, anche adottivi, assumono il cognome di entrambi I genitori nell'ordine dagli stessi stabilito, ma trasmettono ai propri figli solo il primo dei loro cognomi. L'ordine dei cognomi stabilito per il primo figlio viene mantenuto anche per i successivi».

1.1477
GIOVANARDI
Il comma 6 è sostituito dal seguente: «Le parti mantengono ciascuna il proprio cognome».

1.1478
MARINELLO, GIOVANARDI
Il comma 6 è sostituito dal seguente: «Le parti mantengono ciascuna il proprio cognome».

1.1479
MALAN
Al comma 6, sopprimere il primo periodo.

1.1480
MALAN
Al comma 6, primo periodo, premettere le seguenti parole: «in nessun caso».

1.1481
MALAN
Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «Mediante dichiarazione all'ufficiale dì stato civile» *con la seguente:* «Mai».

1.1482
MALAN
Al comma 6, sostituire le parole: «all'ufficiale di stato civile» *con le seguenti:* «al notaio».

1.1483
MALAN
Al comma 6, primo periodo, sostituire la parola: «le» *con le seguenti:* «i rappresentanti legali delle».

1.1484
MALAN
Al comma 6, primo periodo, dopo la parola: «parti» *inserire la seguente:* «non».

1.1485
MALAN
Al comma 6, sostituire le parole: «il cognome» *con le seguenti:* «la denominazione».

1.1486
MALAN
Al comma 6, primo periodo, dopo la parola: «il» *inserire la seguente:* «proprio».

1.1487
MALAN
Al comma 6, primo periodo, sostituire la parola: «cognome» *con le seguenti:* «pseudonimo eventualmente usato».

1.1488
MALAN
Al comma 6, primo periodo, sostituire la parola: «cognome» *con la seguente:* «codice identificativo».

1.1489
MALAN
Al comma 6, primo periodo, sostituire la parola: «dell'unione civile» *con la seguente:* «della società economica di gestione del domicilio».

1.1490
MALAN
Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «dell'unione civile» *inserire le seguenti:* «o di qualsivoglia altra società economica».

1.1491
MALAN
Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: «tra i loro cognomi».

1.1492
MALAN
Al comma 6, primo periodo, sostituire la parola: «tra i loro cognomi» *con la seguente:* «di comune accordo».

1.1493
MARIO MAURO
Al comma 6, dopo le parole: «tra i loro cognomi», *aggiungere le seguenti:* «o quelli dei loro ascendenti in linea materna».

1.1494
GIOVANARDI
Al comma 6, dopo le parole: «tra i loro coghomi» *aggiungere le seguenti parole:* «o quelli dei loro ascendenti di linea materna».

1.1495
MALAN

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «tra i loro cognomi» *inserire le seguenti:* «e quelli delle madri».

1.1496
GASPARRI
Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.

1.1497
MALAN
Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.

1.1498
DI BIAGIO
Al comma 6, le parole: «è conservato durante lo stato vedovile, fino a nuove nozze» *sono sostituite dalle seguenti:* «può essere conservato in caso di decesso dì una delle parti, fino alla contrazione di un vincolo matrimoniale» *sono soppresse*.

1.1499
MARIO MAURO
Al comma 6, sostituire le parole: «durante lo stata vedovile» *con le seguenti:* «dopo la morte di una parte».

1.1500
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 6, alla dicitura: «Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile le parti possono stabilire il cognome dell'unione civile scegliendolo tra i loro cognomi. Lo stesso è conservato durante lo stato vedovile, fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione civile tra persone dello stesso sesso» *è eliminato il Termine* «stato vedovile».

1.1501
MALAN
Al comma 6, sostituire le parole: «lo stato vedovile» *con le seguenti:* «il trasloco».

1.1502
MALAN
Al comma 6, secondo periodo, sostituire la parola: «vedovile» *con le seguenti:* «di separazione».

1.1503
MALAN
Al comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole: «, fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione civile tra persone dello stesso sesso».

1.1504
MARIO MAURO
Al comma 6, dopo le parole: «nuova unione civile» *sopprimere le parole:* «tra le persone dello stesso sesso».

1.1505
MARIO MAURO
Al comma 6, dopo le parole: «tra persone dello stesso», *aggiungere le seguenti:* «oppure finché una delle parti non decida di mutare la sua identità di genere».

1.1506
GIOVANARDI
Al comma 6, dopo le parole: «tra persone dello stesso sesso» *aggiungere le seguenti parole:* «oppure finché una delle parti non decida di mutare la sua identità di genere».

1.1507
MARIO MAURO
Al comma 6, dopo le parole: «tra persone dello stesso», *aggiungere le seguenti:* «oppure finché una delle parti non compia una transizione di genere».

1.1508

GIOVANARDI
Al comma 6, dopo le parole: «tra persone dello stesso sesso» *aggiungere le seguenti parole:* «oppure finché una delle parti non compia una transizione di genere».

1.1509
MALAN
Al comma 6, sopprimere il terzo periodo.

1.1510
GASPARRI
Al comma 6, sopprimere il terzo periodo.

1.1511
MARIO MAURO
Al comma 6, sopprimere le parole da: «La parte può anteporre» a «ufficiale di stato civile».

1.1511/bis
MALAN
Al comma 6, terzo periodo, sopprimere le parole: «anteporre o».

1.1512
MALAN
Al comma 6, terzo periodo, sopprimere le parole: «o posporre».

1.1513
MALAN
Al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: «allo stesso» *con le seguenti:* «al proprio titolo di cortesia».

1.1514
MALAN
Al comma 6, terzo periodo, sostituire la parola: «stesso» *con le seguenti:* «pseudonimo eventualmente usato».

1.1515
MALAN
Al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: «il proprio» *con la seguente:* «qualsiasi».

1.1516
MALAN
Al comma 6, terzo periodo, sostituire la parola: «cognome» *con le seguenti:* «titolo nobiliare».

1.1517
MALAN
Al comma 6, terzo periodo, sostituire la parola: «cognome» *con la seguente:* «codice identificativo».

1.1518
MALAN
Al comma 6, terzo periodo, sopprimere le parole: «, se diverso,».

1.1519
MARIO MAURO
Al comma 6, sopprimere le seguenti parole: «se diverso».

1.1520
GIOVANARDI
Al comma 6, sopprimere le parole: «se diverso,».

1.1521
MALAN
Al comma 6, terzo periodo, sostituire la parola: «diverso» *con le seguenti:* «non ridicolo o vergognoso».

1.1522
MALAN
Al comma 6, terzo periodo, sopprimere le parole: «, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile».

1.1523
MALAN
Al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: «facendone dichiarazione» *con la seguente:* «inviando un SMS».

1.1524
MALAN
Al comma 6, terzo periodo, sopprimere le parole: «all'ufficiale di stato civile».

1.1525
ORELLANA, MUSSINI
Al comma 6, aggiungere infine il seguente periodo: «Fatto salva quanta disposto dall'articolo 299 del codice civile, i figli, anche adattivi, assumono il cognome di entrambi i genitori nell'ordine dagli stessi stabilita, ma trasmettano ai propri figli solo il primo dei loro cognomi. L'ordine dei cognomi stabilita per il primo figlio viene mantenuto anche per i successivi».

1.1526
ORELLANA, MUSSINI
Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-*bis*. l'articolo 156-*bis* del codice civile è sostituito dal seguente:

''Art.-156-*bis. – (Cognome dei coniugi e delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso). – 1.* Il giudice. può vietare a un coniuge ovvero a una delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso l'uso del cognome dell'altro, quando tale uso sia a lui gravemente pregiudizievole, può parimenti autorizzare un coniuge ovvero a una delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso a non utilizzare il cognome dell'altro, qualora dall'uso possa derivargli grave pregiudizio''».

1.1527
MALAN
Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. L'unione di cui al presente articolo perde di validità quando i suoi componenti cessa di fatto di condividere l'abitazione».

1.1528
CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN
Nella rubrica sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1529
MALAN
Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis.*

(Natura dell'unionecivile)

1. L'unione civile è un istituto volto a garantire determinate prerogative a persone che per qualsiasi ragione si trovano a condividere il domicilio in modo continuativo. Esso è del tutto distinto dal matrimonio e l'insieme dei componenti non forma una famiglia».

S2.1
MALAN
Stralciare gli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

Art. 2

2.1
STEFANI, CENTINAIO
Sopprimere l'articolo

e conseguentemente gli articoli 1, 3, 4, 5, 6 e 7.

2.2
STEFANI, CENTINAIO
Sopprimere l'articolo.

2.3
MARIO MAURO
Sopprimere l'articolo.

2.5
GASPARRI, CALIENDO
Sopprimere l'articolo.

2.6
GIOVANARDI
Sopprimere l'articolo.

2.7
D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA
Sopprimere l'articolo.

2.8
SACCONI, GIOVANARDI
Sopprimere l'articolo.

2.9
GIOVANARDI
Sopprimere l'articolo.

2.10
GIOVANARDI, TORRISI
Sopprimere l'articolo.

2.11
FASANO
Sopprimere l'articolo.

2.12
CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN
Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche del regolamento anagrafico della popolazione residente). – 1.* Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al Capo I, la rubrica è «sostituita dalla seguente: »Anagrafe della popolazione residente, Ufficiale di anagrafe delegato, famiglie e convivenze anagrafiche, unioni civili«;

b) all'articolo 1, comma 1, dopo la parola «famiglie» aggiungere le seguenti: «, alle unioni civili»;

c) all'articolo 1, comma 2, dopo la parola «famiglie» aggiungere le seguenti: «di unioni civili»;

d) dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis.* - *(Unione civile)*. – 1. Per unione civile si intende l'unione di due persone, anche dello stesso sesso, stabilmente conviventi e legate da vincoli affettivi, che assumono con la dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 13 reciproci obblighi di solidarietà e di assistenza morale e materiale.»;

e) all'articolo 6, comma 2, aggiungere le seguenti parole: «la dichiarazione di costituzione di unione civile deve essere resa contestualmente da entrambe le parti».

2.13
MALAN
Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«Art. 2. - *(Natura dell'unione civile). – 1.* L'unione civile è un istituto volto a garantire determinate prerogative a persone che per qualsiasi ragione si trovano a condividere il domicilio in modo continuativo. Esso è del tutto distinto dal matrimonio e l'insieme dei componenti non forma una famiglia».

2.14

MARIO MAURO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1-*bis.* La celebrazione del matrimonio determina la cessazione di tutti gli effetti delle associazioni solidaristiche di cui al primo comma, per qualunque finalità realizzata e salvo la stipulazione di negozi giuridici privatistici conformi ai principi del diritto vigente, non contrari al buon costume e a norme imperative o di ordine pubblico, cui abbia espressamente. consentito il coniuge».

2.15

MALAN

All'articolo 2, sostituire le parole da: «86» *al termine con le seguenti:* «403 del codice civile, le parole da: ''il minore è materialmente o moralmente'' al termine sono sostituite dalle seguenti: ''è accertata l'esistenza di un attuale pericolo per l'incolumità fisica del minore nell'ambiente familiare in cui vive tale da rendere urgente e indifferibile l'allontanamento dello stesso dalla propria famiglia, il pubblico ministero; con la cooperazione dei servizi sociali per la tutela dei minori territorialmente competenti, deposita idoneo ricorso contenente sommarie informazioni ed elementi di prova nonché le motivazioni specifiche fondanti la richiesta della misura di protezione.

Si ritengono elementi di prova funzionali all'accertamento del pericolo di cui al primo comma i certificati medici e ospedalieri uniti a visite e sopralluoghi domiciliari, nonché le informazioni acquisite da terzi soggetti qualificati, tra cui insegnanti, medici di famiglia, parenti e vicini di casa, questi ultimi purché dimostrino di avere stretto contatto con la famiglia. Il pubblico ministero, ai fini del collocamento d'urgenza dei minori, verifica l'idoneità e la disponibilità di parenti entro il quarto grado da indicare espressamente nel ricorso''».

2.16

MALAN

All'articolo 2, sostituire le parole da: «dopo le parole» *al termine, con le seguenti:* «sono premesse le seguenti parole: ''Salvo che si tratti di matrimonio fra persone dello stesso sesso riconosciuto all'estero,''».

2.17

MALAN

All'articolo 2, sostituire le parole da: «le parole» *al termine con le seguenti:* «il primo periodo è aggiunto il seguente: ''Se si tratta di matrimonio poligamico il vincolo non sussiste se la persona non era l'unica del proprio sesso''».

2.18

MALAN

All'articolo 2, sostituire le parole da: «da un matrimonio» *al termine con le seguenti:* «è vincolato» *sono inserite le seguenti:* «, anche in paese dove è ammesso il matrimonio poligamico, se la persona in quella unione è l'unica del proprio sesso,».

2.19

MALAN

All'articolo 2, sostituire le parole da: «da un matrimonio» *al termine con le seguenti:* «contrarre matrimonio» *è inserita la parola:* «valido».

2.20

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sostituire le parole: «o da un'unione civile tra persone dello stesso sesso»*, con le seguenti:* «o da un'unione civile di natura effettiva tra due o più persone dello stesso sesso».

2.21

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole: «o da un'unione civile tra persone dello stesso sesso»*, con le seguenti:* «anche contratto in paesi dell'Unione Europea dove è consentito il matrimonio fra persone dello stesso sesso, esclusa comunque l'Italia».

2.22

MARIO MAURO

Al comma 1 sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

2.23
FASANO
Al comma 1, sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

2.24
MARIO MAURO
Al comma 1 sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

2.26
SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI
Al comma 1, sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

2.27
MARIO MAURO
Dopo le parole: «unione civile tra persone» *aggiungere la seguente:* «anche».

2.28
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

2.29
DI BIAGIO
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Non può procedersi alla dichiarazione all'anagrafe della popolazione residente della costituzione di una nuova unione civile, in presenza di un precedente matrimonio di una delle componenti ovvero di un'altra unione civile della quale non sia dichiarata la cessazione».

2.30
DI BIAGIO
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. L'unione civile cessa con dichiarazione di uno dei suoi componenti all'anagrafe della popolazione residente».

2.31
GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Non può procedersi alla dichiarazione all'anagrafe della popolazione residente della costituzione di una nuova convivenza, in presenza di un precedente matrimonio di una dei componenti ovvero di una convivenza della quale non sia dichiarata la cessazione».

2.32
GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. La convivenza cessa con» dichiarazione di uno dei suoi componenti all'anagrafe della popolazione residente».

2.34
MARIO MAURO
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Nella sezione VI, Capo VI, Titolo VI, del Libro I del codice civile, dopo l'articolo 230-*bis* è aggiunto il seguente:

''Art. 230-*ter.*

(Diritti delle parti di Unioni civili)

1. Alla parte di una unione civile che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente spetta una partecipazione agli utili commisurata al lavoro prestato.

2. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato''».

2.35
FASANO
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis.* Nella sezione VI, Capo VI, Titolo VI, del Libro I del codice civile, dopo l'articolo 230-*bis* è aggiunto il seguente:

''Art. 230-*ter*

(Diritti delle parti di Unioni civili)

1. Alla parte di una unione civile che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente spetta una partecipazione agli utili commisurata al lavoro prestato.

2. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato''».

2.0.1

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Diritti delle coppie già unite in matrimonio a seguito di divorzio per il cambiamento di sesso di una delle parti)

1. A seguito di divorzio conseguente a sentenza passata in giudicato di rettificazione di attribuzione di sesso a norma della Legge 14 aprite 1982, n.164, le parti possono proseguire il rapporto come unione civile rendendo la dichiarazione di cui all'articolo 2 della presente legge.

2. La durata del matrimonio rileva in ordine agli effetti patrimoniali dell'unione civile».

2.0.2

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-*bis.*

(Trattati internazionali)

1. Le disposizioni dei Trattati internazionali relative al matrimonio non si applicano all'unione civile».

S3.1

MALAN

Stralciare gli articoli 3, 4, 5, 6 e 7.

Art. 3

3.1

STEFANI, CENTINAIO

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 1, 2, 4, 5, 6 e 7.

3.2

GIOVANARDI, TORRISI

Sopprimere l'articolo.

3.3

GIOVANARDI

Sopprimere l'articolo.

3.4

FASANO

Sopprimere l'articolo.

3.5

D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA

Sopprimere l'articolo.

3.6

GASPARRI, CALIENDO

Sopprimere l'articolo.

3.8

STEFANI, CENTINAIO

Sopprimere l'articolo.

3.9
DI BIAGIO
Sopprimere l'articolo.

3.9bis
SACCONI, GIOVANARDI
Sopprimere l'articolo.

3.10
CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN
Sostituire l'articolo con i seguenti: «Art. 3 - *(Doveri di solidarietà). – 1*. Con la costituzione dell''unione civile, le parti stabiliscono di comune accordo la residenza comune e assumono reciproci obblighi di assistenza morale e materiale, ognuno in ragione delle proprie sostanze e della propria capacità di lavoro professionale o casalingo.

Art. 3-*bis. - (Regime patrimoniale). – 1*. Con la costituzione dell'unione civile le parti mantengono il regime patrimoniale di separazione dei beni, fatto salvo quanto eventualmente previsto della convenzione di cui al successivo articolo 3- *ter*.

2. La costituzione dell'unione civile comporta la perdita delle provvidenze eventualmente spettanti alle parti in relazione a precedenti matrimoni o unioni civili.

Art. 3-*ter. - (Convenzione di unione civile). – 1*. Al momento della costituzione dell'unione civile ovvero in qualsiasi momento successivo ad essa le parti possono stipulare convenzioni di convivenza relative, tra l'altro, alla contribuzione economica alla vita in comune, al mantenimento reciproco, al godimento della casa di abitazione, al regime di appartenenza e gestione dei cespiti conseguiti nel corso della convivenza, all'assistenza reciproca nei casi di malattia, alla designazione reciproca quale amministrazione di sostegno, ai doveri reciproci nei casi di scioglimento dell'unione civile e ad altri aspetti che ritengano opportuno regolare;

2. Le convenzioni e le loro successive modifiche sono stipulate con atto pubblico o con scrittura privata autenticata a pena di nullità;

3. Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il Notaio che ha redatto l'atto in forma pubblica o il Pubblico Ufficiale che ha autenticato la scrittura privata devono trasmetterne copia al Comune di residenza delle parti per l'annotazione a margine della scheda di cui all'articolo 1, comma 2, del DPR. 30 maggio 1989 n. 223;

4. Tali convenzioni perdono efficacia nei casi di cessazione dell'unione, salvo per la parte relativa ai doveri reciproci in caso di cessazione dell'unione.

Art. 3-*quater. - (Cura, assistenza e decisioni in materia di salute e per il caso di morte). – 1*. Ciascuna parte dell'unione civile ha diritto di assistere l'altra in ospedali, case di cura o strutture sanitarie, nel rispetto delle disposizioni interne a tali strutture;

2. Ciascuna parte dell'unione civile può delegare l'altra perché, nei limiti delle norme vigenti:

a) adotti le decisioni necessarie sulla salute in caso di malattia da cui derivi incapacità di intendere e di volere;

b) riceva dal personale sanitario le informazioni sulle opportunità terapeutiche;

c) decida in caso di decesso sulla donazione di organi, sul trattamento del corpo e sulle celebrazioni funebri, in assenza di previe disposizioni dell'interessato;

3. La delega di cui al comma 2 avviene con atto scritto autenticato ovvero, nel caso di impossibilità, con volontà comunicata a un Pubblico Ufficiale che forma un processo verbale;

4. La revoca anche parziale della delega avviene con le modalità di cui al comma 3;

5. Al Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 è apportata la seguente modifica: all'articolo 82, comma 2, lettera *a)*, dopo le parole: ''un familiare'' aggiungere: ''la parte dell'unione civile'';

6. Alla legge 8 marzo 2000 n. 53 è apportata la seguente modifica: all'articolo 4, comma 1º, dopo le parole: ''del coniuge'' aggiungere: ''o della parte dell'unione civile''.

Art. 3-*quinquies. – (Interdizione, inabilitazione e amministratore di sostegno) – 1*. Ciascuna parte dell'unione civile può promuovere istanza di interdizione, di inabilitazione e di amministratore di sostegno nei confronti dell'altra;

2. Al codice civile sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 408 del codice civile nel primo comma dopo le parole: '', il coniuge che non sia separato legalmente'' aggiungere: ''la parte dell'unione civile,'';

b) all'articolo 410 del codice civile nel terzo comma dopo le parole: ''dal coniuge,'' aggiungere: ''dalla parte dell'unione civile,'';

c) all'articolo 411 del codice civile nel terzo comma dopo la parola: ''coniuge'' aggiungere: ''o parte dell'unione civile'';

d) all'articolo 426 del codice civile dopo la parola: ''coniuge,'' aggiungere: ''della parte dell'unione civile'';

e) all'articolo 429 primo comma del codice civile dopo le parole: ''del coniuge'' aggiungere: ''o della parte dell'unione civile'';

Art. 3-*sexies. - (Assistenza penitenziaria). – 1*. Alla legge 26 luglio 1975 n. 354 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 18, comma 3, dopo le parole: ''con i familiari'' aggiungere: ''o con la parte dell'unione civile costituita prima della detenzione'';

b) all'articolo 30, comma 1º, dopo le parole: ''un familiare'' aggiungere: ''o della parte dell'unione civile'';

c) all'articolo 30, comma 2, dopo le parole: ''eventi familiari'' aggiungere: ''o relativi alla parte dell'unione civile''.

Art. 3-*septies. - (Impresa familiare). – 1*. Alla parte dell'unione civile che abbia prestato attività lavorativa continuativa nell'impresa di cui sia titolare l'altra parte si applicano le disposizioni di cui all'articolo 230-*bis* del codice civile.

Art. 3-*octies. - (Diritti derivanti dal rapporto di lavoro). – 1*. Alle parti dell'unione civile, ove la durata della stessa sia superiore a nove anni, vengono estesi i diritti, le facoltà e i benefici connessi al rapporto di lavoro spettante ai coniugi, anche derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale.

Art. 3-*novies. - (Assegnazione di alloggi di edilizia pubblica). – 1*. Le Regioni anche a Statuto Speciale, e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, considerano l'unione civile ai fini dell'assegnazione degli alloggi di edilizia popolare o residenziale pubblica;

2. All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito nella legge 6 agosto 2008 n. 133 è apportata la seguente modifica: dopo le parole ''o gradatamente'' aggiungere: ''della parte dell'unione civile o'' e sostituire le parole: ''purché la convivenza'' con le parole: ''purché l'unione civile o la convivenza''.

Art. 3-*decies. - (Agevolazioni fiscali). – 1*. Le agevolazioni e gli oneri fiscali che derivano dall'appartenenza al nucleo familiare si applicano alle parti delle unioni civil;

2. La parte dell'unione civile è considerata tra i carichi di famiglia.

Art. 3-*undecies. - (Modifica delle condizioni in materia di ammissione a graduatorie pubbliche e di erogazione di servizi). – 1*. Con regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400 entro novanta giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni Parlamentari competenti, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta è disciplinata l'ammissione a graduatorie pubbliche per l'erogazione di servizi.

Art. 3-*duodecies. - (Ulteriori modifiche al codice civile). – 1*. All'articolo 330 del codice civile nel secondo comma dopo le parole: ''del genitore o'' aggiungere: ''della parte dell'unione civile o del''.

2. All'articolo 342-*bis* del codice civile dopo le parole: ''del coniuge'' aggiungere: '', della parte dell'unione civile''.

3. All'articolo 342-*ter* del codice civile nel primo comma nella seconda alinea dopo le parole: ''al coniuge'' aggiungere ''o alla parte dell'unione civile'' e nella quinta alinea dopo le parole: ''del coniuge'' aggiungere: '', della parte dell'unione civile''.

Art. 3-*terdecies. - (Modifica al codice delle assicurazioni private). – 1*. All'articolo 134 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 nel comma 4-*bis* dopo le parole: ''nucleo familiare'' aggiungere: ''o dalla parte dell''unione civile''.

Art. 3-*quaterdecies. - (Modifica al codice penale). – 1*. Al codice penale sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 307 del codice penale nel quarto comma dopo le parole: ''il coniuge'' aggiungere: ''la parte dell'unione civile'';

b) all'articolo 384 del codice penale il primo comma è sostituito dal seguente: ''Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371.-*bis*, 371-*ter*, 372, 373, 374, 378, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se medesimo o un prossimo congiunto o l'altra parte dell'unione civile da un grave ed inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore'';

c) all'articolo 570, primo comma, del codice penale dopo le parole: ''di coniuge'' aggiungere: ''o di parte dell'unione civile'';

d) all'articolo 577 del codice penale il secondo comma è sostituito dal seguente: ''La pena è della reclusione da 24 a 30 anni, se il fatto è commesso contro il coniuge, il fratello o la sorella, il

padre o la madre adottivi o il figlio adottivo, contro un affine in linea retta, contro l'altra parte dell'unione civile'';

e) all'articolo 649 del codice penale, primo comma, n. 1) dopo le parole: ''non legalmente separato'' aggiungere ''o della parte dell'unione civile''.

Art. 3-*quinquiesdecies. - (Modifiche al codice di procedura penale). – 1*. All'articolo 35 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica le parole: ''o coniugio'' sono sostituite dalle seguenti: '', coniugio o unione civile'';

b) nel testo dopo le parole: ''parenti o affini fino al secondo grado'' sono aggiunte le seguenti: ''o parti dell'unione civile''.

2. All'articolo. 36 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1º, lettera *a)*, dopo le parole: ''dei figli'' sono aggiunte le seguenti: ''o della parte dell'unione civile''.

b) al comma 1º, lettera *b)*, le parole: ''o del coniuge'' sono sostituite dalle seguenti: '', del coniuge o della parte dell'unione civile'';

c) al comma 1º, lettera *f)*, le parole: ''o del coniuge'' sono sostituite dalle seguenti: '', del coniuge o della parte dell'unione civile'';

d) al comma 2, dopo le parole: ''di coniuge'' sono inserite le seguenti: ''di unione civile''.

Art. 3-*sexiesdecies. - (Modifiche a leggi collegate al codice penale e di procedura penale). – 1*. Al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 è apportata la seguente modifica: all'articolo 19, comma 3, dopo le parole: ''del coniuge,'' inserire: ''della parte dell'unione civile,''.

2. Alla legge 20 ottobre 1990 n. 302 è apportata la seguente modifica: all'articolo 4, secondo comma, dopo le parole: ''che risultino'' aggiungere: ''parti delle unioni civili,''.

3. Alla legge 23 febbraio 1999 n. 44 è apportata la seguente modifica: all'articolo 8, primo comma, lettera *d)*, prima di ''convivente *more uxorio*'' inserire le parole: ''parte dell'unione civile,''».

3.11

DI BIAGIO

Sostituire l'articolo con i seguenti: «Art. 3. - *(Filiazione, interdizione, inabilitazione). – 1*. Ai sensi dell'articolo 315 del codice civile, tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico, indipendentemente dalla esistenza di un rapporto di coniugio fra i genitori.

2 . Ai sensi dell'articolo 408 comma 1 del codice civile, il giudice tutelare, nella scelta dell'amministratore di sostegno, preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona legata da un vincolo affettivo e stabilmente convivente da almeno 5 anni, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado.

3. Ai sensi dell'articolo 410, comma 3, del codice civile l'amministratore di sostegno non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti.

4. Ai sensi dell'articolo 411, comma 3, del codice civile sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dell'amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente.

5. Ai sensi dell'articolo 417 del codice civile, in materia di interdizione e inabilitazione, le relative istanze possono essere promosse anche dalla persona stabilmente convivente.

6. Ai sensi dell'articolo 426 comma 1 del codice civile nessuno è tenuto a continuare nella tutela dell'interdetto o curatela dell'inabilitato oltre i 10 anni, ad eccezione del coniuge, della persona stabilmente convivente, degli ascendenti o dei discendenti.

Art. 3-*bis. - (Contrasto degli abusi nell'ambito della convivenza). –1*. Ai sensi dell'articolo 342-*bis* del codice civile, quando la condotta del convivente è causa di grave pregiudizio per l'integrità fisica o morale ovvero per la libertà dell'altro convivente, il giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all'articolo 342-*ter.*

2. Ai sensi dell'articolo 342-*ter* del codice civile, col decreto di cui all'articolo 342-*bis* il giudice ordina al convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e dispone l'allontanamento dalla casa familiare del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole prevedendogli altresì, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante, ed in particolare luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d'origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro.

Valgono per il convivente tutte le disposizioni contenute nel medesimo articolo 342-*bis* del codice civile.

3. Ai sensi dell'articolo 330 del codice civile il giudice può pronunziare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri a essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio. In tal caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore.

Art. 3-*ter*. - *(Assistenza sanitaria). – 1*. In presenza di una convivenza dichiarata all'anagrafe ai sensi dell'articolo 1, ciascun convivente ha diritto di assistere l'altro in ospedali, case di cura o strutture sanitarie, nel rispetto delle disposizioni interne a tali strutture.

2. Ciascun convivente può delegare l'altro perché, nei limiti delle norme Vigenti:

a) adotti le decisioni necessarie sulla salute in caso di malattia da cui derivi incapacità di intendere e di volere;

b) riceva dal personale sanitario le informazioni sulle opportunità terapeutiche; c) decida in caso di decesso sulla donazione di organi, sul trattamento del corpo e sulle celebrazioni funebri, in assenza di previe disposizioni dell'interessato.

3. La delega di cui al comma 2 avviene con atto scritto autenticato ovvero, nel caso di impossibilità, con volontà comunicata a un pubblico ufficiale che forma un processo verbale.

4. La revoca, anche parziale, della delega avviene con le medesime modalità di cui al comma 3.

Art. 3-*quater*. - *(Accesso alla cartella clinica). – 1*. Ai sensi dei decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in presenza di una convivenza dichiarata all'anagrafe ai sensi dell'articolo 1, ciascun convivente ha accesso ai dati personali del convivente contenuti nella cartella clinica della struttura sanitaria nella quale è stato ricoverato, e dei documenti che a essa si riferiscono, se il paziente è incapace di intendere e di volere o è deceduto.

Art. 3-*quinquies*. - *(Congedi per salute). – 1*. Ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000 n. 53, in presenza di una convivenza dichiarata all'anagrafe ai sensi dell'articolo 1, il permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno è riconosciuto alla lavoratrice e al lavoratore in caso di documentata grave infermità del convivente ovvero di decesso.

2. In casi di documentata grave infermità, il lavoratore e la lavoratrice concordano con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa.

Art. 3-*sexties*. - *(Colloqui con i detenuti e permessi). – 1*. Ai sensi dell'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in presenza di una convivenza dichiarata all'anagrafe ai sensi dell'articolo 1, i colloqui e la corrispondenza telefonica sono permesse con la persona con la quale prima della detenzione sussisteva la convivenza, a parità delle condizioni previste per i familiari.

2. Ai sensi dell'articolo 30 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in presenza di una convivenza dichiarata all'anagrafe ai sensi dell'articolo 1 e nel caso di imminente pericolo di vita del convivente, i condannati e gli internati ricevono dal magistrato di sorveglianza il permesso di recarsi a visitare il convivente infermo, nei limiti e con le cautele previste dal regolamento penitenziario. Analoghi permessi possono essere concessi per eventi eccezionali di particolare gravità.

Art. 3-*octies*. - *(successione nella locazione e assegnazione degli alloggi economici-popolari). – 1*. Ai sensi dell'articolo 6 della legge 27 luglio 1978 n. 392, come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale del 7 aprile 1988 n. 404, in presenza di una convivenza dichiarata all'anagrafe ai sensi dell'articolo 1, succede nella titolarità del contratto di locazione, in caso di morte del conduttore, il convivente ovvero colui che abbia cessato la convivenza si vi è prole naturale nata dalla loro unione.

2. Ai sensi dell'articolo 13 comma 2 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008 n. 133, gli accordi raggiunti in sede di Conferenza unificate Stato-regioni ed enti locali aventi ad oggetto la semplificazione delle procedure di alienazione degli immobili di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, tengono conto, fra gli altri, del criterio del riconoscimento del diritto di opzione all'acquisto in favore dell'assegnatario unitamente a proprio coniuge, qualora risulti in regime di comunione dei beni, ovvero, in case di rinunzia da parte dell'assegnatario, in favore del coniuge in regime di separazione dei beni, o gradatamente del convivente, purché la convivenza duri da almeno cinque anni, dei figli conviventi, dei figli non conviventi».

3.12

DI BIAGIO

Sostituire l'articolo, con il seguente: «Art. 3. - *(Contrasto degli abusi nell'ambito della convivenza). – 1*. Ai sensi dell'articolo 342-*bis* del codice civile, quando la condotta del convivente è causa di

grave pregiudizio per l'integrità fisica o morale ovvero per la libertà dell'altro convivente, il giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all'articolo 342-*ter*.

2. Ai sensi dell'articolo 342-*ter* del codice civile, col decreto di cui all'articolo 342-*bis* il giudice ordina al convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e dispone l'allontanamento dalla casa familiare del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole prescrivendogli altresì, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d'origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro. Valgono per il convivente tutte le disposizioni contenute nel medesimo articolo 342-*bis* del codice civile.

3. Ai sensi dell'articolo 330 del codice civile il giudice può pronunziare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri a essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio. In tal caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore».

3.13

FASANO

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. - *(Diritti delle parti). – 1.* In caso di malattia o di ricovero di una delle parti di una unione civile, o di familiari a carico di una di esse, purché legati da vincolo di parentela di primo grado, l'altra ha diritto a permessi retribuiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53.

2. In caso di decesso di una delle parti di una unione civile, a quella superstite è attribuito un legato, proporzionato al suo stato di bisogno e finalizzato al suo mantenimento, nei limiti della quota ereditaria disponibile.

3. In caso di morte del conduttore che sia parte di una unione civile, o del recesso anticipato del contratto di locazione della casa di comune residenza, l'altra parte ha facoltà di succedergli nel contratto.

4. Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni, le parti di una unione civile.

5. In caso di cessazione della convivenza di fatto, ove ricorrano i presupposti di cui all'articolo 156 del codice civile, il convivente ha diritto di ricevere dall'altro quanto necessario per il suo mantenimento per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza.

6. In caso di cessazione della convivenza, ove ricorrano i presupposti di cui all'articolo 438, primo comma, del codice civile, il convivente ha diritto di ricevere dall'altro gli alimenti per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

3.14

MARIO MAURO

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3. - *(diritti delle parti). – 1.* In caso di malattia o di ricovero di una delle parti di una unione civile, o di familiari a carico di una di esse, purché legati da vincolo di parentela di primo grado, l'altra ha diritto a permessi retribuiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53.

2. In caso di decesso di una delle parti di una unione civile, a quella superstite è attribuito un legato, proporzionato al suo stato di bisogno e finalizzato al suo mantenimento, nei limiti della quota ereditaria disponibile».

3.15

MUSSINI

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3. – *1.* Le disposizioni contenenti le parole: ''coniuge'', ''i coniugi'', ''marito'' e ''moglie'', ovunque ricorrano nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti, si applicano anche alla parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso».

3.16

MALAN

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3. – *1.* Le disposizioni di cui al presente titolo riguardano esclusivamente la condivisione della gestione di una abitazione e non hanno alcuna prerogativa o carattere familiare o matrimoniale».

3.17
MALAN
Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3. – *1.* Le unioni di cui al presente titolo non hanno alcuna prerogativa o carattere familiare o matrimoniale».

3.18
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* Ad ogni effetto, all'unione civile non si applicano e non si possono applicare tutte le disposizioni di legge previste per il matrimonio».

3.19
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno venti anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.20
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno diciannove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.21
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno diciotto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.22
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno diciassette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.23
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno sedici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresposanbile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobilaire dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.24
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo difedeltà) per almeno quindici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omoesessuale è ineludibilmente sempre corresposanbile

illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobilaire dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.25

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno quattordici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omoesessuale è ineludibilmente sempre corresposanbile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobilaire dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.26

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno tredici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell 'unione omoesessuale è ineludibilmente sempre corresposanbile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobilaire dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.27

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno dodici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omoesessuale è ineludibilmente sempre corresposanbile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobilaire dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.28

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno undici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omoesessuale è ineludibilmente sempre corresposanbile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobilaire dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.29

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno dieci anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresposanbile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobilaire dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.30

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno nove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresposanbile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobilaire dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.31

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno otto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia.

Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresposanbile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobilaire dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione.».

3.32
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno sette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresposanbile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobilaire dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione.».

3.33
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno sei anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresposanbile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobilaire dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.34
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1*. (La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno cinque anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omossessuale è ineludibilmente sempre corresponsanbile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.35
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1*. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno quattro anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omossessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.36
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1*. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno tre anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omossessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.37
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1*. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno due anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omossessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.38
GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1*. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno venti anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.39
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1*. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno diciannove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.40
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1*. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno diciotto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.41
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1*. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno diciassette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.42
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1*. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno sedici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.43
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1*. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno quindici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.44
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1*. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno quattordici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.45
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1*. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno tredici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.46
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1*. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno dodici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.47
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1*. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno undici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.48
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1*. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno dieci anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.49
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1*. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno nove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.50
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1*. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno otto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.51
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1*. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno sette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.52
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1*. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno sei anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.53
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1*. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno cinque anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.54
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1*. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno quattro anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.55
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – *1*. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno tre anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.56
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – *1*. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno due anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.57
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – *1*. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno venti anni ali 'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.58

GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – *1*. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno diciannove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.59
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – *1*. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno diciotto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.60
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – *1*. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno diciassette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.61
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – *1*. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno sedici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.62
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – *1*. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno quindici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.63
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – *1*. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno quattordici anni all'altra parte e. non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.64
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – *1*. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno tredici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.65
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – *1*. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno dodici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.66
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno undici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.67
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno dieci anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.68
GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* La parte dell''unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno nove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.69
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno otto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.70
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno sette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.71
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno sei anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.72
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno cinque anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.73
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno quattro anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.74
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno tre anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.75
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno due anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.76
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* La parte dell''unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno venti anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.77
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1*. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno diciannove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omossessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e

retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.78
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1*. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno diciotto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omossessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.79
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1*. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per. almeno diciassette anni all'altra parte e non è equiparata ed equipara bile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omossessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dal'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.80
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1*. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno sedici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omossessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.81
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1*. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno quindici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omossessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retro attivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.82
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1*. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno quattordici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omossessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.83
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1*. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno tredici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omossessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.84
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1*. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno dodici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro

dell'unione omossessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.85
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1*. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno undici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omossessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.86
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1*. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno dieci anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omossessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.87
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1*. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno nove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omossessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.88
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali è indissolubilmente legato affettivamente per almeno otto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.89
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno sette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.90
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno sei anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.91
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno cinque anni

all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è . ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retro attivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.92
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno quattro anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.93
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno due anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.94
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno venti anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.95
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno diciannove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.96
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno diciotto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.97
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno diciassette anni al!'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.98
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno sedici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.99
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* La parte dell''unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno quindici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.100
GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno quattordici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.101
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno tredici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.102
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno dodici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.103
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno undici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.104
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* La parte dell''unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno dieci anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.105
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno nove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.106
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno otto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.107
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno sette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.108
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno sei anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.109
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno cinque anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.110
GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno quattro anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.111
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno tre anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.112
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno due anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.113
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno venti anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.114
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno diciannove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.115
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno diciotto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.116
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno diciassette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.117
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno sedici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.118
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno quindici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.119
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno quattordici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.120
GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno tredici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.121
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno dodici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.122
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno undici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.123
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno dieci anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.124
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno nove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.125
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno otto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.126
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno sette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.127
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno sei anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.128
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno cinque anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.129
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno quattro anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.130
GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1*. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno tre anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.131
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1*. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno due anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.132
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1*. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omossessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retro attivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.133
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1*. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.134
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1*. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.135
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1*. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno venti anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omossessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.136
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1*. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno diciannove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omossessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.137
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1*. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno diciotto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omossessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.138
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1*. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno diciassette anni all'altra parte e

non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omossessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.139
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1*. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato affettivamente per almeno sedici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.140
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1*. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato affettivamente per almeno quindici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.141
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1*. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato affettivamente per almeno quattordici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro del 'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.142
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1*. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato affettivamente per almeno tredici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.143
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1*. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato affettivamente per almeno dodici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.144
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1*. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato affettivamente per almeno undici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.145
GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1*. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato affettivamente per almeno dieci anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.146

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1*. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato affettivamente per almeno nove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.147

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1*. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato affettivamente per almeno otto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.148

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno sette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.149

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno sei anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.150

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno cinque anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.151

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno quattro anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retro attivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.152

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno tre anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.153

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno due anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.154

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno venti anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.155

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno diciannove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.156

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno diciotto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.157

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno diciassette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.158

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato affettivamente per almeno sedici anni all'altra parte e non equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.159

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato affettivamente per almeno quindici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.160

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato affettivamente per almeno quattordici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.161

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato affettivamente per almeno tredici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.162
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato affettivamente per almeno dodici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.163
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato affettivamente per almeno undici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.164
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato affettivamente per almeno dieci anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.165
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato affettivamente per almeno nove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.166
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato affettivamente per almeno otto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.167
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato affettivamente per almeno sette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.168
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno sei anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.169
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno cinque anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.170
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno quattro anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.171
GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno tre anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.172
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno due anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.173
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno venti anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.174
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno diciannove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.175
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno diciotto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia ».

3.176
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno diciassette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.177
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno sedici anni al!'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.178
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1*. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno quindici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.179
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1*. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno quattordici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.180
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1*. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno tredici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.181
GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1*. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno dodici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.182
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1*. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno undici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.183
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1*. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno dieci anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.184
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1*. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno nove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.185
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1*. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno otto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.186
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1*. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno sette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.187
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1*. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno sei anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.188
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – *1*. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno cinque anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.189
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno quattro anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.190
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno tre anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.191
GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno due anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.192
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.193
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato per almeno venti anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.194
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) o è legato per almeno diciannove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.195
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato per almeno diciotto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.196
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato per almeno sedici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge dellafamiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all 'unione».

3.197
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato per almeno quindici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all 'unione».

3.198
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato per almeno quattordici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è

ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.199
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno tredici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.200
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno dodici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.201
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno undici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.202
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno dieci anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.203
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno nove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.204
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno otto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.205
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno sette anni all'altra parte e non è equiparata ed

equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.206
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno sei anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.207
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno cinque anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.208
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno quattro anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.209
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno tre anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famigli. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.210
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno due anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.211
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno venti anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.212
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno diciannove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.213
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno diciotto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.214
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno diciassette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.215
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno sedici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.216
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno quindici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.217
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno quattordici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.218
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato per almeno tredici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia ».

3.219
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato per almeno dodici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.220
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato per almeno undici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.221
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato per almeno dieci anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.222
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato per almeno nove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.223
GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato per almeno otto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.224
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato per almeno sette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.225
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato per almeno sei anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.226
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato per almeno cinque anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.227
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno quattro anni al!'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia ».

3.228
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno tre anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.229
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno due anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.330
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.331
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno venti anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.332
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno diciannove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.333
GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno diciotto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.334
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno diciassette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.335
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno sedici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.336
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno quindici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.337
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno quattordici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.338
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «*Art. 3 – 1*. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno tredici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.339
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «*Art. 3 – 1*. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno dodici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.340
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «*Art. 3 – 1*. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno undici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.341
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «*Art. 3 – 1*. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno dieci anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.342
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «*Art. 3 – 1*. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno nove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.343
GIOVANARDI

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «*Art. 3 – 1*. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno otto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.344
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «*Art. 3 – 1*. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno sette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.345
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «*Art. 3 – 1*. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno sei anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.346
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «*Art. 3 – 1*. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno cinque anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.347
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «*Art. 3 – 1*. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno quattro anni al!'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.348
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «*Art. 3 – 1*. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno tre anni all'altra parte e non è equipara bile al coniuge della famiglia».

3.349
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno due anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.350
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.351
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – *1.* Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva deli atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno diciotto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.352
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – *1.* Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno venti anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.353
GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – *1* Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno diciannovenni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.354
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – *1.* Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo giuridico, aiuto morale e materiale per almeno diciotto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.355
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – *1.* Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo giuridico, aiuto morale e materiale per almeno diciassettenni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.356
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – *1.* Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti al! 'ufficiale giudiziario) al mutuo giuridico, aiuto morale e materiale per almeno sedici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.357
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – *1.* Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo giuridico, aiuto morale e materiale per almeno quindici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.358
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – *1.* Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo giuridico, aiuto morale e materiale per almeno quattrodici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.359
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1*. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno tredici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.360
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1*. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno dodici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.361
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1*. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno undici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.362
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1*. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno dieci anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.363
GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1*. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno nove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.364
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1*. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno otto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.365
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1*. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno sette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.366
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1*. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno sei anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.367
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1*. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno cinque anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.368
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1*. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno quattro anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.369
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1*. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno tre anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.370
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1*. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno due anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.371
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1*. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno venti anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.372
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1*. Le parti del! 'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno diciannove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.373
GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1*. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo giuridico, aiuto morale e materiale per almeno diciotto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.374
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1*. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo giuridico, aiuto morale e materiale per almeno diciassette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.375
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1*. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo giuridico, aiuto morale e materiale per almeno sedici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.376
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1*. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo giuridico, aiuto morale e materiale per almeno quindici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.377
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1*. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo giuridico, aiuto morale e materiale per almeno quattrodici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.378
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1*. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno tredici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.379
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno dodici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.380
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno undici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.381
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno dieci anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.382
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno nove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.383
GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno otto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.384
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno sette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.385
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno sei anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.386
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno cinque anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.387
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno quattro anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.388
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno tre anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.389
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno due anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.390
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno venti anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.391
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti al! 'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno diciannove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.392
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno diciotto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.393
GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno diciassette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.394
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno sedici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.395
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno quindici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.396
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno quattordici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.397
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno tredici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.398
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno dodici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.399
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno undici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.400
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno dieci anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.401
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno nove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.402
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno otto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.403
GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1*. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno sette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.404
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1*. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno sei anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.405
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1*. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno cinque anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.406
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1*. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno quattro anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.407
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1*. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno tre anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.408
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1*. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno due anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.409
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1*. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno venti anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.410
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1*. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno diciannove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.411
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1*. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno diciotto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.412
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1*. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno diciassette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.413
GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1*. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno sedici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.414
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1*. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno quindici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.415
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1*. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno quattordici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.416
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1*. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno tredici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.417
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1*. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno dodici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.418
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1*. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno undici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.419
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1*. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno dieci anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.420
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1*. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno nove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.421
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1*. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno otto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.422
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1*. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno sette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.423
GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1*. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno sei anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.424
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1*. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno cinque anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.425
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1*. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno quattro anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.426
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1*. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno tre anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.427
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1*. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno due anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.428
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1*. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno venti anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.429
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1*. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno diciannove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.430
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1*. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno diciotto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.431
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1*. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno diciassette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.432
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1*. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno sedici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.433
GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1*. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno quindici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.434
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1*. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno quattordici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.435
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1*. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno tredici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.436
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1*. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno dodici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.437
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1*. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno undici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.438
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1*. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario)e al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno dieci anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.439
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1*. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno nove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.440
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1*. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno otto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.441
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno sette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.442
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno sei anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.443
GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno cinque anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.444
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno quattro anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.445
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* «Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno tre anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.446
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno due anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.447
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno venti anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.448
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno diciannove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.449
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno diciotto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.450
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno diciassette anni quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.451
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno sedici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.452
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno quindici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.453
GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno quattordici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.454
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno tredici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.455
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno dodici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.456
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno undici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.457
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno dieci anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.458
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno nove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.459
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno otto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.460
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno sette anni, quand'anche si sciogliesse L'unione».

3.461
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno sei anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.462
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno cinque anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.463
GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1*. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno quattro anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.464
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1*. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno tre anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.465
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1*. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno due anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.466
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1*. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno venti anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.467
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1*. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno diciannove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.468
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1*. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno diciotto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.469
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1*. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno diciassette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.470
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1*. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno sedici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.471
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato, davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno quindici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.472
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno quattordici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.473
GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) e al mutuo aiuto materiale per almeno tredici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.474
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno dodici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.475
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno undici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.476
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno dieci anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.477
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute. (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno nove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.478
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno otto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.479
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno sette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.480
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno sei anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.481
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno cinque anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.482
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno quattro anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.483
GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno tre anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.484
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno due anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.485
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno venti anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.486
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno diciannove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.487
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno diciotto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.488
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno diciassette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.489
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno sedici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.490
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno quindici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.491
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno quattordici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.492
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno tredici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.493
GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno dodici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.494
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno undici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.495
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno dieci anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.496
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno nove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.497
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno otto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.498
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno sette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.499
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno sei anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.500
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno cinque anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.501
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – *1.* Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno quattro anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.502
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – *1.* Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno tre anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.503
GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – *1.* Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno due anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.512
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è convivente dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.513
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è convivente dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.514
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è convivente dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.515
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è intimo amico dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.516
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è intima amica dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.517
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è intimo amico dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.518
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è intimo amico dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.519
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è intimo amico dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.520
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è intima amica dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.521

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è controparte affettiva dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.522

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è controparte affettiva dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.523

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è controparte affettiva dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.524

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è controparte dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omossessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.525

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è controparte dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.526

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è controparte dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.527

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è l'altro omosessuale dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omossessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.528

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è l'altro omosessuale dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.529

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è l'altro omosessuale dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.530

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1*. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è condividente omosessuale dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omossessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.531
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1*. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (pruché non transessuali) è condividente omosessuale dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.532
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1*. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è condividente omosessuale dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.533
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1*. La parte dell''unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è condividente dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresposanbile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.534
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1*. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è condividente dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.535
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1*. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è condividente dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.536
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1*. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è contraente affettivo dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omossessuale è ineludibilmente sempre corresposanbile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.537
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1*. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è contraente affettivo dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.538
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1*. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è contraente affettivo dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.539
GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell''unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è contraente dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell''unione omossessuale è ineludibilmente sempre corresposanbile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.540
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1*. La parte dell''unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è contraente dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.541
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. – *1*. La parte dell''unione civile tra persone dello stesso sesso è contraente dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.542
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è negoziante affettivo dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.543
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è negoziante affettivo dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.544
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è negoziante affettivo dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.545
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è negoziante dell'altra parte e non è equiparata ed equipara bile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.546
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è negoziante dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.547
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è negoziante dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.548
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto

sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d 'Italia) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno venti anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.549
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno diciannove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.550
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo giuridico, aiuto morale e materiale per almeno diciotto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.551
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo giuridico, aiuto morale e materiale per almeno diciassette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.552
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo giuridico, aiuto morale e materiale per almeno sedici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.553
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* Le parti omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo giuridico, aiuto morale e materiale per almeno quindici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.554
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* Le parti dell'unione omosessuale sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo giuridico, aiuto morale e materiale per almeno quattordici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.555
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno tredici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.556
GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* Le parti del! 'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno dodici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.557

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno undici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.558

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno dieci anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.559

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno otto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.560

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* Le parti dell 'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno sette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.561

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno sei anni; quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.562

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno cinque anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.563

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno quattro anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.564
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno tre anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.565
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno due anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.566
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno venti anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.567
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno dicannove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.568
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno diciotto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.569
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno diciassette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.570
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno sedici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.571
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto

sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aito giuridico e materiale per almeno quindici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.572
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno quattrodici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.573
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – *1.* Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno tredici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.574
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – *1.* Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti al! 'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno dodici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.575
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – *1.* «Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa è trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno undici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.576
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – *1.* Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) e al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno dieci anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.577
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – *1.* Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno nove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.578
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – *1.* Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno otto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.579
GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – *1.* Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno sette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.580

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – *1.* Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno sei anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.581

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – *1.* Le parti omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno cinque anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.582

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – *1.* Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno quattro anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.583

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – *1.* Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno tre anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.584

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – *1.* Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno due anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.585

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 – *1.* Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno venti anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.586

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 – *1.* Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno diciannove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.587
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 – *1.* Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno diciotto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.588
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 – *1.* Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno diciassette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.589
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 – *1.* Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno sedici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.590
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 – *1.* Le parti dell'unione omosessuale sesso sono tenute (se concordato davanti al! 'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno quindici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.591
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 – *1.* Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno quattordici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.592
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 – *1.* Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno. tredici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.593
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 – *1.* Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno dodici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.594
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 – *1.* Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto

sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno undici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.595

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 – *1.* Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno dieci anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.596

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1*. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno nove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.597

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1*. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno otto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.598

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1*. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno sette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.599

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1*. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno sei anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.600

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1*. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno cinque anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.601

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1*. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno quattro anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.602

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1*. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno tre anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.603

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1*. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d 'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno due anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.604

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1*. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno venti anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.605

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1*. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno diciannove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.606

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – *1.* Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno diciotto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.607

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – *1.* Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti al! 'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno diciassette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.608

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – *1.* Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva del! 'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno sedici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.609

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – *1.* Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti al! 'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno quindici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.610
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – *1.* Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno quattrodici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.610/bis
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – *1.* Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) e al mutuo aiuto materiale per almeno tredici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.611
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – *1.* Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno dodici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.612
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – *1.* Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti al! 'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno undici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.6013
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – *1.* Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva del! 'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno dieci anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.614
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno nove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.615
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno otto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.616
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto

sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno sette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.617
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno sei anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.618
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno cinque anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.619
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* Le parti omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno quattro anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.620
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno tre anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.621
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno due anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.622
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno nove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.623
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno diciannove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.624
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* Alle parti dell'unione civile pluriennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.625

GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* Alle parti dell'unione civile pluriennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.626
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* Alle parti dell'unione civile trentennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.627
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* Alle parti dell'unione civile trentennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.628
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – *1.* Alle parti dell'unione civile ventennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.629
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Alle parti dell'unione civile ventennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.630
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Alle parti dell'unione civile quindicinale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.631
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Alle parti dell'unione civile quindicinale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.632
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Alle parti dell'unione civile decennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.633
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Alle parti dell'unione civile decennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.634
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Alle parti dell'unione civile quinquennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.635
GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Alle parti dell'unione civile quinquennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.636
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Alle parti dell'unione civile quadriennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.637
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Alle parti dell'unione civile quadriennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.638
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Alle parti dell'unione civile triennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.639
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Alle parti dell'unione civile triennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.640
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Alle parti dell'unione civile biennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.641
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Alle parti dell'unione civile biennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.642
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Alle parti dell'unione civile tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.643
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Alle parti dell'unione civile tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.644
MALAN
Al comma 1, premettere il seguente:
«01. Il regime giuridico delle unioni di cui alla presente legge non ha carattere matrimoniale o familiare».

3.645
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere i commi 1 e 2.

3.646
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere i commi 1 e 3.

3.647
GIOVANARDI, TORRISI
Sopprimere i commi 1 e 3.

3.648
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere il comma 1.

3.649
MALAN
Sopprimere il comma 1.

3.650
DI BIAGIO
Sopprimere il comma 1.

3.651
MARIO MAURO
Sopprimere il comma 1.

3.652
GIOVANARDI
Sopprimere il comma 1.

3.653
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno venti anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.654
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Alle parti dell'unione pluriennale civile tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.655
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Alle parti dell'unione civile pluriennale tra persone omosessuali sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.656
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Alle parti dell'unione civile pluriennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.657
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Alle parti dell'unione civile pluriennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.658

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1.Alle parti dell'unione civile trentennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.659

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile trentennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.660

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile trentennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.661

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile ventennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.662

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile ventennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.663

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile ventennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.664

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile quindicinale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.665

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile quindicinale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.666

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile quindicinale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.667

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile decennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.668

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile decennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.669

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile decennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.670

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile quinquennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.671

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile quinquennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.672

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile quinquennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.673

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile quadriennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.674

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile quadriennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.675

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile quadriennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.676

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile triennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.677

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile triennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.678

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile triennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.679
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Alle parti dell'unione civile biennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.680
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Alle parti dell'unione civile biennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.681
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Alle parti dell'unione civile biennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.682
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Alle parti dell'unione civile tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.683
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Alle parti dell'unione civile tra persone omosessuali maschili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.684
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Alle parti dell'unione Alle parti dell'unione civile tra persone omosessuali sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.685
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Alle parti dell'unione civile tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.686
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Alle parti dell'unione civile tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.687
MARIO MAURO
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Ad ogni effetto di legge alle associazioni solidaristiche di cui all'art. 1 si applicano in quanto compatibili e per quanto non espressamente stabilito nella presente legge la disciplina prevista dal Titolo II, capo II, del codice civile».

3.688
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-*bis*, 342-*ter*, 417, 426 e 429 del codice civile».

3.689

GIOVANARDI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. All'unione civile tra persone dello stesso sesso in nessun caso si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147,148, 342-*bis*, 342-*ter*, 417, 426 e 429 del codice civile».

3.690
MARINELLO, GIOVANARDI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-*bis*, 342-*ter*, 417, 426 e 429 del codice civile».

3.691
MARINELLO, GIOVANARDI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. All'unione civile tra persone dello stesso sesso in nessun caso si applicano gli articoli 143,144, 145, 146, 147, 148, 342-*bis*, 342-*ter*, 417, 426 e 429 del codice civile».

3.692
MALAN
Al comma 1, sostituire le parole: «unione civile tra» *con le seguenti:* «società in accomandita semplice formata da».

3.693
MALAN
Al comma 1, dopo la parola: «unione» *inserire le seguenti:* «per la gestione di abitazione».

3.694
MALAN
Al comma 1, sopprimere le parole: «civile tra persone dello stesso sesso».

3.695
MALAN
Al comma 1, sostituire la parola: «civile» *con le seguenti:* «per la gestione domestica».

3.696
MALAN
Al comma 1, dopo la parola: «civile» *inserire le seguenti:* «per la gestione domestica».

3.697
GIOVANARDI
Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «tra persone dello stesso sesso» *ovunque ricorrano.*

3.698
MALAN
Al comma 1, sopprimere le seguenti parole. «tra persone dello stesso sesso».

3.699
MALAN
Al comma 1, sostituire la parola: «tra» *con le seguenti:* «volte alla gestione comune di abitazioni per».

3.700
MALAN
Al comma 1, sostituire la parola: «tra» *con le seguenti:* «volta alla gestione comune di abitazione per».

3.701
MALAN
Al comma 1, dopo la parola: «tra» *inserire le seguenti:* «gruppi di».

3.702
MALAN

Al comma 1, sostituire la parola: «persone» *con le seguenti:* «associazioni di volontariato i cui iscritti sono».

3.703
MALAN
Al comma 1, dopo la parola: «persone» *inserire le seguenti:* «che non sono».

3.704
MARIO MAURO
Al comma 1, dopo le parole: «tra persone» *aggiungere la parola:* «anche».

3.705
MARIO MAURO
Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «dello stesso sesso».

3.706
MALAN
Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «dello stesso sesso».

3.707
MALAN
Al comma 1, sostituire la parola: «dello» *con le seguenti:* «che non appartengono allo».

3.708
MALAN
Al comma 1, sostituire la parola: «dello» *inserire le seguenti:* «*status* diverso da quello dello».

3.709
MALAN
Al comma 1, sostituire le parole: «stesso sesso»*con le seguenti:* «stradario cittadino ai fini del rispetto delle pari opportunità nell'assegnazione dei toponimi» .

3.710
MALAN
Al comma 1, dopo la parola: «stesso» *inserire le seguenti:* «cognome, con elenchi separati a seconda del».

3.711
MALAN
Al comma 1, sostituire la parola: «sesso» *con le seguenti:* «orientamento sessuale».

3.712
GIOVANARDI
Al comma 1, dopo le parole: «All'unione civile tra persone dello stesso sesso» *inserire la seguente:* «non».

3.713
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, sostituire le parole: «All'unione civile tra persone dello stesso sesso» e le parole: «si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-*bis*, 342-*ter*, 417,426 e 429 del codice civile» *si inserisce la seguente:* «non».

3.714
MALAN
Al comma 1, dopo la parola: «sesso» *inserire la seguente:* «non».

3.715
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1 sopprimere le parole: «143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-*bis*, 342-*ter*, 417, 426 e».

3.716
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1 sopprimere le parole: «143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-*bis*, 342-*ter*, 417».

3.717
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1 sopprimere le parole: «143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-*bis*, 342-*ter*».

3.718
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, sopprimere le parole: «143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-*bis*».

3.719
DI BIAGIO
Al comma 1, sopprimere le parole: «143, 144, 145, 146, 147, 148,».

3.720
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, sopprimere le parole: «143, 144, 145, 146, 147, 148».

3.721
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, sopprimere le parole: «143, 144, 145, 146, 147».

3.722
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, sopprimere le parole: «143, 144, 145, 146».

3.723
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, sopprimere le parole: «143, 144, 145».

3.724
CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN
Al comma 1, sopprimere i numeri: «143, 144 e 145».

3.725
MARIO MAURO
Al comma 1, sopprimere le parole: «143, 144 e 147».

3.726
GIOVANARDI
Al comma 1, sopprimere le parole: «143, 144 e 147».

3.727
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, sopprimere le parole: «143, 144».

3.728
GIOVANARDI
Al comma 1, sopprimere le parole: «143, 147 e 148».

3.729
GIOVANARDI
Al comma 1, sopprimere le parole: «143 e 147».

3.730
MALAN
Al comma 1, sopprimere la parola da: «143».

3.731
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, sopprimere la parola: «143,».

3.732
GIOVANARDI
Al comma 1, sopprimere la parola: «143,».

3.733
MARIO MAURO
Al comma 1, sopprimere la seguente parola: «143».

3.734
MALAN
Al comma 1, sostituire le parole da: «143» *con la seguente:* «429» *con le altre:* «2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».

3.735
MALAN
Al comma 1, dopo la parola: «143» *inserire le seguenti:* «, terzo comma».

3.736
MALAN
Al comma l, sopprimere le parole da: «144» *fino a:* «429».

3.737
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1 sopprimere le parole: «144, 145, 146, 147, 148, 342-*bis*, 342-*ter*, 417, 426 e».

3.738
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1 sopprimere le parole: «144, 145, 146, 147, 148, 342-*bis*, 342-*ter*, 417,».

3.739
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1 sopprimere le parole: «144, 145, 146, 147, 148, 342-*bis*, 342 –*ter*,».

3.740
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1 sopprimere le parole: «144, 145, 146, 147, 148, 342-*bis*,».

3.741
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1 sopprimere le parole: «144, 145, 146, 147, 148».

3.742
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1 sopprimere le parole: «144, 145, 146, 147».

3.743
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1 sopprimere le parole: «144, 145, 146».

3.744
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1 sopprimere le parole: «144, 145».

3.745
MARIO MAURO
Al comma 1 sopprimere le parole: «144» e «147».

3.746
GIOVANARDI
Al comma 1, sopprimere la parola: «144,».

3.747
MARIO MAURO
Al comma 1 sopprimere la seguente parola: «144».

3.748
MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1 sopprimere la parola: «144,».

3.749
MALAN
Al comma 1, sostituire le parole da: «144» *a* «429» *con le seguenti:* «2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».

3.750
MALAN
Al comma 1, dopo la parola: «144» *inserire le seguenti:* «secondo comma».

3.751
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1 sopprimere le parole: «145, 146, 147, 148, 342-*bis*, 342-*ter*, 417, 426 e».

3.752
MALAN
All'articolo 3, comma 1, sopprimere le parole da: «145» *a* «426».

3.753
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1 sopprimere le parole: «145, 146, 147, 148, 342-*bis*, 342-*ter*, 417,».

3.754
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, sopprimere le parole: «145, 146, 147, 148, 342-*bis*, 342-*ter*,».

3.755
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, sopprimere le parole: «145, 146, 147, 148, 342-*bis*,».

3.756
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, sopprimere le parole: «145, 146, 147, 148».

3.757
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, sopprimere le parole: «145, 146, 147,».

3.758
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, sopprimere le parole: «145, 146,».

3.759
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, sopprimere la parola: «145,».

3.760
MALAN
Al comma 1, sostituire le parole da: «145» *a:* «429» *con le seguenti:* «2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».

3.761
MALAN
Al comma 1, dopo la parola: «145» *inserire le seguenti:* «, secondo comma».

3.762
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, sopprimere le parole: «146, 147, 148, 342-*bis*, 342-*ter*, 417, 426 e 429».

3.763
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, sopprimere le parole: «146, 147, 148, 342-*bis*, 342-*ter*, 417, 426 e».

3.764
MALAN
Al comma 1, sopprimere le parole da: «146» *a:* «426».

3.765
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1 sopprimere le parole: «146, 147, 148, 342-*bis*, 342-*ter*, 417,».

3.766
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1 sopprimere le parole: «146, 147, 148, 342-*bis*, 342-*ter*,».

3.767
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1 sopprimere le parole: «146, 147, 148, 342-*bis*,».

3.768
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1 sopprimere le parole: «146, 147, 148,».

3.769
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1 sopprimere le parole: «146, 147,».

3.770
CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN
Al comma 1, sopprimere la parola: «146».

3.771
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1 sopprimere la parola: «146,».

3.772
MALAN
Al comma 1, sostituire le parole da: «146» *fino a*: «429» *con le seguenti:* «2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».

3.773
MALAN
Al comma 1, dopo la parola: «146» *inserire le seguenti:* «, primo comma».

3.774
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1 sopprimere le parole: «147, 148, 342-*bis*, 342-*ter*, 417, 426 e 429».

3.775
MALAN
Al comma 1, sopprimere le parole da: «147» *fino a:* «426».

3.776
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1 sopprimere le parole: «147, 148, 342-*bis*, 342-*ter*, 417, 426».

3.777
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, sopprimere le parole: «147, 148, 342-*bis*, 342-*ter*, 417».

3.778
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, sopprimere le parole: «147, 148, 342-*bis*, 342-*ter*,».

3.779
MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «147, 148, 342-*bis*,».

3.780
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, sopprimere le parole: «147, 148».

3.781
CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN
Al comma 1, sopprimere le parole: «147, 148».

3.782
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, sopprimere la parola: «147,».

3.783
MARIO MAURO
Al comma 1 sopprimere la seguente parola: «147».

3.784
GIOVANARDI
Al comma 1, sopprimere la parola: «147,».

3.785
MALAN
Al comma 1, sostituire le parole da: «147» *fino a*: «429» *con le seguenti:* «2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».

3.786
MALAN
Al comma 1, dopo la parola: «147» *inserire le seguenti:* «, solo per quanto riguarda i figli avuti all'esterno della coppia».

3.787
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1 sopprimere le parole: «148, 342-*bis*, 342-*ter*, 417, 426 e 429».

3.788
MALAN
Al comma 1, sopprimere le parole da: «148» fino a: «426».

3.789
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, sopprimere le parole: «148, 342-*bis*, 342-*ter*, 417, 426».

3.790
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, sopprimere le parole: «148, 342-*bis*, 342-*ter*, 417,».

3.791
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, sopprimere le parole: «148, 342-*bis*, 342-*ter*,».

3.792
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, sopprimere le parole: «148, 342-*bis*,».

3.793
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, sopprimere la parola: «148,».

3.794
MALAN

Al comma 1, sostituire le parole da: «148» *a:* «429» *con le seguenti:* «2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».

3.795
MALAN
Al comma 1, dopo la parola: «148» *inserire le seguenti:* «, solo per quanto riguarda i figli avuti all'esterno della coppia».

3.796
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, sopprimere le parole: «342-*bis*, 342-*ter*, 417, 426 e 429».

3.797
MALAN
Al comma 1, sopprimere le parole da: «342-*bis*» *a:* «426».

3.798
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, sopprimere le parole: «342-*bis*, 342-*ter*, 417, 426».

3.799
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, sopprimere le parole: «342-*bis*, 342-*ter*, 417».

3.800
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, sopprimere le parole: «342-*bis*, 342-*ter*,».

3.801
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, sopprimere la parola: «342-*bis*,».

3.802
MALAN
Al comma 1, sostituire le parole da: «342-*bis*» *fino a:* «429» *con le seguenti:* «2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».

3.803
MALAN
Al comma 1, dopo la parola: «342-*bis*» *inserire le seguenti:* «, e non gli articoli».

3.804
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, sopprimere le parole: «342-*ter*, 417, 426 e 429».

3.805
MALAN
Al comma 1, sopprimere le parole da: «342-*ter*» *fino a:* «426».

3.806
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, sopprimere le parole: «342-*ter*, 417, 426».

3.807
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, sopprimere le parole: «342-*ter*, 417,».

3.808
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, sopprimere le parole: «1342-*ter*».

3.809
MALAN

Al comma 1, sostituire le parole da: «342-*ter*» *fino a:* «429» *con le seguenti:* «2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».

3.810
MALAN
Al comma 1, dopo la parola: «342-*ter*» *inserire le seguenti:* «, quarto comma».

3.811
DI BIAGIO
Al comma 1, le parole: «417, 426 e 429» *sono soppresse*.

3.812
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1 sopprimere le parole: «417, 426 e 429».

3.813
MALAN
Al comma 1, sopprimere le parole da: «417» *a* «426».

3.814
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1 sopprimere le parole: «417, 426».

3.815
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1 sopprimere le parole: «417».

3.816
MALAN
Al comma 1, sostituire le parole da: «417» *a* «429» *con le seguenti:* «2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».

3.817
MALAN
Al comma 1, dopo la parola: «417» *inserire le seguenti:* «, secondo comma».

3.818
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma l sopprimere le parole: «426 e 429».

3.819
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, sopprimere le parole: «426 e».

3.820
MALAN
Al comma 1, sostituire le parole da: «426» *fino a:* «429» *con le seguenti:* «2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».

3.821
MALAN
Al comma 1, dopo la parola: «426» *inserire le seguenti:* «, secondo comma».

3.822
MALAN
Al comma 1, dopo le parole: «426 e» *inserire la seguente:* «non».

3.823
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1 sopprimere le parole: «429».

3.824
MALAN

Al comma 1, sostituire la parola: «429» *con la seguente:* «2251».

3.825
MALAN
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che intendono condividere un'abitazione indipendentemente da qualsivoglia legame affettivo o sessuale».

3.826
MALAN
Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Tali norme si applicano solo per la parte riguardante la gestione dell'abitazione comune».

3.827
MALAN
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-*bis*. In ogni caso non è ammessa l'adozione di figli da parte delle unioni di cui alla presente legge».

3.828
GIOVANARDI
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-*bis*. Il concetto di fedeltà di cui all'articolo 143 del codice civile deve essere inteso in senso largo.».

3.829
GIOVANARDI
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-*bis*. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 143 codice civile, le persone dello stesso sesso decidono chi delle due assumerà il ruolo di ''marito'' e chi il ruolo di ''moglie''.».

3.830
MARIO MAURO
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-*bis*. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 143 codice civile, le persone dello stesso sesso decidono chi delle due assumerà il ruolo di ''marito'' e chi il ruolo di ''moglie''».

3.831
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere i commi 2 e 3.

3.832
MALAN
Sopprimere il comma 2.

3.833
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere il comma 2.

3.834
DI BIAGIO
Sostituire il comma 2, con i seguenti:
«2. Ai sensi dell'articolo 315 del codice civile, tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico, indipendentemente dalla esistenza di un rapporto di coniugio fra i genitori.
2-*bis*. Ai sensi dell'art. 408 comma 1 del codice civile, il giudice tutelare, nella scelta dell'amministratore di sostegno, preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona legata da un vincolo affettivo e stabilmente convivente da almeno 5 anni, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado.
2-*ter*. Ai sensi dell'art. 410, comma 3, del codice civile l'amministratore di sostegno non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti.

2-*quater*. Ai sensi dell'art. 411, comma 3, del codice civile sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dell'amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente.

2-*quinquies*. Ai sensi dell'art. 417 del codice civile, in materia di interdizione e inabilitazione, le relative istanze possono essere promosse anche dalla persona stabilmente convivente.

2-*sexsies*. Ai sensi dell'art. 426 comma 1 del codice civile nessuno è tenuto a continuare nella tutela dell'interdetto o curatela dell'inabilitato oltre i 10 anni, ad eccezione del coniuge, della persona stabilmente convivente, degli ascendenti o dei discendenti».

3.835

MARINELLO, GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

3.836

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

3.837

MARINELLO, GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'unione civile tra persone dello stesso sesso in nessun caso si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

3.838

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'unione civile tra persone dello stesso sesso in nessun caso si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro 1, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

3.839

MARINELLO, GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'unione civile tra due o più persone dello stesso sesso o di sesso diverso legati da vincoli di natura affettiva si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

3.840

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione pluriennale civile tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.841

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile pluriennale tra persone omosessuali sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.842
GIOVANARDI
Sostituire il comma 2, con il seguente:
«2. Alle parti dell'unione civile pluriennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.843
GIOVANARDI
Sostituire il comma 2, con il seguente:
«2. Alle parti dell'unione civile pluriennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.844
GIOVANARDI
Sostituire il comma 2, con il seguente:
«2. Alle parti dell'unione civile trentennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri ,spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.845
GIOVANARDI
Sostituire il comma 2, con il seguente:
«2. Alle parti dell'unione civile trentennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.846
GIOVANARDI
Sostituire il comma 2, con il seguente:
«2. Alle parti dell'unione civile trentennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.847
GIOVANARDI
Sostituire il comma 2, con il seguente:
«2. Alle parti dell'unione civile ventennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.848
GIOVANARDI
Sostituire il comma 2, con il seguente:
«2. Alle parti dell'unione civile ventennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.849
GIOVANARDI
Sostituire il comma 2, con il seguente:
«2. Alle parti dell'unione civile ventennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.850
GIOVANARDI
Sostituire il comma 2, con il seguente:
«2. Alle parti dell'unione civile quindicinale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.851
GIOVANARDI
Sostituire il comma 2, con il seguente:
«2. Alle parti dell'unione civile quindicinale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.852
GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile quindicinale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.853

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile decennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.854

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile decennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.855

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile decennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.856

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile quinquennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.857

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile quinquennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.858

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile quinquennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.859

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile quadriennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.860

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile quadriennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.861

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile quadriennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.862

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile triennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.863
GIOVANARDI
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Alle parti dell'unione civile triennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.864
GIOVANARDI
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Alle parti dell'unione civile triennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.865
GIOVANARDI
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Alle parti dell'unione civile biennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.866
GIOVANARDI
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Alle parti dell'unione civile biennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.867
GIOVANARDI
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Alle parti dell'unione civile biennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.868
GIOVANARDI
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Alle parti dell'unione civile tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.869
GIOVANARDI
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Alle parti dell'unione civile tra persone omosessuali maschili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.870
GIOVANARDI
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Alle parti dell'unione civile tra persone omosessuali sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.871
GIOVANARDI
Sostituire il comma 2, con il seguente:
«2. Alle parti dell'unione civile tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.872
GIOVANARDI
Sostituire il comma 2, con il seguente:
«2. Alle parti dell'unione civile tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.873
MALAN
Al comma 2, sostituire le parole: «unione civile tra», *con le seguenti:* «società in accomandita semplice formata da».

3.874
MALAN
Al comma 2, sostituire le parole: «unione», *con le seguenti:* «per la gestione di abitazione».

3.875
MALAN
Al comma 2, sopprimere le parole: «civile tra persone dello stesso sesso».

3.876
MALAN
Al comma 2, sostituire la parola: «civile», *con le seguenti:* «per la gestione domestica».

3.877
MALAN
Al comma 2, sostituire la parola: «civile», *con le seguenti:* «per la gestione domestica».

3.878
MALAN
Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «tra persone dello stesso sesso».

3.879
MALAN
Al comma 2, sostituire la parola: «tra», *con le seguenti:* «volte alla gestione comune di abitazioni per».

3.880
MALAN
Al comma 2, sostituire la parola: «tra», *con le seguenti:* «volta alla gestione comune di abitazione per».

3.881
MALAN
Al comma 2, dopo la parola: «tra» *inserire le seguenti:* «gruppi di».

3.882
MALAN
Al comma 2, sostituire la parola: «persone» *con le seguenti:* «associazioni di volontariato i cui iscritti sono».

3.883
MALAN
Al comma 2, dopo la parola: «persone» *inserire le seguenti:* «che non sono».

3.884
MALAN
Al comma 2, sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

3.885
MALAN
Al comma 2, sostituire la parola: «dello» *con le seguenti:* «che non appartengono allo».

3.886
MALAN
Al comma 2, dopo la parola: «dello» *inserire le seguenti:* «*status* diverso da quello dello».

3.887
MALAN

Al comma 2, sostituire le parole: «stesso sesso» *con le seguenti:* «stradario cittadino ai fini del rispetto delle pari opportunità nell'assegnazione dei toponimi».

3.888
MALAN
Al comma 2, dopo la parola: «stesso» *inserire le seguenti:* «cognome, con elenchi separati a seconda del».

3.889
MALAN
Al comma 2, sostituire la parola: «sesso» *con le seguenti:* «orientamento sessuale».

3.890
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 2 tra le parole: «All'unione civile tra persone dello stesso sesso» *e le parole:* «si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile»*, inserire la parola:* «non» *comma n. 1) del codice civile si interponga la parola:* «non».

3.891
GIOVANARDI
Al comma 2, dopo le parole: «All'unione civile tra persone dello stesso sesso» *aggiungere la parola:* «non».

3.892
MALAN
Al comma 2, dopo la parola: «sesso» *inserire la seguente:* «non».

3.893
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 2 sopprimere le parole: «dagli articoli 408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941; primo comma n. 1)».

3.894
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 2, sopprimere le parole: «dagli articoli 408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659,».

3.895
MALAN
Al comma 2, sopprimere le parole: «dagli articoli 408 e 410».

3.896
MALAN
Al comma 2, sostituire le parole: «dagli articoli 408 e 410» *con le seguenti:* «dall'articolo 2251».

3.897
MALAN
Al comma 2, dopo le parole: «previste dagli articoli» *inserire la seguente:* «80,».

3.898
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 2, sopprimere le parole: «408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4),».

3.899
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 2, sopprimere le parole: «408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647,».

3.900

MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 2, sopprimere le parole: «408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436,2122,».

3.901
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 2, sopprimere le parole: «408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XIII de1libro I, dagli articoli 1436,».

3.902
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 2, sopprimere le parole: «408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I,».

3.903
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 2, sopprimere le parole: «11408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI,».

3.904
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 2, sopprimere le parole: «408 e 410,».

3.905
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 2, sopprimere la parola: «408».

3.906
MALAN
Al comma 2, sostituire le parole: «408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436,2122,2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1)», *con le seguenti:* «2251,2252, 2253,2254,2255,2256,2257,2258, 2259 e 2260».

3.907
MALAN
Al comma 2 dopo la parola: «408» *inserire le seguenti:* «, terzo comma,».

3.908
MALAN
Al comma 2 sopprimere le parole: «e 410, dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XII del libro I, dagli articoli».

3.909
MALAN
Al comma 2 dopo la parola: «408» *sostituire la parola:* «e» *con la seguente:* «o».

3.910
MALAN
Al comma 2 dopo la parola: «410» inserire le seguenti: «, primo comma,».

3.911
CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN
Al comma 2, sopprimere le parole: «dal Capo VI del Titolo VI».

3.912
MALAN
Al comma 2, sopprimere le parole: «dal Capo VI del Titolo VI».

3.913
MALAN
Al comma 2, sostituire le parole: «dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1)» *con le seguenti:* «2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».

3.914
MALAN
Al comma 2, sopprimere le parole: «Capo VI del».

3.915
MALAN
Al comma 2, dopo le parole: «Titolo VI» *inserire le seguenti:* «, tranne gli articoli da 159 a 162».

3.916
CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN
Al comma 2 sopprimere le parole: «dal Titolo XIII del Libro Ì».

3.917
MALAN
Al comma 2, sopprimere le parole: «dal Titolo XIII del Libro Ì».

3.918
MALAN
Al comma 2, sostituire le parole: «dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1)» *con le seguenti:* «2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».

3.919
MALAN
Al comma 2, sopprimere le parole: «XIII del».

3.920
MALAN
Al comma 2, dopo le parole: «Titolo XIII» *inserire le seguenti:* «, tranne gli articoli 433, 438 e da 443 a 448-*bis*».

3.921
MALAN
Al comma 2, sostituire le parole: «dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1)» *con le seguenti:* «2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».

3.922
MALAN
Al comma 2, sopprimere le parole: «1436, 2122, 2647».

3.923
MALAN
Al comma 2, dopo la parola: «1436» *inserire le seguenti:* «, secondo comma,».

3.924
MALAN
Al comma 2, sopprimere le parole: «2122, 2647, 2653».

3.925
MALAN
Al comma 2, sostituire le parole: «2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1)» *con le seguenti:* «2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».

3.926
MALAN
Al comma 2, dopo la parola: «2122» *inserire le seguenti:* «, quarto periodo,».

3.927
MALAN
Al comma 2, sopprimere le parole: «2647, 2653, primo comma n. 4), 2659».

3.928
CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN
Al comma 2, sopprimere la parola: «2647».

3.929
MALAN
Al comma 2, sostituire le parole: «2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1)» *con le seguenti:* «2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».

3.930
MALAN
Al comma 2, dopo la parola: «2647» *inserire le seguenti:* «, terzo comma,».

3.931
MALAN
Al comma 2, sopprimere le parole: «2653, primo comma n. 4), 2659».

3.932
CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN
Al comma 2, sopprimere le parole: «2653, primo comma, n. 4)».

3.933
MALAN
Al comma 2, sostituire le parole: «2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1)» *con le seguenti:* «2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».

3.934
MALAN
Al comma 2, dopo la parola: «2653» *inserire le seguenti:* «, tranne il».

3.935
MALAN
Al comma 2, sostituire le parole: «primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1)» *con le seguenti:* «2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».

3.936
MALAN
Al comma 2, sopprimere la parola: «2659».

3.937
MALAN
Al comma 2, sostituire le parole: «2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1)» con le seguenti: «2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».

3.938
MALAN
Al comma 2, dopo la parola: «2659» *inserire le seguenti:* «, primo comma, numero 3)».

3.939
MALAN
Al comma 2, sostituire le parole: «dall'articolo 2941, primo comma n. 1)» *con le seguenti:* «dagli articoli 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».

3.940
MALAN
Al comma 2, dopo la parola: «2941» *inserire le seguenti:* «, tranne il».

3.941
MALAN
Al comma 2, sopprimere le parole: «primo comma n. 1)».

3.942

MARIO MAURO
Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «i componenti dell'associazione solidaristica depositano presso l'ufficio che detiene il registro di cui al comma 2 un atto indicante la volontà di stipula, la finalità associativa, i reciproci obblighi e diritti di natura patrimoniale e non, purché non contrastanti con i principi dell'ordinamento giuridico, con norme imperative o con il buon costume».

3.943
MALAN
Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «che intendono condividere un'abitazione indipendentemente da qualsivoglia legame affettivo o sessuale».

3.944
MALAN
Al comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Tali norme si applicano solo per la parte riguardante la gestione dell'abitazione comune».

3.945
MALAN
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-*bis*. Le norme successorie di cui al comma 2 si applicano alla sola quota disponibile».

3.946
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere il comma 3.

3.947
MALAN
Sopprimere il comma 3.

3.948
DI BIAGIO
Sopprimere il comma 3.

3.949
MARIO MAURO
Sopprimere il comma 3.

3.950
CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN
Sopprimere il comma 3.

3.951
GIOVANARDI
Sopprimere il comma 3.

3.952
GIOVANARDI
Sostituire il comma 3, con il seguente:
«3. Alle parti dell'unione pluriennale civile tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.953
GIOVANARDI
Sostituire il comma 3, con il seguente:
«3. Alle parti dell'unione civile pluriennale tra persone omosessuali sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.954
GIOVANARDI
Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile pluriennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.955
GIOVANARDI
Sostituire il comma 3, con il seguente:
«3. Alle parti dell'unione civile pluriennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.956
GIOVANARDI
Sostituire il comma 3, con il seguente:
«3. Alle parti dell'unione civile trentennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.957
GIOVANARDI
Sostituire il comma 3, con il seguente:
«3. Alle parti dell'unione civile trentennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.958
GIOVANARDI
Sostituire il comma 3, con il seguente:
«3. Alle parti dell'unione civile trentennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.959
GIOVANARDI
Sostituire il comma 3, con il seguente:
«3. Alle parti dell'unione civile ventennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.960
GIOVANARDI
Sostituire il comma 3, con il seguente:
«3. Alle parti dell'unione civile ventennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.961
GIOVANARDI
Sostituire il comma 3, con il seguente:
«3. Alle parti dell'unione civile ventennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.962
GIOVANARDI
Sostituire il comma 3, con il seguente:
«3. Alle parti dell'unione civile quindicinale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.963
GIOVANARDI
Sostituire il comma 3, con il seguente:
«3. Alle parti dell'unione civile quindicinale tra persone tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.964
GIOVANARDI
Sostituire il comma 3, con il seguente:
«3. Alle parti dell'unione civile quindicinale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.965
GIOVANARDI
Sostituire il comma 3, con il seguente:
«3. Alle parti dell'unione civile decennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.966
GIOVANARDI
Sostituire il comma 3, con il seguente:
«3. Alle parti dell'unione civile decennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.967
GIOVANARDI
Sostituire il comma 3, con il seguente:
«3. Alle parti dell'unione civile decennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.968
GIOVANARDI
Sostituire il comma 3, con il seguente:
«3. Alle parti dell'unione civile quinquennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.969
GIOVANARDI
Sostituire il comma 3, con il seguente:
«3. Alle parti dell'unione civile quinquennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.970
GIOVANARDI
Sostituire il comma 3, con il seguente:
«3. Alle parti dell'unione civile quinquennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.971
GIOVANARDI
Sostituire il comma 3, con il seguente:
«3. Alle parti dell'unione civile quadriennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.972
GIOVANARDI
Sostituire il comma 3, con il seguente:
«3. Alle parti dell'unione civile quadriennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.973
GIOVANARDI
Sostituire il comma 3, con il seguente:
«3. Alle parti dell'unione civile quadriennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.974
GIOVANARDI
Sostituire il comma 3, con il seguente:
«3. Alle parti dell'unione civile triennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.975
GIOVANARDI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile triennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.976

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile triennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.977

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile biennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.978

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile biennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.979

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile biennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine al! assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.980

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.981

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile tra persone omosessuali maschili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.982

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile tra persone omosessuali sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.983

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.984

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Alle parli dell'unione civile tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.985

MARINELLO, GIOVANARDI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le disposizioni del codice civile che non sono espressamente dichiarate applicabili dalla presente legge, la disposizione di cui all'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, le disposizioni contenenti le parole: ''coniuge'', ''coniugi'', ''marito'' e ''moglie'', ovunque ricorrano nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti, non si applicano anche alla parte della unione civile tra persone dello stesso sesso».

3.986

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le disposizioni del codice civile che non sono espressamente dichiarate applicabili dalla presente legge, la disposizione di cui all'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, le disposizioni contenenti le parole ''coniuge'', ''coniugi'', ''marito'' e ''moglie'', ovunque ricorrano nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti, non si applicano anche alla parte della unione civile tra persone dello stesso sesso».

3.987

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le disposizioni del codice civile che non sono espressamente dichiarate applicabili dalla presente legge, la disposizione di cui all'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, le disposizioni contenenti le parole ''coniuge'', ''coniugi'', ''marito'' e ''moglie'', ovunque ricorrano nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti, in nessun caso si applicano anche alla parte della unione civile tra persone dello stesso sesso».

3.988

MARINELLO, GIOVANARDI

Sostituire il 3 comma con il seguente:

«3. Le disposizioni del codice civile che non sono espressamente dichiarate applicabili dalla presente legge, la disposizione di cui all'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, le disposizioni contenenti le parole ''coniuge'', ''coniugi'', ''marito'' e ''moglie'', ovunque ricorrano nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti, in nessun caso si applicano anche alla parte della unione civile tra persone dello stesso sesso».

3.989

MARIO MAURO

Al comma 3,

sopprimere le parole da: «fatte salve» *a* «n. 184»;

inserire la parola: «alle» *prima della parola:* «disposizioni» *e la parola* «non» *prima delle parole:* «si applicano».

3.990

MALAN

Al comma 3 dopo le parole: «Fatte salve» *inserire le seguenti:* «le disposizioni recanti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

3.991

MALAN

Al comma 3, dopo le parole: «nella presente legge» *inserire le seguenti:* «fatte salve le disposizioni recanti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

3.992

ORELLANA, MUSSINI

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «e fatta salva la disposizione di cui all'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184».

3.993

LO GIUDICE, GUERRA, MUCCHETTI, PEGORER, VACCARI

Al comma 3 sopprimere le parole: «e fatta salva la disposizione di cui all'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184».

3.994

MALAN

Al comma 3, sostituire le parole: «fatta salva la disposizione di cui all'articolo 6 della» *con le seguenti:* «fatte salve le disposizioni di cui alla».

3.995
MALAN
Al comma 3, sostituire le parole: «all'articolo 6 della» *con la seguente:* «alla».

3.996
MALAN
Al comma 3, dopo le parole: «4 maggio 1983, n. 184» *inserire le seguenti:* «nonché le disposizioni recanti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

3.997
MALAN
Al comma 3, sopprimere le parole: «disposizioni contenenti le».

3.998
MALAN
Al comma 3, sopprimere le parole: «le disposizioni contenenti».

3.999
MALAN
Al comma 3, dopo le parole: «le disposizioni», *inserire le seguenti:* «di carattere edilizio e abitativo».

3.1000
MALAN
Al comma 3, sopprimere la parola: «contenenti» *con le seguenti:* «coniuge», «coniugi», «marito» *e* «moglie», *ovunque ricorrano nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti.*

3.1001
MALAN
Al comma 3, dopo la parola: «contenenti», *inserire le seguenti:* «norme riguardanti il domicilio e non».

3.1002
MALAN
Al comma 3, sopprimere le parole: «coniuge», «coniugi», «marito» *e* «moglie», *ovunque ricorrano nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti.*

3.1003
MALAN
Al comma 3, dopo le parole: «contenenti le», *inserire le seguenti:* «norme sul domicilio e non le».

3.1004
MALAN
Al comma 3, dopo la parola: «parole» *inserire la seguente:* «debitore».

3.1005
MALAN
Al comma 3, sopprimere le parole: «coniuge», «coniugi».

3.1006
MALAN
Al comma 3, sostituire le parole: «coniuge», «coniugi», «marito» *e* «moglie», *con le seguenti:* «persona convivente», «persone conviventi».

3.1007
MALAN
Al comma 3, sostituire le parole: «coniuge», «coniugi», *con le seguenti:* «soggetto», «soggetti».

3.1008
MARIO MAURO

Al comma 3, con le parole: «coniuge», «marito» *e* «moglie», *ovunque ricorrano nelle leggi, decreti e regolamenti, si intendono riferite anche al:* «socio semplice».

3.1009
MARIO MAURO
Al comma 3, con le parole: «coniuge», «marito» *e* «moglie», *ovunque ricorrano nelle leggi, decreti e regolamenti, si intendono riferite anche al:* «socio della società in nome collettivo».

3.1010
MARIO MAURO
Al comma 3 con le parole: «coniuge», «marito» *e* «moglie», *ovunque ricorrano nelle leggi, decreti e regolamenti, si intendono riferite anche al:* «socio accomandante della società in accomandita semplice».

3.1011
MARIO MAURO
Al comma 3, con le parole: «coniuge», «marito» *e* «moglie», *ovunque ricorrano nelle leggi, decreti e regolamenti, si intendono riferite anche al:* «socio accomandatario della società in accomandita semplice».

3.1012
MARIO MAURO
Al comma 3, con le parole: «coniuge», «marito» *e* «moglie», *ovunque ricorrano nelle leggi, decreti e regolamenti, si intendono riferite anche al:* «socio cooperativo della società cooperativa semplice».

3.1013
MARIO MAURO
Al comma 3, con le parole: «coniuge», «marito» *e* «moglie», *ovunque ricorrano nelle leggi, decreti e regolamenti, si intendono riferite anche al:* «socio della società a responsabilità limitata».

3.1014
MARIO MAURO
Al comma 3, con le parole: «coniuge», «marito» *e* «moglie», *ovunque ricorrano nelle leggi, decreti e regolamenti, si intendono riferite anche al:* «socio della società per azioni».

3.1015
MARIO MAURO
Al comma 3, con le parole: «coniuge», «marito» *e* «moglie», *ovunque ricorrano nelle leggi, decreti e regolamenti, si intendono riferite anche al:* «socio della fondazione».

3.1016
MALAN
Al comma 3, dopo la parola: «coniuge» *inserire la seguente:* «contribuente».

3.1017
MALAN
Al comma 3, sopprimere le parole: «coniugi», «marito».

3.1018
MALAN
Al comma 3, dopo la parola: «coniugi» *inserire la seguente:* «obbligato».

3.1019
MARINELLO, GIOVANARDI
All'articolo 3, comma 3, dalla dicitura: «le disposizioni contenenti le parole: ''coniuge'', ''coniugi'', ''marito'' e ''moglie'', ovunque ricorrano nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti, si applicano anche alla parte della unione civile tra persone dello stesso sesso» *aggiungere le seguenti:* «marito» *e* «moglie».

3.1020
MALAN

Al comma 3, sostituire le parole: «marito e moglie» *con le seguenti:* «parte, parti».

3.1021
MALAN
Al comma 3, dopo la parola: «marito» *inserire la seguente:* «, insolvente».

3.1022
MALAN
Al comma 3, dopo la parola: «ricorrano»*, inserire le seguenti:* «nei contratti fra privati».

3.1023
MALAN
Al comma 3, sopprimere le parole: «nelle leggi, nei decreti e».

3.1024
MALAN
Al comma 3, dopo le parole: «nelle»*, inserire le seguenti:* «nomine ministeriali».

3.1025
MALAN
Al comma 3, sostituire la parola: «leggi»*, con le seguenti:* «scommesse sportive,».

3.1026
MALAN
Al comma 3, dopo la parola: «leggi», *inserire la seguente:* «, nei trattati internazionali».

3.1027
MALAN
Al comma 3, sopprimere le parole: «nei decreti e nei regolamenti».

3.1028
MALAN
Al comma 3, sopprimere le parole: «nei decreti e».

3.1029
MALAN
Al comma 3, dopo le parole: «leggi, nei» *inserire le seguenti:* «, mandati di cattura».

3.1030
MALAN
Al comma 3, sostituire la parola: «decreti», *inserire le seguenti:* «piani edilizi,».

3.1031
MALAN
Al comma 3, dopo la parole: «decreti», *inserire le seguenti:* «, negli spettacoli finanziati con il FUS».

3.1032
MALAN
Al comma 3, sopprimere le parole: «e nei regolamenti».

3.1033
MALAN
Al comma 3, sostituire la parola «regolamenti», *con le seguenti:* «piani del traffico,».

3.1034
MALAN
Al comma 3, dopo la parola: «regolamenti,» *inserire la seguente:* «che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

3.1035
MALAN
Al comma 3, dopo la parola: «regolamenti», *inserire la seguente:* «condominiali».

3.1036
MARIO MAURO
Al comma 3, aggiungere dopo le parole: «nei regolamenti» *la parola:* «non».

3.1037
MALAN
Al comma 3, sopprimere le parole: «anche alla parte della unione civile tra persone dello stesso sesso».

3.1038
MALAN
Al comma 3, sostituire le parole: «alla parte», *inserire le seguenti:* «all'abitazione».

3.1039
MALAN
Al comma 3, sostituire le parole: «unione civile tra» *con le seguenti:* «società in accomandita semplice formata da».

3.1040
MALAN
Al comma 3, dopo la parola: «unione» *inserire le seguenti:* «per la gestione di abitazione».

3.1041
MALAN
Al comma 3, sopprimere le parole: «civile tra persone dello stesso sesso».

3.1042
MALAN
Al comma 3, sostituire la parola: «civile» *con le seguenti:* «per la gestione domestica».

3.1043
MALAN
Al comma 3, dopo la parola: «civile» *inserire le seguenti:* «per la gestione domestica».

3.1044
MALAN
Al comma 3, sopprimere le parole da: «tra persone dello stesso sesso».

3.1045
MALAN
Al comma 3, sostituire la parola: «tra» *con le seguenti:* «volte alla gestione comune di abitazioni per».

3.1046
MALAN
Al comma 3, sostituire la parola:: «tra» *con le seguenti:* «volta alla gestione comune di abitazione per».

3.1046a
MALAN
Al comma 3, dopo la parola: «tra» *inserire le seguenti:* «gruppi di».

3.1047
MALAN
Al comma 3, sostituire la parola: «persone» *con le seguenti:* «associazioni di volontariato i cui iscritti sono».

3.1048
MALAN
Al comma 3, dopo la parola: «persone» *inserire le seguenti:* «che non sono».

3.1049
MALAN

Al comma 3, sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

3.1050
MALAN
Al comma 3, sostituire la parola: «dello» *con le seguenti:* «che non appartengono allo».

3.1051
MALAN
Al comma 3, dopo la parola: «dello» *inserire le seguenti:* «status diverso da quello dello».

3.1052
MALAN
Al comma 3, sostituire le parole: «stesso sesso» *con le seguenti:* «stradario cittadino ai fini del rispetto delle pari opportunità nell'assegnazione dei toponimi».

3.1053
MALAN
Al comma 3, dopo la parola: «stesso» *inserire le seguenti:* «cognome, con elenchi separati a seconda del».

3.1054
MALAN
Al comma 3, sostituire la parola: «sesso» *con le seguenti:* «orientamento sessuale».

3.1055
MALAN
Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «che intendono condividere un'abitazione indipendentemente da qualsivoglia legame affettivo o sessuale».

3.1056
MALAN
Al comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Tali norme si applicano solo per la parte riguardante la gestione dell'abitazione comune».

3.1057
MALAN
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-*bis*. Dall'applicazione delle norme di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'estensione dei casi di pensione di reversibilità a favore del superstite costituiscono in ogni caso un nuovo onere, ancorché futuro».

3.1058
GIOVANARDI
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-*bis*. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri - 10 novembre 2014 - n. 194 - Allegato 2».

3.1059
GIOVANARDI
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-*bis*. Alle parti dell'unione civile si applica l'articolo 4 del decreto legislativo - 21 novembre 2014 - n. 175».

3.1060
GIOVANARDI
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-*bis*. Alle parti dell'unione civile si applica l'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo - 17 dicembre 2014 - n. 198».

3.1061
GIOVANARDI
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto del Presidente della Repubblica - 12 gennaio 2015 - n. 21 - Articolo 12».

3.1062
GIOVANARDI
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-*bis*. Alle parti dell'unione civile si applica l'articolo 1, parte 2, della legge 23 aprile 2015, n. 49».

3.1063
GIOVANARDI
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-*bis*. Alle parti dell'unione civile si applica l'articolo 14, parte 2, della legge 23 aprile 2015, n. 49».

3.1064
MARIO MAURO
Aggiungere il seguente comma:
«4. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al capo primo la rubrica è così modifica ''Anagrafe della popolazione residente, Ufficiale di anagrafe delegato, famiglie e convivenze anagrafiche, unioni civili'';
b) all'articolo 1, comma l, dopo la parola: ''famiglie'' aggiungere '', alle unioni civili'';
c) all'articolo l, comma 2, dopo la parola: ''famiglie'' aggiungere ''di unioni civili'';
d) dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:
''Art. 5-*bis* - *(Unione civile) - 1*. Per unione civile si intende l'unione di due persone, anche dello stesso sesso, stabilmente conviventi e legate da vincoli affettivi, che assumono con la dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 13 reciproci obblighi di solidarietà e di assistenza morale e materiale'';
e) all'articolo 6, comma 2, aggiungere: ''la dichiarazione di costituzione di unione civile deve essere resa contestualmente da entrambe le parti''».

3.1065
MARINELLO, GIOVANARDI
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«3-*bis*. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101».

3.1066
GIOVANARDI
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«3-*bis*. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101 Articolo 9-*bis*».

3.1067
GIOVANARDI
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«3-*bis*. Alle parti dell'unione civile si applica la Legge 15 ottobre 2013 n. 119 Allegato 1».

3.1068
MARINELLO, GIOVANARDI
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«3-*bis*. Alle parti dell'unione civile si applica la Legge 15 ottobre 2013 n. 119 Allegato 1».

3.1069
GIOVANARDI
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«3-*bis*. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 05 ottobre 2013 n. 159 Articolo 3».

3.1070
MARINELLO, GIOVANARDI
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 05 dicembre 2013 n. 159 Articolo 3».

3.1071
GIOVANARDI
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«3-*bis*. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 05 dicembre 2013 n. 159 Articolo 4».

3.1072
MARINELLO, GIOVANARDI
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«3-*bis*. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 05 dicembre 2013 n. 159 Articolo 4».

3.1073
GIOVANARDI
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«3-*bis*. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 05 dicembre 2013 n. 159 Articolo 6».

3.1074
MARINELLO, GIOVANARDI
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«3-*bis*. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 05 dicembre 2013 n. 159 Articolo 6».

3.1075
GIOVANARDI
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-*bis*. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, Articolo 8».

3.1076
MARINELLO, GIOVANARDI
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-*bis*. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, Articolo 8».

3.1077
GIOVANARDI
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-*bis*. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto ministeriale 5 dicembre 2013, n. 73751, Articolo 6».

3.1078
MARINELLO, GIOVANARDI
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto ministeriale 5 dicembre 2013, n. 73751, Articolo 6».

3.1079
GIOVANARDI
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-*bis*. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto ministeriale 9 dicembre 2013, n. 72674 - Parte: 2 Articolo 6».

3.1080
MARINELLO, GIOVANARDI
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-*bis*. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto ministeriale 9 dicembre 2013 , n. 72674 - Parte: 2 Articolo 6».

3.1081
GIOVANARDI
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-*bis*. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto ministeriale 23 dicembre 2013, n. 72737 allegato 1».

3.1082
MARINELLO, GIOVANARDI
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-*bis*. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto ministeriale 23 dicembre 2013, n. 72737, allegato 1».

3.1083
GIOVANARDI
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-*bis*. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto ministeriale 23 dicembre 2013, n. 72737 allegato 2».

3.1084
MARINELLO, GIOVANARDI
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-*bis*. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto ministeriale 23 dicembre 2013, n. 72737 allegato 2».

3.1085
GIOVANARDI
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale 23 dicembre 2013 n. 72737 allegato 3».

3.1086
MARINELLO, GIOVANARDI
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale 23 dicembre 2013 n. 72737 allegato 3».

3.1087
GIOVANARDI
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale 23 dicembre 2013 n. 72737 allegato 4».

3.1088
MARINELLO, GIOVANARDI
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale 23 dicembre 2013 n. 72737 allegato 4».

3.1089
GIOVANARDI
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale 23 dicembre 2013 n. 72737 allegato 5».

3.1090
MARINELLO, GIOVANARDI
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale 23 dicembre 2013 n. 72737 allegato 5».

3.1091
GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale 23 dicembre 2013 n. 72737 allegato 6».

3.1092

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale 23 dicembre 2013 n. 72737 allegato 6».

3.1093

GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale 23 dicembre 2013 n. 72737 allegato 7».

3.1094

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale 23 dicembre 2013 n. 72737 allegato 7».

3.1095

GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 23 dicembre 2013 - n. 72737 allegato 8».

3.1096

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 23 dicembre 2013 - n. 72737 allegato 8».

3.1097

GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 23 dicembre 2013 - n. 72737 allegato 9».

3.1098

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 23 dicembre 2013 - n. 72737 allegato 9».

3.1099

GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 23 dicembre 2013 - n. 72737 allegato 10».

3.1100

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 23 dicembre 2013 - n. 72737 allegato 10».

3.1101

GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 23 dicembre 2013 - n. 72737 allegato 11».

3.1102
MARINELLO, GIOVANARDI
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 23 dicembre 2013 - n. 72737 allegato 11».

3.1103
GIOVANARDI
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 23 dicembre 2013 - n. 72737 allegato 12».

3.1104
MARINELLO, GIOVANARDI
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 23 dicembre 2013 - n. 72737 allegato 12».

3.1105
GIOVANARDI
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 23 dicembre 2013 - n. 72737 allegato 13».

3.1106
MARINELLO, GIOVANARDI
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 23 dicembre 2013 - n. 72737 allegato 13».

3.1107
GIOVANARDI
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 23 dicembre 2013 - n. 72737 allegato 14».

3.1108
MARINELLO, GIOVANARDI
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 23 dicembre 2013 - n. 72737 allegato 14».

3.1109
GIOVANARDI
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 23 dicembre 2013 - n. 72737 allegato 15».

3.1110
MARINELLO, GIOVANARDI
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 23 dicembre 2013 - n. 72737 allegato 15».

3.1111
GIOVANARDI
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 23 dicembre 2013 - n. 72739 allegato 9».

3.1112
MARINELLO, GIOVANARDI
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 23 dicembre 2013 - n. 72739 allegato 9».

3.1113
GIOVANARDI
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«4. Alle parti dell'Unione civile si applica il Decreto ministeriale - 24 dicembre 2013 - n. 73306 - Articolo 2».

3.1114
MARINELLO, GIOVANARDI
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 24 dicembre 2013 - n. 73306 - Articolo 2».

3.1115
GIOVANARDI
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:
«4. Alle parti dell'unione civile si applica la legge 27 dicembre 2013, n. 147, Articolo 1».

3.1116
MARINELLO, GIOVANARDI
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:
«4. Alle parti dell'unione civile si applica la legge 27 dicembre 2013, n. 147, Articolo 1».

3.1117
GIOVANARDI
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:
«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, Articolo 3».

3.1118
MARINELLO, GIOVANARDI
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:
«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, Articolo 3».

3.1119
GIOVANARDI
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:
«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, Articolo 4».

3.1120
MARINELLO, GIOVANARDI
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:
«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, Articolo 4».

3.1121
GIOVANARDI
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:
«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, Articolo 8».

3.1122
MARINELLO, GIOVANARDI
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, Articolo 8».

3.1123
GIOVANARDI
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:
«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, Articolo 17».

3.1124
MARINELLO, GIOVANARDI
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:
«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, Articolo 17».

3.1125
GIOVANARDI
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo - 28 dicembre 2013 - n. 154 Articolo 18».

3.1126
MARINELLO, GIOVANARDI
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo - 28 dicembre 2013 - n. 154 Articolo 18».

3.1127
GIOVANARDI
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo - 28 dicembre 2013 - n. 154 Articolo 19».

3.1128
MARINELLO, GIOVANARDI
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo - 28 dicembre 2013 - n. 154 Articolo 19».

3.1129
GIOVANARDI
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo - 28 dicembre 2013 - n. 154 Articolo 30».

3.1130
MARINELLO, GIOVANARDI
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo - 28 dicembre 2013 - n. 154 Articolo 30».

3.1131
GIOVANARDI
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo - 28 dicembre 2013 - n. 154 Articolo 55».

3.1132
MARINELLO, GIOVANARDI
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo - 28 dicembre 2013 - n. 154 Articolo 55».

3.1133
GIOVANARDI
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo - 28 dicembre 2013 - n. 154 Articolo 95».

3.1134
MARINELLO, GIOVANARDI
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo - 28 dicembre 2013 - n. 154 Articolo 95».

3.1135
GIOVANARDI
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo 28 dicembre 2013 n. 154 Articolo 98».

3.1136
MARINELLO, GIOVANARDI
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo 28 dicembre 2013 n. 154 Articolo 98».

3.1137
GIOVANARDI
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«4. Alle parti dell'Unione civile si applica il Decreto legislativo 28 gennaio 2014 n. 8 Articolo 4».

3.1138
MARINELLO, GIOVANARDI
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo 28 gennaio 2014 n. 8 Articolo 4».

3.1139
GIOVANARDI
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2014 n. 73612 Allegato 1».

3.1140
MARINELLO, GIOVANARDI
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2014 n. 73612 Allegato 1».

3.1141
GIOVANARDI
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale 14 febbraio 2014 n. 74435 Allegato 2».

3.1142
MARINELLO, GIOVANARDI
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale 14 febbraio 2014 n. 74435 Allegato 2».

3.1143
GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2014 n. 73798 Allegato 2».

3.1144

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2014 n. 73798 Allegato 2».

3.1145

GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 10 marzo 2014 - n. 55 - Articolo 4».

3.1146

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 10 marzo 2014 - n. 55 - Articolo 4».

3.1147

GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto del Presidente della Repubblica -13 marzo 2014 - n. 74096».

3.1148

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto del Presidente della Repubblica - 13 marzo 2014 - n. 74096».

3.1149

GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto Legge - 28 marzo 2014 - n. 47 - Articolo 3».

3.1150

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto Legge - 28 marzo 2014 - n. 47 - Articolo 3».

3.1151

GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto Legge - 28 marzo 2014 - n. 47 - Articolo 10-*quater*».

3.1152

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto Legge - 28 marzo 2014 - n. 47 - Articolo 10-*quater*».

3.1153

GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto del Presidente della Repubblica - 07 aprile 2014 - n. 74431 - Allegato 2».

3.1154
MARINELLO, GIOVANARDI
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto del Presidente della Repubblica - 07 aprile 2014 - n. 74431 - Allegato 2».

3.1155
MARINELLO, GIOVANARDI
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«4. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto ministeriale - 07 maggio 2014 - n. 75405».

3.1156
MARINELLO, GIOVANARDI
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«4. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto ministeriale - 07 maggio 2014 - n. 75405 - Articolo 4».

3.1157
GIOVANARDI
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«4. Alle parti dell'unione civile si applica la legge - 23 maggio 2014 - n. 80 - Allegato 1».

3.1158
MARINELLO, GIOVANARDI
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«4. Alle parti dell'unione civile si applica la legge - 23 maggio 2014 - n. 80 Allegato 1».

3.1159
MARINELLO, GIOVANARDI
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«4. Alle parti dell'unione civile si applica la deliberazione - 08 luglio 2014 - n. 1464».

3.1160
GIOVANARDI
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«4. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto ministeriale - 31 luglio 2014 - n. 76335 - Articolo 1».

3.1161
MARINELLO, GIOVANARDI
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«4. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto ministeriale - 31 luglio 2014 - n. 76335 - Articolo 1».

3.1162
GIOVANARDI
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«4. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto-legge - 01 agosto 2014 - n. 109 - Articolo 5».

3.1163
MARINELLO, GIOVANARDI
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«4. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto-legge - 01 agosto 2014 - n. 109 - Articolo 5».

3.1164
GIOVANARDI
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica la legge -11 agosto 2014 - n. 125 - Articolo 28».

3.1165
MARINELLO, GIOVANARDI
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«4. Alle parti dell'unione civile si applica la Legge 11 agosto 2014 n. 125 Articolo 28».

3.1166
MARINELLO, GIOVANARDI
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2014 n. 76002 Allegato 1».

3.1167
GIOVANARDI
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale 29 agosto 2014 n. 76068».

3.1168
MARINELLO, GIOVANARDI
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale 29 agosto 2014 n. 76068».

3.1169
GIOVANARDI
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132».

3.1170
MARINELLO, GIOVANARDI
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132».

3.1171
GIOVANARDI
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«4. Alle parti dell'unione civile si applica la normativa prevista dal Garante per i dati personali 22 settembre 2014 n. 424 Articolo Unico».

3.1172
MARINELLO, GIOVANARDI
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«4. Alle parti dell'unione civile si applica la normativa prevista dal Garante per i dati personali 22 settembre 2014 n. 424 Articolo Unico».

3.1173
GIOVANARDI
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«4. Alle parti dell'unione civile si applica la Legge 1º ottobre 2014 n. 141 Allegato 1».

3.1174
MARINELLO, GIOVANARDI
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«4. Alle parti dell'unione civile si applica la Legge 1º ottobre 2014 n. 141 Allegato 1».

3.1175
MARINELLO, GIOVANARDI
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«4. Alle parti dell'unione civile si applica la Comunicazione - 16 ottobre 2014 n. 76576 - Articolo 68».

3.1176

GIOVANARDI
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«4. Alle parti dell'unione civile si applica la Legge - 10 novembre 2014 - n. 162 - Allegato 1».

3.1177
MARINELLO, GIOVANARDI
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«4. Alle parti dell'unione civile si applica la Legge - 10 novembre 2014 - n. 162 - Allegato 1».

3.1178
MARINELLO, GIOVANARDI
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - 10 novembre 2014 - n. 194 - Allegato 2».

3.1179
MARINELLO, GIOVANARDI
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo - 21 novembre 2014 - n. 175 - Articolo 4».

3.1180
MARINELLO, GIOVANARDI
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 09 dicembre 2014 - n. 79654 - Allegato 2».

3.1181
MARINELLO, GIOVANARDI
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«4. Alle parti dell'unione civile si applica la Legge - 10 dicembre 2014 - n. 183 Articolo 1».

3.1182
MARINELLO, GIOVANARDI
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo - 17 dicembre 2014 - n. 198 - Articolo 11».

3.1183
MARINELLO, GIOVANARDI
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«4. Alle parti dell'unione civile si applica la Legge - 23 dicembre 2014 - n. 190 Articolo 1».

3.1184
MARINELLO, GIOVANARDI
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 29 dicembre 2014 - n. 78474».

3.1185
MARINELLO, GIOVANARDI
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 29 dicembre 2014 - n. 78484 - Allegato 20».

3.1186
MARINELLO, GIOVANARDI
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2015 n. 21 Articolo 12».

3.1187

MARINELLO, GIOVANARDI
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Provvedimento 19 gennaio 2015 n. 81464 Allegato 1».

3.1188
MARINELLO, GIOVANARDI
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Provvedimento 19 gennaio 2015 n. 81484 Articolo 1».

3.1189
MARINELLO, GIOVANARDI
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«4. Alle parti dell'unione civile si applica la Deliberazione 21 gennaio 2015 n. 10 Articolo Unico».

3.1190
MARINELLO, GIOVANARDI
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«4. Alle parti dell'unione civile si applica la Legge 10 febbraio 2015 n. 15 Parte: 2 Articolo 1».

3.1191
MARINELLO, GIOVANARDI
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«4. Alle parti dell'unione civile si applica la Comunicazione 12 febbraio 2015 n. 80001».

3.1192
MARINELLO, GIOVANARDI
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale 4 marzo 2015 n. 81296 Articolo 1».

3.1193
MARINELLO, GIOVANARDI
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 2015 n. 83517 Allegato 1».

3.1194
MARINELLO, GIOVANARDI
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«4. Alle parti dell'unione civile si applica la Legge 16 aprile 2015 n. 47 Articolo 14».

3.1195
MARINELLO, GIOVANARDI
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«4. Alle parti dell'unione civile si applica Legge 23 aprile 2015 n. 49 Parte: 2 Articolo 1».

3.1196
GIOVANARDI
Alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «dell'unione civile» *sopprimere le seguenti:* «tra persone dello stesso sesso».

3.0.1
DE PETRIS, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, CERVELLINI, URAS, CAMPANELLA, CASALETTO, SIMEONI, GAMBARO, BENCINI, BOCCHINO
*Dopo l'***articolo,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Acquisto della residenza da parte del cittadino straniero)

1. Il cittadino straniero non residente nel territorio nazionale, che è parte di un'unione civile, contestualmente alla certificazione dello stato di unione civile, acquista la residenza in Italia».

Art. 4

4.1
STEFANI, CENTINAIO
Sopprimere l'articolo.

4.3
GASPARRI, CALIENDO
Sopprimere l'articolo.

4.4
D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA
Sopprimere l'articolo.

4.5
SACCONI, GIOVANARDI
Sopprimere l'articolo.

4.6
GIOVANARDI
Sopprimere l'articolo.

4.7
MARIO MAURO
Sopprimere l'articolo.

4.8
STEFANI, CENTINAIO
Sopprimere l'articolo.

4.9
MALAN
Sopprimere l'articolo.

4.10
MARIO MAURO
Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 4. – *1.* Nel caso di morte di una delle parti dell'unione civile, ove la durata della stessa sia stata superiore a nove anni, all'altra parte spetta il diritto di usufrutto di una quota di eredità. L'usufrutto è della metà dell'eredità salvo il caso di concorso con i figli.

2. Nel caso di concorso con i figli:

a) se-chi muore lascia un solo figlio, alla parte dell'unione civile spetta li diritto di usufrutto di un quarto dell'eredità;

b) se i figli sono più di uno, alla parte dell'unione civile spetta il diritto un quinto dell'eredità.

3. Anche nel caso di concorso c0r:'altri chiamati, alla parte dell'unione civile, spettano i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza comune e di uso del mobili che la corredano a norma dell'articolo 540, comma 2, del codice civile. Tali diritti, comunque, cessano se il beneficiario costituisce una nuova unione civile o contrae matrimonio.

4. Nel caso di concorso con altri chiamati, alla parte dell'unione civile spetta il diritto di usufrutto di un terzo dell'eredità.

4.11
CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN
Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 4. - *(Diritti successori). – 1.* Nel caso di morte di una delle parti dell'unione civile, ove la durata della stessa sia stata superiore a nave anni, all'altra parte spetta il diritto di usufrutto di una quota di eredità. L'usufrutto è della metà dell'eredità salvo il caso di concorso con i figli e con i successibili entro il terzo grado.

2. Nel caso di concorso con i figli:

a) se chi muore lascia un salo figlio, alla parte dell'unione civile spetta il diritto di usufrutto di un quarto dell'eredità;

b) se i figli sano più di uno, alla parte dell'unione civile spetta il diritto un quinto dell'eredità.

3. Anche nel caso di concorso con altri chiamati, alla parte dell'unione civile, salvo diversa disposizione prevista dalla convenzione di cui all'articolo 3-*ter*, spettano. i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza comune e di uso dei mobili che la corredano a norma. dell'articolo 540, comma 2, codice civile. Tali diritti, comunque, cessano se il beneficiario costituisca una nuova unione civile o contragga matrimonio.

4. Nel caso di concorso con altri successibili entro il terzo grado, alla parte dell'unione civile spetta il diritto. di usufrutto di un terzo dell'eredità».

4.13

MARIO MAURO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 4. - *(Diritti successori). – 1*. In case di morte del conduttore che sia parte di una unione civile, e della recesse anticipate del contratto di locazione della casa di comune residenza, l'altra parte ha facoltà di succedergli nel contratte.

2. Nel case in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo e causa di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alleggi di edilizia popolare, di tale titolo e causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni, le parti di una unione civile.

3. In case di cessazione della convivenza di fatte, ove ricorrono i presupposti di cui all'articolo 156 del codice civile, il convivente ha diritte di ricevere dall'altre quante necessarie per il sue mantenimento per un periodo determinate in proporzione alla durata della convivenza.

4. In case di cessazione della convivenza, ove ricorrono i presupposti di cui all'articolo 438, prime comma, del codice civile, il convivente ha diritte di ricevere dall'altre gli alimenti per un periodo determinate in proporzione alla durata della convivenza».

4.14

GIOVANARDI, TORRISI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. – *1*. I legittimari di cui all'articolo 536 del codice civile non possono chiedere la riduzione della quota ereditaria e dei legati, né delle donazioni, disposti dal testatore in favore della persona con la quale ha contratto un'unione solidale».

Conseguentemente sostituire, ovunque ricorrano nel testo, le parole «unione civile», *con le seguenti:* «unione solidale».

4.16

MARIO MAURO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

Art. 4. – *1*. Le parti dell'unione solidaristica tra persone dello stesso sesso o di sesso diverso, specie se padri, o madri, o padre e madre di figli minorenni, sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale».

4.17

MARIO MAURO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 4. – *1*. Le parti dell'unione solidaristica tra persone dello stesso sesso o di sesso diverso sono tenute alla reciproca assistenza morale e materiale».

4.18

MARIO MAURO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 4. – *1*. Le parti dell'unione solidaristica tra persone dello stesso sesso o di sesso diverso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale».

4.19

MARIO MAURO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 4. – *1*. Le parti dell'unione solidaristica tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale».

4.20
MARIO MAURO
Sostituire l'articolo, con il seguente:
«Art. 4. – *1*. Le parti dell'unione solidaristica tra persone dello stesso sesso o di sesso diverso, specie se genitori di figli minorenni, sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale».

4.21
MARIO MAURO
Sostituire l'articolo, con il seguente:
«Art. 4. – *1.* Nella successione legittima, disciplinata dalle norme di cui al Capo II, Titolo II, del Libro II del codice civile, i medesimi diritti e doveri del coniuge spettano anche alla persona legata al defunto da un'unione civile tra persone dello stesso sesso».

4.22
MARIO MAURO
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 4. – *1.* Nella successione legittima, disciplinata dalle norme di cui al Capo II, Titolo II, del Libro II del codice civile, i medesimi diritti e doveri del coniuge spettano anche al soggetto legato al defunto da un'unione civile tra persone dello stesso sesso».

4.23
MARIO MAURO
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 4. – *1*. Nella successione legittima, disciplinata dalle norme di cui al Capo II, Titolo II, del Libro II del Codice civile, i medesimi diritti e doveri del coniuge spettano anche alla persona legata al defunto da un'unione civile tra persone dello stesso sesso o di sesso diverso».

4.24
MARIO MAURO
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 4. – *1*. Nella successione legittima, disciplinata dalle norme di cui al Capo II, Titolo II, del Libro II del Codice civile, i medesimi diritti e doveri del coniuge spettano anche alla persona legata al defunto da un'unione civile tra persone dello stesso sesso, eccettuato il caso in cui, esistano figli minorenni di uno dei componenti della coppia».

4.25
FASANO
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 4. – *1*. I legittimari di cui all'articolo 536 del codice civile non possono chiedere la riduzione della quota ereditaria e dei legati, né delle donazioni, disposti dal testatore in favore della persona con la quale ha contratto un'unione solidale».

4.26
ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, BATTISTA, ZIN
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 4. – *1*. Alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni previste dal Capo X del Titolo I, dal Titolo II, dal Capo II e dal Capo V-*bis* del Titolo IV del Libro II del codice civile».

4.27
MALAN
Alle parole: «Alle parti», *premettere le seguenti:* «Limitatamente ai beni acquisiti nell'ambito della comune gestione domestica,».

4.28
MALAN
Alla parola: «Alle», *premettere le seguenti:* «Con esclusione dei beni diversi da quelli acquisiti o migliorati nell'ambito della comune gestione domestica, per le».

4.29
MARIO MAURO
Sostituire le parole: «Alle parti dell'unione civile» *con le seguenti:* «il socio dell'associazione».

4.30
MARIO MAURO
Sostituire le parole: «Alle parti dell'unione civile» *con le seguenti:* «il socio assistenziale dell'associazione».

4.31
MARIO MAURO
Sostituire le parole: «Alle parti dell'unione civile» *con le seguenti:* «La componente separata e distinta dall'altra dell'unione civile».

4.32
MARIO MAURO
Sostituire le parole: «Alle parti dell'unione civile» *con le seguenti:* «il contraente dell'accordo di mutuo e reciproco aiuto».

4.33
MARIO MAURO
Sostituire le parole: «Alle parti dell'unione civile» *con le seguenti:* «L'associato che partecipa all'unione».

4.34
MALAN
Sopprimere le parole: «parti dell'unione civile tra».

4.35
MALAN
Sostituire la parola: «parti» *con la seguente:* «abitazioni».

4.36
MALAN
Sostituire le parole: «unione civile tra» *con le seguenti:* «società in accomandita semplice formata da».

4.37
MALAN
Dopo la parola: «unione» *inserire le seguenti:* «per la gestione di abitazione».

4.38
MALAN
Sopprimere le parole: «civile tra persone dello stesso sesso».

4.39
MALAN
Sostituire la parola: «civile» *con le seguenti:* «per la gestione domestica».

4.40
MALAN
Dopo la parola: «civile» *inserire le seguenti:* «per la gestione domestica».

4.41
MALAN
Al comma 1, sopprimere le parole da: «tra persone dello stesso sesso».

4.42
MALAN
Sostituire la parola: «tra» *con le seguenti:* «volta alla gestione comune di abitazione per».

4.43
MALAN
Dopo la parola: «tra» *inserire le seguenti:* «gruppi di».

4.44
MALAN

Sostituire la parola: «persone» *con le seguenti:* «associazioni di volontariato i cui iscritti sono».

4.45
MALAN
Dopo la parola: «persone» *inserire le seguenti:* «che non sono».

4.46
MALAN
Sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

4.47
MALAN
Sostituire la parola: «dello» *con le seguenti:* «che non appartengono allo».

4.48
MALAN
Dopo la parola: «dello» *inserire le seguenti:* «status diverso da quello dello».

4.49
MALAN
Sostituire le parole: «stesso sesso» *con le seguenti:* «stradario cittadino ai fini del rispetto delle pari opportunità nell'assegnazione dei toponimi».

4.50
MALAN
Dopo la parola: «stesso» *inserire le seguenti:* «cognome, con elenchi separati a seconda del».

4.51
MALAN
Sostituire la parola: «sesso» *con le seguenti:* «orientamento sessuale».

4.52
MALAN
Sostituire la parola: «sesso» *con le seguenti:* «orientamento sessuale».

4.53
MALAN
Dopo la parola «sesso», *inserire la seguente:* «non».

4.54
MALAN
Dopo la parola: «si» *inserire le seguenti:* «può assegnare la quota disponibile dell'eredità ma non».

4.55
MALAN
Sostituire la parola: «applicano» *con le seguenti:* «intendono inapplicabili».

4.56
MALAN
Dopo la parola «applicano» inserire le seguenti: «, per la sola quota disponibile».

4.57
MALAN
Sopprimere la parola: «le».

4.58
MALAN
Sostituire la parola: «le» *con le seguenti:* «, limitatamente ai beni mobili oggetto della comune gestione domestica».

4.59
MALAN
Dopo la parola: «le» *inserire le seguenti:* «norme riguardanti la soia quota disponibile delle».

4.60
MALAN
Sostituire la parola: «disposizioni» *con le seguenti:* «norme riguardanti la quota legittima».

4.61
MALAN
Dopo la parola: «disposizioni» *inserire le seguenti:* «che riguardano la sola quota disponibile».

4.62
MALAN
Sostituire le parole: «previste dal» *con le seguenti:* «riguardanti la quota legittima contenute nel».

4.63
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere le parole: «Capo X del Titolo I, dal Titolo II e dal Capo II del Titolo IV del libro II del».

4.64
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere le parole: «Capo X del Titolo I, dal Titolo II e».

4.65
MALAN
Sopprimere le parole: «dal Capo X del Titolo I, dal Titolo II e».

4.66
MALAN
Dopo la parola: «previste» *sostituire la parola:* «dal» *con le seguenti:* «dalla Sezione II del».

4.67
MALAN
Sostituire la parola: «X» *con la parola:* «III».

4.68
MALAN
Dopo le parole: «Capo X del Titolo I» *inserire le seguenti:* «, tranne gli articoli 536, 540, 542, 543, 544, 546, 547, 548».

4.69
MALAN
Dopo le parole: «Titolo I, dal» *inserire le parole:* «Capo III del».

4.70
MALAN
Sopprimere le parole: «dal Titolo II».

4.71
MALAN
Sostituire le parole: «Titolo II» *con le seguenti:* «Titolo V».

4.72
MALAN
Dopo le parole: «Titolo II» *inserire le seguente:* «tranne gli articoli 579, 581, 582, 583, 584 e 585».

4.73
MALAN
Sopprimere le parole: «e dal Capo II del Titolo IV».

4.74
MALAN
Sostituire le parole: «Capo II» *con le seguenti:* «Capo III».

4.75

MALAN
Sostituire le parole: «Titolo IV» *con le seguenti:* «Titolo V».

4.76
MALAN
Dopo le parole: «Titolo IV» *inserire le seguenti:* «tranne gli articoli 737, 738 e 739».

4.77
MALAN
Sostituire le parole: «Libro II» *con le seguenti:* «libro I».

4.78
MALAN
Sostituire le parole: «codice civile» *con le seguenti:* «codice penale».

4.79
MALAN
Dopo le parole: «codice civile» *aggiungere le seguenti:* «limitatamente ai beni mobili oggetto della gestione comune domestica tra le parte».

4.80
MALAN
Dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Tali norme si applicano alla sola quota disponibile».

4.81
MALAN
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Le norme di cui al comma 1 si applicano solo in caso di esplicita disposizione testamentaria in tal senso».

4.0.1
PETRAGLIA, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, CERVELLINI, URAS, CAMPANELLA, CASALETTO, SIMEONI, GAMBARO, BENCINI, BOCCHINO
*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 4-*bis.*

(Conseguenze previdenziali e pensionistiche dell'unione civile)

1. Le conseguenze previdenziali e pensionistiche, ivi compresa la concessione della pensione di reversibilità a favore della parte superstite in caso di morte dell'altra parte dell'unione civile, derivanti dall'appartenenza a un nucleo familiare, sono estese alle parti dell'unione civile, sia nelle agevolazioni, sia negli oneri.

2. In caso di morte di una parte dell'unione civile nel corso dell'anno intercorrente tra la presentazione della domanda unilaterale di separazione ai sensi dell'articolo 9, comma 2, e lo scioglimento dell'unione civile, la parte superstite ha diritto all'erogazione della pensione di reversibilità sino al decorrere del termine previsto per lo scioglimento».

4.0.2
MALAN
*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis.*

1. Le norme di cui agli articoli 1, 2 e 3 si applicano solo presso le sedi diplomatiche italiane in paesi che consentono sia i matrimoni fra persone dello stesso sesso sia la poligamia».

Art. 5

5.1
STEFANI, CENTINAIO
Sopprimere l'articolo.

5.2
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere l'articolo.

5.3
SACCONI, GIOVANARDI
Sopprimere l'articolo.

5.4
FASANO
Sopprimere l'articolo.

5.5
GIOVANARDI
Sopprimere l'articolo.

5.6
GIOVANARDI, TORRISI
Sopprimere l'articolo.

5.7
FASANO
Sopprimere l'articolo.

5.8
D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA
Sopprimere l'articolo.

5.9
GIOVANARDI
Sopprimere l'articolo.

5.10
GASPARRI, CALIENDO
Sopprimere l'articolo.

5.11
COLLINA, SAGGESE, DI GIORGI, MOSCARDELLI
Sopprimere l'articolo.

5.13
MARIO MAURO
Sopprimere l'articolo.

5.14
MARIO MAURO
Sopprimere l'articolo.

5.15
STEFANI, CENTINAIO
Sopprimere l'articolo.

5.16
DI BIAGIO
Sopprimere l'articolo.

5.17
MALAN
Sopprimere l'articolo.

5.18
DI BIAGIO
Sopprimere il comma 1.

5.19
LEPRI, FATTORINI, DEL BARBA, SCALIA
Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. – 1. Dopo l'articolo 5 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è inserito il seguente:

''Art. 5-*bis*.

(Dell'affidamento in casi particolari)

1. I minori possono essere affidati al *partner* di un'unione civile tra persone dello stesso sesso quando sono figli anche adottivi dell'altro *partner* e l'altro genitore è ignoto, deceduto ovvero decaduto dalla responsabilità genitoriale.

2. L'affidamento ai sensi del presente articolo è disposto, di norma, fino al compimento della maggiore età, salvo sussistenza o sopravvenienza di condizioni che possano recare pregiudizio al minore.

3. In caso di scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso sesso durante il regime di affidamento, deve essere comunque tutelata, se rispondente all'interesse del minore, la continuità delle positive relazioni socio-affettive maturate.

4. In caso di morte del genitore naturale o adottivo del minore affidato, il *partner* affidatario può avanzare richiesta di adozione.

5. In caso di affidamento ai sensi del presente articolo, i servizi sociali, se non richiesti di un intervento dal giudice, sono tenuti esclusivamente alla resa di un parere in sede di decisione sull'affidamento ovvero sul mantenimento dello stesso nel caso di cui al comma 3.

6. Al compimento della maggiore età dell'affidato, il genitore affidatario può chiederne, con il consenso dello stesso, l'adozione.''».

5.20

MALAN

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 5. – *1.* A una persona può essere attribuito non più di un padre e non più di una madre viventi.

2. Il genitore che cambi anagraficamente il sesso dopo la registrazione di un figlio mantiene in ogni caso la qualifica di ''padre'' o ''madre'', quale inizialmente annotata all'anagrafe.

3. Eventuali annotazioni anagrafi che in contrasto con i commi 1 e 2 sono rettificate».

5.21

MALAN

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 5. – *1*. Dopo l'articolo 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184 è inserito il seguente:

''Art. 44-*bis*.

1. In ogni caso va tutelato il diritto del minore ad avere un padre e una madre.

2. Nel caso in cui il genitore si sia adoperato per privare il figlio dell'altro genitore naturale, il minore non può in nessun caso essere adottato dal coniuge''».

5.22

PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, URAS, CAMPANELLA, CASALETTO, SIMEONI, GAMBARO, BENCINI, BOCCHINO

Sostituire l'articolo, con il seguente.

«Art. 5. - *(Diritti dei figli e concorso all'adozione o all'affidamento). – 1*. I figli delle parti dell'unione civile, nati in costanza dell'unione civile, o che si presumano concepiti in costanza di essa secondo i criteri di cui all'articolo 232 del codice civile, hanno i medesimi diritti spettanti ai figli nati in costanza di matrimonio.

2. Le parti dell'unione civile possono chiedere l'adozione o l'affidamento di minori ai sensi delle leggi vigenti, a parità di condizioni con le coppie di coniugi.

3. In caso di separazione delle parti dell'unione civile ai sensi dell'articolo 9, si applicano con riguardo ai figli le disposizioni dettate dall'articolo 155 del codice civile.

5.23

MARINELLO, GIOVANARDI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 5. - *(Tutela del minore). – 1*. In attesa di normativa specifica ed idonea alla maggiore tutela dei diritti del fanciullo come definito dalla convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e recepita dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, un cittadino parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso potrà, previa presentazione di apposita istanza presso il competente Tribunali dei minori, in caso di documentata necessità e richiesta degli aventi diritto, essere considerato rispetto a figli biologici minori dell'altra parte, ove occupanti stabilmente

uno stesso domicilio, come soggetto ammissibile per la tutela, curatela ed amministrazione di sostegno ai sensi dell'articolo 408 del codice civile.

5.24

PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, URAS, CAMPANELLA, CASALETTO, SIMEONI, GAMBARO, BENCINI, BOCCHINO

Sostituire l'articolo, con il seguente.

«Art. 5. - *(Modifiche alla legge 4 maggio 1983 n. 184). - 1*. Alla legge 184, dopo la parola: ''coniuge'' sono inserite le parole: ''o dalla parte dell'unione civile tra persone maggiorenni'', ovunque ricorra».

5.25

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la rubrica con la seguente:* «(Condizione dei figli)»:

b) *sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. La costituzione delle unioni civili non ha effetti sullo stato giuridico dei figli dei contraenti.

2. Alle unioni civili non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6 e 44 lettere *b)* e *d)* della Legge 4 maggio 1983 n. 184».

5.26

MALAN

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il diritto del minore ad avere un padre e una madre è sempre tutelato ed è prevalente rispetto ad altri aspetti dell'interesse del minore».

5.27

MALAN

Sostituire le parole da: «44» *al termine con le seguenti:* «600-*bis* del codice penale il secondo comma è sostituito dal seguente:

''Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, o ottiene prestazioni di carattere riproduttivo, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 5.164''».

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «(Modifiche al codice penale)».

5.28

MALAN

Dopo la parola: «184» *inserire le seguenti:* «sono aggiunte le seguenti parole: '', salvo in caso di matrimoni fra persone, dello stesso sesso celebrati in qualsiasi stato estero''».

5.29

MALAN

Dopo la parola: «dopo» *aggiungere le seguenti:* «le parole: ''dell'altro coniuge'', sono aggiunte le parole ''purché il minore non sia stato intenzionalmente fatto nascere privando lo di uno dei genitori biologici o sia stato sottratto alla donna che l'ha partorito''».

5.30

MALAN

Sostituire le parole: «o dalla parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» *con le seguenti:* «non separato».

5.31

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole da: «tra persone dello stesso i sesso».

5.32

MALAN

Dopo le parole: «stesso sesso» *inserire le seguenti:* «; a tal fine, nel caso in cui il minore sia nato all'estero, il genitore deve dimostrare di non essersi adoperato per privarlo di uno dei genitori naturali».

5.33
DI BIAGIO
Al comma 1 aggiungere, infine, le parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno dieci anni».

5.34
DI BIAGIO
Al comma 1 aggiungere, infine, le parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno otto anni».

5.35
DI BIAGIO
Al comma 1 aggiungere, infine, le parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno cinque anni».

5.36
GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno cinque anni».

5.37
GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO
Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno quattro anni e 11 mesi».

5.38
GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO
Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno quattro anni e 10 mesi».

5.39
GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO
Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno quattro anni e 9 mesi».

5.40
GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO
Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno quattro anni e 8 mesi».

5.41
GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO
A comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno quattro anni e 7 mesi».

5.42
GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO
A comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno quattro anni e 6 mesi».

5.43
GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO
A comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno quattro anni e 5 mesi».

5.44
GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO
A comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza, sia comprovata da almeno quattro anni e 4 mesi».

5.45
GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

A comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno quattro anni e 3 mesi».

5.46
GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO
A comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno quattro anni e 2 mesi».

5.47
GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO
A comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno quattro anni e 1 mese».

5.48
GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO
A comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno quattro, anni».

5.49
GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO
A comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno quattro anni».

5.50
GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO
A comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno tre anni e dieci mesi».

5.51
GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO
Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno tre anni e nove mesi».

5.52
GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO
Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno tre anni e otto mesi».

5.53
GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO
Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno tre anni e sette mesi».

5.54
GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO
Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno tre anni e sei mesi».

5.55
GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO
Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno tre anni e sei mesi».

5.56
GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO
Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno tre anni e tre mesi».

5.57
GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO
Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno tre anni e 90 giorni».

5.58
GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO
Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno tre anni e due mesi».

5.59
GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO
Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno tre anni e trenta giorni».

5.60
GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO
Al comma , aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata. da almeno tre anni».

5.61
GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO
Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno 36 mesi».

5.62
GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO
Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché dalle relazioni dei servizi sociali non emergano problemi per l'adottando».

5.63
DI BIAGIO
Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché dalle relazioni dei servizi sociali non emergano problemi per l'adottando».

5.64
MALAN
Dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Al primo comma dell'articolo 71 della legge 4 maggio 1983, n. 184, dopo le parole: ''definitivamente affidato'' sono inserite le seguenti: '', ovvero lo sottrae, anche in cambio di denaro o altra utilità, al genitore biologico ovvero alla donna che l 'ha partorito''».

5.65
MALAN
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Nel caso in cui il genitore si sia adoperato per privare il figlio dell'altro genitore naturale, il minore non può in nessun caso essere adottato dai soggetti di cui al comma 1».

5.0.1
PETRAGLIA, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, CERVELLINI, URAS, CAMPANELLA, CASALETTO, SIMEONI, GAMBARO, BENCINI, BOCCHINO
Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:

«Art. 5-*bis*.

(Assistenza sanitaria e penitenziaria)

1. Alle parti dell'unione civile sono estesi tutti i diritti e i doveri spettanti al coniuge, in materia di assistenza sanitaria e penitenziaria.

Art. 5-*ter*.

(Incapacità o decesso della parte di un'unione civile)

1. In mancanza di precedente volontà manifestata per iscritto dalla parte dell'unione civile, nell'ipotesi di sua incapacità di intendere e di volere, anche temporanea, o di decesso, fatte salve le norme in materia di interdizione e di inabilitazione, tutte le decisioni relative allo stato di salute, o riguardanti l'eventuale donazione di organi, le scelte di natura religiosa, culturale, morale e circa le celebrazioni funerarie, sono prese dall'altra parte dell'unione civile.

Art. 5-*quater*.

(Partecipazione lavorativa all'impresa dell'altra parte dell'unione civile)

1. All'articolo 230-*bis* del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Ciascuna delle parti di un'unione civile che abbia –prestato attività lavorativa continuativa nell'impresa di cui sia titolare l'altra parte può rivolgersi al giudice per chiedere il riconoscimento della partecipazione agli utili dell'impresa. Il giudice si pronunzia ai sensi dei commi primo, secondo e terzo del presente articolo».

Art. 5-*quinquies*.

(Conseguenze fiscali dell'unione civile)

1. Le conseguenze fiscali derivanti dall'appartenenza ad un nucleo familiare sono estese alle parti dell'unione civile, sia nelle agevolazioni, sia negli oneri.

Art. 5-*sexies*.

(Inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare)

1. Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di-preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di conclusioni, le parti dell'unione civile.

Art. 5-*septies*.

(Inserimento in graduatorie occupazionali o in categorie privilegiate di disoccupati)

1. Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza per l'inserimento in graduatorie occupazionali o in categorie privilegiate di disoccupati, tali diritti sono estesi, a parità di condizioni, anche alle parti dell'unione civile.

Art. 5-*octies*.

(Diritti derivanti dal rapporto di lavoro)

1. Le parti dell'unione civile godono di tutti i diritti, facoltà e benefici previdenziali e assistenziali o comunque connessi al rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato, o alla sussistenza di un'attività di lavoro autonomo, previsti a favore dei coniugi o del coniuge del lavoratore, da norme di legge, da regolamenti, dalla contrattazione collettiva, dai contratti individuali o atipici e da qualsivoglia normativa che regoli i predetti rapporti.

2. La parte dell'unione civile è considerata tra i carichi di famiglia ed è a tal fine del tutto equiparata al coniuge».

5.0.2

MALAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*.

(Modifiche all'articolo 600 del codice penale)

1. All'articolo 600 del codice penale, dopo le parole: ''o sessuali'', inserire le seguenti: ''o riproduttive''».

Art. 6

6.1

STEFANI, CENTINAIO

Sopprimere l'articolo

e conseguentemente gli articoli 1, 2, 4, 5, e 7.

6.2

STEFANI, CENTINAIO

Sopprimere l'articolo.

6.3

DI BIAGIO

Sopprimere l'articolo.

6.4

GASPARRI, CALIENDO

Sopprimere l'articolo.

6.5

D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA

Sopprimere l'articolo.

6.6

SACCONI, GIOVANARDI
Sopprimere l'articolo.

6.7
MARIO MAURO
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 6. - *(Cessazione dell'unione civile) – 1*. L'unione civile cessa a seguito di:
a) dichiarazione di entrambe le parti, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *b*-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989, all'Ufficiale di anagrafe del Comune di residenza;
b) dichiarazione di recesso di una delle parti ai sensi dell'articolo 13, lettera *b*-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989, all'Ufficiale di anagrafe del Comune di residenza, notificata all'altra parte;
c) matrimonio tra le parti dell'unione;
d) matrimonio di uno delle parti, con efficacia dal giorno delle pubblicazioni;
e) morte di una-delle parti dell'unione;
2. La cessazione è annotata dall'Ufficiale di anagrafe nella scheda di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989».

6.8
MARIO MAURO
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 6. - *(Scioglimento delle unioni civili). – 1*. Le unioni civili sono sciolte:
a) per accordo delle parti;
b) per recesso unilaterale;
c) matrimonio tra le parti, secondo le regole del codice civile, o tra una delle parti ed alta persona;
d) morte di una delle parti.
2. La dichiarazione di volontà di scioglimento dell'unione è rilasciata in forma scritta di fronte all'ufficiale di stato civile, alla presenza di due testimoni, o in forma pubblica innanzi ad un notaio. L'ufficiale civile o il notaio che ricevono l'atto e procedono all'autenticazione delle firme, devono provvedere entro i successivi 10 giorni a trasmetterne copia al comune di residenza delle parti per l'iscrizione all'anagrafe ai sensi di legge».

6.10
FASANO
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 6. - *(Scioglimento delle unioni civili). – 1*. Le unioni civili sono sciolte:
a) per accordo delle parti;
b) per recesso unilaterale;
c) matrimonio tra le parti, secondo le regole del codice civile, o tra-una delle parti ed alta persona;
d) morte di una delle parti.
2. La dichiarazione di volontà di scioglimento dell'unione è rilasciata in forma scritta di fronte all'ufficiale di stato civile, alla presenza di due testimoni, o in forma pubblica innanzi ad un notaio. L'ufficiale civile o il notaio che ricevono l'atto e procedono all'autenticazione delle firme, devono provvedere entro i successivi 10 giorni a trasmetterne copia al comune di residenza delle parti per l'iscrizione all'anagrafe ai sensi di legge».

6.11
GIOVANARDI, TORRISI
Sostituire l'articolo, con il seguente:
«Art. 6. - *(Scioglimento dell'unione solidale) – 1*. L'unione solidale si scioglie:
a) per accordo tra le parti;
b) per volontà di una delle parti notificata all'altra;
c) per matrimonio di una delle parti».
Conseguentemente sostituire, ovunque ricorrano nel testo, le parole: «unione civile» *con le seguenti:* «unione solidale».

6.12
GIOVANARDI, TORRISI
Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 6. - *(Scioglimento dell'unione civile) – 1.* L'unione civile si, scioglie:
a) per accordo tra le parti;
b) per volontà di una delle parti notificata all'altra;
c) per matrimonio tra una delle parti».

6.13
FASANO
Sostituire l'articolo, con il seguente:
«Art. 6. - *(Scioglimento dell'unione solidale) – 1.* L'unione solidale si scioglie:
a) per accordo tra le parti;
b) per volontà di una delle parti notificata all'altra;
c) per matrimonio di una delle parti».

6.14
MARINELLO, GIOVANARDI
Sostituire l'articolo, con il seguente:
«Art. 6. – Lo scioglimento dell'unione civile avviene mediante atto pubblico rogato da pubblico ufficiale. Ove in costanza di unione siano nati figli che siano minorenni al momento dello scioglimento, si applicano le disposizioni di cui al Capo V, Titolo VI, del Libro I del codice civile, alla legge 1 dicembre 1970, n. 898, in materia di scioglimento del matrimonio, nonché le disposizioni di cui al Titolo II del Libro IV del codice di procedura civile».

6.16
CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN
Apportare le seguenti modificazioni:
a) *sostituire la rubrica con la seguente:* «(Cessazione dell'unione civile);
b) *sostituire il comma 1 con i seguenti:*
«1. L'unione civile cessa a seguito di:
a) dichiarazione di entrambe le parti, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *b*-bis) decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989 all'Ufficiale di anagrafe del Comune di residenza;
b) dichiarazione di recesso di una delle parti ai sensi dell'articolo 13, lettera *b*-bis), decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989 all'Ufficiale di anagrafe del Comune di residenza, notificata all'altra parte;
c) matrimonio tra le parti dell'unione;
d) matrimonio di una delle parti, con efficacia dal giorno delle pubblicazioni;
e) morte di una delle parti dell'unione.
2. La cessazione è annotata dall'Ufficiale di anagrafe nella scheda di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223».

6.17
GIOVANARDI
Alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «dell'unione civile» *togliere le parole:* «tra persone dello stesso sesso».

6.18
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. L'unione civile, per essere sciolta, non necessita di procedure particolari analoghe a quelle di cui alla legge n. 898 del 1970, bensì cessa con una semplice dichiarazione all'Ufficiale di Stato Civile, che verrà annotata a margine dell'atto costitutivo iniziale».

6.19
GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO
Al comma 1 è sostituito dal seguente: «La convivenza cessa con dichiarazione di uno dei suoi componenti all'anagrafe della popolazione residente».

6.20
DI BIAGIO
Il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'unione di cui all'articolo 1 cessa con dichiarazione di uno dei suoi componenti all'anagrafe della popolazione residente».

6.21
MALAN
Sostituire le parole: «unione civile tra» *con le seguenti:* «società in accomandita semplice formata da».

6.22
MALAN
Dopo la parola: «unione» *inserire le seguenti:* «per la gestione di abitazione».

6.23
MALAN
Sopprimere le parole: «civile tra persone dello stesso sesso».

6.24
MALAN
Dopo le parole: «All'unione», *sostituire la parola:* «civile» *con le seguenti:* «per la gestione domestica».

6.25
MALAN
Dopo le parole: «unione civile» *inserire le seguenti:* «per la gestione domestica».

6.26
MALAN
Al comma 1, sopprimere le parole da: «tra persone dello stesso sesso».

6.27
MALAN
Sostituire la parola: «tra» *con le seguenti:* «volte alla gestione comune di abitazioni per».

6.28
MALAN
Dopo la parola: «tra» *inserire le seguenti:* «gruppi di».

6.29
MALAN
Sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

6.30
MALAN
Sostituire la parola: «persone» *con le seguenti:* «associazioni di volontariato i cui iscritti sono».

6.31
MALAN
Dopo la parola: «persone» *inserire le seguenti:* «che non sono».

6.32
MALAN
Sostituire la parola: «dello» *con le seguenti:* «che non appartengono allo».

6.33
MALAN
Dopo la parola: «dello» *inserire le seguenti:* «status diverso da quello dello».

6.34
MALAN
Sostituire le parole: «stesso sesso» *con le seguenti:* «stradario cittadino ai fini del rispetto delle pari opportunità nell'assegnazione dei toponimi».

6.35
MALAN
Dopo la parola: «stesso» *inserire le seguenti:* «cognome, con elenchi separati a seconda del».

6.36
MALAN
Sostituire la parola: «sesso» *con le seguenti:* «orientamento sessuale».

6.37
MALAN
Dopo la parola: «sesso», *inserire la seguente:* «non».

6.38
MALAN
Sopprimere le parole: «le disposizioni di cui al Capo V, Titolo VI, del Libro I del codice civile, alla legge 1 dicembre 1970, n. 898, in materia di scioglimento del matrimonio, nonché».

6.39
MALAN
Sopprimere le parole: «le disposizioni di cui al Capo V, Titolo VI, del Libro I del codice civile, alla legge 1 dicembre 1970, n. 898, in materia di scioglimento del matrimonio».

6.40
MALAN
Sostituire le parole: «Capo V» *con le seguenti:* «Capo VI».

6.41
MALAN
Dopo le parole: «Libro I» *inserire le seguenti:* «tranne gli articoli 149, 150 e 151».

6.42
MALAN
Sostituire la parola: «alla» *con le seguenti:* «all'articolo 12-*quater* della».

6.43
MALAN
Dopo le parole: «in materia di scioglimento del matrimonio» *inserire le seguenti:* «limitatamente all'articolo 12-*quater*».

6.44
MALAN
Sopprimere le parole: «, nonché le disposizioni di cui al Titolo II del Libro IV del codice di procedura civile ed agli articoli 6 e 12 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni con legge 10 novembre 2014, n. 162».

6.45
MARIO MAURO
Al comma 1, sopprimere le parole da: «nonché» *fino a:* «n. 162».

6.46
MALAN
Sopprimere le parole: «al Titolo II del Libro IV del codice di procedura civile».

6.47
MALAN
Sostituire le parole: «Titolo II» *con le seguenti:* «Titolo VIII».

6.48
MALAN
Sostituire le parole: «Libro IV» *con le seguenti:* «Libro III».

6.49
MALAN
Sopprimere le parole: «ed agli articoli 6 e 12 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni con legge 10 novembre 2014, n. 162».

6.50

MALAN
Sostituire le parole: «agli articoli 6 e 12» *con le seguenti:* «all'articolo 17».

6.51
MALAN
Sostituire le parole: «6 e 12» *con le seguenti:* «17 e 18».

6.52
MALAN
Sostituire le parole: «e 12» *con le seguenti:* «e 18».

6.53
MALAN
Sostituire le parole: «12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni con legge 10 novembre 2014, n. 162», *con le seguenti:* «31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni con legge 27 febbraio 2015, n. 11»'.

6.54
MALAN
Sostituire le parole: «»132, convertito con modificazioni con legge 10 novembre 2014, n. 162», *con le seguenti:* «133, convertito con modificazioni con legge 11 novembre 2014, n. 164».

6.55
MARINELLO, GIOVANARDI
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-*bis.* La condizione di convivenza di cui al comma 1 è provata per testi innanzi al Tribunale, il quale, ove la ritenga sussistente, la accerta con sentenza. Ove, al momento della decisione della causa, siano presenti figli minori nati dalla convivenza o da precedenti convivenze, unioni o matrimoni dei contraenti, deve essere sentito anche il Pubblico Ministero. La sentenza di cui al presente comma è impugnabile da chiunque vi abbia interesse».

6.56
MARIO MAURO
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-*bis*. L'unione civile tra persone dello stesso sesso si scioglie anche nel caso in cui una delle parti acceda alla riassegnazione del sesso, purché la sua identità di genere coincida con il nuovo sesso acquisito».

6.57
MARIO MAURO
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-*bis*. L'unione civile tra persone dello stesso sesso si scioglie anche nel caso in cui una delle parti compia una transizione di genere».

6.58
MARIO MAURO
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-*bis*. L'unione civile tra persone dello stesso sesso si scioglie anche nel caso in cui una delle parti cambi la sua identità di genere o questa diventi fluida».

6.59
GIOVANARDI
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-*bis*. L'unione civile tra persone dello stesso sesso si scioglie anche nel caso in cui una delle parti compia una transizione di genere».

6.60
MARIO MAURO
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-*bis*. L'unione civile tra persone dello stesso sesso si scioglie anche nel caso in cui una delle parti cambi la sua identità di genere».

6.61
GIOVANARDI
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-*bis*. L'unione civile tra persone dello stesso sesso si scioglie anche nel caso in cui una delle parti acceda alla riassegnazione del sesso, purché la sua identità di genere coincida con il nuovo sesso acquisito».

6.62
GIOVANARDI
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-*bis*. l'unione civile tra persone dello stesso sesso si scioglie anche nel caso in cui una delle parti cambi la sua identità di genere o questa diventi fluida».

6.63
GIOVANARDI
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-*bis*. L'unione civile tra persone dello stesso sesso si scioglie anche nel caso in cui una delle parti cambi la sua identità di genere».

6.64
MALAN
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-*bis*. In alternativa alla procedura di cui al comma 1, l'unione civile si può sciogliere manifestando l'intendimento all'altra parte in modo documentabile. Sono consentiti gli strumenti telematici, lo SMS e il fax».

6.0.1
MALAN
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis.*

1. All'articolo 17 della legge 6 febbraio 2006, n. 38, dopo il comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1 e 3, le parole: ''Gli operatori turistici'' sono sostituite dalla parola: ''Coloro'';

b) dopo la parola: ''prostituzione'', inserire le seguenti: '', incluso l'acquisto di materiale o attività riproduttivi,''».

Art. 7

7.1
STEFANI, CENTINAIO
Sopprimere l'articolo.

7.2
STEFANI, CENTINAIO
Sopprimere l'articolo.

7.3
MALAN
Sopprimere l'articolo.

7.4
DI BIAGIO
Sopprimere l'articolo.

7.5
MARIO MAURO
Sopprimere l'articolo.

7.6
MARIO MAURO
Sopprimere l'articolo.

7.7
GASPARRI, CALIENDO
Sopprimere l'articolo.

7.8
D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA
Sopprimere l'articolo.

7.9
GIOVANARDI
Sopprimere l'articolo.

7.10
SACCONI, GIOVANARDI
Sopprimere l'articolo.

7.11
GIOVANARDI, TORRISI
Sopprimere l'articolo.

7.12
CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA
Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 7 – *(Diritto al sostegno economico nell'ipotesi di cessazione di unione civile) – 1.* Nei casi di cessazione dell'unione civile di cui all'articolo 5, comma 10, lettere *a)* e *b)*, la parte che ha prestato il proprio apporto, anche domestico, alla conduzione dell'unione civile o al patrimonio dell'altra parte o a quello comune ininterrottamente per almeno cinque anni ha diritto, se non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive, ad un assegno periodico o alla corresponsione di una somma in un'unica soluzione nella misura concordata con l'altra parte ovvero, in mancanza di accordo, ad un assegno –periodico determinato dal giudice, tenuto conto della posizione economica del soggetto onerato, dell'entità del contributo fornito, della durata dell'unione. Il Tribunale provvede in Camera di Consiglio, sentite le parti. Sono applicabili gli articoli 6 e 12 del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 132 convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 261.

2. Il provvedimento del giudice stabilisce un criterio di adeguamento automatico dell'assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. In caso di palese iniquità può escludere la previsione con motivata decisione.

3. L'obbligo di corresponsione dell'assegno cessa se il beneficiario costituisce una nuova unione civile o contrae matrimonio, anche con altro soggetto e, comunque, cessa dopo un numero di anni pari a quelli di durata dell'unione civile.

4. Qualora sopravvengano giustificati motivi, il Tribunale, in Camera di Consiglio, può, su istanza di parte, disporre la revisione della misura dell'assegno. Sono applicabili gli articoli 6 e 12 del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 132 convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162.

Art. 7- *bis – (Obbligo alimentare) – 1.* Nell'ipotesi in cui una delle parti dell'unione versi nelle condizioni previste dall'articolo 438, comma 1, codice civile, l'altra parte è tenuta a prestarle gli alimenti dopo la cessazione dell'unione, nella misura da determinare in base ai criteri di cui all'articolo 438, comma 2, codice civile, sino al momento in cui cessino dette condizioni, e comunque per un tempo non superiore a cinque anni;

2. L'obbligo di corrispondere gli alimenti cessa se il beneficiario costituisce una nuova unione civile o contrae matrimonio, anche con altro soggetto.

Art. 7- *ter – (Successione nel contratto di locazione) – 1.* In caso di morte della parte dell'unione civile che sia titolare del contratto di locazione dell'immobile destinato a comune abitazione l'altra parte ha diritto di succedere nel contratto, dandone comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dal decesso.

Art. 7-*quater – (Risarcimento del danno) – 1.* In caso di morte di una delle parti dell'unione civile derivante da fatto illecito, l'altra parte può chiedere al giudice il risarcimento del danno subito, da liquidarsi in relazione alle proprie condizioni economiche, alla durata dell'unione e ad ogni altro elemento utile».

7.13
MALAN
Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 7. – *(Applicabilità delle norme) – 1.* Le norme di, cui al presente Titolo si applicano a partire dallo marzo 2018. Entro tale data va individuata la copertura economica, anche per le maggiori spese di carattere previdenziale. In mancanza, l'applicazione è comunque sospesa anche oltre la data di cui al primo periodo».

7.14
ZIZZA
Al comma 1, sostituire le parole: «entro sei mesi» *con le parole:* «entro 12 mesi».

7.15
GASPARRI
Al comma 1, sostituire le parole: «sei mesi» *con le seguenti:* «tre mesi».

7.16
MARIO MAURO
Al comma 1, sopprimere la lettera a).

7.17
MARIO MAURO
Al comma 1 , sopprimere la lettera a).

7.18
GASPARRI
Al comma 1, sopprimere la lettera a).

7.19
DI BIAGIO
Al comma 1, lettera a), *le parole:* «modificazione delle disposizioni in materia di ordinamento dello stato civile, prevedendo che gli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso siano registrati dall'ufficiale di stato civile con le disposizioni conseguenti in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché» *sono soppresse.*

7.20
MALAN
Al comma 1, lettera a) *sostituire la parola:* «modificazione», *con la seguente:* «semplificazione».

7.21
MALAN
Al comma 1, lettera a) *dopo la parola:* «modificazione», *inserire le seguenti:* «e semplificazione».

7.22
MALAN
Al comma 1, lettera a) *sostituire le parole da:* «ordinamento» *al termine, con le seguenti:* «catasto consentendo la registrazione della comune gestione di abitazione».

7.23
MALAN
Al comma 1, lettera a) *sostituire le parole da:* «dello stato civile» *al termine, con le seguenti:* «del condominio, per recepire la comune gestione di abitazione».

7.24
MALAN
Al comma 1, lettera a) *sostituire le parole da:* «gli atti di unione civile» *al termine, con le seguenti:* «i nomi attribuiti a un nuovo nato possano essere fino a quattro».

7.25
MALAN
Al comma 1, lettera a), *dopo le parole:* «atti di», *sostituire le parole:* «unione civile tra» *con le seguenti:* «società in accomandita semplice formata da».

7.26
MALAN

Al comma 1, lettera a) *dopo le parole:* «gli atti di unione» *inserire le seguenti:* «per la gestione di abitazione».

7.27
MALAN
Al comma 1, lettera a) *sopprimere le parole:* «civile tra persone dello stesso sesso» *nel primo caso in cui esse ricorrono.*

7.28
MALAN
Al comma 1 ,lettera a) *dopo le parole:* «unione», *nel primo caso in cui essa ricorre, sostituire la parola* «civile» *con le seguente:* «per la gestione domestica».

7.29
MALAN
Al comma 1 ,lettera a) *dopo le parole:* «unione civile», *nel primo caso in cui esse ricorrono, inserire le seguenti:* «per la gestione domestica».

7.30
GIOVANARDI, TORRISI
Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:
alla lettera a) *sopprimere le parole:* «tra persone dello stesso sesso»;
alla lettera a) *sopprimere le parole:* «in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché la previsione della annotazione»;
sopprimere la lettera b)*;*
sopprimere la lettera c).

7.31
GIOVANARDI
Al comma 1, lettera a) *apportare le seguenti modifiche:*
a) *sopprimere le parole:* «tra persone dello stesso sesso»;
b) *sopprimere le parole:* «nonché la previsione :della annotazione, nel caso di rettificazione anagrafica di sesso» e le parole «della conversione automatica del matrimonio in unione civile tra persone dello stesso sesso, ove i coniugi abbiano manifestato la volontà di non scioglierlo o cessarne gli effetti civili».

7.32
SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI
Al comma 1, lettera a), *sopprimere le parole:* «tra persone dello stesso sesso».

7.34
MALAN
Al comma 1, lettera a), *dopo le parole:* «atti di unione civile» *sopprimere le parole da:* «tra persone dello stesso sesso».

7.35
MALAN
Al comma 1, lettera a), *dopo le parole:* «matrimonio in unione civile» *sopprimere le parole da:* «tra persone dello stesso sesso».

7.36
FASANO
Al comma 1, lettera a), *sopprimere le parole:* «tra persone dello stesso sesso».

7.37
MALAN
Al comma 1, lettera a) *sostituire la parola:* «tra», *nel primo caso in cui essa ricorre, con le seguenti:* «volte alla gestione comune di abitazioni per».

7.38
MALAN

Al comma 1, lettera a) *dopo la parola:* «tra», *nel primo caso in cui essa ricorre, inserire le seguenti:* «gruppi di».

7.39
MALAN
Sostituire la parola: «persone» *nel primo caso in cui essa ricorre, con le seguenti:* «associazioni di volontariato i cui iscritti sono».

7.40
MALAN
Sostituire la parola: «persone», *nel primo caso in cui essa ricorre, con le seguenti:* «associazioni di volontariato i cui iscritti sono».

7.41
MALAN
Al comma 1, lettera a) *sostituire le parole:* «persone dello», *nel primo caso in cui esse ricorrono, con le seguenti:* «che non appartengono allo».

7.42
MALAN
Al comma 1, lettera a) *dopo la parola:* «persone», *nel primo caso in cui essa ricorre, inserire le seguenti:* «che non sono».

7.43
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, lettere a), b) c) *sopprimere le parole:* «dello stesso sesso».

7.44
MALAN
Al comma 1, lettera a) *sopprimere le parole:* «dello stesso sesso» *, nel primo caso in cui esse ricorrono.*

7.45
MALAN
Al comma 1, lettera a) *dopo le parole:* «persone dello», *nel primo caso in cui esse ricorrono, inserire le seguenti:* «status diverso da quello dello».

7.46
MALAN
Al comma 1, lettera a) *sostituire le parole:* «stesso sesso», *nel primo caso in cui esse ricorrono, con le seguenti:* «stradario cittadino ai fini del rispetto delle pari opportunità nell'assegnazione dei toponimi».

7.47
MALAN
Al comma 1, lettera a) *dopo la parola:* «stesso», *nel primo caso in cui essa ricorre, inserire le seguenti:* «cognome, con elenchi separati a seconda del».

7.48
MALAN
Al comma 1, lettera a) *sostituire la parola:* «sesso», *nel primo caso in cui essa ricorre, con le seguenti:* «orientamento sessuale».

7.49
MALAN
Al comma 1, lettera a) *dopo la parola:* «sesso», *nel primo caso in cui essa ricorre, inserire la seguente:* «non».

7.50
MALAN
Al comma 1, lettera a) *dopo le parole:* «registrati» *inserire le seguenti:* «, a titolo statistico e senza effetti e prerogative matrimoniali o familiari».

7.51
MALAN
Al comma 1, lettera a) *dopo le parole:* «ufficiale di stato civile» *inserire le seguenti:* «, che si rendano disponibili a mero fine statistico».

7.52
MALAN
Al comma 1, lettera a) *sopprimere le parole da:* «con le disposizioni» *al termine.*

7.53
SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI
Al comma 11, lettera a), *sopprimere le parole da:* «con le disposizioni conseguenti» *a* «annotazioni».

7.55
FASANO
Al comma 1, lettera a), *sopprimere le parole:* «in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché».

7.56
MALAN
Al comma 1, lettera a) *sopprimere le parole da:* «iscrizioni, trascrizioni e».

7.57
MALAN
Al comma 1, lettera a) *sopprimere le parole da:* «trascrizioni» *al termine.*

7.58
MALAN
Al comma 1, lettera a) *sopprimere le parole da:* «nonché la previsione» *al termine.*

7.59
MALAN
Al comma 1, lettera a) *sostituire le parole da:* «, nel caso di rettificazione» *al termine con le seguenti:* «dei principali caratteri concordati per la comune gestione familiare».

7.60
MALAN
Al comma 1, lettera a) *sostituire le parole da:* «rettificazione» *al termine con le seguenti:* «cambiamento delle condizioni della comune gestione domiciliare».

7.61
MALAN
Al comma 1, lettera a) *sostituire le parole da:* «anagrafica» *al termine con le seguenti:* «della destinazione d'uso dell'immobile oggetto della comune gestione domestica».

7.62
MALAN
Al comma 1, lettera a) *sostituire la parola:* «sesso» *con le seguenti:* «orientamento sessuale».

7.63
MALAN
Al comma 1, lettera a) *sostituire le parole da:* «della conversione automatica» *al termine con le seguenti:* «dell'annullamento del matrimonio».

7.64
MALAN
Al comma 1, lettera a) *sostituire le parole da:* «della automatica del matrimonio in unione civile tra persone dello stesso sesso» *al termine con le seguenti:* «dei nuovi dati anagrafici».

7.65
MALAN

Al comma 1, lettera a) *sostituire la parola:* «automatica» *con le seguenti:* «su richiesta scritta confermata da manifestazione di volontà di persona».

Conseguentemente, sopprimere le parole da: «ove i coniugi» *al termine.*

7.66
MALAN
Al comma 1, lettera a) *sostituire le parole:* «unione civile tra», *nel secondo caso in cui esse ricorrono, con le seguenti:* «società in accomandita semplice formata da».

7.67
MALAN
Al comma 1, lettera a) *dopo la parola:* «unione», *nel secondo caso in cui essa ricorre, inserire le seguenti:* «per la gestione di abitazione».

7.68
MALAN
Al comma 1, lettera a) *sopprimere le parole:* «civile tra persone dello stesso sesso», *nel secondo caso in cui esse ricorrono.*

7.69
MALAN
Al comma 1, lettera a) *dopo la parola:* «unione» , *nel secondo caso in cui essa ricorre, sostituire la parola:* «civile» *con le seguenti:* «per la gestione domestica».

7.70
MALAN
Al comma 1, lettera a) *dopo le parole:* «unione civile», *nel secondo caso in cui esse ricorrono, inserire le seguenti:* «per la gestione domestica».

7.71
MALAN
Al comma 1, lettera a) *sostituire la parola:* «tra», *nel secondo caso in cui essa ricorre, con le seguenti:* «volte alla gestione comune di abitazioni per».

7.72
MALAN
Al comma 1, lettera a) *dopo la parola:* «tra», *nel secondo caso in cui essa ricorre, inserire le seguenti:* «gruppi di».

7.73
MALAN
Al comma 1, lettera a) *dopo la parola:* «persone», *nel secondo caso in cui essa ricorre, inserire le seguenti:* «che non sono».

7.74
MALAN
Al comma 1, lettera a) *sopprimere le parole:* «dello stesso sesso», *nel secondo caso in cui esse ricorrono.*

7.75
MALAN
Al comma 1, lettera a) *sostituire la parola:*«dello», *nel terzo caso in cui essa ricorre, con le seguenti:* «che non appartengono allo».

7.76
MALAN
Al comma 1, lettera a) *dopo la parola:* «dello» *nel terzo caso in cui essa ricorre, inserire le seguenti:* «status diverso da quello dello».

7.77
MALAN

Al comma 1, lettera a) *sostituire le parole:* «stesso sesso», *nel secondo caso in cui esse ricorrono, con le seguenti:* «stradario cittadino ai fini del rispetto delle pari opportunità nell'assegnazione dei toponimi».

7.78
MALAN
Al comma 1, lettera a) *dopo la parola:* «stesso», *nel secondo caso in cui essa ricorre, inserire le seguenti:* «cognome, con elenchi separati a seconda del».

7.79
MALAN
Al comma 1, lettera a) *sostituire la parola:* «sesso», *nel terzo caso in cui essa ricorre, con le seguenti:* «orientamento sessuale».

7.80
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, dopo la lettera a) *aggiungere la seguente:*

«*a*-bis*)* individuazione di misure adeguate e controlli volti a impedire il fenomeno delle unioni civili »di comodo« contratte al sono fine di usufruire dei benefici della legge. Ove tale situazione sia giudizialmente verificata l'unione civile è dichiarata nulla e si procede ai sensi dell'articolo 483 del codice penale».

7.81
MALAN
Al comma 1, dopo la lettera a)*, inserire la seguente:*

«*a*-bis*)* previsione del reato penale perseguibile d'ufficio di registrazione di figure o istituti anagrafici, familiari o parafamiliari non previsti dalla legge italiana, punibile con multa da euro cinquemila a euro diecimila, nonché di quello di istigazione a compiere i medesimi atti punibile con le stesse sanzioni, se il colpevole è un pubblico ufficiale funzionalmente sopraordinato, o con un quinto di esse negli altri casi;».

7.82
GASPARRI
Al comma 1, sopprimere le lettere b)*,* c) *e* d)*.*

7.83
SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI
Al comma 1, sopprimere le lettere b) *e* c)*.*

7.84
GIOVANARDI, TORRISI
Al comma 1, sopprimere la lettera b) *e la lettera* c)*.*

7.85
MALAN
Al comma 1, sopprimere la lettera b)*.*

7.86
FASANO
Al comma 1, sopprimere la lettera b)*.*

7.87
SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI
Al comma 1, sopprimere la lettera b)*.*

7.88
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, sopprimere la lettera b)*.*

7.90
FAVERO, SANTINI, PAGLIARI, SAGGESE
Al comma 1, sopprimere la lettera b)*.*

7.91
GASPARRI
Al comma 1, sopprimere la lettera b).

7.92
MALAN
Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*
«*b)* eliminazione di eventuali annotazioni anagrafiche di due madri o due padri viventi per la stessa persona».

7.93
MALAN
Al comma 1, lettera b), *alle parole:* «modifica e riordino» *premettere le seguenti:* «fermo restando il divieto di matrimonio fra più di due persone».

7.94
MALAN
Al comma 1, lettera b) *sopprimere le parole:* «modifica e».

7.95
MALAN
Al comma 1, lettera b) *sostituire le parole da:* «riordini» *al termine con le seguenti:* «adattamento delle norme in materia di diritto internazionale privato al fine di impedire violazioni e aggiramenti dei principi di cui all'articolo 29 della Costituzione».

7.96
MALAN
Al comma 1, lettera b) *sostituire le parole da:* «norme» *al termine con le seguenti:* «parti del diritto internazionale privato che possono consentire violazioni e aggiramenti dei principi di cui all'articolo 29 della Costituzione».

7.97
MALAN
Al comma 1, lettera b) *sostituire le parole da:* «delle» *al termine con le seguenti:* «di ogni norma del diritto internazionale privato che possa consentire violazioni e aggiramenti dei principi di cui all'articolo 29 della Costituzione».

7.98
MALAN
Al comma 1, lettera b) *sostituire le parole da:* «in materia» *al termine con le seguenti:* «del diritto internazionale privato che possa consentire violazioni e aggiramenti dei principi di cui all'articolo 29 della Costituzione».

7.99
MALAN
Al comma 1, lettera b) *sostituire le parole da:* «materia» *al termine con le seguenti:* «ambito internazionale del diritto privato che possano consentire violazioni e aggiramenti dei principi di cui all'articolo 29 della Costituzione».

7.100
MALAN
Al comma 1, lettera b) *sostituire le parole da:* «di diritto» *al termine con le seguenti:* «privatistica internazionale del diritto privato tale da impedire violazioni e aggiramenti dei princìpi di cui all'articolo 29 della Costituzione».

7.101
MALAN
Al comma 1, lettera b) *sostituire le parole da:* «diritto» *al termine con le seguenti:* «famiglia del diritto internazionale chiarendo ove necessario che l'Italia non consente il matrimonio fra persone dello stesso sesso, comunque denominato né la poligamia».

7.102

MALAN

Al comma 1, lettera b) *sostituire le parole da:* «internazionale» *al termine con le seguenti:* «privato al fine di eliminare ogni margine ai tentativi di far registrare in Italia matrimoni fra persone dello stesso sesso, comunque denominati».

7.103

MALAN

Al comma 1, lettera b) *sostituire le parole da:* «privato» *al termine con le seguenti:* «e nazionale privato che non siano sufficientemente chiare nell'impedire la registrazione di matrimoni fra persone dello stesso sesso, comunque denominati».

7.104

MALAN

Al comma 1, lettera b) *sostituire le parole da:* «prevedendo» *al termine con le seguenti:* «che non siano sufficientemente chiare nell'impedire la registrazione di matrimoni poligamici».

7.105

MALAN

Al comma 1, lettera b), *dopo la parola:* «prevedendo» *inserire le seguenti:* «il divieto di registrazione di matrimoni, comunque denominati, fra più di due persone, con persone minori di anni sedici, contro la volontà di alcuna delle parti,».

7.106

MALAN

Al comma 1, lettera b) *sostituire le parole da:* «l'applicazione» *al termine con le seguenti:* «il rispetto dell'articolo 29 della Costituzione avverso tentativi di aggirarlo attraverso l'accettazione di pratiche consentite all'estero ma proibite in Italia».

7.107

MALAN

Al comma 1, lettera b), *dopo la parola:* «l'applicazione» *inserire le seguenti:* «esplicita del divieto di matrimonio, comunque denominato, fra più di due persone, con persone minori di anni sedici, contro la volontà di alcuna delle parti,».

7.108

MALAN

Al comma 1, lettera b) *sostituire le parole da:* «della disciplina» *al termine con le seguenti:* «dell'articolo 29 della Costituzione avverso tentativi di aggirarlo attraverso l'accettazione di pratiche consentite all'estero ma proibite in Italia».

7.109

MALAN

Al comma 1, lettera b), *dopo le parole:* «l'applicazione della» *inserire le seguenti:* «proibizione della registrazione di matrimoni, comunque denominati, fra più di due persone, con persone minori di anni sedici, contro la volontà di alcuna delle parti, nonché della».

7.110

MALAN

Al comma 1, lettera b) *sostituire le parole da:* «disciplina» *al termine con le seguenti:* «proibizione di matrimoni fra persone dello stesso sesso, comunque denominati».

7.111

MALAN

Al comma 1, lettera b), *dopo la parola:* «disciplina» *inserire le seguenti:* «italiana contraria a matrimoni, comunque denominati, fra più di due persone, con persone minori- di anni sedici, contro la volontà di alcuna delle parti e».

7.112

MALAN

Al comma 1, lettera b) *sostituire le parole da:* «della unione» *al termine con le seguenti:* «del divieto di matrimoni forzati».

7.113
MALAN
Al comma 1, lettera b) *sostituire le parole:* da «unione» *al termine con le seguenti:* «proibizione di matrimoni con persone minori di anni sedici».

7.114
MALAN
Al comma 1, lettera b) *sostituire le parole da:* «civile» *al termine con le seguenti:* «europea in materia di diritti familiari delle persone detenute».

7.115
GIOVANARDI
Al comma l, lettera b) *sopprimere le parole:* «tra persone dello stesso sesso» *e le parole:* «formate da persone dello stesso sesso».

7.116
MALAN
Al comma 1, lettera b), *sopprimere le parole da:* «tra persone dello stesso sesso».

7.117
MALAN
Al comma 1, lettera b) *sostituire le parole da:* «tra persone» *al termine con le seguenti:* «per la gestione comune dell'abitazione».

7.118
MALAN
Al comma 1, lettera b), *dopo le parole:* «unione civile tra» *sostituire le parole da:* «persone dello stesso sesso» *al termine con la seguente:* «gruppi di persone a scopo di beneficienza».

7.119
MALAN
Al comma 1, lettera b) *dopo le parole:* «unione civile tra» *sostituire le parole da:* «persone» *al termine con le seguenti:* «coloro che gestiscono in comune l'abitazione».

7.120
MALAN
Al comma 1, lettera b), *dopo le parole:* «tra persone» *sostituire le parole da:* «dello stesso sesso» *al termine con la seguente:* «giuridiche».

7.121
MALAN
Al comma 1, lettera b), *sostituire le parole da:* «stesso sesso regolata» *al termine con la seguente:* «spazio Schengen».

7.122
MALAN
Al comma 1, lettera b), *sostituire le parole da:* «sesso regolata» *al termine con le seguenti:* «nome e cognome, allo scopo di evitare confusioni».

7.123
MALAN
Al comma 1, lettera b), *sostituire le parole da:* «regolata» *al termine con le seguenti:* «escludendo qualsiasi implicazione di carattere matrimoniale o familiare, in particolare la possibilità di adozione».

7.124
MALAN
Al comma 1, lettera b), *sostituire le parole da:* «dalle» *al termine con le seguenti:* «dalla tradizione comune di tutti i popoli europei che mai hanno ammesso matrimoni fra. persone dello stesso sesso».

7.125

MALAN
Al comma 1, lettera b), *sostituire le parole da:* «dalle leggi italiane» *al termine con le seguenti:* «dai principi costituzionali che escludono qualsiasi prerogativa matrimoniale o familiare a istituti diversi dal matrimonio fra un uomo e una donna».

7.126
MALAN
All'articolo 7, comma 1, lettera b), *dopo le parole:* «coppie formate da» *sopprimere le parole da:* «persone dello stesso sesso».

7.127
MALAN
Al comma 1, lettera b), *sostituire le parole da:* «che abbiano» *al termine con le seguenti:* «, distinguendo rigorosamente tra esse e qualsiasi istituto di carattere matrimoniale o familiare».

7.128
MALAN
Al comma 1, lettera b), *sostituire le parole da:* «all'estero» *al termine con le seguenti:* «malattie sessualmente trasmissibili».

7.129
PADUA, SCALIA, ORRÙ
Al comma 1, lettera b), *sopprimere la parola:* «matrimonio, ».

7.130
MALAN
Al comma 1, lettera b), *dopo le parole:* «istituto analogo» *inserire le seguenti:* «, nonché l'esplicito divieto di matrimoni poligamici, con più di due persone, con persone minori di anni sedici, contro la volontà di una delle parti;».

7.131
MALAN
Al comma 1, dopo la lettera b), *inserire la seguente:*

«*b*-bis) introduzione del reato penale perseguibile d'ufficio di registrazione di figure o istituti anagrafici, familiari o parafamiliari non previsti dalla legge italiana, punibile con multa da euro cinquemila a euro diecimila, nonché di quello di istigazione a compiere i medesimi atti punibile con le stesse sanzioni, se il colpevole è un pubblico ufficiale funzionalmente sopraordinato, o con un quinto di esse negli altri casi;».

7.132
MARIO MAURO
Al comma 1, sopprimere la lettera c).

7.133
MARIO MAURO
Al comma 1, sopprimere la lettera c).

7.134
MALAN
Al comma 1, sopprimere la lettera c).

7.135
DI BIAGIO
Al comma 1, sopprimere la lettera c).

7.137
MARIO MAURO
Al comma 1 sopprimere la lettera c).

7.138
FASANO
Al comma 1, sopprimere la lettera c).

7.139
FASANO
Al comma 1, sopprimere la lettera c).

7.140
GIOVANARDI
Al comma 1, sopprimere la lettera c).

7.141
SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI
Al comma 1, sopprimere la lettera c).

7.142
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, sopprimere la lettera c).

7.143
GASPARRI
Al comma 1, sopprimere la lettera c).

7.144
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, lettera c) sostituire le parole «Alla dicitura inserimento dopo la parola: ''matrimonio'', ovunque ricorra nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti e fatte salve le disposizioni del codice civile e la disposizione di cui all'articolo 6 della Legge 4 maggio 1983, n. 184, delle seguenti parole: ''o unione civile tra persone dello stesso sesso'' *con le seguenti*: «inserimento dopo la parola ''matrimonio'', ovunque ricorra nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti e fatte salve le disposizioni del codice civile e la disposizione di cui all'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, delle seguenti parole: ''o unione civile tra due o persone dello stesso sesso o di sesso diverso legate da vincoli di natura affettiva''».

7.145
ORELLANA, MUSSINI
Al comma 1, lettera c), *sopprimere le parole:* «e fatte salve le disposizioni del codice civile e la disposizione di cui all'articolo 6 della legge 4 maggio1983, n. 184».

7.146
MALAN
Al comma 1, lettera c), *sostituire le parole:* «la disposizione di cui all'articolo 6 della» *con le seguenti:* «le disposizioni di cui alla».

7.147
MALAN
Al comma 1, lettera c), *sopprimere le parole da:* «tra persone dello stesso sesso».

7.148
MALAN
Al comma 1, lettera c), *dopo le parole:* «dello stesso sesso» *aggiungere le seguenti:* «, e esplicitazione del divieto di adozione per il coniuge che non sia genitore naturale nel caso in cui il genitore abbia volutamente sottratto il minore a uno dei o a entrambi i genitori naturali, anche a pagamento, anche con il consenso dei medesimi;».

7.149
MALAN
Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
«*c*-bis) introduzione in leggi, decreti o regolamenti pertinenti l'argomento del divieto di registrazione di figure o istituti anagrafici, familiari o parafamiliari non previsti dalla legge italiana, punibile con multa da euro cinquemila a euro diecimila, nonché di quello di istigazione a compiere i medesimi atti punibile con le stesse sanzioni, se il colpevole è un pubblico ufficiale funzionalmente sopraordinato, o con un quinto di esse negli altri casi;».

7.150

GASPARRI
Al comma 1, sopprimere la lettera d).

7.151
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «modificazioni ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la presente legge delle disposizioni contenute nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti» *con le seguenti:* «modificazioni ed integrazioni normative per il coordinamento con l presente legge delle disposizioni contenute nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti».

7.152
ORELLANA, MUSSINI
Al comma 1, dopo la lettera d), *inserire la seguente:*
«*d*-bis) introduzione delle necessarie modifiche alla normativa vigente al fine di applicare alle unioni civili tra persone dello stesso sesso il regime disciplinante la concessione della pensione ai superstiti, sia nel caso in cui il deceduto percepisse già la pensione di vecchiaia o di anzianità, sia nel caso in cui il deceduto lavorasse ancora e avesse versato un minimo di contributi».

7.153
MALAN
Al comma 1, dopo la lettera d), *inserire la seguente:*
«*d*-bis) equiparazione alla prostituzione dello svolgimento, anche all'estero, in cambio di denaro o altro beneficio della gravidanza per conto di altre persone nella legge 20 febbraio 1958, n. 75;».

7.154
MALAN
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-*bis*. Il governo mette in atto ogni necessaria iniziativa per eliminare ogni registrazione presso gli uffici dello stato civile di istituti o figure non espressamente previste dalla legge o non conformi ad essa».

7.155
MARIO MAURO
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-*bis*. Le disposizioni dei Trattati internazionali relative al matrimonio non si applicano all'unione civile».

7.156
MALAN
Al comma 2, sopprimere le parole: «del Presidente del Consiglio dei Ministri,».

7.157
MALAN
Al comma 2, sostituire le parole: «Presidente del Consiglio dei Ministri» *con le seguenti:* «Ministro per le riforme Costituzionali e per i rapporti con il Parlamento».

7.158
MALAN
Al comma 2, sopprimere le parole: «del Ministro dell'interno,».

7.159
MALAN
Al comma 2, sostituire le parole: «dell'interno» *con le seguenti:* «per le riforme costituzionali e per i rapporti con il Parlamento».

7.160
MALAN
Al comma 2, sopprimere le parole: «del Ministro della giustizia».

7.161
MALAN

Al comma 2, sostituire le parole: «della giustizia» *con le seguenti:* «per le riforme costituzionali e per i rapporti con il Parlamento».

7.162
MALAN
Al comma 2, sostituire le parole: «pari opportunità» *con le seguenti:* «riforme costituzionali e per i rapporti con il Parlamento».

7.163
MALAN
Al comma 2, sopprimere le parole: «il Ministro del lavoro e».

7.164
MALAN
Al comma 2, sostituire le parole: «del lavoro» *con le seguenti:* «per le riforme costituzionali e per i rapporti con il Parlamento».

7.165
ORELLANA, MUSSINI
Al comma 2, sopprimere le parole: «e con il Ministro della salute».

7.166
MALAN
Al comma 2, sopprimere le parole: «e il Ministro della salute».

7.167
MALAN
Al comma 2, sostituire le parole: «della salute» *con le seguenti:* «per le riforme costituzionali e per i rapporti con il Parlamento».

7.168
MALAN
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-*bis*. Il governo mette in atto ogni necessaria iniziativa per eliminare ogni registrazione presso gli uffici dello stato civile di istituti o figure non espressamente previste dalla legge o non conformi ad essa».

7.169
DI BIAGIO
Al comma 3, sostituire le parole :«sessanta giorni» *con le seguenti:* «novanta giorni».

7.170
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 3, sopprimere le parole da: «Decorso» *alla seguente:* «mesi».

7.171
MALAN
Al comma 3, aggiungere al termine il seguente periodo: «Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate nei necessari pareri integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati».

7.172
ZIZZA
Sopprimere il comma 4.

7.173
MALAN
Sopprimere il comma 4.

7.174

MALAN
Al comma 4, sostituire le parole: «un anno» *con le parole:* «tre mesi».

7.0.1
MALAN
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis.*

(Applicabilità delle norme)

1. Le norme di cui al presente Titolo si applicano a partire dal 20 gennaio 2019. Entro tale data va individuata la copertura economica, anche per le maggiori spese di carattere previdenziale. In mancanza, l'applicazione è comunque sospesa anche oltre la data di cui al primo periodo».

7.0.1 bis
MALAN
*Sostituire le parole "*TITOLO I Delle unioni civili*" con le seguenti: "* TITOLO I Delle società economiche di gestione domestica*"*

7.0.1 ter
MARIO MAURO
Alla rubrica del Titolo I sostituire le parole " Delle unioni civili*" con le seguenti: "*associazioni solidaristiche a garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo e della pari dignità dei cittadini*".*

7.0.1 quater
MARIO MAURO
Alla rubrica del Titolo I sostituire le parole " Delle unioni civili*" con le seguenti: "*unioni solidaristiche a garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo e della pari dignità dei cittadini*".*

7.0.1 quinquies
CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN
*Sostituire le parole "*TITOLO I - Delle unioni civili*" con le seguenti: "*Disciplina delle unioni civili*".*

7.0.2
DE PETRIS, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, CERVELLINI, URAS, CAMPANELLA, CASALETTO, SIMEONI, GAMBARO, BENCINI, BOCCHINO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

TITOLO I-*bis.*

(Dell'eguaglianza nell'accesso al matrimonio da parte delle coppie formate da persone dello stesso sesso)

«Art.7-*bis.*

(Matrimonio egualitario)

1. Dopo l'articolo 90 del codice civile è inserito il seguente:

''Art. 90-*bis. – (Matrimonio egualitario).* — Il matrimonio può essere contratto da persone di sesso diverso o dello stesso sesso con i medesimi requisiti ed effetti''.

Art.7-*ter*.

(Modifiche al codice civile, al codice di procedura civile e all'ordinamento dello stato civile)

1. All'articolo 107, primo comma del codice civile, le parole: ''in marito e in moglie'' sono sostituite dalle seguenti: ''come coniugi''.

2. All'articolo 108, primo comma, del codice civile, le parole: ''rispettivamente in marito e in moglie''; sono sostituite dalle seguenti: ''reciprocamente come coniugi''.

3. All'articolo 143, primo-comma, del codice civile, le parole: ''il marito e la moglie'' sono sostituite dalle-seguenti: ''I coniugi, indipendentemente dal sesso,''.

6. L'articolo 33 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, è sostituito dal seguente:

''Art. 33. – *(Disposizioni sul cognome). – 1*. Salvo che la legge disponga diversamente, ad ogni persona sono attribuiti due cognomi.

2. Nella dichiarazione di nascita ciascun genitore trasmette al figlio uno dei suoi cognomi, attribuiti nell'ordine, da essi stabilito.

3. In caso di disaccordo tra i genitori. o di mancata indicazione, da qualsiasi causa determinata, i figli acquistano il primo cognome di ciascun genitore, disposti in ordine alfabetico.

4. L'ordine dei cognomi stabilito per il primo figlio è mantenuto anche per i successivi.

5. I genitori che con il matrimonio abbiano assunto un cognome comune trasmettono quest'ultimo ai figli. Il divorzio dei genitori non provoca modifiche al cognome dei figli.

6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano anche in caso di adozione.

7. Quando si tratta di bambini di cui non sono conosciuti i genitori, l'ufficiale dello stato civile impone ad essi due cognomi.

8. Il figlio maggiorenne che subisce il cambiamento o la modifica del proprio cognome a seguito della variazione di quello del genitore da cui i! cognome deriva, nonché il figlio di ignoti riconosciuto, dopo il raggiungimento della maggiore età, da uno dei genitori o contemporaneamente da entrambi può scegliere, entro un anno dal giorno in cui ne viene a conoscenza, di mantenere il cognome portato precedentemente, se diverso, ovvero di modificarlo assumendo i cognomi dei genitori che lo hanno riconosciuto.

9. Le dichiarazioni di cui ai comma 8 sono rese all'ufficiale dello stato civile del comune di nascita dal figlio personalmente o con comunicazione scritta. Esse vengono annotate nell'atto di nascita del figlio medesimo''.

7. All'articolo 237, secondo comma, primo capoverso del codice civile, le parole: ''del padre'' sono sostituite dalle seguenti: ''dei genitori''.

8. L'articolo 262 del codice civile è sostituito dal seguente:

''Art. 262. – *(Cognome del figlio).* – Il figlio nato fuori dal matrimonio assume i cognomi del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori assume i cognomi di entrambi. Se la filiazione nei confronti di uno dei genitori è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte dell'altro, il figlio può assumere anche il cognome dell'altro genitore, secondo quanto disposto dall'articolo 250''.

9. All'articolo 294, secondo comma, del codice civile, le parole: ''marito e moglie'' sono sostituite dalle seguenti: ''coniugi''.

10. L'articolo 299 del codice civile è sostituito dal seguente:

''Art. 299. – *(Cognome dell'adottato).* — L'adottato perde uno dei suoi cognomi, a sua scelta, e assume uno dei cognomi. dell'adottante o, se coniugi, degli adottanti. L'adottato, prima di prestare il consenso all'adozione, indica quale cognome intende assumere''.

11. All'articolo 51, primo comma, numeri 2) e 3), del codice di procedura civile, le parole: ''o la moglie'' sono sostituite dalle seguenti: ''o il coniuge''.

Art. 7-*quater.*

(Della filiazione tra persone dello stesso sesso)

1. Dopo il capo I del titolo VII del libro primo del codice civile è inserito il seguente:

''CAPO 1-*BIS*.

DELLA FILIAZIONE NELLE COPPIE FORMATE DA PERSONE DELLO STESSO SESSO

Art. 249-*bis. – (Della filiazione tra persone dello stesso sesso coniugate).* – Il coniuge dello stesso sesso è considerato genitore del figlio dell'altro coniuge fin dal momento del concepimento in costanza di matrimonio, anche quando il concepimento avviene mediante il ricorso a tecniche di riproduzione medicalmente assistita, inclusa la maternità surrogata''.

2. Il genitore che abbia fatto ricorso a tecniche di riproduzione medicalmente assistita e che al momento della data di entrata in vigore della presente legge risulti aver contratto matrimonio all'estero con persona dello stesso sesso, può dichiarare –all'ufficiale di stato civile, che il coniuge è l'altro genitore del figlio, qualora il matrimonio era già stato celebrato al momento del concepimento del figlio. La dichiarazione può essere fatta, nell'interesse del figlio ad avere entrambi i genitori, dallo stesso figlio, qualora maggiorenne, o dal tutore o da un curatore speciale, nominato dal giudice, o da parte dello stesso coniuge del genitore. Nei casi di cui al periodo precedente, prima di procedere alla rettificazione dell'atto di nascita, viene data notizia al genitore.

3. Il figlio della persona celibe o nubile, in coppia con altra dello stesso sesso, concepito con il ricorso a tecniche di. riproduzione medicalmente .assistita, può essere riconosciuto come figlio dal partner del genitore biologico, qualora ricorrano i seguenti presupposti:

a) il figlio sia stato concepito prima della data di entrata in vigore della presente legge;

b) il rapporto di coppia sussisteva al momento del concepimento;

c) il genitore biologico e il partner contraggano matrimonio entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Nei casi di cui al comma 3, si applicano le disposizioni del codice civile in materia di riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio.

5. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli 4, comma 3, 5, comma 1, limitatamente alle parole: ''di sesso diverso'', 9, comma 2, nonché commi 1 e 3, limitatamente alle parole: ''in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3'', 12, comma 1 e comma 2 limitatamente alle parole: ''composte da-soggetti dello stesso sesso o'' della legge 19 febbraio 2004, n. 40.

Art. 7-*quinquies*.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le disposizioni in materia di matrimonio e di adozione, dovunque contenute in leggi, decreti e regolamenti, si applicano indipendentemente dal sesso dei coniugi, ove non diversamente stabilito.

2. Fatto salvo quanto disposto dalle disposizioni di cui all'articolo 2, le parole marito e moglie, dovunque ricorrano nelle leggi, decreti e regolamenti, si intendono riferite ai coniugi, senza distinzione di sesso, ad esclusione delle disposizioni che dispongono la parità di trattamento tra uomo e donna.

3. Le amministrazioni pubbliche procedono a modificare le espressioni marito e moglie in ''coniuge'' o ''coniugi'' dovunque ricorrano in atti, certificati, modulistica e *siti web*.

4. Possono essere trascritti in Italia i matrimoni contratti all'estero tra persone dello stesso sesso anche se celebrati prima della data di entrata in vigore della presente legge. Gli effetti di questi ultimi, sono fatti salvi dal momento della celebrazione.

5. Chi ha avuto attribuito alla nascita, prima della data di entrata in vigore della presente legge, il solo cognome del padre, può dichiarare per iscritto all'ufficiale dello stato civile del luogo di nascita la volontà di assumere anche il cognome dell'altro genitore, facendolo seguire al proprio. In conformità alla volontà del dichiarante l'ufficiale di stato civile provvede alle necessarie annotazioni negli atti dello stato civile e di anagrafe.

6. I coniugi che abbiano contratto matrimonio prima della data di entrata in vigore della presente legge, possono dichiarare per iscritto all'ufficiale dello stato civile del luogo dove è registrato l'atto di matrimonio la volontà di assumere un cognome comune. In conformità alla volontà dei dichiaranti l'ufficiale di stato civile provvede alle necessarie annotazioni negli atti dello stato civile e di anagrafe. La facoltà prevista dal presente comma deve essere esercitata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed ha effetti anche sul cognome dei figli minori».

7.0.3

MALAN

Dopo l'articolo,inserire il seguente:

«TITOLO I-*bis.*

(Della tutela della dignità della donna e della maternità)

Art. 7-*bis.*

(Modifiche al codice penale)

1. Al. codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 600, dopo le parole ''o sessuali'' sono inserite le seguenti: ''o riproduttive'';

b) all'articolo 600-*bis*, il secondo comma è sostituito dal seguente:

''Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, o ottiene da esso prestazioni di carattere riproduttivo, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e cori la multa non inferiore a euro 5.164''.

c) all'articolo 600-*quinquies*, dopo le parole: «di prostituzione» sono inserite le seguenti: «o di riproduzione»;

d) all'articolo 601, dopo le parole: «sessuali» sono inserite le seguenti: «, riproduttive».

Art. 7-*ter.*

(Modifiche alla legge 20 febbraio 1958, n. 75)

1. Alla legge 20 febbraio 1958, n. 75 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo la parola: ''prostituzione'' sono inserite le seguenti: '', incluse le attività riproduttive a pagamento'';

b) all'articolo 3, secondo comma, dopo la parola, ''prostituzione'' nei numeri 1), 2), 3), 4) nel primo caso in cui la parola ricorre, 5), 6), 7) nel primo caso in cui la parola ricorre e 8), sono inserite le seguenti: '', incluse le attività riproduttive a pagamento'';

c) all'articolo 8, secondo comma, dopo la parola: ''prostituzione'' sono inserite le seguenti: '', incluse le attività riproduttive a pagamento'';

d) all'articolo 1, dopo la parola: ''prostituzione'' sono inserite le seguenti: '', incluse le attività riproduttive a pagamento''».

S8.1

DALLA ZUANNA, SANTINI, CUCCA

Stralciare gli articoli 8 e seguenti del Titolo II.

Art. 8

8.1
FASANO
Sopprimere il Titolo II (articoli da 8 a 19).

8.3
FUCKSIA
Sopprimere il Titolo II (articoli da 8 a 19).

8.4
MARIO MAURO
Sopprimere gli articoli da 8 a 19.

8.5
DEL BARBA, COLLINA, FAVERO
Sopprimere gli articoli 8 e seguenti del Titolo II.

8.6
CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN
Sopprimere gli articoli da 8 a19.

8.7
GASPARRI, CALIENDO
Sopprimere l'articolo

8.8
DI GIORGI, DALLA ZUANNA, MOSCARDELLI, PADUA
Sostituire tutti gli articoli del Titolo II con il seguente:

«Art. 8.

(Contratti e contratto-tipo di convivenza)

1. Due persone maggiorenni, conviventi ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, possono regolare i loro rapporti patrimoniali e personali attraverso la stipula. di appositi accordi, denominati ''contratti di convivenza''.

2. Salvo quanto previsto dal comma 7, i contratti di convivenza, le sue successive modifiche e il suo scioglimento sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, ricevuti da un notaio in forma pubblica, alla presenza di un testimone.

3. Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il notaio che ha ricevuto l'atto in forma pubblica o che ne ha autenticato le sottoscrizioni deve provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmetterne copia al comune di residenza per l'annotazione ai sensi degli articoli 5 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

4. I contratti di convivenza possono prevedere uno o più dei seguenti contenuti:

a) le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune;

b) eventuali modalità di acquisto automatico di beni in comune;

c) i rapporti patrimoniali inerenti il mantenimento, l'istruzione e l'educazione degli eventuali figli conviventi;

d) le modalità di partecipazione alle spese comuni;

e) l'uso della casa adibita a residenza comune;

f) la destinazione di uno o più beni di proprietà esclusiva o congiunta dei contraenti alla soddisfazione dei bisogni della vita comune;

g), la definizione dei reciproci rapporti patrimoniali in caso di cessazione della convivenza;

h) la reciproca designazione quale amministratore di sostegno in caso di impossibilità, anche parziale o temporanea, di uno dei contraenti di provvedere ai propri interessi;

i) la reciproca designazione dell'altro quale proprio rappresentante in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute, nonché, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.

5. I contratti di convivenza possono essere modificati in qualunque momento con le modalità di cui al comma 2.

6. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati contratti tipo di convivenza, differenziati per finalità perseguite e condizione soggettiva dei contraenti, nonché per eventuale opponibilità a terzi.

7. I contratti di convivenza redatti in conformità ai contratti-tipo, se non opponibili a terzi, possono essere stipulati mediante scrittura privata. In tal caso, non si applica la disposizione di cui al comma 3.

8.9
GIOVANARDI
Sostituire il comma l con il seguente:
«Ai fini delle disposizioni seguenti si intendono conviventi di fatto le persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile, purché non superiori a dieci.».

8.10
MARIO MAURO
Il comma 1 è sostituito dal seguente:
«l. Ai fini delle disposizioni seguenti si intendono conviventi di fatto le persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile, purché non superiori a dieci».

8.11
GIOVANARDI
Sostituire il comma l con il seguente:
«1. Ai fini delle disposizioni seguenti si intendono conviventi di fatto le persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile, purché non superiori a sei».

8.12
MARIO MAURO
Il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Ai fini delle disposizioni seguenti si intendono conviventi di fatto le persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile, purché non superiori a sei».

8.13
MARIO MAURO
Il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. I fini delle disposizioni seguenti si intendono conviventi di fatto le persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile, purché non superiori a cinque».

8.14
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«Ai fini delle disposizioni seguenti si intendono conviventi di fatto le persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile, purché non superiori a cinque».

8.15
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«Ai fini delle disposizioni seguenti si intendono conviventi di fatto le persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile, purché non superiori a quattro».

8.16
MARIO MAURO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai fini delle disposizioni seguenti si intendono conviventi di fatto le persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile, purché non superiori a quattro».

8.17

MARIO MAURO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai fini delle disposizioni seguenti si intendono conviventi di fatto le persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile, purché non superiori a tre».

8.18

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai fini delle disposizioni seguenti si intendono conviventi di fatto le persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile, purché non superiori a tre».

8.19

MARINELLO, GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai fini delle disposizioni seguenti si intendono conviventi di fatto due o più persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile».

8.20

D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA

Al comma 1 sostituire le parole: «le persone» *con le seguenti:* «un uomo e una donna».

8.21

LO GIUDICE, GATTI, MIGLIAVACCA, MINEO, SPILABOTTE

Al comma 1 sostituire le parole: «le persone» *con le seguenti:* «due persone».

8.22

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sostituire le parole: «le persone maggiorenni» *con le seguenti:* «due persone maggiorenni».

8.23

GASPARRI

Al comma 1, sostituire le parole: «le persone maggiorenni» *con le seguenti:* «due persone maggiorenni».

8.24

MALAN

Al comma 1, ,sostituire le parole: «legami affettivi e di reciproca assistenza morale e» *con le seguenti:* «reciproci impegni scritti di assistenza».

8.25

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «affettivi e».

8.26

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole: «affettivi e di reciproca assistenza morale e» *con le seguenti:* «scritti di reciproca assistenza».

8.27

MALAN
Al comma 1, sostituire le parole: «e di reciproca assistenza morale e» *con le seguenti:* «o meno e di assistenza».

8.28
MALAN
Al comma 1, sostituire le parole: «di reciproca assistenza morale e» *con le seguenti:* «impegni di reciproca assistenza».

8.29
MALAN
Al comma 1, sostituire le parole: «reciproca assistenza morale e» *con la seguente:* «assistenza».

8.30
MALAN
Al comma 1, sopprimere le parole: «morale e».

8.31
MALAN
Al comma 1, sopprimere le parole: «da rapporti di parentela affinità o adozione,».

8.32
MALAN
Al comma 1, sopprimere le parole: «rapporti di parentela affinità o adozione, da».

8.33
MALAN
Al comma 1, sopprimere la parola: «parentela».

8.34
MALAN
Al comma 1, sopprimere la parola: «affinità».

8.35
MALAN
Al comma 1, sopprimere le parole: «o adozione,».

8.36
GASPARRI
Al comma 1, sopprimere le parole: «o da un'unione civile».

8.37
STEFANI, CENTINAIO
Al comma 1, sopprimere le parole: «o da un unione civile».

8.38
GIOVANARDI
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-*bis*. Della stabilità dei legami affettivi di cui al primo comma è necessario dare prova scritta. Da questa si è dispensati solo qualora si provi per altra via che siano avvenuti rapporti sessuali completi tra le parti».

8.39
MARIO MAURO
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-*bis*. Della stabilità dei legami affettivi di cui al primo comma è necessario dare prova scritta».

8.40
GIOVANARDI
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-*bis*. Della stabilità dei legami affettivi di cui al primo comma è necessario dare prova scritta».

8.41
GIOVANARDI
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-*bis*. Le parti sono tenute a giurare davanti al giudice sulla stabilità dei loro legami affettivi».

8.42
MARIO MAURO
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-*bis*. Le parti sono tenute a giurare davanti al giudice sulla stabilità dei loro legami affettivi».

8.43
GIOVANARDI
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-*bis*. Il primo comma non si applica a persone che convivono per motivi di studio».

8.44
MARIO MAURO
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-*bis*. Il primo comma non si applica a persone che convivono per motivi di studio o di lavoro».

8.45
GIOVANARDI
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-*bis*. Il primo comma non si applica a persone che convivono per motivi di studio o di lavoro».

8.46
MALAN
Sopprimere il comma 2.

8.47
MARINELLO, GIOVANARDI
Sostituire il comma 2, con il seguente:
«2. Per l'individuazione dell'inizio della stabile convivenza trovano applicazione le disposizioni del secondo comma dell'articolo 6 della presente legge».

8.48
MALAN
Sostituire il comma 2, con il seguente:
«2. Tali impegni vanno specificati e sottoscritti».

Art. 9

9.1
MARIO MAURO
Sopprimere l'articolo.

9.2
GASPARRI, CALIENDO
Sopprimere l'articolo.

9.3
GIOVANARDI
Sopprimere l'articolo.

9.4
MARINELLO, GIOVANARDI
Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. I contraenti hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario».

9.5
MALAN
Al comma 1, dopo le parole: «conviventi di fatto» *inserire le seguenti:* «debitamente registrati».

9.6
MARIO MAURO
Al comma 1, dopo le parole: «di fatto» *aggiungere le seguenti:* «e di sesso diverso».

9.7
MALAN
*Al comma 2, dopo le parole: «*conviventi di fatto*» inserire le seguenti: «*debitamente registrati».

9.8
MALAN
Al comma 3, dopo le parole: «di fatto» *inserire le seguenti:* «debitamente registrato come tale».

9.9
GIOVANARDI
Al comma 3, sostituire le parole: «può designare l'altro quale» *con le seguenti:* «può designare l'altro o gli altri quali».

9.10
MARIO MAURO
Al comma 3, lettera b), *dopo le parole:* «le celebrazioni funerare» *inserire le seguenti:* «in assenza di previe disposizioni dell'interessato».

9.11
MARIO MAURO
Al comma 4, sostituire le parole da: «in forma scritta» *alla parola:* «testimone», *con le seguenti:* «con atto scritto autenticato, ovvero, nel caso di impossibilità, con volontà comunicata a un pubblico ufficiale che forma un processo verbale».

9.12
GASPARRI
Al comma 4, sopprimere le parole: «oppure, in caso di impossibilità di redigerla, alla presenza di un testimone».

9.0.1
ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, BATTISTA, ZIN
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-*bis.*
(Diritti successori)

1. Ai conviventi di fatto si applicano le disposizioni previste dal Capo X del Titolo I, dal Titolo II, dal Capo II e dal Capo V-*bis* del Titolo IV del Libro II del codice civile».

Art. 10.

Art. 10

10.1
MARIO MAURO
Sopprimere l'articolo.

10.2
GIOVANARDI
Sopprimere l'articolo.

10.3
GASPARRI, CALIENDO
Sopprimere l'articolo.

10.4

ORELLANA, MUSSINI
Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Salvo quanto stabilito nell'articolo 337-*sexies* del codice civile e fatte salve specifiche previsioni stabilite dai conviventi mediante la stipula del contratto di convivenza, di cui al successivo articolo 16, in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza, il convivente di fatto superstite ha il diritto di abitazione per un numero di anni pari alla durata della convivenza, tenuto conto dell'età e delle condizioni economiche e di salute del medesimo. In caso di morte del proprietario della casa di comune residenza e in presenza di figli minori o di figli disabili, il convivente superstite ha diritto di abitazione a prescindere dal numero di anni di convivenza. Tale diritto cessa in caso di matrimonio, di unione, civile o di nuova convivenza di fatto».

10.5
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, sostituire le parole: «per un numero di anni pari alla durata della convivenza» *con le seguenti:* «fino alla scadenza del contratto, salvo diverso accordo tra le parti, da provarsi per iscritto».

10.6
ORELLANA, MUSSINI
Al comma 1, dopo le parole: «durata della convivenza»*, inserire il seguente periodo:* «In caso di morte del proprietario della casa di comune residenza e in presenza di figli minori o di figli disabili, il convivente superstite ha diritto di abitazione a prescindere dal numero di anni di convivenza».

10.7
STEFANI, CENTINAIO
Al comma 1, sopprimere le parole: «di un unione civile o».

10.8
GIOVANARDI
Al comma 2, sostituire la parola: «compossesso» *con le seguenti:* «possesso congiunto».

10.9
GASPARRI
Al comma 2, sostituire la parola: «ultraventennale»*, con le seguente:* «ultratrentennale».

10.10
ANGIONI
Al comma 2, dopo le parole: «convivente superstite»*, inserire le seguenti:* «qualora non proprietario di altra civile abitazione al momento del decesso del convivente».

10.11
MARINELLO, GIOVANARDI
Sostituire il comma 3 con il seguente: «In caso di morte del contraente principale o della sua risoluzione anticipata del contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto».

10.0.1
D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis.*

1. La convivenza registrata non ha effetti sullo stato giuridico dei figli di ciascun componente, che siano nati prima dell'iscrizione al registro. Le disposizioni vigenti in materia di adozione non si applicano alle convivenze registrate».

Art. 11

11.1
MARIO MAURO
Sopprimere l'articolo.

11.2
GIOVANARDI

Sopprimere l'articolo.

11.3
ZIZZA
Sopprimere l'articolo.

11.4
GIOVANARDI
Sopprimere l'articolo.

11.5
GASPARRI, CALIENDO
Sopprimere l'articolo.

11.6
MARINELLO, GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, ,i conviventi di fatto non possono godere di tale titolo o causa di preferenza, a parità di condizioni».

11.7
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, la parola: «possono» *è sostituita dalle seguenti:* «non possono».

11.8
MARIO MAURO
Al comma 1, dopo le parole: «conviventi di fatto» *aggiungere le seguenti:* «purché di sesso diverso».

11.9
MALAN
Al comma 1, dopo le parole: «di fatto» *inserire le seguenti:* «debitamente registrati come tali».

11.10
MARINELLO, GIOVANARDI
All'articolo 11, dopo la parola: «fatto» *sono aggiunte le seguenti:* «salvo che i conviventi abbiano figli minori».

11.11
MARINELLO, GIOVANARDI
Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«2. È compito dei Prefetti vigilare affinché il Sindaco o altri enti, pubblici o privati concessionari, eventualmente competenti, non adottino normative, prassi o regolamenti in elusione del divieto di cui al comma primo del presente articolo».

Art. 12

12.1
MARIO MAURO
Sopprimere l'articolo.

12.2
GASPARRI, CALIENDO
Sopprimere l'articolo.

12.3
GIOVANARDI
Sopprimere l'articolo.

12.4
D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA
Sopprimere l'articolo.

12.5
ZELLER, ZIN
Sopprimere il comma 1.
Conseguentemente, all'articolo 16, comma 4, dopo la lettera b)*, aggiungere la seguente:*
«*b*-bis) le modalità di mantenimento in caso di cessazione della convivenza di fatto».

12.6
GIOVANARDI
Sopprimere il comma 1.

12.7
MARINELLO, GIOVANARDI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. In caso di cessazione della convivenza, di fatto, ove ricorrano i presupposti di cui all'articolo 156 del codice civile, i conviventi hanno diritto di ricevere dagli altri quanto necessario per il loro mantenimento per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza».

12.8
MALAN
Al comma 1, dopo le parole: «di fatto» *inserire le seguenti:* «debitamente registratgtcome tale».

12.9
MALAN
Al comma 1, dopo le parole: «di fatto» *inserire le seguenti:* «debitamente registrata».

12.10
MARIO MAURO
Sostituire le parole: «in proporzione della durata della convivenza» *con le seguenti:* «per un tempo non superiore a otto anni». *ovunque ricorrano*.

12.11
MARIO MAURO
Sostituire le parole: «in proporzione della durata della convivenza» *presenti nel comma 1 e 2 con le seguenti:* «per un tempo non superiore a sette anni».

12.12
MARIO MAURO
Sostituire le parole: «in proporzione della durata della convivenza» *presenti nel comma 1 e 2 con le seguenti:* «per un tempo non superiore a sei anni».

12.13
MARIO MAURO
Sostituire le parole: «in proporzione della durata della convivenza» *presenti nel comma 1 e 2 con le seguenti:* «per un tempo non superiore a cinque anni».

12.14
GASPARRI
Al comma 2, dopo le parole: «della convivenza» *inserire le seguenti:* «di fatto».

12.15
ZELLER, ZIN
Al comma 2, dopo le parole: «di cui all'articolo 438, primo comma, del codice civile,» *inserire le seguenti:* «in caso di assenza delle persone obbligate ai sensi dell'articolo 433 del codice civile,».

Art. 13

13.1
MARIO MAURO
Sopprimere l'articolo.

13.2
GASPARRI, CALIENDO
Sopprimere l'articolo.

13.3
GIOVANARDI
Sopprimere l'articolo.

13.4
GIOVANARDI
Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:
a) sostituire le parole: «al convivente di fatto» *con le parole:* «all'individuo»;
b) sostituire le parole: «dell'altro» *con le parole:* «del proprio».

13.5
MALAN
Dopo le parole: «di fatto» *inserire le seguenti:* «debitamente registrato come tale».

13.6
ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, BATTISTA, ZIN
Al comma 1,capoverso «Art. 230-*ter*.»*, sostituire le parole:* «commisurata al lavoro prestato»*, con le seguenti:* «dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, commisurati al lavoro prestato».

13.7
ANGIONI
Al comma 1, capoverso «Art. 230-*ter*»*, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole:* «In caso di cessazione del rapporto di convivenza, il convivente che pur avendo prestato stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente non abbia ricevuto una periodica partecipazione agli utili, ha diritto al riconoscimento di una indennità commisurata al lavoro prestato».

13.8
GASPARRI
Al comma 1, capoverso «Art. 230-*ter*» *aggiungere in fine il seguente comma:*
«Il diritto di cui al primo comma cessa in caso di risoluzione del contratto di convivenza».

Art. 14

14.1
MARIO MAURO
Sopprimere l'articolo.

14.2
GIOVANARDI
Sopprimere l'articolo.

14.3
GASPARRI, CALIENDO
Sopprimere l'articolo.

14.4
MARINELLO, GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 712, secondo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: ''del coniuge,'' sono inserite le seguenti: ''dei contraenti il contratto di convivenza''».

14.5
MALAN
Al comma 1, dopo le parole: «di fatto» *inserire le seguenti:* «debitamente registrato come tale».

14.6
MARINELLO, GIOVANARDI
Sostituire il comma 2, con il seguente:
«2. Il convivente di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno, qualora l'altro convivente sia dichiarato interdetto o inabile ai sensi delle norme vigenti ovvero ricorrano i presupposti di cui all'articolo 404 del codice civile».

Art. 15

15.1
MARIO MAURO
Sopprimere l'articolo.

15.2
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere l'articolo.

15.3
GIOVANARDI
Sopprimere l'articolo.

15.4
GASPARRI, CALIENDO
Sopprimere l'articolo.

15.5
MARINELLO, GIOVANARDI
Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. In caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile alle parti superstiti si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite».

15.6
MALAN
Al comma 1, dopo le parole: «di fatto»*, inserire le seguenti:* «debitamente registrato come tale».

15.7
MALAN
Al comma 1, dopo le parole: «del danno al coniuge superstite»*, inserire le seguenti:* «, se è l'unico avente diritto; se vi sono altri aventi diritto; ad esso spetti la metà di quanto spetterebbe al coniuge superstite».

15.8
ZELLER, ZIN
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, tenendo conto della durata della convivenza».

Art. 16

16.1
MARINELLO, GIOVANARDI
Gli articoli 16, 17, 18, e 19 sono soppressi.

16.2
SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI
Sopprimere l'articolo 16.

16.3
GASPARRI, CALIENDO
Sopprimere l'articolo.

16.4
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere l'articolo.

16.5
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

16.6
MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere i commi 1, 2 e 4.

16.7
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere i commi 1, 2 e 5.

16.8
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere i commi 1, 2 e 6.

16.9
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere i commi 1, 2 e 7.

16.10
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere i commi 1 e 2.

16.11
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere i commi 1, 3 e 4.

16.12
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere i commi 1, 3 e 5.

16.13
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere i commi 1, 3 e 6.

16.14
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere i commi 1, 3 e 7.

16.15
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere i commi 1 e 3.

16.16
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere i commi 1, 4 e 5.

16.17
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere i commi 1, 4 e 6.

16.18
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere i commi 1, 4 e 7.

16.19
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere i commi 1 e 4.

16.20
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere i commi 1, 5 e 6.

16.21
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere i commi 1, 5 e 7.

16.22

MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere i commi 1 e 5.

16.23
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere il comma 1 e 6.

16.24
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere il comma 1 e 7.

16.25
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere il comma 1.

16.26
LO GIUDICE, BROGLIA, FORNARO, GOTOR, MIRABELLI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la stipula di un contratto di convivenza nel quale fissano la comune residenza».

16.27
MARIO MAURO
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Il contratto di convivenza è un accordo con cui i conviventi di fatto disciplinano i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune, fissano la comune residenza e determinano i loro ruoli di genere».

16.28
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Il contratto di convivenza è un accordo con cui i conviventi di fatto disciplinano i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune, fissano la comune residenza e determinano i loro ruoli di genere».

16.29
MARINELLO, GIOVANARDI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Il contratto di coabitazione è un accordo con cui i contraenti disciplinano i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune e fissano la comune residenza».

16.30
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1 sopprimere le parole: «in comune».

16.31
ORELLANA, MUSSINI
Al comma 1, dopo le parole: «la loro vita in comune»*, inserire le seguenti:* «la loro cessazione».

16.32
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere i commi 2 e 3.

16.33
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere i commi 2 e 4.

16.34
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere i commi 2 e 5.

16.35
MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere i commi 2 e 6.

16.36
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere i commi 2 e 7.

16.37
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere il comma 2.

16.38
MARIO MAURO
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Il contratto di convivenza, le sue successive modifiche e il suo scioglimento sono redatti in forma scritta, ricevuti da un notaio in forma pubblica, owero sono desunti da comportamenti univoci».

16.39
MARIO MAURO
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Il contratto di convivenza, le sue successive modifiche e il suo scioglimento sono redatti in forma scritta, ricevuti da un notaio in forma pubblica, ovvero sono desunti da comportamenti concludenti».

16.40
MARIO MAURO
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Il contratto di convivenza, le sue successive modifiche e il suo scioglimento sono redatti in forma scritta, ricevuti da un notaio in forma pubblica, ovvero sono desunti da comportamenti concludenti».

16.41
MARIO MAURO
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Il contratto di convivenza, le sue successive modifiche é il suo scioglimento sono redatti in forma scritta, ricevuti da un notaio in forma pubblica, ovvero sono desunti da comportamenti concludenti».

16.42
GIOVANARDI
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Il contratto di convivenza, le sue successiv modifiche e il suo scioglimento sono redatti in forma scritta, ricevuti da un notaio in forma pubblica, ovvero sono anche desunti da comportamenti univoci».

16.43
MARINELLO, GIOVANARDI
Sostituire il comma 2, con il seguente:
«2. La rescissione del contratto di coabitazione o le sue modifiche sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, ricevuti da un notaio in forma privata».

16.44
GIOVANARDI
Sostituire il comma 2, con il seguente:
«2. Il contratto di convivenza, le sue successive modifiche e il suo scioglimento sono redatti in forma scritta, ricevuti da un notaio in forma pubblica, ovvero sono desunti da comportamenti concludenti».

16.45
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 2, sopprimere le parole: «in forma pubblica».

16.46
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 2 sopprimere le parole: «in forma pubblica».

16.47
MALAN
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-*bis*. Il notaio ha l'obbligo di verificare preliminarmente che non sussistano le cause di nullità di cui all'articolo 17».

16.48
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere i commi 3 e 4.

16.49
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere i commi 3 e 5.

16.50
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere i commi 3 e 6.

16.51
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere i commi 3 e 7.

16.52
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere il comma 3.

16.53
MARINELLO, GIOVANARDI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il notaio che ha ricevuto l'atto in forma privata o che ne ha autenticato le sottoscrizioni deve provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmetterne copia ai contraenti il contratto di coabitazione».

16.54
GASPARRI
Al comma 3, sostituire le parole: «deve provvedere», *con la seguente:* «provvede».

16.55
MARIO MAURO
Al comma 3, sostituire le parole: «dieci giorni» *con le seguenti:* «venti giorni».

16.56
GASPARRI
Al comma 3, sostituire la parola: «conviventi», *con le seguenti:* «due persone c conviventi».

16.57
MALAN
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-*bis*. Il notaio ha l'obbligo di notificare l'avvenuta stipulazione del contratto di convivenza ai genitori, ai fratelli e ai figli delle parti, nonché agli altri familiari con esse conviventi».
Conseguentemente, sopprimere il comma 7.

16.58
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere i commi 4 e 5.

16.59
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere i commi 4 e 6.

16.60
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere i commi 4 e 7.

16.61
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere il comma 4.

16.62
MALAN
Sostituire il comma 4, con il seguente:
«4. Il contratto può prevedere le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo e altre pattuizioni liberamente concordate fra le parti, ad esclusione di quelle proprie del matrimonio».
Conseguentemente, sopprimere il comma 7.

16.63
MARIO MAURO
Al comma 4 sostituire la parola: «può» *con la seguente:* «deve».

16.64
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 4, sopprimere la lettera a).

16.65
MARIO MAURO
Al comma 4, lettera a) *sostituire la parola:* «contribuzione» *con la seguente:* «partecipazione».

16.66
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 4 lettera a), *sopprimere le parole:* «in comune».

16.67
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 4, sopprimere la lettera b).

16.68
GIOVANARDI
Al comma 4, sopprimere la lettera b).

16.69
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 4 lettera b), *sopprimere le parole:* «di cui alla sezione III del Capo VI, titolo VI del Libro I del codice civile».

16.70
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere i commi 5 e 6.

16.71
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere i commi 5 e 7.

16.72
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere il comma 5.

16.73
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere il comma 6.

16.74
MALAN

Sopprimere il comma 7.

16.75
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere il comma 7.

16.76
MARIO MAURO
Sostituire il comma 7 con il seguente:
«7. Il contratto di coabitazione non è sottoposto a termine o condizione. Nel caso in cui le parti inseriscano termini o vincoli, queste non verranno riconosciute».

Art. 17

17.1
SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI
Al titolo II, sopprimere gli articoli da 17 a 19.

17.2
GASPARRI, CALIENDO
Sopprimere l'articolo.

17.3
SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI
Sopprimere l'articolo.

17.4
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere l'articolo.

17.5
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere l'articolo.

17.6
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere il comma 1.

17.7
MARINELLO, GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Il contratto di convivenza è reso nullo da chiunque vi abbia interesse se concluso in seguito alle seguenti motivazioni».

17.8
GIOVANARDI
Al comma 1, sostituire le parole: «nullità insanabile» *con la seguente:* «inesistenza».

17.9
MARIO MAURO
Al comma 1, sostituire le parole: «nullità insanabile» *con la seguente:* «inesistenza».

17.10
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, sopprimere le lettere a), b) *e* c).

17.11
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, sopprimere le lettere a), b) *e* d).

17.12
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, sopprimere le lettere a), b) *e* e).

17.13
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, sopprimere le lettere a) *e* b).

17.14
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, sopprimere le lettere a) *e* c).

17.15
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, sopprimere le lettere a) *e* d).

17.16
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, sopprimere le lettere a) *e* e).

17.17
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, sopprimere la lettera a).

17.18
ZIZZA
Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*
«*a)* in presenza di un vincolo matrimoniale, di un'unione civile o con il riconoscimento dello *status* di genitore;».

17.19
STEFANI, CENTINAIO
Al comma 1, lettera a) *sopprimere le parole:* «di un unione civile o».

17.20
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, sopprimere le lettere b), c) *e* d).

17.21
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, sopprimere le lettere b) *e* c).

17.22
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, sopprimere le lettere b) *e* d).

17.23
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, sopprimere le lettere b) *e* e).

17.24
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, sopprimere la lettera b).

17.25
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, sopprimere le lettere c), d) *ed* e).

17.26
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, sopprimere le lettere c) *e* d).

17.27
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, sopprimere le lettere c) *ed* e).

17.28

MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, sopprimere la lettera c).

17.29
GASPARRI
Al comma 1, sostituiare la lettera c)*, con la seguente:*
«*c)* da persona minore di età».

17.30
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, sopprimere le lettere d) *ed* e).

17.31
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, sopprimere la lettera d).

17.32
MARIO MAURO
Al comma 1, dopo la lettera d) *inserire la seguente:*
«*d-bis)* da persona che, anche se non interdetta giudizialmente, mostra segni evidenti di non essere sana di mente».

17.33
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, dopo la lettera d) *inserire la seguente:*
«*d-bis)* accertamento giudiziale, con riferimento all'unione civile, del reato di cui all'articolo 483 del codice penale (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico)».

17.34
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, dopo la lettera d) *inserire la seguente:*
«d-*bis)* sentenza nella quale sia stata accertata la natura strumentale dell'unione civile».

17.35
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, sopprimere la lettera e).

17.36
GIOVANARDI
Al comma 1, dopo la lettera e) *aggiungere la seguente:*
«*e-bis)* da persona che, anche se non interdetta giudizialmente; mostri segni evidenti di non essere sano di mente».

17.37
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere il comma 2.

Art. 18

18.1
GASPARRI, CALIENDO
Sopprimere l'articolo.

18.2
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere l'articolo.

18.3
SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI
Sopprimere l'articolo.

18.4
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

18.5
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere i commi 1, 2 e 4.

18.6
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere i commi 1, 2 e 5.

18.7
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere il comma 1 e 2.

18.8
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere i commi 1, 3 e 4.

18.9
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere i commi 1, 3 e 5.

18.10
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere il comma 1 e 3.

18.11
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere i commi 1, 4 e 5.

18.12
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere il comma 1 e 4.

18.13
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere il comma 1 e 5.

18.14
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere il comma 1.

18.15
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, sopprimere le lettere a), b) *e* c).

18.16
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, sopprimere le lettere a), b) *e* d).

18.17
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, sopprimere le lettere a) *e* b).

18.18
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, sopprimere le lettere a) *e* c).

18.19
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, sopprimere le lettere a) *e* d).

18.20
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, sopprimere la lettera a).

18.21
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, sopprimere le lettere b), c) *e* d).

18.22
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, sopprimere le lettere b) *e* c).

18.23
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, sopprimere le lettere b) *e* d).

18.24
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, sopprimere la lettera b).

18.25
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, lettera b), *sostituire le parole:* «recesso unilaterale» *con le seguenti:* «recesso concordato fra tutte le parti».

18.26
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, sopprimere le lettere c) *e* d).

18.27
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, sopprimere la lettera c).

18.28
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, sostituiare la lettera c), *con la seguente:*
«*c)* matrimonio fra coniugi o unione civili fra conviventi o tra conviventi ed altre persone».

18.29
STEFANI, CENTINAIO
Al comma 1, lettera c), *sopprimere le parole:* «o unione civile tra i conviventi».

18.30
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, sopprimere la lettera d).

18.31
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, dopo la lettera d), *aggiungere la seguente:*
«*d*-bis) sentenza, su procedimento avviato dall'autorità di polizia o seguito di denunzia di terzi, nella quale sia stata accertata la natura strumentale dell'unione civile».

18.32
MARIO MAURO
Al comma 1, dopo la lettera d), *aggiungere la seguente:*
«*d*-bis) costituzione di un altro rapporto di convivenza anche solo di fatto con altra persona».

18.33
GIOVANARDI
Al comma 1, dopo la lettera d), *aggiungere la seguente:*
«*d*-bis) costituzione di un altro rapporto di convivenza anche solo di fatto con altra persona».

18.34
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, dopo la lettera d) *aggiungere la seguente:*

«*d*-bis) condanna per il delitto di cui all'articolo 570 del codice penale (violazione degli obblighi di assistenza familiare)».

18.35
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, dopo la lettera d) *aggiungere la seguente:*
«*d*-bis) condanna per il delitto di cui all'articolo 571 del codice penale (Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina)».

18.36
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, dopo la lettera d) *aggiungere la seguente:*
«*d*-bis) condanna per il delitto di cui all'articolo 572, del codice penale (maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli)».

18.37
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, dopo la lettera d) *aggiungere la seguente:*
«*d*-bis) condanna per il delitto di cui all'articolo 573 del codice penale (sottrazione consensuale di minorenni)».

18.38
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, dopo la lettera d) *aggiungere la seguente:*
«*d*-bis) condanna per il delitto di cui all'articolo 574 del codice penale (sottrazione di persone incapaci)».

18.39
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, dopo la lettera d) *aggiungere la seguente:*
«*d*-bis) condanna per il delitto di cui all'articolo 574-*bis* del codice penale (sottrazione e trattenimento di minore all'estero)».

18.40
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, dopo la lettera d) *aggiungere la seguente:*
«*d*-bis) condanna per il delitto di cui all'articolo 575 del codice penale (omicidio)».

18.41
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, dopo la lettera d) *aggiungere la seguente:*
«*d*-bis) condanna per il delitto di cui all'articolo 578 del codice penale (Infanticidio in condizioni di abbandono morale e materiale)».

18.42
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, dopo la lettera d) *aggiungere la seguente:*
«*d*-bis) condanna per il delitto di cui all'articolo 581 del codice penale (percosse)».

18.43
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, dopo la lettera d) *aggiungere la seguente:*
«*d*-bis) condanna per il delitto di cui all'articolo 591 del codice penale (abbandono di minore)».

18.44
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, dopo la lettera d), *aggiungere la seguente:*
«*d*-bis) condanna per il delitto di cui all'articolo 600 del codice penale (riduzione in schiavitù)».

18.45

MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, dopo la lettera d), *aggiungere la seguente:*
«*d*-bis) condanna per il delitto di cui all'articolo 600-*bis* del codice penale (prostituzione minorile)».

18.46
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, dopo la lettera d), *aggiungere la seguente:*
«*d*-bis) condanna per il delitto di cui all'articolo 600-*ter* del codice penale (pornografia minorile)».

18.47
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, dopo la lettera d), *aggiungere la seguente:*
«*d*-bis) condanna per il delitto di cui all'articolo 600-*quinquies* del codice penale (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile)».

18.48
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, dopo la lettera d), *aggiungere la seguente:*
«*d*-bis) condanna per il delitto di cui all'articolo 600-*octies* del codice penale (impiego dei minori nell'accattonaggio)».

18.49
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, dopo la lettera d), *aggiungere la seguente:*
«*d*-bis) condanna per il delitto di cui all'articolo 601 del codice penale (tratta di persone)».

18.50
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, dopo la lettera d), *aggiungere la seguente:*
«*d*-bis) condanna per il delitto di cui all'articolo 605 del codice penale (sequestro di persona)».

18.51
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, dopo la lettera d), *aggiungere la seguente:*
«*d*-bis) condanna per il delitto di cui all'articolo 609-*bis* del codice penale (violenza sessuale)».

18.52
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, dopo la lettera d), *aggiungere la seguente:*
«*d*-bis) condanna per il delitto di cui all'articolo 609-*quater* del codice penale (atti sessuali con minorenne)».

18.53
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, dopo la lettera d), *aggiungere la seguente:*
«*d*-bis) condanna per il delitto di cui all'articolo 609-*quinquies* del codice penale (corruzione di minorenne)».

18.54
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere i commi 2 e 3.

18.55
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere i commi 2 e 4.

18.56
MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere i commi 2 e 5.

18.57
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere il comma 2.

18.58
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 2, sopprimere le parole: «per accordo delle perti o».

18.59
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 2, sopprimere le parole: «o per recesso unilaterale».

18.60
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 2, sopprimere le parole: «di cui al comma 2 dell'articolo 16».

18.61
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 2, sopprimere le parole: «di cui al comma 2».

18.62
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere i commi 3 e 4.

18.63
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere i commi 3 e 5.

18.64
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere il comma 3.

18.65
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 3, sostituire le parole: «Nel caso di recesso unilaterale da un contratto di convivenza» *con le seguenti:* «nel caso di recesso condiviso da un contratto di convivenza».

18.66
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 3, sopprimere la parola: «unilaterale».

18.67
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 3 sopprimere le parole: «a pena di nullità».

18.68
ORELLANA, MUSSINI
Al comma 3, sostituire le parole: «trenta giorni», *con le seguenti:* «novanta giorni».

18.69
MALAN
Al comma 3, sostituire le parole: «trenta giorni» *con le seguenti:* «sessanta giorni dalla notificazione».

18.70
GIOVANARDI
Al comma 3, dopo le parole: «concesso al convivente per lasciare l'abitazione,», *aggiungere il seguente periodo:* «Nel caso invece in cui la casa familiare sia nella disponibilità di entrambi, gli ex conviventi di fatto si accorderanno circa le procedure per la divisione, ferma restando la necessaria autenticazione e annotazione da parte del notaio».

18.71
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere il comma 4 e 5.

18.72
GASPARRI
Sopprimere il comma 4.

18.73
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere il comma 4.

18.74
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 4, sopprimere le parole: «del comma 1,».

18.75
STEFANI, CENTINAIO
Al comma 4, sopprimere le parole: «o unione civile».

18.76
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 4 sopprimere le parole: «o di unione civile».

18.77
ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, BATTISTA, ZIN
Al comma 4, dopo le parole: «unione civile»*, inserire le seguenti:* «con altra persona».

18.78
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere il comma 5.

18.79
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 5 sopprimere le parole: «del comma 1».

18.80
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 5 sopprimere le parole: «di convivenza».

Art. 19

19.1
SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI
Sopprimere l'articolo.

19.2
MARIO MAURO
Sopprimere l'articolo.

19.3
GASPARRI, CALIENDO
Sopprimere l'articolo.

19.4
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere l'articolo.

19.5
GIOVANARDI
Sopprimere l'articolo.

19.6
MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, capoverso «Art. 30-*bis*»*, sopprimere il primo e secondo comma.*

19.7
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, capoverso «Art. 30-*bis*»*, sopprimere il primo e terzo comma.*

19.8
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, capoverso «Art. 30-*bis*»*, sopprimere il primo comma.*

19.9
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, capoverso «Art. 30-*bis*»*, al primo comma sopprimere la parola:* «nazionale».

19.10
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, capoverso «Art. 30-*bis*»*, al primo comma sopprimere la parola:* «comune».

19.11
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, capoverso «Art. 30-*bis*»*, sopprimere il secondo e terzo comma.*

19.12
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, capoverso «Art. 30-*bis*»*, sopprimere il secondo comma.*

19.13
MARINELLO, GIOVANARDI
Sostituire il comma 2, con il seguente:
«2. Ai contratti di convivenza tra cittadini italiani oppure ai quali partecipa un cittadino italiano, ovunque siano stati ottemperati, si applicano le disposizioni della legge italiana vigenti in materia».

19.14
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, capoverso «Art. 30-*bis*»*, al secondo comma sopprimere la parola:* «italiani».

19.15
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, capoverso «Art. 30-bis» al secondo comma sopprimere le parole: «vigenti in materia».

19.16
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, capoverso «Art. 30-*bis*» *sopprimere il terzo comma*.

19.17
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, capoverso «Art. 30-*bis*» *al terzo comma sopprimere le parole:* «nazionali, internazionali ed europee».

19.18
MALAN
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-*bis*. È vietata la registrazione dell'istituto della *kafala*».

19.0.1
PETRAGLIA, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, CERVELLINI, URAS, CAMPANELLA, CASALETTO, SIMEONI, GAMBARO, BENCINI, BOCCHINO
Dopo l'articolo, inserire i seguenti:
«Capo II-***bis***
DELLE UNIONI DI MUTUO AIUTO

Art.19-*bis.*
(Unione di mutuo aiuto)

1. Due o più persone maggiorenni, di seguito denominate «parti dell'unione di mutuo aiuto», possono contrarre tra loro un'unione di mutuo aiuto, per regolare gli aspetti personali e patrimoniali della propria vita in comune.

Art. 19-*ter.*

(Divieto di discriminazione e trattamento dei dati persònali delle parti dell'unione di mutuo aiuto)

1. Lo stato di parte dell'unione di mutuo aiuto non può essere motivo o fonte di discriminazione in qualunque settore della vita pubblica e privata.

2. Il trattamento dei dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche deve avvenire conformemente alla normativa prevista dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, garantendo il rispetto della dignità degli appartenenti all'unione. I dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche non possono costituire elemento di discriminazione a carico delle parti dell'unione di mutuo aiuto.

Art. 19-*quater.*

(Istituzione del registro delle unioni di mutuo aiuto)

1. Presso l'ufficio dello stato civile di ogni comune è istituito il registro delle unioni di mutuo aiuto.

2. Il sindaco, o un suo delegato, provvede alle registrazioni, alle annotazioni ed alle variazioni delle unioni nel registro di cui al comma 1, ai sensi della presente legge.

Art. 19-*quinquies.*

(Certificazione dello stato di unione di mutuo aiuto)

1. L'unione civile è certificata dal documento di «stato di unione di mutuo aiuto». Detto documento contiene i dati anagrafici delle parti dell'unione di mutuo aiuto, l'indicazione della residenza e le eventuali disposizioni di ordine patrimoniale dalle stesse parti stabilite.

Art. 19-*sexies.*

(Condizioni e procedure per la certificazione dello stato di unione di mutuo aiuto)

1. L'unione di mutuo aiuto è certificata dall'ufficiale di stato civile, il quale è tenuto a tale adempimento previo controllo formale della sussistenza dei requisiti indicati all'articolo 28, nonché dell'assenza di cause impeditive di cui all'articolo 34.

2. L'ufficiale di stato civile provvede, contestualmente agli adempimenti di cui al comma 1, a registrare l'unione di mutuo aiuto nel registro di cui all'articolo 30.

3. L'ufficiale dello stato civile effettua le annotazioni o le variazioni conseguenti alle dichiarazioni nel registro di cui all'articolo 30 entro dieci giorni dalla loro ricezione.

4. A richiesta dell'interessato, l'ufficiale dello stato civile dà atto delle iscrizioni nel registro delle unioni di mutuo aiuto.

Art. 19-*septies.*

(Imposte di certificazione)

1. Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti, anche giudiziari, relativi ai procedimenti derivanti dall'applicazione della presente legge sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa.

Art. 19-*octies.*

(Cause impeditive della certificazione dello stato di unione di mutuo aiuto)

1. Sono cause impeditive alla certificazione dello stato di unione di mutuo aiuto di cui all'articolo 32, per la sola persona interessata dalla causa impeditiva:

a) la sussistenza di un vincolo matrimoniale in atto ovvero del vincolo derivante da un'unione civile;

b) la sussistenza del vincolo derivante da un'altra unione di mutuo aiuto;

c) la minore età della parte, salvi i casi di autorizzazione del tribunale ai sensi dell'articolo 84 del codice civile;

d) l'interdizione della parte, per infermità di mente. Se l'istanza di interdizione è stata soltanto promossa, la certificazione dello stato di unione di mutuo aiuto non può avere luogo, relativamente alla parte interessata, finché la sentenza che ha pronunziato sull'istanza non sia passata in giudicato.

2. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità della certificazione dello stato di unione di mutuo aiuto di cui all'articolo 32, limitatamente alla parte interessata dalla causa impeditiva.

Art. 19-*nonies.*

(Convenzioni delle parti dell'unione di mutuo aiuto in materia patrimoniale)

1. Con dichiarazione resa all'ufficiale dello 5tato civile al momento della richiesta di iscrizione delle parti dell'unione di mutuo aiuto nel registro di cui all'articolo 30, o con convenzione stipulata per atto pubblico, anche successivamente, ed annotata nel medesimo registro da parte dell'ufficiale dello stato civile, su loro istanza, le parti dell'unione di mutuo aiuto possono stabilire le disposizioni di ordine patrimoniale che ritengano opportune, al fine di regolare la propria convivenza. Tali disposizioni possono essere modificate in qualunque momento nel corso dell'unione di mutuo aiuto, con atto stipulato nella medesima forma.

2. In assenza di tali specifiche disposizioni, si presume, salvo prova contraria, che le parti dell'unione di mutuo aiuto contribuiscano equitativamente ai bisogni ed alle spese comuni, in proporzione alle risorse individuali.

3. Sono in ogni caso nulle le disposizioni di ordine patrimoniale contrarie alla legge, nonché quelle pregiudizievoli dei diritti dei terzi in buona fede.

Art. 19-*decies.*

(Conseguenze fiscali dell'unione di mutuo aiuto)

1. Le conseguenze fiscali derivanti dall'appartenenza ad un nucleo familiare sono estese alle parti dell'unione di mutuo aiuto, sia nelle agevolazioni, sia negli oneri.

Art. 19-*undecies.*

(Estinzione dell'unione di mutuo aiuto)

1. L'unione di mutuo aiuto può estinguersi in ogni momento, attraverso una dichiarazione consensuale che i partecipanti rendono all'ufficiale di stato civile, nella quale possono altresì prevedere disposizioni in ordine alla divisione dell'eventuale patrimonio comune.

2. Ciascuna parte dell'unione di mutuo aiuto può recedervi unilateralmente, in ogni momento, mediante dichiarazione resa per atto pubblico all'ufficiale dello stato civile, il quale provvede alla relativa annotazione nel registro di cui all'articolo 30, unitamente all'annotazione delle convenzioni di ordine patrimoniale eventualmente stabilite dalle parti dell'unione di mutuo aiuto, in ragione della cessazione del vincolo derivante dall'unione, in capo alla sola parte recedente.

3. L'unione di mutuo aiuto si estingue altresì in seguito alla morte di tutte le parti.

Art. 19-*duodecies.*

(Certificazione della cessata unione di mutuo aiuto)

1. Della estinzione dell'unione di mutuo aiuto ai sensi dell'articolo 37 è dato atto dall'ufficiale di stato civile con autonoma certificazione, che individua anche il periodo per il quale si è protratta tale unione e le eventuali disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 37, nonché con apposita annotazione nel registro delle unioni di mutuo aiuto di cui all'articolo 30. A tali adempimenti l'ufficiale dello stato civile provvede entro dieci giorni su istanza di chiunque ne abbia interesse, anche relativamente all'ipotesi di recesso unilaterale dall'unione, ai sensi del comma 2 dell'articolo 37.

Art. 19-*terdecies.*

(Effetti dell'estinzione rispetto alla casa comune)

1. Salvo patto contrario, in seguito all'estinzione dell'unione di mutuo aiuto ai sensi del comma 1 dell'articolo 37, alle parti che non siano titolari della casa presso la quale si è svolta la convivenza sino al momento dell'estinzione dell'unione, è concesso un termine non inferiore a tre mesi dalla data di estinzione dell'unione, per abbandonare la medesima casa.

2. Salvo patto contrario, nel caso di decesso della parte titolare della casa di cui al comma 1, alle altre parti dell'unione di mutuo aiuto è concesso un termine non inferiore a sei mesi dal decesso del titolare, per abbandonare la medesima casa.

3. Salvo patto contrario, nel caso di decesso della parte locataria della casa di cui al comma 1, le parti dell'unione di mutuo aiuto succedono nel contratto di locazione, ai sensi dell'articolo 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392, come modificato dall'articolo 44 della ,presente legge. Le situazioni di contitolarità delle parti dell'unione di mutuo aiuto, nel diritto a succedere nel contratto di locazione della casa di cui al comma 1, stipulato dal premorto, in qualità di conduttore, sono regolate di , comune accordo dalle parti medesime. Qualora sia impossibile pervenire ad un accordo tra le parti, le controversie in ordine alla titolarità del diritto a succedere nel contratto di locazione della casa di cui al comma l sono risolte in sede giudiziale, ovvero di arbitrato. La risoluzione giudiziale può stabilire un congruo indennizzo a favore delle parti dell'unione di mutuo aiuto maggiormente pregiudicate rispetto alle altre in ragione dell'estinzione dell'unione medesima.

Art. 19-*quaterdecies.*

(Compensazione economica in ragione del lavoro prestato, in seguito ad estinzione o recesso unilaterale dall'unione di mutuo aiuto)

1. Nel caso di estinzione dell'unione di mutuo aiuto ai sensi del comma 1 dell'articolo 37, ovvero nel caso di recesso unilaterale dall'unione, la parte che abbia prestato il proprio lavoro, anche domestico in favore delle altre o di una sola di esse, in assenza di congrua retribuzione, in

maniera tale da determinare un arricchimento ingiusto dei beneficiari o del beneficiario, ha diritto ad esigere da essi una compensazione economica. Tale compensazione è stabilita di comune accordo dagli interessati, ovvero, in assenza di accordo, in sede giudiziale od arbitrale, tenendo conto delle seguenti componenti:

a) eventuali convenzioni, stabilite previamente dalle parti dell'unione di mutuo aiuto;

b) la durata dell'unione di mutuo aiuto;

c) le risorse economiche delle parti interessate;

d) la qualità e l'entità del lavoro prestato.

Art. 19-*quindecies.*

(Diritto agli alimenti in caso di estinzione dell'unione di mutuo aiuto per morte di una delle parti)

1. Nel caso di estinzione dell'unione di mutuo aiuto ai sensi del comma 1 dell'articolo 37, in ragione della morte di una delle parti, le altre parti che nell'anno precedente all'estinzione erano state mantenute in misura totale o parziale dal premorto, e che versino in stato di bisogno; non essendo in grado di provvedere al proprio mantenimento, hanno diritto agli alimenti per un periodo non inferiore a due anni. L'obbligo alimentare grava sugli eredi del premorto, nella misura e secondo le modalità pattuite tra i beneficiari e gli obbligati. Quando tuttavia non sia possibile pervenire a tale accordo, la misura e le modalità della prestazione alimentare è stabilita in sede arbitrale o giudiziale. Per la determinazione della misura degli alimenti, il giudice tiene conto dei criteri di cui all'articolo 438 del codice civile.

2. Non sussiste il diritto agli alimenti di cui al comma 1, qualora esso sia stato previamente escluso dalle parti dell'unione di mutuo aiuto, mediante apposita dichiarazione, annotata in margine all'atto di registrazione, anche successivamente alla costituzione dell'unione di mutuo aiuto.

19.0.2

LO GIUDICE, MANCONI, MATTESINI, PUPPATO, RICCHIUTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«TITOLO III

Della responsabilità genitoriale

Art. 19-*bis.*

Nel libro I del codice civile, dopo il titolo VII è inserito il seguente:

«Titolo VII-***bis.***

Dell'assunzione della responsabilità genitoriale

Art. 290-*bis. – (Requisiti e forma della dichiarazione di assunzione della responsabilità genitoriale). – 1*. Una o due persone maggiorenni, che non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 330, possono, anche congiuntamente, dichiarare di assumersi ogni responsabilità nei confronti di una persona, anche minorenne, secondo le forme e la procedura di cui al comma 2.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 è resa all'ufficiale di stato civile all'atto di nascita della persona nei cui confronti è resa o successivamente, in ogni tempo. Alla dichiarazione sono allegate le dichiarazioni di consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale sulla persona nei cui confronti si assume la responsabilità, nonché la dichiarazione di consenso di quest'ultima, qualora abbia un'età superiore agli anni quattordici. La dichiarazione di consenso dell'esercente la responsabilità genitoriale può anche essere espressa per testamento.

3. Qualora l'esercente la responsabilità genitoriale rifiuti, senza giustificato motivo, di prestare il proprio consenso ai fini di cui al comma 2, secondo periodo, le persone che intendano rendere la dichiarazione, nonché la persona maggiore di quattordici anni, possono proporre ricorso avverso il diniego al presidente del tribunale nella cui circoscrizione risieda la persona nei cui confronti è resa la dichiarazione. Il tribunale provvede in camera di consiglio, su relazione del presidente, sentito il pubblico ministero, le persone che intendano rendere la dichiarazione, nonché la persona nei cui confronti è assunta la responsabilità genitoriale. Il tribunale, tenuto conto dell'interesse della persona nei cui confronti si intende rendere la dichiarazione, nonché dei motivi addotti a sostegno del diniego del consenso da parte del resistente, decide con sentenza che, in caso di accoglimento del ricorso, tiene luogo del consenso negato.

4. La dichiarazione di assunzione di responsabilità genitoriale, nonché le dichiarazioni di consenso dei soggetti di cui al comma 2, sono irrevocabili.

5. La dichiarazione è nulla e non produce effetti qualora essa, il consenso della persona nei cui confronti è resa ovvero il consenso degli esercenti la responsabilità genitori aie, siano resi per effetto di violenza, minaccia, o dolo da chiunque esercitati.

Art. 290-*ter. – (Effetti della dichiarazione). – 1*. La dichiarazione di cui all'articolo 290-*bis*, comma 1, comporta, anche ai fini penali, l'assunzione, nei confronti della persona nei cui confronti è resa, dei diritti e dei doveri che spettano al genitore nei confronti del figlio.

2. La dichiarazione di cui all'articolo 290-*bis*, comma 1, comporta altresì l'applicazione, alla persona che l'ha resa, delle disposizioni relative alla responsabilità, alla rappresentanza e all'amministrazione, all'usufrutto legale e ad ogni altro diritto o dovere di cui al libro I, titolo IX, in quanto compatibili.

3. Qualora il soggetto che ha reso la dichiarazione di responsabilità ,genitoriale venga meno ai propri doveri nei confronti del minore, il tribunale per i minorenni adotta tutti i provvedimenti necessari ed idonei a tutelare l'interesse di quest'ultimo ai sensi degli articoli 330, 332, 333, 334, 33, 336, 336-bis e 337.

4. I diritti e i doveri di cui ai commi 1 e 2 permangono in capo a chi ha reso la dichiarazione di assunzione della responsabilità genitoriale nei confronti del minore, indipendentemente dalla natura .e dalla costanza dei rapporti, anche di convivenza, tra le persone che abbiano reso la dichiarazione e l'esercente la responsabilità genitoriale, nonché dalla costanza del rapporto di convivenza tra le persone che abbiano reso la dichiarazione e il minore, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica di quest'ultimo.

5. Anche ai fini successori, la dichiarazione di assunzione della responsabilità genitoriale non produce effetti che riguardo alla persona che l'ha resa e nei confronti della persona nei cui confronti è resa.

Art. 290-*quater. – (Provvedimenti nei confronti del minore). – 1*. Qualora le persone che abbiano reso la dichiarazione di cui all'articolo 290-*bis*, comma 1, ovvero gli esercenti la responsabilità genitoriale, vengano meno in ogni tempo agli obblighi che discendono dalla dichiarazione, ciascuno dei soggetti interessati può proporre ricorso al tribunale per i minorenni, al fine di ottenere l'adempimento di tali obblighi.

2. Il tribunale per i minorenni, in contraddittorio con le parti, sentito il minore e con l'intervento del pubblico ministero, adotta con sentenza tutti i provvedimenti necessari nei confronti del minore. Se richiesto in tal senso, tenendo conto dell'interesse del minore e del suo diritto alla continuità affettiva, il medesimo tribunale stabilisce, in favore delle persone che abbiano reso la dichiarazione di responsabilità genitoriale, l'affidamento condiviso del minore stesso, determinando le modalità ed i tempi di visita e di frequentazione, anche per periodi continuativi, del minore nei confronti del quale la dichiarazione è stata resa, e assume ogni altra decisione idonea. a regolare i rapporti economici e di altra natura tra le parti. Ai fini della adozione dei provvedimenti di cui al periodo precedente si applica, in quanto compatibile, la disposizione di cui al periodo precedente».

19.0.3

DI BIAGIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-*bis*.

1. All'articolo 1 della legge n. 898/1970 e ss.mm.ii. prima del comma 1 è inserito il seguente:

''01. Prima del deposito di domanda di scioglimento del matrimonio le parti hanno facoltà di rivolgersi a un consulente familiare o a un mediatore familiare esercente l'attività in un consultorio pubblico o convenzionato scelto di comune accordo il quale, alla fine del percorso di conciliazione della durata di non meno di cinque incontri, se la conciliazione non riesce, attesta ai coniugi in forma scritta che gli stessi l'hanno tentata. Se la conciliazione avviene, le parti sottoscrivono il relativo verbale''.

2. Il tentativo di cui al comma 1 è obbligatorio nel caso di cui all'articolo 3 numero 2 lettera *b)*.

3. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 898/1970 e ss.mm.ii. le parole: ''esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo articolo 4'' sono sostituite dalle seguenti: ''verificato il fallimento del tentativo di conciliazione già esperito, ovvero esperito egli stesso inutilmente il tentativo di conciliazione nei casi previsti dall'articolo 3 legge n. 898/70, diversi da quello di cui al numero 2 lettera *b)*''.

4. Al comma 7 dell'articolo 4 della legge n. 898/70 dopo le parole: ''tentando di conciliarli'' sono aggiunte le seguenti: ''sempre che non sia già stato esperito il tentativo di conciliazione stragiudiziale''.

5. Al comma 7 dell'articolo 4 della legge n. 898/70 è aggiunta la seguente frase: ''se le parti non hanno effettuato il tentativo di conciliazione non essendosi accordati sulla scelta del consulente familiare o del mediatore familiare il Presidente lo indica d'ufficio disponendo un rinvio dell'udienza di almeno tre mesi.''.

6. AI comma 8 dell'articolo 4 della legge n. 898/70 dopo le parole: ''Se la conciliazione non riesce'' sono aggiunte le seguenti: ''ovvero se risulta che il tentativo di conciliazione stragiudiziale già esperito ha dato esito negativo''».

19.0.4

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-*bis*.

1. All'articolo 1 della legge n. 898/1970 e successive modificazioni prima del comma 1 è inserito il seguente:

''01. Prima del deposito di domanda di scioglimento del matrimonio le parti hanno facoltà di rivolgersi a un consulente familiare o a un mediatore familiare esercente l'attività in un consultorio pubblico o convenzionato scelto di comune accordo il quale, alla fine del percorso di conciliazione della durata di non meno di cinque incontri, se la conciliazione non riesce, attesta ai coniugi in forma scritta che gli stessi l'hanno tentata. Se la conciliazione avviene, le parti sottoscrivono il relativo verbale. Il tentativo di cui al comma 1 è obbligatorio nel caso di cui al n. 2 lettera *b)* dell'articolo 3 della 1egge n. 898/70''.

2. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 898/1970 e successive modificazioni le parole: ''esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo articolo 4'' sono sostituite dalle seguenti: ''verificato il fallimento del tentativo di conciliazione già esperito, ovvero esperito egli stesso inutilmente il tentativo di conciliazione nei casi previsti dall'articolo 3 legge n. 898/70, diversi da quello di cui al n. 2 lettera *b)*''.

3. Al comma 7 dell'articolo 4 della 1egge n. 898/70 dopo le parole: ''tentando di conciliarli'' sono aggiunte le seguenti: ''sempre che non sia già stato esperito il tentativo di conciliazione stragiudiziale''.

4. Al comma 7 dell'articolo 4 della legge n. 898/1970 è aggiunta la seguente frase: ''se le parti non hanno effettuato il tentativo di conciliazione non essendosi accordati sulla scelta del consulente familiare o del mediatore familiare il Presidente 10 indica d'ufficio disponendo un rinvio dell'udienza di almeno tre mesi.''.

5. Al comma 8 dell'articolo 4 della legge n. 898/1970 dopo le parole: ''Se la conciliazione non riesce'' sono aggiunte le seguenti: ''ovvero se risulta che il tentativo di conciliazione stragiudiziale già esperito ha dato esito negativo''».

19.0.5

MALAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-*bis*.

1. Nelle norme sul conflitto di interessi, si applicano alle coppie notoriamente unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza le disposizioni relative al coniuge».

Tit.1

MARIO MAURO

*Sostituire il titolo: "*Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze*" con il seguente: "*Regolamentazione delle unioni solidaristiche a garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo e della pari dignità dei cittadini*".*

Tit.2

MARIO MAURO

*Sostituire il titolo: "*Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze*" con il seguente: "*Regolamentazione delle associazioni solidaristiche a garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo e della pari dignità dei cittadini*".*

GIUSTIZIA (2ª)

GIOVEDÌ 11 GIUGNO 2015
212ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
BUCCARELLA

La seduta inizia alle ore 13,50.

IN SEDE REFERENTE
(14) MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili
(197) Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza
(239) GIOVANARDI ed altri. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà
(314) BARANI e Alessandra MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi
(909) Alessia PETRAGLIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto
(1211) MARCUCCI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza
(1231) LUMIA ed altri. - Unione civile tra persone dello stesso sesso
(1316) SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di unioni civili
(1360) Emma FATTORINI ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso
(1745) SACCONI ed altri. - Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto
(1763) ROMANO ed altri. - Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili convivenze
- e petizione n. 665 ad essi attinente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore AIROLA (*M5S*), in apertura di seduta, auspica, anche a nome del proprio Gruppo parlamentare, che l'esame del provvedimento possa concludersi nel più breve tempo possibile.

Si prosegue nell'esame degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto del 9 giugno.

Il senatore ORELLANA (*Misto*) illustra gli emendamenti a propria firma presentati in relazione ai Titoli I e II del testo unificato in esame. L'emendamento 1.1153 è volto ad introdurre il comma 2-*bis* all'articolo 1 del testo unificato al fine di rendere applicabili all'unione civile tra persone dello stesso sesso le disposizioni codicistiche in materia di formalità preliminari del matrimonio. Con l'emendamento 1.1525 si intende inserire - al comma 6 dell'articolo 1 del testo unificato - una previsione che consenta ai figli, anche adottivi, dell'unione civile tra persone dello stesso sesso di assumere il cognome di entrambi i genitori nell'ordine dagli stessi stabilito e di trasmettere ai propri figli solo il primo dei loro cognomi. Con l'emendamento 1.1526, in materia di cognome dei coniugi e delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso - interamente sostitutivo dell'articolo 156-*bis* del codice civile - attraverso l'inserimento del comma 6-*bis* all'articolo 1 del testo unificato, si prevede che il giudice possa vietare a un coniuge ovvero a una delle parti dell'unione civile l'uso del cognome dell'altra ovvero possa autorizzare un coniuge ovvero una delle parti a non utilizzare il cognome dell'altra, qualora dall'uso possa derivare grave pregiudizio. L'emendamento 3.992 - così come l'emendamento 7.145 - è invece volto ad estendere anche alle unioni civili la previsione dell'adozione legittimante di cui all'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184. L'emendamento 7.152 - recante introduzione al comma 1 dell'articolo 7 del testo unificato della lettera d-*bis*) - è finalizzato ad estendere anche alle unioni civili il regime disciplinante la concessione della pensione ai superstiti, mentre l'emendamento 7.165 mira ad escludere il Ministero della salute dai soggetti competenti per l'adozione dei decreti legislativi di regolamentazione dell'unione civile, secondo i principi e criteri direttivi contenuti nel predetto articolo 7. Passando in rassegna gli emendamenti relativi al Titolo II - recante disciplina della convivenza - il senatore Orellana illustra l'emendamento 10.4, così come riformulato in un nuovo emendamento 10.4 (testo 2) - pubblicato in allegato - con il quale si intende sostituire il comma 1 dell'articolo 10 del testo unificato - in materia di diritto di abitazione e casi di successione nel contratto di locazione - consentendo al convivente di fatto superstite l'esercizio del diritto di abitazione per un numero di anni pari alla durata della convivenza, tenuto conto dell'età, delle condizioni economiche e di salute del medesimo. In caso di morte del proprietario della casa di comune residenza, e in presenza di figli minori o di figli disabili, il convivente superstite ha diritto di abitazione a prescindere dal numero di anni di convivenza. Quest'ultima specificazione è presente anche nell'emendamento 10.6. L'emendamento 16.31 - modificativo del comma 1 dell'articolo 16 del testo unificato in materia di contratto di convivenza - è volto ad includere anche l'eventuale cessazione dei rapporti patrimoniali della vita in comune dei conviventi di fatto nel contenuto del contratto di convivenza. L'emendamento 18.68, infine, è finalizzato a modificare il comma 3 dell'articolo 18 del testo unificato - in materia di risoluzione del contratto di convivenza - in modo da estendere da trenta a novanta giorni il termine minimo per la dichiarazione di recesso concesso al convivente per lasciare l'abitazione, nel caso in cui la casa familiare sia nella disponibilità esclusiva del recedente.

Il senatore DI BIAGIO (*AP (NCD-UDC)*) interviene per illustrare le proprie proposte emendative all'articolo 1 del testo base, riservandosi di intervenire successivamente per illustrare le proposte sugli altri articoli.

L'emendamento 1.3 è volto a sopprimere il titolo I del Testo Unificato, che a suo avviso determina, nei fatti, una equiparazione dell'istituto dell'unione civile tra persone dello stesso sesso con il matrimonio. Alle unioni civili sono infatti estese, nel testo in esame, quasi interamente le disposizioni del codice civile relative al matrimonio, ad eccezione dell'istituto dell'adozione, rispetto al quale peraltro si prevede la possibilità di accesso in relazione ai figli del *partner*. Pur condividendo l'esigenza di un intervento legislativo al fine di garantire i diritti dei conviventi, non ritiene che tale obiettivo sia realizzato in modo congruo e condivisibile dal testo in esame, né che la strada intrapresa sia compatibile con la specificità della nozione di matrimonio, intesa come unione tra un uomo e una donna sia in base ai principi costituzionali vigenti sia quale fenomeno sociale la cui genesi preesiste al dato normativo.

Inoltre, è orientamento ormai consolidato della giurisprudenza costituzionale che non si determini alcuna irragionevole differenziazione di trattamento rilevante *ex* articolo 3 della Costituzione a non equiparare fenomeni affatto diversi, quali sono appunto l'unione tra persone dello stesso sesso e il matrimonio. Né la normativa europea impone alcuna estensione alle unioni omosessuali delle regole previste per le unioni matrimoniali tra uomo e donna. Questo non toglie peraltro che non si possa ravvisare l'esigenza di intervenire in via legislativa allo scopo di assicurare una organica armonizzazione della congerie di provvedimenti settoriali adottati in questi anni sulle stabili convivenze. Tuttavia tale risultato poteva essere conseguito in maniera assai più efficace attraverso

un testo unico sulle convivenze, come quello presentato in data 21 gennaio 2015 dal senatore Sacconi con l'Atto Senato n. 1745, che richiama ed armonizza disposizioni vigenti che riguardano gli aspetti più disparati e con modalità persino più incisive del testo base adottato dalla Commissione: dall' assistenza sanitaria all'amministrazione di sostegno, dalla tutela e curatela all'assistenza carceraria, alla tutela civilistica e molto altro.

L'emendamento 1.18 è volto a sostituire interamente l'articolo 1 del testo unificato, prevedendo l'iscrizione all'anagrafe della popolazione residente per le parti di una convivenza di fatto che la vogliano registrare, ai sensi degli articoli 1, 4, 6 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989; contenuto analogo ancorché più circoscritto presenta l'emendamento 1.45.

L'emendamento 1.21 propone la soppressione del comma 1 dell'articolo 1 del testo unificato, che prevede nei fatti l'omologazione dell'unione civile al matrimonio attraverso la dichiarazione davanti all'ufficiale di stato civile alla presenza di due testimoni. La proposta 1.857 mira alla soppressione, al comma 1 dell'articolo 1 del testo in esame, della previsione circa la presenza di due testimoni nella registrazione dell'unione civile.

La proposta 1.878 inserisce un comma 1-*bis* finalizzato a definire gli effetti anagrafici della convivenza quale unione fra due persone maggiorenni legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune, insieme con i familiari di entrambi che condividano la dimora.

L'emendamento 1.1156, così come riformulato nell'emendamento 1.1156 (testo 2) - pubblicato in allegato - prevede una sostituzione del comma 3 dell'articolo 1 armonizzata alla procedura di registrazione anagrafica della coppia di fatto.

L'emendamento 1.1219 - recante modifiche all'articolo 1, comma 3, lettera b) del testo base - propone di abrogare le deroghe al divieto di contrarre l'unione in presenza di minori al fine di assicurare loro maggiore tutela. La proposta 1.1262 propone una modifica alla successiva lettera d) per rendere il testo più armonico.

Anche l'emendamento 1.1456 si muove nella linea della differenziazione tra matrimonio e unione civile, la quale andrebbe piuttosto regolata secondo il principio della registrazione anagrafica che pertanto non richiede la presenza di testimoni, né delle loro specifiche anagrafiche. La proposta 1.1498, di cui viene presentata una versione corretta - pubblicata in allegato - è volta a modificare il comma 6 dell'articolo 1, eliminando il riferimento allo "stato vedovile" ed alle "nuove nozze" - che sono espressioni tipicamente riferibili all'istituto matrimoniale e quindi non appropriate al contesto in oggetto - e prevedendo che il cognome possa essere conservato in caso di decesso dì una delle parti, fino alla contrazione di un vincolo matrimoniale.

Il senatore LUMIA (*PD*) esprime, anche a nome del proprio gruppo parlamentare, profonda condivisione sull'impostazione di fondo che caratterizza il testo base. I pochi, mirati, emendamenti presentati dai senatori del gruppo esprimono altresì la necessità di esaminare in tempi congrui un provvedimento di estrema importanza per l'Italia, anche alla luce del grave ritardo rispetto ad altri Paesi nel dare riconoscimento legislativo ai diritti spettanti alle persone dello stesso sesso. A tale riguardo rammenta che ben tredici paesi europei - tra i quali la cattolicissima Spagna - hanno legalizzato il matrimonio tra persone omosessuali, mentre altri paesi tra cui la Germania hanno riconosciuto in via legislativa l'istituto delle unioni civili. L'obiettivo che, con il testo base, si intende perseguire rappresenta dunque una esigenza ormai ineludibile della politica - a prescindere dalla natura progressista o conservatrice dei rispettivi schieramenti - rispetto ad istanze provenienti dalla società civile che non possono più rimanere inascoltate. Tutto questo anche per evitare di assumere posizioni di retroguardia rispetto all'incessante elaborazione giurisprudenziale in tema di diritti civili e sociali delle persone. Osserva che, nel testo unificato, l'istituto dell'unione civile tra persone dello stesso sesso mantiene una fisionomia profondamente diversificata rispetto al matrimonio - quanto a denominazione, natura e presupposti -, pur contenendo rinvii interni a disposizioni del codice civile in materia matrimoniale. Tra gli elementi caratterizzanti il titolo I occorre altresì segnalare il riconoscimento dell'adozione in casi particolari - la cui previsione è resa necessaria anche alla luce delle recenti pronunce dei giudici di primo grado - nonché l'estensione della pensione di reversibilità alle unioni civili, i cui costi presuntivi non dovrebbero risultare così significativi, come anche rilevato in uno studio condotto dall'INPS e risultante da documenti ufficiali pervenuti alla Commissione. Per quanto riguarda infine gli emendamenti riferiti al titolo II del testo unificato, il senatore Lumia esprime l'auspicio che si possano registrare convergenze trasversali, in quanto il testo base non presenta significative differenze di sostanza rispetto a testi alternativi presentati in materia di convivenze di fatto. Al contrario, le proposte provenienti da altre forze politiche sono volte a garantire tutela alle convivenze di fatto in maniera ancora più incisiva di quanto proposto dal testo proposto dalla relatrice.

Il senatore SACCONI (*AP (NCD-UDC)*) rileva, in via preliminare, come gli emendamenti presentati dai senatori del suo Gruppo di appartenenza siano caratterizzati da un'impostazione comune, volta a definire il testo in esame nel senso di una ricognizione dei diritti riconosciuti ai conviventi - in un quadro peraltro di maggiore certezza, organicità e completezza - suscettibile di assicurare una regolamentazione pubblica della materia nel rispetto dei limiti derivanti sia dalla Costituzione, sia da una tradizione giuridica più che secolare.

In questo quadro generale la sua parte politica si dichiara, quindi, contraria a qualsiasi soluzione volta ad equiparare sostanzialmente al matrimonio altre forme di unione civile, a consentire l'adozione al di fuori del contesto della famiglia tradizionale, nonché ad estendere alle proposte nuove forme di unione provvidenze pubbliche che, nel quadro normativo vigente, sono riservate appunto alla famiglia tradizionale.

In termini più specifici il senatore Sacconi rileva come la sua parte politica sia contraria, escludendo sul punto qualsiasi possibilità di mediazione, a soluzioni comunque configurate che prevedano per forme di unione di due persone dello stesso sesso la "registrazione pubblica", nel presupposto che il riconoscimento di questa costituirebbe ineludibilmente il presupposto di successivi interventi giurisprudenziali che finirebbero per determinare sul piano giuridico quell'equiparazione con l'istituto del matrimonio che la sua parte politica ritiene inaccettabile per le ragioni già esposte.

Sul tema delle adozioni la contrarietà alla cosiddetta *stepchild adoption* - consentita dal testo all'esame della Commissione - è sotto un certo aspetto ancora più determinata di quella nei confronti dell'ammissibilità dell'adozione legittimante, che è invece esclusa dal testo medesimo. Consentire l'adozione in casi particolari di cui all'articolo 44 della legge n. 184 del 1983 significherebbe, nella realtà dei fatti, permettere l'adozione di bambini che non sarebbero, nella generalità dei casi, figli dell'altro componente dell'unione, ma piuttosto il frutto del ricorso alla maternità surrogata, e cioè ad una pratica che la sua parte politica giudica razzista e classista e che corrisponde a un'idea di commercio dell'umano del tutto inaccettabile. Per la sua parte politica inoltre rimane un postulato irrinunciabile che i diritti dei minori devono comunque prevalere sui pur comprensibili desideri degli adulti.

Per quanto concerne il tema dell'estensione ai componenti delle unioni civili dell'applicabilità delle disposizioni concernenti l'attribuzione della pensione di reversibilità, il senatore Sacconi ricorda che, attualmente, il costo delle pensioni di reversibilità incide sul bilancio dello Stato per non meno di 40 miliardi di euro annui - l'Italia è il primo Paese al mondo per l'incidenza sul prodotto interno lordo di questa specifica spesa previdenziale - e che la copertura di un'estensione dell'ambito di operatività della normativa in questione dovrebbe avere una proiezione temporale certamente superiore a dieci anni, dovendo consentire di ipotizzare i costi a regime della predetta estensione ed essendo di tutta evidenza che previsioni fondate sul presupposto che a queste nuove forme di unione accedano persone con non più di cinquant'anni non possono collocare il momento in cui è possibile determinare gli oneri a regime nel 2016 o comunque a distanza di pochi anni (in un simile arco temporale il numero dei decessi presumibili non può non essere contenuto). Peraltro una simile impostazione non tiene conto di quello che è, invece, un rischio altamente prevedibile, e cioè il rischio di comportamenti strumentali in cui il ricorso all'unione civile è solo strumentale all'ottenimento della pensione di reversibilità.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

Omissis

La seduta termina alle ore 15.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE NN.

N. 14, 197, 239, 314, 14, 909, 1211, 1231, 1316, 1360, 1745, 1763

Art. 1

1.1156 (testo 2)

DI BIAGIO

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Sono cause impeditive per la registrazione dell'unione di fatto:

a) la sussistenza di un vincolo matrimoniale per il quale non sia stata pronunciata cessazione degli effetti civili;

b) la presenza di un'altra unione di fatto registrata all'anagrafe della popolazione;

c) la minore età;

d) l'interdizione per infermità di mente. Qualora l'istanza di interdizione sia solo promossa, la registrazione dell'unione è comunque sospesa fino ad avvenuta sentenza passata in giudicato;

e) la sussistenza delle ipotesi di cui all'articolo 87 del codice civile. Si applicano le disposizioni dell'articolo 87 codice civile;

f) la sussistenza di fattispecie penali di cui all'articolo 88 del codice civile. Qualora sussista unicamente un rinvio a giudizio, la registrazione dell'unione di fatto è sospesa fino ad avvenuta sentenza di proscioglimento».

1.1498 corretto

DI BIAGIO

Al comma 6, le parole: «è conservato durante lo stato vedovile, fino a nuove nozze» *sono sostituite dalle seguenti:* «può essere conservato in caso di decesso dì una delle parti, fino alla contrazione di un vincolo matrimoniale».

Art. 10

10.4 (testo 2)

ORELLANA, MUSSINI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Salvo quanto stabilito nell'articolo 337-*sexies* del codice civile e fatte salve specifiche previsioni stabilite dai conviventi mediante la stipula del contratto di convivenza, di cui al successivo articolo 16, in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza, il convivente di fatto superstite ha il diritto di abitazione per un numero di anni pari alla durata della convivenza, tenuto conto dell'età e delle condizioni economiche e di salute del medesimo, nonché della presenza di figli minori o di figli disabili. Tale diritto cessa in caso di matrimonio, di unione civile tra persone dello stesso sesso o di nuova convivenza di fatto».

GIUSTIZIA (2ª)

GIOVEDÌ 11 GIUGNO 2015
213ª Seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
BUCCARELLA

La seduta inizia alle ore 17,10.

IN SEDE REFERENTE

(14) MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili
(197) Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza
(239) GIOVANARDI ed altri. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà
(314) BARANI e Alessandra MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi
(909) Alessia PETRAGLIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto
(1211) MARCUCCI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza
(1231) LUMIA ed altri. - Unione civile tra persone dello stesso sesso
(1316) SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di unioni civili
(1360) Emma FATTORINI ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso
(1745) SACCONI ed altri. - Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto
(1763) ROMANO ed altri. - Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili convivenze
- e petizione n. 665 ad essi attinente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella 1ª seduta pomeridiana di oggi.

Si prosegue nell'esame degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto del 9 giugno.

Il senatore SACCONI (*AP (NCD-UDC)*), rifacendosi alle considerazioni già svolte, ribadisce che l'estensione alle istituende unioni civili delle norme in tema di pensione ai superstiti rischia di creare problemi alla sostenibilità economica dell'attuale sistema di solidarietà sociale, sottolineando ulteriormente come le previsioni di spesa - per poter essere utili ai fini della determinazione di una copertura idonea a garantire tale sostenibilità - debbano necessariamente estendersi per un arco temporale superiore ai dieci anni ed abbracciare un periodo adeguato al fine di individuare il momento in cui andrà a regime l'operatività dell'istituto in questione per le unioni civili. Dati tali presupposti ritiene che - a regime - una previsione di spesa plausibile si collochi su un livello pari a circa il 5 per cento della spesa previdenziale che - come già evidenziato - attualmente si attesta intorno ai 40 miliardi di euro annui.

Da ultimo il senatore Sacconi si sofferma sul titolo II del testo unificato in esame, evidenziando di non avere particolari rilievi sugli articoli da 8 a 15 e manifestando, invece, la propria contrarietà nei confronti delle previsioni di cui all'articolo 16, in quanto la previsione che il contratto di convivenza debba essere ricevuto da un notaio in forma pubblica e successivamente trasmesso al Comune di residenza per l'iscrizione all'Anagrafe rappresenta comunque una forma, seppur attenuata, di "registrazione pubblica" da respingere per le motivazioni da lui già svolte nella precedente seduta.

Il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*) giudica radicalmente non condivisibile la scelta, effettuata con il titolo I del testo unificato in esame, di introdurre nell'ordinamento un istituto con cui le unioni fra persone dello stesso sesso vengono sostanzialmente equiparate al matrimonio. Una simile scelta del legislatore si pone in radicale contrasto con il vigente quadro costituzionale e, ancor di più, con il dato pregiuridico costituito dalla impossibilità fattuale di assimilare le unioni omosessuali alle unioni fra un uomo ed una donna, per la circostanza non contestabile che solo queste ultime presentano, in via ordinaria, quella potenzialità procreativa che nessun'altra unione può avere.

Il dibattito non ha fatto emergere ragioni che possano giustificare la scelta adottata con il testo in esame. Si è fatto riferimento alla esistenza di figli "interni" alla coppia, ma non vi è chi non veda, a prescindere dal fatto che questi figli interni alla coppia propriamente non sono, che . se l'esigenza è quella di tener conto di legami affettivi maturati in contesti in cui un adulto si è per lungo tempo preso cura di un minore - le soluzioni possono essere ricercate in altro modo, intervenendo nel contesto delle adozioni in casi particolari. Ma ancor di più vale a questo proposito sottolineare come la rilevanza di questi casi non può che essere esigua, da un punto di vista numerico, se non altro per la decisiva ragione che la maggior parte dei minori hanno fortunatamente sia il padre, sia la madre, il che rende impossibile in questi casi l'adozione da parte di una terza persona. Questa è l'unica conclusione possibile, se le situazioni a cui si fa riferimento sono le situazioni in cui il minore ha perso uno dei genitori e quello superstite ha, successivamente, scelto di convivere con una persona dello stesso sesso, mentre il minore è ancora nei primi anni di vita per cui il nuovo convivente ha potuto seguirlo nel percorso di crescita. Di converso non può in alcun modo ritenersi che siano meritevoli di tutela situazioni diverse - che sarebbero invece verosimilmente quelle che più frequentemente verrebbero in rilievo - in cui non ci si trova di fronte ad un minore che ha perso uno dei genitori, ma piuttosto ad un minore che è stato premeditatamente privato del padre o della madre.

Sotto un diverso profilo appare evidente al senatore Malan che l'introduzione di un istituto come l'unione civile si presti, nei fatti assai più del matrimonio, al rischio di un'utilizzazione strumentale al fine di ottenere ora la cittadinanza italiana, ora una pensione di reversibilità, ora benefici ulteriori che possano in qualche modo essere connessi al riconoscimento di tale forma di unione, con la conseguenza - a suo avviso da valutarsi in termini estremamente preoccupanti soprattutto nell'attuale momento storico - di poter determinare in concreto reazioni che porteranno ad un'ulteriore riduzione delle già poche tutele previste per la famiglia tradizionale.

Per quanto riguarda i profili specificatamente attinenti alla copertura finanziaria dell'estensione alle unioni civili dell'applicabilità delle disposizioni in materia di pensioni di reversibilità, il senatore Malan sottolinea come proiezioni di spesa limitate ad un arco temporale di dieci anni siano palesemente insufficienti. In realtà - come evidenziato dal senatore Sacconi - le previsioni di spesa dovrebbero estendersi su un arco temporale idoneo a includere il momento in cui l'estensione dell'istituto della reversibilità alle unioni civili andrà a regime e questo momento temporale è individuabile sottraendo alla prospettiva media di vita l'età media delle persone che, una volta approvata la legge, accederanno progressivamente all'istituto delle unioni civili. È di tutta evidenza che si tratta di proiezioni che - per essere seriamente valutabili -dovranno abbracciare un arco temporale oscillante tra i trenta ed i trentacinque anni.

Il senatore GASPARRI (*FI-PdL XVII*) richiama innanzitutto l'attenzione sul carattere ampiamente strumentale del dibattito sulle unioni civili che, a suo avviso, ha assunto un carattere emergenziale del tutto sproporzionato rispetto alle dimensioni del fenomeno e alla reale entità dei problemi che asseritamente dovrebbero trovare una soluzione. Mentre nessuno si occupa dei problemi della famiglia - che gli sembra difficile negare interessino una assai più ampia parte della popolazione italiana - e mentre il Parlamento è chiamato a confrontarsi con temi di imponente portata, quali la riforma costituzionale e la riforma della scuola, gli riesce davvero incomprensibile come l'istituzione delle unioni civili possa essere considerata un'urgenza. Si vedrà, a questo riguardo, se ci sarà una calendarizzazione in Assemblea dei disegni di legge in esame.

Nel merito l'oratore ritiene evidente la pretestuosità di alcune delle questioni, all'esigenza di intervenire sulle quali risponderebbe il testo in discussione.

Non gli risulta che ci siano violazioni gravi dei diritti degli omosessuali e, se tali violazioni vi fossero, l'attenzione che questi temi ricevono farebbe sì che le stesse verrebbero poste in adeguata evidenza. Di converso non vede come non si possa essere seriamente preoccupati per il rischio di una utilizzazione strumentale del nuovo istituto, sia per ottenere una pensione di reversibilità, sia per ottenere la cittadinanza italiana, sia per ottenere altri benefici in concreto fruibili mediante l'accesso alle unioni civili.

Anche sul tema delle adozioni la pretestuosità gli appare evidente, in quanto, come è noto, il numero delle richieste di adozione è superiore al numero dei bambini adottabili, per cui su questo versante il nuovo istituto non viene a corrispondere ad alcuna esigenza di colmare una carenza di possibilità di accoglimento dei minori. Sotto un diverso profilo rimane stupefatto di fronte al silenzio del mondo dell'associazionismo femminile che, a fronte di una storia di battaglie sul tema dei diritti e della tutela della donna, ora tace di fronte ai fenomeni sconvolgenti e preoccupanti che si registrano sul tema della cosiddetta "maternità surrogata", nella quale si assiste alla mercificazione e allo sfruttamento del corpo di donne disperate.

Gli sembra, in conclusione, che le obiezioni sollevate al testo in esame pongano questioni profonde e meritino una riflessione particolarmente attenta da parte del Parlamento.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

La seduta termina alle ore 18,05.

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 16 GIUGNO 2015
214ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
PALMA

La seduta inizia alle ore 10,50.

IN SEDE REFERENTE

(14) MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili
(197) Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza
(239) GIOVANARDI ed altri. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà
(314) BARANI e Alessandra MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi
(909) Alessia PETRAGLIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto
(1211) MARCUCCI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza
(1231) LUMIA ed altri. - Unione civile tra persone dello stesso sesso
(1316) SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di unioni civili
(1360) Emma FATTORINI ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso
(1745) SACCONI ed altri. - Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto
(1763) ROMANO ed altri. - Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili convivenze
- e petizione n. 665 ad essi attinente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'11 giugno.

Il senatore GIOVANARDI (*AP (NCD-UDC)*) rileva preliminarmente come gli emendamenti da lui presentati siano tutti riconducibili alla comune finalità di contrastare in modo radicale l'impostazione del testo in esame, un testo che è paradossale possa essere considerato come un passo avanti sul piano civile, giuridico e culturale laddove, di fatto, il significato delle nuova legge sarà anche quello di favorire pratiche come quella della maternità surrogata, con cui le coppie omosessuali del ricco Occidente si procurano un figlio sfruttando la disperazione delle donne del Terzo mondo. A fronte di tutto ciò parlare del "diritto" di due uomini ad avere un figlio gli sembra un vero e proprio sconvolgimento di valori morali fondamentali che dovrebbero essere condivisi da laici e da cattolici.

Sotto un distinto, ma convergente profilo va ribadito come il testo in esame risulti palesemente incompatibile con il vigente quadro costituzionale in quanto, risolvendosi in una sostanziale equiparazione delle unioni civili al matrimonio, si pone nettamente in contrasto con il dato normativo rappresentato dal fatto che - come chiarito dalla Corte costituzionale - la previsione dell'articolo 29 della Costituzione non può in nessun caso essere forzata fino al punto di estenderla a ricomprendere un'unione fra due persone che non sia il matrimonio, cioè quell'unione fra un uomo e una donna consacrata da una tradizione religiosa, culturale e giuridica plurisecolare.

Su questo punto, come evidenziato dal senatore Sacconi, la sua parte politica si dichiara fin da ora contraria a qualsiasi possibilità di "mediazione al ribasso", ritenendo inaccettabili anche forme attenuate di registrazione pubblica di unioni fra persone dello stesso sesso, in quanto questo sarebbe comunque il presupposto per arrivare poi - attraverso successivi interventi giurisprudenziali - ad una sostanziale equiparazione con il matrimonio.

Il senatore LO GIUDICE (*PD*) interviene al fine di illustrare, in primo luogo, l'emendamento 8.21 il quale è volto a modificare l'articolo 8 del testo unificato chiarendo un punto del disposto di tale articolo, in particolare laddove lo stesso stabilisce che, ai fini delle disposizioni del titolo II del testo in esame, per conviventi di fatto si intendono le persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione da matrimonio o da unione civile. Per quanto dal contesto complessivo si evinca chiaramente che la previsione fa riferimento a due persone maggiorenni unite da questo tipo di legame, il senatore ritiene che sia comunque opportuno, sul piano interpretativo, esplicitare tale concetto e a tal fine è diretto il citato emendamento 8.21.

Il senatore illustra, quindi, l'emendamento 16.26 il quale è volto a sostituire il comma 1 dell'articolo 16, precisando che i conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti matrimoniali relativi alla loro vita in comune con la stipula di un contratto di convivenza nel quale fissano la comune residenza. L'emendamento è volto a esplicitare quanto peraltro già desumibile dalla formulazione del comma 1 dell'articolo 16, e cioè che la stipula di un contratto di convivenza costituisce una facoltà e non un obbligo dei conviventi di fatto.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

La seduta termina alle ore 11,40.

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 16 GIUGNO 2015
215ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PALMA

Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(14) MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili
(197) Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza
(239) GIOVANARDI ed altri. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà
(314) BARANI e Alessandra MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi
(909) Alessia PETRAGLIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto
(1211) MARCUCCI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza
(1231) LUMIA ed altri. - Unione civile tra persone dello stesso sesso
(1316) SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di unioni civili
(1360) Emma FATTORINI ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso
(1745) SACCONI ed altri. - Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto
(1763) ROMANO ed altri. - Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili convivenze
- e petizione n. 665 ad essi attinente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente PALMA, esaminati gli emendamenti presentati al testo unificato adottato dalla Commissione come testo base nella seduta del 26 marzo 2015, visti gli articoli 97, comma 1 (come specificato in via interpretativa dalla circolare del Presidente del Senato in data 10 gennaio 1997) e comma 2, 100, comma 8, e 103 del Regolamento, ritenuto che non possono essere dichiarati proponibili o ammissibili gli emendamenti che siano estranei all'oggetto della discussione o formulati in termini sconvenienti, contraddittori o comunque impropri (anche ai sensi dell'articolo 12 delle preleggi), o che siano privi di reale portata modificativa o che abbiano effetti privi di qualsiasi ragionevole collocazione nel contesto ordinamentale o che facciano riferimento ad istituti inesistenti o che tendano a modifiche non suscettibili di applicazione, così come formulate, o che richiamino in modo improprio atti non costituenti fonti del diritto ai fini della definizione del contenuto del testo legislativo in esame, dichiara improponibili o inammissibili gli emendamenti che sono pubblicati nell'Allegato 1.

Gli emendamenti - pubblicati nell'Allegato 2 - sono invece dichiarati proponibili a condizione che le seguenti parole, cumulativamente o alternativamente utilizzate, "omosessuali", "omosessuali maschili", "omosessuali femminili", "transessuali", "*transgender*", "*queer*" e "lesbiche" vengano riformulate dai rispettivi proponenti nelle parole "dello stesso sesso".

I senatori GIOVANARDI (*AP (NCD-UDC)*) e BARANI (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF)*), il quale ha fatto propri gli emendamenti presentati dal senatore Mario Mauro, dichiarano di accogliere la riformulazione proposta dalla Presidenza.

Il presidente PALMA comunica quindi che i seguenti emendamenti - pubblicati nell'Allegato 3 - sono invece dichiarati proponibili a condizione che siano riformulati come di seguito specificato.

Gli emendamenti 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.35, 1.38 e 1,39 sono proponibili a condizione che siano riformulati sopprimendo le parole "privo di valore giuridico" ovvero le parole "priva di effetti giuridici" ovvero formulazioni equivalenti, nonché sopprimendo, ove ricorra, l'espressione "in riferimento all'articolo 29 della Costituzione" o altre equivalenti.

L'emendamento 1.1092 è proponibile a condizione che il nuovo testo proposto per il comma 2 dell'articolo 1 sia riformulato nel seguente modo: "le prerogative della famiglia e del matrimonio restano riservate a tali istituti".

L'emendamento 1.1128 è proponibile a condizione che dal testo sia soppressa la parola "civili".

L'emendamento 1.1152 è proponibile a condizione che siano soppresse le parole ivi contenute "hanno il solo scopo di gestire in modo condiviso un'abitazione e".

L'emendamento 1.1432 è proponibile a condizione che sia soppressa la parola "civile".

L'emendamento 1.1486 è proponibile a condizione che, dopo la parola "il", venga inserita la parola "cognome" e che conseguentemente la parola "proprio" ivi contenuta sia posposta a "cognome".

L'emendamento 1.1500 è proponibile a condizione che alle parole "stato vedovile" ivi contenute siano anteposte le parole "durante lo".

L'emendamento 1.1529 è proponibile a condizione che siano soppresse le parole "volto a garantire determinate prerogative a persone che per qualsiasi ragione si trovano a condividere il domicilio in modo continuativo. Esso è".

L'emendamento 3.523 è proponibile a condizione che siano soppresse le parole "è controparte affettiva dell'altra parte e", nonché le parole "ed equiparabile"; l'emendamento 3.526 è proponibile a condizione che siano soppresse le parole "è controparte dell'altra parte e", nonché le parole "ed equiparabile"; l'emendamento 3.535 è proponibile a condizione che siano soppresse le parole "è condividente dell'altra parte e" nonché le parole "ed equiparabile"; l'emendamento 3.538 è proponibile a condizione che siano soppresse le parole "è contraente affettivo dell'altra parte e" nonché le parole "ed equiparabile"; l'emendamento 3.541 è proponibile a condizione che siano soppresse le parole "è contraente dell'altra parte e", nonché le parole "ed equiparabile"; l'emendamento 3.544 è proponibile a condizione che siano soppresse le parole "è negoziante affettivo dell'altra parte e", nonché le parole "ed equiparabile"; l'emendamento 3.547 è proponibile a condizione che siano soppresse le parole "è negoziante dell'altra parte e", nonché le parole "ed equiparabile".

L'emendamento 3.996 è proponibile a condizione che sia riformulato nel seguente modo: "al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole'senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica'"; l'emendamento 7.50 è proponibile a condizione che siano soppresse le parole "a titolo statistico e".

Dopo che il sentore MALAN (*FI-PdL XVII*) ha ritirato gli emendamenti 1.1128 e 1.1432, il senatore stesso e il senatore GIOVANARDI (*AP (NCD-UDC)*) modificano gli emendamenti contenuti nel predetto Allegato 3 riformulandoli nei termini indicati dalla Presidenza.

Tutti i restanti emendamenti - pubblicati nell'Allegato 4 - sono quindi dichiarati proponibili.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

Omissis

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è ulteriormente convocata domani, mercoledì 17 giugno, alle ore 14.

La seduta termina alle ore 15,15.

ALLEGATO 1

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE NN.
N. 14,197, 239, 314, 909, 1211, 1231, 1316, 1360, 1745, 1763
EMENDAMENTI IMPROPONIBILI E INAMMISSIBILI

Art. 1

1.12
MALAN
All'articolo 1, premettere il seguente:
«Art. 01.
(Società economiche volte alla gestione domestica)
Nel presente titolo sono trattate società economiche volte alla gestione domestica, non assimilabili alla famiglia o al matrimonio».
1.20
MALAN
Al comma 1 premettere il seguente:
«01. Nel presente titolo sono trattate società economiche volte alla gestione domestica, non assimilabili alla famiglia o al matrimonio».

1.46
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:,
«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al Sindaco di Roma ed alla presenza di due testimoni».
1.47
MARIO MAURO
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al Sindaco di Roma ed alla presenza di due testimoni».
1.48
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due o più persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al Sindaco di Roma ed alla presenza di due testimoni».

1.49

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di dieci testimoni.».

1.50

MARIO MAURO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di dieci testimoni».

1.51

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due o più persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di dieci testimoni.».

1.52

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due o tre persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni.».

1.53

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due o più persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni.».

1.82

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituto dal seguente:

«Due persone omosessuali (anche transessuali) costituiscono un unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico, ovvero a mezzo posta elettronica (eventualmente certificata) inviata per conoscenza all'Ufficiale di Stato Civile della residenza di entrambi».

1.83

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituto dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile indissolubile quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico, ovvero a mezzo posta elettronica (eventualmente certificata) inviata per conoscenza all'Ufficiale di Stato Civile della residenza di entrambi».

1.84

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituto dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un'unione quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico, ovvero a mezzo posta elettronica (eventualmente certificata) inviata per conoscenza all'Ufficiale di Stato Civile della residenza di entrambi».

1.85

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituto dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione affettiva quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico, ovvero a mezzo posta elettronica (eventualmente certificata) inviata per conoscenza all'Ufficiale di Stato Civile della residenza di entrambi».

1.87

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituto dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Prefetto o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico, ovvero a mezzo posta elettronica (eventualmente certificata) inviata per conoscenza all'Ufficiale di Stato Civile della residenza di entrambi».

1.88

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituto dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Questore o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico, ovvero a mezzo posta elettronica (eventualmente certificata) inviata per conoscenza all'Ufficiale di Stato Civile della residenza di entrambi».

1.89

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituto dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione difronte al Questore o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico, ovvero a mezzo posta elettronica (eventualmente certificata) inviata per conoscenza all'Ufficiale di Stato Civile della residenza di entrambi».

1.229

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituto dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un gruppo omogeneo quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.231

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituto dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte ad un dottore commercialista».

1.232

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituto dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso costituiscono una comunità d'amore quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.234

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituto dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un'unione di sentimenti quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.236

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituto dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile indissolubile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.238

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituto dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione difettiva quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.240

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituto dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Questore».

1.241

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituto dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Questore».

1.244

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituto dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso costituiscono un'amicizia civilmente rilevante quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.248

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituto dal seguente:

«Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per alto ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un gruppo omogeneo quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'Ufficiale in stato civile».

1.250

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituto dal seguente:

«Due persone omosessuali (purché non sposati, ovvero accompagnati, nemmeno. all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un 'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte ad un dottore commercialista».

1.251

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituto dal seguente:

«Due persone ,dello stesso sesso (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono una comunità d'amore quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'Ufficiale di stato civile».

1.253

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituto dal seguente:

«Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione di sentimenti quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.254

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituto dal seguente:

«Due persone omosessuali (anche transessuali) (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.255

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituto dal seguente:

«Due persone omossessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile indissolubile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.256

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituto dal seguente:

«Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o peraltro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione quando, dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.257

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituto dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso (purché non sposati ovvero accompagnata nemmeno all'estero o peraltro ordineremo riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione affettiva quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.258

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituto dal seguente:

«Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un 'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Prefetto».

1.259

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituto dal seguente:

«Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Questore».

1.260

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituto dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un 'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Questore».

1.261

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituto dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso (purché non sposati ovvero accompagnai, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler Fondare tale unione di fronte al Prefetto».

1.262

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituto dal seguente:

«Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Prefetto».

1.263

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituto dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'amicizia civilmente rilevante quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.264

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituto dal seguente:

«Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Prefetto, ovvero a mezzo posta elettronica (eventualmente certificata) inviata per conoscenza all'Ufficiale di Stato Civile della residenza».

1.265

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituto dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.268

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituto dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un gruppo omogeneo quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'Ufficiale di stato civile».

1.270

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituto dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte ad un dottore commercialista».

1.271

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono una comunità d'amore quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.273

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione di sentimenti quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.274

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (anche transessuali) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.275

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile indissolubile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale)fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.276

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale)fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.277

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione affettiva quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale)fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.279

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al Prefetto».

1.280

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al Questore».

1.281

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al Questore».

1.282

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al Prefetto».

1.283

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al Prefetto».

1.284

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone transessuali costituiscono un'unione, comune quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.285

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone transessuali costituiscono un'unione indissolubile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.286

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'amicizia civilmente rilevante quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.287

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituto dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso (anche di derivazione transessuale) costituiscono un'amicizia civilmente fondante quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli

di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'Ufficiale di stato civile».

1.288

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituto dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso (anche di derivazione transessuale) costituiscono un'amicizia civilmente fondante quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione difronte al comandante dei Vigili Urbani».

1.289

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituto dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.292

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituto dal seguente:

«Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnanti, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un gruppo omogeneo quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'Ufficiale di stato civile».

1.294

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituto dal seguente:

«Due persone omosessuali, (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte ad un dottore commercialista».

1.295

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituto dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono una comunità d'amore quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.297

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituto dal seguente:

«Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione di sentimenti quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione difronte all'Ufficiale di stato civile».

1.298

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituto dal seguente:

«Due persone omosessuali (anche transessuali) (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione difronte all'ufficiale di stato civile».

1.299

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituto dal seguente:

«Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile indissolubile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di n:conoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.300

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituto dal seguente:

«Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'Ufficiale di stato civile».

1.301

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituto dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un 'unione affettiva quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'Ufficiale di stato civile».

1.303

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituto dal seguente:

«Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnanti, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento anomale) fondare tale unione di fronte al Prefetto».

1.304

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituto dal seguente:

«Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare mie 'unione di fronte al Questore».

1.305

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituto dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al Questore».

1.306

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituto dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevole di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al Prefetto».

1.307

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituto dal seguente:

«Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnato nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al Prefetto».

1.308

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituto dal seguente:

«Due persone transessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione comune quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione difronte all'ufficiale di stato civile».

1.309

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituto dal seguente:

«Due persone transessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione indissolubile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.310

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituto dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'amicizia civilmente rilevante quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.311

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituto dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso (anche di derivazione transessuale) (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'amicizia civilmente fondante quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale fondare tale unione di fronte all'Ufficiale di stato civile».

1.312

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituto dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso (anche di derivazione transessuale) (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'amicizia civilmente fondante quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento a parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al comandante dei Vigili Urbani».

1.313

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituto dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un Unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.316

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituto dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un gruppo omogeneo quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.318

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituto dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte ad un dottore commercialista o a mezzo reciproca raccomunata con ricevuta di ritorno in plico».

1.319

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono una comunità d'amore quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno il plico».

1.321

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione di sentimenti quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.322

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (anche transessuali) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.323

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile indissolubile quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.324

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.325

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione oggettiva quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.326

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Prefetto o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.327

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Questore o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.328

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione dl fronte al Questore o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.329

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Prefetto o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.330

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Prefetto o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.331

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone transessuali costituiscono un'unione comune quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.332

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone transessuali costituiscono un'unione indissolubile quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.333

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'amicizia civilmente rilevante quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.334

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso (anche di derivazione transessuale) costituiscono un'amicizia civilmente fondante e quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta dintorno in plico».

1.335

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso (anche di derivazione transessuale) costituiscono un'amicizia civilmente fondante quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al comandante dei Vigili Urbani o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.336

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.339

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un gruppo omogeneo quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.341

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte ad un dottore commercialista o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.342

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono una comunità d'amore quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.344

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione di sentimenti quando

dichiarano di voler fondare tale unione di fronte a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.345

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (anche transessuali) (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.346

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile indissolubile quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.347

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.348

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione affettiva quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.349

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Prefetto o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.350

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Questore o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.351

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Questore o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.352

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Prefetto o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.353

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Prefetto o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.354

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'amicizia civilmente rilevante quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.355

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso (anche di derivazione transessuale) (purché non sposati ovvero accompagnanti, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'amicizia civilmente fondante quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.356

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso (anche di derivazione transessuale) (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'amicizia civilmente fondante quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al comandante dei Vigili Urbani o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.357

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso (anche di derivazione transessuale) costituiscono un'amicizia civilmente fondante e quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.358

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.361

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un gruppo omogeneo quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.363

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte ad un dottore commercialista o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.364

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono una comunità d'amore quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.366

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione di sentimenti quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.367

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (anche transessuali) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.368

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile indissolubile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.369

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.370

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione affettiva quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.371

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al Prefetto o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.372

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al Questore o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.373

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al Questore o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.374

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al Prefetto o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.375

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al Prefetto o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.376

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone transessuali costituiscono un'unione comune quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.377

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone transessuali costituiscono un'unione indissolubile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.378

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'amicizia civilmente rilevante quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.379

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione di sentimenti quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.380

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione di sentimenti quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.381

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso (anche di derivazione transessuale) (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'amicizia civilmente fondante e quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.382

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.385

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU), costituiscono un gruppo omogeneo quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.387

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte ad un dottore commercialista o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.388

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono una comunità d'amore quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.390

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione di sentimenti quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.391

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone. omosessuali (anche transessuali) (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.392

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile indissolubile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.393

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.394

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione effettiva quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.396

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due ,persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnanti nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al Prefetto o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.397

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al Questore o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.398

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello, stesso sesso (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al Questore o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.399

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al Prefetto o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.400

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al Prefetto o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.401

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone transessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione comune quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.402

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone transessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione indissolubile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.403

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'amicizia civilmente rilevante quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.404

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso (anche di derivazione transessuale) (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'amicizia civilmente fondante quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.405

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso (anche di derivazione transessuale) (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'amicizia civilmente fondante quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al comandante dei Vigili Urbani o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.406

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione di sentimenti quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.407

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione di sentimenti quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.510

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenti di due testimoni».

1.530

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.531

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.532

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.534

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.579

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile

1.616

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due o più persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno un anno, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.638

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civica mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza

di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermino lo *status* di convivenza continuativi».

1.769

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due o più persone ,dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.775

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso non possono contrarre matrimonio tra loro ai sensi dell'articolo 20 Costituzionale. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro possono costituire un'unione civile, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.777

MALAN

Al comma 1, sopprimere la parola: «Due».

1.778

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono», con le seguenti: «Una persona costituisce».

1.779

MARIO MAURO

Al comma 1, sostituire le parole: «due persone dello stesso sesso», con le seguenti: «due o più persone dello stesso sesso o di sesso diverso, previa verifica e certificazione dell'identità di genere di ciascuno».

1.780

MARIO MAURO

Al comma 1, sostituire le parole: «due persone dello stesso sesso», con le seguenti: «due o più persone dello stesso sesso o di sesso diverso».

1.781

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso», sono sostituite dalle seguenti: «due o più persone dello stesso sesso».

1.783

MALAN

Al comma 1, sostituire la parola: «due», con le seguenti: «coloro che sono coinvolti nella gestione domiciliare cui l'unione è volta e tre».

1.784

GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 1, sostituire la parola: «Due», con la seguente: «Le».

1.785

MALAN

Al comma 1, dopo la parola: «due», inserire le seguenti: «o più rappresentanti diplomatici del paese di provenienza estero che ha richiesto il riconoscimento dell'unione che ne siano».

1.786

MALAN

Al comma 1, dopo la parola: «Due», inserire le seguenti: «gruppi di».

1.787

MARIO MAURO

Al comma 1, sostituire le parole: «persone dello stesso sesso», con le seguenti: «due o più persone dello stesso sesso o di sesso diverso».

1.788

MALAN

Al comma 1, sostituire la parola: «persone», con la seguente: «comunità».

1.791

FASANO

Al comma 1, sopprimere le parole: «dello stesso sesso» e sostituire le parole: «un'unione civile», con le seguenti: «un'unione solidale».

1.801

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole: «dello stesso sesso», con le seguenti: «che abbiano l'esigenza pratica di condividere un'abitazione a prescindere da qualsivoglia legame».

1.804

MALAN

Al comma 1, sostituire la parola: «stesso» con le seguenti: «strumento militare indipendentemente dal».

1.805

MALAN

Al comma 1, dopo la parola: «stesso» inserire le seguenti: «comune a prescindere dal».

1.806

MALAN

Al comma 1, sostituire la parola: «sesso» con le seguenti: «domicilio».

1.808

MARIO MAURO

Al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso» aggiungere le seguenti: «unite da vincolo amicale».

1.810

MARIO MAURO

Al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso» aggiungere le seguenti: «unite dal medesimo centro di interessi di cura ed assistenza reciproca».

1.811

MARIO MAURO

Al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso» aggiungere le seguenti: «unite dal medesimo centro di interessi solidaristici».

1.812

MARIO MAURO

Al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso» aggiungere le seguenti: «unite dal riconoscimento reciproco del diritto di mutuo soccorso».

1.813

MARIO MAURO

Al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso» aggiungere le seguenti: «unite da reciproco riconoscimento di parità e dignità umana».

1.814

MARIO MAURO

Al comma 1 dopo le parole: «due persone dello stesso sesso» aggiungere la seguente: «biologico».

1.818

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole: «costituiscono un'unione» con le seguenti: «dichiarano la propria residenza».

1.820

MARIO MAURO

Al comma 1, sostituire le parole: «unione civile», con le seguenti: «di costituire un'associazione i cui componenti siano vincolati dal reciproco rispetto e dal mutuo soccorso».

1.822

MARIO MAURO

Al comma 1, sostituire le parole: «un'unione civile», con le seguenti: «un aggregato civile al fine di regolamentare i propri rapporti solidaristici».

1.825

MARIO MAURO

Al comma 1, sostituire le parole: «un'unione civile», con le seguenti: «una comunione di civile e reciproco rispetto al fine di regolamentare i propri rapporti solidaristici».

1.827

MARIO MAURO

Al comma 1, sostituire le parole: «un'unione civile», con le seguenti: «una associazione senza scopo di lucro reciproco».

1.828

MARIO MAURO

Al comma 1 sostituire le parole: «un'unione civile», con le seguenti: «un'associazione con finalità di assistenza reciproca».

1.829

MARIO MAURO

Al comma 1, sostituire le parole: «un'unione civile», con le seguenti: «un'associazione con scopi mutualistici».

1.830

MALAN

Sostituire le parole: «un'unione civile», con le seguenti: «un'unione renziana».

1.831

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole: «un'unione», con le seguenti: «una società economica per la gestione di abitazione».

1.832

MALAN

Al comma 1, sostituire la parola: «civile», con le seguenti: «economica di gestione domestica».

1.833

MALAN

Al comma 1, dopo la parola: «civile», inserire le seguenti: «di gestione domestica».

1.834

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed».

1.837

MALAN

Al comma 1, sostituire la parola: «mediante» con le seguenti: «senza».

1.839

MALAN

Al comma 1, dopo la parola: «mediante» inserire le seguenti: «messaggio di posta elettronica, fax o sms, sostitutivi di».

1.840

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla».

1.841

MALAN

Al comma 1, sostituire la parola: «dichiarazione» con le seguenti: «esibizione della documentazione di costituzione di società».

1.842

MALAN

Al comma 1, dopo la parola: «dichiarazione» inserire le seguenti: «avvenuta costituzione di società economica».

1.844

MALAN

Al comma,1, sopprimere le parole: «di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza».

1.845

MALAN

Al comma 1, dopo le parole: «mediante dichiarazione», sostituire la parola: «di» con le seguenti. «autenticata di avvenuta costituzione di società economica».

1.846

MALAN

Al comma 1, dopo le parole: «dichiarazione di» inserire le seguenti: «gestione comune di un domicilio».

1.847

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di».

1.848

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole: «all'ufficiale di» con le seguenti: «a un funzionario dell'agenzia delle entrate di qualunque».

1.849

MALAN

Al comma 1, sostituire la parola: «ufficiale» con le seguenti: «impiegato che non sia».

1.850

MALAN

Al comma 1, dopo la parola: «ufficiale» inserire la seguente: «non»

1.851

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «di stato».

1.852

MALAN

Al comma 1, sostituire la parola: «stato civile» con le seguenti: «guardia di finanza».

1.853

MALAN

Al comma 1, dopo la parola: «stato» inserire le seguenti: «improntato alla supremazia della legge e che sia».

1.854

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole da: «civile» al termine del comma.

1.855

MALAN

Al comma l, sostituire la parola: «civile» con la seguente: «estero».

1.856

MALAN

Al comma 1, dopo la parola: «civile» inserire le seguenti: «di paese estero che abbia stipulato apposito trattato con cui per reciprocità accetta qualsiasi tipo di variazione di stato civile avvenuto in Italia, incluso i riconoscimenti di nullità di matrimoni concordatari da parte di tribunali ecclesiastici».

1.861

MALAN

Al comma 1, sostituire la parola: «ed» con le seguenti: «, al notaio davanti al quale hanno precedentemente stabilito le condizioni della loro comune gestione domestica».

1.862

MALAN

Al comma 1, dopo la parola: «ed» inserire le seguenti: «un notaio che abbia precedentemente steso il contratto con le condizioni della loro comune gestione domestica».

1.864

MALAN

Al comma 1, sostituire la parola: «alla» con le seguenti: «un funzionario del paese estero interessato».

1.865

MALAN

Al comma 1, dopo la parola: «alla» inserire le seguenti: «alla sola ragione di gestire un'abitazione, ciò dichiarando».

1.866

MALAN

Al comma 1, sostituire la parola: «presenza» con le seguenti: «condizione di volere unicamente attestare una comune gestione domiciliare con l'ausilio».

1.867

MALAN

Al comma 1, dopo la parola: «presenza» inserire le seguenti: «di persone attestanti che essi intendono unicamente dare un quadro alla comune gestione domiciliare senza alcuna prerogativa di carattere matrimoniale o familiare e senza oneri per lo Stato, il cui numero deve essere almeno».

1.873

MARINELLO, GIOVANARDI

All'articolo 1 del Titolo I dopo il comma 1: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni», aggiungere il seguente di periodo: «l'unione civile fra persone dello stesso sesso è cosa diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 cost. e non ha valore giuridico».

1.874

MARINELLO, GIOVANARDI

All'articolo 1 del Titolo I dopo il comma 1 «Due persone dello, stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni» aggiungere il seguente periodo: «l'unione civile fra persone dello stesso sesso è cosa diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 costo e non ha effetti giuridici».

1.888

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso ogni Tribunale della Repubblica è istituito il registro delle associazioni affettive tra due o più persone anche stranieri o apolidi».

1.891

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Presso gli uffici dello stato civile di ogni comune italiano è istituito il registro delle unioni civili in cui possono essere inseriti a richiesta e previo accertamento della sussistenza delle condizioni di legge e in assenza dei motivi ostativi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* due persone o più persone anche dello stesso sesso, maggiorenni e capaci di intendere e di volere, unite da reciproco vincolo di amore o comunque di tipo solidaristico o di assistenza».

1.892

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Presso gli uffici dello stato civile di ogni comune italiano è istituito il registro delle unioni civili in cui possono essere inseriti a richiesta e previo accertamento della sussistenza delle condizioni di legge e in assenza dei motivi ostativi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* due persone o più persone anche dello stesso sesso, maggiorenni e capaci di intendere e di volere, unite da reciproco vincolo di amore».

1.893

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Presso gli uffici dello stato civile di ogni comune italiano è istituito il registro delle unioni civili in cui possono essere inseriti a richiesta e previo accertamento della sussistenza delle condizioni di legge e in assenza dei motivi ostativi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* due persone o più persone anche dello stesso sesso, maggiorenni e capaci di intendere e di volere, unite da reciproco vincolo affettivo anche *more uxorio* e non solo».

1.894

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Presso gli uffici dello stato civile di ogni comune italiano è istituito il registro delle unioni civili in cui possono essere inseriti a richiesta e previo accertamento della sussistenza delle condizioni di legge e in assenza dei motivi ostativi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* due persone o più persone anche dello stesso sesso, maggiorenni e capaci di intendere e di volere, unite da reciproco vincolo di amore».

1.895

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Presso gli uffici dello stato civile di ogni comune italiano è istituito il registro delle unioni civili in cui possono essere inseriti a richiesta e previo accertamento della sussistenza delle condizioni di legge e in assenza dei motivi ostativi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* due persone o più persone anche dello stesso sesso, maggiorenni e capaci di intendere e di volere, unite da reciproco vincolo affettivo anche *more uxorio* e non solo».

1.896

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Presso gli uffici dello stato civile di ogni comune italiano è istituito il registro delle unioni civili in cui possono essere inseriti a richiesta e previo accertamento della sussistenza delle condizioni di legge e in assenza dei motivi ostativi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* due persone o più persone anche dello stesso sesso, maggiorenni e capaci di intendere e di volere, unite da reciproco vincolo affettivo anche *more uxorio*».

1.897

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Presso ogni registro di cui all'articolo 449 del codice civile è istituita una apposita sezione denominata ''sezione relativa alle associazioni affettive tra persone dello stesso sesso o di sesso diverso non riconosciute ai sensi dell'articolo 29 della Costituzione''».

1.898

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Presso ogni registro di cui all'articolo 449 del codice civile è istituita una apposita sezione denominata ''sezione relativa alle associazioni affettive tra persone dello stesso sesso o di sesso diverso non riconosciute dall'articolo 29 della Costituzione''».

1.899

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Presso ogni registro di cui all'articolo 449 del codice civile è istituita una apposita sezione denominata ''sezione relativa alle associazioni affettive differenti dalla società naturale di cui all'articolo 29 della Costituzione''».

1.900

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Presso ogni registro di cui all'articolo 449 del codice civile è istituita una apposita sezione denominata ''sezione relativa ai sodalizi affettivi tra persone dello stesso sesso o di sesso diverso non aventi struttura familiare''».

1.915

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.916

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.917

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.918

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.919

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.920

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.921

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer* e/o ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.922

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer* e/o ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un 'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.923

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer* e/o ovvero lesbiche salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alta presenza di due testimoni».

1.924

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer* e/o ovvero lesbiche salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.925

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer* e/o ovvero lesbiche salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.926

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer* e/o ovvero lesbiche salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.927

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer* e/o ovvero lesbiche salvo il caso in cui una, e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.928

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer* e/o ovvero lesbiche salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.929

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/ ovvero *queer* e/o ovvero lesbiche salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.930

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer* e/o ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.931

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.932

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.933

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.934

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.935

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.936

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.937

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.938

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.939

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.940

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.941

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.942

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.943

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsablle del registro».

1.944

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.945

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso gli uffici dello stato civile di ogni comune italiano è istituito il registro delle unioni civili tra persone omosessuali e/ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/o *queer* e/o lesbiche».

1.946

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.947

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.948

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.949

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.950

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer*, anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso, costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.951

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.952

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.953

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.954

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.955

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.956

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso

costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.957

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.958

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.959

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.960

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.961

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza dì due testimoni».

1.962

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.963

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.964

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.965

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.966

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.967

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.968

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.969

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.970

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.971

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.972

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.973

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.974

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.975

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Presso gli uffici dello stato civile di ogni comune italiano è istituito il registro delle unioni civili tra persone omosessuali e/ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/o *queer*».

1.976

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.977

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.978

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.979

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.980

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso, costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.981

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.981/bis

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.982

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.983

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.984

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.985

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.986

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.987

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.988

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.989

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.990

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.991

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.992

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.993

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.994

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.995

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.996

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.997

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.998

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.999

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1000

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali, ovvero transessuali, ovvero *transgender* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1001

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali cl o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1002

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1003

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1004

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1005

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso gli uffici dello stato civile di ogni comune italiano è istituito il registro delle unioni civili tra persone omosessuali e/o ovvero transessuali e /o ovvero *transgender*».

1.1006

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso e/o ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1007

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso e/o ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due».

1.1008

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso e/o ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intraprese le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1009

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso e/o ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per ti cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte ai responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1010

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso e/ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1011

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso e/ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1012

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso e/ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1013

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso e/ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1014

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1015

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1016

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali, anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso, costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1017

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1018

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1019

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali, anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1020

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1021

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1022

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1023

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1024

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1025

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1026

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1027

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1028

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1029

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1030

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1031

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1032

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali, ovvero transessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1033

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1034

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1035

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile».

1.1036

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1037

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1038

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali salvo il caso In cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di Una delle due».

1.1039

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1040

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1041

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1042

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1043

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso gli uffici dello stato civile di ogni comune italiano è istituito il registro delle unioni civili tra persone omosessuali e/ovvero transessuali».

1.1044

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1045

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione difronte al responsabile del registro del comune e di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1046

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1047

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1048

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1049

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1050

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1051

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1052

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1053

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro dei comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1054

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1055

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1056

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1057

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1058

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1059

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1060

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1061

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile. del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1062

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1063

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1064

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali salva il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1065

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1066

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1067

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1068

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di tesidenza di una delle due».

1.1069

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1070

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1071

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1072

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1073

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso gli uffici dello stato civile di ogni comune italiano è istituito il registro delle unioni civili tra persone omosessuali».

1.1074

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1075

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1076

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1077

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1078

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1079

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1080

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1081

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1082

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1083

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1084

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1085

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1086

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1087

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un 'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1088

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1089

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per ti cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1093

MALAN

Al comma 2, sopprimere le parole: «Presso gli uffici dello stato civile di ogni comune italiano».

1.1094
MALAN
Al comma 2, sostituire la parola: «Presso» con le seguenti: «Secondo principi e criteri del tutto distinti dal matrimonio, con».
1.1095
MALAN
Al comma 2, dopo la parola: «Presso» inserire la seguente: «non».
1.1097
MALAN
Al comma 2, dopo la parola: «gli» inserire le seguenti: «organismi sindacali che ne abbiano fatto richiesta degli».
1.1098
MALAN
Al comma 2, sostituire la parola: «uffici di stato civile» con le seguenti: «uffici territoriali dell'Agenzia delle entrate competente».
1.1099
MALAN
Al comma 2, sostituire le parole: «uffici dello stato civile» con le seguenti: «enti pro-loco che si rendano disponibili con apposita istanza in carta bollata».
1.1101
MALAN
Al comma 2, sostituire le parole: «dello stato» con le seguenti: «della protezione».
1.1102
MALAN
Al comma 2, sopprimere la parola: «civile».
1.1104
GIOVANARDI
Al comma 2, sostituire le parole:« lidi ogni comune italiano» con le seguenti: «dei comuni italiani che sceglieranno di aderire».
1.1105
MALAN
Al comma 2, sostituire la parola: «di» con le seguenti: «, i cui impiegati si rendano disponibili su base volontaria,».
1.1108
MALAN
Al comma 2, sopprimere la parola: «italiano».
1.1109
MALAN
Al comma 2, sostituire la parola: «italiano»; con la seguente: «libico».
1.1110
MALAN
Al comma 2, dopo la parola: «italiano» inserire le seguenti: «che, con delibera della Giunta si renda disponibile a scopo di rilevamento statistico».
1.1111
MALAN
Al comma 2, sostituire le parole: «è istituito il registro delle unioni civili tra persone dello stesso» con le seguenti: «si fa».
1.1112
MALAN
Al comma 2, sostituire la parola: «è» con le seguenti: «non viene».
1.1113
MALAN
Al comma 2, dopo la parola: «è» inserire le seguenti: «, con delibera del Consiglio comunale a scopo di rilevamento statistico,».
1.1114

MALAN
Al comma 2, sostituire la parola: «istituito» con la seguente: «vietato».
1.1115
MALAN
Al comma 2, dopo la parola: «istituito» inserire le seguenti: «, a finalità statistiche,».
1.1117
MALAN
Al comma 2, sostituire la parola: «il» con le seguenti: «per un periodo sperimentale di trenta giorni un».
1.1118
MALAN
Al comma 2, dopo la parola: «il» inserire la seguente: «piccolo».
1.1120
MALAN
Al comma 2, dopo la parola: «registro» inserire la seguente: «delle onlus a favore».
1.1121
MALAN
Al comma 2, sostituire le parole: «delle unioni civili tra persone dello stesso» con la seguente: «dei lavoratori e delle lavoratrici del».
1.1122
MALAN
Al comma 2, sostituire le parole: «delle unioni civili tra persone dello stesso» con la seguente: «del».
1.1123
MALAN
Al comma 2, sostituire la parola: «delle» con le seguenti: «per un periodo sperimentale di trenta giorni un».
1.1124
MALAN
Al comma 2, dopo la parola: «delle» inserire la seguente: «associazioni a favore».
1.1126
MALAN
Al comma 2, sostituire le parole: «unioni civili tra» con le seguenti: «società in accomandita semplice formate da».
1.1127
MALAN
Al comma 2, dopo la parola: «unioni» inserire le seguenti: «per la gestione di abitazioni».
1.1129
MALAN
Al comma 2, sostituire la parola: «civili» con le seguenti: «per la gestione domestica».
1.1130
MALAN
Al comma 2, dopo la parola: «civili» inserire le seguenti:«per la gestione domestica».
1.1136
MALAN
Al comma 2, sostituire la parola: «tra» con le seguenti:«volte alla gestione comune di abitazioni per».
1.1137
MALAN
Al comma 2, dopo la parola: «tra» inserire le seguenti:«gruppi di».
1.1138
MALAN
Al comma 2, sostituire la parola: «persone» con le seguenti:«associazioni di volontariato i cui iscritti sono».
1.1144

MALAN

Al comma 2, dopo la parola: «dello» inserire le seguenti: «status diverso da quello dello».

1.1145

MALAN

Al comma 2, sostituire le parole: «stesso sesso» con le seguenti: «stradario cittadino ai fini del rispetto delle pari opportunità nell'assegnazione dei toponimi».

1.1146

MALAN

Al comma 2, dopo la parola: «stesso» inserire le seguenti: «cognome, con elenchi separati a seconda del».

1.1148

MALAN

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che intendono condividere un'abitazione indipendentemente da qualsivoglia legame affettivo o sessuale».

1.1151

MALAN

Al comma 2, aggiungere il seguente periodo: «Tali unioni hanno il solo scopo di gestire in modo condiviso un'abitazione indipendentemente da qualsivoglia legame affettivo o sessuale».

1.1157

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Sono cause impeditive per la costituzione della unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer* e/o lesbiche».

1.1158

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Sono cause impeditive per la costituzione della unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer*».

1.1159

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Sono cause impeditive per la costituzione della unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender*».

1.1160

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Sono cause impeditive per la costituzione della unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali».

1.1161

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Sono cause impeditive per la costituzione della unione civile fra persone omosessuali».

1.1164

MARIO MAURO

Al comma 3 sostituire le parole: «dell'unione civile» con le seguenti: «dell'unione solidaristica di cui ai commi precedenti».

1.1165

MALAN

Al comma 3, sostituire le parole: «unione civile tra» con le seguenti: «società in accomandita semplice formata da».

1.1166

MALAN

Al comma 3, dopo la parola: «unione» inserire le seguenti: «per la gestione di un'abitazione».

1.1167
MALAN
Al comma 3, sostituire la parola: «civile» con le seguenti: «per la gestione domestica».

1.1172
MALAN
Al comma 3, sostituire la parola: «tra» con le seguenti: «volta alla gestione comune di abitazione per».
1.1173
MALAN
Al comma 3, dopo la parola: «tra» inserire le seguenti: «gruppi di».
1.1174
MALAN
Al comma 3, sostituire la parola: «persone» con le seguenti: «associazioni di volontariato i cui iscritti sono».

1.1178
MALAN
Al comma 3, dopo la parola: «dello» inserire le seguenti: «status diverso da quello dello».

1.1179
MALAN
Al comma 3, sostituire le parole: «stesso sesso» con le seguenti: «stradario cittadino ai fini del rispetto delle pari opportunità nell'assegnazione dei toponimi».
1.1180
MALAN
Al comma 3, dopo la parola: «stesso» inserire le seguenti: «cognome, con elenchi separati a seconda del».

1.1182
MALAN
Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che intendono condividere un'abitazione indipendentemente da qualsivoglia legame affettivo o sessuale».
1.1186
GIOVANARDI
Al comma 3, sostituire la lettera a), con la seguente:
«*a)* la sussistenza di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone omosessuali, e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer* e/o lesbiche».
1.1187
GIOVANARDI
Al comma 3, sostituire la lettera a), con la seguente:
«*a)* la sussistenza di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer*».
1.1188
GIOVANARDI
Al comma 3, sostituire la lettera a), con la seguente:
«*a)* la sussistenza di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender*».
1.1189
GIOVANARDI
Al comma 3, sostituire la lettera a), con la seguente:
«*a)* La sussistenza di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali».
1.1190

GIOVANARDI

Al comma 3, sostituire la lettera a), con la seguente:

«*a)* la sussistenza di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone omosessuali».

1.1193

MALAN

Al comma 3, sostituire la lettera a), con la seguente:

«*a)* avere una seconda casa;».

1.1215

MALAN

Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:

«*b)* essere morosi nelle spese condominiali».

1.1233

MALAN

Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:

«*c)* essere morosi nel pagamento dell'Imu;».

1.1260

MALAN

Al comma 3, sostituire la lettera d) con la seguente:

«*d)* essere morosi nel pagamento delle utenze domestiche;».

1.1275

GIOVANARDI

Al comma 3, la lettera e), è sostituta dalla seguente:

«*e)* la condanna di cui all'articolo 88 del codice civile, se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sottoposizione a misura cautelare per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile, la procedura per la costituzione dell'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer* e/o lesbiche».

1.1276

GIOVANARDI

Al comma 3, la lettera e), è sostituta dalla seguente:

«*e)* la condanna di cui all'articolo 88 del codice civile; se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sottoposizione a misura cautelare per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile, la procedura per la costituzione dell'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer*».

1.1277

GIOVANARDI

Al comma 3, la lettera e), è sostituta dalla seguente:

«*e)* la condanna di cui all'articolo 88 del codice civile; se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sottoposizione a misura cautelare per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile, la procedura per la costituzione dell'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender*».

1.1278

GIOVANARDI

Al comma 3, la lettera e), è sostituta dalla seguente:

«*e)* la condanna di cui all'articolo 88 del codice civile; se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sottoposizione a misura cautelare per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile, la procedura per la costituzione unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali».

1.1279

GIOVANARDI

Al comma 3, la lettera e), è sostituta dalla seguente:

«*e)* a condanna di cui all'articolo 88 del codice civile, se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sottoposizione a misura cautelare per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile, la procedura per la costituzione dell'unione civile tra persone omosessuali».

1.1281

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3 lettera e), le parole: «se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sottoposizione a misura cautelare per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile, la procedura per la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento» sono sostituite dalle seguenti: «il divieto rimane valido anche in caso di proscioglimento, e l'Unione civile non può avere lungo nemmeno su autorizzazione del Tribunale».

1.1282

GIOVANARDI

Al comma 3 lettera e), le parole: «se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sottoposizione a misura cautelare per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile, la procedura per la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento» sono sostituite dalle seguenti: «il divieto rimane valido anche in caso di proscioglimento, e l'unione civile non può avere luogo nemmeno su autorizzazione del Tribunale».

1.1310

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3, viene aggiunta la seguente lettera:

«*f)* La mancanza dell'accertamento di cui al comma 1, o il rigetto irrevocabile in ordine a tale accertamento».

1.1312

MARIO MAURO

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer* e/o lesbiche. All'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer* e/o lesbiche si applicano gli articoli 65 e 68 nonché le disposizioni della Sezione VI del Capo III del Titolo VI del Libro I del codice civile».

1.1313

GIOVANARDI

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer* e/o lesbiche. All'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *trangender* e/o *queer* e/o lesbiche si applicano gli articoli 65 e 68 nonché le disposizioni della Sezione VI del Capo III del Titolo VI del Libro I del codice civile».

1.1314

MARIO MAURO

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer*. All'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer* si applicano gli articoli 65 e 68 nonché le disposizioni della Sezione VI del Capo III del Titolo VI del Libro I del codice civile».

1.1315

GIOVANARDI

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer*. All'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *trangender* e/o queer si applicano gli articoli 65 e 68 nonché le disposizioni della Sezione VI del Capo III del Titolo VI del Libro I del codice civile».

1.1316

MARIO MAURO

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender*. All'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* si applicano gli articoli 65 e 68 nonché le disposizioni della Sezione VI del Capo III del Titolo VI del Libro I del codice civile».

1.1317
GIOVANARDI
Sostituire il comma 4, con il seguente:
«4. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender*. All'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* si applicano gli articoli 65 e 68 nonché le disposizioni della Sezione VI del Capo III del Titolo VI del Libro I del codice civile».

1.1318
MARIO MAURO
Sostituire il comma 4, con il seguente:
«4. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali. All'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali si applicano gli articoli 65 e 68 nonché le disposizioni della Sezione VI del Capo III del Titolo VI del Libro I del codice civile».
1.1319
GIOVANARDI
Sostituire il comma 4, con il seguente:
«4. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali. All'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali si applicano gli articoli 65 e 68 nonché le disposizioni della Sezione VI del Capo III del Titolo VI del Libro I del codice civile».
1.1320
GIOVANARDI
Sostituire il comma 4, con il seguente:
«4. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone omosessuali. All'unione civile tra persone omosessuali si applicano gli articoli 65 e 68 nonché le disposizioni della Sezione VI del Capo III del Titolo VI del Libro I del codice civile».

1.1330
MALAN
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «unione civile tra» con le seguenti: «società in accomandita semplice formata da».
1.1331
MALAN
Al comma primo periodo, dopo la parola: «unione» inserire le seguenti: «per la gestione di un'abitazione».
1.1332
MALAN
Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «civile» con le seguenti: «per la gestione domestica».
1.1333
MALAN
Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «civile» inserire le seguenti: «per la gestione domestica».

1.1341
MALAN
Al comma 4) primo periodo, sostituire la parola: «tra» con le seguenti: «volte alla gestione comune di un'abitazione per».

1.1343
MALAN
Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: «tra» inserire le seguenti: «gruppi di».

1.1344
MALAN
Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «persone» con le seguenti: «associazioni di volontariato i cui iscritti sono».
1.1349
MALAN
Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: «dello» inserire le seguenti: «status diverso da quello dello».

1.1350
MALAN
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «stesso sesso» con le seguenti: «stradario cittadino ai fini del rispetto delle pari opportunità nell'assegnazione dei toponimi».
1.1351
MALAN
Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: «stesso» inserire le seguenti: «cognome, con elenchi separati a seconda del».
1.1353
MALAN
Al comma 4, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «che intendono condividere un'abitazione indipendentemente da qualsivoglia legame affettivo o sessuale».
1.1354
MARIO MAURO
Al comma 4, dopo le parole: «dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» aggiungere le seguenti: «la specificazione della natura del sodalizio, se meramente solidaristico o anche more uxorio».
1.1367
MARIO MAURO
Al comma 4 sostituire le parole: «All'unione civile tra persone dello stesso sesso» con le seguenti: «all'unione solidaristica tra persone di sesso diverso o dello stesso sesso».
1.1368
MALAN
Al comma 4 secondo periodo, sostituire le parole: «unione civile tra» con le seguenti: «società in accomandita semplice formata da».
1.1369
MALAN
Al comma 4, secondo periodo, dopo la parola «unione» inserire le seguenti: «per la gestione di un'abitazione».
1.1370
MALAN
Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: «civile» con le seguenti: «per la gestione domestica».
1.1371
MALAN
Al comma 4, secondo periodo, dopo la parola: «civile» inserire le seguenti: «per la gestione domestica».
1.1372
MALAN
Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: «tra» con le seguenti: «volte alla gestione comune di un'abitazione per».
1.1373
MALAN
Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: «tra» con le seguenti: «volta alla gestione comune di abitazione per».
1.1374
MALAN

Al comma 4, secondo periodo, dopo la parola: «tra» inserire le seguenti: «gruppi di».

1.1375

MALAN

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: «persone» con le seguenti: «associazioni di volontariato i cui iscritti sono».

1.1379

MALAN

Al comma 4, secondo periodo, dopo la parola: «dello» inserire le seguenti: «status diverso da quello dello».

1.1380

MALAN

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «stesso sesso» con le seguenti: «stradario cittadino ai fini del rispetto delle pari opportunità nell'assegnazione dei toponimi».

1.1381

MALAN

Al comma 4, secondo periodo, dopo la parola: «stesso» inserire le seguenti: «cognome, con elenchi separati a seconda del».

1.1386

MALAN

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: «65» con la parola: «2251».

1.1387

MALAN

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: «68» con la parola: «2252».

1.1390

MALAN

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «Titolo VI» con le seguenti: «Titolo II».

1.1391

MALAN

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «Libro I» con le seguenti: «Libro VI».

1.1392

MALAN

Al comma 4, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «che intendono condividere un'abitazione indipendentemente da qualsivoglia legame affettivo o sessuale».

1.1404

GIOVANARDI

Il comma 5, è sostituto dal seguente: «L'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o transgender e/o queer e/o lesbiche è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicandone del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni».

1.1405

MARIO MAURO

Il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. L'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o transgender e/o *queer* e/o lesbiche è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni».

1.1406

GIOVANARDI

Il comma 5, è sostituto dal seguente:

«5. L'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer* è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni».

1.1407

MARIO MAURO

Il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. L'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer* è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni».

1.1408

GIOVANARDI

Il comma 5, è sostituto dal seguente:

«5. L'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni».

1.1409

MARIO MAURO

Il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. L'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni».

1.1410

GIOVANARDI

Il comma 5, è sostituto dal seguente:

«5. L'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni».

1.1411

MARIO MAURO

Il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. L'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni».

1.1412

GIOVANARDI

Il comma 5, è sostituto dal seguente:

«5. L'unione civile tra persone omosessuali è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni».

1.1428

MARINELLO, GIOVANARDI

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. L'unione civile tra persone dello stesso sesso è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione» è sostituita da «L'unione civile di natura affettiva e tra due o più persone dello stesso sesso è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione».

1.1430

MALAN

Al comma 5, sostituire le parole: «unione civile tra» con le seguenti: «società in accomandita semplice formate da».

1.1431

MALAN

Al comma 5, dopo la parola: «unione» inserire te seguenti: «per la gestione di abitazioni».

1.1433

MALAN

Al comma 5, sostituire la parola: «civile» con le seguenti: «per la gestione domestica».

1.1434
MALAN
Al comma 5, dopo la parola: «civile» inserire le seguenti: «per la gestione domestica».
1.1439
MALAN
Al comma 5, sostituire la parola: «tra» con le seguenti: «volte alla gestione comune di abitazioni per».
1.1440
MALAN
Al comma 5, dopo fa parola: «tra» inserire le seguenti: «gruppi di».
1.1441
MALAN
Al comma 5, sostituire la parola: «persone» con le seguenti: «associazioni di volontariato i cui iscritti sono».
1.1445
MALAN
Al comma 5, dopo la parola: «dello» inserire le seguenti: «status diverso da quello dello».
1.1446
MALAN
Al comma 5, sostituire le parole: «stesso sesso» con le seguenti: «stradario cittadino ai fini del rispetto delle pari opportunità nell'assegnazione dei toponimi».
1.1447
MALAN
Al comma 5, dopo la parola: «stesso» inserire le seguenti: «cognome, con elenchi separati a seconda del».
1.1458
MALAN
Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che intendono condividere un'abitazione indipendentemente da qualsivoglia legame affettivo o sessuale».
1.1481
MALAN
Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «Mediante dichiarazione all'ufficiale dì stato civile» con la seguente: «Mai».
1.1483
MALAN
Al comma 6, primo periodo, sostituire la parola: «le» con le seguenti: «i rappresentanti legali delle».
1.1484
MALAN
Al comma 6, primo periodo, dopo la parola: «parti» inserire la seguente: «non».
1.1485
MALAN
Al comma 6, sostituire le parole: «il cognome» con le seguenti: «la denominazione».
1.1487
MALAN
Al comma 6, primo periodo, sostituire la parola: «cognome» con le seguenti: «pseudonimo eventualmente usato».
1.1488
MALAN
Al comma 6, primo periodo, sostituire la parola: «cognome» con la seguente: «codice identificativo».
1.1489
MALAN
Al comma 6, primo periodo, sostituire la parola: «dell'unione civile» con la seguente: «della società economica di gestione del domicilio».

1.1490
MALAN
Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «dell'unione civile» inserire le seguenti: «o di qualsivoglia altra società economica».
1.1491
MALAN
Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: «tra i loro cognomi».
1.1501
MALAN
Al comma 6, sostituire le parole: «lo stato vedovile» con le seguenti: «il trasloco».
1.1513
MALAN
Al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: «allo stesso» con le seguenti: «al proprio titolo di cortesia».
1.1514
MALAN
Al comma 6, terzo periodo, sostituire la parola: «stesso» con le seguenti: «pseudonimo eventualmente usato».
1.1515
MALAN
Al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: «il proprio» con la seguente: «qualsiasi».
1.1516
MALAN
Al comma 6, terzo periodo, sostituire la parola: «cognome» con le seguenti: «titolo nobiliare».
1.1517
MALAN
Al comma 6, terzo periodo, sostituire la parola: «cognome» con la seguente: «codice identificativo».
1.1521
MALAN
Al comma 6, terzo periodo, sostituire la parola: «diverso» con le seguenti: «non ridicolo o vergognoso».
1.1523
MALAN
Al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: «facendone dichiarazione» con la seguente: «inviando un SMS».
1.1524
MALAN
Al comma 6, terzo periodo, sopprimere le parole: «all'ufficiale di stato civile».
1.1527
MALAN
Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. L'unione di cui al presente articolo perde di validità quando i suoi componenti cessa di fatto di condividere l'abitazione».

Art. 2

2.16
MALAN
All'articolo 2, sostituire le parole da: «dopo le parole» al termine, con le seguenti: «sono premesse le seguenti parole: ''Salvo che si tratti di matrimonio fra persone dello stesso sesso riconosciuto all'estero,''».
2.17
MALAN

All'articolo 2, sostituire le parole da: «le parole» al termine con le seguenti: «il primo periodo è aggiunto il seguente: ''Se si tratta di matrimonio poligamico il vincolo non sussiste se la persona non era l'unica del proprio sesso''».

2.18

MALAN

All'articolo 2, sostituire le parole da: «da un matrimonio» al termine con le seguenti: «è vincolato» sono inserite le seguenti: «, anche in paese dove è ammesso il matrimonio poligamico, se la persona in quella unione è l'unica del proprio sesso,».

2.19

MALAN

All'articolo 2, sostituire le parole da: «da un matrimonio» al termine con le seguenti: «contrarre matrimonio» è inserita la parola: «valido».

2.20

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sostituire le parole: «o da un'unione civile tra persone dello stesso sesso», con le seguenti: «o da un'unione civile di natura effettiva tra due o più persone dello stesso sesso».

2.21

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole: «o da un'unione civile tra persone dello stesso sesso», con le seguenti: «anche contratto in paesi dell'Unione Europea dove è consentito il matrimonio fra persone dello stesso sesso, esclusa comunque l'Italia».

Art. 3

3.16

MALAN

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3. – 1. Le disposizioni di cui al presente titolo riguardano esclusivamente la condivisione della gestione di una abitazione e non hanno alcuna prerogativa o carattere familiare o matrimoniale».

3.19

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno venti anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.20

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno diciannove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.21

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno diciotto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.22

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno diciassette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della

famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.23

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno sedici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresposanbile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobilaire dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.24

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo difedeltà) per almeno quindici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omoesessuale è ineludibilmente sempre corresposanbile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobilaire dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.25

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno quattordici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omoesessuale è ineludibilmente sempre corresposanbile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobilaire dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.26

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno tredici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell 'unione omoesessuale è ineludibilmente sempre corresposanbile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobilaire dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.27

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno dodici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omoesessuale è ineludibilmente sempre corresposanbile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobilaire dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.28

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno undici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omoesessuale è ineludibilmente sempre corresposanbile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobilaire dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.29

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno dieci anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresposanbile illimitatamente

e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobilaire dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.30

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno nove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresposanbile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobilaire dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.31

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno otto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresposanbile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobilaire dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione.».

3.32

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno sette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresposanbile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobilaire dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione.».

3.33

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno sei anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresposanbile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobilaire dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.34

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. (La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno cinque anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omossessuale è ineludibilmente sempre corresponsanbile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.35

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno quattro anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omossessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.36

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno tre anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omossessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.37

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno due anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omossessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.38

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno venti anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.39

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno diciannove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.40

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno diciotto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.41

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno diciassette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.42

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno sedici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.43

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno quindici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.44

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno quattordici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.45

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno tredici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.46

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno dodici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.47

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno undici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.48

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno dieci anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.49

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno nove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.50

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno otto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.51

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno sette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.52

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno sei anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.53

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno cinque anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.54

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno quattro anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.55

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno tre anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.56

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno due anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.57

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno venti anni ali 'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.58

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno diciannove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.59

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno diciotto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.60

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno diciassette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.61

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno sedici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.62

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno quindici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.63

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno quattordici anni all'altra parte e. non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.64

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno tredici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.65

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno dodici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.66

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno undici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.67

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno dieci anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.68

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell''unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno nove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.69

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno otto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.70

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno sette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.71

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno sei anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.72

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno cinque anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.73

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno quattro anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.74

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno tre anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.75

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno due anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.76

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell''unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno venti anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.77

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno diciannove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omossessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.78

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno diciotto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omossessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.79

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per. almeno diciassette anni all'altra parte e non è equiparata ed equipara bile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omossessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dal'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.80

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno sedici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omossessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.81

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno quindici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omossessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retro attivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.82

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno quattordici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omossessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.83

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno tredici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omossessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.84

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno dodici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omossessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.85

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno undici anni

all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omossessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.86

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno dieci anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omossessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.87

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno nove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omossessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.88

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali è indissolubilmente legato affettivamente per almeno otto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.89

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno sette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.90

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno sei anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.91

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno cinque anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è . ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retro attivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.92

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno quattro anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e

retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.93

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno due anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.94

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno venti anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.95

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno diciannove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.96

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno diciotto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.97

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno diciassette anni al!'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.98

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno sedici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.99

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell''unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno quindici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.100

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno quattordici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.101

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno tredici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.102

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno dodici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.103

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno undici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.104

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell''unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno dieci anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.105

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno nove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.106

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno otto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.107

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno sette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.108

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno sei anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.109

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno cinque anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.110

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno quattro anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.111

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno tre anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.112

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno due anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.113

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno venti anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.114

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno diciannove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.115

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno diciotto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.116

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno diciassette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.117

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno sedici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.118

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno quindici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.119

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno quattordici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.120

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno tredici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.121

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno dodici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.122

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno undici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.123

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno dieci anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.124

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno nove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.125

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno otto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.126

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno sette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.127

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno sei anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.128

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno cinque anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.129

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno quattro anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.130

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno tre anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.131

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno due anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.132

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omossessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retro attivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.133

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.134

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.135

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno venti anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omossessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio

mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.136

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno diciannove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omossessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.137

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno diciotto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omossessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.138

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno diciassette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omossessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.139

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato affettivamente per almeno sedici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.140

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato affettivamente per almeno quindici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.141

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato affettivamente per almeno quattordici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro del 'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.142

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato affettivamente per almeno tredici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.143

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato affettivamente per almeno dodici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.144

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato affettivamente per almeno undici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.145

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato affettivamente per almeno dieci anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.146

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato affettivamente per almeno nove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.147

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato affettivamente per almeno otto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.148

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno sette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.149

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno sei anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.150

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno cinque anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.151

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno quattro anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retro attivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.152

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno tre anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.153

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno due anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.154

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno venti anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.155

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno diciannove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.156

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno diciotto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.157

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno diciassette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.158

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato affettivamente per almeno sedici anni all'altra parte e non equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.159

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato affettivamente per almeno quindici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.160

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato affettivamente per almeno quattordici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.161

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato affettivamente per almeno tredici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.162

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato affettivamente per almeno dodici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.163

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato affettivamente per almeno undici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.164

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato affettivamente per almeno dieci anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.165

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato affettivamente per almeno nove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.166

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato affettivamente per almeno otto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.167

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato affettivamente per almeno sette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.168

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno sei anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.169

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno cinque anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.170

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno quattro anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.171

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno tre anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.172

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno due anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.173

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno venti anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.174

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno diciannove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.175

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno diciotto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia ».

3.176

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno diciassette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.177

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno sedici anni al!'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.178

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno quindici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.179

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno quattordici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.180

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno tredici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.181

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno dodici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.182

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno undici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.183

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno dieci anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.184

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno nove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.185

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno otto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.186

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno sette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.187

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno sei anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.188

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno cinque anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.189

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno quattro anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.190

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno tre anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.191

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno due anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.192

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al

coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.193

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato per almeno venti anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.194

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) o è legato per almeno diciannove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.195

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato per almeno diciotto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.196

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato per almeno sedici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge dellafamiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all 'unione».

3.197

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato per almeno quindici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all 'unione».

3.198

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato per almeno quattordici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.199

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno tredici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio

mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.200

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno dodici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.201

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno undici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.202

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno dieci anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.203

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno nove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.204

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno otto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.205

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno sette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.206

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno sei anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.207

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno cinque anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.208

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno quattro anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.209

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno tre anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famigli. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.210

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno due anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.211

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno venti anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.212

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno diciannove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.213

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno diciotto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.214

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno diciassette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.215

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno sedici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.216

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno quindici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.217

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno quattordici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.218

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato per almeno tredici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia ».

3.219

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato per almeno dodici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.220

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato per almeno undici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.221

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato per almeno dieci anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.222

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato per almeno nove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.223

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato per almeno otto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.224

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato per almeno sette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.225

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato per almeno sei anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.226

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato per almeno cinque anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.227

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno quattro anni al!'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia ».

3.228

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno tre anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.229

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno due anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.330

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.331

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno venti anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.332

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno diciannove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.333

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno diciotto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.334

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno diciassette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.335

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno sedici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.336

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno quindici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.337

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno quattordici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.338

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno tredici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.339

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno dodici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.340

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno undici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.341

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno dieci anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.342

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno nove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.343

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno otto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.344

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno sette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.345

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno sei anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.346

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno cinque anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.347

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno quattro anni al!'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.348

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno tre anni all'altra parte e non è equiparata ed equipara bile al coniuge della famiglia».

3.349

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno due anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.351
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva deli atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno diciotto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».
3.352
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno venti anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.353
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – 1 Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno diciannovenni, quand'anche si sciogliesse l'unione».
3.354
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo giuridico, aiuto morale e materiale per almeno diciotto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».
3.355
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo giuridico, aiuto morale e materiale per almeno diciassettenni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.356
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti al! 'ufficiale giudiziario) al mutuo giuridico, aiuto morale e materiale per almeno sedici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».
3.357
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo giuridico, aiuto morale e materiale per almeno quindici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».
3.358
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo giuridico, aiuto morale e materiale per almeno quattrodici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».
3.359
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno tredici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».
3.360
GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno dodici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.361

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno undici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.362

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno dieci anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.363

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno nove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.364

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno otto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.365

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno sette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.366

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno sei anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.367

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno cinque anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.368

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno quattro anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.369

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno tre anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.370

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno due anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.371

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno venti anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.372

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti del! 'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno diciannove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.373

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo giuridico, aiuto morale e materiale per almeno diciotto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.374

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo giuridico, aiuto morale e materiale per almeno diciassette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.375

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo giuridico, aiuto morale e materiale per almeno sedici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.376

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo giuridico, aiuto morale e materiale per almeno quindici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.377

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo giuridico, aiuto morale e materiale per almeno quattrodici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.378

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno tredici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.379

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno dodici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.380

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno undici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.381

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno dieci anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.382

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno nove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.383

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno otto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.384

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno sette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.385

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno sei anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.386

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno cinque anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.387

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno quattro anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.388

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno tre anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.389

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno due anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.390

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno venti anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.391

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti al! 'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno diciannove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.392

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno diciotto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.393

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno diciassette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.394

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno sedici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.395

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno quindici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.396

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno quattordici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.397

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno tredici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.398

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno dodici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.399

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno undici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.400

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno dieci anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.401

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno nove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.402

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno otto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.403

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno sette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.404

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno sei anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.405

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno cinque anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.406

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno quattro anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.407

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno tre anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.408

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno due anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.409

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno venti anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.410

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno diciannove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.411

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno diciotto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.412

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno diciassette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.413

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno sedici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.414

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno quindici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.415

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno quattordici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.416

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno tredici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.417

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno dodici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.418

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno undici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.419

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno dieci anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.420

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno nove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.421

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno otto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.422

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno sette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.423

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno sei anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.424

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno cinque anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.425

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno quattro anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.426

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno tre anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.427

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno due anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.428

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno venti anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.429

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno diciannove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.430

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno diciotto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.431

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno diciassette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.432

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno sedici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.433

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno quindici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.434

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno quattordici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.435

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno tredici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.436

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno dodici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.437

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno undici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.438

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario)e al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno dieci anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.439

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno nove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.440

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno otto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.441

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno sette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.442

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno sei anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.443

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno cinque anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.444

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno quattro anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.445

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. «Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno tre anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.446

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno due anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.447

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno venti anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.448

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno diciannove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.449

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno diciotto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.450

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno diciassette anni quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.451

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno sedici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.452

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno quindici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.453

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno quattordici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.454

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno tredici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.455

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno dodici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.456

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno undici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.457

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno dieci anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.458

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno nove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.459

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno otto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.460

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno sette anni, quand'anche si sciogliesse L'unione».

3.461

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno sei anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.462

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno cinque anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.463

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno quattro anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.464

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno tre anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.465

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno due anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.466

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno venti anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.467

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno diciannove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.468

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno diciotto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.469

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno diciassette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.470

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno sedici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.471

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato, davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno quindici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.472

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno quattordici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.473

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) e al mutuo aiuto materiale per almeno tredici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.474

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno dodici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.475

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno undici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.476

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno dieci anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.477

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute. (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno nove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.478

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno otto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.479

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno sette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.480

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno sei anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.481

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno cinque anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.482

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno quattro anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.483

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno tre anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.484

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno due anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.485

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno venti anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.486

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno diciannove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.487

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno diciotto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.488

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno diciassette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.489

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno sedici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.490

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno quindici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.491

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno quattordici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.492

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno tredici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.493

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno dodici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.494

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno undici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.495

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno dieci anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.496

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno nove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.497

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno otto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.498

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno sette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.499

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno sei anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.500

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno cinque anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.501

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno quattro anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.502

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno tre anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.503

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno due anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.512
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è convivente dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.513
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è convivente dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».
3.514
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è convivente dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.515
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è intimo amico dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».
3.516
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è intima amica dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».
3.517
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è intimo amico dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».
3.518
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è intimo amico dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».
3.519
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è intimo amico dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».
3.520
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è intima amica dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».
3.521
GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è controparte affettiva dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.522

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è controparte affettiva dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.524

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è controparte dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omossessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.525

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è controparte dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.527

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è l'altro omosessuale dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omossessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.528

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è l'altro omosessuale dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.529

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è l'altro omosessuale dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.530

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è condividente omosessuale dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omossessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.531

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (pruché non transessuali) è condividente omosessuale dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.532

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è condividente omosessuale dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.533

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell''unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è condividente dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresposanbile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.534

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è condividente dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.536

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è contraente affettivo dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omossessuale è ineludibilmente sempre corresposanbile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.537

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è contraente affettivo dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.539

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell''unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è contraente dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell''unione omossessuale è ineludibilmente sempre corresposanbile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.540

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell''unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è contraente dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.542

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è negoziante affettivo dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.543

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è negoziante affettivo dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.545

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è negoziante dell'altra parte e non è equiparata ed equipara bile al

coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.546

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è negoziante dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.548

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d 'Italia) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno venti anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.549

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno diciannove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.550

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo giuridico, aiuto morale e materiale per almeno diciotto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.551

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo giuridico, aiuto morale e materiale per almeno diciassette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.552

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo giuridico, aiuto morale e materiale per almeno sedici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.553

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo giuridico, aiuto morale e materiale per almeno quindici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.554

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione omosessuale sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo giuridico, aiuto morale e materiale per almeno quattordici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.555

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno tredici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.556

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti del! 'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno dodici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.557

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno undici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.558

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno dieci anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.559

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno otto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.560

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell 'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno sette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.561

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno sei anni; quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.562

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno cinque anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.563

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno quattro anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.564

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno tre anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.565

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno due anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.566

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno venti anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.567

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno dicannove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.568

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno diciotto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.569

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno diciassette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.570

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno sedici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.571

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per

iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aito giuridico e materiale per almeno quindici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.572

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno quattrodici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.573

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno tredici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.574

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti al! 'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno dodici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.575

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – 1. «Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa è trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno undici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.576

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) e al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno dieci anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.577

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno nove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.578

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno otto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.579

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto

sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno sette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.580

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno sei anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.581

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – 1. Le parti omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno cinque anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.582

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno quattro anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.583

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno tre anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.584

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno due anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.585

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno venti anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.586

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno diciannove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.587

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno diciotto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.588

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno diciassette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.589

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno sedici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.590

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 – 1. Le parti dell'unione omosessuale sesso sono tenute (se concordato davanti al! 'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno quindici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.591

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno quattordici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.592

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno. tredici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.593

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno dodici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.594

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno undici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.595

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno dieci anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.596

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno nove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.597

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno otto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.598

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno sette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.599

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno sei anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.600

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno cinque anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.601

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno quattro anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.602

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno tre anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.603

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d 'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno due anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.604

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per

iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno venti anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.605

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno diciannove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.606

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno diciotto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.607

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti al! 'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno diciassette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.608

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva del! 'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno sedici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.609

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti al! 'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno quindici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.610

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno quattrodici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.610/bis

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) e al mutuo aiuto materiale per almeno tredici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.611

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto

sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno dodici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.612

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti al! 'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno undici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.6013

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva del! 'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno dieci anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.614

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno nove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.615

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno otto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.616

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno sette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.617

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno sei anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.618

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno cinque anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.619

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno quattro anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.620

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno tre anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.621

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno due anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.622

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno nove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.623

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno diciannove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.624

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Alle parti dell'unione civile pluriennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.625

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Alle parti dell'unione civile pluriennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.626

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Alle parti dell'unione civile trentennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.627

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Alle parti dell'unione civile trentennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.628

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Alle parti dell'unione civile ventennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.629

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Alle parti dell'unione civile ventennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.630

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Alle parti dell'unione civile quindicinale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.631

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Alle parti dell'unione civile quindicinale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.632

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Alle parti dell'unione civile decennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.633

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Alle parti dell'unione civile decennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.634

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Alle parti dell'unione civile quinquennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.635

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Alle parti dell'unione civile quinquennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.636

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Alle parti dell'unione civile quadriennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.637

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Alle parti dell'unione civile quadriennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.638

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Alle parti dell'unione civile triennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.639

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Alle parti dell'unione civile triennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.640

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Alle parti dell'unione civile biennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.641

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Alle parti dell'unione civile biennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.653

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno venti anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.654

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione pluriennale civile tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.655

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile pluriennale tra persone omosessuali sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.656

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile pluriennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.657

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile pluriennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.658

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1.Alle parti dell'unione civile trentennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.659

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile trentennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.660

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile trentennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.661

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile ventennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.662

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile ventennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.663
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Alle parti dell'unione civile ventennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».
3.664
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Alle parti dell'unione civile quindicinale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».
3.665
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Alle parti dell'unione civile quindicinale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».
3.666
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Alle parti dell'unione civile quindicinale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».
3.667
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Alle parti dell'unione civile decennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».
3.668
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Alle parti dell'unione civile decennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».
3.669
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Alle parti dell'unione civile decennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».
3.670
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Alle parti dell'unione civile quinquennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».
3.671
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Alle parti dell'unione civile quinquennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».
3.672
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Alle parti dell'unione civile quinquennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».
3.673
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Alle parti dell'unione civile quadriennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.674
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Alle parti dell'unione civile quadriennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».
3.675
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Alle parti dell'unione civile quadriennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».
3.676
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Alle parti dell'unione civile triennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».
3.677
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Alle parti dell'unione civile triennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».
3.678
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Alle parti dell'unione civile triennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».
3.679
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Alle parti dell'unione civile biennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».
3.680
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Alle parti dell'unione civile biennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».
3.681
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Alle parti dell'unione civile biennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.687
MARIO MAURO
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Ad ogni effetto di legge alle associazioni solidaristiche di cui all'art. 1 si applicano in quanto compatibili e per quanto non espressamente stabilito nella presente legge la disciplina prevista dal Titolo II, capo II, del codice civile».
3.692
MALAN
Al comma 1, sostituire le parole: «unione civile tra» con le seguenti: «società in accomandita semplice formata da».
3.693
MALAN
Al comma 1, dopo la parola: «unione» inserire le seguenti: «per la gestione di abitazione».
3.695

MALAN
Al comma 1, sostituire la parola: «civile» con le seguenti: «per la gestione domestica».
3.696
MALAN
Al comma 1, dopo la parola: «civile» inserire le seguenti: «per la gestione domestica».
3.699
MALAN
Al comma 1, sostituire la parola: «tra» con le seguenti: «volte alla gestione comune di abitazioni per».
3.700
MALAN
Al comma 1, sostituire la parola: «tra» con le seguenti: «volta alla gestione comune di abitazione per».
3.701
MALAN
Al comma 1, dopo la parola: «tra» inserire le seguenti: «gruppi di».
3.702
MALAN
Al comma 1, sostituire la parola: «persone» con le seguenti: «associazioni di volontariato i cui iscritti sono».
3.708
MALAN
Al comma 1, sostituire la parola: «dello» inserire le seguenti: «status diverso da quello dello».
3.709
MALAN
Al comma 1, sostituire le parole: «stesso sesso»con le seguenti: «stradario cittadino ai fini del rispetto delle pari opportunità nell'assegnazione dei toponimi» .
3.710
MALAN
Al comma 1, dopo la parola: «stesso» inserire le seguenti: «cognome, con elenchi separati a seconda del».
3.734
MALAN
Al comma 1, sostituire le parole da: «143» con la seguente: «429» con le altre: «2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».
3.749
MALAN
Al comma 1, sostituire le parole da: «144» a «429» con le seguenti: «2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».
3.760
MALAN
Al comma 1, sostituire le parole da: «145» a: «429» con le seguenti: «2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».
3.772
MALAN
Al comma 1, sostituire le parole da: «146» fino a: «429» con le seguenti: «2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».
3.785
MALAN
Al comma 1, sostituire le parole da: «147» fino a: «429» con le seguenti: «2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».
3.786
MALAN
Al comma 1, dopo la parola: «147» inserire le seguenti: «, solo per quanto riguarda i figli avuti all'esterno della coppia».

3.794

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole da: «148» a: «429» con le seguenti: «2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».

3.795

MALAN

Al comma 1, dopo la parola: «148» inserire le seguenti: «, solo per quanto riguarda i figli avuti all'esterno della coppia».

3.802

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole da: «342-bis» fino a: «429» con le seguenti: «2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».

3.809

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole da: «342-ter» fino a: «429» con le seguenti: «2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».

3.816

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole da: «417» a «429» con le seguenti: «2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».

3.820

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole da: «426» fino a: «429» con le seguenti: «2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».

3.824

MALAN

Al comma 1, sostituire la parola: «429» con la seguente: «2251».

3.825

MALAN

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che intendono condividere un'abitazione indipendentemente da qualsivoglia legame affettivo o sessuale».

3.826

MALAN

Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Tali norme si applicano solo per la parte riguardante la gestione dell'abitazione comune».

3.828

GIOVANARDI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Il concetto di fedeltà di cui all'articolo 143 del codice civile deve essere inteso in senso largo.».

3.829

GIOVANARDI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 143 codice civile, le persone dello stesso sesso decidono chi delle due assumerà il ruolo di ''marito'' e chi il ruolo di ''moglie''.».

3.830

MARIO MAURO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 143 codice civile, le persone dello stesso sesso decidono chi delle due assumerà il ruolo di ''marito'' e chi il ruolo di ''moglie''».

3.834

DI BIAGIO

Sostituire il comma 2, con i seguenti:

«2. Ai sensi dell'articolo 315 del codice civile, tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico, indipendentemente dalla esistenza di un rapporto di coniugio fra i genitori.

2-*bis*. Ai sensi dell'art. 408 comma 1 del codice civile, il giudice tutelare, nella scelta dell'amministratore di sostegno, preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona legata da un vincolo affettivo e stabilmente convivente da almeno 5 anni, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado.

2-*ter*. Ai sensi dell'art. 410, comma 3, del codice civile l'amministratore di sostegno non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti.

2-*quater*. Ai sensi dell'art. 411, comma 3, del codice civile sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dell'amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente.

2-*quinquies*. Ai sensi dell'art. 417 del codice civile, in materia di interdizione e inabilitazione, le relative istanze possono essere promosse anche dalla persona stabilmente convivente.

2-*sexsies*. Ai sensi dell'art. 426 comma 1 del codice civile nessuno è tenuto a continuare nella tutela dell'interdetto o curatela dell'inabilitato oltre i 10 anni, ad eccezione del coniuge, della persona stabilmente convivente, degli ascendenti o dei discendenti».

3.840

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione pluriennale civile tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.841

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile pluriennale tra persone omosessuali sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.842

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile pluriennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.843

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile pluriennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.844

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile trentennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri ,spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.845

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile trentennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.846

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile trentennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.847

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile ventennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.848

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile ventennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.849

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile ventennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.850

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile quindicinale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.851

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile quindicinale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.852

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile quindicinale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.853

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile decennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.854

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile decennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.855

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile decennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.856

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile quinquennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.857

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile quinquennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.858

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile quinquennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.859

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile quadriennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.860

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile quadriennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.861

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile quadriennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.862

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile triennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.863

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile triennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.864

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile triennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.865

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile biennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.866

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile biennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.867

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile biennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.873

MALAN

Al comma 2, sostituire le parole: «unione civile tra», con le seguenti: «società in accomandita semplice formata da».

3.874

MALAN

Al comma 2, sostituire le parole: «unione», con le seguenti: «per la gestione di abitazione».

3.876

MALAN

Al comma 2, sostituire la parola: «civile», con le seguenti: «per la gestione domestica».

3.877

MALAN

Al comma 2, sostituire la parola: «civile», con le seguenti: «per la gestione domestica».

3.879

MALAN

Al comma 2, sostituire la parola: «tra», con le seguenti: «volte alla gestione comune di abitazioni per».

3.880

MALAN

Al comma 2, sostituire la parola: «tra», con le seguenti: «volta alla gestione comune di abitazione per».

3.881

MALAN

Al comma 2, dopo la parola: «tra» inserire le seguenti: «gruppi di».

3.882

MALAN

Al comma 2, sostituire la parola: «persone» con le seguenti: «associazioni di volontariato i cui iscritti sono».

3.885

MALAN

Al comma 2, sostituire la parola: «dello» con le seguenti: «che non appartengono allo».

3.886

MALAN

Al comma 2, dopo la parola: «dello» inserire le seguenti: «status diverso da quello dello».

3.887

MALAN

Al comma 2, sostituire le parole: «stesso sesso» con le seguenti: «stradario cittadino ai fini del rispetto delle pari opportunità nell'assegnazione dei toponimi».

3.888

MALAN

Al comma 2, dopo la parola: «stesso» inserire le seguenti: «cognome, con elenchi separati a seconda del».

3.906

MALAN

Al comma 2, sostituire le parole: «408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436,2122,2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1)», con le seguenti: «2251,2252, 2253,2254,2255,2256,2257,2258, 2259 e 2260».

3.913

MALAN

Al comma 2, sostituire le parole: «dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1)» con le seguenti: «2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».

3.918

MALAN

Al comma 2, sostituire le parole: «dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1)» con le seguenti: «2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».

3.921

MALAN

Al comma 2, sostituire le parole: «dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1)» con le seguenti: «2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».

3.925

MALAN

Al comma 2, sostituire le parole: «2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1)» con le seguenti: «2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».

3.929

MALAN

Al comma 2, sostituire le parole: «2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1)» con le seguenti: «2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».

3.933

MALAN

Al comma 2, sostituire le parole: «2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1)» con le seguenti: «2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».

3.935

MALAN

Al comma 2, sostituire le parole: «primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1)» con le seguenti: «2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».

3.937

MALAN

Al comma 2, sostituire le parole: «2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1)» con le seguenti: «2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».

3.939

MALAN

Al comma 2, sostituire le parole: «dall'articolo 2941, primo comma n. 1)» con le seguenti: «dagli articoli 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».

3.942

MARIO MAURO

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «i componenti dell'associazione solidaristica depositano presso l'ufficio che detiene il registro di cui al comma 2 un atto indicante la volontà di stipula, la finalità associativa, i reciproci obblighi e diritti di natura patrimoniale e non, purché non contrastanti con i principi dell'ordinamento giuridico, con norme imperative o con il buon costume».

3.943

MALAN

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «che intendono condividere un'abitazione indipendentemente da qualsivoglia legame affettivo o sessuale».

3.944

MALAN

Al comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Tali norme si applicano solo per la parte riguardante la gestione dell'abitazione comune».

3.952

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione pluriennale civile tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.953

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile pluriennale tra persone omosessuali sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.954

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile pluriennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.955

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile pluriennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.956

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile trentennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.957

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile trentennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.958

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile trentennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.959

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile ventennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.960

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile ventennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.961

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile ventennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.962

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile quindicinale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.963

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile quindicinale tra persone tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.964

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile quindicinale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.965

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile decennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.966

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile decennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.967

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile decennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.968

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile quinquennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.969

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile quinquennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.970

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile quinquennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.971

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile quadriennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.972

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile quadriennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.973

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile quadriennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.974

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile triennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.975

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile triennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.976

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile triennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.977

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile biennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.978

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile biennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.979

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile biennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all' assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.990

MALAN

Al comma 3 dopo le parole: «Fatte salve» inserire le seguenti: «le disposizioni recanti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

3.991

MALAN

Al comma 3, dopo le parole: «nella presente legge» inserire le seguenti: «fatte salve le disposizioni recanti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

3.995

MALAN

Al comma 3, sostituire le parole: «all'articolo 6 della» con la seguente: «alla».

3.999

MALAN

Al comma 3, dopo le parole: «le disposizioni», inserire le seguenti: «di carattere edilizio e abitativo».

3.1000

MALAN

Al comma 3, sopprimere la parola: «contenenti» con le seguenti: «coniuge», «coniugi», «marito» e «moglie», ovunque ricorrano nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti.

3.1001

MALAN

Al comma 3, dopo la parola: «contenenti», inserire le seguenti: «norme riguardanti il domicilio e non».

3.1003

MALAN

Al comma 3, dopo le parole: «contenenti le», inserire le seguenti: «norme sul domicilio e non le».

3.1004

MALAN

Al comma 3, dopo la parola: «parole» inserire la seguente: «debitore».

3.1008

MARIO MAURO

Al comma 3, con le parole: «coniuge», «marito» e «moglie», ovunque ricorrano nelle leggi, decreti e regolamenti, si intendono riferite anche al: «socio semplice».

3.1009

MARIO MAURO

Al comma 3, con le parole: «coniuge», «marito» e «moglie», ovunque ricorrano nelle leggi, decreti e regolamenti, si intendono riferite anche al: «socio della società in nome collettivo».

3.1010

MARIO MAURO

Al comma 3 con le parole: «coniuge», «marito» e «moglie», ovunque ricorrano nelle leggi, decreti e regolamenti, si intendono riferite anche al: «socio accomandante della società in accomandita semplice».

3.1011

MARIO MAURO

Al comma 3, con le parole: «coniuge», «marito» e «moglie», ovunque ricorrano nelle leggi, decreti e regolamenti, si intendono riferite anche al: «socio accomandatario della società in accomandita semplice».

3.1012

MARIO MAURO

Al comma 3, con le parole: «coniuge», «marito» e «moglie», ovunque ricorrano nelle leggi, decreti e regolamenti, si intendono riferite anche al: «socio cooperativo della società cooperativa semplice».

3.1013

MARIO MAURO

Al comma 3, con le parole: «coniuge», «marito» e «moglie», ovunque ricorrano nelle leggi, decreti e regolamenti, si intendono riferite anche al: «socio della società a responsabilità limitata».

3.1014

MARIO MAURO

Al comma 3, con le parole: «coniuge», «marito» e «moglie», ovunque ricorrano nelle leggi, decreti e regolamenti, si intendono riferite anche al: «socio della società per azioni».

3.1015

MARIO MAURO

Al comma 3, con le parole: «coniuge», «marito» e «moglie», ovunque ricorrano nelle leggi, decreti e regolamenti, si intendono riferite anche al: «socio della fondazione».

3.1016

MALAN

Al comma 3, dopo la parola: «coniuge» inserire la seguente: «contribuente».

3.1018

MALAN

Al comma 3, dopo la parola: «coniugi» inserire la seguente: «obbligato».

3.1019

MARINELLO, GIOVANARDI

All'articolo 3, comma 3, dalla dicitura: «le disposizioni contenenti le parole: ''coniuge'', ''coniugi'', ''marito'' e ''moglie'', ovunque ricorrano nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti, si applicano anche alla parte della unione civile tra persone dello stesso sesso» aggiungere le seguenti: «marito» e «moglie».

3.1021

MALAN

Al comma 3, dopo la parola: «marito» inserire la seguente: «, insolvente».

3.1022

MALAN

Al comma 3, dopo la parola: «ricorrano», inserire le seguenti: «nei contratti fra privati».

3.1024

MALAN

Al comma 3, dopo le parole: «nelle», inserire le seguenti: «nomine ministeriali».

3.1025

MALAN

Al comma 3, sostituire la parola: «leggi», con le seguenti: «scommesse sportive,».

3.1026

MALAN

Al comma 3, dopo la parola: «leggi», inserire la seguente: «, nei trattati internazionali».

3.1029

MALAN
Al comma 3, dopo le parole: «leggi, nei» inserire le seguenti: «, mandati di cattura».
3.1030
MALAN
Al comma 3, sostituire la parola: «decreti», inserire le seguenti: «piani edilizi,».
3.1031
MALAN
Al comma 3, dopo la parole: «decreti», inserire le seguenti: «, negli spettacoli finanziati con il FUS».
3.1033
MALAN
Al comma 3, sostituire la parola «regolamenti», con le seguenti: «piani del traffico,».
3.1035
MALAN
Al comma 3, dopo la parola: «regolamenti», inserire la seguente: «condominiali».
3.1037
MALAN
Al comma 3, sopprimere le parole: «anche alla parte della unione civile tra persone dello stesso sesso».
3.1038
MALAN
Al comma 3, sostituire le parole: «alla parte», inserire le seguenti: «all'abitazione».
3.1039
MALAN
Al comma 3, sostituire le parole: «unione civile tra» con le seguenti: «società in accomandita semplice formata da».
3.1040
MALAN
Al comma 3, dopo la parola: «unione» inserire le seguenti: «per la gestione di abitazione».
3.1042
MALAN
Al comma 3, sostituire la parola: «civile» con le seguenti: «per la gestione domestica».
3.1043
MALAN
Al comma 3, dopo la parola: «civile» inserire le seguenti: «per la gestione domestica».
3.1045
MALAN
Al comma 3, sostituire la parola: «tra» con le seguenti: «volte alla gestione comune di abitazioni per».
3.1046
MALAN
Al comma 3, sostituire la parola:: «tra» con le seguenti: «volta alla gestione comune di abitazione per».
3.1046a
MALAN
Al comma 3, dopo la parola: «tra» inserire le seguenti: «gruppi di».
3.1047
MALAN
Al comma 3, sostituire la parola: «persone» con le seguenti: «associazioni di volontariato i cui iscritti sono».
3.1051
MALAN
Al comma 3, dopo la parola: «dello» inserire le seguenti: «status diverso da quello dello».
3.1052
MALAN

Al comma 3, sostituire le parole: «stesso sesso» con le seguenti: «stradario cittadino ai fini del rispetto delle pari opportunità nell'assegnazione dei toponimi».

3.1053

MALAN

Al comma 3, dopo la parola: «stesso» inserire le seguenti: «cognome, con elenchi separati a seconda del».

3.1055

MALAN

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «che intendono condividere un'abitazione indipendentemente da qualsivoglia legame affettivo o sessuale».

3.1056

MALAN

Al comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Tali norme si applicano solo per la parte riguardante la gestione dell'abitazione comune».

3.1077

GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto ministeriale 5 dicembre 2013, n. 73751, Articolo 6».

3.1078

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto ministeriale 5 dicembre 2013, n. 73751, Articolo 6».

3.1079

GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto ministeriale 9 dicembre 2013, n. 72674 - Parte: 2 Articolo 6».

3.1080

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto ministeriale 9 dicembre 2013 , n. 72674 - Parte: 2 Articolo 6».

3.1081

GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto ministeriale 23 dicembre 2013, n. 72737 allegato 1».

3.1082

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto ministeriale 23 dicembre 2013, n. 72737, allegato 1».

3.1083

GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto ministeriale 23 dicembre 2013, n. 72737 allegato 2».

3.1084

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto ministeriale 23 dicembre 2013, n. 72737 allegato 2».

3.1085

GIOVANARDI
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale 23 dicembre 2013 n. 72737 allegato 3».
3.1086
MARINELLO, GIOVANARDI
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale 23 dicembre 2013 n. 72737 allegato 3».
3.1087
GIOVANARDI
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale 23 dicembre 2013 n. 72737 allegato 4».
3.1088
MARINELLO, GIOVANARDI
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale 23 dicembre 2013 n. 72737 allegato 4».
3.1089
GIOVANARDI
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale 23 dicembre 2013 n. 72737 allegato 5».
3.1090
MARINELLO, GIOVANARDI
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale 23 dicembre 2013 n. 72737 allegato 5».
3.1091
GIOVANARDI
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale 23 dicembre 2013 n. 72737 allegato 6».
3.1092
MARINELLO, GIOVANARDI
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale 23 dicembre 2013 n. 72737 allegato 6».
3.1093
GIOVANARDI
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale 23 dicembre 2013 n. 72737 allegato 7».
3.1094
MARINELLO, GIOVANARDI
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale 23 dicembre 2013 n. 72737 allegato 7».
3.1095
GIOVANARDI
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 23 dicembre 2013 - n. 72737 allegato 8».
3.1096

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 23 dicembre 2013 - n. 72737 allegato 8».

3.1097

GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 23 dicembre 2013 - n. 72737 allegato 9».

3.1098

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 23 dicembre 2013 - n. 72737 allegato 9».

3.1099

GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 23 dicembre 2013 - n. 72737 allegato 10».

3.1100

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 23 dicembre 2013 - n. 72737 allegato 10».

3.1101

GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 23 dicembre 2013 - n. 72737 allegato 11».

3.1102

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 23 dicembre 2013 - n. 72737 allegato 11».

3.1103

GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 23 dicembre 2013 - n. 72737 allegato 12».

3.1104

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 23 dicembre 2013 - n. 72737 allegato 12».

3.1105

GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 23 dicembre 2013 - n. 72737 allegato 13».

3.1106

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 23 dicembre 2013 - n. 72737 allegato 13».

3.1107

GIOVANARDI
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 23 dicembre 2013 - n. 72737 allegato 14».
3.1108
MARINELLO, GIOVANARDI
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 23 dicembre 2013 - n. 72737 allegato 14».
3.1109
GIOVANARDI
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 23 dicembre 2013 - n. 72737 allegato 15».
3.1110
MARINELLO, GIOVANARDI
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 23 dicembre 2013 - n. 72737 allegato 15».
3.1111
GIOVANARDI
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 23 dicembre 2013 - n. 72739 allegato 9».
3.1112
MARINELLO, GIOVANARDI
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 23 dicembre 2013 - n. 72739 allegato 9».
3.1113
GIOVANARDI
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«4. Alle parti dell'Unione civile si applica il Decreto ministeriale - 24 dicembre 2013 - n. 73306 - Articolo 2».
3.1114
MARINELLO, GIOVANARDI
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 24 dicembre 2013 - n. 73306 - Articolo 2».
3.1139
GIOVANARDI
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2014 n. 73612 Allegato 1».
3.1140
MARINELLO, GIOVANARDI
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2014 n. 73612 Allegato 1».
3.1141
GIOVANARDI
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale 14 febbraio 2014 n. 74435 Allegato 2».
3.1142

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale 14 febbraio 2014 n. 74435 Allegato 2».

3.1143

GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2014 n. 73798 Allegato 2».

3.1144

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2014 n. 73798 Allegato 2».

3.1145

GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 10 marzo 2014 - n. 55 - Articolo 4».

3.1146

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 10 marzo 2014 - n. 55 - Articolo 4».

3.1147

GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto del Presidente della Repubblica -13 marzo 2014 - n. 74096».

3.1148

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto del Presidente della Repubblica - 13 marzo 2014 - n. 74096».

3.1153

GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto del Presidente della Repubblica - 07 aprile 2014 - n. 74431 - Allegato 2».

3.1154

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto del Presidente della Repubblica - 07 aprile 2014 - n. 74431 - Allegato 2».

3.1155

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto ministeriale - 07 maggio 2014 - n. 75405».

3.1156

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto ministeriale - 07 maggio 2014 - n. 75405 - Articolo 4».

3.1159

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica la deliberazione - 08 luglio 2014 - n. 1464».

3.1160

GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto ministeriale - 31 luglio 2014 - n. 76335 - Articolo 1».

3.1161

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto ministeriale - 31 luglio 2014 - n. 76335 - Articolo 1».

3.1166

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2014 n. 76002 Allegato 1».

3.1167

GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale 29 agosto 2014 n. 76068».

3.1168

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale 29 agosto 2014 n. 76068».

3.1175

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica la Comunicazione - 16 ottobre 2014 n. 76576 - Articolo 68».

3.1178

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - 10 novembre 2014 - n. 194 - Allegato 2».

3.1180

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 09 dicembre 2014 - n. 79654 - Allegato 2».

3.1184

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 29 dicembre 2014 - n. 78474».

3.1185

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 29 dicembre 2014 - n. 78484 - Allegato 20».

3.1187

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Provvedimento 19 gennaio 2015 n. 81464 Allegato 1».

3.1188
MARINELLO, GIOVANARDI
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Provvedimento 19 gennaio 2015 n. 81484 Articolo 1».
3.1189
MARINELLO, GIOVANARDI
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«4. Alle parti dell'unione civile si applica la Deliberazione 21 gennaio 2015 n. 10 Articolo Unico».
3.1191
MARINELLO, GIOVANARDI
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«4. Alle parti dell'unione civile si applica la Comunicazione 12 febbraio 2015 n. 80001».
3.1192
MARINELLO, GIOVANARDI
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale 4 marzo 2015 n. 81296 Articolo 1».
3.1193
MARINELLO, GIOVANARDI
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 2015 n. 83517 Allegato 1».

Art. 4
4.16
MARIO MAURO
Sostituire l'articolo, con il seguente:
Art. 4. – *1*. Le parti dell'unione solidaristica tra persone dello stesso sesso o di sesso diverso, specie se padri, o madri, o padre e madre di figli minorenni, sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale».
4.17
MARIO MAURO
Sostituire l'articolo, con il seguente:
«Art. 4. – *1*. Le parti dell'unione solidaristica tra persone dello stesso sesso o di sesso diverso sono tenute alla reciproca assistenza morale e materiale».
4.18
MARIO MAURO
Sostituire l'articolo, con il seguente:
«Art. 4. – *1*. Le parti dell'unione solidaristica tra persone dello stesso sesso o di sesso diverso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale».
4.19
MARIO MAURO
Sostituire l'articolo, con il seguente:
«Art. 4. – *1*. Le parti dell'unione solidaristica tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale».
4.20
MARIO MAURO
Sostituire l'articolo, con il seguente:
«Art. 4. – *1*. Le parti dell'unione solidaristica tra persone dello stesso sesso o di sesso diverso, specie se genitori di figli minorenni, sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale».
4.23
MARIO MAURO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. – *1*. Nella successione legittima, disciplinata dalle norme di cui al Capo II, Titolo II, del Libro II del Codice civile, i medesimi diritti e doveri del coniuge spettano anche alla persona legata al defunto da un'unione civile tra persone dello stesso sesso o di sesso diverso».

4.27

MALAN

Alle parole: «Alle parti», premettere le seguenti: «Limitatamente ai beni acquisiti nell'ambito della comune gestione domestica,».

4.28

MALAN

Alla parola: «Alle», premettere le seguenti: «Con esclusione dei beni diversi da quelli acquisiti o migliorati nell'ambito della comune gestione domestica, per le».

4.29

MARIO MAURO

Sostituire le parole: «Alle parti dell'unione civile» con le seguenti: «il socio dell'associazione».

4.30

MARIO MAURO

Sostituire le parole: «Alle parti dell'unione civile» con le seguenti: «il socio assistenziale dell'associazione».

4.31

MARIO MAURO

Sostituire le parole: «Alle parti dell'unione civile» con le seguenti: «La componente separata e distinta dall'altra dell'unione civile».

4.32

MARIO MAURO

Sostituire le parole: «Alle parti dell'unione civile» con le seguenti: «il contraente dell'accordo di mutuo e reciproco aiuto».

4.33

MARIO MAURO

Sostituire le parole: «Alle parti dell'unione civile» con le seguenti: «L'associato che partecipa all'unione».

4.35

MALAN

Sostituire la parola: «parti» con la seguente: «abitazioni».

4.36

MALAN

Sostituire le parole: «unione civile tra» con le seguenti: «società in accomandita semplice formata da».

4.37

MALAN

Dopo la parola: «unione» inserire le seguenti: «per la gestione di abitazione».

4.39

MALAN

Sostituire la parola: «civile» con le seguenti: «per la gestione domestica».

4.40

MALAN

Dopo la parola: «civile» inserire le seguenti: «per la gestione domestica».

4.42

MALAN

Sostituire la parola: «tra» con le seguenti: «volta alla gestione comune di abitazione per».

4.43

MALAN

Dopo la parola: «tra» inserire le seguenti: «gruppi di».

4.44

MALAN

Sostituire la parola: «persone» con le seguenti: «associazioni di volontariato i cui iscritti sono».

4.45

MALAN

Dopo la parola: «persone» inserire le seguenti: «che non sono».

4.47

MALAN

Sostituire la parola: «dello» con le seguenti: «che non appartengono allo».

4.48

MALAN

Dopo la parola: «dello» inserire le seguenti: «status diverso da quello dello».

4.49

MALAN

Sostituire le parole: «stesso sesso» con le seguenti: «stradario cittadino ai fini del rispetto delle pari opportunità nell'assegnazione dei toponimi».

4.50

MALAN

Dopo la parola: «stesso» inserire le seguenti: «cognome, con elenchi separati a seconda del».

4.51

MALAN

Sostituire la parola: «sesso» con le seguenti: «orientamento sessuale».

4.52

MALAN

Sostituire la parola: «sesso» con le seguenti: «orientamento sessuale».

4.54

MALAN

Dopo la parola: «si» inserire le seguenti: «può assegnare la quota disponibile dell'eredità ma non».

4.55

MALAN

Sostituire la parola: «applicano» con le seguenti: «intendono inapplicabili».

4.57

MALAN

Sopprimere la parola: «le».

4.58

MALAN

Sostituire la parola: «le» con le seguenti: «, limitatamente ai beni mobili oggetto della comune gestione domestica».

4.77

MALAN

Sostituire le parole: «Libro II» con le seguenti: «libro I».

4.78

MALAN

Sostituire le parole: «codice civile» con le seguenti: «codice penale».

4.79

MALAN

Dopo le parole: «codice civile» aggiungere le seguenti: «limitatamente ai beni mobili oggetto della gestione comune domestica tra le parte».

4.81

MALAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Le norme di cui al comma 1 si applicano solo in caso di esplicita disposizione testamentaria in tal senso».

Art. 5

5.32

MALAN

Dopo le parole: «stesso sesso» inserire le seguenti: «; a tal fine, nel caso in cui il minore sia nato all'estero, il genitore deve dimostrare di non essersi adoperato per privarlo di uno dei genitori naturali».

5.65

MALAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Nel caso in cui il genitore si sia adoperato per privare il figlio dell'altro genitore naturale, il minore non può in nessun caso essere adottato dai soggetti di cui al comma 1».

5.0.2

MALAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis.*

(Modifiche all'articolo 600 del codice penale)

1. All'articolo 600 del codice penale, dopo le parole: ''o sessuali'', inserire le seguenti: ''o riproduttive''».

Art. 6

6.21

MALAN

Sostituire le parole: «unione civile tra» con le seguenti: «società in accomandita semplice formata da».

6.22

MALAN

Dopo la parola: «unione» inserire le seguenti: «per la gestione di abitazione».

6.24

MALAN

Dopo le parole: «All'unione», sostituire la parola: «civile» con le seguenti: «per la gestione domestica».

6.25

MALAN

Dopo le parole: «unione civile» inserire le seguenti: «per la gestione domestica».

6.27

MALAN

Sostituire la parola: «tra» con le seguenti: «volte alla gestione comune di abitazioni per».

6.28

MALAN

Dopo la parola: «tra» inserire le seguenti: «gruppi di».

6.30

MALAN

Sostituire la parola: «persone» con le seguenti: «associazioni di volontariato i cui iscritti sono».

6.33

MALAN

Dopo la parola: «dello» inserire le seguenti: «status diverso da quello dello».

6.34

MALAN

Sostituire le parole: «stesso sesso» con le seguenti: «stradario cittadino ai fini del rispetto delle pari opportunità nell'assegnazione dei toponimi».

6.35

MALAN

Dopo la parola: «stesso» inserire le seguenti: «cognome, con elenchi separati a seconda del».

6.55

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* La condizione di convivenza di cui al comma 1 è provata per testi innanzi al Tribunale, il quale, ove la ritenga sussistente, la accerta con sentenza. Ove, al momento della decisione della causa, siano presenti figli minori nati dalla convivenza o da precedenti convivenze, unioni o matrimoni dei contraenti, deve essere sentito anche il Pubblico Ministero. La sentenza di cui al presente comma è impugnabile da chiunque vi abbia interesse».

6.56

MARIO MAURO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. L'unione civile tra persone dello stesso sesso si scioglie anche nel caso in cui una delle parti acceda alla riassegnazione del sesso, purché la sua identità di genere coincida con il nuovo sesso acquisito».

6.58

MARIO MAURO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. L'unione civile tra persone dello stesso sesso si scioglie anche nel caso in cui una delle parti cambi la sua identità di genere o questa diventi fluida».

6.61

GIOVANARDI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. L'unione civile tra persone dello stesso sesso si scioglie anche nel caso in cui una delle parti acceda alla riassegnazione del sesso, purché la sua identità di genere coincida con il nuovo sesso acquisito».

6.62

GIOVANARDI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. l'unione civile tra persone dello stesso sesso si scioglie anche nel caso in cui una delle parti cambi la sua identità di genere o questa diventi fluida».

6.64

MALAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. In alternativa alla procedura di cui al comma 1, l'unione civile si può sciogliere manifestando l'intendimento all'altra parte in modo documentabile. Sono consentiti gli strumenti telematici, lo SMS e il fax».

6.0.1

MALAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis.*

1. All'articolo 17 della legge 6 febbraio 2006, n. 38, dopo il comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1 e 3, le parole: ''Gli operatori turistici'' sono sostituite dalla parola: ''Coloro'';

b) dopo la parola: ''prostituzione'', inserire le seguenti: '', incluso l'acquisto di materiale o attività riproduttivi,''».

Art. 7

7.13

MALAN

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 7. – *(Applicabilità delle norme) – 1.* Le norme di, cui al presente Titolo si applicano a partire dallo marzo 2018. Entro tale data va individuata la copertura economica, anche per le maggiori spese di carattere previdenziale. In mancanza, l'applicazione è comunque sospesa anche oltre la data di cui al primo periodo».

7.22

MALAN

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: «ordinamento» al termine, con le seguenti: «catasto consentendo la registrazione della comune gestione di abitazione».

7.23

MALAN

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: «dello stato civile» al termine, con le seguenti: «del condominio, per recepire la comune gestione di abitazione».

7.24

MALAN

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: «gli atti di unione civile» al termine, con le seguenti: «i nomi attribuiti a un nuovo nato possano essere fino a quattro».

7.25

MALAN

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «atti di», sostituire le parole: «unione civile tra» con le seguenti: «società in accomandita semplice formata da».

7.26

MALAN

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «gli atti di unione» inserire le seguenti: «per la gestione di abitazione».

7.28

MALAN

Al comma 1 ,lettera a) dopo le parole: «unione», nel primo caso in cui essa ricorre, sostituire la parola «civile» con le seguente: «per la gestione domestica».

7.29

MALAN

Al comma 1 ,lettera a) dopo le parole: «unione civile», nel primo caso in cui esse ricorrono, inserire le seguenti: «per la gestione domestica».

7.37

MALAN

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «tra», nel primo caso in cui essa ricorre, con le seguenti: «volte alla gestione comune di abitazioni per».

7.38

MALAN

Al comma 1, lettera a) dopo la parola: «tra», nel primo caso in cui essa ricorre, inserire le seguenti: «gruppi di».

7.39

MALAN

Sostituire la parola: «persone» nel primo caso in cui essa ricorre, con le seguenti: «associazioni di volontariato i cui iscritti sono».

7.40

MALAN

Sostituire la parola: «persone», nel primo caso in cui essa ricorre, con le seguenti: «associazioni di volontariato i cui iscritti sono».

7.45

MALAN

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «persone dello», nel primo caso in cui esse ricorrono, inserire le seguenti: «status diverso da quello dello».

7.46

MALAN

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «stesso sesso», nel primo caso in cui esse ricorrono, con le seguenti: «stradario cittadino ai fini del rispetto delle pari opportunità nell'assegnazione dei toponimi».

7.47

MALAN

Al comma 1, lettera a) dopo la parola: «stesso», nel primo caso in cui essa ricorre, inserire le seguenti: «cognome, con elenchi separati a seconda del».

7.51

MALAN

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «ufficiale di stato civile» inserire le seguenti: «, che si rendano disponibili a mero fine statistico».

7.59

MALAN

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: «, nel caso di rettificazione» al termine con le seguenti: «dei principali caratteri concordati per la comune gestione familiare».

7.60

MALAN

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: «rettificazione» al termine con le seguenti: «cambiamento delle condizioni della comune gestione domiciliare».

7.61

MALAN

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: «anagrafica» al termine con le seguenti: «della destinazione d'uso dell'immobile oggetto della comune gestione domestica».

7.66

MALAN

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «unione civile tra», nel secondo caso in cui esse ricorrono, con le seguenti: «società in accomandita semplice formata da».

7.67

MALAN

Al comma 1, lettera a) dopo la parola: «unione», nel secondo caso in cui essa ricorre, inserire le seguenti: «per la gestione di abitazione».

7.69

MALAN

Al comma 1, lettera a) dopo la parola: «unione» , nel secondo caso in cui essa ricorre, sostituire la parola: «civile» con le seguenti: «per la gestione domestica».

7.70

MALAN

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «unione civile», nel secondo caso in cui esse ricorrono, inserire le seguenti: «per la gestione domestica».

7.71

MALAN

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «tra», nel secondo caso in cui essa ricorre, con le seguenti: «volte alla gestione comune di abitazioni per».

7.72

MALAN

Al comma 1, lettera a) dopo la parola: «tra», nel secondo caso in cui essa ricorre, inserire le seguenti: «gruppi di».

7.76

MALAN

Al comma 1, lettera a) dopo la parola: «dello» nel terzo caso in cui essa ricorre, inserire le seguenti: «status diverso da quello dello».

7.77

MALAN

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «stesso sesso», nel secondo caso in cui esse ricorrono, con le seguenti: «stradario cittadino ai fini del rispetto delle pari opportunità nell'assegnazione dei toponimi».

7.78

MALAN

Al comma 1, lettera a) dopo la parola: «stesso», nel secondo caso in cui essa ricorre, inserire le seguenti: «cognome, con elenchi separati a seconda del».

7.93

MALAN

Al comma 1, lettera b), alle parole: «modifica e riordino» premettere le seguenti: «fermo restando il divieto di matrimonio fra più di due persone».

7.101

MALAN

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: «diritto» al termine con le seguenti: «famiglia del diritto internazionale chiarendo ove necessario che l'Italia non consente il matrimonio fra persone dello stesso sesso, comunque denominato né la poligamia».

7.104

MALAN

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: «prevedendo» al termine con le seguenti: «che non siano sufficientemente chiare nell'impedire la registrazione di matrimoni poligamici».

7.105

MALAN

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «prevedendo» inserire le seguenti: «il divieto di registrazione di matrimoni, comunque denominati, fra più di due persone, con persone minori di anni sedici, contro la volontà di alcuna delle parti,».

7.106

MALAN

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: «l'applicazione» al termine con le seguenti: «il rispetto dell'articolo 29 della Costituzione avverso tentativi di aggirarlo attraverso l'accettazione di pratiche consentite all'estero ma proibite in Italia».

7.107

MALAN

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «l'applicazione» inserire le seguenti: «esplicita del divieto di matrimonio, comunque denominato, fra più di due persone, con persone minori di anni sedici, contro la volontà di alcuna delle parti,».

7.108

MALAN

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: «della disciplina» al termine con le seguenti: «dell'articolo 29 della Costituzione avverso tentativi di aggirarlo attraverso l'accettazione di pratiche consentite all'estero ma proibite in Italia».

7.109

MALAN

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «l'applicazione della» inserire le seguenti: «proibizione della registrazione di matrimoni, comunque denominati, fra più di due persone, con persone minori di anni sedici, contro la volontà di alcuna delle parti, nonché della».

7.111

MALAN

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «disciplina» inserire le seguenti: «italiana contraria a matrimoni, comunque denominati, fra più di due persone, con persone minori- di anni sedici, contro la volontà di alcuna delle parti e».

7.112

MALAN

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: «della unione» al termine con le seguenti: «del divieto di matrimoni forzati».

7.113

MALAN

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: da «unione» al termine con le seguenti: «proibizione di matrimoni con persone minori di anni sedici».

7.114

MALAN

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: «civile» al termine con le seguenti: «europea in materia di diritti familiari delle persone detenute».

7.117

MALAN

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: «tra persone» al termine con le seguenti: «per la gestione comune dell'abitazione».

7.118

MALAN

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «unione civile tra» sostituire le parole da: «persone dello stesso sesso» al termine con la seguente: «gruppi di persone a scopo di beneficienza».

7.119

MALAN

Al comma 1, lettera b) dopo le parole: «unione civile tra» sostituire le parole da: «persone» al termine con le seguenti: «coloro che gestiscono in comune l'abitazione».

7.120

MALAN

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «tra persone» sostituire le parole da: «dello stesso sesso» al termine con la seguente: «giuridiche».

7.121

MALAN

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «stesso sesso regolata» al termine con la seguente: «spazio Schengen».

7.122

MALAN

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «sesso regolata» al termine con le seguenti: «nome e cognome, allo scopo di evitare confusioni».

7.124

MALAN

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «dalle» al termine con le seguenti: «dalla tradizione comune di tutti i popoli europei che mai hanno ammesso matrimoni fra. persone dello stesso sesso».

7.128

MALAN

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «all'estero» al termine con le seguenti: «malattie sessualmente trasmissibili».

7.130

MALAN

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «istituto analogo» inserire le seguenti: «, nonché l'esplicito divieto di matrimoni poligamici, con più di due persone, con persone minori di anni sedici, contro la volontà di una delle parti;».

7.0.1 bis

MALAN

Sostituire le parole "TITOLO I Delle unioni civili" con le seguenti: " TITOLO I Delle società economiche di gestione domestica"

7.0.1 ter

MARIO MAURO

Alla rubrica del Titolo I sostituire le parole " Delle unioni civili" con le seguenti: "associazioni solidaristiche a garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo e della pari dignità dei cittadini".

7.0.1 quater

MARIO MAURO

Alla rubrica del Titolo I sostituire le parole " Delle unioni civili" con le seguenti: "unioni solidaristiche a garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo e della pari dignità dei cittadini".

Art. 8

8.9

GIOVANARDI

Sostituire il comma l con il seguente:

«Ai fini delle disposizioni seguenti si intendono conviventi di fatto le persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile, purché non superiori a dieci.».

8.10

MARIO MAURO

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«l. Ai fini delle disposizioni seguenti si intendono conviventi di fatto le persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile, purché non superiori a dieci».

8.11

GIOVANARDI

Sostituire il comma l con il seguente:

«1. Ai fini delle disposizioni seguenti si intendono conviventi di fatto le persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile, purché non superiori a sei».

8.12

MARIO MAURO

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini delle disposizioni seguenti si intendono conviventi di fatto le persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile, purché non superiori a sei».

8.13

MARIO MAURO

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I fini delle disposizioni seguenti si intendono conviventi di fatto le persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile, purché non superiori a cinque».

8.14

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«Ai fini delle disposizioni seguenti si intendono conviventi di fatto le persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile, purché non superiori a cinque».

8.15

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«Ai fini delle disposizioni seguenti si intendono conviventi di fatto le persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile, purché non superiori a quattro».

8.16

MARIO MAURO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai fini delle disposizioni seguenti si intendono conviventi di fatto le persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile, purché non superiori a quattro».

8.17

MARIO MAURO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai fini delle disposizioni seguenti si intendono conviventi di fatto le persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile, purché non superiori a tre».

8.18

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai fini delle disposizioni seguenti si intendono conviventi di fatto le persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile, purché non superiori a tre».

8.19

MARINELLO, GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai fini delle disposizioni seguenti si intendono conviventi di fatto due o più persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile».

8.27

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole: «e di reciproca assistenza morale e» con le seguenti: «o meno e di assistenza».

8.38

GIOVANARDI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Della stabilità dei legami affettivi di cui al primo comma è necessario dare prova scritta. Da questa si è dispensati solo qualora si provi per altra via che siano avvenuti rapporti sessuali completi tra le parti».

8.47

MARINELLO, GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Per l'individuazione dell'inizio della stabile convivenza trovano applicazione le disposizioni del secondo comma dell'articolo 6 della presente legge».

Art. 9

9.9

GIOVANARDI

Al comma 3, sostituire le parole: «può designare l'altro quale» con le seguenti: «può designare l'altro o gli altri quali».

Art. 16

16.27

MARIO MAURO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il contratto di convivenza è un accordo con cui i conviventi di fatto disciplinano i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune, fissano la comune residenza e determinano i loro ruoli di genere».

16.28

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il contratto di convivenza è un accordo con cui i conviventi di fatto disciplinano i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune, fissano la comune residenza e determinano i loro ruoli di genere».

Art. 18

18.25

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «recesso unilaterale» con le seguenti: «recesso concordato fra tutte le parti».

18.28

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sostituiare la lettera c), con la seguente:

«*c)* matrimonio fra coniugi o unione civili fra conviventi o tra conviventi ed altre persone».

18.60

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 2, sopprimere le parole: «di cui al comma 2 dell'articolo 16».

18.65

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3, sostituire le parole: «Nel caso di recesso unilaterale da un contratto di convivenza» con le seguenti: «nel caso di recesso condiviso da un contratto di convivenza».

Tit.1

MARIO MAURO

Sostituire il titolo: "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze" con il seguente: "Regolamentazione delle unioni solidaristiche a garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo e della pari dignità dei cittadini".

Tit.2

MARIO MAURO

Sostituire il titolo: "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze" con il seguente: "Regolamentazione delle associazioni solidaristiche a garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo e della pari dignità dei cittadini".

ALLEGATO 2

PROPONIBILI A CONDIZIONE CHE LE PAROLE "OMOSESSUALI, TRANSESSUALI, ETC." VENGANO SOSTITUITE RIFORMULANDOLE CON LE ALTRE "DELLO STESSO SESSO".

1.226

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituto dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.235

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituto dal seguente:

«Due persone omosessuali (anche transessuali) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.237

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituto dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un'unione quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.239

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituto dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Prefetto».

1.243

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituto dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Prefetto».

1.245

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituto dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'Ufficiale di stato civile».

1.408

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.409

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.410

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per iL cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.411

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.412

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.413

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.415

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.417

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.418

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.420

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.421

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.422

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.423

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile, di un qualunque comune italiano».

1.424

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.426

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.427

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza

continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.428

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.429

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.430

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'Ufficiale di Stato civile».

1.431

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.432

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.433

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali, anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.435

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ ovvero *transgender* e/ ovvero *queer* e/ ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.436

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.437

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.438

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.439

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.441

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.442

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.443

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.444

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.445

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.446

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.447

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.448

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.449

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone. omosessuali e/ovvero transessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.450

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.451

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e /o ovvero transessuali e /ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono. un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.452

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.453

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.454

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato .sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.455

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.456

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.457

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.458

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedute per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.459

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.460

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.462

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.463

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.464

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.465

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.466

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.467

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.468

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.469

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.470

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.471

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.472

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.473

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.474

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.475

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.476

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.477

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.478

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero, transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.480

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.481

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.483

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.484

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.485

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.486

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.487

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.488

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.489

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.490

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.491

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.492

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.493

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender e/ovvero queer* e/ovvero lesbiche costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.494

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.495

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.496

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.497

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.499

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o vero *transgender* e/ ovvero *queer* e/ ovvero lesbiche salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.500

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ ovvero *queer* salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.501

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali, e/ o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale distato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.502

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.503

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.504

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero transgender e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.505

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* / ovvero queer anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.506

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.507

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.508

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambi abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.509

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.511

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso, costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.512

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.513

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.514

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.515

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.516

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.517

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.518

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.519

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.520

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.521

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.523

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso e/ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.524

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.525

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.526

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.527

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.528

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.535

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.536

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.537

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.540

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e /ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.541

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.542

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.543

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.544

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* che dimostrino la propria convivenza continuativa, ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.545

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e /ovvero *transgender* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante ,dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.546

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.547

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato».

1.548

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.549

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.550

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.551

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.552

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.553

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ ovvero *transgender* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.554

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'Ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due»

1.555

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'Ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.556

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'Ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.558

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.559

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'Ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.561

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.563

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.564

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero transgender anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.565

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.566

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero transgender e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.568

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero transgender e/ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.569

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da

almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.570

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.571

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.572

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.575

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* o/ovvero lesbiche salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.576

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero transgender e/ovvero *queer* salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.580

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso e/ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.581

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno. due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.584

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il

cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.585

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.590

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno tre anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.591

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno tre anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.593

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.594

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.595

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.596

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.597

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.598

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.599

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.600

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.601

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.602

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.604

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.606

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.608

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono

costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.609

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.610

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.611

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.612

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.613

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali, che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di di due testimoni».

1.614

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno un anno, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.615

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.617

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.619

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.620

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.621

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.622

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso e/ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.625

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.626

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.628

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'Ufficiale di stato civile».

1.629

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.630

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.631

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.632

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.635

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer*, e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.636

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.637

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.639

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.642

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.643

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* che dimostrino la propria convivenza. continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonzione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.644

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.645

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.647

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.648

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.649

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero *transessuali* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.650

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.651

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.652

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.654

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali, anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso, che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.656

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero transgender e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.657

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.659

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.660

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.661

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.663

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.664

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali, che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.665

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali, che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.666

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender,* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.667

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali, che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.668

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali, anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.669

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.670

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.671

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.673

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.674

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender,* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.675

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali, che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.676

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.677

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.678

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.679

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.681

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.682

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.683

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.684

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.685

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.686

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.687

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza, continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.688

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbiano mutato sesso che dimostrino la propria convivenza, continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.689

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.690

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.691

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possano costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.693

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.694

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.695

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.696

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.698

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.700

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.701

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.702

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.703

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso e/o ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.704

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.709

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.710

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.711

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.712

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.713

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello

stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.716

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono- costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.717

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.718

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche, che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.719

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.720

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.721

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.722

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.723

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza, continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.724

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche qualora una a entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta di almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.725

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.726

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.727

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza, continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.728

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.731

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.732

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante

dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.733

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.736

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora un o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.737

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.738

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.739

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.740

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenta di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo status di convivenza continuativa».

1.741

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.742

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.743

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.744

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.746

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso e/ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.748

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali, che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo status di convivenza continuativa».

1.754

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e ovvero transessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo status di convivenza continuativa».

1.755

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.758

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.759

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.760

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.761

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.762

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgerder* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.764

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.766

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.767

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.770

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.771

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.772

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.773

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni, false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.774

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.903

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso ogni comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia è istituito il registro delle unioni civili delle persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer* e/o lesbiche ed è designato il responsabile del registro delle unioni il quale vigila sul contenuto, sulle annotazioni, sulle modifiche ed iscrizioni di sua competenza. I soggetti residenti in altri comuni, per registrare l'unione si rivolgono al responsabile presso il corrispondente comune sede di provincia o di *ex* provincia a cui detto comune appartiene ovvero apparteneva. Ai fini della presente legge, laddove si parli di ''comune'' e di relativo registro delle unioni, si intende comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia. Ovunque ricorra l'espressione ''ufficiale di stato civile'' nel codice civile o in altre leggi e/o regolamenti, ai fini della presente legge si intende il riferimento al ''responsabile del registro delle unioni''».

1.904

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso ogni comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia è istituito il registro delle unioni civili delle persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer* e/o lesbiche ed è designato il responsabile del registro delle unioni il quale vigila sul contenuto, sulle annotazioni, sulle modifiche ed iscrizioni di sua competenza. I soggetti residenti in altri comuni, per registrare l'unione si rivolgono al responsabile presso il corrispondente comune sede di provincia o di *ex* provincia a cui detto comune appartiene ovvero apparteneva. Ai fini della presente legge, laddove si parli di ''comune'' e di relativo registro delle unioni, si intende comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia. Ovunque ricorra l'espressione ''Ufficiale di stato civile'' nel codice civile o in altre leggi e/o regolamenti, ai fini della presente legge si intende il riferimento al ''responsabile del registro delle unioni''».

1.905

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso ogni comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia è istituito il registro delle unioni civili delle persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer* ed è designato il responsabile del registro delle unioni il quale vigila sul contenuto, sulle annotazioni, sulle modifiche ed iscrizioni di sua competenza. I soggetti residenti in altri comuni, per registrare l'unione si rivolgono al responsabile presso il corrispondente comune sede di provincia o di *ex* provincia a cui detto comune appartiene ovvero apparteneva. Ai fini della presente legge, laddove si parli di ''comune'' e di relativo registro delle unioni, si intende comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia. Ovunque ricorra l'espressione ''Ufficiale di stato civile'' nel codice civile o in altre leggi e/o regolamenti, ai fini della presente legge si intende il riferimento al ''responsabile del registro delle unioni''».

1.906

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso ogni comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia è istituito il registro delle unioni civili delle persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer* ed è designato il responsabile del registro delle unioni il quale vigila sul contenuto, sulle annotazioni, sulle modifiche ed iscrizioni di sua competenza. I soggetti residenti in altri comuni, per registrare l'unione si rivolgono al responsabile presso il corrispondente comune sede di provincia o di *ex* provincia a cui detto comune appartiene ovvero apparteneva. Ai fini della presente legge, laddove si parli di ''comune'' e di relativo registro delle unioni, si intende comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia. Ovunque ricorra l'espressione ''Ufficiale di stato civile'' nel codice civile o in altre leggi e/o regolamenti, ai fini della presente legge si intende il riferimento al ''responsabile del registro delle unioni''».

1.907

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso ogni comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia è istituito il registro delle unioni civili delle persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* ed è designato il responsabile del registro delle unioni il quale vigila sul contenuto, sulle annotazioni, sulle modifiche ed iscrizioni di sua competenza. I soggetti residenti in altri comuni, per registrare l'unione si rivolgono al responsabile presso il corrispondente comune sede di provincia o di *ex* provincia a cui detto comune appartiene ovvero apparteneva. Ai fini della presente legge, laddove si parli di ''comune'' e di relativo registro delle unioni, si intende comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia. Ovunque ricorra l'espressione ''Ufficiale di stato civile'' nel codice civile o in altre leggi e/o regolamenti, ai fini della presente legge si intende il riferimento al ''responsabile del registro delle unioni''».

1.908

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso ogni comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia è istituito il registro delle unioni civili delle persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* ed è designato il responsabile del registro delle unioni il quale vigila sul contenuto, sulle annotazioni, sulle modifiche ed iscrizioni di sua competenza. I soggetti residenti in altri comuni, per registrare l'unione si rivolgono al responsabile presso il corrispondente comune sede di provincia o di *ex* provincia a cui detto comune appartiene ovvero apparteneva. Ai fini della presente legge, laddove si parli di ''comune'' e di relativo registro delle unioni, si intende comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia. Ovunque ricorra l'espressione ''Ufficiale di stato civile'' nel codice civile o in altre leggi e/o regolamenti, ai fini della presente legge si intende il riferimento al ''responsabile del registro delle unioni''».

1.909

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso ogni comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia è istituito il registro delle unioni civili delle persone omosessuali e/o transessuali ed è designato il responsabile del registro delle unioni il quale vigila sul contenuto, sulle annotazioni, sulle modifiche ed iscrizioni di sua competenza. I soggetti residenti in altri comuni, per registrare l'unione si rivolgono al responsabile presso il corrispondente comune sede di provincia o di *ex* provincia a cui detto comune appartiene ovvero apparteneva. Ai fini della presente legge, laddove si parli di ''comune'' e di relativo registro delle unioni, si intende comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia. Ovunque ricorra l'espressione ''Ufficiale di stato civile'' nel codice civile o in altre leggi e/o regolamenti, ai fini della presente legge si intende il riferimento al ''responsabile del registro delle unioni''».

1.910

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso ogni comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia è istituito il registro delle unioni civili delle persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* ed è designato il responsabile del registro delle unioni il quale vigila sul contenuto, sulle annotazioni, sulle modifiche ed iscrizioni di sua competenza. I soggetti residenti in altri comuni, per registrare l'unione si rivolgono al responsabile presso il corrispondente comune sede di provincia o di *ex* provincia a cui detto comune appartiene ovvero apparteneva. Ai fini della presente legge, laddove si parli di ''comune'' e di relativo registro delle unioni, si intende comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia. Ovunque ricorra l'espressione ''Ufficiale di stato civile'' nel codice civile o in altre leggi e/o regolamenti, ai fini della presente legge si intende il riferimento al ''responsabile del registro delle unioni''».

1.911

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso ogni comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia è istituito il registro delle unioni civili delle persone omosessuali ed è designato il responsabile del registro delle unioni il quale vigila sul contenuto, sulle annotazioni, sulle modifiche ed iscrizioni di sua

competenza. I soggetti residenti in altri comuni, per registrare l'unione si rivolgono al responsabile presso il corrispondente comune sede di provincia o di *ex* provincia a cui detto comune appartiene ovvero apparteneva. Ai fini della presente legge, laddove si parli di ''comune'' e di relativo registro delle unioni, si intende comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia. Ovunque ricorra l'espressione ''ufficiale di stato civile'' nel codice civile o in altre leggi e/o regolamenti, ai fini della presente legge si intende il riferimento al ''responsabile del registro delle unioni''».

1.912

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso ogni comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia è istituito il registro delle unioni civili delle persone omosessuali ed è designato il responsabile del registro delle unioni il quale vigila sul contenuto, sulle annotazioni, sulle modifiche ed iscrizioni di sua competenza. I soggetti residenti in altri comuni, per registrare l'unione si rivolgono al responsabile presso il corrispondente comune sede di provincia o di *ex* provincia a cui detto comune appartiene ovvero apparteneva. Ai fini della presente legge, laddove si parli di ''comune'' e di relativo registro delle unioni, si intende comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia. Ovunque ricorra l'espressione ''ufficiale di stato civile'' nel codice civile o in altre leggi e/o regolamenti, ai fini della presente legge si intende il riferimento al ''responsabile del registro delle unioni''».

1.1413

GIOVANARDI

Il comma 5, è sostituto dal seguente:

«5. L'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali cl o *transgender* e/o *queer* e/o lesbiche è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza».

1.1414

MARIO MAURO

Il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. L'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer* e/o lesbiche è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza».

1.1415

GIOVANARDI

Il comma 5, è sostituto dal seguente:

«5. L'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer* è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza».

1.1416

MARIO MAURO

Il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. L'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer* è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza».

1.1417

GIOVANARDI

Il comma 5, è sostituto dal seguente: «L'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o transgender è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza».

1.1418

MARIO MAURO

Il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. L'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza».

1.1419

GIOVANARDI

Il comma 5, è sostituto dal seguente: «L'unione civile tra persone omosessuali e/ o transessuali è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza».

1.1420

MARIO MAURO

Il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. l'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza».

1.1421

GIOVANARDI

Il comma 5, è sostituto dal seguente:

«5. L'unione civile tra persone omosessuali è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza».

1.1422

MARIO MAURO

Il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. L'unione civile tra persone omosessuali è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza».

471

MARIO MAURO

Il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Mediante dichiarazione al responsabile del registro le parti possono stabilire il cognome dell'unione civile scegliendolo tra i loro cognomi. Lo stesso è conservato fino al perfezionamento di nuova unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer* e/o lesbiche. La parte può anteporre o posporre allo stesso il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione al responsabile del registro».

1.1472

MARIO MAURO

Il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Mediante dichiarazione al responsabile del registro le parti possono stabilire il cognome dell'unione civile scegliendolo tra i loro cognomi. Lo stesso è conservato fino al perfezionamento di nuova unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer*. La parte può anteporre o posporre allo stesso il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione al responsabile del registro».

1.1473

MARIO MAURO

Il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Mediante dichiarazione al responsabile del registro le parti possono stabilire il cognome dell'unione civile scegliendolo tra i loro cognomi. Lo stesso è conservato fino al perfezionamento di nuova unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender*. La parte può anteporre o posporre alto stesso il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione al responsabile del registro».

1.1474

MARIO MAURO

Il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Mediante dichiarazione al responsabile del registro le parti possono stabilire il cognome dell'unione civile scegliendolo, tra i loro cognomi. Lo stesso è conservato fino al perfezionamento di nuova unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali. La parte può anteporre o posporre allo stesso il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione al responsabile del registro».

1.1475

MARIO MAURO

Il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Mediante dichiarazione al responsabile del registro le parti possono stabilire il cognome dell'unione civile scegliendolo tra i loro cognomi. lo stesso è conservato fino al perfezionamento di nuova unione civile tra persone omosessuali. La parte può anteporre o posporre allo stesso il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione al responsabile del registro».

3.682

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.683

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile tra persone omosessuali maschili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.684

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione Alle parti dell'unione civile tra persone omosessuali sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.868

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.869

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile tra persone omosessuali maschili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.870

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile tra persone omosessuali sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.980

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.981

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile tra persone omosessuali maschili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.982

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile tra persone omosessuali sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

ALLEGATO 3

PROPONIBILI A CONDIZIONE CHE SIANO RIFORMULATI NEI TERMINI INDICATI DALLA PRESIDENZA.

1.24

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni», sono sostituite dalle seguenti: «Due persone dello stesso sesso non possono contrarre matrimonio tra Toro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro, privo di valore giuridico, possono costituire un'unione civile, diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 costituzionale, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.25

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni», sono sostituite dalle seguenti: «Due persone dello stesso sesso non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro, privo, di valore giuridico, possono costituire un'.unione civile, diversa dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 costituzionale, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.26

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni», sono sostituite dalle seguenti: «Due persone dello stesso sesso non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro possono costituire un'unione civile, diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi, dell'articolo 29 costituzionale e priva di effetti giuridici, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.27

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile, ed alla presenza di due testimoni» sono sostituite dalle seguenti: «Due persone dello stesso sesso non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro possono costituire un'unione civile, distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 costituzionale e priva di valore giuridico, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.28

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni», sono sostituite dalle seguenti: «Due persone dello stesso sesso non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro possono costituire un'unione civile, diversa dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 costituzione e priva di valore giuridico, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.29

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni», sono sostituite dalle seguenti: «Due persone dello stesso sesso non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro possono costituire un'unione civile, distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 costituzionale, e priva di effetti giuridici, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.30

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni» sono sostituite

dalle seguenti: «Due persone dello stesso sesso non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo, tra loro, privo di valore giuridico, possono costituire un'unione civile, distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29costtituzionale, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato, civile ed alla presenza di due testimoni».

1.31

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni», sono sostituite dalle seguenti: «Due persone dello stesso sesso, sia esso maschile o femminile, non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro, privo di valore giuridico, possono costituire un'unione civile, diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 costituzionale, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.32

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni» sono sostituite dalle seguenti: «Due persone dello stesso sesso non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro possono costituire un'unione civile, diversa dal matrimonio fra persone-di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 della costituzione priva di effetti giuridici, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.35

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato Civile ed alla presenza di due testimoni» sono sostituite dalle seguenti: «Due persone dello stesso sesso non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro possono costituire un'unione civile, diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 della costituzione e priva di valore giuridico, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.38

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni» sono sostituite dalle seguenti: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile che è cosa diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 della costituzione, e non ha valore giuridico, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.39

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1 «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni» sono sostituite dalle seguenti: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile che è cosa diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 della costituzione e non ha effetti giuridici, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due-testimoni».

1.1092

MALAN

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Fatto salvo che le prerogative della famiglia e del matrimonio restano riservate a tali istituti,».

1.1152

MALAN

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Le unioni di cui alla presente legge hanno il solo scopo di gestire in modo condiviso un'abitazione e non possono in nessun modo assumere le caratteristiche del matrimonio o della famiglia».

1.1486

MALAN

Al comma 6, primo periodo, dopo la parola: «il» inserire la seguente: «proprio».

1.1500

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 6, alla dicitura: «Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile le parti possono stabilire il cognome dell'unione civile scegliendolo tra i loro cognomi. Lo stesso è conservato durante lo stato vedovile, fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione civile tra persone dello stesso sesso» è eliminato il Termine «stato vedovile».

1.1529

MALAN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis.*

(Natura dell'unionecivile)

1. L'unione civile è un istituto volto a garantire determinate prerogative a persone che per qualsiasi ragione si trovano a condividere il domicilio in modo continuativo. Esso è del tutto distinto dal matrimonio e l'insieme dei componenti non forma una famiglia».

3.523

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è controparte affettiva dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.526

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è controparte dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.535

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è condividente dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.538

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è contraente affettivo dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.541

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. – 1. La parte dell''unione civile tra persone dello stesso sesso è contraente dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.544

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è negoziante affettivo dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.547

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è negoziante dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.996

MALAN

Al comma 3, dopo le parole: «4 maggio 1983, n. 184» inserire le seguenti: «nonché le disposizioni recanti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

7.50

MALAN

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «registrati» inserire le seguenti: «, a titolo statistico e senza effetti e prerogative matrimoniali o familiari».

ALLEGATO 4

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI PROPONIBILI

G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/1/2

FUCKSIA

Il Senato

in sede di esame dei disegni di legge recanti disciplina delle coppie di fatto e unioni civili,

premesso che:

la Suprema Corte di Cassazione – Sezione I Civile – con l'Ordinanza 6 giugno 2013, n. 14329 ha osservato che, pur essendo l'ordinamento italiano tuttora caratterizzato dall'assenza di norme che attribuiscano riconoscimento giuridico alle è cosiddette famiglie di fatto ed alle coppie formate da persone dello stesso sesso, il rilievo costituzionale di tali unioni, anche con riferimento ai parametri interposti costituiti dalla CEDU, è stato sancito dalla Corte Costituzionale (sentenza 138 del 2010) e dalla giurisprudenza di legittimità (sentenza n. 4184 del 2012), oltre che dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo (sentenza 24 giugno 2010 caso Schalk e Kopf). Alla luce dei nuovi principi stabiliti in queste pronunce, secondo la Cassazione, si può affermare che la scelta di estendere il modello matrimoniale anche ad unioni diverse da quella eterosessuale è rimessa al legislatore ordinario. Non sussiste infatti un vincolo costituzionale (articolo 29 della Costituzione) o proveniente dall'articolo 12 della CEDU in ordine all'esclusiva applicabilità del modello matrimoniale alle unioni eterosessuali (Corte Cost. n.138 del 2010; CEDU caso citato). L'articolo 12, da leggersi anche alla luce dell'articolo 8 della Carta dei diritti dell'Unione europea, tutela anche modelli matrimoniali diversi da quello eterosessuale, lasciando alla legislazione degli Stati e al loro apprezzamento la scelta di estendere o limitare le tipologie di unioni che possono legarsi anche mediante il vincolo matrimoniale vero e proprio (CEDU sentenza 24/6/2010). Il carattere dell'eterosessualità non costituisce più, di conseguenza, un canone di ordine pubblico nè interno (Corte Costituzionale 138 del 2010; Cass. 4184 del 2012) nè internazionale (CEDU sentenza Schalk e Kopf);

con la sentenza n. 138 dei 15 aprile 2010 la Corte costituzionale ha ricordato come l'articolo 2 della Costituzione disponga che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. Per formazione sociale – secondo la Consulta – deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico. In tale nozione è da annoverare anche l'unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge – il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri. Nella medesima sentenza si afferma che i concetti di famiglia e di matrimonio non si possono ritenere «cristallizzati» con riferimento all'epoca in cui la Costituzione entrò in vigore, perché sono dotati della duttilità propria dei princìpi costituzionali e, quindi, vanno interpretati tenendo conto non soltanto delle trasformazioni dell'ordinamento, ma anche dell'evoluzione della società e dei costumi. Per quanto concerne il riferimento al parametro riferito all'articolo 117, primo comma, Cost.

secondo la Corte, gli articoli 12 della CEDU e 9 della Carta di Nizza prevedono specificamente il diritto di sposarsi e di costituire una famiglia. L'articolo 12 dispone che «Uomini e donne in età maritale hanno diritto di sposarsi e di formare una famiglia secondo le leggi nazionali regolanti l'esercizio di tale diritto». A sua volta l'articolo 9 stabilisce che «Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio». In ordine a quest'ultima disposizione va premesso che la Carta di Nizza è stata recepita dal Trattato di Lisbona, modificativo del Trattato sull'Unione europea e del Trattato che istituisce la Comunità europea, entrato in vigore il 1º dicembre 2009. Infatti, il nuovo testo dell'articolo 6, comma 1, del Trattato sull'Unione europea, introdotto dal Trattato di Lisbona, prevede che «1. L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i princìpi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati». Anche se la citata normativa non impone la piena equiparazione alle unioni omosessuali delle regole previste per le unioni matrimoniali tra uomo e donna – ricorda la Corte – ancora una volta, con il rinvio alle leggi nazionali, si ha la conferma che la materia è affidata alla discrezionalità del Parlamento;

se alcuni paesi europei hanno deciso di estendere alle coppie omosessuali alcuni o tutti i diritti del matrimonio attraverso nuovi istituti giuridici analoghi al matrimonio, è pur vero che numerosi paesi europei hanno previsto l'estensione del matrimonio civile alle coppie dello stesso sesso e che tale misura è stata adottata in altri stati del mondo. La Corte di giustizia europea, dal canto suo, ha ribadito in più occasioni la necessità di pari trattamento fra coppie. Appare dunque opportuno, alla luce della giurisprudenza costituzionale, della giurisprudenza della Corte di Giustizia europea e dei trattati internazionali, avviare, nelle forme e nelle sedi opportune, il cammino verso l'estensione à tutte le coppie dell'istituto matrimoniale, con ciò assicurando la piena eguaglianza tra tutti i cittadini nell'accesso al matrimonio;

impegna il Governo:

a sostenere le iniziative volte a rendere l'istituto del matrimonio accessibile anche a coppie formate da persone dello stesso sesso, nel rispetto dei principi di uguaglianza e pari dignità delle persone e di tutela dei diritti fondamentali della persona.

G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/2/2

MALAN

Il Senato, nel corso dell'esame del disegno di legge A.S. 197,

impegna il Governo:

a definanziare le iniziative dell'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (UNAR) che non riguardino le discriminazioni razziali.

G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/3/2

MALAN

Il Senato, nel corso dell'esame del disegno di legge A.S. 197,

impegna il Governo:

a revocare il documento denominato «Strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere (2013-2015)» approvato in data 29 aprile 2013.

G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/4/2

MALAN

Il Senato, nel corso dell'esame del disegno di legge A.S. 197,

impegna il Governo:

ad impedire la predisposizione della modulistica scolastica amministrativa e didattica «in chiave di inclusione sociale, rispettosa delle nuove realtà familiari, costituite anche da genitori omosessuali» e a non procedere o annullare l'accreditamento delle associazioni LGBT, presso il MIUR, in qualità di enti di formazione; come invece previsto dalla «Strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere (2013-2015)».

G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/5/2

MALAN

Il Senato, nel corso dell'esame del disegno di legge A.S. 197,

impegna il Governo:

a non espropriare la famiglia, ambito privilegiato e naturale di educazione, del compito di formazione in campo sessuale, disconoscendo il fatto che la stessa famiglia rappresenti l'ambiente

più idoneo a tal fine, limitando al massimo la possibilità di traumi e di violazione della personale sensibilità ed intimità;

a non violare i due diritti fondamentali riconosciuti, garantiti e tutelati dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo: la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, sia in pubblico che in privato, i propri valori religiosi nell'educazione, e il diritto di priorità dei genitori nella scelta di educazione da impartire ai propri figli (artt. 18 e 26);

a garantire e tutelare il diritto dei genitori ad educare i propri figli.

G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/6/2

MALAN

Il Senato, nel corso dell'esame del disegno di legge A.S. 197,

impegna il Governo:

a mai omettere la consultazione di tutte le parti sociali interessate nei progetti educativi scolastici, nel rispetto del principio previsto nella raccomandazione CM/REC(2010)5 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa nella parte in cui invita espressamente gli Stati membri a «tenere conto del diritto dei genitori di curare l'educazione dei propri figli» nel «predisporre e attuare politiche scolastiche e piani d'azione per promuovere l'uguaglianza e la sicurezza e garantire l'accesso a formazioni adeguate o a supporti e strumenti pedagogici appropriati per combattere la discriminazione»;

a tenere conto del diritto dei genitori alla «corresponsabilità educativa» previsto dalle «Linee di indirizzo sulla partecipazione dei genitori e corresponsabilità educativa», diramate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 22 novembre 2012.

G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/7/2

MALAN

Il Senato, nel corso dell'esame del disegno di legge A.S. 197,

impegna il Governo:

a revocare le «linee guida per un'informazione rispettosa delle persone LGBT» pubblicate alla fine del 2013 dal Dipartimento per le Pari opportunità;

a non tentare di modificare il modo di esprimersi delle istituzioni ecclesiastiche, come invece auspicano le dette linee guida.

G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/8/2

MALAN

Il Senato, nel corso dell'esame del disegno di legge A.S. 197,

impegna il Governo:

a non tentare di imporre ai mezzi di informazione o alle scuole il recepimento dell'ideologia *gender* o comunque il concetto per il quale i bambini non nascono necessariamente da un uomo e una donna, come si legge invece nelle linee guida;.

a non elaborare in futuro documenti che riguardano tutti consultando unicamente associazioni «LGBT».

S1.1

MALAN

Stralciare il Titolo I.

Art. 1

1.1

FUCKSIA

Sopprimere il Titolo I.

1.2

MALAN

Sopprimere il Titolo I.

1.3

DI BIAGIO

Sopprimere il Titolo I.

1.4

SACCONI, GIOVANARDI

Al titolo I, sopprimere gli articoli da 1 a 7.

1.5

STEFANI, CENTINAIO

Sopprimere l'articolo 1.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

1.6

FATTORINI, LEPRI, CUCCA, PAGLIARI

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. In attuazione degli articoli 2 e 3 e nel rispetto delle prerogative di cui all'articolo 29 della Costituzione, la presente legge istituisce l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale istituto giuridico originario.

2. Le due parti che costituiscono l'unione civile tra persone dello stesso sesso sono denominate ''*partner*''.

3. La presente legge disciplina i diritti e i doveri dei *partner*, tra di loro e verso i terzi, che discendono dall'unione civile».

1.7

FASANO

All'articolo 1 premettere il seguente:

«Art. 01.

(Unione civile)

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 2 della Costituzione disciplina i diritti e i doveri delle unioni di persone maggiorenni quali formazioni sociali custituite da due persone stabilmente conviventi che intendono instaurare un vincolo solidaristico tra loro.

2. Tale unione, ai fini della presente legge, viene denominata ''unione civile''».

1.8

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA

All'articolo 1 premettere il seguente:

«Art. 01.

(Definizione e finalità)

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 2 della Costituzione disciplina i diritti e i doveri delle unioni di persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, quali formazioni sociali costituite da persone legate da vincoli affettivi e stabilmente conviventi.

2. Tale unione, ai fini della presente legge, viene denominata ''unione civile''».

1.9

MARIO MAURO

All'articolo 1 premettere il seguente:

«Art. 01.

(Unione civile)

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 2 della Costituzione disciplina i diritti e i doveri delle unioni di persone maggiorenni quali formazioni sociali costituite da due persone stabilmente conviventi che intendono instaurare un vincolo solidaristico tra loro.

2. Tale unione, ai fini della presente legge, viene denominata ''unione civile''».

1.10

SACCONI, GIOVANARDI

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Ambito di applicazione)

La presente legge disciplina i diritti individuali e i doveri di due maggiorenni conviventi, non legati da rapporti di parentela né coniugati, a condizione che la convivenza duri stabilmente da almeno tre anni, in assenza di figli comuni, o almeno da uno, in presenza di figli comuni. L'inizio e la cessazione della convivenza sono stabiliti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.»

Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 1 a 8.

1.11

STEFANI, CENTINAIO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Esclusività della famiglia)

1. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.

2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica».

1.13
MALAN
Sopprimere l'articolo 1.
1.14
STEFANI, CENTINAIO
Sopprimere l'articolo 1.
1.15
GASPARRI, CALIENDO
Sopprimere l'articolo.
1.16
D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA
Sopprimere l'articolo 1.
1.17
SACCONI, GIOVANARDI
Sopprimere l'articolo 1.
1.18
DI BIAGIO
L'articolo 1 è così sostituito:

«Art. 1. – *(Convivenze e iscrizione anagrafica) – 1.* Ai sensi degli articoli 1,4, 6 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223, l'anagrafe della popolazione residente è la raccolta sistematica dell'insieme delle posizioni relative, fra le altre, ai componenti di una convivenza che hanno fissato nel comune la propria residenza.

2. L'anagrafe è costituita da schede individuali, di famiglia e di convivenza. In tali schede sono registrate le posizioni anagrafiche desunte dalle dichiarazioni degli interessati, dagli accertamenti d'ufficio e dalle comunicazioni degli uffici di stato civile.

3. Agli effetti anagrafici, per convivenza si intende l'unione fra due persone maggiorenni legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune, insieme con i familiari di entrambi che condividano la dimora.

4. Ciascun componente della convivenza come sopra definita è responsabile per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela delle dichiarazioni anagrafiche di cui al comma S. Ciascun componente può rendere inoltre le dichiarazioni relative alle mutazioni delle posizioni degli altri componenti del nucleo di convivenza.

5. te dichiarazioni anagrafiche di cui al comma precedente concernono i seguenti fatti: *a)* trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero ovvero trasferimento di residenza all'estero; *b)* costituzione di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella. composizione della convivenza; *c)* cambiamento di abitazione.

6. La vigilanza sulla corretta tenuta degli adempi menti anagrafici, anche per la parte riguardante le dichiarazioni riguardanti le convivenze e la verifica della loro rispondenza al vero, e le relative sanzioni, sono regolate dagli articoli da 51 a 56 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223».

1.19
MALAN
Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1 – *(Esclusività delle prerogative del matrimonio). – 1.* In applicazione dell'articolo 29 della Costituzione, le prerogative proprie del matrimonio tra un uomo e una donna non sono attribuibili ad alcun tipo di unione o formazione sociale».

1.21
DI BIAGIO

Sopprimere il comma 1.

1.22

MALAN

Sopprimere il comma 1.

1.23

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficio di stato civile ed alla presenza di due testimoni», sono sostituite dalle seguenti: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile che è cosa diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso, diverso, ai sensi dell'articolo 29 costituzionale, mediante, dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.33

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni» sono sostituite dalle seguenti: «Due persone dello stesso sesso non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro possono costituire un'unione civile, diversa dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 della costituzione, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.34

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni» sono sostituite dalle seguenti: «Due persone dello stesso sesso non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro possono costituire un'unione civile, distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 della costituzione, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.36

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1 le parole: «Due persone dello stesse sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni» sono sostituite dalle seguenti: «Due persone dello stesso sesso non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro possono costituire un'unione civile, diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 della costituzione, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.37

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni» sono sostituite dalle seguenti: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile, distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 della costituzione, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.40

ZIZZA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile, alla presenza di due testimoni e mediante il contratto di convivenza stipulato dinanzi ad un notaio».

1.41

ZIZZA

Sostituire il comma 1 con il seguente:.

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante il contratto di convivenza di fronte ad un notaio».

1.43

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone maggiorenni e capaci, anche dello stesso sesso, che intendono connotare la loro convivenza di obblighi- di solidarietà e di reciproca assistenza morale e materiale, possono costituire un'unione civile, rendendo entrambi, contestualmente, specifica dichiarazione anagrafica al Comune di residenza».

1.44

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dichiarano all'anagrafe della popolazione residente, disciplinata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223, la costituzione di una nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della convivenza o nella residenza».

1.45

DI BIAGIO

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Due persone dichiarano all'anagrafe della popolazione residente, disciplinata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1985 n. 223, la costituzione di una nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della convivenza o nella residenza».

1.242

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituto dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Prefetto».

1.414

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.416

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.419

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.420/bis

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.425
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.434
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.440
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.461
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.479
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».
1.482
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.498
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone dello stesso, anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.522
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.529

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.538

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile, distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 della costituzione, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.539

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile che è cosa diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 della costituzione, mediante. dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.557

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'Ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.560

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.562

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa- ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'Ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.567

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.573

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.574

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.577

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.578

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.582

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.583

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.586
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.587
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.588
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.589
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino fa propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.592
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.603
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.605
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.607

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.618

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.623

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.624

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.627

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'Ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.633

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.634
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'Ufficiale di stato civile».

1.640
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».
1.641
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.646
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.653
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».
1.655
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte

all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo status di convivenza continuativa».

1.658
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.662
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.672
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.680
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso chi dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.692
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possano costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.697
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed

ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.699

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.705

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.706

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.707

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.708

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire, un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.714

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.715

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora ,una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa

ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.729
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.730
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.734
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.735
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta di almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.745
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte stato civile di un qualunque comune italiano».

1.747
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed

ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.749
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuava ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.750
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.751
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.752
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.753
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.756
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.757
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed

ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.763

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.765

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.768

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.776

MALAN

Al comma 1, primo periodo, premettere le seguenti parole: «Senza che ciò possa in alcun modo costituire famiglia o istituto paragonabile al matrimonio,».

1.782

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Al comma 1, sostituire le parole: «due persone dello stesso sesso», con le parole: «due persone maggiorenni e capaci, anche dello stesso sesso».

1.789

MARIO MAURO

Al comma 1, dopo le parole: «due persone», aggiungere la parola: «anche».

1.790

GIOVANARDI, TORRISI

Apportare le seguenti modifiche:

– *sopprimere le parole:* «tra persone dello stesso sesso»*, alla rubrica e ovunque ricorrano;*

– *al comma 1, sopprimere le parole:* «dello stesso sesso»;

– *al comma 3, sopprimere le lettere* b), d) *ed* e);

– *al comma 3 alla lettera* c) *sopprimere le parole:* «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice-civile»;

– *al comma 4 sopprimere il secondo periodo;*

– *al comma 5 sopprimere le parole da:* «che deve contenere» *fino alla fine del periodo.*

– *sopprimere il comma 6.*

Conseguentemente sostituire, ovunque ricorrano nel testo, le parole: «unione civile»*, con le seguenti:* «unione solidale».

1.793

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

1.794

GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

1.795

SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «dello stesso sesso».

1.796

GASPARRI

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «dello stesso sesso».

1.797

PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, URAS, CAMPANELLA, CASALETTO, SIMEONI, GAMBARO, BENCINI, BOCCHINO

Al Capo I, sostituire le parole: «dello stesso sesso», con la seguente: «maggiorenni», ovunque ricorrano.

1.798

MARIO MAURO

Apportare le seguenti modifiche:

1) *Al comma 1, sostituire le parole:* «dello stesso sesso»*, con le seguenti:* «maggiorenni e capaci non legate da rapporti di parentela».

2) *Al comma 2 eliminare le parole:* «tra persone dello stesso sesso».

3) *Al comma 3 lettera* a) *eliminare le parole:* «tra dello stesso sesso».

4) *Al comma 3 sopprimere le lettere* b*,* c *e* d.

5) *Al comma 3 lettera* e) *eliminare le parole:* «tra dello stesso sesso».

6) *Al comma 4 sopprimere le parole da:* «tra persone dello stesso sesso»*, fino alla fine del comma.*

7) *Al comma 5 sopprimere le parole:* «tra persone dello stesso sesso».

8) *Sopprimere il comma 6.*

1.800

FASANO

Al comma 1, sostituire le parole: «dello stesso sesso», con le seguenti: «maggiorenni e capaci non legate da rapporti di parentela».

1.802

GIOVANARDI

Al comma 1, sostituire le parole: «dello stesso sesso», con le seguenti: «che intendono convivere stabilmente e coabitare».

1.803

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sostituire le parole: «dello stesso sesso», con le seguenti: «di sesso diverso».

1.807

MARIO MAURO

Al comma 1, dopo le parole: «due persone dello stesso sesso» aggiungere: «che intendono connotare la loro convivenza di obblighi di solidarietà e di reciproca assistenza».

1.809

MARIO MAURO
Al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso» aggiungere le seguenti: «di cui almeno una in possesso della cittadinanza italiana».

1.815
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, dopo la parola: «sesso», vengono aggiunte le seguenti parole: «conviventi da almeno tre anni secondo i criteri di cui all'articolo 8 della presente legge».
1.816
MALAN
Al comma 1 dopo la parola: «sesso» inserire le seguenti: «o di sesso diverso».
1.817
MARIO MAURO
Al comma 1, sostituire le parole: « costituiscono un'unione civile» con le seguenti: «un contratto civile al fine di regolamentare i propri rapporti solidaristici».

1.819
MALAN
Al comma 1, dopo la parola: «costituiscono», inserire le seguenti: «, ai soli effetti anagrafici,».

1.821
MARIO MAURO
Al comma 1, sostituire le parole: «un'unione civile», con le seguenti: «un accordo civile al fine di regolamentare i propri rapporti solidaristici».
1.823
MARIO MAURO
Al comma 1 sostituire le parole: «un'unione civile», con le seguenti: «un patto di comunione civile al fine di regolamentare i propri rapporti solidaristici».

1.824
MARIO MAURO
Al comma 1, sostituire le parole: «un'unione civile», con le seguenti: «un accordo di comunione civile al fine di regolamentare i propri rapporti solidaristici».
1.826
MARIO MAURO
Al comma 1, sostituire le parole: «un'unione civile», con le seguenti: «un patto civile al fine di regolamentare i propri rapporti solidaristici».

1.835
CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN
Al comma 1, sostituire le parole: «mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni» con le seguenti: «rendendo entrambi, contestualmente, specifica dichiarazione anagrafica al comune di residenza».
1.836
MARIO MAURO
Al comma 1 sostituire le parole: «mediante dichiarazione difronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni,», con le seguenti: «quando l'ufficiale di stato civile perfeziona l'iscrizione nel registro nazionale delle unioni civili».

1.843
MARIO MAURO
Al comma 1, dopo la parola: «dichiarazione» aggiungere la parola: «contestuale».

1.857
DI BIAGIO

Al comma 1, sopprimere le parole: «ed alla presenza di due testimoni».

1.858

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

Al comma l, sopprimere le parole: «e alla presenza di due testimoni».

1.859

GIOVANARDI

Al comma 1 dopo le parole: «di fronte all'ufficiale di Stato-Civile» sopprimere le parole: «e alla presenza di due testimoni».

1.860

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole da: «ed alla presenza di due testimoni».

1.863

MARIO MAURO

Al comma l, sostituire le parole: «alla presenza di due testimoni» con le parole: «alla presenza di un testimone».

1.868

MALAN

Al comma 1, dopo la parola: «presenza» sostituire la parola: «di» con le seguenti: «obbligatoria dei rispettivi familiari conviventi e obbligatoria dei».

1.869

MALAN

Al comma 1, dopo le parole: «presenza di» inserire le seguenti: «tutti i rispettivi familiari conviventi e».

1.871

MALAN

Al comma 1, al termine, aggiungere le seguenti parole: «che attestino il carattere puramente pratico economico dell'unione».

1.872

GIOVANARDI

Al comma 1 dopo le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni» sono aggiunte le seguenti: «l'unione civile fra persone dello stesso sesso è cosa diversa e distinta dal matrimoni fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 cost.».

1.875

MARINELLO, GIOVANARDI

All'articolo 1 del Titolo I dopo il comma 1: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni», aggiungere il seguente periodo: «l'unione civile i fra persone dello stesso sesso è cosa diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 cost.».

1.876

MALAN

Al comma 1, aggiungere il seguente periodo: «Tale unione non ha carattere familiare né matrimoniale».

1.877

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Agli effetti anagrafici, per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune, medesimo con i familiari di entrambi che condividano la dimora.»

Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Ciascun componente della convivenza come definita dal comma 1-*bis* è responsabile per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela delle dichiarazioni anagrafiche di cui al comma 5. Ciascun componente può rendere inoltre le dichiarazioni relative alle mutazioni delle posizioni degli altri componenti del nucleo di convivenza».

1.878
DI BIAGIO
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-*bis*. Agli effetti anagrafici, per convivenza si intende l'unione fra due persone maggiorenni legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune, insieme con i familiari di entrambi che condividano la dimora».
1.879
GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-*bis*. Agli effetti anagrafici, per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune, insieme con i familiari di entrambi che condividano la dimora».

1.880
MALAN
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-*bis*. In sede di costituzione dell'unione, l'ufficiale di stato civile, fa presente che essa non ha carattere familiare né matrimoniale».

1.881
MALAN
Sopprimere il comma 2.
1.882
CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN
Sopprimere il comma 2.
1.883
MALAN
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. In applicazione dell'articolo 29 della Costituzione, le prerogative proprie del matrimonio tra un uomo e una donna non sono attribuibili ad alcun tipo di unione o formazione sociale».
1.884
MARIO MAURO
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Presso ogni comune italiano è istituito un registro delle associazioni affettive non aventi finalità familiari di rango costituzionale».
1.885
MARIO MAURO
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Presso ogni comune italiano è istituito un elenco delle associazioni affettive non aventi finalità di tipo familiare».
1.886
MARIO MAURO
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Presso ogni comune italiano è istituito un elenco dei sodalizi solidaristici tra persone con struttura non familiare».
1.887
MARIO MAURO
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Presso ogni comune italiano è istituito un elenco dei sodalizi solidaristici per la tutela dei diritti fondamentali della persona».
1.889
DI BIAGIO
Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Ai sensi degli articoli 1, 4, 6 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223, l'anagrafe della popolazione residente è la raccolta sistematica dell'insieme delle posizioni relative, fra le altre, ai componenti di un'unione civile o di una convivenza che hanno fissato nel comune la propria residenza.

Ciascun componente dell'unione definita dal comma 1 e della convivenza, come definita dal presente comma, è responsabile per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela delle dichiarazioni anagrafiche di cui al comma 5. Ciascun componente può rendere inoltre le dichiarazioni relative alle mutazioni delle posizioni degli altri componenti del nucleo di convivenza».

1.890

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Ai sensi degli articoli 1, 4, 6 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223, l'anagrafe della popolazione residente è la raccolta sistematica dell'insieme delle posizioni relative, fra le altre, ai componenti di una convivenza che hanno fissato nel comune la propria residenza».

1.901

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso ogni registro di cui all'articolo 449 del codice civile è istituita una apposita sezione denominata ''sezione relativa alle associazioni affettive tra persone dello stesso sesso o di sesso diverso non aventi finalità familiare''».

1.902

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso ogni registro di cui all'articolo 449 del codice civile è istituita una apposita sezione denominata ''sezione relativa alle associazioni affettive tra persone dello stesso sesso o di sesso diverso non aventi natura familiare''».

1.913

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso ogni comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia è istituito il registro delle unioni civili delle persone dello stesso sesso ed è designato il responsabile del registro delle unioni il quale vigila sul contenuto, sulle annotazioni, sulle modifiche ed iscrizioni di sua competenza. I soggetti residenti in altri comuni, per registrare l'unione si rivolgono al responsabile presso il corrispondente sede di provincia o di *ex* provincia a cui detto comune appartiene ovvero apparteneva. Ai fini della presente legge, laddove si parli di ''comune'' e di relativo registro delle unioni, si intende comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia. Ovunque ricorra l'espressione ''ufficiale di stato civile'' nel codice civile o in altre leggi e/o regolamenti, ai fini della presente legge si intende il riferimento al ''responsabile del registro delle unioni''».

1.914

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso ogni comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia è istituito il registro delle unioni civili delle persone dello stesso sesso ed è designato il responsabile del registro delle unioni il quale vigila sul contenuto, sulle annotazioni, sulle modifiche ed iscrizioni di sua competenza. I soggetti residenti in altri comuni, per registrare l'unione si rivolgono al responsabile presso il corrispondente sede di provincia o di *ex* provincia a cui detto comune appartiene ovvero apparteneva. Ai fini della presente legge, laddove si parli di ''comune'' e di relativo registro delle unioni, si intende comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia. Ovunque ricorra l'espressione ''ufficiale di stato civile'' nel codice civile o in altre leggi e/o regolamenti, ai fini della presente legge si intende il riferimento al ''responsabile del registro delle unioni''».

1.1090

ZIZZA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. È istituito il registro delle unioni civili tra persone dello stesso sesso presso gli uffici dello stato civile dei comuni».

1.1091

ICHINO, MARAN

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Gli atti di unione civile di cui al comma 1 sono registrati nei registri dello stato civile tenuti presso ogni comune».

1.1096

MALAN

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «gli uffici di stato civile di».

1.1100

MALAN

Al comma 2, sopprimere le parole «dello stato civile».

1.1103

GIOVANARDI

Al comma 2, dopo le parole: «presso gli uffici dello Stato Civile» sopprimere le parole: «di ogni comune».

1.1106

MALAN

Al comma 2, sostituire le parole: «ogni comune italiano» con le seguenti: «capoluogo di provincia».

1.1107

MALAN

Al comma 2, sostituire le parole: «comune italiano» con la seguente: «provincia».

1.1116

MARIO MAURO

Al comma 2 sostituire le parole: «il registro nazionale delle unioni civili tra persone dello stesso sesso» con le seguenti: «unioni solidaristiche a garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo e della pari dignità dei cittadini».

1.1119

MALAN

Al comma 2, sostituire le parole: «registro delle unioni civili tra» con le seguenti: «consultorio per».

1.1125

MALAN

Al comma 2, sopprimere le parole: «unioni civili tra».

1.1131

MALAN

Al comma 2, sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1132

SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1133

GIOVANARDI

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1135

FASANO

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1139

MALAN

Al comma 2, dopo la parola: «persone» inserire le seguenti:«che non sono».

1.1140

MALAN

Al comma 2, sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

1.1141

MARIO MAURO

Al comma 2 sostituire le parole: «dello stesso sesso» con le seguenti: «anche di sesso biologicamente diverso».

1.1142

MARIO MAURO

Al comma 2 sostituire le parole: «dello stesso sesso» con le seguenti: «anche di sesso biologicamente uguale».

1.1143
MALAN
Al comma 2 sostituire la parola: «dello» con le seguenti: «che non appartengono allo».
1.1147
MALAN
Al comma 2, sostituire la parola: «sesso» con le seguenti: «orientamento sessuale».
1.1149
GIOVANARDI
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; la decisione di istituire i registri delle unioni civili è demandata alle singole giunte comunali.».
1.1150
MARIO MAURO
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «se uno o entrambi i dichiaranti hanno figli minorenni e salvo che questi non siano legittimamente formalmente e concretamente affidati a terzi soggetti e altresì nel caso di figlio maggiorenne convivente con uno dei dichiaranti il quale non presti il consenso alla detta iscrizione di cui al comma 1».
1.1153
ORELLANA, MUSSINI
Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni della Sezione II del Capo III del Titolo VI del Libro I del Codice Civile.».

1.1154
MALAN
Sopprimere il comma 3.
1.1155
CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN
Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Sono cause impeditive della costituzione dell'unione civile:

a) la sussistenza di un vincolo derivante da matrimonio per il quale non sia stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio;

b) la sussistenza del vincolo derivante da unione civile in atto;

c) la minore età anche di una sola delle parti, salvo l'autorizzazione del Tribunale ai sensi dell'articolo 84 del codice civile;

d) l'interdizione anche di una sola delle parti per infermità mentale. Se il procedimento di interdizione è in corso, non può procedersi alla costituzione dell'unione civile sino al passaggio in giudicato della sentenza di rigetto della istanza di interdizione;

e) la sussistenza delle ipotesi di cui all'articolo 87, comma l°, del codice civile, nonché il vincolo di parentela tra lo zio e il nipote e tra la zia e la nipote;

f) la condanna per il delitto di omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra parte o sulla persona vincolata da unione civile con l'altra parte».

1.1156 (testo 2)
DI BIAGIO
Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Sono cause impeditive per la registrazione dell'unione di fatto:

a) la sussistenza di un vincolo matrimoniale per il quale non sia stata pronunciata cessazione degli effetti civili;

b) la presenza di un'altra unione di fatto registrata all'anagrafe della popolazione;

c) la minore età;

d) l'interdizione per infermità di mente. Qualora l'istanza di interdizione sia solo promossa, la registrazione dell'unione è comunque sospesa fino ad avvenuta sentenza passata in giudicato;

e) la sussistenza delle ipotesi di cui all'articolo 87 del codice civile. Si applicano le disposizioni dell'articolo 87 codice civile;

f) la sussistenza di fattispecie penali di cui all'articolo 88 del codice civile. Qualora sussista unicamente un rinvio a giudizio, la registrazione dell'unione di fatto è sospesa fino ad avvenuta sentenza di proscioglimento».

1.1156

DI BIAGIO

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Sono cause impeditive per la registrazione dell'unione di fatto:

a) la sussistenza di un vincolo matrimoniale per il quale non sia stata pronunciata cessazione degli effetti civili;

b) la presenza di un'unione civile registrata all'anagrafe;

c) la minore età;

d) l'interdizione per infermità di mente. Qualora l'istanza di interdizione sia solo promossa, la registrazione dell'unione è comunque sospesa fino ad avvenuta sentenza passata in giudicato;

e) la sussistenza delle ipotesi di cui all'articolo 87 del codice civile. Si applicano le disposizioni dell'articolo 87 codice civile;

f) la sussistenza di fattispecie penali di cui all'articolo 88 del codice civile. Qualora sussista unicamente un rinvio a giudizio, la registrazione dell'unione di fatto è sospesa fino ad avvenuta sentenza di proscioglimento».

1.1168

GIOVANARDI

Al comma 3 sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso» ovunque ricorrano.

1.1169

MALAN

Al comma 3, sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1170

FASANO

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «tra persone dello steso sesso».

1.1175

MALAN

Al comma 3, dopo la parola: «persone» inserire le seguenti: «che non sono».

1.1176

MALAN

Al comma 3, sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

1.1177

MALAN

Al comma 3, sostituire la parola: «dello» con le seguenti: «che non appartengono allo».

1.1162

MALAN

Al comma 3, premettere le seguenti parole al primo periodo: «Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5,».

1.1163

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3, sostituire le parole: «Sono cause impeditive per la costituzione della unione civile tra persone dello stesso sesso» in seguente: «Sono cause impeditive per la costituzione della unione civile di natura affettiva tra persone dello stesso sesso».

1.1181

MALAN

Al comma 3, sostituire la parola: «sesso» con le seguenti: «orientamento sessuale».

1.1183

MALAN

Al comma 3, prima della lettera a) inserire la seguente:

«*0)* non appartenere a sessi diversi;».

1.1184
MALAN
Al comma 3, sopprimere la lettera a).
1.1185
DI BIAGIO
Al comma 3, apportare le seguenti modifiche:
«1) – sostituire la lettera *a)* con la seguente:
''*a)* la sussistenza di un vincolo matrimoniale per il quale non sia stata pronunciata cessazione degli effetti civili;''
– 2) – dopo la lettera *a)* inserire la seguente:
''*a-bis)* la sussistenza di una unione civile registrata presso l'anagrafe, per la quale non sia stata resa idonea comunicazione di cessazione;''
– 3) – alla lettera *b)* le parole da: ''salvo'' fino a ''codice civile'' sono soppresse;
4) – alla lettera *c)*, le parole: '', si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile'' sono sostituite dalle seguenti '', qualora l'istanza di interdizione sia solo promossa, la registrazione dell'unione è comunque sospesa fino ad avvenuta sentenza passata in giudicato'';
5) – alla lettera *d)*, le parole: ''di cui ai commi primo, secondo e terzo dell'articolo'' sono sostituite dalle seguenti: ''di cui all'articolo''».
1.1191
ZIZZA
Al comma 3, sostituire la lettera a), con la seguente:
«*a)* la sussistenza di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso e la sussistenza dello *status* di genitore;».
1.1192
MARIO MAURO
Al comma 3, sostituire la lettera a), con la seguente:
«*a)* l'unione solidaristica di cui al comma precedente non produce effetti confliggenti con i diritti nascenti da un vincolo matrimoniale vigente».

1.1194
MALAN
Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: «la sussistenza di un vincolo matrimoniale o».
1.1195
MALAN
Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: «o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso».
1.1196
SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI
Al comma 3, lettera a) e lettera e), sopprimere le seguenti parole: «tra persone dello stesso sesso».
1.1198
MARIO MAURO
Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».
1.1199
SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI
Al comma 3, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «tra persone dello stesso sesso».
1.1200
MALAN
Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».
1.1201
FASANO
Al comma 3, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «tra persone dello stesso sesso».
1.1202
MALAN
Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: «dello stesso sesso».
1.1203

MARIO MAURO
Al comma 3, alla lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «se uno o entrambi i dichiaranti hanno figli minorenni e salvo che questi non siano legittimamente formalmente e concretamente affidati a terzi soggetti».
1.1204
FASANO
Al comma 3 sopprimere le lettere b), c) e d).
1.1205
SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI
Al comma 3), sopprimere le lettere b), c) e d).
1.1206
SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI
Al comma 3), sopprimere le lettere b) e c).
1.1207
SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI
Al comma 3, sopprimere le lettere b) e d).
1.1208
MALAN
Al comma 3, sopprimere la lettera b).
1.1209
GIOVANARDI, TORRISI
Al comma 3 sopprimere la lettera b).
1.1211
FASANO
Al comma 3, sopprimere la lettera b).
1.1212
MARIO MAURO
Al comma 3, sostituire la lettera lettera b) con la seguente:
«*b)* la condizione di clandestinità presso il territorio italiano o di altro paese dell'Unione Europea».
1.1213
MARIO MAURO
Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:
«*b)* età inferiore ai 25 anni»
1.1214
MARIO MAURO
Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:
«*b)* età inferiore ai 24 anni».
1.1216
GASPARRI
Al comma 3, sostituire la lettera b), con la seguente:
«*b)* la minore età».
1.1217
GIOVANARDI
Al comma 3, sostituire la lettera b), con la seguente:
«*b)* la minore età».
1.1218
MALAN
Al comma 3, lettera b), sopprimere le parole: «salvo apposita autorizzazione del tribunale, per cui si procede conformemente a quanto previsto dall'articolo 84 del codice civile».
1.1219
DI BIAGIO
Al comma 3, lettera b), le parole da: «salvo» fino a: «codice civile» sono soppresse.
1.1220

MARIO MAURO

Al comma 3, lettera b), sopprimere le parole da: «salvo apposita autorizzazione del tribunale» a: «codice civile».

1.221

SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 3, lettera b), sopprimere le parole da: «salvo apposita autorizzazione» ad: «articolo 84 del codice civile».

1.1222

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3, lettera b), le parole: «salvo apposita autorizzazione del tribunale, per cui si procede conformemente a quanto previsto dall'articolo 84 del codice civile» sono eliminate.

1.1223

GIOVANARDI

Al comma 3, lettera b), sopprimere le parole: «salvo apposita autorizzazione del tribunale, per cui si procede conformemente a quanto previsto dall'articolo 84 del codice civile».

1.1224

GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 3, lettera b), sopprimere le parole da: «salvo apposita autorizzazione» fino alla fine del periodo.

1.1225

FASANO

Al comma 3, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «salvo apposita autorizzazione del tribunale, per cui si procede conformemente a quanto previsto dall'articolo 84 del codice civile».

1.1227

MALAN

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «del tribunale, per cui si procede conformemente a quanto previsto dall'articolo 84 del codice civile» con le seguenti: «di chi esercita la potestà dei genitori».

1.1228

GASPARRI

Al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis)* la presenza di figli minori;».

1.1229

SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 3, sopprimere le lettere c) e d).

1.1230

MALAN

Al comma 3, sopprimere la lettera c).

1.1232

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:

«*c)* l'interdizione per infermità mentale; si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;».

1.1234

GIOVANARDI

Al comma 3 lettera c) sopprimere le parole: «per infermità di mente; si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;».

1.1236

GIOVANARDI

Al comma 3 lettera c) le parole: «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;» sono eliminate.

1.1237

GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 3, lettera c), sopprimere le parole: «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile».

1.1238

SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 3, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile».

1.1239

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3 lettera c) le parole: «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;» sono eliminate.

1.1240

FASANO

Al comma 3, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «; si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile».

1.1241

GIOVANARDI

Al comma 3, lettera c), le parole: «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;» sono sostituite dalle seguenti: «anche se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, e fino a che l'istanza non sia stata rigettata, l'unione civile non può avere luogo e in caso di registrazione della dichiarazione essa è inefficace e chiunque ne può domandare la cancellazione direttamente all'ufficio di stato civile, semplicemente presentando copia autentica o conforme dell'istanza o della sentenza d'interdizione».

1.1242

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3, lettera c), le parole: «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;» sono sostituite dalle seguenti: «anche se l'stanza di interdizione è soltanto promossa, e fino a che l'istanza non sia stata rigettata, l'unione civile non può avere luogo e in caso di registrazione della dichiarazione essa è inefficace e chiunque ne può domandare la cancellazione direttamente all'ufficio di stato civile, semplicemente presentando copia autentica o conforme dell'istanza o della sentenza d'interdizione».

1.1243

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3, lettera c), le parole: «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;» sono sostituite dalle seguenti: «anche se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, l'unione civile non può avere luogo e in caso di registrazione della dichiarazione essa è inefficace e chiunque ne può domandare la cancellazione direttamente all'ufficio di stato civile, semplicemente presentando copia autentica o conforme dell'istanza o della sentenza d'interdizione».

1.1244

GIOVANARDI

Al comma 3, lettera c), le parole: «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;» sono sostituite dalle seguenti: «anche se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, l'unione civile non può avere luogo e in caso di registrazione della dichiarazione essa è inefficace e chiunque ne può domandare la cancellazione direttamente all'ufficio di stato civile, semplicemente presentando copia autentica o conforme dell'istanza o della sentenza d'interdizione».

1.1245

GIOVANARDI

Al comma 3, lettera c), le parole: «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;» sono sostituite dalle seguenti: «anche se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, e fino a che l'istanza non sia stata rigettata, l'unione civile non può avere luogo e in caso di registrazione della dichiarazione essa è inefficace e chiunque ne può domandare la cancellazione direttamente all'ufficio di stato civile, semplicemente presentando copia autentica dell'istanza o della sentenza d'interdizione».

1.1246

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3 lettera c), le parole: «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;» sono sostituite dalle seguenti: «anche se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, e fino a che l'istanza non sia stata rigettata, l'unione civile non può avere luogo e in caso di registrazione della dichiarazione essa è inefficace e chiunque ne può domandare la cancellazione direttamente all'ufficio di stato civile, semplicemente presentando copia autentica dell'istanza o della sentenza d'interdizione».

1.1247

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3 lettera c), le parole: «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;» sono eliminate sostituite dalle seguenti: «anche se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, e fino a che l'istanza non sia stata rigettata, l'unione civile non può avere luogo e in caso di registrazione della dichiarazione essa è inefficace e chiunque ne può domandare la cancellazione direttamente all'ufficio di stato civile, presentando copia autentica o conforme dell'istanza o della sentenza d'interdizione».

1.1248

GIOVANARDI

Al comma 3 lettera c), le parole: «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;» sono sostituite dalle seguenti: «anche se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, e fino a che l'istanza non sia stata rigettata, l'unione civile non può avere luogo e in caso di registrazione della dichiarazione essa è inefficace e chiunque ne può domandare la cancellazione direttamente all'ufficio di stato civile, presentando copia autentica o conforme dell'istanza o della sentenza d'interdizione».

1.1249

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3, lettera c), le parole: «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;» sono sostituite dalle seguenti: «anche se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, e fino a che l'istanza non sia stata rigettata, l'unione civile non può avere luogo e in caso di registrazione della dichiarazione essa è inefficace e chiunque ne può domandare la cancellazione direttamente all'ufficio di stato civile, presentando copia autentica dell'istanza o della sentenza d'interdizione».

1.1250

GIOVANARDI

Al comma 3, lettera c), le parole: «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;» sono sostituite dalle seguenti: «anche se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, e fino a che l'istanza non sia stata rigettata, l'unione civile non può avere luogo e in caso di registrazione della dichiarazione essa è inefficace e chiunque ne può domandare la cancellazione direttamente all'ufficio di stato civile, presentando copia autentica dell'istanza o della sentenza d'interdizione».

1.1251

GIOVANARDI

Al comma 3, lettera c), le parole: «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;» sono sostituite dalle seguenti: «anche se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, e fino a che l'istanza non sia stata rigettata, l'unione civile non può avere luogo e in caso di registrazione della dichiarazione essa è inefficace e chiunque ne può domandare la cancellazione direttamente all'ufficio di stato civile, semplicemente presentando copia conforme dell'istanza o della sentenza d'interdizione».

1.1252

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3 lettera d), le parole: «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile,» sono sostituite dalle seguenti: «anche se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, e fino a che l'istanza non sia stata rigettata, l'unione civile non può avere luogo e in caso di registrazione della dichiarazione essa è inefficace e chiunque ne può domandare la cancellazione direttamente all'ufficio di stato civile, semplicemente presentando copia conforme dell'istanza o della sentenza d'interdizione».

1.1253

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3 lettera c) le parole: «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;» sono sostituite dalle seguenti: «anche se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, e fino a che l'istanza non sia stata rigettata, l'unione civile non può avere luogo e in caso di registrazione della dichiarazione essa è inefficace e chiunque ne può domandare la cancellazione direttamente all'ufficio di stato civile, presentando copia conforme dell'istanza o della sentenza d'interdizione».

1.1254

GIOVANARDI

Al comma 3 lettera c) le parole «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;» sono sostituite dalle seguenti: «anche se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, e fino a che l'istanza non sia stata rigettata, l'unione civile non può avere luogo e in caso di registrazione della

dichiarazione essa è inefficace e chiunque ne può domandare la cancellazione direttamente all'ufficio di stato civile, presentando copia conforme dell'istanza o della sentenza d'interdizione».

1.1255

GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 3, sopprimere le lettere d) ed e).

1.1256

SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 3, sopprimere la lettera d).

1.1257

MALAN

Al comma 3, sopprimere la lettera d).

1.1258

FASANO

Al comma 3, sopprimere la lettera d).

1.1261

MALAN

Al comma 3, sostituire la lettera d) con la seguente:

«*d)* non essere cittadini italiani;».

1.1262

DI BIAGIO

Al comma 3, lettera d), le parole: «di cui ai commi primo, secondo e terzo dell'articolo» sono sostituite dalle seguenti parole: «di cui all'articolo».

1.1263

MARIO MAURO

Al comma 3 lettera «d» sopprimere la seguente parola: «secondo».

1.1264

GIOVANARDI

Al comma 3, lettera d), sopprimere la parola: «, secondo».

1.1265

GIOVANARDI

Al comma 3 lettera d), sopprimere le parole: «si applicano le disposizioni dell'articolo 87 codice civile».

1.1266

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3 lettera d), le parole: «si applicano le disposizioni dell'articolo 87 codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «in nessun caso può essere autorizzata l'unione civile fra persone dello stesso sesso legate dai vincoli di parentela ed affinità elencati nell'articolo 87 del codice civile, nemmeno su autorizzazione del Tribunale».

1.1267

GIOVANARDI

Al comma 3 lettera d), le parole: «si applicano le disposizioni dell'articolo 87 codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «in nessun caso può essere autorizzata l'unione civile fra persone dello stesso sesso legate dai vincoli di parentela ed affinità elencati nell'articolo 87 del codice civile, nemmeno su autorizzazione del Tribunale».

1.1268

GIOVANARDI

Al comma 3, lettera d), aggiungere dopo le parole: «si applicano le disposizioni dell'articolo 87 codice civile» le parole: «ad eccezione del comma 1 numero 5 dello stesso articolo;».

1.1269

MARIO MAURO

Al comma 3 lettera «d». dopo le parole: «articolo 87 del codice civile», aggiungere le seguenti: «ad eccezione del comma 1 numero 5».

1.1270

MARIO MAURO

Al comma 3, alla lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: «salvo che l'unione solidaristica non abbia mero fine di assistenza e dunque estranea a finalità di convivenza more uxorio».

1.1272

FASANO

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

1.1273

MALAN

Al comma 3) sopprimere la lettera e).

1.1274

SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 3, sopprimere la lettera e).

1.1280

GASPARRI

Al comma 3, sostituire la lettera e), con la seguente:

«*e)* la condanna di cui all'articolo 88 del codice civile;».

1.1283

MARIO MAURO

Al comma 3, lettera e), dopo le parole: «per la costituzione dell'unione civile tra persone» aggiungere la seguente: «anche».

1.1284

FASANO

Al comma 3, lettera e), sopprimere le seguenti parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1285

SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 3, lettera e), sopprimere le seguenti parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1287

MARIO MAURO

Al comma 3, lettera e), sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

1.1288

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«*e-bis)* la condanna di cui all'articolo 570 del codice penale (violazione degli obblighi di assistenza familiare)».

1.1289

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«*e-bis)* la condanna di cui all'articolo 571 del codice penale (Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina)».

1.1290

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«*e-bis)* la condanna di cui all'articolo 572 del codice penale (maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli)».

1.1291

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«*e-bis)* la condanna di cui all'articolo 573 del codice penale (sottrazione consensuale di minorenni)».

1.1292

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«*e-bis)* la condanna di cui all'articolo 574 del codice penale (sottrazione di persone incapaci)».

1.1293

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«*e-bis)* la condanna di cui all'articolo 574-*bis* del codice penale (sottrazione e trattenimento di minore all'estero)».

1.1294

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«*e-bis)* la condanna di cui all'articolo 575 del codice penale (omicidio)».

1.1295

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«*e-bis)* la condanna di cui all'articolo 578 del codice penale (Infanticidio in condizioni di abbandono morale e materiale)».

1.1296

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«*e-bis)* la condanna di cui all'articolo 578 del codice penale (percosse)».

1.1297

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«*e-bis)* la condanna di cui all'articolo 591 del codice penale (abbandono di minore)».

1.1298

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«*e-bis)* la condanna di cui all'articolo 600 del codice penale (riduzione in schiavitù)».

1.1299

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«*e-bis)* la condanna di cui all'articolo 600-*bis* del codice penale (prostituzione minorile)».

1.1300

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«*e-bis)* la condanna di cui all'articolo 600-*ter* del codice penale (pornografia minorile)».

1.1301

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«*e-bis)* la condanna di cui all'articolo 600-*quinquies* del codice penale (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile)».

1.1302

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«*e-bis)* la condanna di cui all'articolo 600-*octies* del codice penale (impiego dei minori nell'accattonaggio)».

1.1303

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«*e-bis)* la condanna di cui all'articolo 601 del codice penale (tratta di persone)».

1.1304

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3, dopo la lettera e) aggiungere h. seguente:

«*e-bis)* la condanna di cui all'articolo 605 del codice penale (sequestro di persona)».

1.1305

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«*e-bis)* la condanna di cui all'articolo 609-*bis* del codice penale (violenza sessuale)».

1.1306
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 3, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
«*e-bis)* la condanna di cui all'articolo 609-*quater* del codice penale (atti sessuali con minorenne)».
1.1307
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 3, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
«*e-bis)* la condanna di cui all'articolo 609-*quinquies* del codice penale (corruzione di minorenne)».
1.1308
MARIO MAURO
Al comma 3, aggiungere: «lettera f) il vincolo di parentela tra zio/zia e nipote».
1.1309
MARIO MAURO
Al comma 3, aggiungere: «lettera n la condanna per il delitto di omicidio consumato o tentato su coniuge o altra parte».
1.1311
MALAN
Sopprimere il comma 4.
1.1321
CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN
Sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al comma comporta la nullità dell'unione civile.».
1.1322
MALAN
Al comma 4, sopprimere il primo periodo.
1.1323
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 4 sostituire le parole: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» con le seguenti: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta l'inesistenza dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. La cancellazione dell'iscrizione dell'unione civile nel registro delle unioni civili può essere chiesta da chiunque vi abbia interesse».
1.1324
GIOVANARDI
All'articolo 1 del Titolo I al comma le parole: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» con le seguenti: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta l'inesistenza dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. La cancellazione dell'iscrizione dell'unione civile nel registro delle unioni civili- può essere chiesta da chiunque vi abbia interesse».
1.1325
MARINELLO, GIOVANARDI
All'articolo 1 del Titolo I il testo del comma 4 le parole: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» sono eliminate e sostituite dalla seguente dizione: « La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta l'inesistenza dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. L'inefficacia può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse».
1.1326
GIOVANARDI
All'articolo 1 del Titolo I al comma 4 le parole: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» sono sostituite dalle seguenti: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta l'inesistenza dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. L'inefficacia può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse».

1.1327

MARINELLO, GIOVANARDI

All'articolo 1 del Titolo I il testo del comma 4 le parole: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» sono eliminate e sostituite dalla seguente dizione: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta l'inesistenza dell'unione civile tra persone dello stesso sesso».

1.1328

GIOVANARDI

All'articolo 1, comma 4 le parole: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» sono sostituite dalla seguente dizione: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta l'inesistenza dell'unione civile tra persone dello stesso sesso».

1.1329

MARINELLO, GIOVANARDI

Articolo 1 comma 4. La dicitura: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» è sostituita da: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la rescissione del contratto tra le parti relativo all'unione civile tra persone dello stesso sesso».

1.1334

FASANO

Al comma 4, sopprimere le parole da: «tra persone dello stesso sesso.» fino alla fine del comma.

1.1335

SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 4, sopprimere le parole da: «tra persone dello stesso sesso» fino alla fine del comma.

1.1337

FASANO

Al comma 4, sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1338

SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 4, sopprimere le seguenti: «tra persone dello stesso sesso».

1.1339

MALAN

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1340

MARIO MAURO

Al comma 4, sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1345

MALAN

Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: «persone» inserire le seguenti: «che non sono».

1.1346

MARIO MAURO

Al comma 4, dopo le parola: «tra persone» aggiungere la parola: «anche».

1.1347

MALAN

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

1.1348

MALAN

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «dello» con le seguenti: «che non appartengono allo».

1.1352

MALAN

Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: «sesso» con le seguenti: «orientamento sessuale».

1.1355

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 4, dopo le parole: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» aggiungere le seguenti: «Chiunque vi abbia interesse può far valere la nullità. La cancellazione dell'iscrizione dell'unione civile nel registro delle unioni civili può essere chiesta da chiunque vi abbia interesse».

1.1356

GIOVANARDI

Al comma 4, dopo le parole: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» è aggiunta la seguente dizione: «Chiunque vi abbia interesse può far valere la nullità. La cancellazione dell'iscrizione dell'unione civile nel registro delle unioni civili può essere chiesta da chiunque vi abbia interesse».

1.1357

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 4, dopo le parole: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» è aggiunta la seguente dizione: «La nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse».

1.1358

GIOVANARDI

Al testo del comma 4 dopo le parole: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» è aggiunta la seguente dizione: «La nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse».

1.1359

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 4 dopo le parole: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» è aggiunta la seguente dizione: «La cancellazione dell'iscrizione dell'unione civile nel registro delle unioni civili può essere chiesta da chiunque vi abbia interesse».

1.1360

GIOVANARDI

Al comma 4 dopo le parole: ''La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unionecivile tra persone dello stesso sesso'' è aggiunto il seguente periodo: «La cancellazione dell'iscrizione dell'unione civile nel registro delle unioni civili può essere chiesta da chiunque vi abbia interesse''.

1.1361

MALAN

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

1.1363

FASANO

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

1.1364

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 4 sopprimere le parole: «All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano gli articoli 65 e 68 nonché le disposizioni della Sezione VI del Capo III del Titolo VI del Libro I del codice civile».

1.1365

SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 4, sopprimere le parole da: «All'unione civile» a «Libro I del codice civile».

1.1366

GIOVANARDI

Al comma 4 le parole: «All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano gli articoli 65 e 68 nonché le disposizioni della Sezione VI del Capo III del Titolo VI del Libro I del codice civile» sono eliminate.

1.1371/bis

MALAN

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1376
MALAN
Al comma 4, secondo periodo, dopo la parola: «persone» inserire le seguenti: «che non sono».
1.1377
MALAN
Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «dello stesso sesso».
1.1378
MALAN
Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: «dello» con le seguenti: «che non appartengono allo».
1.1382
MALAN
Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: «sesso» con le seguenti: «orientamento sessuale».
1.1383
SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI
Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «gli articoli 65 e 68 nonché».
1.1384
SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI
Al comma 4, sostituire le parole: «gli articoli 65 e 68» con le seguenti: «l'articolo 65».
1.1385
SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI
Al comma 4, sostituire le parole: »gli articoli 65 e 68« con le seguenti: »l'articolo 68».
1.1388
SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI
Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: nonché le disposizioni della Sezione VI del Capo III del Titolo VI del Libro I del codice civile».
1.1389
MALAN
Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «Sezione VI del Capo III del Titolo VI».
1.1393
MARIO MAURO
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-*bis.* Il Giudice Tutelare viene preventivamente notiziato e comunque prima della richiesta di iscrizione nel registro di cui al comma 2, al fine di poter ascoltare il minore, raccoglierne il consenso e valutare l'incidenza psicologica ed esistenziale sul minore dell'atto richiesto dal genitore. Se il Giudice ritiene il minore non maturo per esprimere il consenso o se rileva che la realizzazione della richiesta iscrizione possa dar luogo a nocumenti psicologici o esistenziali, dichiara formalmente l'impossibilità dell'iscrizione stessa fino al compimento della maggiore età del medesimo».
1.1394
MARIO MAURO
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-*bis.* Il Giudice Tutelare viene preventivamente notiziato e comunque prima della richiesta di iscrizione nel registro di cui al comma 2, al fine di poter ascoltare il minore, raccoglierne il consenso e valutare l'incidenza psicologica ed esistenziale sul minore dell'atto richiesto dal genitore».
1.1395
MALAN
Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis.* Le norme di cui al comma 4 si applicano limitatamente agli aspetti procedurali, restando le unioni civili del tutto diverse e distinte dal matrimonio».

1.1396
MALAN
Sopprimere il comma 5.
1.1397

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Sopprimere il comma 5.

1.1398

GIOVANARDI

Il comma 5, è soppresso.

1.1399

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. La vigilanza sulla corretta tenuta degli adempimenti anagrafici , anche per la parte riguardante le dichiarazioni riguardanti le convivenze e la verifica della loro rispondenza al vero, e le relative sanzioni, sono regolate dagli articoli da 51 a 56 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223».

1.1400

GIOVANARDI

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. L'unione civile tra persone dello stesso sesso è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni e di eventuali figli avuti all'estero tramite la pratica di maternità surrogata».

1.1401

MARIO MAURO

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. L'unione civile tra persone dello stesso sesso è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni e di eventuali figli avuti all'estero tramite la pratica di maternità surrogata».

1.1402

GIOVANARDI

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. L'unione civile tra persone dello stesso sesso è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici, la residenza dei testimoni e la loro patente di guida.».

1.1403

MARIO MAURO

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. L'unione civile tra persone dello stesso sesso è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'Unione, che deve contenere i dati anagrafi ci delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici, la residenza dei testimoni e la loro patente di guida».

1.1423

MARINELLO, GIOVANARDI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. L'unione civile tra persone dello stesso sesso è documentata da dichiarazione dell'Ufficiale di Stato civile che attesta l'esistenza di trascrizione dell'unione civile nell'apposito registro. La dichiarazione non ha valore giuridico».

1.1424

MARINELLO, GIOVANARDI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. L'unione civile tra persone dello stesso sesso è documentata da dichiarazione dell'Ufficiale di Stato civile che attesta l'esistenza di trascrizione dell'unione civile nell'apposito registro. La dichiarazione non ha valore legale di certificazione».

1.1425

MARINELLO, GIOVANARDI

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. L'unione civile tra persone dello stesso sesso è documentata da dichiarazione dell'Ufficiale di Stato civile che attesta l'esistenza di trascrizione dell'unione civile nell'apposito registro. Il documento non ha valore legale di certificazione».

1.1426

MARINELLO, GIOVANARDI

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. L'unione civile tra persone dello stesso sesso è documentata da dichiarazione dell'Ufficiale di Stato civile che attesta l'esistenza di trascrizione dell'unione civile nell'apposito registro».

1.1427

GIOVANARDI

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. L'unione civile tra persone dello stesso sesso è documentata da dichiarazione dell'Ufficiale di Stato civile che attesta l'esistenza di trascrizione dell'unione civile nell'apposito registro».

1.1429

MALAN

Al comma 5, sopprimere le parole: «unioni civili tra».

1.1436

FASANO

Al comma 5, sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1437

SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 5, sopprimere le seguenti parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1438

MALAN

Al comma 5, sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1442

MALAN

Al comma 5, dopo la parola: «persone» inserire le seguenti: «che non sono».

1.1443

MALAN

Al comma 5, sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

1.1444

MALAN

Al comma 5, sostituire la parola: «dello» con le seguenti: «che non appartengono allo».

1.1448

MALAN

Al comma 5, sostituire la parola: «sesso» con le seguenti: «orientamento sessuale».

1.1450

FASANO

Al comma 5, sopprimere le parole da: «che deve contenere» fino alla fine del comma.

1.1451

SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 5, sopprimere le parole da: «che deve contenere» fino a: «testimoni».

1.1452

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 5, sopprimere, le parole: «l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni».

1.1453

GIOVANARDI

Al comma 5, sopprimere le parole: «l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni».

1.1454

MARIO MAURO

Al comma 5, sopprimere le parole: «del loro regime patrimoniale e».

Aggiungere alla fine del comma 5 il seguente periodo: «Con la costituzione dell'unione civile le parti mantengono il regime patrimoniale di separazione dei beni, fatto salvo quanto eventualmente previsto della convenzione di cui al successivo comma. La costituzione dell'unione civile comporta la perdita delle provvidenze eventualmente spettanti alle parti in relazione a precedenti matrimoni o unioni civili».

Aggiungere il seguente comma 6:

a) al momento della costituzione dell'unione civile ovvero in qualsiasi momento successivo ad essa le parti possono stipulare convenzioni di convivenza relative, tra l'altro, alla contribuzione economica alla vita in comune, al mantenimento reciproco, al godimento della casa dì abitazione, al regime di appartenenza e gestione dei cespiti conseguiti nel corso della convivenza, all'assistenza reciproca nei casi di malattia, alla designazione reciproca quale amministratore di sostegno, ai doveri reciproci nei casi di scioglimento dell'unione civile e ad altri aspetti che ritengano opportuno regolare;

b) le convenzioni e le loro successive modifiche sono stipulate con atto pubblico o con scrittura privata autenticata a pena di nullità;

c) ai fini dell'imponibilità ai terzi, il notaio che ha redatto l'atto in forma pubblica o il pubblico ufficiale che ha autenticato la scrittura privata devono trasmetterne copia al comune di residenza delle parti per l'annotazione a margine della scheda di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989;

d) tali convenzioni perdono efficacia nei casi di cessazione dell'unione, salvo per la parte relativa ai doveri reciproci in caso di cessazione dell'unione.

Conseguentemente il comma 6 diventa comma 7.

1.1455

GIOVANARDI

Al comma 5, sopprimere le parole: «oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni».

1.1456

DI BIAGIO

Al comma 5, le parole: «e la residenza dei testimoni» sono soppresse.

1.1457

MARIO MAURO

Al comma 5, sostituire le parole: «dei testimoni» con le seguenti: «del testimone».

1.1459

MALAN

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Detto documento può includere o allegare condizioni particolari concordate tra le parti».

1.1460

ZIZZA

Sopprimere il comma 6.

1.1461

GIOVANARDI, TORRISI

Sopprimere il comma 6.

1.1462

GASPARRI

Sopprimere il comma 6.

1.1463

GIOVANARDI

Sopprimere il comma 6.

1.1464

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Sopprimere il comma 6.

1.1466

MARIO MAURO

Sopprimere il comma 6.

1.1467

SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI
Sopprimere il comma 6.
1.1468
MARINELLO, GIOVANARDI
Il comma 6 è soppresso.
1.1469
FASANO
Sopprimere il comma 6.
1.1470
MALAN
Sopprimere il comma 6.
1.1476
MUSSINI
Il comma 6 è sostituito dal seguente:

«Le parti dell'unione civile mantengono i propri cognomi, i figli, anche adottivi, assumono il cognome di entrambi l genitori nell'ordine dagli stessi stabilito, ma trasmettono ai propri figli solo il primo dei loro cognomi. L'ordine dei cognomi stabilito per il primo figlio viene mantenuto anche per i successivi».
1.1477
GIOVANARDI
Il comma 6 è sostituito dal seguente: «Le parti mantengono ciascuna il proprio cognome».
1.1478
MARINELLO, GIOVANARDI
Il comma 6 è sostituito dal seguente: «Le parti mantengono ciascuna il proprio cognome».
1.1479
MALAN
Al comma 6, sopprimere il primo periodo.
1.1480
MALAN
Al comma 6, primo periodo, premettere le seguenti parole: «in nessun caso».
1.1482
MALAN
Al comma 6, sostituire le parole: «all'ufficiale di stato civile» con le seguenti: «al notaio».
1.1492
MALAN
Al comma 6, primo periodo, sostituire la parola: «tra i loro cognomi» con la seguente: «di comune accordo».
1.1493
MARIO MAURO
Al comma 6, dopo le parole: «tra i loro cognomi», aggiungere le seguenti: «o quelli dei loro ascendenti in linea materna».
1.1494
GIOVANARDI
Al comma 6, dopo le parole: «tra i loro coghomi» aggiungere le seguenti parole: «o quelli dei loro ascendenti di linea materna».
1.1495
MALAN
Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «tra i loro cognomi» inserire le seguenti: «e quelli delle madri».
1.1496
GASPARRI
Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.
1.1497
MALAN
Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.

1.1498 corretto
DI BIAGIO
Al comma 6, le parole: «è conservato durante lo stato vedovile, fino a nuove nozze» sono sostituite dalle seguenti: «può essere conservato in caso di decesso dì una delle parti, fino alla contrazione di un vincolo matrimoniale».
1.1499
MARIO MAURO
Al comma 6, sostituire le parole: «durante lo stata vedovile» con le seguenti: «dopo la morte di una parte».
1.1502
MALAN
Al comma 6, secondo periodo, sostituire la parola: «vedovile» con le seguenti: «di separazione».
1.1503
MALAN
Al comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole: «, fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione civile tra persone dello stesso sesso».
1.1504
MARIO MAURO
Al comma 6, dopo le parole: «nuova unione civile» sopprimere le parole: «tra le persone dello stesso sesso».
1.1505
MARIO MAURO
Al comma 6, dopo le parole: «tra persone dello stesso», aggiungere le seguenti: «oppure finché una delle parti non decida di mutare la sua identità di genere».
1.1506
GIOVANARDI
Al comma 6, dopo le parole: «tra persone dello stesso sesso» aggiungere le seguenti parole: «oppure finché una delle parti non decida di mutare la sua identità di genere».
1.1507
MARIO MAURO
Al comma 6, dopo le parole: «tra persone dello stesso», aggiungere le seguenti: «oppure finché una delle parti non compia una transizione di genere».
1.1508
GIOVANARDI
Al comma 6, dopo le parole: «tra persone dello stesso sesso» aggiungere le seguenti parole: «oppure finché una delle parti non compia una transizione di genere».
1.1509
MALAN
Al comma 6, sopprimere il terzo periodo.
1.1510
GASPARRI
Al comma 6, sopprimere il terzo periodo.
1.1511
MARIO MAURO
Al comma 6, sopprimere le parole da: «La parte può anteporre» a «ufficiale di stato civile».
1.1511/bis
MALAN
Al comma 6, terzo periodo, sopprimere le parole: «anteporre o».
1.1512
MALAN
Al comma 6, terzo periodo, sopprimere le parole: «o posporre».

1.1518
MALAN
Al comma 6, terzo periodo, sopprimere le parole: «, se diverso,».

1.1519
MARIO MAURO
Al comma 6, sopprimere le seguenti parole: «se diverso».
1.1520
GIOVANARDI
Al comma 6, sopprimere le parole: «se diverso,».
1.1522
MALAN
Al comma 6, terzo periodo, sopprimere le parole: «, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile».

1.1525
ORELLANA, MUSSINI
Al comma 6, aggiungere infine il seguente periodo: «Fatto salva quanta disposto dall'articolo 299 del codice civile, i figli, anche adattivi, assumono il cognome di entrambi i genitori nell'ordine dagli stessi stabilita, ma trasmettano ai propri figli solo il primo dei loro cognomi. L'ordine dei cognomi stabilita per il primo figlio viene mantenuto anche per i successivi».
1.1526
ORELLANA, MUSSINI
Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-*bis*. l'articolo 156-*bis* del codice civile è sostituito dal seguente:

''Art.-156-*bis. – (Cognome dei coniugi e delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso). – 1.* Il giudice. può vietare a un coniuge ovvero a una delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso l'uso del cognome dell'altro, quando tale uso sia a lui gravemente pregiudizievole, può parimenti autorizzare un coniuge ovvero a una delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso a non utilizzare il cognome dell'altro, qualora dall'uso possa derivargli grave pregiudizio''».

1.1528
CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN
Nella rubrica sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

S2.1
MALAN
Stralciare gli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
Art. 2
2.1
STEFANI, CENTINAIO
Sopprimere l'articolo

e conseguentemente gli articoli 1, 3, 4, 5, 6 e 7.

2.2
STEFANI, CENTINAIO
Sopprimere l'articolo.
2.3
MARIO MAURO
Sopprimere l'articolo.
2.5
GASPARRI, CALIENDO
Sopprimere l'articolo.
2.6
GIOVANARDI
Sopprimere l'articolo.
2.7
D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA
Sopprimere l'articolo.
2.8

SACCONI, GIOVANARDI
Sopprimere l'articolo.
2.9
GIOVANARDI
Sopprimere l'articolo.
2.10
GIOVANARDI, TORRISI
Sopprimere l'articolo.
2.11
FASANO
Sopprimere l'articolo.
2.12
CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN
Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche del regolamento anagrafico della popolazione residente). – 1.* Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al Capo I, la rubrica è «sostituita dalla seguente: »Anagrafe della popolazione residente, Ufficiale di anagrafe delegato, famiglie e convivenze anagrafiche, unioni civili«;

b) all'articolo 1, comma 1, dopo la parola «famiglie» aggiungere le seguenti: «, alle unioni civili»;

c) all'articolo 1, comma 2, dopo la parola «famiglie» aggiungere le seguenti: «di unioni civili»;

d) dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis.* - *(Unione civile)*. – 1. Per unione civile si intende l'unione di due persone, anche dello stesso sesso, stabilmente conviventi e legate da vincoli affettivi, che assumono con la dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 13 reciproci obblighi di solidarietà e di assistenza morale e materiale.»;

e) all'articolo 6, comma 2, aggiungere le seguenti parole: «la dichiarazione di costituzione di unione civile deve essere resa contestualmente da entrambe le parti».
2.13
MALAN
Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«Art. 2. - *(Natura dell'unione civile). – 1.* L'unione civile è un istituto volto a garantire determinate prerogative a persone che per qualsiasi ragione si trovano a condividere il domicilio in modo continuativo. Esso è del tutto distinto dal matrimonio e l'insieme dei componenti non forma una famiglia».
2.14
MARIO MAURO
Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1-*bis.* La celebrazione del matrimonio determina la cessazione di tutti gli effetti delle associazioni solidaristiche di cui al primo comma, per qualunque finalità realizzata e salvo la stipulazione di negozi giuridici privatistici conformi ai principi del diritto vigente, non contrari al buon costume e a norme imperative o di ordine pubblico, cui abbia espressamente. consentito il coniuge».
2.15
MALAN
All'articolo 2, sostituire le parole da: «86» al termine con le seguenti: «403 del codice civile, le parole da: ''il minore è materialmente o moralmente'' al termine sono sostituite dalle seguenti: ''è accertata l'esistenza di un attuale pericolo per l'incolumità fisica del minore nell'ambiente familiare in cui vive tale da rendere urgente e indifferibile l'allontanamento dello stesso dalla propria famiglia, il pubblico ministero; con la cooperazione dei servizi sociali per la tutela dei minori territorialmente competenti, deposita idoneo ricorso contenente sommarie informazioni ed elementi di prova nonché le motivazioni specifiche fondanti la richiesta della misura di protezione.

Si ritengono elementi di prova funzionali all'accertamento del pericolo di cui al primo comma i certificati medici e ospedalieri uniti a visite e sopralluoghi domiciliari, nonché le informazioni acquisite da terzi soggetti qualificati, tra cui insegnanti, medici di famiglia, parenti e vicini di casa, questi ultimi purché dimostrino di avere stretto contatto con la famiglia. Il pubblico ministero, ai fini

del collocamento d'urgenza dei minori, verifica l'idoneità e la disponibilità di parenti entro il quarto grado da indicare espressamente nel ricorso''».

2.22

MARIO MAURO

Al comma 1 sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

2.23

FASANO

Al comma 1, sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

2.24

MARIO MAURO

Al comma 1 sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

2.26

SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 1, sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

2.27

MARIO MAURO

Dopo le parole: «unione civile tra persone» aggiungere la seguente: «anche».

2.28

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

2.29

DI BIAGIO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Non può procedersi alla dichiarazione all'anagrafe della popolazione residente della costituzione di una nuova unione civile, in presenza di un precedente matrimonio di una delle componenti ovvero di un'altra unione civile della quale non sia dichiarata la cessazione».

2.30

DI BIAGIO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. L'unione civile cessa con dichiarazione di uno dei suoi componenti all'anagrafe della popolazione residente».

2.31

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Non può procedersi alla dichiarazione all'anagrafe della popolazione residente della costituzione di una nuova convivenza, in presenza di un precedente matrimonio di una dei componenti ovvero di una convivenza della quale non sia dichiarata la cessazione».

2.32

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. La convivenza cessa con» dichiarazione di uno dei suoi componenti all'anagrafe della popolazione residente».

2.34

MARIO MAURO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Nella sezione VI, Capo VI, Titolo VI, del Libro I del codice civile, dopo l'articolo 230-*bis* è aggiunto il seguente:

''Art. 230-*ter.*

(Diritti delle parti di Unioni civili)

1. Alla parte di una unione civile che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente spetta una partecipazione agli utili commisurata al lavoro prestato.

2. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato''».

2.35

FASANO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis.* Nella sezione VI, Capo VI, Titolo VI, del Libro I del codice civile, dopo l'articolo 230-*bis* è aggiunto il seguente:

''Art. 230-*ter*

(Diritti delle parti di Unioni civili)

1. Alla parte di una unione civile che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente spetta una partecipazione agli utili commisurata al lavoro prestato.

2. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato''».

2.0.1

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Diritti delle coppie già unite in matrimonio a seguito di divorzio per il cambiamento di sesso di una delle parti)

1. A seguito di divorzio conseguente a sentenza passata in giudicato di rettificazione di attribuzione di sesso a norma della Legge 14 aprite 1982, n.164, le parti possono proseguire il rapporto come unione civile rendendo la dichiarazione di cui all'articolo 2 della presente legge.

2. La durata del matrimonio rileva in ordine agli effetti patrimoniali dell'unione civile».

2.0.2

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-*bis.*

(Trattati internazionali)

1. Le disposizioni dei Trattati internazionali relative al matrimonio non si applicano all'unione civile».

S3.1

MALAN

Stralciare gli articoli 3, 4, 5, 6 e 7.

Art. 3

3.1

STEFANI, CENTINAIO

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 1, 2, 4, 5, 6 e 7.

3.2

GIOVANARDI, TORRISI

Sopprimere l'articolo.

3.3

GIOVANARDI

Sopprimere l'articolo.

3.4

FASANO

Sopprimere l'articolo.

3.5

D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA

Sopprimere l'articolo.

3.6

GASPARRI, CALIENDO

Sopprimere l'articolo.

3.8

STEFANI, CENTINAIO

Sopprimere l'articolo.

3.9

DI BIAGIO

Sopprimere l'articolo.

3.9bis

SACCONI, GIOVANARDI

Sopprimere l'articolo.

3.10

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Sostituire l'articolo con i seguenti: «Art. 3 - (Doveri di solidarietà). – 1. Con la costituzione dell''unione civile, le parti stabiliscono di comune accordo la residenza comune e assumono reciproci obblighi di assistenza morale e materiale, ognuno in ragione delle proprie sostanze e della propria capacità di lavoro professionale o casalingo.

Art. 3-*bis*. - *(Regime patrimoniale). – 1*. Con la costituzione dell'unione civile le parti mantengono il regime patrimoniale di separazione dei beni, fatto salvo quanto eventualmente previsto della convenzione di cui al successivo articolo 3- *ter*.

2. La costituzione dell'unione civile comporta la perdita delle provvidenze eventualmente spettanti alle parti in relazione a precedenti matrimoni o unioni civili.

Art. 3-*ter*. - *(Convenzione di unione civile). – 1*. Al momento della costituzione dell'unione civile ovvero in qualsiasi momento successivo ad essa le parti possono stipulare convenzioni di convivenza relative, tra l'altro, alla contribuzione economica alla vita in comune, al mantenimento reciproco, al godimento della casa di abitazione, al regime di appartenenza e gestione dei cespiti conseguiti nel corso della convivenza, all'assistenza reciproca nei casi di malattia, alla designazione reciproca quale amministrazione di sostegno, ai doveri reciproci nei casi di scioglimento dell'unione civile e ad altri aspetti che ritengano opportuno regolare;

2. Le convenzioni e le loro successive modifiche sono stipulate con atto pubblico o con scrittura privata autenticata a pena di nullità;

3. Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il Notaio che ha redatto l'atto in forma pubblica o il Pubblico Ufficiale che ha autenticato la scrittura privata devono trasmetterne copia al Comune di residenza delle parti per l'annotazione a margine della scheda di cui all'articolo 1, comma 2, del DPR. 30 maggio 1989 n. 223;

4. Tali convenzioni perdono efficacia nei casi di cessazione dell'unione, salvo per la parte relativa ai doveri reciproci in caso di cessazione dell'unione.

Art. 3-*quater*. - *(Cura, assistenza e decisioni in materia di salute e per il caso di morte). – 1*. Ciascuna parte dell'unione civile ha diritto di assistere l'altra in ospedali, case di cura o strutture sanitarie, nel rispetto delle disposizioni interne a tali strutture;

2. Ciascuna parte dell'unione civile può delegare l'altra perché, nei limiti delle norme vigenti:

a) adotti le decisioni necessarie sulla salute in caso di malattia da cui derivi incapacità di intendere e di volere;

b) riceva dal personale sanitario le informazioni sulle opportunità terapeutiche;

c) decida in caso di decesso sulla donazione di organi, sul trattamento del corpo e sulle celebrazioni funebri, in assenza di previe disposizioni dell'interessato;

3. La delega di cui al comma 2 avviene con atto scritto autenticato ovvero, nel caso di impossibilità, con volontà comunicata a un Pubblico Ufficiale che forma un processo verbale;

4. La revoca anche parziale della delega avviene con le modalità di cui al comma 3;

5. Al Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 è apportata la seguente modifica: all'articolo 82, comma 2, lettera *a)*, dopo le parole: ''un familiare'' aggiungere: ''la parte dell'unione civile'';

6. Alla legge 8 marzo 2000 n. 53 è apportata la seguente modifica: all'articolo 4, comma 1º, dopo le parole: ''del coniuge'' aggiungere: ''o della parte dell'unione civile''.

Art. 3-*quinquies*. – *(Interdizione, inabilitazione e amministratore di sostegno) – 1*. Ciascuna parte dell'unione civile può promuovere istanza di interdizione, di inabilitazione e di amministratore di sostegno nei confronti dell'altra;

2. Al codice civile sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 408 del codice civile nel primo comma dopo le parole: '', il coniuge che non sia separato legalmente'' aggiungere: ''la parte dell'unione civile,'';

b) all'articolo 410 del codice civile nel terzo comma dopo le parole: ''dal coniuge,'' aggiungere: ''dalla parte dell'unione civile,'';

c) all'articolo 411 del codice civile nel terzo comma dopo la parola: ''coniuge'' aggiungere: ''o parte dell'unione civile'';

d) all'articolo 426 del codice civile dopo la parola: ''coniuge,'' aggiungere: ''della parte dell'unione civile'';

e) all'articolo 429 primo comma del codice civile dopo le parole: ''del coniuge'' aggiungere: ''o della parte dell'unione civile'';

Art. 3-*sexies. - (Assistenza penitenziaria). – 1*. Alla legge 26 luglio 1975 n. 354 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 18, comma 3, dopo le parole: ''con i familiari'' aggiungere: ''o con la parte dell'unione civile costituita prima della detenzione'';

b) all'articolo 30, comma 1º, dopo le parole: ''un familiare'' aggiungere: ''o della parte dell'unione civile'';

c) all'articolo 30, comma 2, dopo le parole: ''eventi familiari'' aggiungere: ''o relativi alla parte dell'unione civile''.

Art. 3-*septies. - (Impresa familiare). – 1*. Alla parte dell'unione civile che abbia prestato attività lavorativa continuativa nell'impresa di cui sia titolare l'altra parte si applicano le disposizioni di cui all'articolo 230-*bis* del codice civile.

Art. 3-*octies. - (Diritti derivanti dal rapporto di lavoro). – 1*. Alle parti dell'unione civile, ove la durata della stessa sia superiore a nove anni, vengono estesi i diritti, le facoltà e i benefici connessi al rapporto di lavoro spettante ai coniugi, anche derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale.

Art. 3-*novies. - (Assegnazione di alloggi di edilizia pubblica). – 1*. Le Regioni anche a Statuto Speciale, e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, considerano l'unione civile ai fini dell'assegnazione degli alloggi di edilizia popolare o residenziale pubblica;

2. All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito nella legge 6 agosto 2008 n. 133 è apportata la seguente modifica: dopo le parole ''o gradatamente'' aggiungere: ''della parte dell'unione civile o'' e sostituire le parole: ''purché la convivenza'' con le parole: ''purché l'unione civile o la convivenza''.

Art. 3-*decies. - (Agevolazioni fiscali). – 1*. Le agevolazioni e gli oneri fiscali che derivano dall'appartenenza al nucleo familiare si applicano alle parti delle unioni civil;

2. La parte dell'unione civile è considerata tra i carichi di famiglia.

Art. 3-*undecies. - (Modifica delle condizioni in materia di ammissione a graduatorie pubbliche e di erogazione di servizi). – 1*. Con regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400 entro novanta giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni Parlamentari competenti, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta è disciplinata l'ammissione a graduatorie pubbliche per l'erogazione di servizi.

Art. 3-*duodecies. - (Ulteriori modifiche al codice civile). – 1*. All'articolo 330 del codice civile nel secondo comma dopo le parole: ''del genitore o'' aggiungere: ''della parte dell'unione civile o del''.

2. All'articolo 342-*bis* del codice civile dopo le parole: ''del coniuge'' aggiungere: '', della parte dell'unione civile''.

3. All'articolo 342-*ter* del codice civile nel primo comma nella seconda alinea dopo le parole: ''al coniuge'' aggiungere ''o alla parte dell'unione civile'' e nella quinta alinea dopo le parole: ''del coniuge'' aggiungere: '', della parte dell'unione civile''.

Art. 3-*terdecies. - (Modifica al codice delle assicurazioni private). – 1*. All'articolo 134 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 nel comma 4-*bis* dopo le parole: ''nucleo familiare'' aggiungere: ''o dalla parte dell''unione civile''.

Art. 3-*quaterdecies. - (Modifica al codice penale). – 1*. Al codice penale sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 307 del codice penale nel quarto comma dopo le parole: ''il coniuge'' aggiungere: ''la parte dell'unione civile'';

b) all'articolo 384 del codice penale il primo comma è sostituito dal seguente: ''Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371.-*bis*, 371-*ter*, 372, 373, 374, 378, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se medesimo o un prossimo congiunto o l'altra parte dell'unione civile da un grave ed inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore'';

c) all'articolo 570, primo comma, del codice penale dopo le parole: ''di coniuge'' aggiungere: ''o di parte dell'unione civile'';

d) all'articolo 577 del codice penale il secondo comma è sostituito dal seguente: ''La pena è della reclusione da 24 a 30 anni, se il fatto è commesso contro il coniuge, il fratello o la sorella, il

padre o la madre adottivi o il figlio adottivo, contro un affine in linea retta, contro l'altra parte dell'unione civile'';

e) all'articolo 649 del codice penale, primo comma, n. 1) dopo le parole: ''non legalmente separato'' aggiungere ''o della parte dell'unione civile''.

Art. 3-*quinquiesdecies. - (Modifiche al codice di procedura penale). – 1*. All'articolo 35 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica le parole: ''o coniugio'' sono sostituite dalle seguenti: '', coniugio o unione civile'';

b) nel testo dopo le parole: ''parenti o affini fino al secondo grado'' sono aggiunte le seguenti: ''o parti dell'unione civile''.

2. All'articolo. 36 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1º, lettera *a)*, dopo le parole: ''dei figli'' sono aggiunte le seguenti: ''o della parte dell'unione civile''.

b) al comma 1º, lettera *b)*, le parole: ''o del coniuge'' sono sostituite dalle seguenti: '', del coniuge o della parte dell'unione civile'';

c) al comma 1º, lettera *f)*, le parole: ''o del coniuge'' sono sostituite dalle seguenti: '', del coniuge o della parte dell'unione civile'';

d) al comma 2, dopo le parole: ''di coniuge'' sono inserite le seguenti: ''di unione civile''.

Art. 3-*sexiesdecies. - (Modifiche a leggi collegate al codice penale e di procedura penale). – 1*. Al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 è apportata la seguente modifica: all'articolo 19, comma 3, dopo le parole: ''del coniuge,'' inserire: ''della parte dell'unione civile,''.

2. Alla legge 20 ottobre 1990 n. 302 è apportata la seguente modifica: all'articolo 4, secondo comma, dopo le parole: ''che risultino'' aggiungere: ''parti delle unioni civili,''.

3. Alla legge 23 febbraio 1999 n. 44 è apportata la seguente modifica: all'articolo 8, primo comma, lettera *d)*, prima di ''convivente *more uxorio*'' inserire le parole: ''parte dell'unione civile,''».

3.11

DI BIAGIO

Sostituire l'articolo con i seguenti: «Art. 3. - (Filiazione, interdizione, inabilitazione). – 1. Ai sensi dell'articolo 315 del codice civile, tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico, indipendentemente dalla esistenza di un rapporto di coniugio fra i genitori.

2 . Ai sensi dell'articolo 408 comma 1 del codice civile, il giudice tutelare, nella scelta dell'amministratore di sostegno, preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona legata da un vincolo affettivo e stabilmente convivente da almeno 5 anni, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado.

3. Ai sensi dell'articolo 410, comma 3, del codice civile l'amministratore di sostegno non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti.

4. Ai sensi dell'articolo 411, comma 3, del codice civile sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dell'amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente.

5. Ai sensi dell'articolo 417 del codice civile, in materia di interdizione e inabilitazione, le relative istanze possono essere promosse anche dalla persona stabilmente convivente.

6. Ai sensi dell'articolo 426 comma 1 del codice civile nessuno è tenuto a continuare nella tutela dell'interdetto o curatela dell'inabilitato oltre i 10 anni, ad eccezione del coniuge, della persona stabilmente convivente, degli ascendenti o dei discendenti.

Art. 3-*bis. - (Contrasto degli abusi nell'ambito della convivenza). –1*. Ai sensi dell'articolo 342-*bis* del codice civile, quando la condotta del convivente è causa di grave pregiudizio per l'integrità fisica o morale ovvero per la libertà dell'altro convivente, il giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all'articolo 342-*ter.*

2. Ai sensi dell'articolo 342-*ter* del codice civile, col decreto di cui all'articolo 342-*bis* il giudice ordina al convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e dispone l'allontanamento dalla casa familiare del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole prevedendogli altresì, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante, ed in particolare luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d'origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei

figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro. Valgono per il convivente tutte le disposizioni contenute nel medesimo articolo 342-*bis* del codice civile.

3. Ai sensi dell'articolo 330 del codice civile il giudice può pronunziare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri a essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio. In tal caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore.

Art. 3-*ter. - (Assistenza sanitaria). – 1*. In presenza di una convivenza dichiarata all'anagrafe ai sensi dell'articolo 1, ciascun convivente ha diritto di assistere l'altro in ospedali, case di cura o strutture sanitarie, nel rispetto delle disposizioni interne a tali strutture.

2. Ciascun convivente può delegare l'altro perché, nei limiti delle norme Vigenti:

a) adotti le decisioni necessarie sulla salute in caso di malattia da cui derivi incapacità di intendere e di volere;

b) riceva dal personale sanitario le informazioni sulle opportunità terapeutiche; c) decida in caso di decesso sulla donazione di organi, sul trattamento del corpo e sulle celebrazioni funebri, in assenza di previe disposizioni dell'interessato.

3. La delega di cui al comma 2 avviene con atto scritto autenticato ovvero, nel caso di impossibilità, con volontà comunicata a un pubblico ufficiale che forma un processo verbale.

4. La revoca, anche parziale, della delega avviene con le medesime modalità di cui al comma 3.

Art. 3-*quater. - (Accesso alla cartella clinica). – 1*. Ai sensi dei decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in presenza di una convivenza dichiarata all'anagrafe ai sensi dell'articolo 1, ciascun convivente ha accesso ai dati personali del convivente contenuti nella cartella clinica della struttura sanitaria nella quale è stato ricoverato, e dei documenti che a essa si riferiscono, se il paziente è incapace di intendere e di volere o è deceduto.

Art. 3-*quinquies. - (Congedi per salute). – 1*. Ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000 n. 53, in presenza di una convivenza dichiarata all'anagrafe ai sensi dell'articolo 1, il permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno è riconosciuto alla lavoratrice e al lavoratore in caso di documentata grave infermità del convivente ovvero di decesso.

2. In casi di documentata grave infermità, il lavoratore e la lavoratrice concordano con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa.

Art. 3-*sexties. - (Colloqui con i detenuti e permessi). – 1*. Ai sensi dell'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in presenza di una convivenza dichiarata all'anagrafe ai sensi dell'articolo 1, i colloqui e la corrispondenza telefonica sono permesse con la persona con la quale prima della detenzione sussisteva la convivenza, a parità delle condizioni previste per i familiari.

2. Ai sensi dell'articolo 30 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in presenza di una convivenza dichiarata all'anagrafe ai sensi dell'articolo 1 e nel caso di imminente pericolo di vita del convivente, i condannati e gli internati ricevono dal magistrato di sorveglianza il permesso di recarsi a visitare il convivente infermo, nei limiti e con le cautele previste dal regolamento penitenziario. Analoghi permessi possono essere concessi per eventi eccezionali di particolare gravità.

Art. 3-*octies. - (successione nella locazione e assegnazione degli alloggi economici-popolari). – 1*. Ai sensi dell'articolo 6 della legge 27 luglio 1978 n. 392, come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale del 7 aprile 1988 n. 404, in presenza di una convivenza dichiarata all'anagrafe ai sensi dell'articolo 1, succede nella titolarità del contratto di locazione, in caso di morte del conduttore, il convivente ovvero colui che abbia cessato la convivenza si vi è prole naturale nata dalla loro unione.

2. Ai sensi dell'articolo 13 comma 2 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008 n. 133, gli accordi raggiunti in sede di Conferenza unificate Stato-regioni ed enti locali aventi ad oggetto la semplificazione delle procedure di alienazione degli immobili di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, tengono conto, fra gli altri, del criterio del riconoscimento del diritto di opzione all'acquisto in favore dell'assegnatario unitamente a proprio coniuge, qualora risulti in regime di comunione dei beni, ovvero, in case di rinunzia da parte dell'assegnatario, in favore del coniuge in regime di separazione dei beni, o gradatamente del convivente, purché la convivenza duri da almeno cinque anni, dei figli conviventi, dei figli non conviventi».

3.12

DI BIAGIO

Sostituire l'articolo, con il seguente: «Art. 3. - (Contrasto degli abusi nell'ambito della convivenza). – 1. Ai sensi dell'articolo 342-bis del codice civile, quando la condotta del convivente è causa di grave pregiudizio per l'integrità fisica o morale ovvero per la libertà dell'altro convivente, il giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all'articolo 342-ter.

2. Ai sensi dell'articolo 342-*ter* del codice civile, col decreto di cui all'articolo 342-*bis* il giudice ordina al convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e dispone l'allontanamento dalla casa familiare del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole prescrivendogli altresì, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d'origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro. Valgono per il convivente tutte le disposizioni contenute nel medesimo articolo 342-*bis* del codice civile.

3. Ai sensi dell'articolo 330 del codice civile il giudice può pronunziare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri a essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio. In tal caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore».

3.13

FASANO

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. - (Diritti delle parti). – 1. In caso di malattia o di ricovero di una delle parti di una unione civile, o di familiari a carico di una di esse, purché legati da vincolo di parentela di primo grado, l'altra ha diritto a permessi retribuiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53.

2. In caso di decesso di una delle parti di una unione civile, a quella superstite è attribuito un legato, proporzionato al suo stato di bisogno e finalizzato al suo mantenimento, nei limiti della quota ereditaria disponibile.

3. In caso di morte del conduttore che sia parte di una unione civile, o del recesso anticipato del contratto di locazione della casa di comune residenza, l'altra parte ha facoltà di succedergli nel contratto.

4. Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni, le parti di una unione civile.

5. In caso di cessazione della convivenza di fatto, ove ricorrano i presupposti di cui all'articolo 156 del codice civile, il convivente ha diritto di ricevere dall'altro quanto necessario per il suo mantenimento per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza.

6. In caso di cessazione della convivenza, ove ricorrano i presupposti di cui all'articolo 438, primo comma, del codice civile, il convivente ha diritto di ricevere dall'altro gli alimenti per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

3.14

MARIO MAURO

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3. - (diritti delle parti). – 1. In caso di malattia o di ricovero di una delle parti di una unione civile, o di familiari a carico di una di esse, purché legati da vincolo di parentela di primo grado, l'altra ha diritto a permessi retribuiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53.

2. In caso di decesso di una delle parti di una unione civile, a quella superstite è attribuito un legato, proporzionato al suo stato di bisogno e finalizzato al suo mantenimento, nei limiti della quota ereditaria disponibile».

3.15

MUSSINI

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3. – 1. Le disposizioni contenenti le parole: ''coniuge'', ''i coniugi'', ''marito'' e ''moglie'', ovunque ricorrano nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti, si applicano anche alla parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso».

3.17

MALAN

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3. – 1. Le unioni di cui al presente titolo non hanno alcuna prerogativa o carattere familiare o matrimoniale».

3.18
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Ad ogni effetto, all'unione civile non si applicano e non si possono applicare tutte le disposizioni di legge previste per il matrimonio».
3.350
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».
3.642
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Alle parti dell'unione civile tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».
3.643
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Alle parti dell'unione civile tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.644
MALAN
Al comma 1, premettere il seguente:
«01. Il regime giuridico delle unioni di cui alla presente legge non ha carattere matrimoniale o familiare».
3.645
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere i commi 1 e 2.
3.646
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere i commi 1 e 3.
3.647
GIOVANARDI, TORRISI
Sopprimere i commi 1 e 3.
3.648
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere il comma 1.
3.649
MALAN
Sopprimere il comma 1.
3.650
DI BIAGIO
Sopprimere il comma 1.
3.651
MARIO MAURO
Sopprimere il comma 1.
3.652
GIOVANARDI
Sopprimere il comma 1.
3.685
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Alle parti dell'unione civile tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.686
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Alle parti dell'unione civile tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».
3.688
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-*bis*, 342-*ter*, 417, 426 e 429 del codice civile».
3.689
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. All'unione civile tra persone dello stesso sesso in nessun caso si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147,148, 342-*bis*, 342-*ter*, 417, 426 e 429 del codice civile».
3.690
MARINELLO, GIOVANARDI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-*bis*, 342-*ter*, 417, 426 e 429 del codice civile».
3.691
MARINELLO, GIOVANARDI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. All'unione civile tra persone dello stesso sesso in nessun caso si applicano gli articoli 143,144, 145, 146, 147, 148, 342-*bis*, 342-*ter*, 417, 426 e 429 del codice civile».
3.694
MALAN
Al comma 1, sopprimere le parole: «civile tra persone dello stesso sesso».
3.697
GIOVANARDI
Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «tra persone dello stesso sesso» ovunque ricorrano.
3.698
MALAN
Al comma 1, sopprimere le seguenti parole. «tra persone dello stesso sesso».
3.703
MALAN
Al comma 1, dopo la parola: «persone» inserire le seguenti: «che non sono».
3.704
MARIO MAURO
Al comma 1, dopo le parole: «tra persone» aggiungere la parola: «anche».
3.705
MARIO MAURO
Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «dello stesso sesso».
3.706
MALAN
Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «dello stesso sesso».
3.707
MALAN
Al comma 1, sostituire la parola: «dello» con le seguenti: «che non appartengono allo».
3.711
MALAN
Al comma 1, sostituire la parola: «sesso» con le seguenti: «orientamento sessuale».
3.712
GIOVANARDI

Al comma 1, dopo le parole: «All'unione civile tra persone dello stesso sesso» inserire la seguente: «non».

3.713

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sostituire le parole: «All'unione civile tra persone dello stesso sesso» e le parole: «si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417,426 e 429 del codice civile» si inserisce la seguente: «non».

3.714

MALAN

Al comma 1, dopo la parola: «sesso» inserire la seguente: «non».

3.715

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1 sopprimere le parole: «143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 e».

3.716

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1 sopprimere le parole: «143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417».

3.717

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1 sopprimere le parole: «143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter».

3.718

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis».

3.719

DI BIAGIO

Al comma 1, sopprimere le parole: «143, 144, 145, 146, 147, 148,».

3.720

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «143, 144, 145, 146, 147, 148».

3.721

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «143, 144, 145, 146, 147».

3.722

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «143, 144, 145, 146».

3.723

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «143, 144, 145».

3.724

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Al comma 1, sopprimere i numeri: «143, 144 e 145».

3.725

MARIO MAURO

Al comma 1, sopprimere le parole: «143, 144 e 147».

3.726

GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «143, 144 e 147».

3.727

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «143, 144».

3.728

GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «143, 147 e 148».

3.729

GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «143 e 147».
3.730
MALAN
Al comma 1, sopprimere la parola da: «143».
3.731
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, sopprimere la parola: «143,».
3.732
GIOVANARDI
Al comma 1, sopprimere la parola: «143,».
3.733
MARIO MAURO
Al comma 1, sopprimere la seguente parola: «143».
3.735
MALAN
Al comma 1, dopo la parola: «143» inserire le seguenti: «, terzo comma».
3.736
MALAN
Al comma l, sopprimere le parole da: «144» fino a: «429».
3.737
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1 sopprimere le parole: «144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 e».
3.738
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1 sopprimere le parole: «144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417,».
3.739
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1 sopprimere le parole: «144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342 –ter,».
3.740
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1 sopprimere le parole: «144, 145, 146, 147, 148, 342-bis,».
3.741
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1 sopprimere le parole: «144, 145, 146, 147, 148».
3.742
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1 sopprimere le parole: «144, 145, 146, 147».
3.743
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1 sopprimere le parole: «144, 145, 146».
3.744
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1 sopprimere le parole: «144, 145».
3.745
MARIO MAURO
Al comma 1 sopprimere le parole: «144» e «147».
3.746
GIOVANARDI
Al comma 1, sopprimere la parola: «144,».
3.747
MARIO MAURO
Al comma 1 sopprimere la seguente parola: «144».
3.748
MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1 sopprimere la parola: «144,».
3.750
MALAN
Al comma 1, dopo la parola: «144» inserire le seguenti: «secondo comma».
3.751
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1 sopprimere le parole: «145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 e».
3.752
MALAN
All'articolo 3, comma 1, sopprimere le parole da: «145» a «426».
3.753
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1 sopprimere le parole: «145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417,».
3.754
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, sopprimere le parole: «145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter,».
3.755
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, sopprimere le parole: «145, 146, 147, 148, 342-bis,».
3.756
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, sopprimere le parole: «145, 146, 147, 148».
3.757
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, sopprimere le parole: «145, 146, 147,».
3.758
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, sopprimere le parole: «145, 146,».
3.759
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, sopprimere la parola: «145,».
3.761
MALAN
Al comma 1, dopo la parola: «145» inserire le seguenti: «, secondo comma».
3.762
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, sopprimere le parole: «146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 e 429».
3.763
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, sopprimere le parole: «146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 e».
3.764
MALAN
Al comma 1, sopprimere le parole da: «146» a: «426».
3.765
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1 sopprimere le parole: «146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417,».
3.766
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1 sopprimere le parole: «146, 147, 148, 342-bis, 342-ter,».
3.767
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1 sopprimere le parole: «146, 147, 148, 342-bis,».
3.768
MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1 sopprimere le parole: «146, 147, 148,».
3.769
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1 sopprimere le parole: «146, 147,».
3.770
CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN
Al comma 1, sopprimere la parola: «146».
3.771
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1 sopprimere la parola: «146,».
3.773
MALAN
Al comma 1, dopo la parola: «146» inserire le seguenti: «, primo comma».
3.774
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1 sopprimere le parole: «147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 e 429».
3.775
MALAN
Al comma 1, sopprimere le parole da: «147» fino a: «426».
3.776
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1 sopprimere le parole: «147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426».
3.777
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, sopprimere le parole: «147, 148, 342-bis, 342-ter, 417».
3.778
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, sopprimere le parole: «147, 148, 342-bis, 342-ter,».
3.779
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, sopprimere le parole: «147, 148, 342-bis,».
3.780
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, sopprimere le parole: «147, 148».
3.781
CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN
Al comma 1, sopprimere le parole: «147, 148».
3.782
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, sopprimere la parola: «147,».
3.783
MARIO MAURO
Al comma 1 sopprimere la seguente parola: «147».
3.784
GIOVANARDI
Al comma 1, sopprimere la parola: «147,».
3.787
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1 sopprimere le parole: «148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 e 429».
3.788
MALAN
Al comma 1, sopprimere le parole da: «148» fino a: «426».
3.789
MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «148, 342-bis, 342-ter, 417, 426».
3.790
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, sopprimere le parole: «148, 342-bis, 342-ter, 417,».
3.791
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, sopprimere le parole: «148, 342-bis, 342-ter,».
3.792
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, sopprimere le parole: «148, 342-bis,».
3.793
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, sopprimere la parola: «148,».
3.796
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, sopprimere le parole: «342-bis, 342-ter, 417, 426 e 429».
3.797
MALAN
Al comma 1, sopprimere le parole da: «342-bis» a: «426».
3.798
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, sopprimere le parole: «342-bis, 342-ter, 417, 426».
3.799
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, sopprimere le parole: «342-bis, 342-ter, 417».
3.800
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, sopprimere le parole: «342-bis, 342-ter,».
3.801
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, sopprimere la parola: «342-bis,».
3.803
MALAN
Al comma 1, dopo la parola: «342-bis» inserire le seguenti: «, e non gli articoli».
3.804
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, sopprimere le parole: «342-ter, 417, 426 e 429».
3.805
MALAN
Al comma 1, sopprimere le parole da: «342-ter» fino a: «426».
3.806
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, sopprimere le parole: «342-ter, 417, 426».
3.807
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, sopprimere le parole: «342-ter, 417,».
3.808
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, sopprimere le parole: «1342-ter».
3.810
MALAN
Al comma 1, dopo la parola: «342-ter» inserire le seguenti: «, quarto comma».
3.811
DI BIAGIO

Al comma 1, le parole: «417, 426 e 429» sono soppresse.
3.812
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1 sopprimere le parole: «417, 426 e 429».
3.813
MALAN
Al comma 1, sopprimere le parole da: «417» a «426».
3.814
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1 sopprimere le parole: «417, 426».
3.815
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1 sopprimere le parole: «417».
3.817
MALAN
Al comma 1, dopo la parola: «417» inserire le seguenti: «, secondo comma».
3.818
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma l sopprimere le parole: «426 e 429».
3.819
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, sopprimere le parole: «426 e».
3.821
MALAN
Al comma 1, dopo la parola: «426» inserire le seguenti: «, secondo comma».
3.822
MALAN
Al comma 1, dopo le parole: «426 e» inserire la seguente: «non».
3.823
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1 sopprimere le parole: «429».
3.827
MALAN
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-*bis*. In ogni caso non è ammessa l'adozione di figli da parte delle unioni di cui alla presente legge».
3.831
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere i commi 2 e 3.
3.832
MALAN
Sopprimere il comma 2.
3.833
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere il comma 2.
3.835
MARINELLO, GIOVANARDI
Sostituire il comma 2, con il seguente:
«2. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».
3.836
GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

3.837

MARINELLO, GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'unione civile tra persone dello stesso sesso in nessun caso si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

3.838

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'unione civile tra persone dello stesso sesso in nessun caso si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro 1, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

3.839

MARINELLO, GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'unione civile tra due o più persone dello stesso sesso o di sesso diverso legati da vincoli di natura affettiva si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

3.871

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.872

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.875

MALAN

Al comma 2, sopprimere le parole: «civile tra persone dello stesso sesso».

3.878

MALAN

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «tra persone dello stesso sesso».

3.883

MALAN

Al comma 2, dopo la parola: «persone» inserire le seguenti: «che non sono».

3.884

MALAN

Al comma 2, sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

3.889

MALAN

Al comma 2, sostituire la parola: «sesso» con le seguenti: «orientamento sessuale».

3.890

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 2 tra le parole: «All'unione civile tra persone dello stesso sesso» e le parole: «si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941,

primo comma n. 1) del codice civile», inserire la parola: «non» comma n. 1) del codice civile si interponga la parola: «non».

3.891

GIOVANARDI

Al comma 2, dopo le parole: «All'unione civile tra persone dello stesso sesso» aggiungere la parola: «non».

3.892

MALAN

Al comma 2, dopo la parola: «sesso» inserire la seguente: «non».

3.893

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 2 sopprimere le parole: «dagli articoli 408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941; primo comma n. 1)».

3.894

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 2, sopprimere le parole: «dagli articoli 408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659,».

3.895

MALAN

Al comma 2, sopprimere le parole: «dagli articoli 408 e 410».

3.896

MALAN

Al comma 2, sostituire le parole: «dagli articoli 408 e 410» con le seguenti: «dall'articolo 2251».

3.897

MALAN

Al comma 2, dopo le parole: «previste dagli articoli» inserire la seguente: «80,».

3.898

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 2, sopprimere le parole: «408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4),».

3.899

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 2, sopprimere le parole: «408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647,».

3.900

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 2, sopprimere le parole: «408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436,2122,».

3.901

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 2, sopprimere le parole: «408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XIII de1libro I, dagli articoli 1436,».

3.902

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 2, sopprimere le parole: «408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I,».

3.903

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 2, sopprimere le parole: «11408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI,».

3.904

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 2, sopprimere le parole: «408 e 410,».

3.905

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 2, sopprimere la parola: «408».
3.907
MALAN
Al comma 2 dopo la parola: «408» inserire le seguenti: «, terzo comma,».
3.908
MALAN
Al comma 2 sopprimere le parole: «e 410, dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XII del libro I, dagli articoli».
3.909
MALAN
Al comma 2 dopo la parola: «408» sostituire la parola: «e» con la seguente: «o».
3.910
MALAN
Al comma 2 dopo la parola: «410» inserire le seguenti: «, primo comma,».
3.911
CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN
Al comma 2, sopprimere le parole: «dal Capo VI del Titolo VI».
3.912
MALAN
Al comma 2, sopprimere le parole: «dal Capo VI del Titolo VI».
3.914
MALAN
Al comma 2, sopprimere le parole: «Capo VI del».
3.915
MALAN
Al comma 2, dopo le parole: «Titolo VI» inserire le seguenti: «, tranne gli articoli da 159 a 162».
3.916
CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN
Al comma 2 sopprimere le parole: «dal Titolo XIII del Libro Ì».
3.917
MALAN
Al comma 2, sopprimere le parole: «dal Titolo XIII del Libro Ì».
3.919
MALAN
Al comma 2, sopprimere le parole: «XIII del».
3.920
MALAN
Al comma 2, dopo le parole: «Titolo XIII» inserire le seguenti: «, tranne gli articoli 433, 438 e da 443 a 448-bis».
3.922
MALAN
Al comma 2, sopprimere le parole: «1436, 2122, 2647».
3.923
MALAN
Al comma 2, dopo la parola: «1436» inserire le seguenti: «, secondo comma,».
3.924
MALAN
Al comma 2, sopprimere le parole: «2122, 2647, 2653».
3.926
MALAN
Al comma 2, dopo la parola: «2122» inserire le seguenti: «, quarto periodo,».
3.927
MALAN
Al comma 2, sopprimere le parole: «2647, 2653, primo comma n. 4), 2659».

3.928
CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN
Al comma 2, sopprimere la parola: «2647».
3.930
MALAN
Al comma 2, dopo la parola: «2647» inserire le seguenti: «, terzo comma,».
3.931
MALAN
Al comma 2, sopprimere le parole: «2653, primo comma n. 4), 2659».
3.932
CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN
Al comma 2, sopprimere le parole: «2653, primo comma, n. 4)».
3.934
MALAN
Al comma 2, dopo la parola: «2653» inserire le seguenti: «, tranne il».
3.936
MALAN
Al comma 2, sopprimere la parola: «2659».
3.938
MALAN
Al comma 2, dopo la parola: «2659» inserire le seguenti: «, primo comma, numero 3)».
3.940
MALAN
Al comma 2, dopo la parola: «2941» inserire le seguenti: «, tranne il».
3.941
MALAN
Al comma 2, sopprimere le parole: «primo comma n. 1)».
3.945
MALAN
Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Le norme successorie di cui al comma 2 si applicano alla sola quota disponibile».

3.946
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere il comma 3.
3.947
MALAN
Sopprimere il comma 3.
3.948
DI BIAGIO
Sopprimere il comma 3.
3.949
MARIO MAURO
Sopprimere il comma 3.
3.950
CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN
Sopprimere il comma 3.
3.951
GIOVANARDI
Sopprimere il comma 3.
3.983
GIOVANARDI
Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.984

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Alle parli dell'unione civile tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.985

MARINELLO, GIOVANARDI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le disposizioni del codice civile che non sono espressamente dichiarate applicabili dalla presente legge, la disposizione di cui all'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, le disposizioni contenenti le parole: ''coniuge'', ''coniugi'', ''marito'' e ''moglie'', ovunque ricorrano nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti, non si applicano anche alla parte della unione civile tra persone dello stesso sesso».

3.986

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le disposizioni del codice civile che non sono espressamente dichiarate applicabili dalla presente legge, la disposizione di cui all'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, le disposizioni contenenti le parole ''coniuge'', ''coniugi'', ''marito'' e ''moglie'', ovunque ricorrano nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti, non si applicano anche alla parte della unione civile tra persone dello stesso sesso».

3.987

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le disposizioni del codice civile che non sono espressamente dichiarate applicabili dalla presente legge, la disposizione di cui all'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, le disposizioni contenenti le parole ''coniuge'', ''coniugi'', ''marito'' e ''moglie'', ovunque ricorrano nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti, in nessun caso si applicano anche alla parte della unione civile tra persone dello stesso sesso».

3.988

MARINELLO, GIOVANARDI

Sostituire il 3 comma con il seguente:

«3. Le disposizioni del codice civile che non sono espressamente dichiarate applicabili dalla presente legge, la disposizione di cui all'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, le disposizioni contenenti le parole ''coniuge'', ''coniugi'', ''marito'' e ''moglie'', ovunque ricorrano nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti, in nessun caso si applicano anche alla parte della unione civile tra persone dello stesso sesso».

3.989

MARIO MAURO

Al comma 3,

sopprimere le parole da: «fatte salve» *a* «n. 184»;

inserire la parola: «alle» *prima della parola:* «disposizioni» *e la parola* «non» *prima delle parole:* «si applicano».

3.992

ORELLANA, MUSSINI

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «e fatta salva la disposizione di cui all'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184».

3.993

LO GIUDICE, GUERRA, MUCCHETTI, PEGORER, VACCARI

Al comma 3 sopprimere le parole: «e fatta salva la disposizione di cui all'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184».

3.994

MALAN

Al comma 3, sostituire le parole: «fatta salva la disposizione di cui all'articolo 6 della» con le seguenti: «fatte salve le disposizioni di cui alla».

3.997

MALAN

Al comma 3, sopprimere le parole: «disposizioni contenenti le».

3.998

MALAN

Al comma 3, sopprimere le parole: «le disposizioni contenenti».

3.1002

MALAN

Al comma 3, sopprimere le parole: «coniuge», «coniugi», «marito» e «moglie», ovunque ricorrano nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti.

3.1005

MALAN

Al comma 3, sopprimere le parole: «coniuge», «coniugi».

3.1006

MALAN

Al comma 3, sostituire le parole: «coniuge», «coniugi», «marito» e «moglie», con le seguenti: «persona convivente», «persone conviventi».

3.1007

MALAN

Al comma 3, sostituire le parole: «coniuge», «coniugi», con le seguenti: «soggetto», «soggetti».

3.1017

MALAN

Al comma 3, sopprimere le parole: «coniugi», «marito».

3.1020

MALAN

Al comma 3, sostituire le parole: «marito e moglie» con le seguenti: «parte, parti».

3.1023

MALAN

Al comma 3, sopprimere le parole: «nelle leggi, nei decreti e».

3.1027

MALAN

Al comma 3, sopprimere le parole: «nei decreti e nei regolamenti».

3.1028

MALAN

Al comma 3, sopprimere le parole: «nei decreti e».

3.1032

MALAN

Al comma 3, sopprimere le parole: «e nei regolamenti».

3.1034

MALAN

Al comma 3, dopo la parola: «regolamenti,» inserire la seguente: «che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

3.1036

MARIO MAURO

Al comma 3, aggiungere dopo le parole: «nei regolamenti» la parola: «non».

3.1041

MALAN

Al comma 3, sopprimere le parole: «civile tra persone dello stesso sesso».

3.1044

MALAN

Al comma 3, sopprimere le parole da: «tra persone dello stesso sesso».

3.1048

MALAN

Al comma 3, dopo la parola: «persone» inserire le seguenti: «che non sono».

3.1049

MALAN

Al comma 3, sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

3.1050

MALAN

Al comma 3, sostituire la parola: «dello» con le seguenti: «che non appartengono allo».

3.1054

MALAN

Al comma 3, sostituire la parola: «sesso» con le seguenti: «orientamento sessuale».

3.1057

MALAN

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Dall'applicazione delle norme di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'estensione dei casi di pensione di reversibilità a favore del superstite costituiscono in ogni caso un nuovo onere, ancorché futuro».

3.1058

GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri - 10 novembre 2014 - n. 194 - Allegato 2».

3.1059

GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Alle parti dell'unione civile si applica l'articolo 4 del decreto legislativo - 21 novembre 2014 - n. 175».

3.1060

GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Alle parti dell'unione civile si applica l'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo - 17 dicembre 2014 - n. 198».

3.1061

GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto del Presidente della Repubblica - 12 gennaio 2015 - n. 21 - Articolo 12».

3.1062

GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Alle parti dell'unione civile si applica l'articolo 1, parte 2, della legge 23 aprile 2015, n. 49».

3.1063

GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Alle parti dell'unione civile si applica l'articolo 14, parte 2, della legge 23 aprile 2015, n. 49».

3.1064

MARIO MAURO

Aggiungere il seguente comma:

«4. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al capo primo la rubrica è così modifica ''Anagrafe della popolazione residente, Ufficiale di anagrafe delegato, famiglie e convivenze anagrafiche, unioni civili'';

b) all'articolo 1, comma l, dopo la parola: ''famiglie'' aggiungere '', alle unioni civili'';

c) all'articolo l, comma 2, dopo la parola: ''famiglie'' aggiungere ''di unioni civili'';

d) dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

''Art. 5-*bis* - *(Unione civile) - 1*. Per unione civile si intende l'unione di due persone, anche dello stesso sesso, stabilmente conviventi e legate da vincoli affettivi, che assumono con la dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 13 reciproci obblighi di solidarietà e di assistenza morale e materiale'';

e) all'articolo 6, comma 2, aggiungere: ''la dichiarazione di costituzione di unione civile deve essere resa contestualmente da entrambe le parti''».

3.1065

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101».

3.1066

GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101 Articolo 9-*bis*».

3.1067

GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Alle parti dell'unione civile si applica la Legge 15 ottobre 2013 n. 119 Allegato 1».

3.1068

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Alle parti dell'unione civile si applica la Legge 15 ottobre 2013 n. 119 Allegato 1».

3.1069

GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 05 ottobre 2013 n. 159 Articolo 3».

3.1070

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 05 dicembre 2013 n. 159 Articolo 3».

3.1071

GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 05 dicembre 2013 n. 159 Articolo 4».

3.1072

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 05 dicembre 2013 n. 159 Articolo 4».

3.1073

GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 05 dicembre 2013 n. 159 Articolo 6».

3.1074

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 05 dicembre 2013 n. 159 Articolo 6».

3.1075
GIOVANARDI
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-*bis*. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, Articolo 8».
3.1076
MARINELLO, GIOVANARDI
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-*bis*. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, Articolo 8».
3.1115
GIOVANARDI
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:
«4. Alle parti dell'unione civile si applica la legge 27 dicembre 2013, n. 147, Articolo 1».
3.1116
MARINELLO, GIOVANARDI
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:
«4. Alle parti dell'unione civile si applica la legge 27 dicembre 2013, n. 147, Articolo 1».
3.1117
GIOVANARDI
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:
«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, Articolo 3».
3.1118
MARINELLO, GIOVANARDI
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:
«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, Articolo 3».
3.1119
GIOVANARDI
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:
«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, Articolo 4».
3.1120
MARINELLO, GIOVANARDI
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:
«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, Articolo 4».
3.1121
GIOVANARDI
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:
«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, Articolo 8».
3.1122
MARINELLO, GIOVANARDI
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:
«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, Articolo 8».
3.1123
GIOVANARDI
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:
«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, Articolo 17».
3.1124
MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, Articolo 17».

3.1125

GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo - 28 dicembre 2013 - n. 154 Articolo 18».

3.1126

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo - 28 dicembre 2013 - n. 154 Articolo 18».

3.1127

GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo - 28 dicembre 2013 - n. 154 Articolo 19».

3.1128

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo - 28 dicembre 2013 - n. 154 Articolo 19».

3.1129

GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo - 28 dicembre 2013 - n. 154 Articolo 30».

3.1130

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo - 28 dicembre 2013 - n. 154 Articolo 30».

3.1131

GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo - 28 dicembre 2013 - n. 154 Articolo 55».

3.1132

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo - 28 dicembre 2013 - n. 154 Articolo 55».

3.1133

GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo - 28 dicembre 2013 - n. 154 Articolo 95».

3.1134

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo - 28 dicembre 2013 - n. 154 Articolo 95».

3.1135

GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo 28 dicembre 2013 n. 154 Articolo 98».

3.1136

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo 28 dicembre 2013 n. 154 Articolo 98».

3.1137

GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'Unione civile si applica il Decreto legislativo 28 gennaio 2014 n. 8 Articolo 4».

3.1138

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo 28 gennaio 2014 n. 8 Articolo 4».

3.1149

GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto Legge - 28 marzo 2014 - n. 47 - Articolo 3».

3.1150

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto Legge - 28 marzo 2014 - n. 47 - Articolo 3».

3.1151

GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto Legge - 28 marzo 2014 - n. 47 - Articolo 10-*quater*».

3.1152

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto Legge - 28 marzo 2014 - n. 47 - Articolo 10-*quater*».

3.1157

GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica la legge - 23 maggio 2014 - n. 80 - Allegato 1».

3.1158

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica la legge - 23 maggio 2014 - n. 80 Allegato 1».

3.1162

GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto-legge - 01 agosto 2014 - n. 109 - Articolo 5».

3.1163

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto-legge - 01 agosto 2014 - n. 109 - Articolo 5».

3.1164

GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica la legge -11 agosto 2014 - n. 125 - Articolo 28».

3.1165

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica la Legge 11 agosto 2014 n. 125 Articolo 28».

3.1169

GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132».

3.1170

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132».

3.1171

GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica la normativa prevista dal Garante per i dati personali 22 settembre 2014 n. 424 Articolo Unico».

3.1172

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica la normativa prevista dal Garante per i dati personali 22 settembre 2014 n. 424 Articolo Unico».

3.1173

GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica la Legge 1º ottobre 2014 n. 141 Allegato 1».

3.1174

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica la Legge 1º ottobre 2014 n. 141 Allegato 1».

3.1176

GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica la Legge - 10 novembre 2014 - n. 162 - Allegato 1».

3.1177

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica la Legge - 10 novembre 2014 - n. 162 - Allegato 1».

3.1179

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo - 21 novembre 2014 - n. 175 - Articolo 4».

3.1181

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica la Legge - 10 dicembre 2014 - n. 183 Articolo 1».

3.1182

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo - 17 dicembre 2014 - n. 198 - Articolo 11».

3.1183

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica la Legge - 23 dicembre 2014 - n. 190 Articolo 1».

3.1186

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2015 n. 21 Articolo 12».

3.1190

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica la Legge 10 febbraio 2015 n. 15 Parte: 2 Articolo 1».

3.1194

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica la Legge 16 aprile 2015 n. 47 Articolo 14».

3.1195

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica Legge 23 aprile 2015 n. 49 Parte: 2 Articolo 1».

3.1196

GIOVANARDI

Alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «dell'unione civile» sopprimere le seguenti: «tra persone dello stesso sesso».

3.0.1

DE PETRIS, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, CERVELLINI, URAS, CAMPANELLA, CASALETTO, SIMEONI, GAMBARO, BENCINI, BOCCHINO

Dopo l'**articolo,** aggiungere il seguente:

«Art. 3-*bis*.

(Acquisto della residenza da parte del cittadino straniero)

1. Il cittadino straniero non residente nel territorio nazionale, che è parte di un'unione civile, contestualmente alla certificazione dello stato di unione civile, acquista la residenza in Italia».

Art. 4

4.1

STEFANI, CENTINAIO

Sopprimere l'articolo.

4.3

GASPARRI, CALIENDO

Sopprimere l'articolo.

4.4

D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA

Sopprimere l'articolo.

4.5

SACCONI, GIOVANARDI

Sopprimere l'articolo.

4.6

GIOVANARDI

Sopprimere l'articolo.

4.7

MARIO MAURO

Sopprimere l'articolo.

4.8

STEFANI, CENTINAIO

Sopprimere l'articolo.

4.9

MALAN

Sopprimere l'articolo.

4.10

MARIO MAURO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 4. – *1.* Nel caso di morte di una delle parti dell'unione civile, ove la durata della stessa sia stata superiore a nove anni, all'altra parte spetta il diritto di usufrutto di una quota di eredità. L'usufrutto è della metà dell'eredità salvo il caso di concorso con i figli.

2. Nel caso di concorso con i figli:

a) se-chi muore lascia un solo figlio, alla parte dell'unione civile spetta li diritto di usufrutto di un quarto dell'eredità;

b) se i figli sono più di uno, alla parte dell'unione civile spetta il diritto un quinto dell'eredità.

3. Anche nel caso di concorso c0r:'altri chiamati, alla parte dell'unione civile, spettano i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza comune e di uso del mobili che la corredano a norma dell'articolo 540, comma 2, del codice civile. Tali diritti, comunque, cessano se il beneficiario costituisce una nuova unione civile o contrae matrimonio.

4. Nel caso di concorso con altri chiamati, alla parte dell'unione civile spetta il diritto di usufrutto di un terzo dell'eredità.

4.11

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 4. - *(Diritti successori). – 1*. Nel caso di morte di una delle parti dell'unione civile, ove la durata della stessa sia stata superiore a nave anni, all'altra parte spetta il diritto di usufrutto di una quota di eredità. L'usufrutto è della metà dell'eredità salvo il caso di concorso con i figli e con i successibili entro il terzo grado.

2. Nel caso di concorso con i figli:

a) se chi muore lascia un salo figlio, alla parte dell'unione civile spetta il diritto di usufrutto di un quarto dell'eredità;

b) se i figli sano più di uno, alla parte dell'unione civile spetta il diritto un quinto dell'eredità.

3. Anche nel caso di concorso con altri chiamati, alla parte dell'unione civile, salvo diversa disposizione prevista dalla convenzione di cui all'articolo 3-*ter*, spettano. i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza comune e di uso dei mobili che la corredano a norma. dell'articolo 540, comma 2, codice civile. Tali diritti, comunque, cessano se il beneficiario costituisca una nuova unione civile o contragga matrimonio.

4. Nel caso di concorso con altri successibili entro il terzo grado, alla parte dell'unione civile spetta il diritto. di usufrutto di un terzo dell'eredità».

4.13

MARIO MAURO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 4. - *(Diritti successori). – 1*. In case di morte del conduttore che sia parte di una unione civile, e della recesse anticipate del contratto di locazione della casa di comune residenza, l'altra parte ha facoltà di succedergli nel contratte.

2. Nel case in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo e causa di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alleggi di edilizia popolare, di tale titolo e causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni, le parti di una unione civile.

3. In case di cessazione della convivenza di fatte, ove ricorrono i presupposti di cui all'articolo 156 del codice civile, il convivente ha diritte di ricevere dall'altre quante necessarie per il sue mantenimento per un periodo determinate in proporzione alla durata della convivenza.

4. In case di cessazione della convivenza, ove ricorrono i presupposti di cui all'articolo 438, prime comma, del codice civile, il convivente ha diritte di ricevere dall'altre gli alimenti per un periodo determinate in proporzione alla durata della convivenza».

4.14

GIOVANARDI, TORRISI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. – *1*. I legittimari di cui all'articolo 536 del codice civile non possono chiedere la riduzione della quota ereditaria e dei legati, né delle donazioni, disposti dal testatore in favore della persona con la quale ha contratto un'unione solidale».

Conseguentemente sostituire, ovunque ricorrano nel testo, le parole «unione civile», *con le seguenti:* «unione solidale».

4.21

MARIO MAURO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 4. – *1.* Nella successione legittima, disciplinata dalle norme di cui al Capo II, Titolo II, del Libro II del codice civile, i medesimi diritti e doveri del coniuge spettano anche alla persona legata al defunto da un'unione civile tra persone dello stesso sesso».

4.22

MARIO MAURO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. – *1.* Nella successione legittima, disciplinata dalle norme di cui al Capo II, Titolo II, del Libro II del codice civile, i medesimi diritti e doveri del coniuge spettano anche al soggetto legato al defunto da un'unione civile tra persone dello stesso sesso».

4.24

MARIO MAURO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. – *1*. Nella successione legittima, disciplinata dalle norme di cui al Capo II, Titolo II, del Libro II del Codice civile, i medesimi diritti e doveri del coniuge spettano anche alla persona legata al defunto da un'unione civile tra persone dello stesso sesso, eccettuato il caso in cui, esistano figli minorenni di uno dei componenti della coppia».

4.25

FASANO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. – *1*. I legittimari di cui all'articolo 536 del codice civile non possono chiedere la riduzione della quota ereditaria e dei legati, né delle donazioni, disposti dal testatore in favore della persona con la quale ha contratto un'unione solidale».

4.26

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, BATTISTA, ZIN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. – *1*. Alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni previste dal Capo X del Titolo I, dal Titolo II, dal Capo II e dal Capo V-*bis* del Titolo IV del Libro II del codice civile».

4.34

MALAN

Sopprimere le parole: «parti dell'unione civile tra».

4.38

MALAN

Sopprimere le parole: «civile tra persone dello stesso sesso».

4.41

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole da: «tra persone dello stesso sesso».

4.46

MALAN

Sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

4.53
MALAN
Dopo la parola «sesso», inserire la seguente: «non».

4.56
MALAN
Dopo la parola «applicano» inserire le seguenti: «, per la sola quota disponibile».
4.59
MALAN
Dopo la parola: «le» inserire le seguenti: «norme riguardanti la sola quota disponibile delle».
4.60
MALAN
Sostituire la parola: «disposizioni» con le seguenti: «norme riguardanti la quota legittima».
4.61
MALAN
Dopo la parola: «disposizioni» inserire le seguenti: «che riguardano la sola quota disponibile».
4.62
MALAN
Sostituire le parole: «previste dal» con le seguenti: «riguardanti la quota legittima contenute nel».
4.63
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere le parole: «Capo X del Titolo I, dal Titolo II e dal Capo II del Titolo IV del libro II del».
4.64
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere le parole: «Capo X del Titolo I, dal Titolo II e».
4.65
MALAN
Sopprimere le parole: «dal Capo X del Titolo I, dal Titolo II e».
4.66
MALAN
Dopo la parola: «previste» sostituire la parola: «dal» con le seguenti: «dalla Sezione II del».
4.67
MALAN
Sostituire la parola: «X» con la parola: «III».
4.68
MALAN
Dopo le parole: «Capo X del Titolo I» inserire le seguenti: «, tranne gli articoli 536, 540, 542, 543, 544, 546, 547, 548».
4.69
MALAN
Dopo le parole: «Titolo I, dal» inserire le parole: «Capo III del».
4.70
MALAN
Sopprimere le parole: «dal Titolo II».
4.71
MALAN
Sostituire le parole: «Titolo II» con le seguenti: «Titolo V».
4.72
MALAN
Dopo le parole: «Titolo II» inserire le seguente: «tranne gli articoli 579, 581, 582, 583, 584 e 585».
4.73

MALAN
Sopprimere le parole: «e dal Capo II del Titolo IV».
4.74
MALAN
Sostituire le parole: «Capo II» con le seguenti: «Capo III».
4.75
MALAN
Sostituire le parole: «Titolo IV» con le seguenti: «Titolo V».
4.76
MALAN
Dopo le parole: «Titolo IV» inserire le seguenti: «tranne gli articoli 737, 738 e 739».
4.80
MALAN
Dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Tali norme si applicano alla sola quota disponibile».
4.0.1
PETRAGLIA, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, CERVELLINI, URAS, CAMPANELLA, CASALETTO, SIMEONI, GAMBARO, BENCINI, BOCCHINO
Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis.
(Conseguenze previdenziali e pensionistiche dell'unione civile)

1. Le conseguenze previdenziali e pensionistiche, ivi compresa la concessione della pensione di reversibilità a favore della parte superstite in caso di morte dell'altra parte dell'unione civile, derivanti dall'appartenenza a un nucleo familiare, sono estese alle parti dell'unione civile, sia nelle agevolazioni, sia negli oneri.

2. In caso di morte di una parte dell'unione civile nel corso dell'anno intercorrente tra la presentazione della domanda unilaterale di separazione ai sensi dell'articolo 9, comma 2, e lo scioglimento dell'unione civile, la parte superstite ha diritto all'erogazione della pensione di reversibilità sino al decorrere del termine previsto per lo scioglimento».
4.0.2
MALAN
Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.

1. Le norme di cui agli articoli 1, 2 e 3 si applicano solo presso le sedi diplomatiche italiane in paesi che consentono sia i matrimoni fra persone dello stesso sesso sia la poligamia».

Art. 5
5.1
STEFANI, CENTINAIO
Sopprimere l'articolo.
5.2
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere l'articolo.
5.3
SACCONI, GIOVANARDI
Sopprimere l'articolo.
5.4
FASANO
Sopprimere l'articolo.
5.5
GIOVANARDI
Sopprimere l'articolo.
5.6
GIOVANARDI, TORRISI
Sopprimere l'articolo.
5.7

FASANO
Sopprimere l'articolo.
5.8
D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA
Sopprimere l'articolo.
5.9
GIOVANARDI
Sopprimere l'articolo.
5.10
GASPARRI, CALIENDO
Sopprimere l'articolo.
5.11
COLLINA, SAGGESE, DI GIORGI, MOSCARDELLI
Sopprimere l'articolo.
5.13
MARIO MAURO
Sopprimere l'articolo.
5.14
MARIO MAURO
Sopprimere l'articolo.
5.15
STEFANI, CENTINAIO
Sopprimere l'articolo.
5.16
DI BIAGIO
Sopprimere l'articolo.
5.17
MALAN
Sopprimere l'articolo.
5.18
DI BIAGIO
Sopprimere il comma 1.
5.19
LEPRI, FATTORINI, DEL BARBA, SCALIA
Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. – 1. Dopo l'articolo 5 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è inserito il seguente:

''Art. 5-*bis.*

(Dell'affidamento in casi particolari)

1. I minori possono essere affidati al *partner* di un'unione civile tra persone dello stesso sesso quando sono figli anche adottivi dell'altro *partner* e l'altro genitore è ignoto, deceduto ovvero decaduto dalla responsabilità genitoriale.

2. L'affidamento ai sensi del presente articolo è disposto, di norma, fino al compimento della maggiore età, salvo sussistenza o sopravvenienza di condizioni che possano recare pregiudizio al minore.

3. In caso di scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso sesso durante il regime di affidamento, deve essere comunque tutelata, se rispondente all'interesse del minore, la continuità delle positive relazioni socio-affettive maturate.

4. In caso di morte del genitore naturale o adottivo del minore affidato, il *partner* affidatario può avanzare richiesta di adozione.

5. In caso di affidamento ai sensi del presente articolo, i servizi sociali, se non richiesti di un intervento dal giudice, sono tenuti esclusivamente alla resa di un parere in sede di decisione sull'affidamento ovvero sul mantenimento dello stesso nel caso di cui al comma 3.

6. Al compimento della maggiore età dell'affidato, il genitore affidatario può chiederne, con il consenso dello stesso, l'adozione.''».

5.20

MALAN

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 5. – *1.* A una persona può essere attribuito non più di un padre e non più di una madre viventi.

2. Il genitore che cambi anagraficamente il sesso dopo la registrazione di un figlio mantiene in ogni caso la qualifica di ''padre'' o ''madre'', quale inizialmente annotata all'anagrafe.

3. Eventuali annotazioni anagrafi che in contrasto con i commi 1 e 2 sono rettificate».

5.21

MALAN **(limitatamente al comma 1 dell'art. 44-*bis* ivi introdotto)**

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 5. – *1*. Dopo l'articolo 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184 è inserito il seguente:

''Art. 44-*bis*.

1. In ogni caso va tutelato il diritto del minore ad avere un padre e una madre.

2. Nel caso in cui il genitore si sia adoperato per privare il figlio dell'altro genitore naturale, il minore non può in nessun caso essere adottato dal coniuge''».

5.22

PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, URAS, CAMPANELLA, CASALETTO, SIMEONI, GAMBARO, BENCINI, BOCCHINO

Sostituire l'articolo, con il seguente.

«Art. 5. - *(Diritti dei figli e concorso all'adozione o all'affidamento). – 1*. I figli delle parti dell'unione civile, nati in costanza dell'unione civile, o che si presumano concepiti in costanza di essa secondo i criteri di cui all'articolo 232 del codice civile, hanno i medesimi diritti spettanti ai figli nati in costanza di matrimonio.

2. Le parti dell'unione civile possono chiedere l'adozione o l'affidamento di minori ai sensi delle leggi vigenti, a parità di condizioni con le coppie di coniugi.

3. In caso di separazione delle parti dell'unione civile ai sensi dell'articolo 9, si applicano con riguardo ai figli le disposizioni dettate dall'articolo 155 del codice civile.

5.23

MARINELLO, GIOVANARDI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 5. - *(Tutela del minore). – 1*. In attesa di normativa specifica ed idonea alla maggiore tutela dei diritti del fanciullo come definito dalla convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e recepita dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, un cittadino parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso potrà, previa presentazione di apposita istanza presso il competente Tribunali dei minori, in caso di documentata necessità e richiesta degli aventi diritto, essere considerato rispetto a figli biologici minori dell'altra parte, ove occupanti stabilmente uno stesso domicilio, come soggetto ammissibile per la tutela, curatela ed amministrazione di sostegno ai sensi dell'articolo 408 del codice civile.

5.24

PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, URAS, CAMPANELLA, CASALETTO, SIMEONI, GAMBARO, BENCINI, BOCCHINO

Sostituire l'articolo, con il seguente.

«Art. 5. - *(Modifiche alla legge 4 maggio 1983 n. 184). - 1*. Alla legge 184, dopo la parola: ''coniuge'' sono inserite le parole: ''o dalla parte dell'unione civile tra persone maggiorenni'', ovunque ricorra».

5.25

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la rubrica con la seguente:* «(Condizione dei figli)»:

b) *sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. La costituzione delle unioni civili non ha effetti sullo stato giuridico dei figli dei contraenti.

2. Alle unioni civili non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6 e 44 lettere *b)* e *d)* della Legge 4 maggio 1983 n. 184».

5.26

MALAN

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il diritto del minore ad avere un padre e una madre è sempre tutelato ed è prevalente rispetto ad altri aspetti dell'interesse del minore».

5.27

MALAN

Sostituire le parole da: «44» al termine con le seguenti: «600-bis del codice penale il secondo comma è sostituito dal seguente:

''Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, o ottiene prestazioni di carattere riproduttivo, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 5.164''».

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «(Modifiche al codice penale)».

5.28

MALAN

Dopo la parola: «184» inserire le seguenti: «sono aggiunte le seguenti parole: '', salvo in caso di matrimoni fra persone, dello stesso sesso celebrati in qualsiasi stato estero''».

5.29

MALAN

Dopo la parola: «dopo» aggiungere le seguenti: «le parole: ''dell'altro coniuge'', sono aggiunte le parole ''purché il minore non sia stato intenzionalmente fatto nascere privando lo di uno dei genitori biologici o sia stato sottratto alla donna che l'ha partorito''».

5.30

MALAN

Sostituire le parole: «o dalla parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» con le seguenti: «non separato».

5.31

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole da: «tra persone dello stesso i sesso».

5.33

DI BIAGIO

Al comma 1 aggiungere, infine, le parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno dieci anni».

5.34

DI BIAGIO

Al comma 1 aggiungere, infine, le parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno otto anni».

5.35

DI BIAGIO

Al comma 1 aggiungere, infine, le parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno cinque anni».

5.36

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno cinque anni».

5.37

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno quattro anni e 11 mesi».

5.38

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno quattro anni e 10 mesi».

5.39

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno quattro anni e 9 mesi».

5.40

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno quattro anni e 8 mesi».

5.41

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

A comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno quattro anni e 7 mesi».

5.42

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

A comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno quattro anni e 6 mesi».

5.43

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

A comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno quattro anni e 5 mesi».

5.44

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

A comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza, sia comprovata da almeno quattro anni e 4 mesi».

5.45

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

A comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno quattro anni e 3 mesi».

5.46

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

A comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno quattro anni e 2 mesi».

5.47

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

A comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno quattro anni e 1 mese».

5.48

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

A comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno quattro, anni».

5.49

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

A comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno quattro anni».

5.50

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

A comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno tre anni e dieci mesi».

5.51

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno tre anni e nove mesi».

5.52

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno tre anni e otto mesi».

5.53

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno tre anni e sette mesi».

5.54

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno tre anni e sei mesi».

5.55

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno tre anni e sei mesi».

5.56

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno tre anni e tre mesi».

5.57

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno tre anni e 90 giorni».

5.58

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno tre anni e due mesi».

5.59

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno tre anni e trenta giorni».

5.60

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

Al comma , aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata. da almeno tre anni».

5.61

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno 36 mesi».

5.62

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché dalle relazioni dei servizi sociali non emergano problemi per l'adottando».

5.63

DI BIAGIO

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché dalle relazioni dei servizi sociali non emergano problemi per l'adottando».

5.64

MALAN

Dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Al primo comma dell'articolo 71 della legge 4 maggio 1983, n. 184, dopo le parole: ''definitivamente affidato'' sono inserite le seguenti: '', ovvero lo sottrae, anche in cambio di denaro o altra utilità, al genitore biologico ovvero alla donna che l 'ha partorito''».

5.0.1

PETRAGLIA, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, CERVELLINI, URAS, CAMPANELLA, CASALETTO, SIMEONI, GAMBARO, BENCINI, BOCCHINO

Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:

«Art. 5-*bis*.

(Assistenza sanitaria e penitenziaria)

1. Alle parti dell'unione civile sono estesi tutti i diritti e i doveri spettanti al coniuge, in materia di assistenza sanitaria e penitenziaria.

Art. 5-*ter*.

(Incapacità o decesso della parte di un'unione civile)

1. In mancanza di precedente volontà manifestata per iscritto dalla parte dell'unione civile, nell'ipotesi di sua incapacità di intendere e di volere, anche temporanea, o di decesso, fatte salve le norme in materia di interdizione e di inabilitazione, tutte le decisioni relative allo stato di salute, o riguardanti l'eventuale donazione di organi, le scelte di natura religiosa, culturale, morale e circa le celebrazioni funerarie, sono prese dall'altra parte dell'unione civile.

Art. 5-*quater*.

(Partecipazione lavorativa all'impresa dell'altra parte dell'unione civile)

1. All'articolo 230-*bis* del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Ciascuna delle parti di un'unione civile che abbia –prestato attività lavorativa continuativa nell'impresa di cui sia titolare l'altra parte può rivolgersi al giudice per chiedere il riconoscimento della partecipazione agli utili dell'impresa. Il giudice si pronunzia ai sensi dei commi primo, secondo e terzo del presente articolo».

Art. 5-*quinquies*.

(Conseguenze fiscali dell'unione civile)

1. Le conseguenze fiscali derivanti dall'appartenenza ad un nucleo familiare sono estese alle parti dell'unione civile, sia nelle agevolazioni, sia negli oneri.

Art. 5-*sexies*.

(Inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione
di alloggi di edilizia popolare)

1. Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di-preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di conclusioni, le parti dell'unione civile.

Art. 5-*septies*.

(Inserimento in graduatorie occupazionali
o in categorie privilegiate di disoccupati)

1. Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza per l'inserimento in graduatorie occupazionali o in categorie privilegiate di disoccupati, tali diritti sono estesi, a parità di condizioni, anche alle parti dell'unione civile.

Art. 5-*octies*.

(Diritti derivanti dal rapporto di lavoro)

1. Le parti dell'unione civile godono di tutti i diritti, facoltà e benefici previdenziali e assistenziali o comunque connessi al rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato, o alla sussistenza di un'attività di lavoro autonomo, previsti a favore dei coniugi o del coniuge del lavoratore, da norme di legge, da regolamenti, dalla contrattazione collettiva, dai contratti individuali o atipici e da qualsivoglia normativa che regoli i predetti rapporti.

2. La parte dell'unione civile è considerata tra i carichi di famiglia ed è a tal fine del tutto equiparata al coniuge».

Art. 6

6.1

STEFANI, CENTINAIO

Sopprimere l'articolo

e conseguentemente gli articoli 1, 2, 4, 5, e 7.

6.2

STEFANI, CENTINAIO

Sopprimere l'articolo.

6.3

DI BIAGIO

Sopprimere l'articolo.

6.4

GASPARRI, CALIENDO

Sopprimere l'articolo.

6.5

D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA

Sopprimere l'articolo.

6.6

SACCONI, GIOVANARDI

Sopprimere l'articolo.

6.7

MARIO MAURO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - *(Cessazione dell'unione civile) – 1*. L'unione civile cessa a seguito di:

a) dichiarazione di entrambe le parti, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *b*-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989, all'Ufficiale di anagrafe del Comune di residenza;

b) dichiarazione di recesso di una delle parti ai sensi dell'articolo 13, lettera *b*-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989, all'Ufficiale di anagrafe del Comune di residenza, notificata all'altra parte;

c) matrimonio tra le parti dell'unione;

d) matrimonio di uno delle parti, con efficacia dal giorno delle pubblicazioni;

e) morte di una-delle parti dell'unione;

2. La cessazione è annotata dall'Ufficiale di anagrafe nella scheda di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989».

6.8

MARIO MAURO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - *(Scioglimento delle unioni civili). – 1*. Le unioni civili sono sciolte:

a) per accordo delle parti;

b) per recesso unilaterale;

c) matrimonio tra le parti, secondo le regole del codice civile, o tra una delle parti ed alta persona;

d) morte di una delle parti.

2. La dichiarazione di volontà di scioglimento dell'unione è rilasciata in forma scritta di fronte all'ufficiale di stato civile, alla presenza di due testimoni, o in forma pubblica innanzi ad un notaio. L'ufficiale civile o il notaio che ricevono l'atto e procedono all'autenticazione delle firme, devono provvedere entro i successivi 10 giorni a trasmetterne copia al comune di residenza delle parti per l'iscrizione all'anagrafe ai sensi di legge».

6.10

FASANO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - *(Scioglimento delle unioni civili). – 1*. Le unioni civili sono sciolte:

a) per accordo delle parti;

b) per recesso unilaterale;

c) matrimonio tra le parti, secondo le regole del codice civile, o tra-una delle parti ed alta persona;

d) morte di una delle parti.

2. La dichiarazione di volontà di scioglimento dell'unione è rilasciata in forma scritta di fronte all'ufficiale di stato civile, alla presenza di due testimoni, o in forma pubblica innanzi ad un notaio. L'ufficiale civile o il notaio che ricevono l'atto e procedono all'autenticazione delle firme, devono provvedere entro i successivi 10 giorni a trasmetterne copia al comune di residenza delle parti per l'iscrizione all'anagrafe ai sensi di legge».

6.11

GIOVANARDI, TORRISI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 6. - *(Scioglimento dell'unione solidale) – 1*. L'unione solidale si scioglie:

a) per accordo tra le parti;

b) per volontà di una delle parti notificata all'altra;

c) per matrimonio di una delle parti».

Conseguentemente sostituire, ovunque ricorrano nel testo, le parole: «unione civile» *con le seguenti:* «unione solidale».

6.12

GIOVANARDI, TORRISI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 6. - *(Scioglimento dell'unione civile) – 1.* L'unione civile si, scioglie:

a) per accordo tra le parti;

b) per volontà di una delle parti notificata all'altra;

c) per matrimonio tra una delle parti».

6.13

FASANO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 6. - *(Scioglimento dell'unione solidale) – 1.* L'unione solidale si scioglie:

a) per accordo tra le parti;

b) per volontà di una delle parti notificata all'altra;

c) per matrimonio di una delle parti».

6.14

MARINELLO, GIOVANARDI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 6. – Lo scioglimento dell'unione civile avviene mediante atto pubblico rogato da pubblico ufficiale. Ove in costanza di unione siano nati figli che siano minorenni al momento dello scioglimento, si applicano le disposizioni di cui al Capo V, Titolo VI, del Libro I del codice civile, alla legge 1 dicembre 1970, n. 898, in materia di scioglimento del matrimonio, nonché le disposizioni di cui al Titolo II del Libro IV del codice di procedura civile».

6.16

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la rubrica con la seguente:* «(Cessazione dell'unione civile);

b) *sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. L'unione civile cessa a seguito di:

a) dichiarazione di entrambe le parti, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *b*-bis) decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989 all'Ufficiale di anagrafe del Comune di residenza;

b) dichiarazione di recesso di una delle parti ai sensi dell'articolo 13, lettera *b*-bis), decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989 all'Ufficiale di anagrafe del Comune di residenza, notificata all'altra parte;

c) matrimonio tra le parti dell'unione;

d) matrimonio di una delle parti, con efficacia dal giorno delle pubblicazioni;

e) morte di una delle parti dell'unione.

2. La cessazione è annotata dall'Ufficiale di anagrafe nella scheda di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223».

6.17

GIOVANARDI

Alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «dell'unione civile» togliere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

6.18

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'unione civile, per essere sciolta, non necessita di procedure particolari analoghe a quelle di cui alla legge n. 898 del 1970, bensì cessa con una semplice dichiarazione all'Ufficiale di Stato Civile, che verrà annotata a margine dell'atto costitutivo iniziale».

6.19

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

Al comma 1 è sostituito dal seguente: «La convivenza cessa con dichiarazione di uno dei suoi componenti all'anagrafe della popolazione residente».

6.20

DI BIAGIO

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'unione di cui all'articolo 1 cessa con dichiarazione di uno dei suoi componenti all'anagrafe della popolazione residente».

6.23

MALAN

Sopprimere le parole: «civile tra persone dello stesso sesso».

6.26

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole da: «tra persone dello stesso sesso».

6.29

MALAN

Sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

6.31

MALAN

Dopo la parola: «persone» inserire le seguenti: «che non sono».

6.32

MALAN

Sostituire la parola: «dello» con le seguenti: «che non appartengono allo».

6.36

MALAN

Sostituire la parola: «sesso» con le seguenti: «orientamento sessuale».

6.37

MALAN

Dopo la parola: «sesso», inserire la seguente: «non».

6.38

MALAN

Sopprimere le parole: «le disposizioni di cui al Capo V, Titolo VI, del Libro I del codice civile, alla legge 1 dicembre 1970, n. 898, in materia di scioglimento del matrimonio, nonché».

6.39

MALAN

Sopprimere le parole: «le disposizioni di cui al Capo V, Titolo VI, del Libro I del codice civile, alla legge 1 dicembre 1970, n. 898, in materia di scioglimento del matrimonio».

6.40

MALAN

Sostituire le parole: «Capo V» con le seguenti: «Capo VI».

6.41

MALAN

Dopo le parole: «Libro I» inserire le seguenti: «tranne gli articoli 149, 150 e 151».

6.42

MALAN

Sostituire la parola: «alla» con le seguenti: «all'articolo 12-quater della».

6.43

MALAN

Dopo le parole: «in materia di scioglimento del matrimonio» inserire le seguenti: «limitatamente all'articolo 12-quater».

6.44

MALAN

Sopprimere le parole: «, nonché le disposizioni di cui al Titolo II del Libro IV del codice di procedura civile ed agli articoli 6 e 12 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni con legge 10 novembre 2014, n. 162».

6.45

MARIO MAURO

Al comma 1, sopprimere le parole da: «nonché» fino a: «n. 162».

6.46

MALAN
Sopprimere le parole: «al Titolo II del Libro IV del codice di procedura civile».
6.47
MALAN
Sostituire le parole: «Titolo II» con le seguenti: «Titolo VIII».
6.48
MALAN
Sostituire le parole: «Libro IV» con le seguenti: «Libro III».
6.49
MALAN
Sopprimere le parole: «ed agli articoli 6 e 12 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni con legge 10 novembre 2014, n. 162».
6.50
MALAN
Sostituire le parole: «agli articoli 6 e 12» con le seguenti: «all'articolo 17».
6.51
MALAN
Sostituire le parole: «6 e 12» con le seguenti: «17 e 18».
6.52
MALAN
Sostituire le parole: «e 12» con le seguenti: «e 18».
6.53
MALAN
Sostituire le parole: «12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni con legge 10 novembre 2014, n. 162», con le seguenti: «31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni con legge 27 febbraio 2015, n. 11»'.
6.54
MALAN
Sostituire le parole: «»132, convertito con modificazioni con legge 10 novembre 2014, n. 162», con le seguenti: «133, convertito con modificazioni con legge 11 novembre 2014, n. 164».
6.57
MARIO MAURO
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-*bis*. L'unione civile tra persone dello stesso sesso si scioglie anche nel caso in cui una delle parti compia una transizione di genere».
6.59
GIOVANARDI
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-*bis*. L'unione civile tra persone dello stesso sesso si scioglie anche nel caso in cui una delle parti compia una transizione di genere».
6.60
MARIO MAURO
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-*bis*. L'unione civile tra persone dello stesso sesso si scioglie anche nel caso in cui una delle parti cambi la sua identità di genere».
6.63
GIOVANARDI
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-*bis*. L'unione civile tra persone dello stesso sesso si scioglie anche nel caso in cui una delle parti cambi la sua identità di genere».
Art. 7
7.1
STEFANI, CENTINAIO
Sopprimere l'articolo.
7.2

STEFANI, CENTINAIO
Sopprimere l'articolo.
7.3
MALAN
Sopprimere l'articolo.
7.4
DI BIAGIO
Sopprimere l'articolo.
7.5
MARIO MAURO
Sopprimere l'articolo.
7.6
MARIO MAURO
Sopprimere l'articolo.
7.7
GASPARRI, CALIENDO
Sopprimere l'articolo.
7.8
D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA
Sopprimere l'articolo.
7.9
GIOVANARDI
Sopprimere l'articolo.
7.10
SACCONI, GIOVANARDI
Sopprimere l'articolo.
7.11
GIOVANARDI, TORRISI
Sopprimere l'articolo.
7.12
CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA
Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 7 – *(Diritto al sostegno economico nell'ipotesi di cessazione di unione civile) – 1.* Nei casi di cessazione dell'unione civile di cui all'articolo 5, comma 10, lettere *a)* e *b)*, la parte che ha prestato il proprio apporto, anche domestico, alla conduzione dell'unione civile o al patrimonio dell'altra parte o a quello comune ininterrottamente per almeno cinque anni ha diritto, se non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive, ad un assegno periodico o alla corresponsione di una somma in un'unica soluzione nella misura concordata con l'altra parte ovvero, in mancanza di accordo, ad un assegno –periodico determinato dal giudice, tenuto conto della posizione economica del soggetto onerato, dell'entità del contributo fornito, della durata dell'unione. Il Tribunale provvede in Camera di Consiglio, sentite le parti. Sono applicabili gli articoli 6 e 12 del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 132 convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 261.

2. Il provvedimento del giudice stabilisce un criterio di adeguamento automatico dell'assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. In caso di palese iniquità può escludere la previsione con motivata decisione.

3. L'obbligo di corresponsione dell'assegno cessa se il beneficiario costituisce una nuova unione civile o contrae matrimonio, anche con altro soggetto e, comunque, cessa dopo un numero di anni pari a quelli di durata dell'unione civile.

4. Qualora sopravvengano giustificati motivi, il Tribunale, in Camera di Consiglio, può, su istanza di parte, disporre la revisione della misura dell'assegno. Sono applicabili gli articoli 6 e 12 del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 132 convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162.

Art. 7- *bis – (Obbligo alimentare) – 1.* Nell'ipotesi in cui una delle parti dell'unione versi nelle condizioni previste dall'articolo 438, comma 1, codice civile, l'altra parte è tenuta a prestarle gli alimenti dopo la cessazione dell'unione, nella misura da determinare in base ai criteri di cui all'articolo 438, comma 2, codice civile, sino al momento in cui cessino dette condizioni, e comunque per un tempo non superiore a cinque anni;

2. L'obbligo di corrispondere gli alimenti cessa se il beneficiario costituisce una nuova unione civile o contrae matrimonio, anche con altro soggetto.

Art. 7- *ter – (Successione nel contratto di locazione) – 1.* In caso di morte della parte dell'unione civile che sia titolare del contratto di locazione dell'immobile destinato a comune abitazione l'altra parte ha diritto di succedere nel contratto, dandone comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dal decesso.

Art. 7-*quater – (Risarcimento del danno) – 1.* In caso di morte di una delle parti dell'unione civile derivante da fatto illecito, l'altra parte può chiedere al giudice il risarcimento del danno subito, da liquidarsi in relazione alle proprie condizioni economiche, alla durata dell'unione e ad ogni altro elemento utile».

7.14

ZIZZA

Al comma 1, sostituire le parole: «entro sei mesi» con le parole: «entro 12 mesi».

7.15

GASPARRI

Al comma 1, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «tre mesi».

7.16

MARIO MAURO

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

7.17

MARIO MAURO

Al comma 1 , sopprimere la lettera a).

7.18

GASPARRI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

7.19

DI BIAGIO

Al comma 1, lettera a), le parole: «modificazione delle disposizioni in materia di ordinamento dello stato civile, prevedendo che gli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso siano registrati dall'ufficiale di stato civile con le disposizioni conseguenti in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché» sono soppresse.

7.20

MALAN

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «modificazione», con la seguente: «semplificazione».

7.21

MALAN

Al comma 1, lettera a) dopo la parola: «modificazione», inserire le seguenti: «e semplificazione».

7.27

MALAN

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: «civile tra persone dello stesso sesso» nel primo caso in cui esse ricorrono.

7.30

GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

alla lettera a) *sopprimere le parole:* «tra persone dello stesso sesso»;

alla lettera a) *sopprimere le parole:* «in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché la previsione della annotazione»;

sopprimere la lettera b)*;*

sopprimere la lettera c).

7.31

GIOVANARDI

Al comma 1, lettera a) apportare le seguenti modifiche:

a) *sopprimere le parole:* «tra persone dello stesso sesso»;

b) *sopprimere le parole:* «nonché la previsione :della annotazione, nel caso di rettificazione anagrafica di sesso» e le parole «della conversione automatica del matrimonio in unione civile tra

persone dello stesso sesso, ove i coniugi abbiano manifestato la volontà di non scioglierlo o cessarne gli effetti civili».

7.32

SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

7.34

MALAN

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «atti di unione civile» sopprimere le parole da: «tra persone dello stesso sesso».

7.35

MALAN

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «matrimonio in unione civile» sopprimere le parole da: «tra persone dello stesso sesso».

7.36

FASANO

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

7.41

MALAN

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «persone dello», nel primo caso in cui esse ricorrono, con le seguenti: «che non appartengono allo».

7.42

MALAN

Al comma 1, lettera a) dopo la parola: «persone», nel primo caso in cui essa ricorre, inserire le seguenti: «che non sono».

7.43

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, lettere a), b) c) sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

7.44

MALAN

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: «dello stesso sesso» , nel primo caso in cui esse ricorrono.

7.48

MALAN

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «sesso», nel primo caso in cui essa ricorre, con le seguenti: «orientamento sessuale».

7.49

MALAN

Al comma 1, lettera a) dopo la parola: «sesso», nel primo caso in cui essa ricorre, inserire la seguente: «non».

7.52

MALAN

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole da: «con le disposizioni» al termine.

7.53

SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 11, lettera a), sopprimere le parole da: «con le disposizioni conseguenti» a «annotazioni».

7.55

FASANO

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché».

7.56

MALAN

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole da: «iscrizioni, trascrizioni e».

7.57

MALAN

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole da: «trascrizioni» al termine.

7.58

MALAN

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole da: «nonché la previsione» al termine.

7.62

MALAN

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «sesso» con le seguenti: «orientamento sessuale».

7.63

MALAN

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: «della conversione automatica» al termine con le seguenti: «dell'annullamento del matrimonio».

7.64

MALAN

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: «della automatica del matrimonio in unione civile tra persone dello stesso sesso» al termine con le seguenti: «dei nuovi dati anagrafici».

7.65

MALAN

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «automatica» con le seguenti: «su richiesta scritta confermata da manifestazione di volontà di persona».

Conseguentemente, sopprimere le parole da: «ove i coniugi» *al termine.*

7.68

MALAN

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: «civile tra persone dello stesso sesso», nel secondo caso in cui esse ricorrono.

7.73

MALAN

Al comma 1, lettera a) dopo la parola: «persone», nel secondo caso in cui essa ricorre, inserire le seguenti: «che non sono».

7.74

MALAN

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: «dello stesso sesso», nel secondo caso in cui esse ricorrono.

7.75

MALAN

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola:«dello», nel terzo caso in cui essa ricorre, con le seguenti: «che non appartengono allo».

7.79

MALAN

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «sesso», nel terzo caso in cui essa ricorre, con le seguenti: «orientamento sessuale».

7.80

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«*a*-bis*)* individuazione di misure adeguate e controlli volti a impedire il fenomeno delle unioni civili »di comodo« contratte al sono fine di usufruire dei benefici della legge. Ove tale situazione sia giudizialmente verificata l'unione civile è dichiarata nulla e si procede ai sensi dell'articolo 483 del codice penale».

7.81

MALAN

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a*-bis*)* previsione del reato penale perseguibile d'ufficio di registrazione di figure o istituti anagrafici, familiari o parafamiliari non previsti dalla legge italiana, punibile con multa da euro cinquemila a euro diecimila, nonché di quello di istigazione a compiere i medesimi atti punibile con le stesse sanzioni, se il colpevole è un pubblico ufficiale funzionalmente sopraordinato, o con un quinto di esse negli altri casi;».

7.82

GASPARRI
Al comma 1, sopprimere le lettere b), c) e d).
7.83
SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI
Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).
7.84
GIOVANARDI, TORRISI
Al comma 1, sopprimere la lettera b) e la lettera c).
7.85
MALAN
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
7.86
FASANO
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
7.87
SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
7.88
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
7.90
FAVERO, SANTINI, PAGLIARI, SAGGESE
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
7.91
GASPARRI
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
7.92
MALAN
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
«*b)* eliminazione di eventuali annotazioni anagrafiche di due madri o due padri viventi per la stessa persona».
7.94
MALAN
Al comma 1, lettera b) sopprimere le parole: «modifica e».
7.95
MALAN
Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: «riordini» al termine con le seguenti: «adattamento delle norme in materia di diritto internazionale privato al fine di impedire violazioni e aggiramenti dei principi di cui all'articolo 29 della Costituzione».
7.96
MALAN
Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: «norme» al termine con le seguenti: «parti del diritto internazionale privato che possono consentire violazioni e aggiramenti dei principi di cui all'articolo 29 della Costituzione».
7.97
MALAN
Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: «delle» al termine con le seguenti: «di ogni norma del diritto internazionale privato che possa consentire violazioni e aggiramenti dei principi di cui all'articolo 29 della Costituzione».
7.98
MALAN
Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: «in materia» al termine con le seguenti: «del diritto internazionale privato che possa consentire violazioni e aggiramenti dei principi di cui all'articolo 29 della Costituzione».
7.99

MALAN

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: «materia» al termine con le seguenti: «ambito internazionale del diritto privato che possano consentire violazioni e aggiramenti dei principi di cui all'articolo 29 della Costituzione».

7.100

MALAN

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: «di diritto» al termine con le seguenti: «privatistica internazionale del diritto privato tale da impedire violazioni e aggiramenti dei princìpi di cui all'articolo 29 della Costituzione».

7.102

MALAN

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: «internazionale» al termine con le seguenti: «privato al fine di eliminare ogni margine ai tentativi di far registrare in Italia matrimoni fra persone dello stesso sesso, comunque denominati».

7.103

MALAN

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: «privato» al termine con le seguenti: «e nazionale privato che non siano sufficientemente chiare nell'impedire la registrazione di matrimoni fra persone dello stesso sesso, comunque denominati».

7.110

MALAN

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: «disciplina» al termine con le seguenti: «proibizione di matrimoni fra persone dello stesso sesso, comunque denominati».

7.115

GIOVANARDI

Al comma l, lettera b) sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso» e le parole: «formate da persone dello stesso sesso».

7.116

MALAN

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «tra persone dello stesso sesso».

7.123

MALAN

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «regolata» al termine con le seguenti: «escludendo qualsiasi implicazione di carattere matrimoniale o familiare, in particolare la possibilità di adozione».

7.125

MALAN

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «dalle leggi italiane» al termine con le seguenti: «dai principi costituzionali che escludono qualsiasi prerogativa matrimoniale o familiare a istituti diversi dal matrimonio fra un uomo e una donna».

7.126

MALAN

All'articolo 7, comma 1, lettera b), dopo le parole: «coppie formate da» sopprimere le parole da: «persone dello stesso sesso».

7.127

MALAN

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «che abbiano» al termine con le seguenti: «, distinguendo rigorosamente tra esse e qualsiasi istituto di carattere matrimoniale o familiare».

7.129

PADUA, SCALIA, ORRÙ

Al comma 1, lettera b), sopprimere la parola: «matrimonio, ».

7.131

MALAN

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b*-bis) introduzione del reato penale perseguibile d'ufficio di registrazione di figure o istituti anagrafici, familiari o parafamiliari non previsti dalla legge italiana, punibile con multa da euro

cinquemila a euro diecimila, nonché di quello di istigazione a compiere i medesimi atti punibile con le stesse sanzioni, se il colpevole è un pubblico ufficiale funzionalmente sopraordinato, o con un quinto di esse negli altri casi;».

7.132

MARIO MAURO

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

7.133

MARIO MAURO

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

7.134

MALAN

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

7.135

DI BIAGIO

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

7.137

MARIO MAURO

Al comma 1 sopprimere la lettera c).

7.138

FASANO

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

7.139

FASANO

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

7.140

GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

7.141

SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

7.142

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

7.143

GASPARRI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

7.144

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, lettera c) sostituire le parole «Alla dicitura inserimento dopo la parola: ''matrimonio'', ovunque ricorra nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti e fatte salve le disposizioni del codice civile e la disposizione di cui all'articolo 6 della Legge 4 maggio 1983, n. 184, delle seguenti parole: ''o unione civile tra persone dello stesso sesso'' con le seguenti: «inserimento dopo la parola ''matrimonio'', ovunque ricorra nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti e fatte salve le disposizioni del codice civile e la disposizione di cui all'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, delle seguenti parole: ''o unione civile tra due o persone dello stesso sesso o di sesso diverso legate da vincoli di natura affettiva''».

7.145

ORELLANA, MUSSINI

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «e fatte salve le disposizioni del codice civile e la disposizione di cui all'articolo 6 della legge 4 maggio1983, n. 184».

7.146

MALAN

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «la disposizione di cui all'articolo 6 della» con le seguenti: «le disposizioni di cui alla».

7.147

MALAN

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: «tra persone dello stesso sesso».

7.148

MALAN

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «dello stesso sesso» aggiungere le seguenti: «, e esplicitazione del divieto di adozione per il coniuge che non sia genitore naturale nel caso in cui il genitore abbia volutamente sottratto il minore a uno dei o a entrambi i genitori naturali, anche a pagamento, anche con il consenso dei medesimi;».

7.149

MALAN

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) introduzione in leggi, decreti o regolamenti pertinenti l'argomento del divieto di registrazione di figure o istituti anagrafici, familiari o parafamiliari non previsti dalla legge italiana, punibile con multa da euro cinquemila a euro diecimila, nonché di quello di istigazione a compiere i medesimi atti punibile con le stesse sanzioni, se il colpevole è un pubblico ufficiale funzionalmente sopraordinato, o con un quinto di esse negli altri casi;».

7.150

GASPARRI

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

7.151

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «modificazioni ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la presente legge delle disposizioni contenute nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti» con le seguenti: «modificazioni ed integrazioni normative per il coordinamento con l presente legge delle disposizioni contenute nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti».

7.152

ORELLANA, MUSSINI

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«*d*-bis) introduzione delle necessarie modifiche alla normativa vigente al fine di applicare alle unioni civili tra persone dello stesso sesso il regime disciplinante la concessione della pensione ai superstiti, sia nel caso in cui il deceduto percepisse già la pensione di vecchiaia o di anzianità, sia nel caso in cui il deceduto lavorasse ancora e avesse versato un minimo di contributi».

7.153

MALAN

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«*d*-bis) equiparazione alla prostituzione dello svolgimento, anche all'estero, in cambio di denaro o altro beneficio della gravidanza per conto di altre persone nella legge 20 febbraio 1958, n. 75;».

7.154

MALAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Il governo mette in atto ogni necessaria iniziativa per eliminare ogni registrazione presso gli uffici dello stato civile di istituti o figure non espressamente previste dalla legge o non conformi ad essa».

7.155

MARIO MAURO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Le disposizioni dei Trattati internazionali relative al matrimonio non si applicano all'unione civile».

7.156

MALAN

Al comma 2, sopprimere le parole: «del Presidente del Consiglio dei Ministri,».

7.157

MALAN

Al comma 2, sostituire le parole: «Presidente del Consiglio dei Ministri» con le seguenti: «Ministro per le riforme Costituzionali e per i rapporti con il Parlamento».

7.158
MALAN
Al comma 2, sopprimere le parole: «del Ministro dell'interno,».
7.159
MALAN
Al comma 2, sostituire le parole: «dell'interno» con le seguenti: «per le riforme costituzionali e per i rapporti con il Parlamento».
7.160
MALAN
Al comma 2, sopprimere le parole: «del Ministro della giustizia».
7.161
MALAN
Al comma 2, sostituire le parole: «della giustizia» con le seguenti: «per le riforme costituzionali e per i rapporti con il Parlamento».
7.162
MALAN
Al comma 2, sostituire le parole: «pari opportunità» con le seguenti: «riforme costituzionali e per i rapporti con il Parlamento».
7.163
MALAN
Al comma 2, sopprimere le parole: «il Ministro del lavoro e».
7.164
MALAN
Al comma 2, sostituire le parole: «del lavoro» con le seguenti: «per le riforme costituzionali e per i rapporti con il Parlamento».
7.165
ORELLANA, MUSSINI
Al comma 2, sopprimere le parole: «e con il Ministro della salute».
7.166
MALAN
Al comma 2, sopprimere le parole: «e il Ministro della salute».
7.167
MALAN
Al comma 2, sostituire le parole: «della salute» con le seguenti: «per le riforme costituzionali e per i rapporti con il Parlamento».
7.168
MALAN
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Il governo mette in atto ogni necessaria iniziativa per eliminare ogni registrazione presso gli uffici dello stato civile di istituti o figure non espressamente previste dalla legge o non conformi ad essa».
7.169
DI BIAGIO
Al comma 3, sostituire le parole :«sessanta giorni» con le seguenti: «novanta giorni».
7.170
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 3, sopprimere le parole da: «Decorso» alla seguente: «mesi».
7.171
MALAN
Al comma 3, aggiungere al termine il seguente periodo: «Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate nei necessari pareri integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati».

7.172
ZIZZA
Sopprimere il comma 4.
7.173
MALAN
Sopprimere il comma 4.
7.174
MALAN
Al comma 4, sostituire le parole: «un anno» con le parole: «tre mesi».
7.0.1
MALAN
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-*bis.*
(Applicabilità delle norme)
1. Le norme di cui al presente Titolo si applicano a partire dal 20 gennaio 2019. Entro tale data va individuata la copertura economica, anche per le maggiori spese di carattere previdenziale. In mancanza, l'applicazione è comunque sospesa anche oltre la data di cui al primo periodo».
7.0.1 quinquies
CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN
Sostituire le parole "TITOLO I - Delle unioni civili" con le seguenti: "Disciplina delle unioni civili".
7.0.2
DE PETRIS, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, CERVELLINI, URAS, CAMPANELLA, CASALETTO, SIMEONI, GAMBARO, BENCINI, BOCCHINO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
TITOLO I-*bis.*
(Dell'eguaglianza nell'accesso al matrimonio da parte delle coppie formate da persone dello stesso sesso)
«Art.7-*bis.*
(Matrimonio egualitario)
1. Dopo l'articolo 90 del codice civile è inserito il seguente:
''Art. 90-*bis. – (Matrimonio egualitario).* — Il matrimonio può essere contratto da persone di sesso diverso o dello stesso sesso con i medesimi requisiti ed effetti''.
Art.7-*ter*.
(Modifiche al codice civile, al codice di procedura civile e all'ordinamento dello stato civile)
1. All'articolo 107, primo comma del codice civile, le parole: ''in marito e in moglie'' sono sostituite dalle seguenti: ''come coniugi''.
2. All'articolo 108, primo comma, del codice civile, le parole: ''rispettivamente in marito e in moglie''; sono sostituite dalle seguenti: ''reciprocamente come coniugi''.
3. All'articolo 143, primo-comma, del codice civile, le parole: ''il marito e la moglie'' sono sostituite dalle-seguenti: ''I coniugi, indipendentemente dal sesso,''.
6. L'articolo 33 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, è sostituito dal seguente:
''Art. 33. – *(Disposizioni sul cognome). – 1*. Salvo che la legge disponga diversamente, ad ogni persona sono attribuiti due cognomi.
2. Nella dichiarazione di nascita ciascun genitore trasmette al figlio uno dei suoi cognomi, attribuiti nell'ordine, da essi stabilito.
3. In caso di disaccordo tra i genitori. o di mancata indicazione, da qualsiasi causa determinata, i figli acquistano il primo cognome di ciascun genitore, disposti in ordine alfabetico.
4. L'ordine dei cognomi stabilito per il primo figlio è mantenuto anche per i successivi.
5. I genitori che con il matrimonio abbiano assunto un cognome comune trasmettono quest'ultimo ai figli. Il divorzio dei genitori non provoca modifiche al cognome dei figli.
6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano anche in caso di adozione.
7. Quando si tratta di bambini di cui non sono conosciuti i genitori, l'ufficiale dello stato civile impone ad essi due cognomi.
8. Il figlio maggiorenne che subisce il cambiamento o la modifica del proprio cognome a seguito della variazione di quello del genitore da cui i! cognome deriva, nonché il figlio di ignoti

riconosciuto, dopo il raggiungimento della maggiore età, da uno dei genitori o contemporaneamente da entrambi può scegliere, entro un anno dal giorno in cui ne viene a conoscenza, di mantenere il cognome portato precedentemente, se diverso, ovvero di modificarlo assumendo i cognomi dei genitori che lo hanno riconosciuto.

9. Le dichiarazioni di cui ai comma 8 sono rese all'ufficiale dello stato civile del comune di nascita dal figlio personalmente o con comunicazione scritta. Esse vengono annotate nell'atto di nascita del figlio medesimo''.

7. All'articolo 237, secondo comma, primo capoverso del codice civile, le parole: ''del padre'' sono sostituite dalle seguenti: ''dei genitori''.

8. L'articolo 262 del codice civile è sostituito dal seguente:

''Art. 262. – *(Cognome del figlio).* – Il figlio nato fuori dal matrimonio assume i cognomi del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori assume i cognomi di entrambi. Se la filiazione nei confronti di uno dei genitori è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte dell'altro, il figlio può assumere anche il cognome dell'altro genitore, secondo quanto disposto dall'articolo 250''.

9. All'articolo 294, secondo comma, del codice civile, le parole: ''marito e moglie'' sono sostituite dalle seguenti: ''coniugi''.

10. L'articolo 299 del codice civile è sostituito dal seguente:

''Art. 299. – *(Cognome dell'adottato).* — L'adottato perde uno dei suoi cognomi, a sua scelta, e assume uno dei cognomi. dell'adottante o, se coniugi, degli adottanti. L'adottato, prima di prestare il consenso all'adozione, indica quale cognome intende assumere''.

11. All'articolo 51, primo comma, numeri 2) e 3), del codice di procedura civile, le parole: ''o la moglie'' sono sostituite dalle seguenti: ''o il coniuge''.

Art. 7-*quater.*

(Della filiazione tra persone dello stesso sesso)

1. Dopo il capo I del titolo VII del libro primo del codice civile è inserito il seguente:

''CAPO 1-*BIS*.

DELLA FILIAZIONE NELLE COPPIE FORMATE DA PERSONE DELLO STESSO SESSO

Art. 249-*bis. – (Della filiazione tra persone dello stesso sesso coniugate).* – Il coniuge dello stesso sesso è considerato genitore del figlio dell'altro coniuge fin dal momento del concepimento in costanza di matrimonio, anche quando il concepimento avviene mediante il ricorso a tecniche di riproduzione medicalmente assistita, inclusa la maternità surrogata''.

2. Il genitore che abbia fatto ricorso a tecniche di riproduzione medicalmente assistita e che al momento della data di entrata in vigore della presente legge risulti aver contratto matrimonio all'estero con persona dello stesso sesso, può dichiarare –all'ufficiale di stato civile, che il coniuge è l'altro genitore del figlio, qualora il matrimonio era già stato celebrato al momento del concepimento del figlio. La dichiarazione può essere fatta, nell'interesse del figlio ad avere entrambi i genitori, dallo stesso figlio, qualora maggiorenne, o dal tutore o da un curatore speciale, nominato dal giudice, o da parte dello stesso coniuge del genitore. Nei casi di cui al periodo precedente, prima di procedere alla rettificazione dell'atto di nascita, viene data notizia al genitore.

3. Il figlio della persona celibe o nubile, in coppia con altra dello stesso sesso, concepito con il ricorso a tecniche di. riproduzione medicalmente .assistita, può essere riconosciuto come figlio dal partner del genitore biologico, qualora ricorrano i seguenti presupposti:

a) il figlio sia stato concepito prima della data di entrata in vigore della presente legge;

b) il rapporto di coppia sussisteva al momento del concepimento;

c) il genitore biologico e il partner contraggano matrimonio entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Nei casi di cui al comma 3, si applicano le disposizioni del codice civile in materia di riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio.

5. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli 4, comma 3, 5, comma 1, limitatamente alle parole: ''di sesso diverso'', 9, comma 2, nonché commi 1 e 3, limitatamente alle parole: ''in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3'', 12, comma 1 e comma 2 limitatamente alle parole: ''composte da-soggetti dello stesso sesso o'' della legge 19 febbraio 2004, n. 40.

Art. 7-*quinquies*.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le disposizioni in materia di matrimonio e di adozione, dovunque contenute in leggi, decreti e regolamenti, si applicano indipendentemente dal sesso dei coniugi, ove non diversamente stabilito.

2. Fatto salvo quanto disposto dalle disposizioni di cui all'articolo 2, le parole marito e moglie, dovunque ricorrano nelle leggi, decreti e regolamenti, si intendono riferite ai coniugi, senza distinzione di sesso, ad esclusione delle disposizioni che dispongono la parità di trattamento tra uomo e donna.

3. Le amministrazioni pubbliche procedono a modificare le espressioni marito e moglie in ''coniuge'' o ''coniugi'' dovunque ricorrano in atti, certificati, modulistica e *siti web*.

4. Possono essere trascritti in Italia i matrimoni contratti all'estero tra persone dello stesso sesso anche se celebrati prima della data di entrata in vigore della presente legge. Gli effetti di questi ultimi, sono fatti salvi dal momento della celebrazione.

5. Chi ha avuto attribuito alla nascita, prima della data di entrata in vigore della presente legge, il solo cognome del padre, può dichiarare per iscritto all'ufficiale dello stato civile del luogo di nascita la volontà di assumere anche il cognome dell'altro genitore, facendolo seguire al proprio. In conformità alla volontà del dichiarante l'ufficiale di stato civile provvede alle necessarie annotazioni negli atti dello stato civile e di anagrafe.

6. I coniugi che abbiano contratto matrimonio prima della data di entrata in vigore della presente legge, possono dichiarare per iscritto all'ufficiale dello stato civile del luogo dove è registrato l'atto di matrimonio la volontà di assumere un cognome comune. In conformità alla volontà dei dichiaranti l'ufficiale di stato civile provvede alle necessarie annotazioni negli atti dello stato civile e di anagrafe. La facoltà prevista dal presente comma deve essere esercitata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed ha effetti anche sul cognome dei figli minori».

7.0.3

MALAN

Dopo l'articolo,inserire il seguente:

«TITOLO I-*bis.*

(Della tutela della dignità della donna e della maternità)

Art. 7-*bis.*

(Modifiche al codice penale)

1. Al. codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 600, dopo le parole ''o sessuali'' sono inserite le seguenti: ''o riproduttive'';

b) all'articolo 600-*bis*, il secondo comma è sostituito dal seguente:

''Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, o ottiene da esso prestazioni di carattere riproduttivo, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e cori la multa non inferiore a euro 5.164''.

c) all'articolo 600-*quinquies*, dopo le parole: «di prostituzione» sono inserite le seguenti: «o di riproduzione»;

d) all'articolo 601, dopo le parole: «sessuali» sono inserite le seguenti: «, riproduttive».

Art. 7-*ter.*

(Modifiche alla legge 20 febbraio 1958, n. 75)

1. Alla legge 20 febbraio 1958, n. 75 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo la parola: ''prostituzione'' sono inserite le seguenti: '', incluse le attività riproduttive a pagamento'';

b) all'articolo 3, secondo comma, dopo la parola, ''prostituzione'' nei numeri 1), 2), 3), 4) nel primo caso in cui la parola ricorre, 5), 6), 7) nel primo caso in cui la parola ricorre e 8), sono inserite le seguenti: '', incluse le attività riproduttive a pagamento'';

c) all'articolo 8, secondo comma, dopo la parola: ''prostituzione'' sono inserite le seguenti: '', incluse le attività riproduttive a pagamento'';

d) all'articolo 1, dopo la parola: ''prostituzione'' sono inserite le seguenti: '', incluse le attività riproduttive a pagamento''».

S8.1

DALLA ZUANNA, SANTINI, CUCCA

Stralciare gli articoli 8 e seguenti del Titolo II.

Art. 8

8.1

FASANO

Sopprimere il Titolo II (articoli da 8 a 19).

8.3

FUCKSIA

Sopprimere il Titolo II (articoli da 8 a 19).

8.4

MARIO MAURO

Sopprimere gli articoli da 8 a 19.

8.5

DEL BARBA, COLLINA, FAVERO

Sopprimere gli articoli 8 e seguenti del Titolo II.

8.6

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Sopprimere gli articoli da 8 a19.

8.7

GASPARRI, CALIENDO

Sopprimere l'articolo

8.8

DI GIORGI, DALLA ZUANNA, MOSCARDELLI, PADUA

Sostituire tutti gli articoli del Titolo II con il seguente:

«Art. 8.

(Contratti e contratto-tipo di convivenza)

1. Due persone maggiorenni, conviventi ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, possono regolare i loro rapporti patrimoniali e personali attraverso la stipula. di appositi accordi, denominati ''contratti di convivenza''.

2. Salvo quanto previsto dal comma 7, i contratti di convivenza, le sue successive modifiche e il suo scioglimento sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, ricevuti da un notaio in forma pubblica, alla presenza di un testimone.

3. Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il notaio che ha ricevuto l'atto in forma pubblica o che ne ha autenticato le sottoscrizioni deve provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmetterne copia al comune di residenza per l'annotazione ai sensi degli articoli 5 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

4. I contratti di convivenza possono prevedere uno o più dei seguenti contenuti:

a) le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune;

b) eventuali modalità di acquisto automatico di beni in comune;

c) i rapporti patrimoniali inerenti il mantenimento, l'istruzione e l'educazione degli eventuali figli conviventi;

d) le modalità di partecipazione alle spese comuni;

e) l'uso della casa adibita a residenza comune;

f) la destinazione di uno o più beni di proprietà esclusiva o congiunta dei contraenti alla soddisfazione dei bisogni della vita comune;

g), la definizione dei reciproci rapporti patrimoniali in caso di cessazione della convivenza;

h) la reciproca designazione quale amministratore di sostegno in caso di impossibilità, anche parziale o temporanea, di uno dei contraenti di provvedere ai propri interessi;

i) la reciproca designazione dell'altro quale proprio rappresentante in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute, nonché, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.

5. I contratti di convivenza possono essere modificati in qualunque momento con le modalità di cui al comma 2.

6. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati contratti tipo di convivenza, differenziati per finalità perseguite e condizione soggettiva dei contraenti, nonché per eventuale opponibilità a terzi.

7. I contratti di convivenza redatti in conformità ai contratti-tipo, se non opponibili a terzi, possono essere stipulati mediante scrittura privata. In tal caso, non si applica la disposizione di cui al comma 3.

8.20

D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA

Al comma 1 sostituire le parole: «le persone» con le seguenti: «un uomo e una donna».

8.21

LO GIUDICE, GATTI, MIGLIAVACCA, MINEO, SPILABOTTE

Al comma 1 sostituire le parole: «le persone» con le seguenti: «due persone».

8.22

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sostituire le parole: «le persone maggiorenni» con le seguenti: «due persone maggiorenni».

8.23

GASPARRI

Al comma 1, sostituire le parole: «le persone maggiorenni» con le seguenti: «due persone maggiorenni».

8.24

MALAN

Al comma 1, ,sostituire le parole: «legami affettivi e di reciproca assistenza morale e» con le seguenti: «reciproci impegni scritti di assistenza».

8.25

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «affettivi e».

8.26

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole: «affettivi e di reciproca assistenza morale e» con le seguenti: «scritti di reciproca assistenza».

8.28

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole: «di reciproca assistenza morale e» con le seguenti: «impegni di reciproca assistenza».

8.29

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole: «reciproca assistenza morale e» con la seguente: «assistenza».

8.30

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «morale e».

8.31

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «da rapporti di parentela affinità o adozione,».

8.32

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «rapporti di parentela affinità o adozione, da».

8.33

MALAN

Al comma 1, sopprimere la parola: «parentela».

8.34

MALAN

Al comma 1, sopprimere la parola: «affinità».

8.35

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «o adozione,».

8.36

GASPARRI

Al comma 1, sopprimere le parole: «o da un'unione civile».
8.37
STEFANI, CENTINAIO
Al comma 1, sopprimere le parole: «o da un unione civile».
8.39
MARIO MAURO
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-*bis*. Della stabilità dei legami affettivi di cui al primo comma è necessario dare prova scritta».
8.40
GIOVANARDI
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-*bis*. Della stabilità dei legami affettivi di cui al primo comma è necessario dare prova scritta».
8.41
GIOVANARDI
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-*bis*. Le parti sono tenute a giurare davanti al giudice sulla stabilità dei loro legami affettivi».
8.42
MARIO MAURO
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-*bis*. Le parti sono tenute a giurare davanti al giudice sulla stabilità dei loro legami affettivi».
8.43
GIOVANARDI
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-*bis*. Il primo comma non si applica a persone che convivono per motivi di studio».
8.44
MARIO MAURO
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-*bis*. Il primo comma non si applica a persone che convivono per motivi di studio o di lavoro».
8.45
GIOVANARDI
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-*bis*. Il primo comma non si applica a persone che convivono per motivi di studio o di lavoro».
8.46
MALAN
Sopprimere il comma 2.
8.48
MALAN
Sostituire il comma 2, con il seguente:
«2. Tali impegni vanno specificati e sottoscritti».

Art. 9
9.1
MARIO MAURO
Sopprimere l'articolo.
9.2
GASPARRI, CALIENDO
Sopprimere l'articolo.
9.3
GIOVANARDI

Sopprimere l'articolo.

9.4

MARINELLO, GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. I contraenti hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario».

9.6

MARIO MAURO

Al comma 1, dopo le parole: «di fatto» aggiungere le seguenti: «e di sesso diverso».

9.10

MARIO MAURO

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: «le celebrazioni funerare» inserire le seguenti: «in assenza di previe disposizioni dell'interessato».

9.11

MARIO MAURO

Al comma 4, sostituire le parole da: «in forma scritta» alla parola: «testimone», con le seguenti: «con atto scritto autenticato, ovvero, nel caso di impossibilità, con volontà comunicata a un pubblico ufficiale che forma un processo verbale».

9.12

GASPARRI

Al comma 4, sopprimere le parole: «oppure, in caso di impossibilità di redigerla, alla presenza di un testimone».

9.0.1

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, BATTISTA, ZIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-*bis.*

(Diritti successori)

1. Ai conviventi di fatto si applicano le disposizioni previste dal Capo X del Titolo I, dal Titolo II, dal Capo II e dal Capo V-*bis* del Titolo IV del Libro II del codice civile».

Art. 10.

10.1

MARIO MAURO

Sopprimere l'articolo.

10.2

GIOVANARDI

Sopprimere l'articolo.

10.3

GASPARRI, CALIENDO

Sopprimere l'articolo.

10.4 (testo 2)

Orellana, Mussini

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Salvo quanto stabilito nell'articolo 337-*sexies* del codice civile e fatte salve specifiche previsioni stabilite dai conviventi mediante la stipula del contratto di convivenza, di cui al successivo articolo 16, in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza, il convivente di fatto superstite ha il diritto di abitazione per un numero di anni pari alla durata della convivenza, tenuto conto dell'età e delle condizioni economiche e di salute del medesimo, nonché della presenza di figli minori o di figli disabili. Tale diritto cessa in caso di matrimonio, di unione civile tra persone dello stesso sesso o di nuova convivenza di fatto».

10.4

ORELLANA, MUSSINI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Salvo quanto stabilito nell'articolo 337-*sexies* del codice civile e fatte salve specifiche previsioni stabilite dai conviventi mediante la stipula del contratto di convivenza, di cui al successivo articolo 16, in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza, il convivente di fatto superstite ha il diritto di abitazione per un numero di anni pari alla durata della convivenza, tenuto conto dell'età e delle condizioni economiche e di salute del medesimo. In caso di morte del proprietario della casa di comune residenza e in presenza di figli minori o di figli disabili, il convivente superstite ha diritto di abitazione a prescindere dal numero di anni di convivenza. Tale diritto cessa in caso di matrimonio, di unione, civile o di nuova convivenza di fatto».

10.5

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sostituire le parole: «per un numero di anni pari alla durata della convivenza» con le seguenti: «fino alla scadenza del contratto, salvo diverso accordo tra le parti, da provarsi per iscritto».

10.6

ORELLANA, MUSSINI

Al comma 1, dopo le parole: «durata della convivenza», inserire il seguente periodo: «In caso di morte del proprietario della casa di comune residenza e in presenza di figli minori o di figli disabili, il convivente superstite ha diritto di abitazione a prescindere dal numero di anni di convivenza».

10.7

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, sopprimere le parole: «di un unione civile o».

10.8

GIOVANARDI

Al comma 2, sostituire la parola: «compossesso» con le seguenti: «possesso congiunto».

10.9

GASPARRI

Al comma 2, sostituire la parola: «ultraventennale», con le seguente: «ultratrentennale».

10.10

ANGIONI

Al comma 2, dopo le parole: «convivente superstite», inserire le seguenti: «qualora non proprietario di altra civile abitazione al momento del decesso del convivente».

10.11

MARINELLO, GIOVANARDI

Sostituire il comma 3 con il seguente: «In caso di morte del contraente principale o della sua risoluzione anticipata del contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto».

10.0.1

D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

1. La convivenza registrata non ha effetti sullo stato giuridico dei figli di ciascun componente, che siano nati prima dell'iscrizione al registro. Le disposizioni vigenti in materia di adozione non si applicano alle convivenze registrate».

Art. 11

11.1

MARIO MAURO

Sopprimere l'articolo.

11.2

GIOVANARDI

Sopprimere l'articolo.

11.3

ZIZZA

Sopprimere l'articolo.

11.4

GIOVANARDI

Sopprimere l'articolo.

11.5

GASPARRI, CALIENDO

Sopprimere l'articolo.

11.6

MARINELLO, GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, ,i conviventi di fatto non possono godere di tale titolo o causa di preferenza, a parità di condizioni».

11.7

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, la parola: «possono» è sostituita dalle seguenti: «non possono».

11.8

MARIO MAURO

Al comma 1, dopo le parole: «conviventi di fatto» aggiungere le seguenti: «purché di sesso diverso».

11.10

MARINELLO, GIOVANARDI

All'articolo 11, dopo la parola: «fatto» sono aggiunte le seguenti: «salvo che i conviventi abbiano figli minori».

11.11

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«2. È compito dei Prefetti vigilare affinché il Sindaco o altri enti, pubblici o privati concessionari, eventualmente competenti, non adottino normative, prassi o regolamenti in elusione del divieto di cui al comma primo del presente articolo».

Art. 12

12.1

MARIO MAURO

Sopprimere l'articolo.

12.2

GASPARRI, CALIENDO

Sopprimere l'articolo.

12.3

GIOVANARDI

Sopprimere l'articolo.

12.4

D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA

Sopprimere l'articolo.

12.5

ZELLER, ZIN

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 16, comma 4, dopo la lettera b)*, aggiungere la seguente:*

«*b*-bis) le modalità di mantenimento in caso di cessazione della convivenza di fatto».

12.6

GIOVANARDI

Sopprimere il comma 1.

12.7

MARINELLO, GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. In caso di cessazione della convivenza, di fatto, ove ricorrano i presupposti di cui all'articolo 156 del codice civile, i conviventi hanno diritto di ricevere dagli altri quanto necessario per il loro mantenimento per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza».

12.10

MARIO MAURO

Sostituire le parole: «in proporzione della durata della convivenza» con le seguenti: «per un tempo non superiore a otto anni». ovunque ricorrano.

12.11

MARIO MAURO

Sostituire le parole: «in proporzione della durata della convivenza» presenti nel comma 1 e 2 con le seguenti: «per un tempo non superiore a sette anni».

12.12

MARIO MAURO

Sostituire le parole: «in proporzione della durata della convivenza» presenti nel comma 1 e 2 con le seguenti: «per un tempo non superiore a sei anni».

12.13

MARIO MAURO

Sostituire le parole: «in proporzione della durata della convivenza» presenti nel comma 1 e 2 con le seguenti: «per un tempo non superiore a cinque anni».

12.14

GASPARRI

Al comma 2, dopo le parole: «della convivenza» inserire le seguenti: «di fatto».

12.15

ZELLER, ZIN

Al comma 2, dopo le parole: «di cui all'articolo 438, primo comma, del codice civile,» inserire le seguenti: «in caso di assenza delle persone obbligate ai sensi dell'articolo 433 del codice civile,».

Art. 13

13.1

MARIO MAURO

Sopprimere l'articolo.

13.2

GASPARRI, CALIENDO

Sopprimere l'articolo.

13.3

GIOVANARDI

Sopprimere l'articolo.

13.4

GIOVANARDI

Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire le parole: «al convivente di fatto» *con le parole:* «all'individuo»;

b) sostituire le parole: «dell'altro» *con le parole:* «del proprio».

13.6

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, BATTISTA, ZIN

Al comma 1,capoverso «Art. 230-ter.», sostituire le parole: «commisurata al lavoro prestato», con le seguenti: «dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, commisurati al lavoro prestato».

13.7

ANGIONI

Al comma 1, capoverso «Art. 230-ter», comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «In caso di cessazione del rapporto di convivenza, il convivente che pur avendo prestato stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente non abbia ricevuto una periodica partecipazione agli utili, ha diritto al riconoscimento di una indennità commisurata al lavoro prestato».

13.8

GASPARRI

Al comma 1, capoverso «Art. 230-ter» aggiungere in fine il seguente comma:

«Il diritto di cui al primo comma cessa in caso di risoluzione del contratto di convivenza».

Art. 14

14.1
MARIO MAURO
Sopprimere l'articolo.
14.2
GIOVANARDI
Sopprimere l'articolo.
14.3
GASPARRI, CALIENDO
Sopprimere l'articolo.
14.4
MARINELLO, GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 712, secondo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: ''del coniuge,'' sono inserite le seguenti: ''dei contraenti il contratto di convivenza''».

14.6
MARINELLO, GIOVANARDI
Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Il convivente di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno, qualora l'altro convivente sia dichiarato interdetto o inabile ai sensi delle norme vigenti ovvero ricorrano i presupposti di cui all'articolo 404 del codice civile».

Art. 15
15.1
MARIO MAURO
Sopprimere l'articolo.
15.2
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere l'articolo.
15.3
GIOVANARDI
Sopprimere l'articolo.
15.4
GASPARRI, CALIENDO
Sopprimere l'articolo.
15.5
MARINELLO, GIOVANARDI
Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. In caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile alle parti superstiti si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite».

15.7
MALAN
Al comma 1, dopo le parole: «del danno al coniuge superstite», inserire le seguenti: «, se è l'unico avente diritto; se vi sono altri aventi diritto; ad esso spetti la metà di quanto spetterebbe al coniuge superstite».
15.8
ZELLER, ZIN
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, tenendo conto della durata della convivenza».
Art. 16
16.1
MARINELLO, GIOVANARDI
Gli articoli 16, 17, 18, e 19 sono soppressi.
16.2
SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI

Sopprimere l'articolo 16.
16.3
GASPARRI, CALIENDO
Sopprimere l'articolo.
16.4
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere l'articolo.
16.5
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere i commi 1, 2 e 3.
16.6
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere i commi 1, 2 e 4.
16.7
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere i commi 1, 2 e 5.
16.8
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere i commi 1, 2 e 6.
16.9
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere i commi 1, 2 e 7.
16.10
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere i commi 1 e 2.
16.11
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere i commi 1, 3 e 4.
16.12
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere i commi 1, 3 e 5.
16.13
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere i commi 1, 3 e 6.
16.14
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere i commi 1, 3 e 7.
16.15
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere i commi 1 e 3.
16.16
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere i commi 1, 4 e 5.
16.17
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere i commi 1, 4 e 6.
16.18
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere i commi 1, 4 e 7.
16.19
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere i commi 1 e 4.
16.20
MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere i commi 1, 5 e 6.
16.21
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere i commi 1, 5 e 7.
16.22
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere i commi 1 e 5.
16.23
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere il comma 1 e 6.
16.24
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere il comma 1 e 7.
16.25
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere il comma 1.
16.26
LO GIUDICE, BROGLIA, FORNARO, GOTOR, MIRABELLI
Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la stipula di un contratto di convivenza nel quale fissano la comune residenza».

16.29
MARINELLO, GIOVANARDI
Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il contratto di coabitazione è un accordo con cui i contraenti disciplinano i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune e fissano la comune residenza».

16.30
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1 sopprimere le parole: «in comune».
16.31
ORELLANA, MUSSINI
Al comma 1, dopo le parole: «la loro vita in comune», inserire le seguenti: «la loro cessazione».
16.32
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere i commi 2 e 3.
16.33
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere i commi 2 e 4.
16.34
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere i commi 2 e 5.
16.35
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere i commi 2 e 6.
16.36
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere i commi 2 e 7.
16.37
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere il comma 2.
16.38
MARIO MAURO
Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il contratto di convivenza, le sue successive modifiche e il suo scioglimento sono redatti in forma scritta, ricevuti da un notaio in forma pubblica, owero sono desunti da comportamenti univoci».

16.39

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il contratto di convivenza, le sue successive modifiche e il suo scioglimento sono redatti in forma scritta, ricevuti da un notaio in forma pubblica, ovvero sono desunti da comportamenti concludenti».

16.40

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il contratto di convivenza, le sue successive modifiche e il suo scioglimento sono redatti in forma scritta, ricevuti da un notaio in forma pubblica, ovvero sono desunti da comportamenti concludenti».

16.41

MARIO MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il contratto di convivenza, le sue successive modifiche é il suo scioglimento sono redatti in forma scritta, ricevuti da un notaio in forma pubblica, ovvero sono desunti da comportamenti concludenti».

16.42

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il contratto di convivenza, le sue successiv modifiche e il suo scioglimento sono redatti in forma scritta, ricevuti da un notaio in forma pubblica, ovvero sono anche desunti da comportamenti univoci».

16.43

MARINELLO, GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. La rescissione del contratto di coabitazione o le sue modifiche sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, ricevuti da un notaio in forma privata».

16.44

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Il contratto di convivenza, le sue successive modifiche e il suo scioglimento sono redatti in forma scritta, ricevuti da un notaio in forma pubblica, ovvero sono desunti da comportamenti concludenti».

16.45

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 2, sopprimere le parole: «in forma pubblica».

16.46

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 2 sopprimere le parole: «in forma pubblica».

16.47

MALAN

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Il notaio ha l'obbligo di verificare preliminarmente che non sussistano le cause di nullità di cui all'articolo 17».

16.48

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere i commi 3 e 4.

16.49

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere i commi 3 e 5.

16.50

MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere i commi 3 e 6.
16.51
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere i commi 3 e 7.
16.52
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere il comma 3.
16.53
MARINELLO, GIOVANARDI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il notaio che ha ricevuto l'atto in forma privata o che ne ha autenticato le sottoscrizioni deve provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmetterne copia ai contraenti il contratto di coabitazione».
16.54
GASPARRI
Al comma 3, sostituire le parole: «deve provvedere», con la seguente: «provvede».
16.55
MARIO MAURO
Al comma 3, sostituire le parole: «dieci giorni» con le seguenti: «venti giorni».
16.56
GASPARRI
Al comma 3, sostituire la parola: «conviventi», con le seguenti: «due persone c conviventi».
16.57
MALAN
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-*bis*. Il notaio ha l'obbligo di notificare l'avvenuta stipulazione del contratto di convivenza ai genitori, ai fratelli e ai figli delle parti, nonché agli altri familiari con esse conviventi».
Conseguentemente, sopprimere il comma 7.
16.58
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere i commi 4 e 5.
16.59
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere i commi 4 e 6.
16.60
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere i commi 4 e 7.
16.61
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere il comma 4.
16.62
MALAN
Sostituire il comma 4, con il seguente:
«4. Il contratto può prevedere le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo e altre pattuizioni liberamente concordate fra le parti, ad esclusione di quelle proprie del matrimonio».
Conseguentemente, sopprimere il comma 7.
16.63
MARIO MAURO
Al comma 4 sostituire la parola: «può» con la seguente: «deve».
16.64
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 4, sopprimere la lettera a).
16.65

MARIO MAURO
Al comma 4, lettera a) sostituire la parola: «contribuzione» con la seguente: «partecipazione».
16.66
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 4 lettera a), sopprimere le parole: «in comune».
16.67
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 4, sopprimere la lettera b).
16.68
GIOVANARDI
Al comma 4, sopprimere la lettera b).
16.69
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 4 lettera b), sopprimere le parole: «di cui alla sezione III del Capo VI, titolo VI del Libro I del codice civile».
16.70
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere i commi 5 e 6.
16.71
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere i commi 5 e 7.
16.72
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere il comma 5.
16.73
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere il comma 6.
16.74
MALAN
Sopprimere il comma 7.
16.75
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere il comma 7.
16.76
MARIO MAURO
Sostituire il comma 7 con il seguente:
«7. Il contratto di coabitazione non è sottoposto a termine o condizione. Nel caso in cui le parti inseriscano termini o vincoli, queste non verranno riconosciute».

Art. 17
17.1
SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI
Al titolo II, sopprimere gli articoli da 17 a 19.
17.2
GASPARRI, CALIENDO
Sopprimere l'articolo.
17.3
SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI
Sopprimere l'articolo.
17.4
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere l'articolo.
17.5
MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere l'articolo.
17.6
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere il comma 1.
17.7
MARINELLO, GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Il contratto di convivenza è reso nullo da chiunque vi abbia interesse se concluso in seguito alle seguenti motivazioni».
17.8
GIOVANARDI
Al comma 1, sostituire le parole: «nullità insanabile» con la seguente: «inesistenza».
17.9
MARIO MAURO
Al comma 1, sostituire le parole: «nullità insanabile» con la seguente: «inesistenza».
17.10
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, sopprimere le lettere a), b) e c).
17.11
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, sopprimere le lettere a), b) e d).
17.12
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, sopprimere le lettere a), b) e e).
17.13
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).
17.14
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, sopprimere le lettere a) e c).
17.15
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, sopprimere le lettere a) e d).
17.16
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, sopprimere le lettere a) e e).
17.17
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
17.18
ZIZZA
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
«*a)* in presenza di un vincolo matrimoniale, di un'unione civile o con il riconoscimento dello *status* di genitore;».
17.19
STEFANI, CENTINAIO
Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: «di un unione civile o».
17.20
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, sopprimere le lettere b), c) e d).
17.21
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).
17.22

MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, sopprimere le lettere b) e d).
17.23
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, sopprimere le lettere b) e e).
17.24
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
17.25
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, sopprimere le lettere c), d) ed e).
17.26
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, sopprimere le lettere c) e d).
17.27
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, sopprimere le lettere c) ed e).
17.28
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
17.29
GASPARRI
Al comma 1, sostituiare la lettera c), con la seguente:
«*c)* da persona minore di età».
17.30
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, sopprimere le lettere d) ed e).
17.31
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, sopprimere la lettera d).
17.32
MARIO MAURO
Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:
«*d-bis)* da persona che, anche se non interdetta giudizialmente, mostra segni evidenti di non essere sana di mente».
17.33
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:
«*d-bis)* accertamento giudiziale, con riferimento all'unione civile, del reato di cui all'articolo 483 del codice penale (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico)».
17.34
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:
«d-*bis)* sentenza nella quale sia stata accertata la natura strumentale dell'unione civile».
17.35
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, sopprimere la lettera e).
17.36
GIOVANARDI
Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
«*e-bis)* da persona che, anche se non interdetta giudizialmente; mostri segni evidenti di non essere sano di mente».
17.37
MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere il comma 2.
Art. 18
18.1
GASPARRI, CALIENDO
Sopprimere l'articolo.
18.2
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere l'articolo.
18.3
SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI
Sopprimere l'articolo.
18.4
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere i commi 1, 2 e 3.
18.5
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere i commi 1, 2 e 4.
18.6
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere i commi 1, 2 e 5.
18.7
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere il comma 1 e 2.
18.8
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere i commi 1, 3 e 4.
18.9
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere i commi 1, 3 e 5.
18.10
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere il comma 1 e 3.
18.11
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere i commi 1, 4 e 5.
18.12
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere il comma 1 e 4.
18.13
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere il comma 1 e 5.
18.14
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere il comma 1.
18.15
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, sopprimere le lettere a), b) e c).
18.16
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, sopprimere le lettere a), b) e d).
18.17
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).
18.18

MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, sopprimere le lettere a) e c).
18.19
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, sopprimere le lettere a) e d).
18.20
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
18.21
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, sopprimere le lettere b), c) e d).
18.22
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).
18.23
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, sopprimere le lettere b) e d).
18.24
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
18.26
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, sopprimere le lettere c) e d).
18.27
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
18.29
STEFANI, CENTINAIO
Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «o unione civile tra i conviventi».
18.30
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, sopprimere la lettera d).
18.31
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
«*d*-bis) sentenza, su procedimento avviato dall'autorità di polizia o seguito di denunzia di terzi, nella quale sia stata accertata la natura strumentale dell'unione civile».
18.32
MARIO MAURO
Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
«*d*-bis) costituzione di un altro rapporto di convivenza anche solo di fatto con altra persona».
18.33
GIOVANARDI
Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
«*d*-bis) costituzione di un altro rapporto di convivenza anche solo di fatto con altra persona».
18.34
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
«*d*-bis) condanna per il delitto di cui all'articolo 570 del codice penale (violazione degli obblighi di assistenza familiare)».
18.35
MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«*d*-bis) condanna per il delitto di cui all'articolo 571 del codice penale (Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina)».

18.36

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«*d*-bis) condanna per il delitto di cui all'articolo 572, del codice penale (maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli)».

18.37

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«*d*-bis) condanna per il delitto di cui all'articolo 573 del codice penale (sottrazione consensuale di minorenni)».

18.38

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«*d*-bis) condanna per il delitto di cui all'articolo 574 del codice penale (sottrazione di persone incapaci)».

18.39

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«*d*-bis) condanna per il delitto di cui all'articolo 574-*bis* del codice penale (sottrazione e trattenimento di minore all'estero)».

18.40

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«*d*-bis) condanna per il delitto di cui all'articolo 575 del codice penale (omicidio)».

18.41

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«*d*-bis) condanna per il delitto di cui all'articolo 578 del codice penale (Infanticidio in condizioni di abbandono morale e materiale)».

18.42

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«*d*-bis) condanna per il delitto di cui all'articolo 581 del codice penale (percosse)».

18.43

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«*d*-bis) condanna per il delitto di cui all'articolo 591 del codice penale (abbandono di minore)».

18.44

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d*-bis) condanna per il delitto di cui all'articolo 600 del codice penale (riduzione in schiavitù)».

18.45

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d*-bis) condanna per il delitto di cui all'articolo 600-*bis* del codice penale (prostituzione minorile)».

18.46

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d*-bis) condanna per il delitto di cui all'articolo 600-*ter* del codice penale (pornografia minorile)».

18.47

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d*-bis) condanna per il delitto di cui all'articolo 600-*quinquies* del codice penale (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile)».

18.48

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d*-bis) condanna per il delitto di cui all'articolo 600-*octies* del codice penale (impiego dei minori nell'accattonaggio)».

18.49

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d*-bis) condanna per il delitto di cui all'articolo 601 del codice penale (tratta di persone)».

18.50

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d*-bis) condanna per il delitto di cui all'articolo 605 del codice penale (sequestro di persona)».

18.51

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d*-bis) condanna per il delitto di cui all'articolo 609-*bis* del codice penale (violenza sessuale)».

18.52

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d*-bis) condanna per il delitto di cui all'articolo 609-*quater* del codice penale (atti sessuali con minorenne)».

18.53

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d*-bis) condanna per il delitto di cui all'articolo 609-*quinquies* del codice penale (corruzione di minorenne)».

18.54

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere i commi 2 e 3.

18.55

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere i commi 2 e 4.

18.56

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere i commi 2 e 5.

18.57

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere il comma 2.

18.58

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 2, sopprimere le parole: «per accordo delle perti o».

18.59

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 2, sopprimere le parole: «o per recesso unilaterale».

18.61

MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 2, sopprimere le parole: «di cui al comma 2».
18.62
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere i commi 3 e 4.
18.63
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere i commi 3 e 5.
18.64
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere il comma 3.
18.66
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 3, sopprimere la parola: «unilaterale».
18.67
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 3 sopprimere le parole: «a pena di nullità».
18.68
ORELLANA, MUSSINI
Al comma 3, sostituire le parole: «trenta giorni», con le seguenti: «novanta giorni».
18.69
MALAN
Al comma 3, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni dalla notificazione».
18.70
GIOVANARDI
Al comma 3, dopo le parole: «concesso al convivente per lasciare l'abitazione,», aggiungere il seguente periodo: «Nel caso invece in cui la casa familiare sia nella disponibilità di entrambi, gli ex conviventi di fatto si accorderanno circa le procedure per la divisione, ferma restando la necessaria autenticazione e annotazione da parte del notaio».
18.71
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere il comma 4 e 5.
18.72
GASPARRI
Sopprimere il comma 4.
18.73
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere il comma 4.
18.74
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 4, sopprimere le parole: «del comma 1,».
18.75
STEFANI, CENTINAIO
Al comma 4, sopprimere le parole: «o unione civile».
18.76
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 4 sopprimere le parole: «o di unione civile».
18.77
ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, BATTISTA, ZIN
Al comma 4, dopo le parole: «unione civile», inserire le seguenti: «con altra persona».
18.78
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere il comma 5.

18.79
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 5 sopprimere le parole: «del comma 1».
18.80
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 5 sopprimere le parole: «di convivenza».

Art. 19
19.1
SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI
Sopprimere l'articolo.
19.2
MARIO MAURO
Sopprimere l'articolo.
19.3
GASPARRI, CALIENDO
Sopprimere l'articolo.
19.4
MARINELLO, GIOVANARDI
Sopprimere l'articolo.
19.5
GIOVANARDI
Sopprimere l'articolo.
19.6
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, capoverso «Art. 30-bis», sopprimere il primo e secondo comma.
19.7
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, capoverso «Art. 30-bis», sopprimere il primo e terzo comma.
19.8
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, capoverso «Art. 30-bis», sopprimere il primo comma.
19.9
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, capoverso «Art. 30-bis», al primo comma sopprimere la parola: «nazionale».
19.10
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, capoverso «Art. 30-bis», al primo comma sopprimere la parola: «comune».
19.11
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, capoverso «Art. 30-bis», sopprimere il secondo e terzo comma.
19.12
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, capoverso «Art. 30-bis», sopprimere il secondo comma.
19.13
MARINELLO, GIOVANARDI
Sostituire il comma 2, con il seguente:
«2. Ai contratti di convivenza tra cittadini italiani oppure ai quali partecipa un cittadino italiano, ovunque siano stati ottemperati, si applicano le disposizioni della legge italiana vigenti in materia».
19.14
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, capoverso «Art. 30-bis», al secondo comma sopprimere la parola: «italiani».
19.15

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, capoverso «Art. 30-bis» al secondo comma sopprimere le parole: «vigenti in materia».

19.16

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, capoverso «Art. 30-bis» sopprimere il terzo comma.

19.17

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, capoverso «Art. 30-bis» al terzo comma sopprimere le parole: «nazionali, internazionali ed europee».

19.18

MALAN

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. È vietata la registrazione dell'istituto della *kafala*».

19.0.1

PETRAGLIA, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, CERVELLINI, URAS, CAMPANELLA, CASALETTO, SIMEONI, GAMBARO, BENCINI, BOCCHINO

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Capo II-***bis***

DELLE UNIONI DI MUTUO AIUTO

Art.19-*bis.*

(Unione di mutuo aiuto)

1. Due o più persone maggiorenni, di seguito denominate «parti dell'unione di mutuo aiuto», possono contrarre tra loro un'unione di mutuo aiuto, per regolare gli aspetti personali e patrimoniali della propria vita in comune.

Art. 19-*ter.*

(Divieto di discriminazione e trattamento dei dati persònali delle parti dell'unione di mutuo aiuto)

1. Lo stato di parte dell'unione di mutuo aiuto non può essere motivo o fonte di discriminazione in qualunque settore della vita pubblica e privata.

2. Il trattamento dei dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche deve avvenire conformemente alla normativa prevista dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, garantendo il rispetto della dignità degli appartenenti all'unione. I dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche non possono costituire elemento di discriminazione a carico delle parti dell'unione di mutuo aiuto.

Art. 19-*quater.*

(Istituzione del registro delle unioni di mutuo aiuto)

1. Presso l'ufficio dello stato civile di ogni comune è istituito il registro delle unioni di mutuo aiuto.

2. Il sindaco, o un suo delegato, provvede alle registrazioni, alle annotazioni ed alle variazioni delle unioni nel registro di cui al comma 1, ai sensi della presente legge.

Art. 19-*quinquies.*

(Certificazione dello stato di unione di mutuo aiuto)

1. L'unione civile è certificata dal documento di «stato di unione di mutuo aiuto». Detto documento contiene i dati anagrafici delle parti dell'unione di mutuo aiuto, l'indicazione della residenza e le eventuali disposizioni di ordine patrimoniale dalle stesse parti stabilite.

Art. 19-*sexies.*

(Condizioni e procedure per la certificazione dello stato di unione di mutuo aiuto)

1. L'unione di mutuo aiuto è certificata dall'ufficiale di stato civile, il quale è tenuto a tale adempimento previo controllo formale della sussistenza dei requisiti indicati all'articolo 28, nonché dell'assenza di cause impeditive di cui all'articolo 34.

2. L'ufficiale di stato civile provvede, contestualmente agli adempimenti di cui al comma 1, a registrare l'unione di mutuo aiuto nel registro di cui all'articolo 30.

3. L'ufficiale dello stato civile effettua le annotazioni o le variazioni conseguenti alle dichiarazioni nel registro di cui all'articolo 30 entro dieci giorni dalla loro ricezione.

4. A richiesta dell'interessato, l'ufficiale dello stato civile dà atto delle iscrizioni nel registro delle unioni di mutuo aiuto.

Art. 19-*septies.*

(Imposte di certificazione)

1. Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti, anche giudiziari, relativi ai procedimenti derivanti dall'applicazione della presente legge sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa.

Art. 19-*octies.*

(Cause impeditive della certificazione dello stato
di unione di mutuo aiuto)

1. Sono cause impeditive alla certificazione dello stato di unione di mutuo aiuto di cui all'articolo 32, per la sola persona interessata dalla causa impeditiva:

a) la sussistenza di un vincolo matrimoniale in atto ovvero del vincolo derivante da un'unione civile;

b) la sussistenza del vincolo derivante da un'altra unione di mutuo aiuto;

c) la minore età della parte, salvi i casi di autorizzazione del tribunale ai sensi dell'articolo 84 del codice civile;

d) l'interdizione della parte, per infermità di mente. Se l'istanza di interdizione è stata soltanto promossa, la certificazione dello stato di unione di mutuo aiuto non può avere luogo, relativamente alla parte interessata, finché la sentenza che ha pronunziato sull'istanza non sia passata in giudicato.

2. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità della certificazione dello stato di unione di mutuo aiuto di cui all'articolo 32, limitatamente alla parte interessata dalla causa impeditiva.

Art. 19-*nonies.*

(Convenzioni delle parti dell'unione di mutuo aiuto
in materia patrimoniale)

1. Con dichiarazione resa all'ufficiale dello 5tato civile al momento della richiesta di iscrizione delle parti dell'unione di mutuo aiuto nel registro di cui all'articolo 30, o con convenzione stipulata per atto pubblico, anche successivamente, ed annotata nel medesimo registro da parte dell'ufficiale dello stato civile, su loro istanza, le parti dell'unione di mutuo aiuto possono stabilire le disposizioni di ordine patrimoniale che ritengano opportune, al fine di regolare la propria convivenza. Tali disposizioni possono essere modificate in qualunque momento nel corso dell'unione di mutuo aiuto, con atto stipulato nella medesima forma.

2. In assenza di tali specifiche disposizioni, si presume, salvo prova contraria, che le parti dell'unione di mutuo aiuto contribuiscano equitativamente ai bisogni ed alle spese comuni, in proporzione alle risorse individuali.

3. Sono in ogni caso nulle le disposizioni di ordine patrimoniale contrarie alla legge, nonché quelle pregiudizievoli dei diritti dei terzi in buona fede.

Art. 19-*decies.*

(Conseguenze fiscali dell'unione di mutuo aiuto)

1. Le conseguenze fiscali derivanti dall'appartenenza ad un nucleo familiare sono estese alle parti dell'unione di mutuo aiuto, sia nelle agevolazioni, sia negli oneri.

Art. 19-*undecies.*

(Estinzione dell'unione di mutuo aiuto)

1. L'unione di mutuo aiuto può estinguersi in ogni momento, attraverso una dichiarazione consensuale che i partecipanti rendono all'ufficiale di stato civile, nella quale possono altresì prevedere disposizioni in ordine alla divisione dell'eventuale patrimonio comune.

2. Ciascuna parte dell'unione di mutuo aiuto può recedervi unilateralmente, in ogni momento, mediante dichiarazione resa per atto pubblico all'ufficiale dello stato civile, il quale provvede alla relativa annotazione nel registro di cui all'articolo 30, unitamente all'annotazione delle convenzioni di ordine patrimoniale eventualmente stabilite dalle parti dell'unione di mutuo aiuto, in ragione della cessazione del vincolo derivante dall'unione, in capo alla sola parte recedente.

3. L'unione di mutuo aiuto si estingue altresì in seguito alla morte di tutte le parti.

Art. 19-*duodecies.*

(Certificazione della cessata unione di mutuo aiuto)

1. Della estinzione dell'unione di mutuo aiuto ai sensi dell'articolo 37 è dato atto dall'ufficiale di stato civile con autonoma certificazione, che individua anche il periodo per il quale si è protratta tale unione e le eventuali disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 37, nonché con apposita annotazione nel registro delle unioni di mutuo aiuto di cui all'articolo 30. A tali adempimenti l'ufficiale dello stato civile provvede entro dieci giorni su istanza di chiunque ne abbia interesse, anche relativamente all'ipotesi di recesso unilaterale dall'unione, ai sensi del comma 2 dell'articolo 37.

Art. 19-*terdecies.*

(Effetti dell'estinzione rispetto alla casa comune)

1. Salvo patto contrario, in seguito all'estinzione dell'unione di mutuo aiuto ai sensi del comma 1 dell'articolo 37, alle parti che non siano titolari della casa presso la quale si è svolta la convivenza sino al momento dell'estinzione dell'unione, è concesso un termine non inferiore a tre mesi dalla data di estinzione dell'unione, per abbandonare la medesima casa.

2. Salvo patto contrario, nel caso di decesso della parte titolare della casa di cui al comma 1, alle altre parti dell'unione di mutuo aiuto è concesso un termine non inferiore a sei mesi dal decesso del titolare, per abbandonare la medesima casa.

3. Salvo patto contrario, nel caso di decesso della parte locataria della casa di cui al comma 1, le parti dell'unione di mutuo aiuto succedono nel contratto di locazione, ai sensi dell'articolo 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392, come modificato dall'articolo 44 della ,presente legge. Le situazioni di contitolarità delle parti dell'unione di mutuo aiuto, nel diritto a succedere nel contratto di locazione della casa di cui al comma 1, stipulato dal premorto, in qualità di conduttore, sono regolate di , comune accordo dalle parti medesime. Qualora sia impossibile pervenire ad un accordo tra le parti, le controversie in ordine alla titolarità del diritto a succedere nel contratto di locazione della casa di cui al comma l sono risolte in sede giudiziale, ovvero di arbitrato. La risoluzione giudiziale può stabilire un congruo indennizzo a favore delle parti dell'unione di mutuo aiuto maggiormente pregiudicate rispetto alle altre in ragione dell'estinzione dell'unione medesima.

Art. 19-*quaterdecies.*

(Compensazione economica in ragione del lavoro prestato, in seguito ad estinzione o recesso unilaterale dall'unione di mutuo aiuto)

1. Nel caso di estinzione dell'unione di mutuo aiuto ai sensi del comma 1 dell'articolo 37, ovvero nel caso di recesso unilaterale dall'unione, la parte che abbia prestato il proprio lavoro, anche domestico in favore delle altre o di una sola di esse, in assenza di congrua retribuzione, in maniera tale da determinare un arricchimento ingiusto dei beneficiari o del beneficiario, ha diritto ad esigere da essi una compensazione economica. Tale compensazione è stabilita di comune accordo dagli interessati, ovvero, in assenza di accordo, in sede giudiziale od arbitrale, tenendo conto delle seguenti componenti:

a) eventuali convenzioni, stabilite previamente dalle parti dell'unione di mutuo aiuto;

b) la durata dell'unione di mutuo aiuto;

c) le risorse economiche delle parti interessate;

d) la qualità e l'entità del lavoro prestato.

Art. 19-*quindecies.*

(Diritto agli alimenti in caso di estinzione dell'unione di mutuo aiuto per morte di una delle parti)

1. Nel caso di estinzione dell'unione di mutuo aiuto ai sensi del comma 1 dell'articolo 37, in ragione della morte di una delle parti, le altre parti che nell'anno precedente all'estinzione erano state mantenute in misura totale o parziale dal premorto, e che versino in stato di bisogno; non essendo in grado di provvedere al proprio mantenimento, hanno diritto agli alimenti per un periodo non inferiore a due anni. L'obbligo alimentare grava sugli eredi del premorto, nella misura e secondo le modalità pattuite tra i beneficiari e gli obbligati. Quando tuttavia non sia possibile pervenire a tale accordo, la misura e le modalità della prestazione alimentare è stabilita in sede arbitrale o giudiziale. Per la determinazione della misura degli alimenti, il giudice tiene conto dei criteri di cui all'articolo 438 del codice civile.

2. Non sussiste il diritto agli alimenti di cui al comma 1, qualora esso sia stato previamente escluso dalle parti dell'unione di mutuo aiuto, mediante apposita dichiarazione, annotata in margine all'atto di registrazione, anche successivamente alla costituzione dell'unione di mutuo aiuto.

19.0.2

LO GIUDICE, MANCONI, MATTESINI, PUPPATO, RICCHIUTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«TITOLO III

Della responsabilità genitoriale

Art. 19-*bis.*

Nel libro I del codice civile, dopo il titolo VII è inserito il seguente:

«Titolo VII-***bis.***

Dell'assunzione della responsabilità genitoriale

Art. 290-*bis. – (Requisiti e forma della dichiarazione di assunzione della responsabilità genitoriale). – 1*. Una o due persone maggiorenni, che non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 330, possono, anche congiuntamente, dichiarare di assumersi ogni responsabilità nei confronti di una persona, anche minorenne, secondo le forme e la procedura di cui al comma 2.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 è resa all'ufficiale di stato civile all'atto di nascita della persona nei cui confronti è resa o successivamente, in ogni tempo. Alla dichiarazione sono allegate le dichiarazioni di consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale sulla persona nei cui confronti si assume la responsabilità, nonché la dichiarazione di consenso di quest'ultima, qualora abbia un'età superiore agli anni quattordici. La dichiarazione di consenso dell'esercente la responsabilità genitoriale può anche essere espressa per testamento.

3. Qualora l'esercente la responsabilità genitoriale rifiuti, senza giustificato motivo, di prestare il proprio consenso ai fini di cui al comma 2, secondo periodo, le persone che intendano rendere la dichiarazione, nonché la persona maggiore di quattordici anni, possono proporre ricorso avverso il diniego al presidente del tribunale nella cui circoscrizione risieda la persona nei cui confronti è resa la dichiarazione. Il tribunale provvede in camera di consiglio, su relazione del presidente, sentito il pubblico ministero, le persone che intendano rendere la dichiarazione, nonché la persona nei cui confronti è assunta la responsabilità genitoriale. Il tribunale, tenuto conto dell'interesse della persona nei cui confronti si intende rendere la dichiarazione, nonché dei motivi addotti a sostegno del diniego del consenso da parte del resistente, decide con sentenza che, in caso di accoglimento del ricorso, tiene luogo del consenso negato.

4. La dichiarazione di assunzione di responsabilità genitoriale, nonché le dichiarazioni di consenso dei soggetti di cui al comma 2, sono irrevocabili.

5. La dichiarazione è nulla e non produce effetti qualora essa, il consenso della persona nei cui confronti è resa ovvero il consenso degli esercenti la responsabilità genitori aie, siano resi per effetto di violenza, minaccia, o dolo da chiunque esercitati.

Art. 290-*ter. – (Effetti della dichiarazione). – 1*. La dichiarazione di cui all'articolo 290-*bis*, comma 1, comporta, anche ai fini penali, l'assunzione, nei confronti della persona nei cui confronti è resa, dei diritti e dei doveri che spettano al genitore nei confronti del figlio.

2. La dichiarazione di cui all'articolo 290-*bis*, comma 1, comporta altresì l'applicazione, alla persona che l'ha resa, delle disposizioni relative alla responsabilità, alla rappresentanza e all'amministrazione, all'usufrutto legale e ad ogni altro diritto o dovere di cui al libro I, titolo IX, in quanto compatibili.

3. Qualora il soggetto che ha reso la dichiarazione di responsabilità ,genitoriale venga meno ai propri doveri nei confronti del minore, il tribunale per i minorenni adotta tutti i provvedimenti necessari ed idonei a tutelare l'interesse di quest'ultimo ai sensi degli articoli 330, 332, 333, 334, 33, 336, 336-bis e 337.

4. I diritti e i doveri di cui ai commi 1 e 2 permangono in capo a chi ha reso la dichiarazione di assunzione della responsabilità genitoriale nei confronti del minore, indipendentemente dalla natura .e dalla costanza dei rapporti, anche di convivenza, tra le persone che abbiano reso la dichiarazione e l'esercente la responsabilità genitoriale, nonché dalla costanza del rapporto di convivenza tra le persone che abbiano reso la dichiarazione e il minore, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica di quest'ultimo.

5. Anche ai fini successori, la dichiarazione di assunzione della responsabilità genitoriale non produce effetti che riguardo alla persona che l'ha resa e nei confronti della persona nei cui confronti è resa.

Art. 290-*quater. – (Provvedimenti nei confronti del minore). – 1*. Qualora le persone che abbiano reso la dichiarazione di cui all'articolo 290-*bis*, comma 1, ovvero gli esercenti la responsabilità genitoriale, vengano meno in ogni tempo agli obblighi che discendono dalla dichiarazione, ciascuno dei soggetti interessati può proporre ricorso al tribunale per i minorenni, al fine di ottenere l'adempimento di tali obblighi.

2. Il tribunale per i minorenni, in contraddittorio con le parti, sentito il minore e con l'intervento del pubblico ministero, adotta con sentenza tutti i provvedimenti necessari nei confronti del minore. Se richiesto in tal senso, tenendo conto dell'interesse del minore e del suo diritto alla continuità affettiva, il medesimo tribunale stabilisce, in favore delle persone che abbiano reso la

dichiarazione di responsabilità genitoriale, l'affidamento condiviso del minore stesso, determinando le modalità ed i tempi di visita e di frequentazione, anche per periodi continuativi, del minore nei confronti del quale la dichiarazione è stata resa, e assume ogni altra decisione idonea. a regolare i rapporti economici e di altra natura tra le parti. Ai fini della adozione dei provvedimenti di cui al periodo precedente si applica, in quanto compatibile, la disposizione di cui al periodo precedente».

19.0.3

DI BIAGIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-*bis.*

1. All'articolo 1 della legge n. 898/1970 e ss.mm.ii. prima del comma 1 è inserito il seguente:

''01. Prima del deposito di domanda di scioglimento del matrimonio le parti hanno facoltà di rivolgersi a un consulente familiare o a un mediatore familiare esercente l'attività in un consultorio pubblico o convenzionato scelto di comune accordo il quale, alla fine del percorso di conciliazione della durata di non meno di cinque incontri, se la conciliazione non riesce, attesta ai coniugi in forma scritta che gli stessi l'hanno tentata. Se la conciliazione avviene, le parti sottoscrivono il relativo verbale''.

2. Il tentativo di cui al comma 1 è obbligatorio nel caso di cui all'articolo 3 numero 2 lettera *b)*.

3. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 898/1970 e ss.mm.ii. le parole: ''esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo articolo 4'' sono sostituite dalle seguenti: ''verificato il fallimento del tentativo di conciliazione già esperito, ovvero esperito egli stesso inutilmente il tentativo di conciliazione nei casi previsti dall'articolo 3 legge n. 898/70, diversi da quello di cui al numero 2 lettera *b)*''.

4. Al comma 7 dell'articolo 4 della legge n. 898/70 dopo le parole: ''tentando di conciliarli'' sono aggiunte le seguenti: ''sempre che non sia già stato esperito il tentativo di conciliazione stragiudiziale''.

5. Al comma 7 dell'articolo 4 della legge n. 898/70 è aggiunta la seguente frase: ''se le parti non hanno effettuato il tentativo di conciliazione non essendosi accordati sulla scelta del consulente familiare o del mediatore familiare il Presidente lo indica d'ufficio disponendo un rinvio dell'udienza di almeno tre mesi.''.

6. AI comma 8 dell'articolo 4 della legge n. 898/70 dopo le parole: ''Se la conciliazione non riesce'' sono aggiunte le seguenti: ''ovvero se risulta che il tentativo di conciliazione stragiudiziale già esperito ha dato esito negativo''».

19.0.4

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-*bis.*

1. All'articolo 1 della legge n. 898/1970 e successive modificazioni prima del comma 1 è inserito il seguente:

''01. Prima del deposito di domanda di scioglimento del matrimonio le parti hanno facoltà di rivolgersi a un consulente familiare o a un mediatore familiare esercente l'attività in un consultorio pubblico o convenzionato scelto di comune accordo il quale, alla fine del percorso di conciliazione della durata di non meno di cinque incontri, se la conciliazione non riesce, attesta ai coniugi in forma scritta che gli stessi l'hanno tentata. Se la conciliazione avviene, le parti sottoscrivono il relativo verbale. Il tentativo di cui al comma 1 è obbligatorio nel caso di cui al n. 2 lettera *b)* dell'articolo 3 della 1egge n. 898/70''.

2. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 898/1970 e successive modificazioni le parole: ''esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo articolo 4'' sono sostituite dalle seguenti: ''verificato il fallimento del tentativo di conciliazione già esperito, ovvero esperito egli stesso inutilmente il tentativo di conciliazione nei casi previsti dall'articolo 3 legge n. 898/70, diversi da quello di cui al n. 2 lettera *b)*''.

3. Al comma 7 dell'articolo 4 della 1egge n. 898/70 dopo le parole: ''tentando di conciliarli'' sono aggiunte le seguenti: ''sempre che non sia già stato esperito il tentativo di conciliazione stragiudiziale''.

4. Al comma 7 dell'articolo 4 della legge n. 898/1970 è aggiunta la seguente frase: ''se le parti non hanno effettuato il tentativo di conciliazione non essendosi accordati sulla scelta del consulente familiare o del mediatore familiare il Presidente 10 indica d'ufficio disponendo un rinvio dell'udienza di almeno tre mesi.''.

5. Al comma 8 dell'articolo 4 della legge n. 898/1970 dopo le parole: ''Se la conciliazione non riesce'' sono aggiunte le seguenti: ''ovvero se risulta che il tentativo di conciliazione stragiudiziale già esperito ha dato esito negativo''».

19.0.5

MALAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-*bis.*

1. Nelle norme sul conflitto di interessi, si applicano alle coppie notoriamente unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza le disposizioni relative al coniuge».

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 23 GIUGNO 2015
217ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALMA
indi del Vice Presidente
BUCCARELLA

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Sesa Amici e per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

(14) MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili
(197) Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza
(239) GIOVANARDI ed altri. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà
(314) BARANI e Alessandra MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi
(909) Alessia PETRAGLIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto
(1211) MARCUCCI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza
(1231) LUMIA ed altri. - Unione civile tra persone dello stesso sesso
(1316) SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di unioni civili
(1360) Emma FATTORINI ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso
(1745) SACCONI ed altri. - Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto
(1763) ROMANO ed altri. - Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili convivenze
- e petizione n. 665 ad essi attinente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 16 giugno.

Il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*) chiede alla Presidenza di rivalutare le dichiarazioni di improponibilità ed inammissibilità formulate nel corso della seduta pomeridiana del 16 giugno scorso, con riferimento ai seguenti emendamenti: 1.777, 1.1386, 1.1387, 1.1527, 5.32, 5.65, 5.0.2, 6.0.1, 7.93, 7.101, 7.104, 7.105, 7.106, 7.107, 7.108, 7.109, 7.111, 7.112, 7.113, 7.124 e 7.130.

La Presidenza, esaminati nuovamente i suddetti emendamenti, dichiara ammissibile l'emendamento 7.93, mentre si riserva un ulteriore approfondimento sugli emendamenti 7.105, 7.107, 7.109, 7.111 e 7.130. Tutti i restanti emendamenti sopra indicati rimangono quindi improponibili.

La relatrice CIRINNA' (*PD*), in sede di espressione del parere sugli emendamenti presentati al testo unificato - limitatamente agli articoli 1 e 2 - esprime parere favorevole all'emendamento 1.1091 - volto a sostituire il comma 2 dell'articolo 1 disponendo che gli atti dell'unione civile siano registrati

nei registri dello stato civile tenuti presso ogni comune - nonché all'emendamento 1.1218, a condizione che quest'ultimo venga riformulato nel senso di prevedere la sostituzione delle parole "salvo apposita autorizzazione del Tribunale, per cui si procede conformemente a quanto previsto dall'articolo 84 del codice civile" ivi contenute, con le seguenti "di una delle parti". Per effetto dell'accoglimento della suddetta proposta di riformulazione, la lettera b) del comma 3 dell'articolo 1 sarebbe sostituita in modo da prevedere la minore età di una delle parti come causa impeditiva per la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.
Su tutti i restanti emendamenti riferiti agli articoli 1 e 2 del testo unificato, la relatrice invita al ritiro o comunque esprime parere contrario.

I rappresentanti del GOVERNO si rimettono alla Commissione.

Il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*) accoglie la proposta di riformulazione presentata dalla relatrice e riformula l'emendamento 1.1218 nell'emendamento 1.1218 (testo 2), pubblicato in allegato.

La relatrice CIRINNA' (*PD*) presenta quindi tre nuovi emendamenti riferiti all'articolo 1 del testo unificato: 1.10000, 1.20000 e 1.30000, pubblicati in allegato.
Con la prima proposta emendativa si intende premettere all'articolo 1 del testo unificato un nuovo articolo 01, volto a qualificare le finalità della proposta in esame come istitutiva delle unioni civili tra persone dello stesso sesso in attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione, nonché dell'articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nel rispetto delle prerogative del legislatore nazionale.
L'emendamento 1.20000 è invece volto a sostituire il comma 3, apportando modifiche all'elenco delle cause impeditive per la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, anche tenendo conto di talune proposte emendative presentate sul punto.
Con l'emendamento 1.30000 si intende invece apportare alcune modificazioni al comma 6 dell'articolo 1 con riferimento alle modalità di attribuzione del cognome dell'unione civile. Tra queste, si propone la sostituzione del secondo periodo del comma, eliminando il riferimento allo stato vedovile e prevedendo che il cognome dell'unione civile venga conservato anche a seguito della morte dell'altra parte, fino al perfezionamento di una nuova unione civile tra persone dello stesso sesso ovvero di successive nozze.

Il senatore TONINI (*PD*) considera favorevolmente le suddette proposte emendative della relatrice, in quanto rappresentano elementi di chiarezza e contribuiscono a meglio specificare il contenuto del testo in esame.

Si associa il senatore LUMIA (*PD*).

Il presidente PALMA invita la relatrice a riformulare l'emendamento 1.10000, al fine di semplificarne la formulazione ed in modo da prevedere esclusivamente che le finalità delle disposizioni recate nel Titolo I del testo unificato all'esame siano quelle di istituire l'unione civile tra persone dello stesso sesso.

La relatrice CIRINNA' (*PD*) accoglie la proposta di riformulazione avanzata dal Presidente riformulando l'emendamento nell'emendamento 1.10000 (testo 2), pubblicato in allegato.

Interviene il senatore GIOVANARDI (*AP (NCD-UDC)*) ritenendo opportuno che la Commissione svolga una riflessione accurata sulle proposte emendative testé presentate dalla relatrice.

Il senatore LUMIA (*PD*) osserva, a tale riguardo, che qualsiasi valutazione nel merito non può comunque portare ad allungare in maniera indefinita i tempi della discussione.

Il PRESIDENTE fissa quindi il termine per la presentazione dei subemendamenti alle proposte emendative 1.10000 (testo 2), 1.20000 e 1.30000 a lunedì 29 giugno, alle ore 18.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

Omissis

La seduta termina alle ore 15,40.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE NN.

N. 14, 197, 239, 314, 909, 1211, 1231, 1316, 1360, 1745, 1763

Art. 1

1.1000 (testo 2)

LA RELATRICE

All'articolo premettere il seguente:

"Art. 01"

(Finalità)

1. Le disposizioni del presente Titolo istituiscono l'unione civile tra persone dello stesso sesso.

1.10000

LA RELATRICE

All'articolo premettere il seguente:

"Art. 01"

(Finalità)

1. In attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione, nonché dell'articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, nel rispetto delle prerogative del legislatore nazionale, la presente legge istituisce un'unione civile tra persone dello stesso sesso.

1.23 (testo 2)

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficio di stato civile ed alla presenza di due testimoni»*, sono sostituite dalle seguenti:* «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile che è cosa diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso, diverso, mediante, dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni»*.*

1.31 (testo 2)

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni»*, sono sostituite dalle seguenti:* «Due persone dello stesso sesso, sia esso maschile o femminile, non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro, possono costituire un'unione civile, diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni»*.*

1.33 (testo 2)

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni» *sono sostituite dalle seguenti:* «Due persone dello stesso sesso non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro possono costituire un'unione civile, diversa dal matrimonio fra persone di sesso diverso, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni»*.*

1.34 (testo 2)

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni» *sono sostituite dalle seguenti:* «Due persone dello stesso sesso non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro possono costituire un'unione civile, distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni»*.*

1.36 (testo 2)

MARINELLO, GIOVANARDI

*Al comma 1 le parole: «*Due persone dello stesse sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni*» sono sostituite dalle seguenti: «*Due persone dello stesso sesso non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro possono costituire un'unione civile, diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni*».*

1.37 (testo 2)
MARINELLO, GIOVANARDI
*Al comma 1, le parole: «*Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni*» sono sostituite dalle seguenti: «*Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile, distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni*».*

1.226 (testo 2)
GIOVANARDI
Il comma 1 è sostituto dal seguente:
«Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.409 (testo 2)
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone dello stesso sesso anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.413 (testo 2)
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone dello stesso sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.417 (testo 2)
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Due persone dello stesso sesso anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.421 (testo 2)
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Due persone dello stesso sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.423 (testo 2)
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Due persone dello stesso sesso anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile, di un qualunque comune italiano».

1.428 (testo 2)
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.435 (testo 2)
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone dello stesso sesso anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.446 (testo 2)
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.451 (testo 2)
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone dello stesso sesso anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono. un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.456 (testo 2)
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.462 (testo 2)
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.467 (testo 2)
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone dello stesso sesso anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.472 (testo 2)
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:

1.488 (testo 2)
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone dello stesso sesso anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.493 (testo 2)
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.509 (testo 2)
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone dello stesso sesso anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.512 (testo 2)
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Due persone dello stesso sesso anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.517 (testo 2)
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.524 (testo 2)
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.538 (testo 2)
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile, distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.539 (testo 2)
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile che è cosa diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, mediante. dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.555 (testo 2)
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone dello stesso sesso anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'Ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.565 (testo 2)
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone dello stesso sesso anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.590 (testo 2)
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno tre anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.593 (testo 2)
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone dello stesso sesso anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.601 (testo 2)
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Due persone dello stesso sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.602 (testo 2)
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Due persone dello stesso sesso anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.606 (testo 2)
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Due persone dello stesso sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.608 (testo 2)
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Due persone dello stesso sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.612 (testo 2)
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.614 (testo 2)
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone dello stesso sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno un anno, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.629 (testo 2)
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.635 (testo 2)
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone dello stesso sesso anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.636 (testo 2)
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone dello stesso sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».
continuativa».

1.657 (testo 2)
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.664 (testo 2)
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Due persone dello stesso sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.682 (testo 2)
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone dello stesso sesso anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.683 (testo 2)
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone dello stesso sesso anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.712 (testo 2)
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.713 (testo 2)
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone dello stesso sesso anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.716 (testo 2)
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone dello stesso sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono- costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.726 (testo 2)
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone dello stesso sesso anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.737 (testo 2)
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone dello stesso sesso anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.764 (testo 2)
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Due persone dello stesso sesso anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.872 (testo 2)
GIOVANARDI
*Al comma 1 dopo le parole: «*Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni*» inserire le seguenti: «*l'unione civile fra persone dello stesso sesso è cosa diversa e distinta dal matrimoni fra persone di sesso diverso.*».*

1.883 (testo 2)

MALAN
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Le prerogative proprie del matrimonio tra un uomo e una donna non sono attribuibili ad alcun tipo di unione o formazione sociale».

1.1092 (testo 2)
MALAN
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Le prerogative della famiglia e del matrimonio restano riservate a tali istituti,».

1.1152 (testo 2)
MALAN
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-*bis*. Le unioni di cui alla presente legge non possono in nessun modo assumere le caratteristiche del matrimonio o della famiglia».

1.20000
LA RELATRICE
Sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. Sono cause impeditive per la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso:
a) la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso;
b) la minore età di una delle parti;
c) l'interdizione di una delle parti per infermità di mente; se l'istanza d'interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda il procedimento di costituzione dell'unione civile; in tal caso il procedimento non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunziato sull'istanza non sia passata in giudicato;
d) la sussistenza tra le parti dei rapporti di cui all'articolo 87, primo comma, del codice civile; non possono altresì contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 87;
e) la condanna di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte; se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero ordinata una misura cautelare, la procedura per la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento.»

1.1156 (testo 2)
DI BIAGIO
Sostituire il comma 3, con il seguente:
«3. Sono cause impeditive per la registrazione dell'unione di fatto:
a) la sussistenza di un vincolo matrimoniale per il quale non sia stata pronunciata cessazione degli effetti civili;
b) la presenza di un'altra unione di fatto registrata all'anagrafe della popolazione;
c) la minore età;
d) l'interdizione per infermità di mente. Qualora l'istanza di interdizione sia solo promossa, la registrazione dell'unione è comunque sospesa fino ad avvenuta sentenza passata in giudicato;
e) la sussistenza delle ipotesi di cui all'articolo 87 del codice civile. Si applicano le disposizioni dell'articolo 87 codice civile;
f) la sussistenza di fattispecie penali di cui all'articolo 88 del codice civile. Qualora sussista unicamente un rinvio a giudizio, la registrazione dell'unione di fatto è sospesa fino ad avvenuta sentenza di proscioglimento».

1.1218 (testo 2)
MALAN
Al comma 3, lettera b), sostituire le parole:«salvo apposita autorizzazione del tribunale, per cui si procede conformemente a quanto previsto dall'articolo 84 del codice civile*», con le seguenti:* «di una delle parti».

1.1413 (testo 2)
GIOVANARDI
Il comma 5, è sostituto dal seguente:

«5. L'unione civile tra persone dello stesso sesso è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza».

1.1471 (testo 2)
MARIO MAURO
Il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Mediante dichiarazione al responsabile del registro le parti possono stabilire il cognome dell'unione civile scegliendolo tra i loro cognomi. Lo stesso è conservato fino al perfezionamento di nuova unione civile tra persone dello stesso sesso. La parte può anteporre o posporre allo stesso il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione al responsabile del registro».

1.30000
LA RELATRICE
Al comma 6 apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo sostituire le parole "il cognome dell'unione civile" *con le seguenti*: "di assumere un cognome comune;
b) sostituire il secondo periodo con il seguente: "Lo stesso è conservato anche a seguito della morte dell'altra parte, fino al perfezionamento di una nuova unione civile tra persone dello stesso sesso ovvero di successive nozze";
c) al terzo periodo sostituire le parole "allo stesso" *con le seguenti:* "al cognome comune".

1.1486 (testo 2)
MALAN
*Al comma 6, primo periodo, dopo la parola: «*il cognome*» inserire la seguente: «*proprio*».*

1.1500 (testo 2)
MARINELLO, GIOVANARDI
*Al comma 6, sopprimere le parole: «*durante lo stato vedovile*».*

1.1529 (testo 2)
MALAN
Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
«Art. 1-*bis*.
(Natura dell'unione civile)
1. L'unione civile è un istituto del tutto distinto dal matrimonio e l'insieme dei componenti non forma una famiglia».
Art. 3

Art. 3

3.523 (testo 2)
GIOVANARDI
Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso non è equiparata al coniuge della famiglia*».*

3.682 (testo 2)
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.683 (testo 2)
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso maschili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.684 (testo 2)
GIOVANARDI
Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione Alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.996 (testo 2)

MALAN

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «*senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica*».*

Art. 7

Art. 7

7.50 (testo 2)

MALAN

*Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «*registrati*» inserire le seguenti: «*senza effetti e prerogative matrimoniali o familiari*».*

Art. 10

Art. 10

10.4 (testo 2)

ORELLANA, MUSSINI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Salvo quanto stabilito nell'articolo 337-*sexies* del codice civile e fatte salve specifiche previsioni stabilite dai conviventi mediante la stipula del contratto di convivenza, di cui al successivo articolo 16, in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza, il convivente di fatto superstite ha il diritto di abitazione per un numero di anni pari alla durata della convivenza, tenuto conto dell'età e delle condizioni economiche e di salute del medesimo, nonché della presenza di figli minori o di figli disabili. Tale diritto cessa in caso di matrimonio, di unione civile tra persone dello stesso sesso o di nuova convivenza di fatto».

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 30 GIUGNO 2015
218ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALMA

Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE REFERENTE

(14) MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili
(197) Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza
(239) GIOVANARDI ed altri. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà
(314) BARANI e Alessandra MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi
(909) Alessia PETRAGLIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto
(1211) MARCUCCI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza
(1231) LUMIA ed altri. - Unione civile tra persone dello stesso sesso
(1316) SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di unioni civili
(1360) Emma FATTORINI ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso
(1745) SACCONI ed altri. - Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto
(1763) ROMANO ed altri. - Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili convivenze
- e petizione n. 665 ad essi attinente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 23 giugno.

Il presidente PALMA, con riferimento agli emendamenti 7.105, 7.107, 7.109, 7.111 e 7.130 - sui quali la Presidenza si era riservata un'ulteriore valutazione, in merito alla loro proponibilità, nella seduta dello scorso 23 giugno - dichiara gli stessi proponibili a condizione che siano riformulati nei termini di seguito precisati: "al comma 1, alla lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: 'con espressa esclusione dei casi in cui tali istituti abbiano ad oggetto l'unione fra più di due persone'."

Il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*), presentatore dei suddetti emendamenti, accetta la riformulazione proposta dalla Presidenza. L'emendamento 7.105 viene quindi modificato nell'emendamento 7.105 (testo 2), pubblicato in allegato, mentre gli altri emendamenti citati si intendono ritirati.

Il PRESIDENTE dichiara quindi proponibili gli emendamenti 7.95, 7.96, 7.97, 7.98, 7.99 e 7. 100 a condizione che siano riformulati nei termini di seguito precisati: "al comma 1, alla lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: 'e prevedendo in ogni caso la non applicabilità della disciplina del matrimonio alle unioni contratte all'estero in applicazione dei predetti istituti'."

Il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*), presentatore dei suddetti emendamenti, accetta la riformulazione proposta dalla Presidenza. L'emendamento 7.95 viene quindi modificato nell'emendamento 7.95 (testo 2) pubblicato in allegato, mentre gli altri emendamenti citati si intendono ritirati.

Gli emendamenti 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.11 e 1.19 sono infine dichiarati inammissibili limitatamente alle parti in cui tali proposte contengono riferimenti a disposizioni costituzionali ovvero di accordi internazionali, risultando tali riferimenti privi di qualsiasi reale portata modificativa.

I senatori CUCCA (*PD*) - che fa proprio anche l'emendamento 1.7 - STEFANI (*LN-Aut*) e MALAN (*FI-PdL XVII*) - che fa propri anche gli emendamenti 1.8 e 1.9 - accettano la riformulazione proposta dalla Presidenza. I predetti emendamenti risultano quindi riformulati negli emendamenti 1.6 (testo 2), 1.7 (testo 2), 1.8 (testo 2), 1.9 (testo 2), 1.11 (testo 2) e 1.19 (testo 2), pubblicati in allegato.

La relatrice CIRINNA' (*PD*) esprime quindi parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti agli articoli da 3 a 9 del Testo unificato, ad eccezione degli emendamenti 7.165, 7.171 - rispetto al quale si riserva di chiedere una riformulazione - 8.21, 8.22 e 8.23, sui quali esprime parere favorevole.

Il rappresentante del GOVERNO si rimette alla Commissione.

La RELATRICE chiede altresì alla Presidenza di rivalutare la dichiarazione di ammissibilità con riferimento agli emendamenti 3.808, 3.821, 3.890, 3.903, 3.926, 3.989 - in quanto presentano riferimenti normativi erronei o inesistenti - nonché con riferimento agli emendamenti da 3.1058 a 3.1196, 6.53 e 6.54 del fascicolo - allegato 4 - pubblicato nella seduta del 16 giugno, per estraneità della materia.

La Presidenza propone quindi la riformulazione dell'emendamento 3.808 con la sostituzione della parola "1342-*ter*" con la parola "342-*ter*", dell'emendamento 3.903 con la sostituzione della parola "11408" con la parola "408" e dell'emendamento 3.926 con la sostituzione delle parole "quarto periodo" con le seguenti "quarto comma". Sugli altri emendamenti si riserva di effettuare un ulteriore approfondimento istruttorio.
L'emendamento 3.821 è poi ritirato dal proponente, mentre gli emendamenti 3.808, 3.903 e 3.926 vengono modificati dai proponenti nei termini prospettati dalla Presidenza e pubblicati in allegato.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

Omissis

La seduta termina alle ore 15,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 10-362-388-395-849-874-B

Art. 1

1.1

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*»*, sostituire i commi primo, secondo e terzo con i seguenti:*

«Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che infligge intenzionalmente a una persona, dolore o sofferenze gravi, fisiche o mentali, al fine segnatamente di ottenere da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata aver commesso, di intimorirla o di far pressione su di lei o di intimorire o di far pressione su una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su ragioni di discriminazione, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Tale termine non si estende al dolore o alle sofferenze risultanti unicamente da sanzioni legittime, inerenti a tali sanzioni o da esse cagionate.

Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che istiga altri alla commissione del fatto o che si sottrae volontariamente all'impedimento del fatto o che vi acconsente tacitamente. Qualora il fatto costituisca oggetto di obbligo legale, l'autore non è punibile».

1.2

CALIENDO, CARDIELLO, MALAN

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso «Art. 613-*bis*»*, sostituire il primo comma con il seguente:*

«Chiunque, con violenze o minacce gravi, ovvero mediante trattamenti inumani o degradanti la dignità umana, cagiona acute sofferenze fisiche o psichiche ad una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia o autorità o potestà o cura o assistenza ovvero che si trovi in una condizione di minorata difesa, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.»;

b) al capoverso «Art. 613-*bis*»*, sostituire il secondo comma con il seguente:*

«Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle funzioni ovvero da un incaricato di un pubblico servizio nell'esercizio del servizio, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni»;

c) al capoverso «Art. 613-*bis*»*, quinto comma, sostituire le parole:* «le pene sono aumentate di due terzi»*, con le seguenti:* «la pena è della reclusione di anni trenta»;

d) al capoverso «Art. 613-*ter*»*, sopprimere le parole:* «Fuori dai casi previsti dall'articolo 414»;

e) al capoverso «Art. 613-*ter*»*, sostituire le parole:* «uno a sei anni»*, con le seguenti:* «sei mesi a tre anni».

1.3

GASPARRI

Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*»*, sostituire il primo comma, con il seguente:*

«Chiunque, con violenza ed intenzionalmente, cagiona ad una persona a lui affidata acute sofferenze fisiche al fine di ottenere, da essa o da un terzo, informazioni o dichiarazioni, ovvero in ragione dell'appartenenza etnica, dell'orientamento sessuale o delle opinioni politiche o religiose, è punito con la reclusione da quattro a otto anni».

1.4

GASPARRI

Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*»*, sostituire il primo comma, con il seguente:*

«Chiunque, con violenze o minacce gravi, cagiona acute sofferenze fisiche o psichiche ad una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia o autorità o potestà o cura o assistenza ovvero che si trovi in una condizione di minorata difesa, è punito con la reclusione da tre a dieci anni. Il fatto non è punibile se sono inflitte sofferenze o patimenti come conseguenza di condotte o sanzioni legittime ad esse connesse o dalle stesse cagionate».

1.5

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, TONINI

Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*» *sostituire il primo comma, con il seguente:*

«Chiunque, con violenze o minacce gravi, ovvero mediante trattamenti inumani o degradanti la dignità umana, cagiona acute sofferenze fisiche o psichiche ad una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia o autorità o potestà o cura o assistenza ovvero che si trovi in una condizione di minorata difesa, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni».

1.6

FAVERO

Al comma 1, capoverso »Art. 613-*bis*.»*, sostituire il primo comma, con il seguente:*

«Chiunque, con violenza o minaccia priva una persona della libertà personale in ragione della appartenenza etnica o dell'orientamento sessuale o delle opinioni politiche o religiose ovvero intenzionalmente determina, in violazione dei propri obblighi di protezione, di cura o di assistenza, nei confronti della persona da lui affidata o comunque sottoposta alla sua autorità, vigilanza o custodia, sofferenze fisiche o psichiche o al fine di infliggere una punizione o attenere, da essa o da un terzo, informazioni o dichiarazioni, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni».

1.7

GASPARRI

Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*»*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al primo comma, dopo la parola: «Chiunque»*, inserire le seguenti:* «, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti del presente Titolo,»;

b) al primo comma, sostituire le parole: «violenza o minaccia»*, con le seguenti:* «violenze o minacce gravi»;

c) al primo comma, dopo le parole: «di cura o di assistenza»*, inserire le seguenti:* «o con crudeltà»;

d) al primo comma, dopo le parole: «sottoposta alla sua autorità, vigilanza,»*, inserire la seguente:* «controllo»;

e) al primo comma, dopo le parole: «o di vincere una resistenza»*, inserire la seguente:* «legittima»;

f) sostituire il terzo comma, con il seguente:

«3. Il reato non sussiste quando le sofferenze fisiche o psichiche derivano unicamente da sanzioni legittime, sono ad esse inerenti o da esse provocate''».

1.8

GASPARRI

Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*»*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al primo comma, dopo la parola: «Chiunque»*, inserire le seguenti:* «, fuori del casi preveduti dagli articoli precedenti del presente Titolo,»;

b) al primo comma, dopo le parole: «violenza o minaccia»*, inserire la seguente:* «grave»;

c) al primo comma, dopo le parole: «di cura o di assistenza»*, inserire le seguenti:* «o con crudeltà»;

d) al primo comma, dopo le parole: «sottoposta alla sua autorità, vigilanza,»*, inserire la seguente:* «controllo»;

e) al primo comma, dopo le parole: «o di vincere una resistenza»*, inserire la seguente:* «legittima»;

f) sostituire il terzo comma, con il seguente:

«Il reato non sussiste quando le sofferenze fisiche o psichiche derivano unicamente da sanzioni legittime, sono ad esse inerenti o da esse provocate».

1.9

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*», *primo comma, dopo la parola:* «Chiunque» *inserire le seguenti:* «al di fuori delle ipotesi previste dal libro secondo, titolo XII, del codice penale».

1.10
STEFANI, CENTINAIO
Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*», *primo comma, dopo la parola:* «Chiunque» *inserire le seguenti:* «salvo che il fatto non costituisca altro reato».

1.11
CALIENDO, CARDIELLO, MALAN
Al comma 1, capoverso: «Art. 613-*bis*», *apportare le seguenti modificazioni:*
a) al primo comma sostituire le parole: «violenza o minaccia» *con le seguenti*: «violenze o minacce gravi»;
b) al primo comma, dopo le parole: «di cura o di assistenza» *inserire le seguenti:* «o con crudeltà»;
c) al primo comma, dopo le parole: «sottoposta alla sua autorità, vigilanza», *inserire le seguenti:* «, controllo».

1.12
STEFANI, CENTINAIO
Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*», *primo comma, sostituire le parole:* «violenza o minaccia» *con le seguenti:* «violenze o minacce gravi».

1.13
LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, TONINI
Al comma l, capoverso «Art. 613-*bis*», *primo comma sostituire le parole:* «violenza o minaccia» *con le seguenti:* «violenze o minacce gravi;».

1.14
STEFANI, CENTINAIO
Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*», *primo comma, sostituire le parole:* «violenza o minaccia» *con le seguenti:* «violenze e minacce gravi».

1.15
LO GIUDICE, LO MORO, MANCONI
Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*», *primo comma, sostituire le parole:* «con violenza o minaccia» *con le seguenti:* «con qualsiasi atto».

1.16
D'ASCOLA
Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*», *primo comma, dopo la parola:* «Chiunque» *sostituire le parole:* «con violenza o minaccia ovvero con violazione dei propri obblighi di protezione, di cura, di assistenza» *con le seguenti:* «con reiterate violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà,».

1.17
LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, TONINI
Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*», *primo comma, sostituire le parole:* «con violazione dei propri obblighi di protezione, di cura o di assistenza intezionalmente» *con le seguenti:* «con violazione intenzionale dei propri obblighi di protezione, di cura o di assistenza;».

1.18
CAPPELLETTI
Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*», *primo comma, sopprimere la parola:* «intenzionalmente».

1.19
MUSSINI, ORELLANA, BENCINI, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, GAMBARO, DE PETRIS, VACCIANO, MOLINARI, MASTRANGELI
Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*», *primo comma, sopprimere la parola:* «intenzionalmente».

1.20
LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, TONINI
Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*», *primo comma, sopprimere la parola:* «intenzionalmente».

1.21
STEFANI, CENTINAIO
Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*», *primo comma, sopprimere le seguenti parole:* «a lui affidata, o comunque sottoposta alla sua autorità, vigilanza o custodia».

1.22
BUCCARELLA
Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*», *primo comma, sostituire le parole:* «a lui affidata, o comunque sottoposta alla sua» *con le seguenti:* «persona privata della libertà personale o affidata alla sua».

1.23
D'ASCOLA
Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*», *primo comma, sostituire le parole da:* «ad una persona a lui affidata,» *fino alle parole:* «opinioni politiche o religiose,» *con le seguenti:* «acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico ad una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa,».

1.24
LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, TONINI
Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*», *primo comma, dopo le parole:* «alla sua autorità, vigilanza» *inserire la seguente:* «controllo».

1.25
LO GIUDICE, LO MORO, MANCONI
Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*», *primo comma, dopo le parole:* «cagiona ad una persona a lui affidata o comunque sottoposta alla sua autorità, vigilanza o custodia» *aggiungere le seguenti:* «ovvero che si trovi in una condizione di minorata difesa».

1.26
GASPARRI
Al comma l, apportare le seguenti modificazioni:
a) al capoverso «Art. 613-*bis*», *primo comma, dopo la parola:* «fisiche» *sopprimere le seguenti:* «o psichiche»;
b) al capoverso «Art. 613-*bis*», *secondo comma, sostituire le parole:* «da cinque a quindici anni» *con le seguenti:* «da tre a dieci anni»;
c) sostituire il capoverso «Art. 613-*ter*» *con il seguente:* «Art. 613-*bis. – (Istigazione a commettere tortura). –* Fuori dei casi previsti dall'articolo 414, chiunque istiga a commettere il debutto di tortura, se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, è punito con la reclusione da uno a sei anni».

1.27
STEFANI, CENTINAIO
Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*», *primo comma, sopprimere la parola:* «psichiche».

1.28
STEFANI, CENTINAIO
Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*», *primo comma, sopprimere le parole:* «al fine di ottenere, da essa o da un terzo, informazioni o dichiarazioni o di infliggere una punizione o di vincere una resistenza, ovvero in ragioni dell'appartenenza etnica, dell'orientamento sessuale o delle opinioni politiche o religiose».

1.29
ORELLANA, MUSSINI
Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*» *primo comma, dopo le parole:* «acute sofferenze fisiche o psichiche», *sopprimere le seguenti:* «al fine di ottenere, da essa o da un terzo, informazioni o dichiarazioni o di infliggere una punizione o di vincere una resistenza, ovvero in ragione dell'appartenenza etnica, dell'orientamento sessuale o delle opinioni politiche o religiose».

1.30
CAPPELLETTI

Al camma 1, capoverso, «Art. 613-*bis*», *primo comma, sopprimere le parole da:* «al fine di ottenere» *fino a*: «opinioni politiche o religiose».

1.31
MALAN
Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*»*, primo comma, sopprimere le parole da:* «al fine di ottenere» *fino a:* «religiose».

1.32
STEFANI, CENTINAIO
Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*» *primo comma, sopprimere le parole:* «o di vincere una resistenza».

1.33
LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, TONINI
Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*»*, primo comma, sopprimere le parole: «*o di vincere una resistenza».

1.34
STEFANI, CENTINAIO
Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*»*, primo comma, dopo la parola:* «vincere»*, inserire la seguente:* «illegittima».

1.35
LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, TONINI
*Al comma 1, capoverso «*Art. 613-*bis*»*, primo comma, dopo le parole:* «o di vincere una resistenza» *inserire la seguente:* «legittima».

1.36
STEFANI, CENTINAIO
Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*»*, primo comma, sostituire la parola:* «quattro» *con la seguente:* «tre».

1.37
D'ASCOLA
Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*»*, primo comma, sostituire le parole:* «da quattro a dieci anni» *con le seguenti:* «da tre a dieci anni».

1.38
LO GIUDICE, LO MORO, MANCONI
Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*» *primo comma, sostituire le parole:* «da quattro a dieci anni» *con le seguenti:* «da tre a dieci».

1.39
STEFANI, CENTINAIO
Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*»*, sopprimere il secondo comma.*

1.40
GASPARRI
Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*»*, sostituire il secondo comma, con il seguente:*

«Se i fatti di cui al primo comma sono commessi, volontariamente e rigorosamente per i motivi di cui al primo comma, da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio si applica la pena della reclusione da cinque a nove anni. La punibilità è esclusa in occasione di eventi legati all'ordine pubblico e quando il fatto avvenga nel rispetto dell'articolo 20 e successivi del T.U.L.P.S. ovvero in ossequio degli articoli 51, 52, 53 e 54 del codice penale. Ai fini dell'applicazione del primo e secondo comma, la sofferenza deve essere quantificata in danni fisici superiori alle lesioni gravi volontarie. Se fatti di violenza che causano sofferenze fisiche ovvero con accanimento vengono commessi avverso i pubblici ufficiali in servizio di ordine pubblico ovvero in occasioni di manifestazioni sportive si applica la pena della reclusione da cinque a nove anni».

1.41
LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, TONINI

Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*» *sostituire il secondo comma con il seguente:*

«Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle funzioni ovvero da un incaricato di un pubblico servizio nell'esercizio del servizio, la pena è della reclusione da cinque a quindici anni».

1.42

CAPPELLETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*», *secondo comma, sopprimere le parole*: «, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio,».

1.43

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, TONINI

Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*», *secondo comma, sopprimere le parole:* «, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio,».

1.44

BUCCARELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*», *secondo comma, sostituire le parole:* «, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio,» *con le seguenti:* «nell'esercizio del servizio».

1.45

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*», *secondo comma, sostituire la parola:* «quindici» *con la seguente:* «dieci».

1.46

D'ASCOLA

Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*», *secondo comma, sostituire le parole:* «da cinque a quindici anni» *con le seguenti:* «da cinque a dodici anni».

1.47

LO GIUDICE, LO MORO, MANCONI

Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*» *secondo comma, sostituire le parole:* «da cinque a quindici anni» *con le seguenti:* «da cinque a dodici anni».

1.48

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*», *secondo comma, sostituire la parola:* «quindici» *con la seguente:* «dodici».

1.49

CAPPELLETTI

Al comma 1, capoverso, «Art. 613-*bis*», *sopprimere il terzo comma*.

1.50

D'ASCOLA

Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*», *sopprimere il terzo comma*.

1.51

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, TONINI

Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*», *sopprimere il terzo comma*.

1.52

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*», *sopprimere il terzo comma.*

1.53

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*», *sostituire il terzo comma, con il seguente:*

«Non si applica il primo e il secondo comma nel caso in cui sia data esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti».

1.54
GASPARRI
Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*»*, terzo comma, aggiungere in fine le seguenti parole:* «sancite dalle leggi vigenti e dai protocolli operativi individuati con successive circolari applicative da parte dei Ministeri da cui dipende, gerarchicamente o funzionalmente, il personale di cui al secondo comma».

1.55
GASPARRI
Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*»*, sostituire il quinto comma, con il seguente:*
«Se dal fatto deriva la morte quale conseguenza non voluta ovvero le violenze avverso i pubblici ufficiali in servizio di ordine pubblico sono commesse in gruppo o armati, le pene sono aumentate di un terzo. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena è dell'ergastolo».

1.56
BUCCARELLA
Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*»*, quinto comma, sostituire le parole:* «le pene sono aumentate di due terzi»*, con le seguenti:* «la pena è della reclusione di anni trenta».

1.57
D'ASCOLA
Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*»*, quinto comma, sostituire le parole:* «le pene sono aumentate di due terzi»*, con le seguenti:* «la pena è della reclusione di anni trenta».

1.58
LO GIUDICE, LO MORO, MANCONI
Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*»*, quinto comma, sostituire le parole:* «la pena è dell'ergastolo»*, con le seguenti:* «la pena è della reclusione di anni ventisei».

1.59
LO GIUDICE, LO MORO, MANCONI
Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*»*, quinto comma, sostituire le parole:* «le pene sono aumentate di due terzi»*, con le seguenti:* «le pene sono aumentate da un terzo alla metà».

1.60
STEFANI, CENTINAIO
Al comma 1, capoverso «Art. 613-*bis*»*, quinto comma, sostituire le parole:* «di due terzi»*, s con le seguenti:* «fino ad un terzo».

1.61
STEFANI, CENTINAIO
Al comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 613-*ter*».

1.62
D'ASCOLA
Al comma 1, capoverso «Art. 613-*ter*»*, sopprimere le parole:* «Fuori dei casi previsti dall'articolo 414».

1.63
MALAN
Al comma 1, capoverso: «Art. 613-*ter*», *sopprimere le parole:* «Fuori dei casi previsti dall'articolo 414,».

1.64
BUCCARELLA
Al comma 1, capoverso «Art. 613-*ter*», *sopprimere le parole:* «Fuori dei casi previsti dall'articolo 414».

1.65
STEFANI, CENTINAIO
Al comma 1, capoverso «Art. 613-*ter*», *sopprimere le parole:* «se l'istigazione non è accolta ovvero».

1.66
STEFANI, CENTINAIO
Al comma 1, capoverso «Art. 613-*ter*», *sopprimere le parole:* «ma il delitto non è commesso».

1.67
MALAN
Al comma 1, capoverso «Art. 613-*ter*», *sostituire le parole:* «uno a sei anni», *con le seguenti:* «sei mesi a tre anni».

1.68
D'ASCOLA
Al comma 1, capoverso «Art. 613-*ter*», *sostituire le parole:* «uno a sei anni» *con le seguenti:* «da sei mesi a tre anni».

Art. 3

3.1
D'ASCOLA
Sopprimere l'articolo.

3.2
STEFANI, CENTINAIO
Sopprimere l'articolo.

3.3
CALIENDO, CARDIELLO, MALAN
Sopprimere l'articolo.

Art. 4

4.1
STEFANI, CENTINAIO
Sopprimere l'articolo.

4.2
LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, TONINI
Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 19 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

''1-*bis*. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani''».

4.3
D'ASCOLA
Al comma 1, sostituire le parole: «Il comma 1 dell'articolo» *con le seguenti:* «All'articolo» *nonché sostituire le parole:* «è sostituito dal seguente» *con le seguenti:* «è inserito il seguente».

Al comma 1, sostituire il capoverso 1, con il seguente: «1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi per ritener che essa rischi di essere sottoposta a tortura. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto della esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani».

4.4
GASPARRI
Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «Il comma 1» *con le seguenti:* «Dopo il comma 1» *e sostituire le parole:* «è sostituito dal seguente:», *con le seguenti:* «è inserito il seguente»;

b) al comma 1, sostituire il capoverso «1» *con il seguente:*

«1-*bis*- Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato in cui vi siano seri motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura ovvero possa rischiare di essere rinviata verso un altro Stato nel quale non sia protetta dalla

tortura. Al fine di determinare se tali motivi esistono, si terrà conto anche dell'esistenza, negli Stati interessati, di un insieme di violazioni sistematiche e gravi dei diritti dell'uomo».

4.5

CALIENDO, CARDIELLO, MALAN

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «Il comma 1» *con le seguenti:* «Dopo il comma 1» *e sostituire le parole:* «è sostituito dal seguente», *con le seguenti:* «è inserito il seguente;

b) al comma 1, sostituire il capoverso «1» *con il seguente:*

«1-*bis* - Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato in cui vi siano seri motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura ovvero possa rischiare di essere rinviata verso un altro Stato nel quale non sia protetta dalla tortura. Al fine di determinare se tali motivi esistono, si terrà conto anche dell'esistenza, negli Stati interessati, di un insieme di violazioni sistematiche e gravi dei diritti dell'uomo».

4.6

CALIENDO, CARDIELLO, MALAN

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «Il comma 1» *con le seguenti:* «Dopo il comma 1» *e sostituire le parole:* «è sostituito dal seguente», *con le seguenti:* «è inserito il seguente»;

b) al comma 1, sostituire il capoverso «1» *con il seguente:*

«1-*bis*. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani».

4.7

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, sopprimere il capoverso «1».

4.8

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, capoverso «1.» *dopo la parola:* «persecuzione» *inserire le seguenti:* «che deve essere supportata da provvedimenti o comunque da atti provenienti da organizzazioni internazionali governative da cui si possa desumere con certezza che».

Conseguentemente sopprimere le parole: «di condizioni personali o sociali».

Conseguentemente sopprimere le parole:«ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione o dalla tortura ovvero da violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani».

4.9

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, capoverso «1.» *dopo la parola:* «persecuzione» *inserire le seguenti:* «che deve essere supportata da provvedimenti o comunque da atti provenienti da organizzazioni internazionali governative da cui si possa desumere con certezza che».

Conseguentemente sopprimere le parole: «di condizioni personali o sociali o oggetto di tortura, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione o dalla tortura ovvero da violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani»

4.10

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, capoverso «1.» *dopo la parola:* «persecuzione» *inserire le seguenti:* «che deve essere supportata da provvedimenti o comunque da atti provenienti da organizzazioni internazionali governative da cui si possa desumere con certezza che».

Conseguentemente sopprimere le parole: «di condizioni personali o sociali»;

Conseguentemente sopprimere le parole: «ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione o dalla tortura».

4.11

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, capoverso «1.» *dopo la parola:* «persecuzione» *inserire le seguenti:* «che deve essere supportata da provvedimenti o comunque da atti provenienti da organizzazioni internazionali governative da cui si possa desumere con certezza che».

Conseguentemente sopprimere le parole: «di condizioni personali o sociali».

Art. 5

5.1

CALIENDO, CARDIELLO, MALAN

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole da: «Nel rispetto» *fino a:* «agli», *con le seguenti:* «Non può essere riconosciuta l'immunità diplomatica ai cittadini»;

b) al comma 2, sostituire la parola: «lo», *con le seguenti:* «il cittadino»;

c) al comma 2, sostituire le parole da: «il tribunale stesso» *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «lo Stato individuato ai sensi della normativa internazionale vigente in materia».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Esclusione dall'immunità diplomatica. Estradizione nei casi di tortura».

5.2

D'ASCOLA

Al comma 1, sostituire le parole: «Nel rispetto del diritto internazionale, non è riconosciuta l'immunità dalla giurisdizione agli stranieri» *con le seguenti:* «Non può essere riconosciuta l'immunità diplomatica ai cittadini stranieri».

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNO DI LEGGE N. 14, 197, 239, 314, 909, 1211, 1231, 1316, 1360, 1745, 1763

Art. 1

1.6 (testo 2)

FATTORINI, LEPRI, CUCCA, PAGLIARI

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. La presente legge istituisce l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale istituto giuridico originario.

2. Le due parti che costituiscono l'unione civile tra persone dello stesso sesso sono denominate ''*partner*''.

3. La presente legge disciplina i diritti e i doveri dei *partner*, tra di loro e verso i terzi, che discendono dall'unione civile».

1.7 (testo 2)

FASANO, CUCCA

All'articolo 1 premettere il seguente:

«Art. 01.

(Unione civile)

1. La presente legge disciplina i diritti e i doveri delle unioni di persone maggiorenni quali formazioni sociali custituite da due persone stabilmente conviventi che intendono instaurare un vincolo solidaristico tra loro.

2. Tale unione, ai fini della presente legge, viene denominata ''unione civile''».

1.8 (testo 2)

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, STEFANI

All'articolo 1 premettere il seguente:

«Art. 01.

(Definizione e finalità)

1. La presente legge disciplina i diritti e i doveri delle unioni di persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, quali formazioni sociali costituite da persone legate da vincoli affettivi e stabilmente conviventi.

2. Tale unione, ai fini della presente legge, viene denominata ''unione civile''».

1.9 (testo 2)
MARIO MAURO, STEFANI
All'articolo 1 premettere il seguente:

«Art. 01.
(Unione civile)

1. La presente legge disciplina i diritti e i doveri delle unioni di persone maggiorenni quali formazioni sociali costituite da due persone stabilmente conviventi che intendono instaurare un vincolo solidaristico tra loro.

2. Tale unione, ai fini della presente legge, viene denominata ''unione civile''».

1.11 (testo 2)
STEFANI, CENTINAIO
All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.
(Esclusività della famiglia)

Il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.

2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica».

1.19 (testo 2)
MALAN
Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1 – *(Esclusività delle prerogative del matrimonio).* – 1. Le prerogative proprie del matrimonio tra un uomo e una donna non sono attribuibili ad alcun tipo di unione o formazione sociale».

Art. 3

3.808 (testo corretto)
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 1, sopprimere le parole: «342-*ter*».

3.903 (testo corretto)
MARINELLO, GIOVANARDI
Al comma 2, sopprimere le parole: «408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI,».

3.926 (testo corretto)
MALAN
Al comma 2, dopo la parola: «2122» *inserire le seguenti:* «, quarto comma,».

Art. 7

7.95 (testo 2)
MALAN
Al comma 1, lettera b) *aggiungere infine le seguenti parole:* «e prevedendo in ogni caso la non applicabilità della disciplina del matrimonio alle unioni contratte all'estero in applicazione dei predetti istituti.».

7.105 (testo 2)
MALAN
Al comma 1, lettera b), *aggiungere in fine le seguenti parole:* «con espressa esclusione dei casi in cui tali istituti abbiano ad oggetto l'unione fra più di due persone».